


n. 10311-15 RNR  
n. 15175-18 GIP



**TRIBUNALE DI BOLOGNA  
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI  
E L'UDIENZA PRELIMINARE**

**ORDINANZA DI APPLICAZIONE  
DI MISURE CAUTELARI PERSONALI**  
(Artt. 272 e ss., 285 e ss. C.P.P.)

Il Giudice Alberto Ziroldi, letta la richiesta di applicazione di misura cautelare presentata dal Procuratore della Repubblica dott. ssa Beatrice Ronchi, Sostituto, nel procedimento contro

1. **GRANDE ARACRI Francesco**, detto **Franco**, nato a Cutro (KR) il 21.02.1954, residente a Cutro (KR), in via Marco Polo n. 45, di fatto domiciliato a Brescello (RE) in via L. Pirandello n. 3; per il quale vi è richiesta di applicazione di misura cautelare;
2. **GRANDE ARACRI Paolo**, nato a Crotone il 18.01.1990, residente a Brescello (RE) via L. Pirandello n. 3; per il quale vi è richiesta di applicazione di misura cautelare;
3. **GRANDE ARACRI Rosita**, detta **Rossella**, nata a Crotone l'08.01.1983, residente a Brescello (RE) in via Breda Vignazzi n. 4; per il quale vi è richiesta di applicazione di misura cautelare;
4. **GRANDE ARACRI Salvatore**, detto **"il Calamaro"**, nato a Cutro il 18.10.1979, residente a Brescello (RE) in via L. Pirandello n. 1; per il quale vi è richiesta di applicazione di misura cautelare;
5. **BARBERIO Gregorio**, nato a Crotone l'01.03.1989, residente a Reggio Emilia in via Dei Quercioli n. 8; per il quale vi è richiesta di applicazione di misura cautelare;
6. **BARBIERI Graziella**, nata a Carpaneto P.no (PC) il 15.10.1962, residente a Piacenza in via Croce n. 3;
7. **BELLETTI Giorgio Gottardo**, nato a San Benedetto Po (MN) il 19.08.1948, residente a Milano in via Pacini n. 93;
8. **BENASSI Gabriele**, nato a Parma il 18.02.1981, residente a Brescello (RE) in via Repubblica n. 14;
9. **BERLINGERI Francesco**, nato a Lamezia Terme il 03.02.1957;
10. **BISI Stefano**, nato a Guastalla (RE) il 18.04.1965, residente a Boretto (RE) in Via Umberto I n. 43;
11. **BOLOGNA Claudio**, nato a Sesto San Giovanni (MI) il 30.06.1964, residente a Parma in via Brozzi n. 17; per il quale vi è richiesta di applicazione di misura cautelare;
12. **BOLOGNA Simone**, nato a Monza il 09.12.1983, ivi residente in via Bruno Sangalli n. 1;
13. **BONACINI Isauro**, nato a Correggio (RE) il 14.06.1970, residente in Reggio Emilia al viale Dei Mille n. 14;
14. **BOSCHETTI Luigi**, nato ad Asola (MN) il 03.03.1964, residente a Guastalla (RE) in via Falcone e Borsellino n. 3;
15. **BRUGNANO Domenico**, nato a Crotone il 18.03.1989, residente a Reggio Emilia in via Carpaccio n. 15;

16. **CAPPELLO Laura**, nata a Vercelli il 22.06.1971, residente a Brescello (RE) in Strada Molino Caselle n. 21;
17. **CARUSO Albino**, nato a Cosenza il 20.09.1959, residente a Piacenza in via Roma n. 262; per il quale vi è richiesta di applicazione di misura cautelare;
18. **CARUSO Giuseppe**, detto **Pino**, nato a Cosenza il 08.09.1960, residente a Piacenza in via Trento n. 7/A; per il quale vi è richiesta di applicazione di misura cautelare;
19. **CASCETTO Salvatore**, nato a Modica (RG) il 13.12.1969, residente in Rosolini (SR) in via Pastrengo 13;
20. **CATELLANI Ivan**, nato a Bibbiano (RE) il 24.03.1947, ivi residente in via Lenin n. 15;
21. **CENCI Guerino**, nato a Grisolia (CS) il 20.04.1952, residente a Busseto (PR) in via Perosi n. 30;
22. **CONTE Manuel**, nato a Viadana (MN) il 18.07.1991, residente a Brescello (RE) in via Brescello – Cadelbosco n. 25; per il quale vi è richiesta di applicazione di misura cautelare;
23. **DE SIMONE Renato**, nato a Napoli, l'01.09.1954, residente a Formia, in Pescinola s.n.c. parco Barracuda;
24. **DE VIVO Salvatore**, nato a San Valentino al Torio (SA) il 12.11.1959, ivi residente in via Giobberti n. 13;
25. **DILETTO Alfonso**, nato a Cutro (KR), il 12.05.1967; attualmente detenuto per altra causa in regime di cui all'art. 41 bis Ord. Pen.;
26. **FARAGO' Salvatore**, nato a Cutro il 02.07.1972, ivi residente in via B. Micarelli;
27. **FIDALE Michele**, nato a Polistena (KR) il 31.10.1961, residente a Bologna in via Ferrarese n. 247;
28. **FONTANA Giuseppe**, nato a Castelnuovo di Sotto (RE), il 20.06.1974;
29. **GIGANTE Rita**, nata a Crotone il 01.06.1966 residente a Brescello (RE) in via Breda Vignazzi n. 4/3;
30. **GIORDANO Nunzio**, nato a Sarno (SA) l'08.12.1968, residente a Montecchio Emilia (RE), in via A. Gombia n. 12;
31. **GRANDE ARACRI Nicolino**, detto "Mani di gomma", nato a Cutro (KR) il 20.01.1959, detenuto presso la Casa Circondariale di Milano Opera;
32. **ABRAMO Giovanni**, nato a Crotone, il 21.12.1976; attualmente detenuto in carcere per altra causa;
33. **GROPPI Castellina**, nata a Parma il 10.12.1968, residente a Poviglio (RE), in via Galliano n. 3;
34. **LAZZARINI Giuseppe**, nato a Crotone il 06.10.1982, residente a Cutro (KR) in Traversa I Casale 5; per il quale vi è richiesta di applicazione di misura cautelare;
35. **MALLIA Marianonicetta**, nata ad Avola (SR) il 22.09.1990, residente a Tradate (VA) in via Piave n. 16;
36. **MATTIOLO Filippo**, nato a Palermo l'08.02.1968, residente a Mezzani (PR) in via G. Cantoni n. 1;
37. **MATTIOLO Michele**, nato a Palermo il 22.02.1967, ivi residente in Piazzale I. Calona n. 13;
38. **MINIELLO Celestino Nicola**, nato a Mondragone (CE), il 09.07.1955, già residente a Brescello (irreperibile dall'archivio Puntofisco);
39. **MUTO Antonio**, nato a Crotone il 18.11.1971, residente a Gualtieri (RE) in via Puccini n. 4; per il quale vi è richiesta di misura cautelare;
40. **MUTO Cesare**, nato a Crotone, il 17.05.1980, residente a Gualtieri (RE), in via Vincenzo Bellini n. 1;
41. **MUTO Francesco**, detto **Franco**, **Francuzzo**, nato a Cutro (KR) il 29.12.1967, residente a Brescello (RE) in via Pisi n. 3; per il quale vi è richiesta di applicazione di misura cautelare;
42. **MUTO Luigi**, nato a Crotone, il 31.10.1975; attualmente detenuto per altra causa in stato di custodia cautelare in carcere;

43. **MUTO Luigi**, nato a Crotone il 12.08.1987, residente a Cutro in via 1° Traversa San Francesco snc;
44. **MUTO Virginia**, nata a Parma il 13.05.1994, residente a Brescello (RE) in via Pisi n. 3;
45. **NAPPA Serafina**, nata a Mondragone (CE) il 28.02.1970, ivi residente in via Regina n. 11;
46. **OPPIDO Domenico**, nato a Catanzaro, il 28.09.1976;
47. **OPPIDO Gaetano**, nato a Cutro, il 08.11.1948;
48. **PASINI Monica**, nata a San Secondo Parmense (PR) il 12.11.1976, residente a Sissa Trecasali (PR) in via Co' di Sopra n. 7;
49. **PASSAFARO Carmelina**, nata a Crotone il 28.10.1982, residente a Brescello (RE) in via L. Pirandello n. 1; per il quale vi è richiesta di applicazione di misura cautelare;
50. **PASSAFARO Francesco Paolo**, nato a Cagliari il 23.09.1996, residente a Viadana (MN) in via Villa Scassa n. 62; per il quale vi è richiesta di applicazione di misura cautelare;
51. **PASSAFARO Giuseppe**, nato a Isola Capo Rizzuto (KR) il 07.09.1968, residente a Viadana (MN) in via Villa Scassa n. 62;
52. **PASSAFARO Pietro**, nato a Casalmaggiore (CR) il 31.03.1995, residente a Viadana (MN) in via Villa Scassa n. 62; per il quale vi è richiesta di applicazione di misura cautelare;
53. **PASSAFARO Pietro**, nato ad Isola Capo Rizzuto (KR) il 20.08.1963, ivi residente in via Ampollino n. 7;
54. **PENSATO Roberto**, nato a Torremaggiore (FG) il 12.10.1974, residente a Sorbolo in via S. Pellico n. 1;
55. **PIBIRI Giancarlo**, nato ad Alessandria l'01.11.1982, residente a San Gavino Monreale (VS) via Mazzini n. 16;
56. **PISTIS Matteo**, nato a Lanusei (NU) il 03.01.1997, residente a Brescello (RE) in Strada Molino Caselle n. 21; per il quale vi è richiesta di applicazione di misura cautelare;
57. **PISTIS Roberto**, nato a Lanusei (NU) il 11.12.1965, residente a Brescello (RE) in Strada Molino Caselle n. 21; per il quale vi è richiesta di applicazione di misura cautelare;
58. **PUCCI Santina**, nata a Cutro (KR) l'01.02.1959, residente a Brescello (RE) in via L. Pirandello n. 3; per il quale vi è richiesta di applicazione di misura cautelare;
59. **RIZZO Antonio**, nato a Reggio Emilia il 17.10.1983, ivi residente in via Firenze n. 11;
60. **ROMANO Serafino**, nato ad Amorosi (BN) il 09.12.1953, residente a Reggio Emilia via Palermo n. 2;
61. **RONCAIA Claudio**, nato a Mantova il 18.01.1971, domiciliato a Castelbelforte (MN) in via Colonna n. 36;
62. **SARCONI Nicolino**, nato a Cutro (KR), il 06.06.1965; attualmente detenuto per altra causa presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia;
63. **SASSI Devid**, nato a Montecchio Emilia (RE) il 17.10.1981, residente a Reggio Emilia in via del Consorzio n. 6;
64. **SCOTTI Massimo**, nato a Pavia, il 16.03.1957, domiciliato a Castelbelforte (MN) in via Colonna n. 36;
65. **SONCINI Daniele**, nato a Brescello (RE) il 09.06.1973, residente a Brescello (RE) in via Roma n. 8;
66. **SPAGNOLO Domenico**, detto Mimmo, nato a Crotone il 05.06.1978, residente a Reggio Emilia in via Della Repubblica, domiciliato a Cadelbosco di Sopra (RE) in via Marconi n. 8; attualmente detenuto per altra causa presso la Casa Circondariale di Reggio Emilia; per il quale vi è richiesta di applicazione di misura cautelare;
67. **STRANGIO Giuseppe**, detto Pino, nato a Rocca di Neto (KR) il 18.01.1970, residente a Traversetolo (PR) in via Roma n. 17/A; per il quale vi è richiesta di applicazione di misura cautelare;
68. **TAFUNI Nicola**, nato il 25.10.1958 ad Altamura (BA), ivi residente in via Vivaldi n. 4;
69. **TAMBARO Raffaele**, nato a Cutro (KR) il 29.03.1943, ivi residente in via Nazionale n. 589;

70. VALLA Franca, nata a Felino (PR) il 20.01.1949, residente a Bibbiano (RE) in via Lenin n. 15;
71. VARANO Pascal, detto Dandy, nato a Parma il 15.06.1987, residente a Poviglio (RE) in via Galliano n. 3; per il quale vi è richiesta di applicazione di misura cautelare;
72. VILLIRILLO Leonardo, nato a Catanzaro il 20.08.1967, residente a Crotone (KR) in via Cesare Terranova n. 12; per il quale vi è richiesta di applicazione di misura cautelare;
73. VILLIRILLO Romolo, nato a Crotone, il 07.04.1978; attualmente detenuto per altra causa presso la Casa Circondariale di Sassari;
74. ZANETTI Natascia, nata a Reggio Emilia l'01.09.1976, ivi residente in via Rossena n. 5;
75. GASPARI Davide, nato in Germania il 17.09.1977, residente a Viadana (MN), in via XXV Aprile n. 15; per il quale vi è richiesta di applicazione di misura cautelare;
76. TIMPANO Mario, nato il 16.05.1958 a Zagarise (CZ), residente in Belgio a Dilbeek nella Sleutelplasstraat 9/101; per il quale vi è richiesta di applicazione di misura cautelare;

persone sottoposte ad indagine per i seguenti reati:

GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, GRANDE ARACRI Rosita, GRANDE ARACRI Paolo, MUTO Francesco cl. 1967, VARANO Pascal, CARUSO Giuseppe, CARUSO Albino, STRANGIO Giuseppe, SPAGNOLO Domenico, BOLOGNA Claudio, VILLIRILLO Leonardo, LAZZARINI Giuseppe

1) reato p. e p. dall'art. 416 bis commi 1°, 2°, 3°, 4°, 6° e 8° c.p., per aver fatto parte --- con SARCONE Nicolino, SARCONE Gianluigi, SARCONE Carmine, LAMANNA Francesco, DILETTO Alfonso, GUALTIERI Antonio, VILLIRILLO Romolo, BOLOGNINO Michele, VALERIO Antonio, BLASCO Gaetano, SILIPO Antonio, GIGLIO Giuseppe e diversi altri soggetti già identificati o in corso di identificazione --- anche con ruolo di direzione e di organizzazione, dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta, autonomamente operante da anni nel territorio emiliano - province di Reggio Emilia, Parma, Modena e Piacenza; come già accertato:

a) nell'ambito del p.p. 12001/2003 R.G.N.R. Mod. 21 DDA Bologna ("op. Grande Drago"):

- con sentenza n. 712/06 R.G. Sent. emessa il 25.05.2006 dal G.U.P. del Tribunale di Bologna, divenuta irrevocabile l'11.07.2012 per alcuni imputati;

- con sentenza n. 616/2006 R.G. Sent. emessa il 18.12.2008 dal Tribunale di Piacenza, divenuta irrevocabile il 22.05.2014 per altri imputati;

b) nell'ambito del p.p. 5754/02 R.G.N.R. Mod. 21 DDA Bologna ("op. Edilpiovra"):

- con sentenza n. 122/2004 R.G. Sent. emessa il 16.02.2004 dal G.U.P. del Tribunale di Bologna, divenuta irrevocabile il 21.10.2008 per alcuni imputati;

- con sentenza n. 1517/2012 R.G. Sent. emessa il 27.06.2012 dalla Corte di Appello di Bologna divenuta irrevocabile il 08.04.2014 per altri imputati;

- con sentenza n. 1284/2015 R.G. Sent. emessa il 26.03.2015 dalla Corte di Appello di Bologna, divenuta irrevocabile il 12.07.2016 per SARCONE Nicolino;

c) nell'ambito del p.p. 8846/15 R.G.N.R. Mod. 21 DDA Bologna ("op. Aemilia"):

- con sentenza n. 577/2017 R.G. Sent. emessa il 12.09.2017 dalla Corte di Appello di Bologna, divenuta irrevocabile il 24.10.2018;

- con sentenze emesse il 31.10.2018 dal Tribunale Penale Collegiale di Reggio Emilia (proc. n. 555/16 R.G. Trib. e proc. n. 659/18 R.G. Trib.), non ancora divenute irrevocabili; associazione che si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, allo scopo di:

- commettere delitti in materia di armi e munizionamento, contro il patrimonio, delitti in relazione al commercio di sostanze stupefacenti, estorsioni, usure, furti, danneggiamenti a seguito di incendi, incendi, riciclaggio, reimpiego di denaro di provenienza delittuosa in attività economiche, corruzioni, intestazione fittizia di beni, ricettazione, bancarotta fraudolenta, emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, uso illegittimo di carte di credito, accesso abusivo a sistemi informatici;

- acquisire direttamente e indirettamente la gestione e/o controllo di attività economiche, in particolare nel settore edilizio, movimento terra, smaltimento rifiuti, ristorazione, gestione cave, trasporti;

- acquisire appalti pubblici e privati;

- ostacolare il libero esercizio del voto, procurare a sé e ad altri voti in occasione di competizioni elettorali almeno dal 2007 al 2012 nelle province di Parma e Reggio Emilia, ottenendo di convogliare le preferenze su determinati candidati in cambio di future utilità e comunque ricercando contatti e stringendo patti con politici ed esponenti istituzionali in grado di favorire il consolidamento della presenza dell'associazione mafiosa nel territorio, accrescere la sua capacità di intimidazione anche contrastando rappresentanti delle Istituzioni politiche, amministrative ovvero della società civile che si opponevano alla loro presenza ed azione;

- conseguire per sé e per altri vantaggi ingiusti.

Essendo il gruppo unitario emiliano portatore di autonoma e localizzata forza di intimidazione derivante dalla percezione, sia all'interno che all'esterno del gruppo stesso, dell'esistenza e operatività dell'associazione nell'intero territorio emiliano come un grande ed unico gruppo 'ndranghetistico con suo epicentro in Reggio Emilia, autore di innumerevoli reati, atti di violenza e di intimidazione, sovente rivendicati come propri nei modi più diversi; essendo comunque ritenuto dalla generalità dei consociati in grado di compiere tali atti di violenza o intimidazione ovvero di contrastarli; essendo considerato entità cui rendere ossequio e osservanza in caso di bisogno ovvero di patita aggressione, mantenendo su tale percezione e sulla generale e radicata influenza del gruppo un comportamento non solo "discreto" ma omertoso e reticente, in particolare con l'Autorità Giudiziaria e le autorità inquirenti, così allargando vieppiù l'area di assoggettamento al volere espresso in particolare dai capi dell'organizzazione in relazione ai più diversi settori della vita sociale ed economica.

Commettendo delitti e comunque operando anche nei territori limitrofi della stessa regione e delle Regioni Lombardia e Veneto per gli scopi sopra indicati.

Ed in particolare, nell'ambito della consorteria 'ndranghetistica emiliana:

- GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 e GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, con il ruolo di promotori, capi e organizzatori, con specifico riferimento al territorio di Reggio Emilia e in particolare di Brescello (RE) ed in costante sinergia con gli altri vertici del sodalizio, fornivano un costante contributo per la vita dell'associazione, in particolare:

- partecipando alle riunioni tra gli esponenti della consorteria in occasione delle quali venivano pianificate le condotte criminose della cosca e prese le decisioni fondamentali per il mantenimento ed il rafforzamento della stessa; ricoprendo in tali occasioni ruoli di vertice, con compiti di decisione, pianificazione ed individuazione delle azioni e delle strategie della consorteria ed impartendo direttive agli associati (es. GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 partecipava al summit in data 30.06.2011, in Reggio Emilia, presso il Ristorante Antichi Sapori di BRESCIA Pasquale, alla presenza di SARCONE Nicolino, VILLIRILLO Romolo, VALERIO Antonio, BLASCO Gaetano, BATTAGLIA Pasquale ed altri sodali; ancora, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 partecipava all'incontro del 08.09.2011 con GUALTIERI Antonio e VILLIRILLO Romolo, appropriatosi senza autorizzazione di somme di denaro della consorteria emiliana e della cosca GRANDE ARACRI di Cutro e richiesto di restituirle);

- svolgendo un ruolo apicale nel caso dell'insorgere di conflitti tra partecipi o con soggetti esterni alla struttura di appartenenza (es. vicenda della società Riso RONCAIA S.p.A.);

- assicurando GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, tramite la sua partecipazione ai colloqui in carcere con il padre detenuto GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, contatti e scambi di informazioni tra quest'ultimo ed esponenti in libertà; ed altresì gestendo e portando avanti l'attività criminosa della cosca, sotto le direttive degli esponenti di vertice detenuti;
- occupandosi della gestione del patrimonio illecito della consorteria, degli investimenti e della gestione di attività imprenditoriali fittiziamente intestate a compiacenti prestanome; utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; anche svolgendo GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, per un certo periodo, il ruolo di prestanome nelle compagini societarie del padre GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954;
- tenendo i contatti, per la programmazione e la condivisione di affari illeciti e di strategie comuni, con gli esponenti della struttura 'ndranghetistica mantovana (es. tenendo GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 rapporti di affari con ROCCA Antonio il 02.09.2011) e della cosca GRANDE ARACRI di Cutro e, in particolare, con il boss GRANDE ARACRI Nicolino (es. affare Vigna Dogarina, quando si tenevano diverse riunioni: a Brescello, in dicembre 2012 e gennaio 2013, alla presenza di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, MUTO Francesco cl. 1967; a Cutro, a Natale 2012, presso GRANDE ARACRI Nicolino, alla presenza di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979; es. affare Le Castella, quando GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 incontrava a Cutro VERTINELLI Giuseppe il 31.03.2011); partecipando a summit di 'Ndrangheta alla presenza di quest'ultimo, in occasione della sua scarcerazione dall'aprile 2011 al febbraio 2013 (in particolare, si recavano ad incontrarlo a Cutro il 07.04.2011; ancora, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, anche in rappresentanza di GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 (sottoposto a misura di sicurezza dal 23.05.2011), faceva visita a GRANDE ARACRI Nicolino il 03.09.2011 unitamente a SILIPO Antonio e GUALTIERI Antonio);
- agendo GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 con azioni estorsive da "recupero crediti" e trattenendo con azioni estorsive le somme così "recuperate" (es. vicenda PAPALEO Gaetano / TARABUSI Lorenzo);
- ponendo in essere GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, anche in complicità con altri sodali, pubbliche azioni, anche violente ed intimidatorie, a tutela della consorteria contro coloro che, anche per il ruolo istituzionale ricoperto o per la professione svolta, si adoperavano per rendere noto all'opinione pubblica il fenomeno della 'Ndrangheta in Emilia (es. intimidazione ai danni dell'esponente della Lega Nord SILVA Catia; es. danneggiamento ai danni dei giornalisti di RAI 3) o per attuare un'azione di contrasto alla criminalità organizzata;
- più in generale mettendosi a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo criminale.
- GRANDE ARACRI Rosita, GRANDE ARACRI Paolo, in costante sinergia con i vertici del sodalizio, fornivano un costante contributo per la vita dell'associazione, in particolare:
  - partecipando alle riunioni tra gli esponenti della consorteria in occasione delle quali venivano pianificate le condotte criminose della cosca e prese le decisioni fondamentali per il mantenimento ed il rafforzamento della stessa; eseguendo le direttive impartite dagli esponenti di vertice (tra l'altro, GRANDE ARACRI Paolo si adoperava per tenere i contatti tra gli esponenti di vertice DILETTO Alfonso e GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979);
  - assicurando GRANDE ARACRI Rosita, tramite la sua partecipazione ai colloqui in carcere con il padre detenuto GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, contatti e scambi di informazioni tra quest'ultimo ed esponenti in libertà; ed altresì gestendo e portando avanti l'attività criminosa della cosca, sotto le direttive degli esponenti di vertice detenuti;
  - occupandosi della gestione del patrimonio illecito della consorteria, degli investimenti e della gestione di attività imprenditoriali (anche tramite condotte di riciclaggio, reimpiego di denaro di provenienza delittuosa in attività economiche, intestazione fittizia di beni, ricettazione e truffa), anche ricoprendo il ruolo di compiacenti prestanome;

- ponendo in essere, in concorso con i vertici della consorterìa, i reati di cui ai capi di imputazione sotto riportati e che qui si richiamano a far parte integrante della presente contestazione essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione;

- più in generale mettendosi a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo criminale.

- BOLOGNA Claudio, CARUSO Giuseppe, CARUSO Albino, STRANGIO Giuseppe, SPAGNOLO Domenico, in costante sinergia con i vertici del sodalizio, fornivano un costante contributo per la vita dell'associazione, in particolare:

- partecipando alle riunioni tra gli esponenti della consorterìa in occasione delle quali venivano pianificate le condotte criminose della cosca e prese le decisioni fondamentali per il mantenimento ed il rafforzamento della stessa (es. summit in data 12.08.2015 tra GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, CARUSO Giuseppe, SPAGNOLO Domenico, STRANGIO Giuseppe, VARANO Pascal); eseguendo le direttive impartite dagli esponenti di vertice;

- occupandosi della gestione del patrimonio illecito della consorterìa, degli investimenti e della gestione di attività imprenditoriali (anche tramite condotte di riciclaggio, reimpiego di denaro di provenienza delittuosa in attività economiche, intestazione fittizia di beni, ricettazione e truffa), anche ricoprendo il ruolo di compiacenti prestanome;

- partecipando CARUSO Giuseppe, CARUSO Albino, SPAGNOLO Domenico e STRANGIO Giuseppe a riunioni per dirimere conflitti con soggetti esterni alla struttura 'ndranghetistica emiliana (es. vicenda della società Riso RONCAIA S.p.A.; in particolare, tra l'altro, summit con la consorterìa di Voghera in data 08.09.2015); partecipando altresì BOLOGNA Claudio (es. il 29.10.2015, presso la sede della Riso RONCAIA S.p.A., insieme a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, MUTO Francesco cl. 1967, CARUSO Albino, CARUSO Giuseppe);

- agendo CARUSO Giuseppe, CARUSO Albino, STRANGIO Giuseppe, SPAGNOLO Domenico per allargare l'espansione del sodalizio entro il sistema economico emiliano;

- mettendo CARUSO Giuseppe stabilmente a disposizione le prerogative, i rapporti professionali ed amicali, gli strumenti connessi alla propria attività lavorativa di dipendente dell'Ufficio delle Dogane di Piacenza per il perseguimento degli interessi del sodalizio emiliano (es. progr. n. 4678, R.I.T. 1493/15, ore 23.06 dell'08.09.2015, CARUSO Giuseppe: "... ultimamente Salvatore stesso (n.d.r.: sottointeso: mi dice) <<stai a casa. Lasciami stare ... vediamoci poco ...>>. Perché? Perché è giusto che sia così ... nel senso che io dal di fuori se ti posso dare una mano te la do, compa', perché al di fuori mi posso muovere ... guardo, dico ... se c'è un problema ... dico <<stai attento>> ... ma se vengo segnalato non mi posso muovere più ... gli strumenti li ho nelle mani ... incompr. (...) perché, Pino, il discorso è questo: se io ti ... ti faccio un ragionamento e ti dico, Pino, se tu mi tieni esterno ... incompr. (...) ... ne hai da ... da ... guadagnarci tu, giusto? Perché io ho mille amicizie ... da tutte le parti ... bancari ... oleifici ... industriali, tutto quello che vuoi ... quindi io so dove bussare ... quindi se tu mi tieni esterno ti dà vantaggio, se tu mi immischi ... dopo che mi hai immischiato ... e mi hai bruciato ... è finita ... perché la gente ti chiude le porte ... la gente mi chiude le porte ... che vuoi da me ... se tu sei bruciato ... non ti vuole ... hai capito quello è il problema ... quindi allora, se tu ci sai stare, è così ...");

- tenendo CARUSO Albino i contatti, per conto del fratello CARUSO Giuseppe, con gli altri esponenti della consorterìa emiliana, onde non esporre quest'ultimo a controlli delle Forze dell'Ordine per rapporti con pregiudicati in odore di mafia e contribuire così a mantenerne il "volto pulito" (es. progr. n. 4678, R.I.T. 1493/15, ore 23.06 dell'08.09.2015, CARUSO Giuseppe: "... infatti i telefoni li devo sempre appoggiare su un'altra ... perché mio fratello è un libero professionista e può fare quel cazzo che vuole ... con gli amici che vuole ... è mio fratello, che cazzo c'entro ...");

- ponendo in essere, in concorso con i vertici della consorterìa, i reati di cui ai capi di imputazione sotto riportati e che qui si richiamano a far parte integrante della presente contestazione essendo

*espressivi della consapevole e volontaria partecipazione all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione;*

*- più in generale mettendosi a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo criminale.*

*- VARANO Pascal e MUTO Francesco cl. 1967 fornivano un costante contributo per la vita dell'associazione, in particolare:*

*- svolgendo il ruolo di braccio destro di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, per ogni attività posta in essere nell'ambito del sodalizio mafioso (es. recandosi VARANO Pascal a riscuotere le somme provento di estorsione ai danni di TARABUSI Lorenzo);*

*- partecipando alle riunioni tra gli esponenti della consorterìa in occasione delle quali venivano pianificate le condotte criminose della cosca e prese le decisioni fondamentali per il mantenimento ed il rafforzamento della stessa (es. partecipando VARANO Pascal al summit in data 12.08.2015, alla presenza di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, CARUSO Giuseppe, SPAGNOLO Domenico, STRANGIO Giuseppe; es. presenziando MUTO Francesco cl. 1967 alle riunioni con i referenti di Riso RONCAIA S.p.A.: in particolare, tra l'altro, il 29.10.2015 unitamente a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1978, BOLOGNA Claudio, CARUSO Giuseppe, CARUSO Albino, il 19.11.2015 unitamente a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, CARUSO Giuseppe e CARUSO Albino); eseguendo le direttive impartite dagli esponenti di vertice;*

*- essendo stabilmente a disposizione anche per operazioni illecite di natura imprenditoriale e commerciale, utili alla infiltrazione del sodalizio 'ndranghetistico emiliano nella economia locale e nazionale, anche ricoprendo il ruolo di prestanome o reperendo persone per il ruolo di prestanome in compagini societarie della struttura mafiosa;*

*- ponendo in essere, in concorso con i vertici della consorterìa, i reati di cui ai capi di imputazione sotto riportati e che qui si richiamano a far parte integrante della presente contestazione essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione;*

*- più in generale mettendosi a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo criminale.*

*- LAZZARINI Giuseppe forniva un costante contributo per la vita dell'associazione, in particolare:*

*- svolgendo il ruolo di braccio destro di SARCONI Nicolino, Gianluigi e Carmine, di DILETTO Alfonso, di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, per ogni attività posta in essere nell'ambito del sodalizio mafioso (es. recandosi nel luglio 2013 a Marina di Ravenna, con DILETTO Alfonso ed altri, in occasione della tentata estorsione ai danni del gestore dello stabilimento balneare Marinabay; es. attivandosi nel maggio 2010, su richiesta di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, per richiedere le licenze per l'apertura della discoteca Los Angeles, di proprietà occulta dello stesso Salvatore);*

*- partecipando alle riunioni tra gli esponenti della consorterìa in occasione delle quali venivano pianificate le condotte criminose della cosca e prese le decisioni fondamentali per il mantenimento ed il rafforzamento della stessa; eseguendo le direttive impartite dagli esponenti di vertice;*

*- più in generale mettendosi a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo criminale.*

*- VILLIRILLO Leonardo, quale libero professionista esperto in materia contabile, fiscale, finanziaria, ecc., in costante sinergia con i vertici del sodalizio, forniva un costante contributo per la vita dell'associazione, in particolare:*

*- mettendo stabilmente le proprie capacità e conoscenze professionali a disposizione degli interessi della consorterìa;*

*- agendo quale consulente per ogni aspetto inerente le compagini societarie della consorterìa emiliana, al fine di realizzare l'occultamento del patrimonio illecito del sodalizio (da provvedimenti di prevenzione in corso), operazioni ed investimenti illeciti, la ricerca e la realizzazione di nuove*



attività imprenditoriali per l'infiltrazione della struttura 'ndranghetistica emiliana nei più vari settori dell'economia (es. operazioni con le società riconducibili ai sodali VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe, al sodale MUTO Antonio cl. 1971, al sodale GIGLIO Giuseppe; es. operazioni con la Viesse S.r.l.s., con la Immobiliare S. Maria S.r.l., con la MARMI NUSA S.r.l., ecc.); tra l'altro, nell'ottobre 2016 si adoperava per formalizzare l'assunzione di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 nella VIESSE S.r.l.s.; quindi, nel settembre 2017, si adoperava per formalizzare l'assunzione di GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 e di GRANDE ARACRI Paolo nella VIESSE S.r.l.s. P.I. 02679380358, a seguito del controllo della Polizia Municipale di Parma in data 01.09.2017 presso il Condominio sito in via Vanoni n. 3 (e precisamente entro l'appartamento di DI BERNARDO Francesco) ove la VIESSE S.r.l.s. stava eseguendo lavori edili (e per giustificare la presenza nell'occasione di GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 e di GRANDE ARACRI Paolo sul cantiere); ancora, il 15.09.2015, si attivava per l'apertura di una partita IVA 02685870350 a nome "Servizi GROPPi Castellina" per realizzare una attività di trasporto pizze prodotte dalla Pizzeria "La Qualunque Manti", gestita dalla Viesse S.r.l.s.;

- partecipando alle riunioni tra gli esponenti della consorceria in occasione delle quali venivano pianificate le condotte criminose della cosca e prese le decisioni fondamentali per il mantenimento ed il rafforzamento della stessa; eseguendo le direttive impartite dagli esponenti di vertice;
- partecipando, come socio occulto, ad attività economiche della consorceria (es. nella Immobiliare S. Maria S.r.l.);
- più in generale mettendosi a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo criminale.

Con l'aggravante di essere l'associazione armata.

Con l'aggravante di avere finanziato le attività economiche di cui gli associati hanno assunto o mantenuto il controllo, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto, il profitto di delitti sia commessi dagli associati sia ricollegabili all'associazione stessa, all'attività dell'associazione di stampo mafioso cutrese e al boss GRANDE ARACRI Nicolino direttamente, provvedendo al loro reinvestimento a sua volta produttivo di ulteriori redditi in parte divisi tra gli associati ed in parte resi al clan cutrese che ne aveva disposto il reinvestimento.

Con l'aggravante ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. n. 159 del 2011 per GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 dell'essere stato sottoposto con provvedimento della Corte di Appello di Bologna del 17/12/2015 ad una misura di prevenzione personale, decreto divenuto definitivo il 14/01/2016.

Con la recidiva per GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 (infraquinquennale, specifica).

Associazione con epicentro in Reggio Emilia e province limitrofe dal 2004 e tutt'ora permanente.

**GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, GRANDE ARACRI Paolo, GRANDE ARACRI Rosita, PUCCI Santina**

2) reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 512 bis e 416-bis.1 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote della società EUROGRANDE Costruzioni S.r.l. P.I. 01941570358, con sede in Brescello (RE), in Strada Breda Vignazzi n. 6 - avente come oggetto sociale l'attività di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile ed industriale - a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, GRANDE ARACRI Paolo, GRANDE ARACRI Rosita, che accettavano; essendo invece GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 l'effettivo titolare; in particolare, GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 attribuiva fittiziamente:

- in data 20/03/2001, a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 (che accettava) il 40% delle quote societarie;

- in data 24/02/2004, a GRANDE ARACRI Rosita (che accettava) il 60% delle quote societarie;

M  
9

- in data 07/03/2008, a GRANDE ARACRI Paolo (che accettava, formalmente acquistando da GRANDE ARACRI Salvatore) il 40% delle quote societarie;
- in data 08/10/2013, a GRANDE ARACRI Rosita (che accettava, formalmente acquistando da GRANDE ARACRI Paolo, divenendo così titolare formale del 100% delle quote societarie) il 40% delle quote societarie.

Con il contributo consapevole e causale di PUCCI Santina, che operava attraverso la procura speciale rilasciata da GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 in data 16.09.2003.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso in Brescello (RE), nelle date sopra indicate.

**GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, ZANETTI Natascia, BOSCHETTI Luigi, BARBERIO Gregorio**

3) reato p. e p. dagli artt. 512 bis e 416-bis.1 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote della società Immobiliare San Francisco S.r.l. P.I. 02215420353, con sede in Reggio Emilia in via Premuda 42 - avente come oggetto sociale l'attività di costruzione, vendita e locazione di beni immobili di qualunque natura o specie - a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, BOSCHETTI Luigi, ZANETTI Natascia, che accettavano; essendo invece GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 l'effettivo titolare prima del 25% delle quote e poi del 100% delle stesse; in particolare, GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 attribuiva fittiziamente:

- in data 21/03/2006, a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 (che accettava), il 25% delle quote (essendo altri soci PUGLIESE Michele, MUTO Antonio, e GIGLIO Giuseppe per il tramite del prestanome GIGLIO Giulio);
- in data 15/10/2007, a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 (che accettava, divenendo titolare formale del 100% delle quote societarie), il restante 75% delle quote societarie (formalmente acquistando da PUGLIESE Michele, GIGLIO Giulio, MUTO Antonio);
- in data 30/07/2008, a ZANETTI Natascia (che accettava, acquistando formalmente da GRANDE ARACRI Salvatore) il 60% delle quote ed a BOSCHETTI Luigi (che accettava, acquistando formalmente da GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979) il 40% le quote.
- in data 18/12/2008, a BARBERIO Gregorio (che accettava, acquistando formalmente da BOSCHETTI Luigi e da ZANETTI Natascia) il 100% delle quote.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso in Reggio Emilia, nelle date sopra indicate.

**GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, PASSAFARO Carmelina, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, GRANDE ARACRI Rosita, MINIELLO Celestino Nicola, NAPPA Serafina**

4) reato p. e p. dagli artt. 81, 512 bis e 416-bis.1 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 attribuiva fittiziamente, essendone invece lui stesso l'effettivo titolare, i seguenti immobili:

- in data 19/07/2007, a PASSAFARO Carmelina, che accettava, le unità immobiliari site in Brescello in Strada Breda Vignazzi n. 4 - dati catastali foglio 13 particella 134 sub 8 (C6) e 13 (A2);

- in data 27/07/2007, a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, che accettava, le unità immobiliari site in Brescello in Strada Breda Vignazzi n. 4 - dati catastali foglio 13 particella 134 sub 7 (C) e 12 (A2);

- in data 31/07/2007, a MINIELLO Celestino Nicola ed a NAPPA Serafina, che accettavano, le unità immobiliari site in Brescello in Strada Breda Vignazzi n. 4 - dati catastali foglio 13 particella 134 sub 9 (C6) e 14 (A2);

- il 13/02/2008, a GRANDE ARACRI Rosita, che accettava, le unità immobiliari site in Brescello in Strada Breda Vignazzi n. 4 - dati catastali foglio 13 particella 134 sub 10 (C6) e 15 (A2).

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso in Brescello (RE), nelle date sopra indicate.

### **GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, GIGANTE**

#### **Rita**

4 bis) reato p. e p. dagli artt. 512 bis e 416-bis.1 c.p., perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 attribuiva fittiziamente, essendone invece lui stesso l'effettivo titolare:

- in data 10/11/2011, a GIGANTE Rita, che accettava (formalmente acquistando da GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979), le unità immobiliari site in Brescello in Strada Breda Vignazzi n. 4 - dati catastali foglio 13 particella 134 sub 7 (C) e 12 (A2).

Con il contributo consapevole e causale di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, che agiva per occultare la titolarità effettiva dell'immobile in capo a GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso in Brescello (RE), il 10/11/2011.

### **GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, GRANDE ARACRI Rosita, BONACINI Isauro, MATTIOLO Michele e MALLIA Mariantonietta**

5) reato p. e p. dagli artt. 56, 110, 640 e 416-bis.1 c.p., perché --- premesso che GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 era proprietario della villetta sita in Brescello in via Breda Vignazzi n. 4/4 (foglio 13, particella 134, subalterni 6 e 11) e che della stessa era conduttore MALLIA Salvatore --- in concorso tra loro, con artifizii e raggiri (consistiti tra l'altro nel realizzare e produrre false buste paga a favore di MALLIA Mariantonietta indicata falsamente come dipendente della Marmi NUSA S.r.l. ed a favore di MATTIOLO Michele indicato falsamente come dipendente della EUROGRANDE Costruzioni S.r.l., nonché nel creare l'apparenza che la MALLIA e MATTIOLO Michele fossero una coppia convivente), compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre la Banca B.N.L. in errore affinché erogasse un mutuo in favore di MATTIOLO Michele e MALLIA Mariantonietta per l'acquisto della villetta sita in via Breda Vignazzi n. 4/4 già locata a MALLIA Salvatore); mutuo in realtà destinato a GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, che avrebbe immediatamente incassato la somma a pagamento della villetta e con il progetto di non versare in seguito le rate del mutuo, così procurandosi un ingiusto profitto con pari danno per l'Istituto di Credito.

Non riuscendovi per cause non dipendenti dalla loro volontà e, precisamente, in quanto il mutuo non veniva concesso dall'Istituto di Credito.

Con il contributo consapevole e causale di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, GRANDE ARACRI Rosita e BONACINI Isauro, che si dedicavano alla pratica per ottenere il mutuo, compresa la formazione della sopra indicata falsa documentazione.

*Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).  
Fatto commesso in Brescello (RE) e Reggio Emilia, dal mese di febbraio al mese di maggio 2011.*

**GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, TAMBARO Raffaele, VILLIRILLO Leonardo,  
FARAGO' Salvatore**

*6) reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 512 bis e 416-bis.1 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p.;*

*con riferimento alle quote della società IMMOBILIARE S. Maria S.r.l. P.I. 02132140357, con sede in Brescello (RE), in via Breda Vignazzi n. 6, costituita il 29/10/2004 - formalmente intestate:*

*- al momento della costituzione il 29/10/2004 a GIARA Giulio Cesare (50%) e a GRANDE Giuseppe (50%);*

*- in data 14.02.2007, a GRANDE ARACRI Francesco (50%, acquistando da GRANDE Giuseppe) ed a TAMBARO Tommaso (50%, acquistando da GIARA Giulio Cesare);*

*GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, VILLIRILLO Leonardo e TAMBARO Raffaele (padre di Tommaso), titolari effettivi di 1/3 ciascuno delle quote societarie, attribuivano fittiziamente la titolarità formale delle 100% delle stesse a FARAGO' Salvatore (che accettava, formalmente acquistando il 50% da GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 ed il 50% da TAMBARO Tommaso).*

*Con il contributo consapevole e causale di TAMBARO Raffaele che agiva per occultare la titolarità effettiva delle quote sociali in capo a GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 ed a VILLIRILLO Leonardo.*

*Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).*

*Fatto commesso in Brescello (RE), il 25/10/2011.*

**GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, MUTO Antonio cl. 1971, MUTO Cesare,  
BERLINGERI Francesco**

*7) reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 512 bis e 416-bis.1 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., in concorso tra loro, con riferimento alle quote della società C-Project S.r.l. P.I. 02179160359, con sede in Reggio Emilia, in via Gonzaga n. 41, costituita il 01/09/2005 - avente come oggetto sociale l'attività di gestione discoteche, bar e ristoranti e pubblici esercizi (in particolare la discoteca Italghisa):*

*- prima (in data 29/09/2006), GRANDE ARACRI Salvatore attribuiva fittiziamente la titolarità formale di una parte delle quote della società a MUTO Cesare (formalmente acquistando il 50% delle quote da SASSI Linda) ed a MUTO Antonio cl. 1971 (formalmente acquistando il 50% delle quote da SASSI Devid), che accettavano (e che erano per una parte soci effettivi e per altra parte prestanome di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979); essendo invece GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 l'effettivo titolare di una parte delle quote della società;*

*- poi (in data 10/03/2009), GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, MUTO Antonio cl. 1971 e MUTO Cesare attribuivano fittiziamente la titolarità formale del 100% delle quote societarie a BERLINGERI Francesco (che accettava, formalmente acquistando da MUTO Cesare il 50% e da MUTO Antonio l'altro 50%); essendo invece GRANDE ARACRI Salvatore, MUTO Antonio cl. 1971 e MUTO Cesare gli effettivi titolari delle quote societarie.*

*Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).  
Fatto commesso in Reggio Emilia, nelle date sopra indicate.*

**SASSI Devid**

*8) reato p. e p. dagli artt. 378, 416-bis.1 c.p., perché, dopo la commissione del reato di cui al capo che precede, aiutava GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 ad eludere le investigazioni dell'Autorità; in particolare, assunto a s.i.t. in data 13/12/2012, da Militari della Guardia di Finanza di Reggio Emilia, nell'ambito del proc. pen. n. 425/11 R.G. Atti Mod. 45 Procura di Reggio Emilia (fallimento società C-Project S.r.l. P.I. 02179160359), riferiva che i soli MUTO Antonio cl. 1971 e MUTO Cesare erano soci amministratori della società e che GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 era un mero "organizzatore di qualche serata" o "di alcuni eventi all'interno delle serate", tacendo che si trattava in realtà di un socio occulto / amministratore di fatto.*

*Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).  
Fatto commesso in Reggio Emilia, il 13/12/2012.*

**GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, MUTO Antonio cl. 1971, BENASSI Gabriele, CATELLANI Ivan e VALLA Franca**

*9) reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 512 bis e 416-bis.1 c.p., perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e MUTO Antonio cl. 1971 attribuivano fittiziamente la titolarità formale delle quote della società MATILDA S.r.l. P.I. 01536980350, con sede a Quattro Castella (RE), in via Matildica n. 12 (discoteca LOS ANGELES) - avente come oggetto sociale l'attività di gestione di locali di pubblico ritrovo in genere ecc. - a BENASSI Gabriele (100%) che accettava; essendo invece GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e MUTO Antonio cl. 1971 gli effettivi titolari; in particolare, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e MUTO Antonio attribuivano fittiziamente:*

*- in data 13/09/2007, a BENASSI Gabriele (che accettava) il 100% delle quote societarie della MATILDA S.r.l. (formalmente acquistando da CATELLANI Ivan, CATELLANI Simone, VALLA Franca e VALLA Filippo);*

*- in data 30/06/2008, il 100% delle quote della MATILDA S.r.l. alla MONREALE S.r.l. di cui al capo 10).*

*Con il contributo consapevole e causale di CATELLANI Ivan e di VALLA Franca che agivano per occultare la titolarità effettiva delle quote sociali in capo a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 ed a MUTO Antonio cl. 1971.*

*Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).*

*Fatto commesso in Reggio Emilia, il 13/09/2007.*

**GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, MUTO Antonio cl. 1971, PENSATO Roberto, PIBIRI Giancarlo, BOSCHETTI Luigi, BENASSI Gabriele, ZANETTI Natascia, SASSI Devid e LAZZARINI Giuseppe**

*10) reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 512 bis e 416-bis.1 c.p., perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli*

artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e MUTO Antonio cl. 1971 attribuivano fittiziamente la titolarità formale delle quote della società Monreale S.r.l. P.I. 02326130354, con sede in Reggio Emilia, in via Gonzaga n. 41, costituita il 27/03/2008, con unità locale a Quattro Castella (RE) via Matildica n. 12 (discoteca LOS ANGELES) - avente come oggetto sociale l'attività di agenzia di servizi di catering, pulizie e gestione locali, ecc. - a PENSATO Roberto (40%) e PIBIRI Giancarlo (60%), che accettavano; essendo invece GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e MUTO Antonio cl. 1971 gli effettivi titolari; in particolare, questi ultimi due attribuivano fittiziamente:

- in data 27/03/2008, a PENSATO Roberto (che accettava) il 40% delle quote societarie;
- in data 27/03/2008, a PIBIRI Giancarlo (che accettava) il 60% delle quote societarie;
- in data 18/12/2008, a BOSCHETTI Luigi (che accettava, formalmente acquistando da PENSATO Roberto il 40% e da PIBIRI Giancarlo il 60%) il 100% delle quote societarie;

Con il contributo consapevole e causale di BENASSI Gabriele, ZANETTI Natascia, SASSI Devid e LAZZARINI Giuseppe che agivano per occultare la titolarità effettiva delle quote sociali in capo a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 ed a MUTO Antonio cl. 1971.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso in Reggio Emilia, nelle date sopraindicate.

#### GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979

11) reato p. e p. dagli artt. 110, 321, 416-bis.1 c.p., perché, il pubblico ufficiale ROMANO Serafino, in qualità di Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Reggio Emilia (capo 11 bis), accettava da GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 la promessa di denaro o di altra utilità per ritardare un atto del suo ufficio, precisamente per ritardare l'esecuzione dello sfratto relativo ai locali siti in Quattro Castella (RE), in via Matildica n. 12, sede della discoteca denominata LOS ANGELES (atto di intimazione di sfratto per morosità depositato dai legali della famiglia MIGLIAVACCA presso il Tribunale di Reggio Emilia in data 23/11/2010; verbale d'udienza n. 7893/2010 R.G. del 02/02/2011 con cui il Giudice del Tribunale di Reggio Emilia convalidava lo sfratto per morosità, fissando l'esecuzione per il giorno 20/04/2011); ritardo che consentiva alla discoteca LOS ANGELES di rimanere aperta e comunque di evitare l'immediata chiusura e quindi a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 di ottenere maggiori incassi dall'attività (sino quantomeno al 04/06/2011).

In seguito, ROMANO Serafino riceveva denaro o altra utilità per aver ritardato l'atto del suo ufficio, nell'incontro con GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 programmato in data 05/05/2011.

Con l'aggravante di aver agito al fine di agevolare l'attività di associazione di tipo 'ndrangheta operante in Emilia di cui al capo 1).

Fatto commesso in provincia di Reggio Emilia, in epoca precedente e prossima al 28/03/2011 (data del primo incontro accertato).

#### ROMANO Serafino

11 bis) reato p. e p. dagli artt. 110, 319, 416-bis.1 c.p., perché, il pubblico ufficiale ROMANO Serafino, in qualità di Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Reggio Emilia, accettava da GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 (capo 11) la promessa di denaro o di altra utilità per ritardare un atto del suo ufficio, precisamente per ritardare l'esecuzione dello sfratto relativo ai locali siti in Quattro Castella (RE), in via Matildica n. 12, sede della discoteca denominata LOS ANGELES (atto di intimazione di sfratto per morosità depositato dai legali della famiglia MIGLIAVACCA presso il Tribunale di Reggio Emilia in data 23/11/2010; verbale d'udienza n. 7893/2010 R.G. del 02/02/2011 con cui il Giudice del Tribunale di Reggio Emilia convalidava lo sfratto per morosità, fissando l'esecuzione per il giorno 20/04/2011); ritardo che consentiva alla discoteca LOS ANGELES di rimanere aperta e comunque di evitare l'immediata chiusura e quindi a GRANDE

ARACRI Salvatore cl. 1979 di ottenere maggiori incassi dall'attività (sino quantomeno al 04/06/2011).

In seguito, ROMANO Serafino riceveva denaro o altra utilità per aver ritardato l'atto del suo ufficio, nell'incontro con GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 programmato in data 05/05/2011. Con l'aggravante di aver agito al fine di agevolare l'attività di associazione di tipo 'ndrangheta operante in Emilia di cui al capo 1).

Fatto commesso in provincia di Reggio Emilia, in epoca precedente e prossima al 28/03/2011 (data del primo incontro accertato).

**GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, GIORDANO Nunzio, BARBERIO Gregorio, GRANDE ARACRI Paolo e PASSAFARO Carmelina**

12) reato p. e p. dagli artt. 81, 512 bis e 416-bis.1 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote della società NU.SA MARMI S.r.l. P.I. 02144060353, con sede in Brescello (RE), in via De Amicis n. 12, costituita il 24/01/2005 - avente come oggetto sociale l'attività di produzione, trasformazione, lavorazione, commercializzazione di marmi, nonché di costruzione e di edilizia - a BARBERIO Gregorio, GIORDANO Nunzio, PASSAFARO Carmelina, GRANDE ARACRI Paolo che accettavano; essendo invece GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 l'effettivo titolare; in particolare, GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 attribuiva fittiziamente:

- in data 26/01/2009, a BARBERIO Gregorio (che accettava, formalmente acquistando da GIORDANO Nunzio) il 100% delle quote sociali;

- in data 04/03/2009, a GRANDE ARACRI Paolo (che accettava, formalmente acquistando da BARBERIO Gregorio) il 26% delle quote sociali;

- in data 04/03/2009, a GIORDANO Nunzio (che accettava, formalmente acquistando da BARBERIO Gregorio) il 26% delle quote sociali;

- in data 26/06/2009, a GRANDE ARACRI Paolo (che accettava, formalmente acquistando da GIORDANO Nunzio) il 26% delle quote sociali;

- in data 26/06/2009, a PASSAFARO Carmelina (che accettava, formalmente acquistando da BARBERIO Gregorio) il 48% delle quote sociali;

- in data 08/09/2009, a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 (che accettava, formalmente acquistando da PASSAFARO Carmelina il 48% e da GRANDE ARACRI Paolo il 52%) una parte delle quote sociali (essendo per una parte GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 titolare effettivo delle stesse).

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso in Brescello (RE), nelle date sopra indicate.

**GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e PASSAFARO Pietro cl. 1963**

13) reato p. e p. dagli artt. 110, 512 bis e 416-bis.1 c.p., perché, in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 e GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 attribuivano fittiziamente la titolarità formale delle quote della società NU.SA MARMI S.r.l. P.I. 02144060353, con sede in Brescello (RE), in via De Amicis n. 12, costituita il 24/01/2005 - avente come oggetto sociale l'attività di produzione, trasformazione, lavorazione, commercializzazione di marmi, nonché di costruzione e di edilizia - a

*PASSAFARO Pietro cl. 1963 che accettava; essendo invece GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 e GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 gli effettivi titolari; in particolare, GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 e GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 attribuivano fittiziamente:*

*- in data 19/02/2010, a PASSAFARO Pietro cl. 1963 (che accettava, formalmente acquistando da GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979) il 100% delle quote sociali.*

*Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).*

*Fatto commesso in Brescello (RE), il 19/02/2010.*

**GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, GRANDE ARACRI Paolo e PASSAFARO Carmelina**

*14) reato p. e p. dagli artt. 110, 512 bis e 416-bis.1 c.p., perché, in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 e GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 attribuivano fittiziamente la titolarità formale delle quote della società Marmi NUSA S.r.l. P.I. 02396240356, con sede in Reggio Emilia, in via Ovidio n. 29 - avente come oggetto sociale l'attività di produzione, trasformazione, lavorazione, commercializzazione di marmi, nonché di costruzione e di edilizia - a GRANDE ARACRI Paolo ed a PASSAFARO Carmelina, che accettavano; essendo invece GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 e GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 gli effettivi titolari; in particolare, GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 e GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 attribuivano fittiziamente:*

*- in data 08/09/2009, a GRANDE ARACRI Paolo il 60% ed a PASSAFARO Carmelina il 40% delle quote sociali.*

*Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).*

*Fatto commesso in Reggio Emilia, il 08/09/2009.*

**GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, MATTIOLO Filippo e MATTIOLO Michele**

*15) reato p. e p. dagli artt. 512 bis e 416-bis.1 c.p., perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote della società INTERFOOD S.A.S. di MATTIOLO Michele & C. P.I. 02614860340, con sede in Parma via Emilia est n. 141 - avente come oggetto sociale l'attività di commercio all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti alimentari, ecc. - a MATTIOLO Filippo (formale socio accomandante) ed a MATTIOLO Michele (formale socio accomandatario) che accettavano; essendo invece GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 l'effettivo titolare; in particolare, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 attribuiva fittiziamente:*

*- in data 16/05/2011, a MATTIOLO Filippo il 49% ed a MATTIOLO Michele il 51% delle quote sociali.*

*Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).*

*Fatto commesso in Parma, il 16/05/2011.*

**GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e GRANDE ARACRI Paolo**

*16) reato p. e p. dagli artt. 512 bis e 416-bis.1 c.p., perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali (a seguito dell'udienza del 04/05/2015 nella procedura di prevenzione n. 6/13 R.G.M.P. nei confronti di GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 nella quale veniva richiesto il sequestro della società Marmi NUSA S.r.l. P.I. 02396240356,*



poi disposto dal Tribunale di Reggio Emilia in data 09/07/2015) e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 e GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 attribuivano fittiziamente la titolarità formale delle quote della società Marmi Nord S.r.l.s. P.I. 02676950351, con sede in Brescello (RE), in via Breda Vignazzi n. 6/a - avente come oggetto sociale l'attività di lavorazione del marmo ecc. - a GRANDE ARACRI Paolo, che accettava; essendo invece GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 e GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 gli effettivi titolari; in particolare, GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 e GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 attribuivano fittiziamente:

- in data 04/06/2015, a GRANDE ARACRI Paolo il 100% delle quote sociali.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso in Reggio Emilia, il 04/06/2015.

### **GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, VARANO Pascal e SASSI Devid**

17) reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 629 commi 1° e 2° (in relazione all'art. 628 comma 3° nn. 1) e 3) c.p.) e 416-bis.1 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro;

premesso che:

- PAPALEO Gaetano (deceduto nel 2013) aveva praticato un prestito a tasso usurario ai danni di TARABUSI Lorenzo applicando un tasso dell'8% mensile e divenendo così creditore della somma di € 990.000,00;

- GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 aveva rilevato, nell'anno 2010, il credito di PAPALEO Gaetano verso TARABUSI Lorenzo, quantificato, a seguito di accordo tra PAPALEO Gaetano e GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, in € 400.000,00;

mediante minaccia, anche larvata, posta in essere da GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e da SASSI Devid evocando la forza di intimidazione promanante dal sodalizio 'ndranghettistico emiliano (al cui interno GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 ricopriva una posizione di vertice) e facendo avvertire come concreta la possibilità del ricorso, da parte dei membri della consorteria, a ritorsioni, rappresaglie o atti di coercizione fisica, costringevano TARABUSI Lorenzo ad accettare di pagare la somma di 10.000,00 mila euro al mese fino al concorrere del capitale corrispondente a 400.000,00 euro; somma che TARABUSI versava per € 323.000,00 (rimanendo debitore per € 77.000,00), sinché non era più in grado di far fronte al pagamento.

Con il contributo consapevole e causale di VARANO Pascal, che in talune occasioni riscuoteva le rate mensili da TARABUSI per conto di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 (certamente nelle date del 03/02/2015 e del 11/02/2015).

Con le aggravanti dell'essere stata la minaccia posta in essere da più persone riunite e che fanno parte di una associazione di stampo mafioso.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto con tipica metodologia mafiosa, dando piena evidenza di essere parte di un gruppo più ampio e ben noto, e al fine di agevolare l'azione dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso in Reggio Emilia, tra il 2010 ed il 2016.

### **GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, MUTO Francesco cl. 1967, MUTO Virginia, VARANO Pascal**

18) reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 512 bis e 416-bis.1 c.p., perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e MUTO Francesco cl. 1967 (insieme a TAFUNI Nicola) attribuivano fittiziamente la titolarità formale delle quote della società VIESSE S.r.l.s. P.I. 02679380358, con

sede in Brescello (RE), in via Pisi n. 3 - avente come oggetto sociale, tra l'altro, l'attività di catering, banqueting, organizzazioni di ricevimenti [...] somministrazione di alimenti e bevande, la gestione e la compravendita di esercizi pubblici, ecc. - avente unità locale in Parma via Gramsci n. 4/f (pizzeria d'asporto "La qualunque mangi"), a MUTO Virginia, che accettava; essendo invece GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e MUTO Francesco cl. 1967 (insieme a TAFUNI Nicola) gli effettivi titolari; in particolare, GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e MUTO Francesco cl. 1967 attribuivano fittiziamente:

- in data 02/07/2015, a MUTO Virginia il 100% delle quote sociali (in parte anche del socio occulto TAFUNI Nicola).

Con il contributo consapevole e causale di VARANO Pascal che agiva per occultare la titolarità effettiva delle quote sociali in capo a GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 ed a MUTO Francesco cl. 1967 (tra l'altro accompagnando MUTO Virginia e GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 dal notaio al momento della costituzione della società).

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso in Reggio Emilia, il 02/07/2015.

**GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, VARANO Pascal e GROPPi Castellina**

19) reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 512 bis e 416-bis.1 c.p., perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 e GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 attribuivano fittiziamente la titolarità formale delle quote della società VIESSE S.r.l.s. P.I. 02679380358, con sede in Brescello (RE), in via Pisi n. 3 - avente come oggetto sociale, tra l'altro, la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di fabbricati, civili, industriali ed agricoli, di opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, ecc. -, a GROPPi Castellina, che accettava; essendo invece GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 e GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 gli effettivi titolari; in particolare, GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 e GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 attribuivano fittiziamente:

- in data 03/08/2016, a GROPPi Castellina (che formalmente acquistava da MUTO Virginia) il 100% delle quote sociali.

Con il contributo consapevole e causale di VARANO Pascal (che reperiva a GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 ed a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 il nuovo prestanome, individuato in sua madre GROPPi Castellina) che agiva per occultare la titolarità effettiva delle quote sociali in capo a GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 ed a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 (anche attraverso delega per operare sul conto corrente societario).

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso in Reggio Emilia, il 03/08/2016.

**GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, GRANDE ARACRI Paolo, BRUGNANO Domenico cl. 1989, BARBERIO Gregorio**

20) reato p. e p. dagli artt. 110, 512 bis e 416-bis.1 c.p., perché, in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, GRANDE ARACRI Paolo attribuivano fittiziamente la titolarità formale delle quote della società HOLDING S.r.l.s. P.I. 02727970358, costituita in data 21/07/2016, con sede in Reggio Emilia via F.lli Rosselli n. 68 - avente come oggetto sociale la costruzione di edifici residenziali [...] nonché lavori generali di costruzione e ristrutturazione, ecc.

- a BARBERIO Gregorio, che accettava; essendo invece GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, GRANDE ARACRI Paolo gli effettivi titolari; in particolare, GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, GRANDE ARACRI Paolo attribuivano fittiziamente:

- a partire dal giugno 2017, a BARBERIO Gregorio (già titolare formale delle quote societarie sin dal momento della costituzione) il 100% delle quote sociali.

Con il contributo consapevole e causale di BRUGNANO Domenico cl. 1989 (nel reperimento della compagine societaria, già esistente, a favore dei GRANDE ARACRI) che agiva per occultare la titolarità effettiva delle quote sociali in capo a GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, GRANDE ARACRI Paolo.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso in Reggio Emilia, nel giugno 2017.

**GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, GRANDE ARACRI Paolo, RIZZO Antonio cl. 1983**

21) reato p. e p. dagli artt. 110, 512 bis e 416-bis.1 c.p., perché, in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, GRANDE ARACRI Paolo attribuivano fittiziamente la titolarità formale delle quote della società GENERALI EDILE S.r.l.s. P.I. 03747910366, costituita in data 26/04/2017, con sede in Modena in Strada San Faustino 155/e - avente come oggetto sociale l'esercizio dell'attività edilizia ed immobiliare sia in Italia che all'estero, ecc. -, a RIZZO Antonio cl. 1983, che accettava; essendo invece GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, GRANDE ARACRI Paolo gli effettivi titolari; in particolare, GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, GRANDE ARACRI Paolo attribuivano fittiziamente:

- a partire dall'ottobre 2017, a RIZZO Antonio cl. 1983 (già titolare formale delle quote societarie sin dal momento della costituzione) il 100% delle quote sociali.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso in Modena, nell'ottobre 2017.

**GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, PASSAFARO Pietro cl. 1995, PASSAFARO Francesco Paolo, BISI Stefano**

22) reato p. e p. dagli artt. 110, 512 bis e 416-bis.1 c.p. perché, in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 attribuiva fittiziamente la titolarità formale del 50% delle quote della società MAGNIFICA S.r.l.s. P.I. 02773310350, costituita il 13/09/2017, con sede in Brescello (RE) via Don Alberici n. 1 - avente come oggetto sociale la predisposizione dei mezzi e delle strutture e dell'organizzazione idonee alle seguenti attività: somministrazione di alimenti e bevande; la gestione di alberghi, bar, ristoranti, pizzerie, ecc. - a PASSAFARO Pietro cl. 1995, che accettava; essendo invece GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 (insieme a MOI Mauro) uno degli effettivi titolari; in particolare, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 attribuiva fittiziamente:

- in data 13/09/2017, a PASSAFARO Pietro cl. 1995 il 50% delle quote sociali.

Con il contributo consapevole e causale di PASSAFARO Francesco Paolo (che reperiva a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 il prestanome, individuato in suo fratello PASSAFARO Pietro cl. 1995, anche accompagnando quest'ultimo e GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 dal notaio al momento della costituzione della società) e di BISI Stefano (geometra che si impegnava

perché la società ottenesse i necessari permessi e licenze amministrative per la ristorazione e le attività sportive), che agivano per occultare la titolarità effettiva del 50% delle quote sociali in capo a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso in Brescello (RE), il 13/09/2017 e nei mesi successivi.

### **CONTE Manuel**

23) reato p. e p. dagli artt. 110, 56, 610, 416-bis.1 c.p., perché, in concorso con soggetto non identificato, con minaccia grave nei confronti di BOURBOUH Elyas, dipendente con il compito di consegna porta a porta della Pizzeria d'asporto Magic Pizza di Boretto (RE), compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringerlo a cessare le consegne a clienti sul territorio di Brescello (RE), ove lavorava la Pizzeria "Arcipelago Club" della società MAGNIFICA S.r.l.s.

Condotta in particolare consistita nell'avvicinare BOURBOUH Elyas mentre, in località Brescello (RE), stava eseguendo delle consegne a bordo di una Fiat Panda recante la pubblicità del Ristorante Magic Pizza, rivolgendogli la seguente frase intimidatoria "qua non hai capito ... che ti spariamo", facendogli comprendere che in quella zona avrebbe potuto consegnare pizze solo una ditta concorrente, che poi lo stesso BOURBOUH si informava essere la pizzeria "Arcipelago Club" aperta il 13/09/2017 dalla società MAGNIFICA S.r.l.s., di proprietà di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto con tipica metodologia mafiosa, evocando l'azione ritorsiva di un gruppo più ampio e ben noto, e al fine di agevolare l'azione dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso a Brescello (RE), nei giorni 13 o 14 dicembre 2017.

### **GRANDE ARACRI Paolo, SONCINI Daniele, CONTE Manuel, PASINI Monica**

24) reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 512 bis e 416-bis.1 c.p., perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GRANDE ARACRI Paolo attribuiva fittiziamente:

- in data 08/02/2018, la titolarità formale della impresa individuale "Bar Carpe Diem di SONCINI Daniele" - P.I. 02792550358, con sede in Parma in viale Piacenza n. 11, costituita in pari data, esercitante come oggetto sociale attività di "bar" - a SONCINI Daniele, che accettava; essendo invece GRANDE ARACRI Paolo (insieme a CONTE Manuel) uno degli effettivi titolari;

- in data 12/02/2018, la titolarità formale a SONCINI Daniele del contratto di cessione del ramo d'azienda del Bar "Da Max Coffe and Food" di BIGRI Massimo in favore del "Bar Carpe Diem di SONCINI Daniele", per l'importo di 10.000,00 euro.

Con il contributo consapevole e causale di CONTE Manuel (che reperiva a GRANDE ARACRI Paolo il prestanome SONCINI Daniele) e PASINI Monica (consulente del lavoro che si impegnava nell'operazione di acquisto del ramo di azienda a favore del "Bar Carpe Diem"), che agivano per occultare la titolarità effettiva della ditta in capo a GRANDE ARACRI Paolo.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso in Parma, nelle date sopra indicate.

### **GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e PASSAFARO Pietro cl. 1995**

25) reato p. e p. dagli artt. 512 bis e 416-bis.1 c.p., perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 attribuiva fittiziamente la titolarità formale del motociclo Yamaha modello TMAX tg. EG67697 a

*PASSAFARO Pietro cl. 1995, che accettava; essendo invece GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 l'effettivo titolare.*

*Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).*

*Fatto commesso in Mantova, il 17/05/2017.*

**GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e VARANO Pascal**

*26) reato p. e p. dagli artt. 81, 512 bis e 416-bis.1 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 attribuiva fittiziamente la titolarità formale di:*

*- carta prepagata n. 5396221429017828 rilasciata dalla Cassa Padana, in data 27/07/2016;*

*- carta Postepay Evolution delle Poste Italiane n. 5333171023265636, abbinata all'IBAN IT02T0760105138269180969183, in data 15/12/2015;*

*a VARANO Pascal, che accettava; essendo invece GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 l'effettivo titolare.*

*Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).*

*Fatto commesso in Parma, nelle date sopra indicate.*

**GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e GROPPI Castellina**

*27) reato p. e p. dagli artt. 512 bis e 416-bis.1 c.p., perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 attribuiva fittiziamente la titolarità formale della carta Europay n. 6709990114860920 (indicata anche come 486092), rilasciata dalla Cassa Padana, a GROPPI Castellina in qualità di socio unico ed amministratore unico della Viesse S.r.l.s., che accettava.*

*Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).*

*Fatto commesso in Parma, il 01/09/2016.*

**GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 e PASSAFARO Francesco Paolo**

*28) reato p. e p. dagli artt. 512 bis e 416-bis.1 c.p., perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 attribuiva fittiziamente la titolarità formale della carta Postepay Evolution delle Poste Italiane n. 5333171028482681 abbinato all'IBAN IT56E0760105138275043475053 a PASSAFARO Francesco Paolo, che accettava; essendo invece GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 l'effettivo titolare.*

*Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).*

*Fatto commesso in Viadana (MN), il 09/09/2016.*

**GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e PASSAFARO Giuseppe**

*29) reato p. e p. dagli artt. 512 bis e 416-bis.1 c.p., perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 attribuiva fittiziamente la titolarità formale della carta Postepay Evolution n. 5333171033406824 delle Poste Italiane, abbinata all'Iban IT40q0760105138229706529708 a PASSAFARO Giuseppe, che accettava; essendo invece GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 l'effettivo titolare.*

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).  
Fatto commesso in Crotona, il 16/08/2016.

**GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e PASSAFARO Pietro cl. 1995**

30) reato p. e p. dagli artt. 81, 512 bis e 416-bis.1 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 attribuiva fittiziamente la titolarità formale di:

- conto corrente n. 01/243/609/06, abbinato all'IBAN IT85G0538558020000000000609, presso la Banca Popolare della Puglia e Basilicata agenzia di Viadana (MN), in data 02/03/2017;

- carta di credito American Express n. 375206945281004, riconducibile all'IBAN IT85G0538558020000000000609, presso la Banca Popolare della Puglia e Basilicata c/c n. 01/243/609/06, in data 15/06/2017;

a PASSAFARO Pietro cl. 1995, che accettava; essendo invece GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 l'effettivo titolare.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso in Viadana (MN), nelle date sopra indicate.

**GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, PISTIS Roberto, CAPPELLO Laura e PISTIS Matteo**

31) reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 512 bis e 416-bis.1 c.p., perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 attribuiva fittiziamente la titolarità formale del contratto di finanziamento n. 58496687 datato 05/03/2018 di AGOS S.p.A.

per € 30.000,00 a PISTIS Roberto che accettava; essendo il finanziamento formalmente richiesto ed ottenuto per procedere alla ristrutturazione della casa di proprietà di PISTIS Roberto ed essendo invece la somma --- accreditata in data 07/03/2018 sul conto corrente intestato a PISTIS Roberto ed alla moglie CAPPELLO Laura, avente IBAN IT20I0503465950000000020826 acceso presso la Banca Popolare di Verona e Novara - gruppo Banco BPM - filiale di Sorbolo (PR) --- destinata a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979.

Il giorno successivo, in data 08/03/2018, la parte di € 23.000,00 veniva dai coniugi PISTIS Roberto e CAPPELLO Laura bonificata sul conto corrente del figlio PISTIS Matteo avente IBAN IT15V0503465950000000004392 ed acceso presso il predetto istituto bancario e, infine, veniva:

a) in parte (per € 13.500,00), incassata da GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, mediante diversi prelievi di diversa natura (prelievi bancari, prelievi con bancomat e bonifici);

b) in altra parte (€ 10.000,00), utilizzata per il conferimento del capitale sociale della EUROITALIA S.r.l. P.I. 02869520342 in data 26/04/2018 (di cui al capo 32).

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso in Sorbolo (PR), dal 05/03/2018 al 26/04/2018.

**GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, PISTIS Matteo e PISTIS Roberto**

32) reato p. e p. dagli artt. 110, 512 bis e 416-bis.1 c.p., perché, in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote della società EUROITALIA S.r.l. P.I. 02869520342, con sede a Parma in via Emilia Est 140 - avente come oggetto sociale l'attività edile in genere, ecc. - a PISTIS Roberto (70%) che accettava; essendo invece GRANDE ARACRI

Salvatore cl. 1979, per il 70%, l'effettivo titolare (insieme a PISTIS Matteo, titolare del restante 30%).

Con il contributo consapevole e causale di PISTIS Matteo, che agiva per occultare la titolarità effettiva della ditta in capo a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso in Parma, il 26/04/2018.

### **GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, PISTIS Matteo e PISTIS Roberto**

33) reato p. e p. dagli artt. 110, 512 bis e 416-bis.1 c.p., perché, in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 attribuiva fittiziamente la titolarità formale del contratto di leasing n. 10362146/02 (per il complessivo valore di € 27.000,00 da corrispondere con 48 rate mensili da € 417,34 ciascuna, tramite addebito sul conto corrente avente IBAN IT201050346595000000020826 acceso presso la Banca Popolare di Verona e Novara - gruppo Banco BPM - filiale di Sorbolo, intestato a PISTIS Roberto ed a CAPPELLO Laura) dell'autovettura BMW 318D tg. FK007FG (immatricolata nel maggio 2017, pertanto auto usata) con la concessionaria Autotorino a PISTIS Roberto che accettava; essendo invece GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 l'effettivo titolare del predetto contratto di leasing.

Con il contributo consapevole e causale di PISTIS Matteo, che agiva per occultare la titolarità effettiva della ditta in capo a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso in Parma, il 29/03/2018.

### **GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, PISTIS Matteo**

34) reato p. e p. dagli artt. 512 bis e 416-bis.1 c.p., perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 attribuiva fittiziamente la titolarità formale della carta Postepay Evolution n. 5333171050487327 delle Poste Italiane, abbinata all'IBAN IT64L0760105138268332468333 a PISTIS Matteo, che accettava; essendo invece GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 l'effettivo titolare.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso in Brescello, il 12/03/2018.

### **GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, TAFUNI Nicola, GRANDE ARACRI Nicolino, MUTO Luigi cl. 1987**

35) reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 640, 61 n. 7) e 416-bis.1 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra di loro --- MUTO Luigi cl. 1987 (legale rappresentante della General Drink Trade S.r.l., con sede in Cutro); con il contributo consapevole e causale di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, TAFUNI Nicola e GRANDE ARACRI Nicolino -- con artifici e raggiri consistiti nel creare situazioni di apparenza per indurre in errore i referenti dell'Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l. sulla affidabilità nei pagamenti del cliente General Drink Trade S.r.l., in realtà agendo con il proposito di non pagare il corrispettivo dei prodotti vinicoli acquistati;

artifici e raggiri consistiti in particolare:

- nell'entrare in contatto GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, tramite TAFUNI Nicola, con i referenti della Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l. (in particolare con BARCHIESI Alessio

quale consulente della società e con CAMILOTTO Ivano, marito di TONUS Romina, socia e rappresentante legale della società), portando loro il cliente MUTO Luigi cl. 1987 (quale titolare e amministratore unico della GENERAL DRINK TRADE S.r.l.);

- nel garantire GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e lo stesso MUTO Luigi cl. 1987 la solvibilità della General Drink Trade S.r.l., affinché la predetta società entrasse in rapporti commerciali con la Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l. per la cessione di grandi quantità di prodotto (vino);
- nel convincere in tal modo i referenti dell'Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l. della bontà dell'affare e della affidabilità del predetto cliente, che in realtà aveva il proposito di non adempiere alle obbligazioni assunte, precisamente il proposito di non versare il corrispettivo dei prodotti vinicoli;
- nell'indurre così in errore i referenti dell'Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l., che stipulavano contratti di vendita con la General Drink Trade S.r.l.

In tal modo:

- a seguito di primi contatti avvenuti in Reggio Emilia (es. incontro nel luglio 2012, alla presenza di CAMILOTTO Ivano, BARCHIESI Alessio, TAFUNI Nicola e GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, il quale rappresentava ai referenti dell'Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l. che tramite lo zio - poi identificato nel boss GRANDE ARACRI Nicolino - avrebbe potuto presentare loro la "persona giusta" per aprire il mercato vinicolo al sud, riferendosi a MUTO Luigi cl. 1987), in Crotone (es. incontro nell'ottobre 2012, alla presenza di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, TAFUNI Nicola, BARCHIESI Alessio e MUTO Luigi cl. 1987) e successivamente (sempre nell'ottobre 2012) presso la sede dell'Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l. in Campodipietra di Salgareda (TV), venivano consegnati (nella disponibilità di MUTO Luigi cl. 1987) due camion TIR di prodotti vinicoli per un corrispettivo di 40.000,00 euro, saldato con un assegno a 60 giorni poi risultato privo di copertura;

- la merce, diversamente da come pattuito in sede di accordo, veniva parzialmente (un solo TIR) consegnata presso la sede della General Drink Trade S.r.l., mentre il secondo TIR veniva dirottato in località Cirò Marina (KR); al fine di chiarire tale discrasia, CAMILOTTO Ivano, unitamente a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, si recava in Crotone (novembre 2012) ove incontrava MUTO Luigi cl. 1987 e il padre di costui MUTO Santino; in tale circostanza (non avendo CAMILOTTO ancora conoscenza della copertura dell'assegno, con scadenza a 60 giorni), veniva convinto a vendere ulteriori prodotti vinicoli, con conseguente invio di altri cinque TIR dell'Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l. in favore della General Drink Trade S.r.l. per un valore di circa € 200.000,00, a fronte dei quali venivano consegnati due assegni per un ammontare complessivo di € 50.000,00, assegni poi risultati privi di copertura.

Così inducendo in errore TONUS Romina, rappresentante legale dell'Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l. --- che effettuava in più riprese in ottobre e novembre 2012 consegne di prodotti vinicoli per un importo complessivo di € 240.000,00 --- e procurandosi in tal modo un ingiusto profitto con pari danno per TONUS Romina, che neppure in seguito otteneva il dovuto, ad eccezione di n. 3 bonifici per complessive € 48.500,00 (anche l'accordo transattivo del febbraio 2013, inerente il rientro del debito contratto, quantificato in circa € 210.000,00, con cambiali da 10.000 ciascuna emesse da MUTO Luigi cl. 1987 e da sua madre BONIFAZIO Isabella, non veniva soddisfatto).

Con il contributo consapevole e causale di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, nel ruolo di mediatore dell'operazione commerciale, organizzata per truffare l'Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l., nonché di collettore per l'intervento di GRANDE ARACRI Nicolino.

Con il contributo consapevole a causale di GRANDE ARACRI Nicolino, che in occasione di due incontri a Cutro, presso la propria abitazione (il primo a Natale 2012, alla presenza di CAMILOTTO, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, MUTO Santino, MUTO Luigi cl. 1987 ed altri; il secondo nel gennaio 2013, alla presenza di BARCHIESI, MUTO Luigi cl. 1987, GRANDE



ARACRI Salvatore cl. 1979), si faceva garante, unitamente al nipote Salvatore cl. 1979, di tutta l'operazione con la General Drink Trade S.r.l.

Con l'aggravante di aver causato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante entità.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso in Reggio Emilia, Crotona, Campodipietra di Salgareda (TV), Cutro (KR), Brescello (RE), dal mese di luglio 2012 al febbraio 2013.

### **GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, GRANDE ARACRI Nicolino, FIDALE Michele**

36) reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 640, 61 n. 7) e 416-bis.1 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra di loro --- FIDALE Michele (in qualità di gestore di fatto della Soc. Coop. LA STALLA di Assalino, GE); con il contributo consapevole e causale di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, GRANDE ARACRI Nicolino --- con artifici e raggiri consistiti nel creare situazioni di apparenza per indurre in errore i referenti dell'Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l. sulla affidabilità nei pagamenti del cliente Soc. Coop. LA STALLA, in realtà agendo con il proposito di non pagare il corrispettivo dei prodotti vinicoli acquistati; artifici e raggiri consistiti in particolare:

- nell'entrare in contatto GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, con i referenti della Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l. (in particolare con BARCHIESI Alessio quale consulente della società e con CAMILOTTO Ivano, marito di TONUS Romina, socia e rappresentante legale della società), portando loro il cliente FIDALE Michele (quale referente della Soc. Coop. LA STALLA) e presentandolo con il falso nome di "LONGO Michele";
- nel garantire GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e lo stesso FIDALE Michele la solvibilità della Soc. Coop. LA STALLA, affinché la predetta società entrasse in rapporti commerciali con la Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l. per la cessione di grandi quantità di prodotto (vino);
- nel convincere in tal modo i referenti dell'Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l. della bontà dell'affare e della affidabilità del predetto cliente, che in realtà aveva il proposito di non adempiere alle obbligazioni assunte, precisamente il proposito di non versare il corrispettivo dei prodotti vinicoli;
- nell'indurre così in errore i referenti dell'Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l., che stipulavano contratti di vendita con la Soc. Coop. LA STALLA.

In tal modo:

- a seguito di due incontri in Zola Predosa (BO) presso l'unità locale della Soc. Coop. LA STALLA, tenutosi nel dicembre 2012 e nel gennaio 2013, tra i referenti dell'Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l. (nel dicembre 2012 alla presenza del solo BARCHIESI Alessio; nel gennaio 2013 alla presenza non solo di BARCHIESI, ma anche di CAMILOTTO Ivano), GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, FIDALE Michele - presentato con il falso nome di "LONGO Michele" e per il quale garantiva Salvatore, nonché di un primo contratto concluso nel gennaio 2013, venivano consegnati (nella disponibilità di FIDALE Michele) due camion TIR carichi di prodotti (in Zola Predosa - BO), pagati con n. 2 assegni del valore complessivo di € 60.000,00 con scadenza a 60 giorni (risultati privi di copertura), e successivamente altre consegne per il costo di € 250.000,00;

• nel presentare FIDALE Michele all'Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l. un atto di fideiussione n. 612/15841 del valore di € 3.000.000,00, apparentemente emesso dalla Banca Barclays il 06/05/2013 a favore della Soc. Coop. LA STALLA, per l'acquisto di un milione di bottiglie di prosecco, fideiussione in realtà falsa;

• nel garantire GRANDE ARACRI Nicolino l'affidabilità negli affari della Soc. Coop. LA STALLA e di "LONGO Michele", indicandolo come "persona a posto" a BARCHIESI Alessio e CAMILOTTO Ivano, durante una riunione presso l'abitazione in Cutro di GRANDE ARACRI Nicolino;

*inducessero in errore TONUS Romina, rappresentante legale di Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l. che effettuava in più riprese e fino al 11/04/2013 consegne di prodotti vinicoli (bottiglie di vino e di prosecco) presso il deposito della Soc. Coop LA STALLA (sito in via Masetti n. 5 a Zola Predosa) per un importo complessivo di € 273.206,00, in tal modo procurandosi un ingiusto profitto con pari danno per TONUS Romina.*

*Con il contributo consapevole e causale di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, nel ruolo di mediatore dell'operazione commerciale, organizzata per truffare l'Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l.*

*Con il contributo consapevole a causale di GRANDE ARACRI Nicolino che fungeva da garante, unitamente al nipote GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, dell'operazione commerciale con la Soc. Coop LA STALLA.*

*Con l'aggravante di aver causato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante entità.*

*Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).*

*Fatto commesso in località Zola Predosa (BO), dal gennaio 2013 fino al 11/04/2013.*

**RONCAIA Claudio, SCOTTI Massimo, DE VIVO Salvatore, CARUSO Giuseppe, CARUSO Albino e CENCI Guerino**

*37) reato p. e p. dagli artt. 110, 640 bis c.p., perché, premesso che RISO RONCAIA S.p.A. aveva vinto il bando n. DPMU.2015.805 del 27.02.2015 presso l'AGEA Unione Europea Fead (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - istituita con decreto legislativo n. 165/99 - per il sostegno fornito dall'Unione Europea alla produzione agricola dei Paesi della Comunità tramite l'erogazione, ai produttori, di aiuti, contributi e premi) e si era, dunque, impegnata nella fornitura di migliaia di tonnellate di Riso entro il 15/10/2015;*

*in concorso tra loro:*

*- RONCAIA Claudio e SCOTTI Massimo, nella qualità rispettivamente di amministratore delegato e di socio della RISO RONCAIA S.p.A.;*

*- DE VIVO Salvatore, nella qualità di consulente mediatore tra l'A.G.E.A. e la RISO RONCAIA S.p.A.;*

*- con il contributo consapevole e causale di CARUSO Giuseppe, CARUSO Albino e CENCI Guerino, sotto meglio descritto;*

*con artifici e raggiri, consistiti:*

*- nel giustificare la prima richiesta di proroga nella fornitura tramite atto falso che certificava la rottura di un compressore impiegato nella lavorazione del Riso presso la RISO RONCAIA S.p.A.;*

*- nel reperire, CARUSO Giuseppe e CARUSO Albino, una società, la CENCI S.r.l. (nella persona del legale rappresentante CENCI Guerino), disponibile a predisporre un falso verbale di intervento, con relativa falsa fattura (pretendendo i fratelli CARUSO, per tale favore, un bonifico di € 3.050,00 dalla RISO RONCAIA S.p.A. effettuato sul conto corrente di CARUSO Albino il 07.08.2015);*

*- nel raccogliere, RONCAIA Claudio, SCOTTI Massimo, DE VIVO Salvatore, la documentazione per richiedere la proroga, compresi i documenti comprovanti la falsa riparazione del compressore, e nell'inviarli all'A.G.E.A. unitamente alla richiesta di proroga;*

*inducessero in errore l'A.G.E.A., che, sulla base della documentazione falsa ricevuta, emetteva un provvedimento di proroga nella fornitura di Riso a favore della RISO RONCAIA S.p.A.*

*Con ingiusto profitto della RISO RONCAIA S.p.A. (consistito nell'evitare le previste penali da parte dell'A.G.E.A. e nel mantenimento del contratto, che altrimenti si sarebbe risolto) e pari danno per l'A.G.E.A.*

*Fatto commesso in Castelbelforte (MN) e Monticelli d'Ongina (PC), da luglio a fine ottobre 2015.*

**GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, BOLOGNA Claudio, BOLOGNA Simone, CARUSO Giuseppe e CARUSO Albino**

38) reato p. e p. dagli artt. 110, 640 e 416-bis.1 c.p., perché in concorso tra loro, con artifici e raggiri --- consistiti nell'ingannare i referenti della RISO RONCAIA S.p.A., in gravi difficoltà finanziarie, facendo loro credere di poter far loro ottenere, attraverso canali e conoscenze, una linea di credito pari a circa 5 milioni di euro nonché l'apertura di conti correnti intestati alla RISO RONCAIA S.p.A. ed ai fratelli RONCAIA Claudio e Riccardo presso il Banco Popolare di Lodi, affidamento che coltivavano presentando a questi ultimi BOLOGNA Simone, dipendente del Banco Popolare di Lodi --- inducevano in errore sul buon esito della operazione RONCAIA Claudio, RONCAIA Riccardo e SCOTTI Massimo, che, in cambio, come pattuito, li ricompensavano della somma complessiva di quantomeno € 28.000,00 (cfr. conversazione telefonica tra BOLOGNA Claudio e RONCAIA Claudio del 31/03/2018, progr. n. 8728, R.I.T. 2367/15), versata tra l'altro con bonifici (per € 10.500,00) e con assegni sia circolari che bancari (per € 25.000,00: in seguito, restituendo BOLOGNA Claudio un assegno circolare di € 15.000,00 a RONCAIA Claudio, che poi copriva tale cifra con un bonifico di € 5.000,00 del 18/01/2016 e con la dazione di due assegni da 5.000,00).

Incassando somme di denaro senza che quanto promesso si realizzasse e non restituendo le stesse quando ai RONCAIA è stato chiaro che erano stati ingannati.

Così procurandosi un ingiusto profitto con pari danno per le persone offese.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso in provincia di Mantova, Monza e Parma, dal mese di novembre 2015 al maggio 2016.

**GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, MUTO Francesco cl. 1967, CARUSO Giuseppe, CARUSO Albino, BOLOGNA Claudio e STRANGIO Giuseppe, SPAGNOLO Domenico**

39) reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 629 commi 1° e 2° (in relazione all'art. 628 comma 3° nn. 1) e 3) c.p.) e 416-bis.1 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro;

mediante ripetute minacce, anche larvate, poste in essere evocando la forza di intimidazione promanante dal sodalizio 'ndranghetistico emiliano (al cui interno GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 ricopriva una posizione di vertice) e facendo avvertire come concreta la possibilità del ricorso, da parte dei membri della consorteria, a ritorsioni, rappresaglie o atti di coercizione fisica --- nel corso dei vari incontri tenutisi in Castelbelforte (MN) ed in particolare: a) presso la sede della RISO RONCAIA S.p.A.: in data 04/09/2015, alla presenza di RONCAIA Riccardo, CARUSO Giuseppe e SPAGNOLO Domenico; in data 23/09/2015 alla presenza di RONCAIA Riccardo, CARUSO Giuseppe, CARUSO Albino, STRANGIO Giuseppe e SPAGNOLO Domenico; in data 29/10/2015, alla presenza di RONCAIA Riccardo, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, MUTO Francesco cl. 1967, BOLOGNA Claudio, CARUSO Giuseppe e CARUSO Albino; in data 02/11/2015, alla presenza di RONCAIA Riccardo, STRANGIO Giuseppe, STRANGIO Andrea, CARUSO Giuseppe e CARUSO Albino; b) in data 09/09/2015 presso la residenza di RONCAIA Riccardo in Castelbelforte alla presenza di RONCAIA Riccardo, STRANGIO Giuseppe, SPAGNOLO Domenico, CARUSO Giuseppe e CARUSO Albino; c) presso la trattoria "Vecchio Borgo" di Castelbelforte, in data 19/11/2015, alla presenza di RONCAIA Claudio, SCOTTI Massimo, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, MUTO Francesco cl. 1967, CARUSO Giuseppe e CARUSO Albino; d) presso la sede della RISO RONCAIA S.p.A., nelle date del 26/11/2015 e del 07/12/2015, alla presenza dei fratelli RONCAIA e dei fratelli CARUSO; in data 22/12/2015, alla presenza di BOLOGNA Claudio e RONCAIA Claudio; e) nell'area antistante l'Ufficio delle Dogane di Piacenza in data 11/12/2015 alla presenza di CARUSO Giuseppe, SCOTTI Massimo e SCOTTI Federico Maria (figlio di Massimo); f) in Parma, presso il casello autostradale, in data 15/03/2016, alla presenza di CARUSO Giuseppe e RONCAIA Claudio, che poi si incontrava anche con BOLOGNA Claudio --- costringevano RONCAIA Riccardo, RONCAIA Claudio e SCOTTI

*Massimo, referenti della società RISO RONCAIA S.p.A., a corrispondere, quale "remunerazione" per gli interventi forniti in loro "aiuto" dal sodalizio 'ndranghetistico emiliano:*

*- incarichi di lavoro (in particolare a STRANGIO Giuseppe, quale autotrasportatore per MUTO Logistica e Trasporti S.r.l.) nel settore del trasporto del riso a cifre (€ 1,60 per quintale di riso) superiori (del 20% circa) a quelle praticate dalla RISO RONCAIA S.p.A. (€ 1,33 per quintale di riso), per la partecipazione al summit di 'Ndrangheta del giorno 08/09/2015 in Voghera; in particolare, la RISO RONCAIA S.p.A. eseguiva i seguenti bonifici a favore della MUTO Logistica e Trasporti S.r.l.: in data 28/01/2016, per l'importo € 3.847,00; in data 07/06/2016 per l'importo di € 2.000,00; in data 14/07/2016 per l'importo di € 2.392,00;*

*- somme come "rimborso spese" per € 500,00 (o € 600,00 o € 1.000,00) a favore di SPAGNOLO Domenico per la partecipazione al summit di 'Ndrangheta del giorno 08/09/2015 in Voghera;*

*- denaro per complessivi € 28.000,00, corrisposte sia in assegni che in bonifici, a favore di BOLOGNA Claudio (cfr. capo 38: conversazione telefonica tra BOLOGNA Claudio e RONCAIA Claudio del 31/03/2018, progr. n. 8728, R.I.T. 2367/15);*

*- centinaia di chili di riso, prelevati dalla sede della RISO RONCAIA S.p.A. di Castelbelforte (MN) in due distinte occasioni (in data 29/10/2015, in occasione dell'incontro tra GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, MUTO Francesco cl. 1967, CARUSO Albino, CARUSO Giuseppe e BOLOGNA Claudio con RONCAIA Riccardo: circa kg. 100, poi scaricato presso la Pizzeria "La Qualunque mangi" di Parma; in data 09/01/2016: circa kg. 100, prelevati da BOLOGNA Claudio, e destinati sempre alla citata Pizzeria: "... sai quei ragazzi della pizzeria, capiscimi ... quei ragazzi là che sono venuti l'altra volta ...", cfr. progr. 3818 del R.I.T. 2367/15);*

*- denaro, tramite bonifico di € 3.050,00 del 07.08.2015 da parte della RISO RONCAIA S.p.A. (dal conto corrente Monte dei Paschi di Siena con IBAN IT22V0103059610000010161293) sul conto corrente di CARUSO Albino (presso 'CHE BANCA' con IBAN IT62E0305801604100320205442), in favore di entrambi i fratelli CARUSO Giuseppe ed Albino, per la disponibilità data in occasione del falso verbale di intervento, con relativa falsa fattura della CENCI S.r.l. (capo 37).*

*- denaro richiesto da GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 per l'intervento a Voghera, originariamente quantificato nella somma di € 500.000,00 (progr. 5433 del 21.09.2015, R.I.T. 1493/15), poi ridotta, non potendo i RONCAIA sborsare tale ingente importo.*

*Con le aggravanti dell'essere state la minaccia posta in essere da più persone riunite e che fanno parte di una associazione di stampo mafioso.*

*Con l'aggravante di avere commesso il fatto con tipica metodologia mafiosa, dando piena evidenza di essere parte di un gruppo più ampio e ben noto, e al fine di agevolare l'azione dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).*

*Fatto commesso in Parma, Piacenza, Mantova, dal mese di giugno 2015 sino al mese di aprile 2016.*

### **CARUSO Giuseppe**

**40) reato p. e p. dagli artt. 110, 319 c.p., perché, il pubblico ufficiale CARUSO Giuseppe, in qualità di responsabile dell'area assistenza e informazioni agli utenti dell'Agenzia delle Dogane di Piacenza, accettava da BELLETTI Giorgio Gottardo e BARBIERI Graziella (rispettivamente socio/presidente del consiglio di amministrazione e procuratore aziendale della CHERO PIPING S.p.A., capo 40 bis) la promessa di denaro per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio; in particolare, in relazione all'importazione effettuata dalla Repubblica Popolare Cinese da parte di CHERO PIPING S.p.A. - Reg. nr. 4 nr. 4249/B del 09/09/2015 - registrata presso l'Ufficio delle Dogane di Piacenza, faceva in modo che la CHERO PIPING S.p.A. versasse somme inferiori a quelle per legge dovute alle Dogane, mediante la dichiarazione, all'atto della presentazione in dogana, di una merce diversa da quella effettiva (progr. 6497 del 07/10/2015, R.I.T. 1493/15. Giuseppe: "gli ho sdoganato 3 container. glieli ho fatti passare senza visto ..."; Albino: "quindi lui ha risparmiato, diciamo!"; Giuseppe: "sì, sì ... devi vedere la bolletta, avrà risparmiato un**

cinquantina"); venendo infatti la merce indicata dalla CHERO PIPING S.p.A. come "Flange" (accessori per tubi, nel numero di 90 pezzi, con codice di tariffa doganale TARIC 7307910090 e per un importo fatturato pari ad € 135.857,26), mentre in realtà la merce consisteva in 90 giunti isolanti monoblocco, che avrebbe dovuto essere classificata con il codice di tariffa doganale TARIC 7307931999; tale differenza di tariffa doganale consentiva alla CHERO PIPING S.p.A. di evitare di versare € 42.687,29 alla Dogane.

In seguito, il 07/10/2015, CARUSO Giuseppe riceveva denaro pari a € 1.000,00 per aver commesso un atto contrario al suo ufficio in data 09/09/2015 (cfr. progr. 6496 del 07/10/2015, R.I.T. 1493/15: "ma come mille euro? me ne doveva dare 3.000,00 e me ne ha dato 1.000,00? che cazzo ha fatto? boh, da 3.000,00 euro me ne ha date mille?").

Fatto commesso in provincia di Piacenza, tra il 07/09/2015 (accordo) ed il 07/10/2015 (dazione denaro).

#### **BARBIERI Graziella e BELLETTI Giorgio Gottardo**

40 bis) reato p. e p. dagli artt. 110, 321 c.p., perché, il pubblico ufficiale CARUSO Giuseppe (capo 40), in qualità di responsabile dell'area assistenza e informazioni agli utenti dell'Agenzia delle Dogane di Piacenza, accettava da BELLETTI Giorgio Gottardo e BARBIERI Graziella (rispettivamente socio/presidente del consiglio di amministrazione e procuratore aziendale della CHERO PIPING S.p.A.) la promessa di denaro per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio; in particolare, in relazione all'importazione effettuata dalla Repubblica Popolare Cinese da parte CHERO PIPING S.p.A. - Reg. nr. 4 nr. 4249/B del 09/09/2015 - registrata presso l'Ufficio delle Dogane di Piacenza, faceva in modo che la CHERO PIPING S.p.A. versasse somme inferiori a quelle per legge dovute alle Dogane, mediante la dichiarazione, all'atto della presentazione in dogana, di una merce diversa da quella effettiva (progr. 6497 del 07/10/2015, R.I.T. 1493/15, Giuseppe: "gli ho sdoganato 3 container, glieli ho fatti passare senza visto ..."; Albino: "quindi lui ha risparmiato, diciamo!"; Giuseppe: "sì, sì ... devi vedere la bolletta, avrà risparmiato un cinquantina"); venendo infatti la merce indicata dalla CHERO PIPING S.p.A. come "Flange" (accessori per tubi, nel numero di 90 pezzi, con codice di tariffa doganale TARIC 7307910090 e per un importo fatturato pari ad € 135.857,26), mentre in realtà la merce consisteva in 90 giunti isolanti monoblocco, che avrebbe dovuto essere classificata con il codice di tariffa doganale TARIC 7307931999; tale differenza di tariffa doganale consentiva alla CHERO PIPING S.p.A. di evitare di versare € 42.687,29 alla Dogane.

In seguito, il 07/10/2015, CARUSO Giuseppe riceveva denaro pari a € 1.000,00 per aver commesso un atto contrario al suo ufficio in data 09/09/2015 (cfr. progr. 6496 del 07/10/2015, R.I.T. 1493/15: "ma come mille euro? me ne doveva dare 3.000,00 e me ne ha dato 1.000,00? che cazzo ha fatto? boh, da 3.000,00 euro me ne ha date mille?").

Fatto commesso in provincia di Piacenza, tra il 07/09/2015 (accordo) ed il 07/10/2015 (dazione denaro).

#### **GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, CASCHETTO Salvatore**

41) reato p. e p. dagli artt. 110, 479, 416-bis.1 c.p., perché, in concorso tra loro, istigavano un medico in corso di identificazione, pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, a formare un certificato medico per CASCHETTO Salvatore attestante falsamente una patologia in realtà inesistente; certificato medico poi trasmesso da CASCHETTO Salvatore alla difesa di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, affinché, ove necessario, fosse prodotto in udienza per ottenere un rinvio della escussione del teste della difesa CASCHETTO Salvatore nel processo avanti al Tribunale di Reggio Emilia nei confronti di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 (ed altri) per le minacce a SILVA Catia, segretario della Sezione Lega Nord di Brescello (RE).

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso in Reggio Emilia, il 22/02/2017.

**GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979**

42) reato p. e p. dagli artt. 635, 416-bis.1 c.p., perché --- mentre una troupe televisiva del Tg2 della RAI TV stava registrando a Brescello (RE), nei pressi della sua abitazione in via Pirandello, un filmato per realizzare un'inchiesta giornalistica sulla 'Ndrangheta nel nord Italia e, in particolare, sulla famiglia GRANDE ARACRI e sul padre GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, e dopo che quest'ultimo si era rivolto ai giornalisti con atteggiamento irato e minaccioso per allontanare i giornalisti --- raccoglieva da terra un sasso nel cortile della sua abitazione di via Pirandello e lo lanciava verso l'esterno in direzione della troupe televisiva, oltrepassando la siepe, colpendo il parabrezza dell'autovettura BMW mod. XI tg. ER620VF di proprietà di CIFARIELLO Fabio Alessandro, cameramen del "TG2", provocandone la rottura.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).  
Fatti commessi in Brescello (RE), il 29/03/2018.

**GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, GRANDE ARACRI Rosita**

43) reato p. e p. dagli artt. 110, 368 e 416-bis.1 c.p., perché --- a seguito del servizio televisivo andato in onda in data 29/03/2018, alle ore 20.30, sul Tg2 della RAI TV, nel corso del quale egli era stato ripreso mentre con atteggiamento irato e minaccioso aveva allontanato una troupe televisiva che stava registrando a Brescello, nei pressi della sua abitazione in via Pirandello, un filmato per realizzare un'inchiesta giornalistica sulla 'Ndrangheta nel nord Italia e, in particolare, sulla famiglia GRANDE ARACRI; servizio che aveva dato altresì atto del lancio, in quel frangente, di un sasso, proveniente da dietro una siepe delle abitazioni dei GRANDE ARACRI, contro il vetro anteriore della autovettura della troupe televisiva (di cui al capo 42) --- in concorso tra loro (GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e Rosita quali istigatori; GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 quale materiale firmatario dell'atto), sporgevano denuncia querela presso la Stazione Carabinieri di Brescello (RE) ed incolpavano, pur sapendoli innocenti, i giornalisti della troupe televisiva e del Tg2 della RAI TV dei reati di calunnia e di diffamazione (asserendo in particolare che i servizi della RAI avevano detto il falso contro i GRANDE ARACRI poiché né GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, né alcuno della sua famiglia aveva posto in essere ai danni della troupe televisiva minacce, aggressioni o lancio di sassi: "In data 29.03.2018, nell'edizione del Tg2 delle ore 20.30 sul Tg2, è stato mandato in onda il servizio condotto dalla giornalista, nel servizio in parola, ravviso elementi lesivi della mia persona. Lo spettatore ha chiaramente percepito che dalla mia persona o famiglia sono state indirizzate minacce ed è stata perpetrata un'aggressione nei confronti della troupe giornalistica che ha fatto il servizio. La notizia è falsa e smentita, oltre che dai fatti, anche dal successivo racconto dei diretti interessati ed inoltre proseguo nel servizio, il componente della troupe che ha realizzato le riprese ha affermato che la loro autovettura è stata colpita da un sasso a dire di quest'ultimo, il sasso è stato lanciato dal retro della siepe del mio giardino. La notizia che è stata veicolata è falsa così come la presunta aggressione e minaccia di cui dicevo prima ed ha avuto lo scopo di lasciar chiaramente intendere che sono stato io o altro componente della mia famiglia a porre in essere il gesto sconsiderato. In definitiva non avendo io tenuto nessuna delle due condotte addebitatami esplicitamente ed implicitamente dal servizio (minacce ed aggressione e danneggiamento dell'autovettura) ritengo di essere vittima dei reati di diffamazione e calunnia ...").

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).  
Fatto commesso in Brescello (RE), il 02/04/2018.

**OPPIDO Domenico, OPPIDO Gaetano, DE SIMONE Renato, FONTANA Giuseppe, MUTO Luigi cl. 1975, DILETTO Alfonso, VILLIRILLO Romolo, SARCONE Nicolino, GRANDE ARACRI Nicolino, ABRAMO Giovanni**

44) reato p. e p. dagli artt. 110, 640 commi 1° e 2° n. 1), 61 n. 7 c.p., 416-bis.1 c.p., perché, in concorso tra loro e con soggetti non identificati, con artifici e raggiri consistiti in:

- aver formato una sentenza falsa, precisamente indicante il n. 2557 e la data del 10.07.2007, apparentemente emessa dalla Corte di Appello di Napoli Sezione I Civile tra le parti: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (appellante) e la OPPIDO Gaetano & C. S.r.l. (appellata);

- aver notificato il 21.04.2010 la predetta sentenza falsa alla parte apparentemente soccombente, anche fornendo dati utili per la sua esecuzione;

inducevano in errore sulla esistenza del predetto titolo giudiziale gli organismi tecnici e contabili del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania e Molise, che, con ordine di pagamento del 23.06.2010, disponevano il pagamento della somma di € 2.248.120,55, in favore della “OPPIDO Gaetano & C. S.r.l.”, poi eseguito dalla Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Napoli, tramite la Banca d'Italia, con accredito in data 20.07.2010 sul conto corrente n. 00585/63666841 acceso presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, Agenzia 1 di Reggio Emilia, intestato alla società “OPPIDO Gaetano & C. S.r.l.” (con causale: “speciale ordine di pagare in conto sospeso ex art. 14 del D.L. 31/12/1996 n. 669”, emesso dal Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche della Campania e del Molise - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

Così procurandosi un ingiusto profitto di € 2.248.120,55, con pari danno per lo Stato.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto a danno dello Stato.

Con l'aggravante di aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso in Reggio Emilia, il 20.07.2010.

**OPPIDO Domenico, OPPIDO Gaetano, DE SIMONE Renato, FONTANA Giuseppe, MUTO Luigi cl. 1975, DILETTO Alfonso, VILLIRILLO Romolo, SARCONE Nicolino, GRANDE ARACRI Nicolino, ABRAMO Giovanni**

45) reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 476 commi 1° e 2°, 482, 61 n. 2), 416-bis.1 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con soggetti non identificati, formavano:

- una sentenza falsa, indicante il n. 2557 e la data del 10.07.2007, apparentemente emessa dalla Corte di Appello di Napoli Sezione I Civile tra le parti: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (appellante) e la OPPIDO Gaetano & C. S.r.l. (appellata); trattandosi di atto del tutto falso, non essendo mai stata promossa alcuna causa civile tra le predette parti;

- un atto pubblico falso a firma apparente del Dirigente di Cancelleria “Dott. Enrico CALLOZZA” che dava atto, contrariamente al vero, della data di deposito della predetta sentenza in cancelleria; atti entrambi facenti fede fino a querela di falso.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto per eseguire il reato di cui al capo 44).

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso in luogo non conosciuto, in data antecedente e prossima al 21.04.2010.

**GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, VARANO Pascal, PASSAFARO Giuseppe, PASSAFARO Francesco Paolo**

46) reato p. e p. dagli artt. 81, 624, 625 comma 1° nn. 5) e 7), 416 bis.1 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto, in concorso tra loro --- GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 istigava VARANO Pascal, PASSAFARO Giuseppe.

*PASSAFARO Francesco Paolo che concretamente agivano --- si impossessavano di diversi sacchi pieni di materiale edile (in particolare mattonelle) posti nell'area esterna della sede della EUROGRANDE Costruzioni S.r.l. (in Strada Breda Vignazzi n. 6 di Brescello, foglio 13, particella 307), sottraendoli al Demanio dello Stato che ne era divenuto proprietario (con la gestione attraverso l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati) a seguito di provvedimento di confisca emesso, nell'ambito di procedura di prevenzione nei confronti di GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, dal Tribunale di Reggio Emilia e passato in giudicato con sentenza della Corte di Cassazione del 31.01.2017 e riguardante la società Eurogrande Costruzioni S.r.l. ed i beni ad essa riconducibili. Con l'aggravante dell'essere il fatto stato commesso da 3 e più persone. Con l'aggravante dell'essere il fatto stato commesso su cose esistenti in immobili pubblici. Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'associazione mafiosa di cui al capo 1). Fatto commesso in Brescello (RE), il 22.11.2017.*

**LAZZARINI Giuseppe (in concorso con DILETTO Alfonso, GIBERTINI Marco, GERACE Gennaro, già condannati con sentenza del G.U.P. Bologna del 22.04.2016, confermata da sentenza della Corte di Appello Bologna del 12.09.2017, passata in giudicato il 24.10.2018; in concorso anche con DEBBI Giuliano, condannato con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 31.10.2018)**

*47) reato p. e p. dagli artt. 56, 110, 112 comma 1° n. 1), 629 commi 1° e 2° c.p. (in riferimento all'art. 628 comma 3° nn. 1 e 3 c.p.) ed art. 416 bis.1 c.p., perché, in concorso tra loro e con SPAGNOLO Domenico (minorenne), mediante violenza e minaccia come sotto descritte, nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere APUZZO Ugo a lasciare la gestione del ristorante annesso allo stabilimento balneare "Marinabay" di Ravenna, da questi gestito in forza di regolare contratto di affitto d'azienda.*

*Minaccia consistita nell'intenzione espressa in più occasioni da DILETTO Alfonso, accompagnato da LAZZARINI Giuseppe, GERACE Gennaro e SPAGNOLO Domenico, di impiccare APUZZO Ugo e dare fuoco al locale qualora non ne avesse ceduto la gestione.*

*Condotta che non si concretizzava per la reazione di APUZZO Ugo, che non accettava le imposizioni impartitegli e si rivolgeva per due volte ai CC di Marina di Ravenna, denunciando l'accaduto.*

*Concorrendo DILETTO Alfonso per aver accettato l'incarico di DEBBI Giuliano di procedere contro l'APUZZO, facendosi falsamente cedere l'usufrutto dello stabilimento balneare "Marinabay" di Ravenna, intestandolo formalmente al cognato GERACE Gennaro, e così approntando un titolo per poter procedere direttamente, rivolgendo in realtà reiterate minacce, anche di morte, all'indirizzo di APUZZO Ugo, per costringerlo a cedergli la gestione della propria attività di ristorazione.*

*Concorrendo LAZZARINI Giuseppe per aver partecipato, in data 01.07.2013, alle minacce gravi, anche di morte, proferite all'indirizzo di APUZZO Ugo, per costringerlo a cedere la gestione della propria attività di ristorazione.*

*Concorrendo GERACE Gennaro per essersi reso fittiziamente intestatario, di fatto in nome e per conto del cognato DILETTO Alfonso, dell'usufrutto dello stabilimento balneare "Marinabay" di Ravenna ed aver partecipato alle minacce gravi, anche di morte, proferite all'indirizzo di APUZZO Ugo, per costringerlo a cedere la gestione della propria attività di ristorazione.*

*Concorrendo GIBERTINI Marco per avere consigliato a DEBBI Giuliano - per ottenere che l'APUZZO lasciasse la gestione dello stabilimento balneare - di rivolgersi a persone facenti parte di un'organizzazione di matrice 'ndranghetistica, consapevole delle modalità estorsive che sarebbero state utilizzate, e della assoluta pretestuosità della cessione dell'usufrutto dello stabilimento balneare fatto esclusivamente per aver titolo di azione diretta nei confronti dell'APUZZO Ugo e così costringerlo a cedere la gestione della propria attività di ristorazione.*



*ben consapevole della richiesta reale da parte del DEBBI, facendo ciò nell'ambito di una costante attività di procacciamento di nuovi contatti per il SILIPO ed i suoi associati.*

*Concorrendo DEBBI Giuliano per avere consapevolmente richiesto l'intervento del DILETTO e dei suoi complici nei termini appena descritti per il GIBERTINI.*

*Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, tutte facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p.*

*Con l'aggravante di essersi avvalsi di persona minore di anni 18 per compiere il reato.*

*Con l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il DILETTO Alfonso con ruolo apicale), per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.*

*Nelle province di Reggio Emilia e Ravenna dall'aprile 2013 e almeno sino a luglio 2013.*

**GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, TIMPANO Mario, GASPARI Davide (<sup>1</sup>)**

*48) reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 603 bis commi 1° n. 1) e 4° n. 1), 416 bis.1 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, reclutavano manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.*

*In particolare, per svolgere lavori edili nella zona di Bruxelles (Belgio) - consistenti nella costruzione di n. 350 appartamenti - per conto di una ditta locale di proprietà di soggetti albanesi (tra cui KABASHI Artem, tale Gianpierre n.m.i., tale Jimmy n.m.i.), GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e GASPARI Davide reclutavano lavoratori (carpentieri, muratori, non comuni operai) in stato di bisogno perché da tempo in cerca di lavoro invano (tra cui RUSSOTTO Michele, INNOCENTE Francesco, BHRINI Samir, VITALE Vito, VITALE Giuseppe, SCIANO Francesco, LETTERA Francesco, MARRANDINO Giuseppe, SLUGA Francesco), si incaricavano delle pratiche per la loro assunzione formale da parte della Ditta BALLIU Costruzioni S.r.l. di Firenze (in realtà sostanzialmente inattiva) e, una volta portati gli operai in Belgio ove eseguivano lavori edili, al di là di quanto in precedenza loro promesso, li ponevano in condizioni di sfruttamento imponendo loro una paga di € 8,00/9,00 per ogni ora lavorata, retribuzione palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali (C.C.N.L. del 14.01.2015 per i dipendenti delle imprese edili ed affini) o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionata rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; in taluni casi, con reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, previsto per 10/15 ore al giorno tutti i giorni, talvolta senza riposo settimanale e comunque senza riconoscere loro il pagamento delle indennità di legge (es. l'indennità di trasferta all'estero), il pagamento dei festivi, del vitto e dello straordinario.*

*Con il contributo consapevole e causale di GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 che, prima, istigava/rafforzava il proposito criminoso del figlio Salvatore cl. 1979 a commettere il reato di "caporalato" e, quindi, si recava in Belgio per gestire gli operai in precedenza reclutati e per tenere i rapporti in loco con i soggetti albanesi.*

*Con il contributo consapevole e causale di TIMPANO Mario, il quale, prima, prospettava l'affare dei lavori in Belgio a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e, quindi, fungeva da collegamento tra i soggetti albanesi operanti in Belgio e GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e GASPARI Davide, riceveva gli operai al loro arrivo in Belgio, smistandoli nei vari cantieri e tenendo i rapporti con*

<sup>1</sup> Capo introdotto con l'integrazione della richiesta 14.5.2019

*gli albanesi; inoltre, in talune occasioni, raccoglieva i pagamenti dalla ditta dei soggetti albanesi e li consegnava a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 ed a GASPARI Davide, che stabilivano se e come gli operai dovessero essere saldati e trattenevano per sé una parte delle somme (circa € 4,00/5,00) che ricevevano (avendo l'accordo diretto con gli albanesi di prendere € 13,00/14,00 per ogni ora lavorata dagli operai).*

*In tale situazione, ulteriormente violando tutti i loro diritti, tutti i lavoratori venivano pagati con grandi ritardi e taluni lavoratori ricevevano il pagamento solo di una minima parte delle ore svolte, ad esempio:*

*- SCIANO Francesco lavorava circa 100 ore e riceveva (oltre al rimborso delle spese di viaggio) come corrispettivo solo € 675,00 in contanti (cioè € 6,75 l'ora), senza busta paga, senza indennità, senza contributi (dal 24.04.2017 al 20.05.2017);*

*- BHRINI Samir lavorava oltre 10 ore al giorno e riceveva (oltre al rimborso di parte delle spese di viaggio) come corrispettivo solo € 250,00 in contanti, senza busta paga, senza indennità, senza contributi, pagandosi da solo il vitto (dal 25.03.2017 al 13.04.2017).*

*Con l'aggravante di aver reclutato un numero di lavoratori superiore a 3.*

*Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'associazione mafiosa di cui al capo 1) della richiesta di misura cautelare di questo Ufficio del 05.02.2019.*

*Fatto commesso in provincia di Reggio Emilia ed in Belgio, dal marzo al giugno 2017.*

Osserva quanto segue

## INTRODUZIONE

La presente vicenda processuale, che scaturisce dagli approfondimenti investigativi compendati nella Nota informativa congiunta dell'11.6.2018 inquadra l'attività illecita di soggetti soltanto lambiti dall'indagine "ÆMILIA" (originariamente oggetto del proc. pen. 20604/10 R.G.N.R. Mod. 21 di Codesta D.D.A.) che ha accertato l'esistenza e l'operatività di una struttura 'ndranghetistica autonoma operante in Emilia e storicamente legata alla cosca GRANDE ARACRI di Cutro e si pone con questa in rapporto di sostanziale complementarietà.

Si tratta, come si avrà modo di vedere, delle vicende riconducibili alla famiglia GRANDE ARACRI di Brescello, le cui attività illecite, radicate in maniera proteiforme nel campo economico, ma non solo in quello, si sono snodate per più di un decennio giungendo di fatto all'attualità.

L'esistenza e l'operatività sodalizio criminale emiliano – al quale il nucleo riferibile a Francesco e Salvatore GRANDE ARACRI mostra di appartenere – è stata affermata dalla sentenza n. 797/16 R.G. Sent. pronunciata il 22.4.2016, dal G.U.P. presso il Tribunale di Bologna, in esito a giudizio abbreviato - che ha giudicato e condannato esponenti di vertice della consorterìa come SARCONI Nicolino, fratello di Carmine, DILETTO Alfonso, GUALTIERI Antonio, LAMANNA Francesco, SILIPO Antonio, GIGLIO Giuseppe, VILLIRILLO Romolo ed altri – confermata dalla sentenza 577/17 R.G. Sent. del 12.9.2017 della Corte di Appello di Bologna divenuta irrevocabile seguito della sentenza n. 27043/2018 pronunciata dalla V Sezione della Suprema Corte di Cassazione il 24.10.2018.

Peraltro, nei confronti di quegli imputati che non hanno scelto riti alternativi (e tra questi SARCONI Gianluigi --- fratello di Nicolino, di Carmine e di GRANDE Giuseppe --- VALERIO

Antonio, BLASCO Gaetano MUTO Salvatore cl. 1977, MUTO Antonio cl. 1971, BRESCIA Pasquale, IAQUINTA Giuseppe, CRIVARO Antonio, BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Sergio, FLORO VITO Gianni, AMATO Francesco, AMATO Alfredo, PAOLINI Alfonso, VERTINELLI Palmo, MUTO Luigi cl. 1975 ed altri), il 31.10.2018 è giunto al termine avanti al Tribunale di Reggio Emilia il dibattimento di primo grado, nel corso del quale è stato acquisito un corposo compendio probatorio che ha potuto beneficiare anche dell'apporto dichiarativo di ben tre nuovi collaboratori di giustizia (GIGLIO Giuseppe dal 9.2.2016, VALERIO Antonio dal 24.06.2017, MUTO Salvatore cl. 1977 dal 2.10.2017) che hanno ammesso di far parte della struttura mafiosa operante in Emilia confermandone dunque l'esistenza e l'operatività del e ricostruendo, con dichiarazioni convergenti e, come si vedrà, del tutto attendibili, l'organigramma della consorteria e caratteristiche operative, regole e rapporti con altri gruppi di 'Ndrangheta.

Va inoltre rimarcato che lo sviluppo probatorio dibattimentale ha determinato la modifica del capo di imputazione sotto il profilo dell'attualizzazione dell'operatività del sodalizio, che il giudice di primo grado, condividendo l'impostazione dell'accusa, ha ritenuto a attestarsi fino all'8.2.2018, con la conseguenza che la pronuncia di condanna di primo grado – ivi compresa la posizione di MUTO Antonio cl. 1971, soggetto da sempre operativo con i GRANDE ARACRI di Brescello (RE), e quindi particolarmente rilevante in questa sede - inquadra la vita e la persistente operatività del sodalizio di fatto all'attualità.

Richiamando per l'analitica esposizione dei fatti le due pronunce ora citati, può osservarsi che dal complesso degli elementi probatori acquisiti, il sodalizio 'ndranghetistico locale è risultato presentare *«la fisionomia di una struttura criminale moderna, che affianca le caratteristiche della classica tradizione 'ndranghetista calabrese a modalità operative agili e funzionali a penetrare nel profondo della realtà socio-economica emiliana»: «una dimensione prettamente affaristica dell'agire del sodalizio emiliano, finalizzata, da un canto, al reimpiego dei flussi di denaro provenienti dalla cosca calabrese e, dall'altro, alla produzione di ricchezza locale tramite condotte predatorie, così da assecondare un processo di espansione, di vera e propria conquista, fortemente inquinante e soffocante il vitale tessuto locale [...] Presupposto dell'azione dei sodali è la disponibilità da parte degli stessi di imprese (nei settori, in particolare, dell'edilizia e dei trasporti), partite IVA che nascono, muoiono e si avvicendano e che rappresentano un prezioso strumento di sedimentazione e penetrazione della consorteria. Trattasi di imprese che non possono essere tacciate di funzione meramente schermante l'attività illecita, ciò verificandosi solo in alcuni casi. In molti altri, invece, le stesse sono realmente operanti (ancorché di frequente affianchino all'attività principale le frodi fiscali, strumento elettivo di produzione di ricchezza per la sua facilità e scarsa percezione di disvalore sociale), confondendosi lavori legittimi con condotte illecite, altre volte i lavori legittimi involvendo, a fronte di ostacoli, in azioni illegali. Casi, questi ultimi, nei quali la mimetizzata 'Ndrangheta emiliana mostra la sua essenza. La facilità di azione, l'agevole reperimento di "anelli deboli" attratti dai guadagni, dalle lusinghe nonché, talvolta, dal "fascino" del potere malavitoso, e l'ingente quantità di ricchezza illecitamente prodotta e distribuita sono fattori che hanno contribuito a "distendere" le tensioni che sempre accompagnano le lotte di potere e a sbiadire il volto violento (pur in passato esistito anche in Emilia) dell'associazione 'ndranghetistica qui tratteggiata»* (cfr. pp. 150 e ss. sentenza G.U.P. Tribunale di Bologna 22.04.2016).

Il sodalizio emiliano è risultato aver rapporti *«con quei poteri (politica, informazione, forze dell'ordine) che istituzionalmente ne dovrebbero contrastare l'esistenza e con i quali l'associazione di stampo mafioso, che si pone come "potere alternativo" allo Stato, fisiologicamente si scontra,*

ivi trovando gli ostacoli alla propria operatività rappresentati dal buon governo della cosa pubblica, dalla prevenzione, dal controllo sociale che consegue alla circolazione di una corretta informazione ed, infine, alla repressione dei comportamenti devianti. A queste fonti di potenziale conflitto l'associazione mafiosa da sempre si rapporta contrapponendosi con ferocia ovvero infiltrandosi in modo subdolo all'interno del potere antagonista sì da fiaccarne la forza. Quest'ultima è la strada senz'altro privilegiata dalla struttura operante in Regione e talvolta, grazie alla sua forte compenetrazione economica ed alle abili strategie di uomini a ciò deputati, con il raggiungimento dell'obiettivo» (pp. 1083 e ss. sent. cit.).

Per vero, l'esistenza di una "locale" emiliana – con tratti di spiccata autonomia rispetto alla "casa madre" di Cutro, anche se collegata ad essa - è dato risalente nel tempo, dal momento che è stata accertata da diverse sentenze emesse nell'ambito dei procedimenti denominati "GRANDE DRAGO" (proc. n. 12001/03 R.G.N.R. D.D.A. Bologna) ed "EDILPIOVRA" (proc. n. 5754/02 R.G.N.R. D.D.A. Bologna) .

La stessa Corte di Appello di Bologna non ha mancato di rilevare che «la ormai nota indagine denominata Grande Drago nacque all'indomani della cd. operazione Scacco Matto<sup>2</sup> che aveva condotto infine alla condanna definitiva<sup>3</sup> di GRANDE ARACRI Nicolino e di numerosi affiliati del suo clan per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. commesso in Crotona e Catanzaro fino al dicembre 2000. Con la sentenza Grande Drago veniva parimenti riconosciuta l'esistenza di un'articolata e complessa associazione per delinquere di tipo 'ndranghetista, formata da tempo ed operante a Monticelli d'Ongina (PC), Castelvetro Piacentino (PC) e Cremona negli anni 2000 - 2002, finalizzata alla commissione di vari delitti (estorsioni, traffico di stupefacenti ed armi), in cui il ruolo preminente era comprovatamente attribuito a LAMANNA Francesco - considerato dai giudici l'alter ego di GRANDE ARACRI - con il preciso compito di sovrintendere a tutta l'attività criminosa svolta dall'associazione operante tra l'Emilia e la Lombardia, di acquisirne i proventi per rimetterli allo stesso boss cutrese, oltre che di occuparsi dell'assistenza economica in favore dei membri dell'associazione e delle loro famiglie nel periodo di eventuale detenzione»<sup>4</sup>.

La cosca piacentina è stata «ritenuta direttamente collegata ad altra cellula parallela, attiva a Reggio Emilia, facente capo a GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 e a SARCONI Nicolino ed individuata negli stessi anni con l'operazione c.d. Edilpiovra: le azioni incendiarie costituivano una modalità intimidatoria abituale della organizzazione in questione, utilizzata per rendere accondiscendenti ed arrendevoli gli imprenditori all'accettazione delle proposte loro presentate dall'associazione (solo anche per rimarcare la necessità di dare denaro per gli affiliati carcerati). I correi avevano organizzato, altresì, una seriale attività di fatturazione per operazioni (totalmente o parzialmente) inesistenti nei confronti di imprenditori prevalentemente edili, che erano stati indotti a versare in contante somme di importo non inferiore all'Iva calcolata in fattura (non versata poi all'Erario), così da occultare, mediante una diversa apparenza documentale, la causale della dazione del denaro che gli indagati chiedevano alle vittime».

La sentenza pronunciata dal G.U.P. di Bologna ha riconosciuto, in relazione al sodalizio 'ndranghetistico emiliano (cfr. pagg. 1224 e ss. della citata sentenza del 22.04.2016) «il dato di assoluta continuità, in parte anche soggettiva e, in ogni caso, modale del sodalizio di 'Ndrangheta di cui ai precedenti giudiziari irrevocabili. Si apprezza il perpetuarsi del metodo mafioso quale

<sup>2</sup> p.p. 2221/2000 R.G.N.R. della DDA di Catanzaro

<sup>3</sup> Definitiva il 12.12.2006

<sup>4</sup> Cfr sentenza nr. 616/06 Reg. Trib. e nr. 12001/03 R.G.N.R. del Tribunale di Piacenza, datata 18.12.2008, nei confronti di Lamanna Francesco + 9 (op. Grande Drago).

modalità di azione dell'associazione, che è la stessa - si rimarca - di quella già accertata nelle sentenze passate in giudicato ancorché arricchita dagli imprenditori mafiosi (GIGLIO, GUALTIERI, VILLIRILLO fra i primi) in grado di raffinare le strategie, aumentare la disponibilità di denaro, la potenza e finanche offrire alla congrega un vestito più "presentabile" sì da introdursi in ambienti che, in precedenza, apparivano immuni. A questo riguardo non possono essere trascurati i numerosi reati-scopo ... che costituiscono l'epifenomeno del sodalizio stesso e ciò in un contesto sociale fortemente turbato, sol si pensi che, nel periodo oggetto di indagine, in particolare nell'arco temporale compreso tra il gennaio 2010 e l'ottobre 2012, sono stati segnalati nella zona di interesse 97 episodi intimidatori (incendi, danneggiamenti, ecc.) in danno di privati e 15 in danno di esponenti politici e magistrati. Ancorché non si tratti di episodi oggetto delle presenti contestazioni sicché è ben possibile che, al di là dell'individuazione degli autori, si tratti di fatti anche di diversa matrice, tuttavia, l'intervallo temporale e l'ubicazione geografica coincidenti con l'ambito di operatività della cosca, fanno ben intendere quale fosse l'ambiente in cui operava il sodalizio. Ciò, peraltro, a fronte di un diffuso clima di omertà ben rappresentato dalla vicenda BONIFAZIO. Del resto, si rammenta che, quando Telereggio, il 21.02.2012, mandava in onda il servizio incentrato sulla figura di GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, la sera stessa, si registrava la conversazione allarmata fra DILETTO Alfonso e SARCONE Nicolino, che ipotizzavano addirittura di andarsene con il "bottino" (progr. n. 733 R.I.T. 188/12 del 21.02.2012): il servizio televisivo parlava di GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, ma DILETTO e SARCONE sentivano in quel nome i loro nomi. Analogamente leggesi l'interessamento preoccupato di DILETTO Alfonso sulle misure di prevenzione applicate a GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 (progr. n. 391 e ss. R.I.T. 8251/13, del novembre 2013)».

Dello stesso avviso la Corte di Appello di Bologna che hanno precisato come: "il risalente ed ormai stabile insediamento 'ndranghetista cutrese in Reggio Emilia e province limitrofe degli anni '90 - primi anni 2000 e la riscontrata esistenza ed autonomia delle 'ndrine qui operanti sino al 2003 vengono ad essere attestati quale indiscusso "fatto notorio" dalle precedenti pronunce definitive, ed a rappresentare un primo, fondamentale elemento di convincimento circa la presenza di una autonoma cellula di tale organizzazione in Emilia Romagna anche nei successivi anni 2004 - 2015 ... omissis ... non può sfuggire che nel caso di specie i fatti ascritti agli appellanti si verificarono nei medesimi luoghi ed a brevissima distanza di tempo rispetto a quelli già giudicati con sentenze definitive (tanto da indurre talune difese ad invocare addirittura un improbabile bis in idem) ... omissis ..." (pp.31 e ss.).

Riprendendo la condivisibile sintesi contenuta nella richiesta del Pubblico Ministero la consorteria criminale in questione « è risultata avere le seguenti caratteristiche:

- 1) si tratta di una articolazione 'ndranghetistica operante in gran parte del territorio dell'Emilia - in particolare, ma non solo, nelle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza - e dedita ad una serie nutrita di attività criminose, anche di natura "imprenditoriale", con espansione anche fuori dalla Emilia e dal territorio nazionale;
- 2) nell'ambito della strutturazione unitaria della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta (accertata con sentenze passate in giudicato all'esito delle operazioni "Crimine" e "Infinito", rispettivamente della D.D.A. di Reggio Calabria e della D.D.A. di Milano), la consorteria emiliana, come quelle parimenti operanti in altri territori del nord Italia, gode di autonomia criminale piena con riguardo alle ordinarie attività delinquenziali specifiche (i c.d. reati-fine), ai profili operativi, alla risoluzione degli eventuali conflitti tra sodali;

- 3) all'interno di tale sodalizio, operano con ruolo di vertice non uno, ma alcuni soggetti, ciascuno reggente su un determinato territorio, tutti con ruolo sovraordinato rispetto agli altri sodali; in particolare: SARCONE Nicolino comanda sul territorio di Reggio Emilia, DILETTO Alfonso sul territorio di Parma, LAMANNA Francesco sul territorio di Piacenza;
- 4) la consorteria emiliana è storicamente legata alla cosca GRANDE ARACRI di Cutro ed alla figura del boss GRANDE ARACRI Nicolino, il quale non è esponente del sodalizio del nord, ma, per via del legame storico e del ruolo di assoluta preminenza entro la 'Ndrangheta, ha conservato un legame sempre attuale con gli esponenti della cosca emiliana, partecipando, come socio occulto finanziatore, agli affari più lucrosi ed importanti posti in essere dal sodalizio 'ndranghetistico emiliano ed altresì svolgendo il ruolo di soggetto preposto a risolvere i conflitti eventualmente insorti tra gli esponenti di vertice del sodalizio disvelato dalla indagine "Æmilia";
- 5) la consorteria 'ndranghetistica emiliana si connota per "una spiccata vocazione imprenditoriale e finanziaria in grado di infiltrarsi nel ricco tessuto economico e produttivo della Regione" - per usare locuzioni trasfuse nei vari provvedimenti delle Autorità Giudiziarie che si sono occupate della indagine "Æmilia" - evitando per deliberata strategia di porre in essere fatti eclatanti (in particolare: di sangue) onde evitare di attirare l'attenzione delle Forze dell'Ordine sul fenomeno mafioso in Regione;
- 6) ciò non toglie che gli accertamenti giudiziari abbiano acclarato che la consorteria emiliana ha negli anni espresso il proprio potenziale criminale in seno alla 'Ndrangheta e la propria forza di intimidazione, attraverso la disponibilità di un importante quantitativo di armi (anche da guerra e clandestine), ed attraverso l'esecuzione di pericolosi attentati incendiari ai danni di coloro che ne hanno ostacolato gli interessi criminosi, praticando l'usura e l'imposizione delle forniture avvalendosi della forza di intimidazione espressa dalla cosca ed effettuando c.d. "recuperi credito" di natura sostanzialmente estorsiva, così accaparrandosi diverse attività imprenditoriali, solitamente intestate a compiacenti prestanome, in particolare nel settore della edilizia, dei trasporti e della ristorazione;
- 7) la consorteria si è anche caratterizzata per una capacità di infiltrazione, oltre che nella economia, anche nella politica, nel settore del giornalismo, degli esponenti delle Forze dell'Ordine ed in quello bancario».

Da ultimo, va doverosamente dato conto dell'intervento del giudice di legittimità (Sez. V sent. 24.9.2018- dep. 5.4.2019) che con riferimento alla sentenza pronunciata in esito a giudizio abbreviato ha riconosciuto (pp. 80 e ss.) l'esistenza del sodalizio criminale autonomo emiliano, funzionalmente collegato con la cosca madre, osservando come i giudici di merito si fossero richiamati «al principio di diritto, espresso sul tema dalla giurisprudenza maggioritaria di legittimità, secondo cui non esistono distinte ed autonome espressioni 'ndranghetiste, posto che la 'ndrangheta è fenomeno criminale unitario, articolato in diramazioni territoriali, intese come "locali", dotate di sostanziale autonomia operativa, pur se collegate e coordinate da una struttura centralizzata ..., ed ha confermato le conclusioni raggiunte dal primo giudice quanto alla configurabilità del reato associativo contestato in riferimento alla locale emiliana. Ha, altresì, precisato che l'esteriorizzazione del metodo mafioso non poteva dirsi esclusa dalle peculiari modalità operative del sodalizio al vaglio, caratterizzate da una capillare e subdola infiltrazione nel tessuto economico e sociale delle opulente province emiliane, mediante l'acquisizione di un progressivo controllo delle attività imprenditoriali di significativo rilievo per l'indotto socio economico circostante e

mediante un'opera di tessitura di rapporti con esponenti delle istituzioni locali, sì da consentire, dietro la cortina di un riconoscimento sociale degli adepti, alla cosca di implementare il proprio potere - aggiudicandosi, ad esempio, gli appalti pubblici più prestigiosi e remunerativi - di incrementare i propri profitti e di utilizzare attività economiche apparentemente lecite per reimpiegare i proventi delle proprie azioni criminali e di quelle della cosca madre, posto che la forza di intimidazione che caratterizza l'organizzazione descritta nell'art. 416-bis cod. pen. si riconnette anche ad un sodalizio che adopera la stessa senza ricorrere a forme eclatanti (come omicidi e/o attentati di tipo stragistico), ma avvalendosi di quei modi espressivi, per certi aspetti ancora più temibili, che derivano dal: "non detto, dall'accennato, dal sussurrato, dall'evocazione di una potenza criminale cui è impossibile resistere", grazie ai collegamenti con la casa madre e con altre strutture operative periferiche e, altresì, alla diffusa conoscenza delle sue notorie pregresse attività criminose: di modo che, in presenza di una simile caratterizzazione delinquenziale, non era possibile dubitare della capacità intimidatrice e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà promanante dalla locale emiliana della 'ndrina di Cutro».

Difatti - prosegue la Corte - «l'opzione interpretativa ... invero, in linea con gli approdi della più recente giurisprudenza di questa Corte, la quale, occupandosi della fenomenologia della cd. 'mafia delocalizzata' ha riconosciuto la configurabilità del reato di cui all'art. 416-bis cod.pen., con riferimento ad una nuova articolazione periferica (c.d. "locale") di un sodalizio mafioso radicato nell'area tradizionale di competenza, anche in difetto della commissione di reati- fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella "madre" del sodalizio di riferimento, ed il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, sostegno ai sodali in carcere, ecc.) presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando concretamente presagire una già attuale pericolosità per l'ordine pubblico».

Peraltro - è bene precisarlo - nel caso di specie nemmeno si pone il problema, particolarmente dibattuto nell'ermeneusi dell'art. 416-bis c.p. tanto da formare oggetto di remissione alle Sezioni Unite della rilevanza o meno della manifestazione del metodo mafioso, dal momento che lo stesso giudice della nomofilachia riconosce che «che il giudice censurato ha comunque dato atto di come il sodalizio avesse, comunque, fatto effettivamente uso del metodo mafioso all'esterno ed al suo interno, siccome dimostrato dal numero davvero consistente di estorsioni consumate in danno di imprenditori calabresi e non, operanti in territorio emiliano e degli atti di intimidazione consumati in pregiudizio dei parenti di Villirillo Romolo, reo di essersi appropriato di una somma di denaro - pari a circa Euro 2.000,00 - affidatagli da Grande Aracri Nicolino per essere investita nelle attività economiche apparentemente lecite del Nord Italia ... giova evidenziare come, con la sentenza Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, Grande Aracri e altri, Rv. 259810, questa Corte, scrutinando gli elementi offerti dalla Corte felsinea in relazione ad una vicenda fattuale analoga, ha già riconosciuto l'esistenza di una "locale" operante nel territorio della provincia di Reggio Emilia della casa madre di Cutro e, pur ammettendone il collegamento con questa - sia perché le versava una parte dei proventi delle attività criminose commesse nel reggiano, sia perché il reggente della cosca calabrese era chiamato ad intervenire nelle questioni emiliane in riferimento alle decisioni di primaria importanza (affiliazioni) o per dirimere eventuali contrasti insorti tra gli associati -, ne ha riconosciuto l'autonomia in considerazione del fatto che le singole attività illecite finalizzate al reperimento di introiti in denaro (estorsioni, emissione di fatturazioni false, ed altro) venivano

*emancipatamente decise dai vertici del sodalizio emiliano e che i detti apici versavano alla cosca cutrese "solo parte dei proventi", e non tutti, come sarebbe stato logico se vi fosse stata una "cassa comune", e come, in relazione alle modalità operative di essa, emergessero le tipiche caratteristiche dell'agire mafioso, attestate, in primo luogo, dallo stato di soggezione e di paura determinato nelle persone offese dalle azioni criminose del gruppo, ma anche dalla capacità dello stesso di insinuarsi nel tessuto economico e sociale e di contaminarlo con le proprie logiche di sopraffazione».*

I dati di conoscenza sopra sintetizzati consentono di non indugiare oltre sulla sussistenza del quadro di gravità indiziaria del reato di cui all'art. 416-bis c.p. come descritto al Capo 1), refluendo in questo procedimento sotto il profilo del *notorio* processuale.

L'art. 238-bis c.p.p., prevede che « *le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova del fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli artt. 187 e 192 co.3* », apparendo evidente la volontà del legislatore di rendere possibile l'apprezzamento critico di «fatti storici» già accertati laddove sia necessario alla ricostruzione degli accadimenti che costituiscono la regiudicanda.

In sede di legittimità si è precisato - sul punto - che, ferma restando la «non autosufficienza» del precedente giudicato (tra le molte, Sez. I n. 4704 del 8.1.2014, rv 259414), con necessità di valutazione critica dei contenuti dette decisioni - nella loro portata oggettiva di accertamento - sono utilizzabili anche nei confronti dei soggetti rimasti estranei ai procedimenti che hanno dato luogo alla formazione del titolo [Sez. V n. 7993 del 13.11.20121 rv 255058, ove si è precisato che l'utilizzabilità *erga omnes* del fatto accertato non è in alcun modo lesiva del diritto di difesa del terzo, garantito dalle limitazioni, regolate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, cui l'art. 238 bis c.p.p., fa espresso richiamo, che assistono l'efficacia probatoria del fatto accertato nel diverso procedimento] e si è altresì evidenziato che l'effetto di *semiplena probatio* si produce non soltanto in rapporto alla singola statuizione fissata nel dispositivo ma anche in riferimento alle acquisizioni fattuali evidenziate nel corpo della motivazione, in quanto funzionali a sostenere la decisione presa» (Cass. Sez. I 17.6.2016, P.G. in proc. Pesce).

Applicando detti principi al caso in esame, va affermato che se dunque, in precedenti giudizi, risulti accertata - con decisione irrevocabile - l'esistenza di una data associazione criminosa (nel caso in esame la 'ndrangheta) avente i caratteri tipici di cui all'art. 416-bis c.p., l'importazione critica di tale dato consente - in una con i materiali dimostrativi nuovi - di ritenere sussistente il radicamento territoriale di «quel» gruppo criminoso con i sottostanti caratteri specializzanti (l'esercizio concreto del potere di intimidazione) ed il tema di prova diventa pertanto quello della continuità dell'agire del gruppo (complessivamente inteso), il che - si badi bene - non comporta necessariamente (almeno nei territori già oggetto della pressione mafiosa storica) la dimostrazione di un rinnovato esercizio del potere di intimidazione, ben potendo - in un lasso di tempo ragionevole, che consente ai consociati di serbare la memoria delle azioni del gruppo - essere semplicemente sfruttata (una sorta di rendita da capitale intimidatorio) la condizione già realizzatasi e oggetto di dimostrazione nel giudizio antecedente (la cd. oggettivizzazione del potere di intimidazione, come caratteristica del gruppo espressa quantomeno da alcuni suoi componenti e radicata nel contesto territoriale di riferimento è dato costante nell'analisi giurisprudenziale del fenomeno mafioso, a partire da Sez. I 13.6.'87 e da 10.5.'94, ric. Matrone nonché Sez. V n.4983 del 16.3.2000 ric. Pg in proc. Frasca, rv 215965 ove la si identifica nel prestigio criminale della associazione; la semplificazione dimostrativa circa l'esistenza delle cd. mafie storiche è di recente ripresa da Cass. Sez. II 6.5.2015 n. 28602).



In modo del tutto coerente con quanto rilevato, si è altrove stabilito che « *in tema di valutazione della prova, un fatto "notorio" quale l'esistenza e il radicamento territoriale di un'associazione mafiosa può essere desunto, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., dalle decisioni irrevocabili dell'autorità giudiziaria, a condizione che il nuovo giudizio verta su fatti avvenuti nelle medesime realtà territoriali, non emerga una variazione delle finalità perseguite dal sodalizio, vi sia una, quanto meno parziale, identità soggettiva tra la formazione storica e la attuale e che il tempo trascorso non sia di entità tale da aver determinato nella memoria dei consociati l'oblio della connotazione mafiosa del gruppo storico (Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Pesce, Rv. 269039); la "notorietà" di un fatto quale l'esistenza di un'associazione mafiosa ex art. 416-bis cod. pen. ben può desumersi in modo certo dalle decisioni irrevocabili dell'autorità giudiziaria, che costituiscono prova in ordine alla ricostruzione delle vicende accertate in giudizio, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 34491 del 14/06/2012, Montagno Bozzone, Rv. 253653). Ne consegue che, a differenza dei casi in cui una sentenza irrevocabile venga utilizzata come prova dell'esistenza di un'associazione per delinquere che abbia, nell'assunto accusatorio, continuato (o ripreso) ad operare dopo l'accertamento giurisdizionale (prova c.d. diacronica), nel caso in esame il sodalizio criminale oggetto di prova è il medesimo di quello oggetto di accertamento giurisdizionale definitivo, nei profili strutturali, temporali e finalistici (prova c.d. sincronica)» (Cass. Sez. F 3.9.2018, P.G. in proc. Balsebre).*

Il principio di diritto dianzi richiamato appare aderire puntualmente al caso di specie, nel quale la vicenda processuale che si va a ricostruire evidenzia la sostanziale *identità sincronica* del fatto criminale oggetto di giudizio rispetto a quelli già accertati con sentenza irrevocabile, vale a dire l'esistenza di una cosca criminale legata al clan GRANDE ARACRI in termini di reciproca autonomia ed operante, in linea di sostanziale continuità sul piano diacronico nel territorio emiliano – segnatamente nelle Province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza da diversi lustri, con caratteristiche morfologiche omogenee nel tempo, benchè adattate all'evolversi del quadro economico ed imprenditoriale, identità di soggetti e di campo di azione.

Di conseguenza, la consorteria locale alla quale si assumano partecipare gli indagati meglio indicati al Capo 1) si intende identificata in quella già oggetto plurimi accertamenti con efficacia di giudicato.

Il quadro indiziario dell'esistenza del sodalizio criminoso, nel particolare angolo prospettico che rileva in questa sede, si è andato arricchendo di ulteriori dati di conoscenza, comprendendo in particolare:

- le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia: CORTESE Angelo Salvatore, VALERIO Antonio, GIGLIO Giuseppe, LIPEROTI Giuseppe, MUTO Salvatore cl. 1977, DIMASI Giuseppe;
- gli esiti dell'attività di intercettazione svolta in diversi e precedenti procedimenti penali, attualizzata attraverso il nuovo ascolto delle registrazioni da parte del personale della Squadra Mobile di Bologna, anche al fine di ricercare riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. In questa direzione le acquisizioni delle precedenti indagini, sinergicamente correlate alle conoscenze più aggiornate derivanti dal contributo dichiarativo dei collaboratori di giustizia, hanno assunto un diverso peso investigativo, finendo non solo per comprovare la piena attendibilità dei dichiaranti, ma anche per assumere valore di prova in sé della connotazione mafiosa delle condotte degli indagati. Si tratta in particolare dei: proc. pen. n. 19540/07 R.G.N.R. Mod. 21 DDA BO (nel corso della quale, nel 2008, venivano intercettati GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, i fratelli MUTO Antonio cl. 1971 e MUTO Cesare, PAGLIUSO Fortunato cl. 1971); proc. pen. n. 19176/10 R.G.N.R. Mod. 21 DDA BO (nel corso della quale nel 2011 venivano intercettati

GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, i figli Rosita e Salvatore cl. 1979, PASSAFARO Carmelina, NATALE Salvatore, SILIPO Antonio); proc. pen. n. 20604/10 DDA R.G.N.R. Mod. 21 BO (AEMILIA); proc. pen. n. 13399/13 R.G.N.R. Mod. 21 DDA BO;

- gli esiti dell'attività di intercettazione effettuata nel presente procedimento penale, opportunamente verificata con puntuali acquisizioni documentali e assunzioni di sommarie informazioni testimoniali.

## **I collaboratori**

### **Angelo Salvatore CORTESE**

Angelo Salvatore CORTESE, per storia criminale, ruolo e caratteristiche intrinseche alla collaborazione, costituisce ancora la figura più significativa per comprendere le origini del sodalizio criminale e le modalità della sua diffusione .

Lo stesso ha iniziato a collaborare il 17 febbraio 2008, da allora fornendo dichiarazioni confluite in numerosi processi conclusi con sentenze passate in giudicato, ove l'attendibilità intrinseca del collaboratore è già stata positivamente valutata.

Valga qui solo ricordare l'ampia valenza *contra se* delle dichiarazioni rese dal CORTESE, come nel processo di cui alla indagine *Scacco Matto*, ove era stato assolto in primo e secondo grado e, solo a seguito della sua confessione, il 16.12.2008, la Corte d'Appello di Catanzaro a cui la Cassazione aveva trasmesso gli atti per un nuovo giudizio, lo ha condannato quale partecipe al sodalizio mafioso dei GRANDE ARACRI<sup>5</sup>.

Si tratta dunque di un soggetto che, qualora non avesse effettivamente maturato la scelta di collaborare con la giustizia, in pochi anni sarebbe tornato in libertà.

Nel corso della sua collaborazione CORTESE si è accusato - oltre che di altri gravi reati - di oltre dieci omicidi, di cui uno come esecutore materiale, e di un tentato omicidio per i quali prima delle sue provalazioni non era stato neppure indagato.

CORTESE Angelo Salvatore, sentito all'udienza del 17.7.2008 nel corso del dibattimento piacentino di cui all'indagine *Grande Drago* (cfr. sent. 616/2006 emessa il 18.12.2008 dal Tribunale di Piacenza che ha condannato, fra gli altri, LAMANNA Francesco per 416 bis c.p., irrevocabile) ha reso dichiarazioni già giudicate pienamente attendibili con pronuncia irrevocabile, così compendiate in sentenza.

Ancora, l'attendibilità di CORTESE è stata positivamente valutata nel processo AEMILIA ( proc.20604/2010, cfr. pp. 1192 della sentenza di primo grado e dalla sentenza di appello che ha rigettato di motivi di gravame fondati sulla dedotta inattendibilità dello stesso.

### **Antonio VALERIO**

Il 24 giugno 2017 Antonio VALERIO, sottoposto a custodia cautelare in carcere dal 28 gennaio 2015 ed imputato avanti al Tribunale di Reggio Emilia nel come esponente di vertice del sodalizio

---

<sup>5</sup> Sentenza nr. 1258/08 Reg. Gen. e nr. 812/07 Reg. Gen. C. App., emessa il 16.12.2008 dalla Corte di Appello di Catanzaro nei confronti di CORTESE Angelo Salvatore + 5, divenuta irrevocabile il 19.2.2010.

'ndranghetistico operante in Emilia, storicamente legato alla cosca GRANDE ARACRI di Cutro, ha manifestato a la volontà di collaborare con la giustizia. Iniziava una lunga serie di propalazioni nelle quali, con incredibile ricchezza di dettagli, forniva un quadro descrittivo del sodalizio criminoso ricondotto all'attualità, in linea di ideale continuità con quanto già riferito dal CORTESE.

Egli ammetteva immediatamente la propria responsabilità per i numerosi fatti di reato per i quali è stato rinviato a giudizio, confessando la propria appartenenza e formale affiliazione alla 'Ndrangheta, con il grado raggiunto di "quartino" (VALERIO: *"Come ho detto all'inizio e rinviando ad altri interrogatori la continuazione del racconto della mia vita e della mia vicenda giudiziaria, sono stato formalmente battezzato con lo "sgarro" da esponenti del clan GRANDE ARACRI Nicolino, precisamente da Salvatore DE LUCA, detto "Rapino" o "Turuzzo", Vito MARTINO, Salvatore PETA, Salvatore BLASCO, mentre LAZZARINI Domenico doveva venire ma ebbe un impegno; il luogo era a casa della suocera di Vito MARTINO a Cutro ... omissis ... con il minore grado di camorrista; ricordo che era sabato, perché questi eventi di solito dovevano avvenire di sabato. In copiatà avevo Nicola GRANDE ARACRI, Lino GRECO e NICOSCIA Pasquale detto "Macchietta"; in seguito, ricordo qualche mese prima della Operazione Minotauro, a Reggio Emilia, ho preso la "Santa" da LAMANNA Francesco, che aveva il grado di "padrino", eravamo nel capannone di BLASCO Gaetano ... omissis ...; dopo la "Santa" ho preso il "trequartino" alla casa di Scarazze di GRANDE ARACRI Nicolino nel 2011 quando quest'ultimo è stato scarcerato e, qualche mese dopo, Nicolino mi ha dato il "quartino". Eravamo, la prima volta ("trequartino") in un capannone adiacente alla sua casa e la seconda volta ("quartino") in una stanza vicino alla porcilaia o nei pressi della porcilaia. Questa promozione mi è stata data perché erano programmate delle azioni criminali di rilievo, anche di sangue ... omissis ...") e ricostruendo l'organigramma della consorterìa emiliana, fornendo numerose informazioni su fatti e personaggi non noti all'Ufficio, pienamente riscontrati dai primi accertamenti.*

Va inoltre rilevato in via introduttiva che VALERIO, sin dai primi interrogatori della sua collaborazione, ha fornito importanti elementi in ordine all'omicidio di VASAPOLLO Nicola (ucciso il 21.09.1992 a Reggio Emilia) ed ha ricostruito, in tal caso attribuendosene la responsabilità, passo dopo passo la notte dell'omicidio di RUGGIERO Giuseppe (assassinato a Brescello il 22.10.1992) - per i quali negli anni '90 erano già stati condannati in via definitiva all'ergastolo, quali mandanti, DRAGONE Raffaele e LUCENTE Domenico - riferendo particolari e dettagli sino a quel momento non noti (nell'ambito di indagini e processi tenutisi in passato su tale delitto di sangue).

Le dichiarazioni auto ed etero accusatorie di VALERIO Antonio, riscontrate da quelle di CORTESE Angelo Salvatore e dagli esiti di approfonditi accertamenti effettuati dalla Squadra Mobile di Reggio Emilia, consentivano di far luce su tali due omicidi, commessi nell'ambito della guerra di 'Ndrangheta tra le opposte fazioni DRAGONE-CIAMPA'-GRANDE ARACRI-ARENA e VASAPOLLO-RUGGIERO-BELLINI.

Così, il 9 ottobre 2017 questo Ufficio emetteva l'ordinanza di custodia cautelare nel proc. pen. n. 11079/17 R.G.N.R. Mod. 21 DDA e n. 12250/17 R. GIP., nei confronti di GRANDE ARACRI Nicolino, di SARCONI Nicolino e di GRECO Angelo; terminata l'attività di indagine, di questi 3, unitamente a LEROSE Antonio, CIAMPA' Antonio e lo stesso VALERIO Antonio veniva richiesto il rinvio a giudizio.

In esito a giudizio abbreviato, VALERIO (ottenendo l'applicazione dell'attenuante dell'art. 8 L. n. 203 del 1991) veniva condannato ad anni 8 di reclusione; SARCONI Nicolino veniva condannato

invece a 30 anni. Per gli altri imputati è in corso il processo avanti alla Corte d'Assise di Reggio Emilia.

Ancora, le dichiarazioni di VALERIO sono state positivamente valutate nell'ordinanza emessa questo Ufficio il 12.2.2018 (p.p. n. 3602/17 R.G.N.R. DDA BO), nei confronti di SARCONE Carmine, fratello di SARCONE Nicolino, Gianluigi e GRANDE Giuseppe per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., e dalla sentenza 31.10.2018 pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia nel proc.n. 8846/2015 R.G.N.R. DDA Bologna (processo AEMILIA), che ha riconosciuto a VALERIO i benefici processuali dovuti alla sua collaborazione.

## **Giuseppe GIGLIO**

La fase processuale dell'indagine AEMILIA si è arricchita, come noto, quasi da subito del contributo dichiarativo di GIGLIO Giuseppe, che le indagini hanno dimostrato come fosse uno degli organizzatori dell'attività dell'associazione mafiosa nel campo della falsa fatturazione e delle operazioni finanziarie illecite, di natura decettiva, di fittizia intestazione, di reimpiego di somme provenienti dalle attività delittuose della 'Ndrangheta (talune ricollegabili direttamente a GRANDE ARACRI Nicolino), curando tali operazioni in stretto contatto con esponenti apicali della consorceria, quali BOLOGNINO Michele, DILETTO Alfonso e SARCONE Nicolino.

Con tali compiti, GIGLIO ha provveduto a garantire i rapporti con la cosca cutrese, nella prospettiva della massimizzazione dei profitti GIGLIO ha svolto i propri incarichi mettendo stabilmente a disposizione dell'associazione di appartenenza le compagini societarie a lui riconducibili, ma fittiziamente intestate a compiacenti prestanome.

Nel febbraio 2016, durante la celebrazione del giudizio abbreviato nel procedimento penale AEMILIA, mentre era sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis c.p., egli manifestava la volontà di collaborare con la giustizia, ammettendo la propria responsabilità per i reati a lui contestati e fornendo un importante contributo per la ricostruzione dell'organigramma della consorceria emiliana e per comprenderne il funzionamento attraverso diverse operazioni illecite che avevano connotato il principale carattere, quello dell'imprenditorialità, proprio della 'ndrina egemone in Emilia.

Sebbene nel giudizio di primo grado non sia stata possibile l'acquisizione delle sue dichiarazioni, essendo già stato incardinato il rito speciale, in sede di appello, richiesto ed ottenuto dalla Procura Generale il suo esame, GIGLIO ha ottenuto il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 8 L. n. 203 del 1991.

Si tratta, dunque, di un collaboratore la cui credibilità è stata pienamente vagliata ed affermata, più volte, dalla Corte di Appello di Bologna che, nella sentenza pronunciata il 12.09.2017 (divenuta irrevocabile per GIGLIO il 15.04.2018, avendo questi rinunciato al ricorso per cassazione), ha evidenziato: «(pag. 228) *al di là ed oltre alle chiare dichiarazioni accusatorie rese nel contraddittorio dal collaboratore di giustizia – dichiarazioni peraltro ritenute pienamente attendibili da questa Corte, poiché precise, puntuali, conformi ad altre precedentemente rese, coerenti tra loro, prive di pecche logiche e puntualmente supportate da riscontri estrinseci ... omissis ... (pag. 256) è a tal proposito qui appena il caso di richiamare le argomentazioni espresse analizzando la posizione di GIGLIO per confermare l'amplissima portata collaborativa del dichiarato del predetto, e la totale attendibilità intrinseca ed estrinseca attribuita da questa Corte alle propalazioni da lui effettuate*»; ed ancora (pag. 484): «*così come ribaditi ed esplicitati nelle ordinanze del 6 e 13 maggio (che qui si danno per completamente riportate) - venivano accolte le*

*richieste subordinate della difesa ed acquisiti da questa Corte tanto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione del GIGLIO (verbale redatto il 26/07/2016 dalla DDA di Bologna), quanto i verbali delle dichiarazioni rese dal predetto ai P.M. e nel dibattimento di I° grado (avanti al Tribunale di Reggio Emilia) dalla primavera del 2016 in poi: acquisizioni idonee e sufficienti a dimostrare la intervenuta scelta dissociativa intrapresa per la prima volta dall'imputato in corso del giudizio di I° grado, la completezza ed integralità della collaborazione prestata e conseguentemente ai fini esplicitati in appello del riconoscimento della ipotesi di cui all'art. 8 L. 203/91».*

## **Giuseppe LIPEROTI**

L'indagine si è avvalsa anche delle dichiarazioni di Giuseppe LIPEROTI Giuseppe cl. 80.

Questi, sposato con Rosanna GRANDE ARACRI, figlia di Antonio, uno dei fratelli di GRANDE ARACRI Nicolino, il 4 maggio 2017, mentre era detenuto presso la Casa circondariale di Crotona, in esecuzione di un'ordinanza custodiale per violazione del testo unico sugli stupefacenti, procedimento per il quale era già stato condannato in primo grado, manifestava alla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro la propria volontà di collaborare con la giustizia.

Egli ha confessato la propria appartenenza alla 'Ndrangheta, sin dal 1996/1997 e, in particolare, alla cosca capeggiata dallo zio GRANDE ARACRI Nicolino. Ha confessato, altresì, il proprio coinvolgimento in alcuni omicidi (come quello di DRAGONE Raffaele<sup>6</sup>, figlio di Antonio, commesso il 31.8.1999), commessi in Calabria negli anni 2000, su mandato del predetto boss di Cutro e delle alleate consorterie mafiose.

LIPEROTI ha, inoltre, dimostrato una conoscenza approfondita della 'Ndrangheta, dovuta alla sua diretta esperienza all'interno della cosca GRANDE ARACRI ed al suo essere progressivamente divenuto figura di riferimento del suocero GRANDE ARACRI Antonio e di GRANDE ARACRI Nicolino.

Le sue dichiarazioni hanno trovato riconoscimento di attendibilità nell'ordinanza di custodia Cautelare in carcere emessa il 28.12.2017, dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro, nell'ambito della cd. operazione *Stige* (p.p. 3382/15 R.G.N.R. DDA Catanzaro), che sul suo conto ha rilevato: *«La collaborazione di LIPEROTI è sembrata, fin dall'inizio, estremamente proficua e genuina. Infatti, LIPEROTI non collabora sicuramente per sfuggire alla carcerazione perché, quando inizia a rendere dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie, era stato già destinatario di un provvedimento di sostituzione della misura inframuraria con quello del ricovero in una comunità terapeutica. Quanto all'utilità del dichiarato del collaborante valga considerare che egli è il genero di GRANDE ARACRI Antonio, fratello di Nicolino GRANDE ARACRI. Il che ha consentito un'introspezione sugli affari e sull'organigramma della provincia cutrese che proviene da uno dei membri delle famiglie nucleati dei GRANDE ARACRI».*

## **Salvatore MUTO cl. 77**

---

<sup>6</sup> DRAGONE Raffaele, nato a Cutro il 27.07.1968, assassinato a Cutro il 31.08.1999, figlio del boss DRAGONE Antonio, cl. 43.

Salvatore MUTO cl. 1977, tratto in arresto nel gennaio 2015 per l'Operazione AEMILIA D.D.A. e per altro procedimento radicato avanti la D.D.A. di Brescia (op. Pesci), come esponente del sodalizio 'ndranghetistico emiliano ed altresì della struttura operante in Cremona, condannato dal Tribunale di Brescia a 18 anni di reclusione per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., durante la celebrazione del processo AEMILIA, il 2.10.2017, manifestava la volontà di collaborare con la giustizia, confessando la propria appartenenza alla 'Ndrangheta ed il proprio ruolo di braccio destro di LAMANNA Francesco e fornendo altresì diverse informazioni, tra l'altro, sull'organigramma della consorterìa emiliana.

Anche in questo caso va rimarcato come, nonostante il breve tempo trascorso dalla scelta di collaborare con la giustizia, le sue dichiarazioni abbiano formato oggetto di un giudizio di attendibilità intrinseca ed estrinseca nella già richiamata ordinanza cautelare emessa da questo Ufficio nel proc. n. 3602/17 R.G.N.R. DDA BO il 12.02.2018 e relativa alla posizione di SARCONE Carmine entro il sodalizio 'ndranghetistico emiliano; deve inoltre evidenziarsi che egli ha reso un lungo ed approfondito esame al processo AEMILIA, rispondendo alle domande delle parti in contraddittorio e del collegio per 10 udienze dal 20.11.2017 al 21.12.2017.

La più volte richiamata sentenza 31.10.2018 del Tribunale di Reggio Emilia ha riconosciuto l'attendibilità del collaboratore e l'utilità del suo portato dichiarativo, condannandolo per associazione mafiosa, con rito abbreviato, alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione, dopo averne ammesso i benefici di Legge ai sensi dell'art. 8 L. n. 203 del 1991.

Anticipando i risultati dell'esame delle dichiarazioni e degli elementi di riscontro di volta in volta enunciati, può sin da subito osservarsi che le stesse soddisfano i criteri diagnostici a lungo elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e fissati nei principi di seguito esposti.

#### a) Attendibilità e coerenza intrinseca. Etica del dichiarante.

Si afferma, al riguardo che *«In tema di dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, il c.d. "pentimento", collegato nella maggior parte dei casi a motivazioni utilitaristiche ed all'intento di conseguire vantaggi di vario genere, non può essere assunto ad indice di una metamorfosi morale del soggetto già dedito al crimine, capace di fondare un'intrinseca attendibilità delle sue provalazioni. Ne consegue che l'indagine sulla credibilità del collaboratore deve essere compiuta dal giudice non tanto facendo leva sulle qualità morali della persona - e quindi sulla genuinità del suo pentimento - quanto sulle ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione e sulla valutazione dei suoi rapporti con i chiamati in correità, oltre che sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni»* (Cass. Sez. VI 3.10.2012, Ritorto, Cass. Sez. VI 30.10.2013, Scognamiglio)

#### b) Limiti della rilevanza della difformità del narrato

La giurisprudenza si è altresì occupata dell'incidenza delle difformità nella valutazione delle reciproche interdipendenze del contributo narrativo: *«In tema di valutazione delle dichiarazioni di reità o di correità dei collaboranti rappresentative di fatti assai remoti nel tempo, il criterio selettivo tra dettagli secondari della narrazione, suscettibili di fisiologiche discrasie e incertezze, ed il nucleo essenziale della chiamata deve essere modulato, non in termini astratti dal contesto delle rappresentazioni, ma in funzione del rilievo che l'evento, la condotta o la circostanza assumono intrinsecamente nell'ambito della provalazione alla stregua del rilievo loro assegnato*

*dal dichiarante nell'economia del racconto, senza che i profili essenziali del narrato così individuati possano essere ulteriormente scomposti »(Cass. Sez. I 14.7.2015, Barraco); ed ancora, «le dichiarazioni accusatorie rese da due collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi» (Cass. Sez. I 28.11.2014, Villacaro)*

#### c) Insussistenza di artificiose consonanze

Altro fattore potenzialmente suscettibile di incidere sull'idoneità probatoria delle dichiarazioni è la possibilità di ammannire versioni concordanti: *«In tema di chiamata di correo, quando le dichiarazioni accusatorie siano plurime e sussista il dubbio di artificiose consonanze, al giudice è fatto obbligo di verificare non soltanto se la convergenza non sia l'esito di collusione o di concerto calunnioso, ma anche se non sia il frutto di condizionamenti o reciproche influenze, dovendo egli valutare la sussistenza di fenomeni di allineamento delle indicazioni più recenti rispetto a quelle raccolte per prime» (Cass. Sez. II 28.3.2017, Cataldo, Cass. Sez. VI 9.10.2012 RV 254292)*

I collaboratori di giustizia sono portatori di storie personali diverse e scelgono di intraprendere tale via in momenti del tutto differenziati tra loro; non risultano significativi periodi di detenzione in comune, suscettibili di poter legittimare il sospetto di verità precostituite; la loro attendibilità è risultata in più occasioni accertata da più autorità giudiziarie; sono stati acquisiti plurimi elementi di riscontro, come sarà più diffusamente indicato in seguito.

Alla stregua dei contributi forniti dai collaboratori e delle risultanze dei procedimenti sopra indicati, sottoposti ad una rilettura selettiva, si possono inquadrare gli indagati per i quali è predicata la gravità indiziaria del Capo 1).

#### **Gli indagati - Francesco GRANDE ARACRI**

La posizione di Francesco GRANDE ARACRI impone una rivisitazione del suo vissuto processuale e penitenziario sia per attestarne il radicamento all'interno della consorteria criminale sia per cogliere appieno il mutamento di strategia familiare e la progressiva affermazione del figlio Salvatore.

Il 14.2.2003, il G.I.P. del Tribunale di Bologna disponeva l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di AMATO Alfredo, AMATO Amedeo, AMATO Emilio, AMATO Francesco, AMATO Mario, AMATO Massimo, ARENA Carmine, GRANDE ARACRI Antonio, GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, MUTO Marcello, MUTO Ottavio, NIUTTA Vincenzo e SARCONI Nicolino, ravvisando la sussistenza di un quadro di gravità indiziaria sia in ordine al reato di cui all'art. 416 c.p., riferibile al gruppo degli AMATO, sia, soprattutto, in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p. contestato a GRANDE ARACRI Antonio, GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, MUTO Marcello, MUTO Ottavio, NIUTTA Vincenzo, SARCONI Nicolino.

Il G.U.P. del Tribunale felsineo, il 16.2.2004, condannava, in esito a giudizio abbreviato, in primo grado, tra gli altri, GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 (anni 3 e mesi 6 di reclusione), MUTO

Ottavio (anni 4 e mesi 2 di reclusione) e SARCONE Nicolino (anni 8 di reclusione), riconoscendoli colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti<sup>7</sup>.

Il 24.2.2005 la II Sezione della Corte d'Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa il 16.02.2004, assolveva GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, per insussistenza del fatto. Il 1.12.2005, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso presentato del Procuratore Generale, limitatamente a GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, annullando con rinvio la sentenza della Corte d'Appello.

Il 19.4.2007, la III Sezione della Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Bologna in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 416 bis c.p. Dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, la sentenza diveniva irrevocabile per GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 il 21.10.2008.

L'articolato iter processuale comportava l'alternarsi di periodi di detenzione e di libertà<sup>8</sup> e, in seguito, l'applicazione della misura di sicurezza, una volta scontata la pena.

In questo contesto temporale, come si avrà modo di vedere, il figlio GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 ha progressivamente svolto il ruolo di rappresentante del padre entro il sodalizio 'ndranghetistico emiliano, assumendo un sempre maggior peso in seno alla consorteria, anche in ragione del fatto che, GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 era perfettamente consapevole di non potersi più muovere con libertà nel contesto criminoso. Da ultimo, il 9.7.2015 il Tribunale di Reggio Emilia applicava nei suoi confronti la misura di prevenzione patrimoniale della confisca di beni mobili ed immobili riconducibili alla sua disponibilità diretta ed indiretta ed acquisiti grazie alla sua appartenenza alla 'Ndrangheta.

Angelo Salvatore CORTESE ha reso dichiarazioni in tre distinti momenti storico-processuali: nel semestre previsto per la dichiarazione, davanti ai Pubblici Ministeri ed infine in sede dibattimentale avanti il Tribunale di Reggio Emilia.

Nell'interrogatorio del 16.6.2008, riferiva che i fratelli di Nicolino GRANDE ARACRI, tra cui Franco, erano a disposizione della 'Ndrangheta; in particolare, costoro riciclavano i soldi di

---

<sup>7</sup> Così si esprimeva, al riguardo, il giudice. «Si ha dunque contezza dell'esistenza del gruppo GRANDE ARACRI, del suo peso nel Reggiano e del suo collegamento con la cosca madre, della necessità di operare anche nell'interesse della cosca madre e con il suo beneplacito, delle difficoltà di definizione dei ruoli nel reggiano, del potere di legittimazione di FRANCO, di TONINO e di NICOLA (tramite la moglie), della partecipazione di MUTO, NIUTTA, SARCONE al gruppo e dell'esecuzione di attività delittuose nell'interesse del gruppo stesso e con modalità mafiose, del successivo allontanamento di NIUTTA e SARCONE (del quale i correi diffidano per la sua ambiguità) accusati di pensare solo ad interessi personali. Le modalità per realizzare i profitti sono non soltanto di tipo estorsivo, ma anche tramite il sistema delle false fatturazioni. Come emerge chiaramente dalle intercettazioni il sistema funziona in modo da giustificare le uscite degli imprenditori estorti i quali, traendo anch'essi in qualche modo utile dal sistema della falsa fatturazione, non possono neppure rivolgersi alle forze dell'ordine». (sent. p. 118).

<sup>8</sup> Il 21.02.2003: veniva tratto in arresto in Brescello (RE) dai Carabinieri a seguito dell'o.c.c.c. n. 398/03 GIP Tribunale Bologna, emessa il 14.02.2003, per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ed altro (Operazione "Edilpiovra"); 23.4.2004: veniva scarcerato dalla Casa Circondariale di Piacenza a seguito di ordine di scarcerazione n. 398/03 GIP Tribunale Bologna; - 22.10.2008: veniva tratto in arresto in Brescello (RE) dai Carabinieri a seguito di ordine esecuzione pena n. 427/08 Esec. emesso da Procuratore Generale presso la Corte Appello di Bologna il 22.10.2008, dovendo scontare una pena residua di anni 2 mesi 6 e giorni 1 di reclusione per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., provvedimento emesso a seguito di condanna definitiva della Corte di Cassazione, nell'ambito del proc. pen. n. 5754/02 R.G.N.R. Mod. 21 DDA BO (Operazione "Edilpiovra"); 7.7.2010: veniva scarcerato dalla Casa circondariale di Volterra; 23.5.2011: veniva sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni 2 in esecuzione del provvedimento nr. 43/2010 P.M. - n. 187/11 Ord., emesso in data 20/05/2011 dall'ufficio di Sorveglianza di Reggio Emilia; 23.5.2013: gli veniva revocata la libertà vigilata che gli era stata applicata in data 23.05.2011; 28.12.2013: veniva sottoposto, con provvedimento del 28.12.2013, dal Tribunale di Reggio Emilia, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni tre.



quest'ultimo, in particolare sul territorio di Brescello e, più in generale, della provincia di Reggio Emilia (CORTESE: «pure il cognato LE ROSE, questo me l'ha detto direttamente GRANDE ARACRI Nicolino quando eravamo ... LE ROSE, i fratelli, lui là può investire dove vuole, perché ha fratelli che lavorano anche, per dire, prende 100.000 euro, insieme con un fratello acquistano un terreno e diventa socio, quindi a lui gli arrivano i soldi tranquillamente, non risulta da nessuna parte perché sono persone regolari, lui lavora così, il grosso dell'investimento di GRANDE ARACRI è su Brescello che ce l'ha, e su Gualtieri con i MUTO, con Antonio MUTO ... omissis ... il cognato LE ROSE che si è sposato una sorella di GRANDE ARACRI Nicolino»; ... omissis ...; P.M.: «I fratelli di GRANDE ARACRI?»; CORTESE: «Sì, Franco, Rosario»).

Ancora: «loro ormai sono inseriti nel tessuto proprio socialmente dell'Emilia, sono persone a tutti gli effetti inserite ... omissis ... il DILETTO perché tuttora, ultimamente ha finito di costruire, prima che mi arrestassero, un complesso di ... omissis ... sono il cognato LE ROSE che si è sposato una sorella di GRANDE ARACRI Nicolino ... che abita anche sempre là vicino al DILETTO ... a Brescello, sì, il cognato, e i fratelli ... Franco, Rosario ... tutti nell'edilizia sono, loro ormai sono costruttori, li chiamano costruttori, costruiscono e vendono ... omissis ... quindi i soldi dell'attività delittuosa di GRANDE ARACRI ... sono investiti nel settore edilizio, li puliscono nel settore edilizio e non risulta niente là perché là tutte le strutture regolari sono ... riciclaggio, li riciclano e li ripuliscono i soldi così, loro, le attività illecite che nessuno ci può mai arrivare perché sono persone, costruttori, imprenditori, con garanzie».

Nell'interrogatorio del 24.10.2016 ha riferito che, nel periodo di detenzione di GRANDE ARACRI Nicolino, il fratello Francesco cl. 1954, insieme a DILETTO Alfonso, era incaricato a curargli gli affari ed il patrimonio illecito; quando poi Francesco subì una detenzione nel 2008, il figlio Salvatore ne prese le veci come responsabile; aggiungeva che ciò era confermato dall'episodio della tentata estorsione in danno di MUTO Salvatore, (cugino di MUTO Antonio), il quale si era rifiutato asserendo di corrispondere a € 5.000,00 al mese ai nipoti di GRANDE ARACRI Nicolino, a nome GRANDE ARACRI Salvatore e Girolamo RONDINELLI.

Nel corso dell'udienza dibattimentale del 9.2.2017, CORTESE ha ribadito il contenuto delle dichiarazioni relative a GRANDE ARACRI Francesco, ammettendo peraltro del tutto lealmente di non aver mai avuto rapporti diretti con lui: «La foto che c'ho davanti è Franco GRANDE ARACRI, fratello di GRANDE ARACRI Nicolino, elemento di spicco della cosca e affiliato ed è un elemento di riferimento per GRANDE ARACRI Nicolino, in quanto mi disse apertamente, GRANDE ARACRI Nicolino, che anche i fratelli gli avevano fatto investire soldi con costruzioni, abitazioni e tutto quello che c'era da fare sull'Emilia Romagna ... omissis ... Mi ha detto che tutti i soldi suoi li aveva investiti in Emilia Romagna tramite il fratello Franco, tramite i nipoti, tramite il DILETTO, tramite tanti personaggi, cognati. Mi ha detto apertamente: <<Per vent'anni posso stare in galera, tutti i miei soldi ormai sono investiti in Emilia Romagna>>. Questa è parola di GRANDE ARACRI Nicolino ... omissis ... lavoravano da soli. Bastava mandarli e se la vedevano loro ...»; ... omissis ...; P.M.: «Lei ci ha avuto a che fare, con GRANDE ARACRI Francesco?»; CORTESE: «No. Ci siamo incontrati. Ci siamo visti un paio di volte, però non c'ho avuto a che fare diretto»; P.M.: «Sempre in quel periodo 2005-2007 o anche a Cutro?»; CORTESE: «No, anche prima su Cutro ci siamo visti. Però dopo non c'ho avuto a che fare con lui personalmente. Dopo sono stati arrestati per l'operazione "Grande Drago", l'operazione su Reggio Emilia, quella per i mezzi, non mezzi. Ma dopo non l'ho visto più, a lui. Al figlio sì, a Salvatore»).

Nel corso dell'interrogatorio del 19.07.2017 VALERIO Antonio, nell'inserire GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, nell'organigramma del sodalizio 'ndranghetistico emiliano, descriveva la sua

*escalation* all'interno della 'Ndrangheta e le attività imprenditoriali ove era stato, negli anni passati, socio occulto, in particolare le società di gestione delle discoteche reggiane Italghisa e Los Angeles; dalle parole di VALERIO emergeva in modo evidente come GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, nonostante l'allora (nel 2003) giovane età, godesse di un notevole credito nell'ambito della 'ndrina egemone in questo territorio ed avesse gestito le attività criminose prima trattate dal padre Francesco cl. 1954, dal momento dell'arresto di quest'ultimo per l'Operazione Edilpiovra (GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 è stato detenuto dal 21.2.2003 al 23.4.2004 e poi dal 22.10.2008 al 7.7.2010).

Nel corso del semestre di collaborazione VALERIO ha reso dichiarazioni riguardanti, tra gli altri, GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 e Salvatore cl. 1979. In particolare :

- a più riprese, ha inserito i due soggetti entro l'organigramma del sodalizio 'ndranghetistico emiliano;

- ha riferito di essersi recato, in una occasione, nei primi anni del 2000, a Brescello (RE) da GRANDE ARACRI Rosario e Francesco, fratelli di Nicolino, i quali gli chiesero di avvicinare i fratelli TURRA' Roberto e Salvatore da poco usciti dal carcere, per cercare di convincerli a passare dallo schieramento dei DRAGONE a quello dei GRANDE ARACRI; VALERIO riferiva di aver provato ad avvicinarli, incontrandoli tramite MUTO Luigi cl. 1975, ma di non essere riuscito nell'intento, anche perché erano accaduto l'episodio relativo alla sottrazione del camioncino con escavatore a TURRA' Salvatore da parte degli zingari (ossia gli AMATO) che stavano con i GRANDE ARACRI;

- ha riferito che, in passato, BLASCO Gaetano e GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, figlio di Francesco e nipote di GRANDE ARACRI Nicolino, avevano eseguito lavori edili insieme a Brescello (RE), vicino alla piazza centrale; ha chiarito che si trattava di un restauro; hanno partecipato anche RONDINELLI Girolamo e FRIJO Salvatore; in epoca più recente, BLASCO e GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 hanno fatto lavori insieme da Andrea ERMELLI in Provincia di Parma (forse in località Mezzani di Parma).

VALERIO ha reso un lungo ed articolato interrogatorio nel corso del dibattimento avanti il Tribunale di Reggio Emilia. Nonostante che gli stralci degli interrogatori di VALERIO Antonio, contenenti le dichiarazioni accusatorie nei confronti di GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e degli altri indagati del presente procedimento penale, non fossero mai stati oggetto di *discovery*, VALERIO, nel descrivere organigramma, regole ed operatività del sodalizio 'ndranghetistico emiliano, ha in più occasioni fatto riferimento ai GRANDE ARACRI di Brescello come figure di rilievo del sodalizio.

In particolare, nell'udienza 19.10.2017, VALERIO ha chiarito chi fossero i referenti apicali del sodalizio 'ndranghetistico emiliano sul territorio di Brescello (RE), dopo gli arresti della Operazione Edilpiovra e, in particolare, del boss GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, specificando il significato del termine 'uscire' dalla 'ndrangheta, apparentemente ossimorico (P.M.: «Allora, VALERIO ... le chiederei di soffermarsi se può, rispetto a quelle che sono le sue conoscenze, sul territorio di Brescello; se ci vuole riferire quello che lei sa della presenza dell'ndrangheta a Brescello e sugli eventuali referenti rispetto a questo territorio»; VALERIO: "Su Brescello - come ho già detto - c'è Alfonso DILETTO, dopo diciamo "l'uscita" di GRANDE ARACRI Francesco, ormai lui diciamo è un marchio quindi è subentrato il DILETTO Alfonso, partecipa poi c'è anche il figlio che collabora - ... incompr. ... di Francesco - Salvatore, i GRANDE ARACRI che collaborano con DILETTO, ma è DILETTO quello che è gerente di Brescello e Parma, ecco"; P.M.: "Quando lei dice "ha un marchio" GRANDE ARACRI Francesco, cosa intende? Ci spieghi meglio"; VALERIO: "Edilpiovra ... perché lui ormai è un marchio evidente

pertanto ...”; P.M.: “Quindi “è uscito” cosa significa? Ci spieghi meglio questo ...”; VALERIO: “Che ha preso le redini, la reggenza l’ha preso il DILETTO; il DILETTO è una persona che nel ‘92 e anche prima insomma ha sempre fatto, ha sempre dato e pertanto toccava a lui ... omissis ... sia a livello economico che a livello fattivo, nei fatti e nei progetti di quella che è stata l’Ndrangheta qua a Reggio Emilia”; ... omissis ...; P.M.: “... omissis ... VALERIO cosa intende “è uscito”, è uscito dall’Ndrangheta o è uscito dal fatto dall’essere presentabile perché è marchiato da ... E’ bruciato?”; VALERIO: “... incompr. ... ha un marchio evidente, ma è chiaro ha un marchio evidente, non può essere più diciamo, come dire, il referente; referente più papabile era ...”; P.M.: “Ma è ancora dell’Ndrangheta GRANDE ARACRI Francesco?”; VALERIO: “Eh, beh ... dall’Ndrangheta non si esce ... omissis ... i motivi non è che ce ne siamo tanti di possibilità di uscire dall’Ndrangheta: o è quello il percorso che ho fatto io, o la tomba o nient’altro”; P.M.: “Quindi ha chiarito, quindi l’uscire significa semplicemente che non è più presentabile ...».

Tali dichiarazioni costituivano oggetto di interessati commenti tra Francesco GRANDE ARACRI e la nuova Carmelina PASSAFARO captati da intercettazione ambientale il 21.10.2017 (progr. 6361)<sup>9</sup>.

Giuseppe GIGLIO

- ha dichiarato che GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 e GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 appartengono alla ‘Ndrangheta, con ruoli apicali sul territorio di Brescello (RE); in particolare, ha aggiunto che, su Brescello, nessun costruttore può fare investimenti senza la approvazione o l’ autorizzazione di GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954;
- ha riferito di aver conosciuto prima GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e in seguito suo padre Francesco, quest’ultimo intorno al 2005/2006, nel periodo di gestione della discoteca Italghisa, per il tramite di MUTO Antonio cl. 1971;
- ha raccontato di essere entrato, intorno al 2006, in società con MUTO Antonio cl. 1971, PUGLIESE Michele e GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, figlio di Francesco cl. 1954: ciascuno era intestatario del 25% delle quote; il nome della società era “Immobiliare San Francisco S.r.l.”; GIGLIO era socio occulto, svolgendo il ruolo di suo prestanome suo fratello Giulio; ha chiarito che, dietro all’operazione , vi era GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, che intendeva acquistare un terreno nella zona industriale di Brescello per costruirvi dei capannoni per realizzare una mensa; il nome dato alla società (“San Francisco”) richiama appositamente il nome di GRANDE ARACRI Francesco, che aveva come prestanome, figurante come socio formale, il figlio GRANDE ARACRI Salvatore, perché era ancora, in quel momento, una persona priva di

<sup>9</sup> «Carmelina: L’ho letto l’articolo di ieri ... Francesco GRANDE ARACRI: Eh ... quale articolo? Carmelina: ... incompr. ... Francesco GRANDE ARACRI: Qual è? Carmelina: Quello che parla di nuovo di Salvatore ... Francesco GRANDE ARACRI: E che dice? Carmelina: Diceva che tu praticamente, fa intendere che tu fino a quando l’EDILPIOVRA c’eri tu . Francesco GRANDE ARACRI: Sì ... Carmelina: Dopo l’EDILPIOVRA come quando che tu non eri più proponibile... Francesco GRANDE ARACRI: Ma chi, chi l’ha scritto ... Carmelina: VALERIO lo dice ... e Salvatore non teneva la caratura per fare il mandato ... quindi ... Francesco GRANDE ARACRI: Per me, per me ... non è che tanto buona per me... Carmelina: Per voi no ... infatti sto dicendo questo: per Salvatore no ... per Salvatore è buono ... perché dice la verità ... nel senso che ... mo’ davvero signore mio ... per voi insomma c’è il punto di domanda Francesco GRANDE ARACRI: Sì, sì, mo’ ... Carmelina: Perché comunque rimane il fatto ... allora prima comunque era ... incompr. ... Francesco GRANDE ARACRI: Ma va ... ma va ... Carmelina: Ma capito ... quello ... arrivando a quello che dice no ... Francesco GRANDE ARACRI: sì ... a quello che dice mo’ devi vedere che ... altri pentiti che escono ... Carmelina: Sì, infatti dice che ci sono all’orizzonte nuovi pentimenti ... Francesco GRANDE ARACRI: Bene, bene ... Carmelina: E dove lo dicono qualcosa c’è ... Francesco GRANDE ARACRI: Uh ... sicuro ... Carmelina: E se sono sbilanciati così ... perché lo dice proprio il procuratore... ... omissis ... Carmelina cambia discorso e dice che deve acquistare il pellet Francesco chiede a Carmelina su quali pagine del giornale ha letto quelle cose e se si può scaricarle dal computer. Carmelina ribatte che fino a ieri era in pdf su internet, ma stamattina è già sulla Gazzetta di Reggio.»

precedenti, a differenza del padre che era stato arrestato per mafia nell'Operazione "Edilpiovra"; GIGLIO ha ricordato di alcune riunioni tenute nell'ufficio di MUTO Antonio cl. 1971, alla presenza di quest'ultimo, di GIGLIO, di GRANDE ARACRI Francesco, ed una riunione fatta nella sede della EUROGRANDE Costruzioni S.r.l., alla presenza anche di GRANDE ARACRI Salvatore e del geometra di GRANDE ARACRI Francesco, che disponeva della documentazione relativa al progetto della mensa; GIGLIO ha quindi precisato di aver conosciuto Francesco prima della costituzione dell'Immobiliare San Francisco S.r.l., cioè prima del marzo 2006, dunque nel 2005; GIGLIO ha altresì aggiunto che, quando ne fece la conoscenza, GRANDE ARACRI Francesco aveva terminato di costruire le villette a Brescello ed aveva destinato una delle villette alla figlia Rosita in procinto di sposarsi; in proposito, ha raccontato che GRANDE ARACRI Francesco gli ha chiesto se poteva reperire qualcuno *pulito* con reddito fittizio da presentare in un istituto di credito ed ottenere un mutuo per acquistare la restante villetta. GRANDE ARACRI aveva escogitato di fissare nel preliminare di compravendita un corrispettivo più elevato del valore reale dell'immobile; successivamente il finanziamento sarebbe stato incassato dall'intestatario fittizio e la somma consegnata a GRANDE ARACRI stesso; il progetto prevedeva di pagare solo la prima rata e poi non più; la banca avrebbe aggredito il bene in seguito, ma nel frattempo il GRANDE ARACRI avrebbe potuto utilizzare la somma mutuata. GIGLIO riferiva di aver individuato all'epoca trovato il nominativo per GRANDE ARACRI Francesco ed anche creato il reddito fittizio, ma questi gli aveva comunicato di aver già risolto e di aver già incassato i soldi del mutuo; anche MUTO Antonio aveva lavorato per l'affare;

- ha raccontato che GRANDE ARACRI Francesco, con la società EUROGRANDE Costruzioni S.r.l., aveva stipulato nel 2008 con La Pilotta Costruzioni S.r.l. (i cui soci erano FALBO Francesco, GIGLIO Giuseppe e VETERE Marcello) un contratto di appalto avente ad oggetto lotti a Reggio per un importo di circa 2 milioni di euro; di essere stato presente in una occasione allorquando FALBO e GRANDE ARACRI Francesco avevano discusso il contratto che prevedeva anche la permuta a favore di EUROGRANDE Costruzioni di alcuni immobili costruiti da tale società; riferiva che le costruzioni erano iniziate quando GRANDE ARACRI Francesco era ancora in libertà, poi dopo 7/8 mesi dall'inizio dei lavori questi veniva arrestato ed in sua vece avevano iniziato ad operare nel suo interesse il figlio Salvatore, la figlia Rosita, il marito Stefano ed il geometra; che la EUROGRANDE Costruzioni aveva completato i lavori ed era stata pagata dalla Pilotta.

GIGLIO forniva altresì ulteriori elementi di fatto che saranno di seguito trattati nella parte dedicata agli episodi che valgono a comprovare ulteriormente l'appartenenza del GRANDE ARACRI al sodalizio mafioso.

- a domanda dei P.M., ha riferito che GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 aveva un rapporto di affari e di fiducia con BLASCO Gaetano, da cui aveva appreso tali circostanze, unitamente all'esistenza di un giro di false fatturazioni;

- a domanda dei P.M. riferiva che VETERE Tonino, fratello di Marcello, aveva rapporti con GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 al quale forniva i pavimenti;

- ha riferito di VILLIRILLO Leonardo, spiegando che questi è un ragioniere salito al nord a lavorare tramite lo stesso GIGLIO, praticando con lui, quindi con i MUTO di Gualtieri, con AVERSA Antonio, con LEROSE Francesco e con i fratelli MESORACA il sistema delle false fatturazioni. GIGLIO ha riferito che VILLIRILLO, ad un certo punto, si è avvicinato ai GRANDE ARACRI, in quanto la consorteria di Cutro gli aveva recuperato degli irrigatori sottratti dai suoi poderi. Ha appreso tale circostanza direttamente da VILLIRILLO Leonardo. Da tale momento,

VILLIRILLO aveva messo la propria professionalità al servizio dei GRANDE ARACRI. In particolare, VILLIRILLO – come ebbe a riferirgli nel 2013 - aveva aperto una società immobiliare con GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, intestata alla sorella o alla convivente;

- ha dichiarato (p.v. interrogatorio 19.5.2016) che GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 non disdegnava di interessarsi della politica locale e che, assieme a DILETTO Alfonso avevano raccolto voti per il Sindaco di Brescello, chiarendo di riferirsi al Sindaco in carica al momento dell'arresto di GIGLIO nel gennaio 2015: ha spiegato di aver appreso questa circostanza parlando con DILETTO stesso, BLASCO Gaetano, BOLOGNINO Michele, ma non ha saputo dire nulla in merito a specifici accordi sull'episodio; ha precisato (interrogatorio 8.7.2016) che BOLOGNINO, a seguito dei servizi in tv e degli articoli di stampa sull'elezione del Sindaco di Brescello tramite l'appoggio della 'Ndrangheta, gli aveva riferito che il Sindaco era stato effettivamente eletto grazie alla raccolta dei voti di DILETTO Alfonso e della famiglia GRANDE ARACRI residente in Emilia, in particolare di GRANDE ARACRI Francesco; ha spiegato che in quella occasione era presente anche DILETTO e che BOLOGNINO ebbe a rimproverarlo per essersi esposto troppo in politica e che era chiaro che tv e giornali, parlando di 'Ndrangheta a Brescello, pur tacendo il suo nome, si stessero riferendo proprio a DILETTO. Nell'occasione DILETTO non ebbe a smentire di essersi attivato in tal senso, facendo correre il rischio di una sovraesposizione del gruppo criminale; da quel dialogo tra DILETTO e BOLOGNINO, GIGLIO traeva la conferma che effettivamente DILETTO e GRANDE ARACRI avevano appoggiato l'elezione del Sindaco. Del resto, la circostanza relativa all'attività di elettorale si nutre anche dell'interessamento per la candidatura della figlia di DILETTO Alfonso, Jessica, alla quale – come GIGLIO ebbe a sapere da BOLOGNINO Michele e dallo stesso DILETTO - parteciparono CAMPOSANO Domenico, GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, suo figlio GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979.

Giuseppe LIPEROTI

- ha riferito di conoscere GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 e che in diverse in diverse occasioni questi si era recato a Cutro, anche dopo la scarcerazione a seguito del processo Edilpiovra, da ultimo anche nel 2014 e nel 2015. In queste occasioni, LIPEROTI lo aveva visto presso l'abitazione familiare in Contrada Scarazze in compagnia di GRANDE ARACRI Antonio, di MAURO Giuseppina, GRANDE ARACRI Ernesto, VILLIRILLO Leonardo ed altri; in una occasione, intorno al 2014, vi era stata una riunione alla presenza di ABRAMO Giovanni, GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, il figlio Salvatore cl. 1979, GRANDE ARACRI Antonio, LIPEROTI, GRANDE ARACRI Ernesto avente ad oggetto questioni ereditarie;
- a domanda, ha affermato di non sapere se GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 e Salvatore cl. 1979 sono formalmente affiliati alla 'Ndrangheta. Ha inoltre riferito che il rapporto di Francesco con GRANDE ARACRI Ernesto e Nicolino era problematico a seguito delle vicissitudini giudiziarie attraversate. Ha riferito comunque che a partire dal 2002 egli è stato operativo all'interno della 'Ndrangheta, anche a seguito della intraprendenza del figlio Salvatore nel sodalizio emiliano. Riferiva inoltre, in particolare, che quando salì al Nord durante i preparativi per l'uccisione di DRAGONE Antonio incontrò come prime persone GRANDE ARACRI Francesco e DILETTO Alfonso; in quella occasione, LIPEROTI aggiornò DILETTO Alfonso, alla presenza di Francesco, sui preparativi della uccisione di DRAGONE. Francesco in quel frangente criticò GRANDE ARACRI Ernesto per non aver adeguatamente sostenuto economicamente LIPEROTI per l'ausilio prestato. Ha infine raccontato che, nel 2004, in alcune occasioni GRANDE ARACRI Francesco disse a LIPEROTI e ad ABRAMO Giovanni che non voleva farsi vedere in loro compagnia temendo l'attenzione delle forze di Polizia; LIPEROTI ha ricordato di avergli risposto

una volta: *«guarda che sei tu quello condannato per associazione mafiosa, siamo noi che al limite dovremmo aver paura a farci vedere in giro con te».*

Le dichiarazioni di LIPEROTI, che non ha depresso nel processo AEMILIA, hanno formato oggetto di una intensa attività di riscontro, compendiata, con esito positivo, nella Annotazione 24.5.2018 della Squadra Mobile della Questura di Bologna e sintetizzata nella richiesta del Pubblico Ministero (pp. 135-152).

Ad esse si fa integrale rinvio.

Salvatore MUTO cl. 1977, a propria volta, ha affermato che i reggenti nel territorio emiliano sono: LAMANNA Francesco per il territorio di Piacenza, i fratelli SARCONE su Reggio Emilia, DILETTO Alfonso sul territorio di Parma e GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, fratello di Nicolino, su Brescello (RE).

Ancora, ha affermato che MUTO Francesco cl. 1967, parente di DILETTO Alfonso, appartiene al sodalizio 'ndranghetistico emiliano; è parente di MUTO Luigi detto Rocco dei Cruciani; mette a disposizione ditte per le operazioni di falsa fatturazione; ha detto che in una occasione ha incontrato MUTO Francesco (che è cognato di GRANDE ARACRI Rosario) a casa di GRANDE ARACRI Nicolino a Cutro, era insieme a DILETTO Alfonso, stavano proponendo a GRANDE ARACRI Nicolino degli affari su di un terreno, forse a Brescello (RE); ha riferito infine che ha rapporti anche con GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 e col figlio Salvatore cl. 1979;

#### **Gli indagati - Salvatore GRANDE ARACRI cl. 79**

Ancora più ricche di dettagli si sono rilevate le dichiarazioni dei collaboratori sulla figura di Salvatore GRANDE ARACRI.

In particolare, CORTESE:

- nell'interrogatorio del 16.6.2008, ha riferito di aver conosciuto GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 (nonché il cugino RONDINELLI Girolamo); ha quindi riferito che, in una occasione, intorno al 2005, in cui aveva deciso di praticare, nel nome della cosca GRANDE ARACRI di Cutro, una estorsione ai danni di MUTO Salvatore, titolare di una ditta di autotrasporti e di movimento terra con camion a Gualtieri e concessionario di una cava di marmi a La Spezia, questi gli aveva risposto che già pagava le tangenti a GRANDE ARACRI Nicolino, per il tramite dei nipoti che vivono in Emilia GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e RONDINELLI Girolamo; CORTESE aveva allora incontrato a Gualtieri (RE) i due nipoti, che gli avevano confermato che MUTO Salvatore versava loro € 5.000,00 al mese (che venivano inviati allo zio GRANDE ARACRI Nicolino), oltre a fornire loro ditte, intestate a prestanome, per commettere truffe e, quindi, gli avevano detto di lasciare stare MUTO Salvatore, cosa che CORTESE aveva fatto;

- nella stessa occasione ha riferito di non sapere se GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e RONDINELLI Girolamo, operativi in Emilia (in particolare a Brescello), sono formalmente affiliati alla 'Ndrangheta, ma che certamente sono soggetti a disposizione della 'Ndrangheta e soliti spendere il nome dei GRANDE ARACRI per imporsi nei lavori e negli affari, circostanza, questa, appresa proprio dagli stessi due nipoti; ha aggiunto che, dopo l'arresto di GRANDE ARACRI Nicolino nell'Operazione "Scacco Matto" nel 2000, i due nipoti hanno svolto il ruolo di rappresentanti dello zio in seno alla 'Ndrangheta (CORTESE: *«fecero le veci dello zio, perché quando andavano in un posto, mandava i nipoti a nome suo ... omissis ... e loro dove andavano avevano carta bianca, nessuno gli poteva rifiutare niente. anche roba lecita, lavori, qualsiasi cosa*

*gli chiedevano le persone ... omissis ... i nipoti, sono loro il filo diretto e sono loro che gestiscono, quando prendono gli utili sempre ai nipoti, e i nipoti poi li fanno avere a GRANDE ARACRI, alla famiglia, alla moglie, diciamo, alla zia, come MUTO»);*

- ancora, ha riferito che anche il cognato di GRANDE ARACRI Nicolino a nome LEROSE, oltre che i padri di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e RONDINELLI Girolamo, erano a disposizione della 'Ndrangheta; in particolare, LE ROSE ed i fratelli di GRANDE ARACRI Nicolino riciclavano i soldi di quest'ultimo, in particolare sul territorio di Brescello e, più in generale, della provincia di Reggio Emilia (CORTESE: *«pure il cognato LE ROSE, questo me l'ha detto direttamente GRANDE ARACRI Nicolino quando eravamo ... LE ROSE, i fratelli, lui là può investire dove vuole, perché ha fratelli che lavorano anche, per dire, prende 100.000 euro, insieme con un fratello acquistano un terreno e diventa socio, quindi a lui gli arrivano i soldi tranquillamente, non risulta da nessuna parte perché sono persone regolari, lui lavora così, il grosso dell'investimento di GRANDE ARACRI è su Brescello che ce l'ha, e su Gualtieri con i MUTO, con Antonio MUTO ... omissis ... il cognato LE ROSE che si è sposato una sorella di GRANDE ARACRI Nicolino»*); ... omissis ...; P.M.: *«I fratelli di GRANDE ARACRI?»*); CORTESE: *«Sì, Franco, Rosario»*), attraverso la mediazione dei nipoti GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e RONDINELLI Girolamo (CORTESE: *«tramite i nipoti ... omissis ... sì, sempre i nipoti perché sono loro che fanno la spola tra giù e Reggio Emilia, anche dalla moglie di GRANDE ARACRI Nicolino, insomma, sono loro, dicono c'è un affare ... un investimento da fare su Gualtieri, su Reggio Emilia, per comprare un terreno là si parla di 500.000 euro, okay, va bene ... omissis ... loro scendono, gli portano i soldi materialmente e diventa socio ... omissis ... socio occulto naturalmente, no, che non risulta, però»*) e l'opera di sodali quali MUTO Antonio cl. 1971, DILETTO Alfonso, GIGLIO Giuseppe (CORTESE: *«loro ormai sono inseriti nel tessuto proprio socialmente dell'Emilia, sono persone a tutti gli effetti inserite ... omissis ... il DILETTO perché tuttora, ultimamente ha finito di costruire, prima che mi arrestassero, un complesso di ... omissis ... sono il cognato LE ROSE che si è sposato una sorella di GRANDE ARACRI Nicolino ... che abita anche sempre là vicino al DILETTO ... a Brescello, sì, il cognato, e i fratelli ... Franco, Rosario ... tutti nell'edilizia sono, loro ormai sono costruttori, li chiamano costruttori, costruiscono e vendono ... omissis ... quindi i soldi dell'attività delittuosa di GRANDE ARACRI ... sono investiti nel settore edilizio, li puliscono nel settore edilizio e non risulta niente là perché là tutte le strutture regolari sono ... riciclaggio, li riciclano e li ripuliscono i soldi così, loro, le attività illecite che nessuno ci può mai arrivare perché sono persone, costruttori, imprenditori, con garanzie»*);

- sempre nell'interrogatorio del 16.6.2008 (poi anche in quello del 9.10.2008), ha riferito che nella discoteca Italghisa erano soci MUTO Antonio cl. 1971 e GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, i quali in tale attività ed in altre avevano investito anche soldi provenienti dall'attività illecita della cosca GRANDE ARACRI di Cutro e del boss GRANDE ARACRI Nicolino;

- ha riferito che, in una occasione, un cognato di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 aveva acquistato una partita di droga di € 2.000,00 da VILLIRILLO Pietro, alias "pistone", di Colorno, senza pagarlo; CORTESE era allora intervenuto, su richiesta di "Pistone", incontrandosi all'Italghisa con Salvatore cl. 1979, che si era preso la "responsabilità" sul proprio cognato, riconoscendo che aveva sbagliato;

- nell'interrogatorio del 9.10.2008, chiarendo quanto affermato in precedenza, ha affermato che GRANDE ARACRI Salvatore, figlio di Francesco e nipote di GRAND ARACRI Nicolino, è formalmente affiliato alla 'Ndrangheta (CORTESE: *«... Salvatore GRANDE ARACRI ... omissis ... è giovane, avrà una trentina d'anni ... omissis ... il figlio di Francesco che abita a Brescello, so*

*anche dove abita io, li conosco bene*"; P.G.: *"E lui come ... sto Salvatore GRANDE ARACRI com'è collocato nella famiglia?"*; CORTESE: *"E' collocato ... è un elemento di spicco della famiglia mafiosa ... è una persona di importanza, che cura gli interessi dello zio"*; P.G.: *"E' affiliato?"*; CORTESE: *"Affiliato, non so bene il grado che c'ha però è affiliato"*».

CORTESE è stato interrogato il 24.10.2016. In tale occasione :

- ha affermato che, in una occasione, entro la sua abitazione a Cutro, GRANDE ARACRI Nicolino gli ha espressamente detto che investiva tutti i soldi illeciti tramite i propri fratelli, nipoti e parenti in Emilia;
- ha riferito di aver conosciuto negli anni '90 e visto in diverse circostanze GRANDE ARACRI Francesco, in alcune occasioni a Cutro a casa di Nicolino ed in alcune occasioni a Brescello dall'anno 2005;
- su Salvatore, figlio di Francesco, ha confermato di aver avuto specificamente a che fare quando nel 2005 aveva chiesto somme di denaro a MUTO Salvatore (cugino di MUTO Antonio), il quale si era rifiutato dicendo che già dava € 5.000,00 al mese ai nipoti di GRANDE ARACRI Nicolino, a nome GRANDE ARACRI Salvatore e Girolamo RONDINELLI, somma anche diretta a Cutro, e forniva loro anche società per fare operazioni truffaldine con prestanomi; ha confermato che i nipoti Salvatore e Girolamo erano stati incaricati di spendere il nome dello zio negli affari leciti ed illeciti che ponevano in essere in Emilia;
- ha ribadito che GRANDE ARACRI Salvatore era socio occulto nella discoteca Italghisa, non apparendo formalmente nella compagine societaria; ha ricordato di aver incontrato Roberto TURRA' entro la discoteca Italghisa;
- poiché nell'interrogatorio del 9.10.2009 (nel proc. pen. n. 1182/04 e 487/07 R.G.N.R. Mod. 21 DDA CZ) CORTESE, in relazione a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, aveva affermato che *"è una persona di importanza, che cura gli interessi dello zio ... affiliato, non so bene il grado che c'ha, però è affiliato"*, mentre nell'interrogatorio del 4.8.2008 (proc. pen. n. 13431/08 R.G.N.R. Mod. 21 DDA BO), avere riferito in maniera difforme (*"a quanto risulta a CORTESE, GRANDE ARACRI Salvatore e MUTO Antonio non sono affiliati, o comunque la circostanza non è a sua conoscenza"*), richiesto di chiarire la circostanza, ha affermato che GRANDE ARACRI Salvatore è effettivamente affiliato, ma non conosce il grado: ha chiarito di sapere con assoluta certezza questa circostanza, perché GRANDE ARACRI Nicolino gli ha passato la novità; ha aggiunto che MUTO Antonio cl. 1971 non è formalmente affiliato e per questo forse nella verbalizzazione del 4.8.2008 si è creata la contraddizione che ha chiarito.

CORTESE veniva sentito all'udienza dibattimentale del 9.2.2017 nel processo Aemilia.

Le sue dichiarazioni, nella giornata successiva, costituivano oggetto di commento all'interno dell'autovettura Audi A1 da parte di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, sempre attento allo svolgimento del processo; in particolare, conversando con la sorella Rosita, Salvatore negava di aver mai conosciuto CORTESE, ma aggiungeva che quest'ultimo conosceva bene il padre GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954; si alterava poi quando Rosita gli riportava quella parte della deposizione in cui CORTESE aveva affermato che i soldi di GRANDE ARACRI Nicolino venivano riciclati a Brescello (RE) dal fratello Francesco (Rosita: *"Hai capito che sta dicendo il porco? che i soldi del fratello (ndr. GRANDE ARACRI Nicolino) li investivano i fratelli a Brescello"*) e, finiva, con scaltrezza, per insinuare che tali dichiarazioni gli fossero state suggerite dal Pubblico Ministero (All.O1048: progr. n. 13128 del 10.02.2017, R.I.T. 796/16).



Nel corso dell'interrogatorio del 19.7.2017 VALERIO Antonio, nell'inserire GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, detto "calamaro"<sup>10</sup>, nell'organigramma del sodalizio 'ndranghetistico emiliano, descriveva la sua *escalation* all'interno della 'Ndrangheta e le attività imprenditoriali ove era stato, negli anni passati, socio occulto, in particolare le società di gestione delle discoteche reggiane Italgghisa e Los Angeles; dalle parole di VALERIO emergeva in modo evidente come GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, nonostante l'allora giovane età, godesse di un notevole credito nell'ambito della 'ndrina egemone in questo territorio ed avesse gestito le attività criminose prima trattate dal padre Francesco cl. 1954, dal momento dell'arresto di quest'ultimo per l'Operazione Edilpiovra (GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 è stato detenuto dal 21.2.2003 al 23.04.2004 e poi dal 22.10.2008 al 7.7.2010).

Ancora, nel corso dell'interrogatorio reso il 21.7.2017, VALERIO ha descritto uno dei compiti svolti da GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e dal fratello Paolo entro la consorterìa emiliana: quello di portare messaggi, direttive, indicazioni - in una parola, 'ambasciate' - tra la cosca di Cutro ed il sodalizio operante in Emilia; al riguardo, egli ha riferito di un episodio, collocato dopo il dicembre 2000, in cui lui stesso era stato destinatario di una 'ambasciata' portatagli dai fratelli GRANDE ARACRI Salvatore e Paolo (unitamente al cugino RONDINELLI Girolamo) per conto della cosca cutrese dei GRANDE ARACRI e relativa al progetto di uccidere ARABIA Salvatore in Emilia, progetto poi modificato, per il timore che un fatto tanto eclatante potesse provocare una forte reazione delle forze di polizia.

Nello stesso interrogatorio VALERIO ha riferito di essersi recato al matrimonio di Salvatore GRANDE ARACRI, al quale erano presenti, BLASCO, i due BRUGNANO Antonio, MUTO Antonio cl. 1971, DILETTO Alfonso, tutta la famiglia GRANDE ARACRI. Il pranzo si era tenuto al Ristorante gestito dai VERTINELLI di Montecchio Emilia. Nell'occasione GRANDE ARACRI Nicolino inviò una lettera di cui venne data lettura nel corso della festa e dedicata al "caro nipote"; nella lettera si evidenziava che Salvatore era il nipote "preferito" di Nicolino e che avrebbe dovuto essere "tenuto in considerazione", (ovviamente nella 'Ndrangheta').

Effettivamente, il matrimonio tra GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 e PASSAFARO Carmelina è stato celebrato in Brescello il 1.7.2006, periodo in cui lo GRANDE ARACRI Nicolino era detenuto presso la Casa di reclusione di Parma.

Nel corso dello stesso interrogatorio VALERIO ha poi ulteriormente inquadrato Salvatore GRANDE ARACRI all'interno delle dinamiche del gruppo criminale, ed in particolare:

- ha raccontato di aver visto, in più occasioni, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, presso la sede dell'ufficio di SILIPO Antonio, spiegando che i due avevano diversi affari tra loro (ed anche con DILETTO Alfonso); VALERIO ha però chiarito di non essere mai entrato nella stanza mentre stavano parlando i due, quindi di non essere conoscenza degli affari specifici che trattavano; in una occasione, si era recato con TURRA' Roberto e SILIPO era con GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e DILETTO Alfonso: quando VALERIO e TURRA arrivarono, Salvatore stava andando via, mentre SILIPO e DILETTO erano dietro il capannone con SARCONI Carmine; in un'altra

---

<sup>10</sup> Che GRANDE ARACRI avesse il soprannome "Calamaro", a riscontro delle dichiarazioni di VALERIO Antonio, si evinceva dal proc. pen. n. 19540/07 R.G.N.R. Mod. 21 DDA Bologna, eseguita dai Carabinieri di Reggio Emilia: nel corso dell'intercettazione di cui al R.I.T. 1235/08 relativo all'utenza in uso a MUTO Antonio cl. 71, costui indicava GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 con il soprannome "Calamaro" nel corso dei progressivi aventi numero 659 - 1230 - 1820 - 2352 - 2672 - 3442 - e 6291.

occasione, VALERIO era con BLASCO e ha visto, da SILIPO, SARCONE Nicolino e GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979;

- ha affermato che, in una occasione, a pranzo al Ristorante Antichi Sapori di BRESCIA Pasquale, si tenne un incontro importante: la riunione era stata indetta per risolvere la questione del denaro di OPPIDO Domenico e i due referenti della riunione erano VILLIRILLO Romolo e GRANDE ARACRI Salvatore; ha raccontato che c'erano due tavoli nello stesso salone: in un tavolo, c'erano MUTO Luigi cl. 1975, VILLIRILLO Romolo, BATTAGLIA Pasquale, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, PERITI Federico, OPPIDO Domenico; nell'altro tavolo, vi erano BLASCO, MUTO Antonio cl. 1955, PAOLINI Alfonso, VALERIO, Moncef BAACHOUY in attesa di quello che avrebbe dovuto essere stabilito nell'altro tavolo sulla questione relativa al denaro che VILLIRILLO Romolo aveva ricevuto da OPPIDO Domenico [di ciò si tratterà diffusamente nel Capo 44)]. Ha aggiunto che, in quella occasione, le forze dell'ordine avevano eseguito un servizio di P.G., circostanza che aveva appreso nel corso del processo a Reggio Emilia (si tratta dell'annotazione dei CC datata 30.6.2011); ha concluso dicendo che quella riunione non ebbe alcun esito, dal momento che VILLIRILLO Romolo ribadì che poiché aveva ricevuto mandato da "Cutro", avrebbe relazionato personalmente a GRANDE ARACRI Nicolino, che in quel frangente era ricoverato a Roma.

Un'altra riunione di 'ndrangheta si era tenuta presso la discoteca all'aperto, Italghisa con Peppe SARCONE, BLASCO Gaetano con Karima, MUTO Antonio cl. 1971, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979; VALERIO Antonio non ha ricordato il tema della riunione, che in ogni caso era servita per cementare il rapporto tra i sodali.

VALERIO ha raccontato che tra le attività illecite del sodalizio 'ndranghettistico emiliano vi era il traffico illecito di gasolio, in cui lui stesso era coinvolto; in una occasione, a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 -proprio in virtù del ruolo apicale coperto entro la consorteria mafiosa, ruolo riconosciuto anche all'esterno della cosca da parte di soggetti appartenenti o contigui ad ambienti criminali - era stato richiesto di fungere da arbitro in una controversia, per il pagamento della consegna di una partita di gasolio, tra due esponenti della struttura emiliana, quali lo stesso VALERIO Antonio e SERGIO Eugenio, e un autotrasportatore a nome Leonardo della ditta "GIGLIAN", che lo aveva consegnato a MUTO Salvatore a La Spezia. In particolare, era accaduto che il gasolio proveniente dalla Polonia, precisamente da un contatto di VALERIO, era arrivato al deposito di SERGIO Eugenio a Cadelbosco, attraverso il trasportatore a nome Leonardo della Ditta GIGLIAN. VALERIO aveva dirottato il carico a La Spezia, da MUTO Salvatore che aveva pagato il gasolio, a favore di SERGIO Eugenio per la somma di € 30/31.000,00, accreditato sul conto corrente della Banca BPVN o Unicredit che si trova nella piazza di Bagnolo in Piano.

L'autotrasportatore, proprio riconoscendo in GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 uno dei referenti della 'Ndrangheta emiliana, si era rivolto a lui affinché imponesse a VALERIO e SERGIO di pagarlo, poiché non era stato saldato né da questi ultimi, né da MUTO; a seguito di tale richiesta, vi erano stati due summit: uno presso la sede della N.U.S.A. Marmi, alla presenza di VALERIO, di SERGIO, di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e del fratello Paolo, ed uno presso un ristorante a Parma, alla presenza di VALERIO, di GRANDE ARACRI Salvatore, dell'autotrasportatore Leonardo e di un altro soggetto che VALERIO non era in grado di ricordare.

A tale riguardo venivano eseguiti, a cura del personale della Squadra Mobile di Reggio Emilia, gli opportuni riscontri sul pagamento di 30.000,00 euro in favore di SERGIO Eugenio (all.A103: nota Squadra Mobile Reggio Emilia. con allegata annotazione del 25.07.2017 e integrazione). In particolare, veniva individuato un bonifico di € 30.000,00 ricevuto, il 10.03.2014, sul conto corrente

n. 46500013184 acceso presso il Banco San Geminiano e San Prospero ed intestato alla Ditta di SERGIO Eugenio e provenienti dalla GRANULATI MUTO S.r.l. P.I. 02338030352, con sede in Vezzano Ligure (SP), di proprietà di FARAGO' Saveria moglie di MUTO Salvatore.

Inoltre, veniva individuata la Ditta GILIAN Trasporti S.A.S. di SCETTINI Leopoldo. Ancora, in riferimento al dipendente a nome Leonardo, veniva identificato il dipendente della GILIAN, negli anni 2012 e 2013 in tale MORELLI Leonardo, poi tratto in arresto il 30.4.2014, nell'ambito di una attività investigativa che ipotizzava l'esistenza e l'operatività di una associazione criminale transnazionale che si approvvigionava di gasolio dalla Polonia, dalla Repubblica Ceca e dalla Slovenia e lo importava commercializzandolo sul territorio nazionale, in totale evasione delle imposte ed in assenza dei regolari documenti di trasporto.

Ha raccontato che, nel 2003/2004, è stata fatta una riunione tra alcuni membri della consorceria di 'Ndrangheta emiliana a Playa del Carmen (Messico): sono partiti BRUGNANO Antonio "Sazzizzo", BRUGNANO Antonio "Tartaricchio", VALERIO, BRUGNANO Luigino (fratello di BRUGNANO Tonino e Salvatore), MUTO Antonio cl. 1971, PROCOPIO Salvatore (fratello di Giovanni) ed un altro che VALERIO non ha saputo ricordare. In quel momento tutti i presenti facevano false fatture con MUTO Antonio cl. 1971 e l'occasione della trasferta in Messico aveva tra l'altro come ordine del giorno la richiesta di DILETTO Alfonso di partecipare alle operazioni di falsa fatturazione. DILETTO aveva chiesto di partecipare per conto di GRANDE ARACRI Nicolino (ma VALERIO ha precisato di non aver mai saputo se tale circostanza fosse vera). Si decise che DILETTO avrebbe potuto partecipare in parte alle operazioni di falsa fatturazione. In seguito, anche a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, venne acconsentito di partecipare alle predette operazioni al posto di DILETTO e da quel momento diventò socio dei MUTO di Gualtieri (RE) nella Italghisia e nella discoteca Los Angeles;

- ha riferito che, in passato, BLASCO Gaetano e GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, hanno fatto lavori edili insieme a Brescello (RE), vicino alla piazza centrale; ha chiarito che si trattava di un restauro, attività alla quale parteciparono anche RONDINELLI Girolamo e FRIJO Salvatore; in epoca più recente, BLASCO e GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 hanno fatto lavori insieme da Andrea ERMELLI in Provincia di Parma (forse in località Mezzani di Parma);

- riscontrando quanto riferito da CORTESE Angelo Salvatore, ha riferito che quest'ultimo aveva stretto legami anche con GIGLIO Giuseppe, MUTO Antonio cl. 1971, GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 e suo figlio Salvatore cl. 1979;

- ha affermato che i MUTO di Gualtieri (RE) sono stati soci di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 in alcune discoteche: una al chiuso si chiamava "Italghisia", l'altra all'aperto aveva un nome americano che poi VALERIO Antonio ha ricordato essere "Los Angeles", in Bergonzano, sopra Quattro Castella; tale David o Devid era un soggetto coinvolto nell'affare delle discoteche: VALERIO lo ha riconosciuto in fotografia (SASSI Devid), dicendo di aver fatto la personale conoscenza di tale soggetto, che faceva il ricettatore di beni alimentari (vini, prosciutti, ecc.) e truffe per incamerare mutui o leasing senza pagare le rate; tale meccanismo era stato utilizzato dallo stesso VALERIO ed anche dai GRANDE ARACRI, tramite predisposizione di falsa documentazione (contratti di lavoro, dichiarazioni dei redditi, contributi versati, ecc.); GRANDE ARACRI Salvatore e RONDINELLI Girolamo gli hanno presentato dei soggetti funzionari di una banca nei pressi del locale Carisma di Modena per fare questo tipo di truffa (poi l'operazione truffaldina non è andata in porto).

VALERIO è stato sottoposto a diversi interrogatori nel corso del dibattimento nel processo Aemilia. Pur non riguardando l'attività istruttoria, se non marginalmente, le posizioni degli odierni indagati, egli ha confermato quanto riferito nel corso del semestre di collaborazione.

- all' udienza del 5.10.2017, nell'elencare i sodali che avevano partecipato al summit convocato presso il ristorante Antichi Sapori di BRESCIA Pasquale per risolvere il c.d. affare OPPIDO, VALERIO ha indicato proprio GRANDE ARACRI Salvatore, intervenuto quale esponente di vertice della cosca emiliana per cercare di chiarire la vicenda (VALERIO: "... omissis ... riunioni ... omissis ... una agli Antichi Sapori, la seconda ai Laghi di Tibia, la terza da MESIANO Domenico al ristorante ... omissis ... in quella dei Antichi Sapori erano due tavoli, erano formati due tavoli: nel primo tavolo c'era GRANDE ARACRI Salvatore ... omissis ... figlio di Francesco, 'u calamaru' lo chiamano dottoressa, calamaro è soprannome ... omissis ... poi c'era Romolo VILLIRILLO, poi c'era MUTO Luigi, poi c'era Pasquale BATTAGLIA ... omissis ... c'era CRIVARO Antonio, credo ... omissis ... al secondo tavolo diciamo il tavolo rotondo - come lo chiamavo io perché lì eravamo al tavolo rotondo - c'erano VALETIO, SARCONE Nicolino, BLASCO, Dodi, Pasquale BRESCIA, chi c'era più? Alfonso PAOLINI, mi pare Totò MUTO 55 ... omissis ... Lì al tavolo 1 l'argomento viene trattato, per questo c'è GRANDE ARACRI Salvatore ... omissis ... VILLIRILLO nega sempre»); si è trattato, di un summit di grande importanza, che i Carabinieri hanno ritenuto di individuare nella riunione di 'Ndrangheta (oggetto di apposito OCP, in atti) tenuta il 30.06.2011, dalle ore 13:00 alle ore 15:00 in Cadè di Reggio Emilia presso il ristorante Antichi Sapori di BRESCIA Pasquale, alla presenza di VILLIRILLO Romolo, SARCONE Nicolino, BATTAGLIA Pasquale, BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 e PERITI Federico : tale importante incontro era maturato entro dinamiche della consorterìa che preludevano al passaggio di consegne da VILLIRILLO Romolo a GUALTIERI Antonio, quale esponente di vertice del sodalizio 'ndranghetistico emiliano incaricato di tenere i rapporti e di coordinare le attività con la cosca GRANDE ARACRI di Cutro. In questo contesto, la presenza al summit di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 era quanto mai significativa, in quanto lo poneva indiscutibilmente ai vertici della 'ndrina operante in Emilia, anche quale rappresentante del padre Francesco (impossibilitato, per le vicende giudiziarie attraversate, a partecipare agli incontri tra i membri della cosca emiliana);

- all' udienza del 10.10.2017 nel riferire di un viaggio a Playa del Carmen in Messico intrapreso da esponenti della consorterìa operante in Emilia, VALERIO spiegava che in tale occasione era stato deciso che anche DILETTO Alfonso e GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, in quanto appartenenti alla cosca, avrebbero partecipato ai guadagni delle operazioni illecite trattate dal sodalizio («P.M.: "Chi c'è in questo viaggio a Playa del Carmen? Che lei ha detto viaggio-riunione. Chi c'era?"; VALERIO: "Lì ci siamo io, Salvatore PROCOPIO, Tonino MUTO '71, c'è 'Sazizzo' BRUGNANO Antonio '68, 'Tartaricchio' BRUGNANO Antonio '76, poi chi c'è più? BRUGNANO Luigi, che è il fratello dei 'Sazizzo' ... omissis ..."; P.M.: "Cosa viene deciso durante questa vacanza?"; VALERIO: "Ne parlammo con Tonino e gli ho detto: <<quanto noi facciamo, per dire, 100 mila, su 100 mila fai fare 30 mila pure a loro, no?>> ... omissis ... 'Loro' in quel momento DILETTO, poi DILETTO fece entrare 'calamaro', GRANDE ARACRI Salvatore, poi da lì vedete che loro prendono piede, DILETTO e GRANDE ARACRI, poi successivamente fanno l'Italghisa ... omissis ... poi successivamente fanno il Los Angeles, diciamo che fanno l'estivo così hanno creato sia l'estivo che l'invernale ... omissis ... sempre di Antonio MUTO, di GRANDE ARACRI e la 'Scimmia'"; P.M.: "GRANDE ARACRI 'calamaro' Salvatore inteso?"; VALERIO: "Esatto, adesso di lui stavo parlando ... omissis ... qui ... dal 2005 al 2008/2009, se non fino al

2010 pure ... omissis ...”; e ancora udienza AEMILIA del 17.10.2017, VALERIO: “*Quindi con Tonino abbiamo in quell’occasione lì, chiamiamola, riunione di vacanza abbiamo deciso che il 70% di quello che facevamo su un 100 il 70 lo facevamo noi che eravamo in 3, gli ho detto: <<e 30 faglielo fare a loro>>, che poi piano piano loro instaurarono, loro inteso come DILETTO Alfonso a ‘scimmia’ e poi successivamente feci entrare GRANDE ARACRI Salvatore, detto ‘u calamaro’, che poi iniziarono a fare l’Italghisa, fecero il Los Angeles, che ho già detto comunque*»;

- all’udienza del 10.10.2017, VALERIO raccontava di un summit presso la discoteca Los Angeles, organizzato da GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 per rinforzare il legame tra i sodali (VALERIO: “... ricordo che fece anche una riunione su al Los Angeles, che andammo io, BLASCO e SARCONE. BLASCO venne con la Karima, io andai con una tale Cristina, una ragazza rumena, SARCONE Peppe, in quel caso Peppe, venne da solo, c’era Tonino e c’era Salvatore ... GRANDE ARACRI”; P.M.: “Ok, si ricorda il tema della riunione?”; VALERIO: “Adesso preciso non mi ricordo, c’era un motivo ma non me lo ricordo in questo momento ...”; P.M.: “Era legato ai vostri affari, comunque?”; VALERIO: “Ma poi anche per rafforzare anche quel ragionamento, anche se non c’è una cosa decisiva, non è che c’era l’omicidio da fare, quindi quando c’era qualcosa da decidere, se non c’è da decidere nulla, già rincontrarsi, rivedersi, è fratellanza quella, è rafforzamento di un gruppo, io su di te ci posso contare, se sei venuto qua in casa mia vuole dire che io su di te se ho bisogno, per dire al Los Angeles, succede qualche cosa, che c’è stato un periodo tra le discoteche tra Sali e Tabacchi per dire e il Casale che si facevano incendi a vicenda, poi mi sembra che è successo qualcosa pure all’Italghisa, c’erano periodi così che si facevano pure dispetti tra le discoteche di modo confluivano la massa da una parte o dall’altra, se c’era bisogno noi eravamo lì, c’era SARCONE, c’era BLASCO, c’era VALERIO, voglio dire, c’era GRANDE ARACRI, c’era MUTO, noi c’eravamo”);

- all’udienza del 19.10.2017, VALERIO ha chiarito chi fossero i referenti apicali del sodalizio ‘ndranghetistico emiliano sul territorio di Brescello (RE), dopo gli arresti della Operazione Edilpiovra e, in particolare, del boss GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 («P.M.: “Allora, VALERIO ... le chiederei di soffermarsi se può, rispetto a quelle che sono le sue conoscenze, sul territorio di Brescello; se ci vuole riferire quello che lei sa della presenza dell’ndrangheta a Brescello e sugli eventuali referenti rispetto a questo territorio”; VALERIO: “Su Brescello - come ho già detto - c’è Alfonso DILETTO, dopo diciamo “l’uscita” di GRANDE ARACRI Francesco, ormai lui diciamo è un marchio quindi è subentrato il DILETTO Alfonso, partecipe poi c’è anche il figlio che collabora - ... incompr. ... di Francesco - Salvatore, i GRANDE ARACRI che collaborano con DILETTO, ma è DILETTO quello che è gerente di Brescello e Parma, ecco”; P.M.: “Quando lei dice “ha un marchio” GRANDE ARACRI Francesco, cosa intende? Ci spieghi meglio”; VALERIO: “Edilpiovra ... perché lui ormai è un marchio evidente pertanto ...”; P.M.: “Quindi “è uscito” cosa significa? Ci spieghi meglio questo ...”; VALERIO: “Che ha preso le redini, la reggenza l’ha preso il DILETTO; il DILETTO è una persona che nel ‘92 e anche prima insomma ha sempre fatto, ha sempre dato e pertanto toccava a lui ... omissis ... sia a livello economico che a livello fattivo, nei fatti e nei progetti di quella che è stata l’Ndrangheta qua a Reggio Emilia”; ... omissis ...; P.M.: “... omissis ... VALERIO cosa intende “è uscito”, è uscito dall’Ndrangheta o è uscito dal fatto dall’essere presentabile perché è marchiato da ... E’ bruciato?”; VALERIO: “... incompr. ... ha un marchio evidente, ma è chiaro ha un marchio evidente, non può essere più diciamo, come dire, il referente; referente più papabile era ...”; P.M.: “Ma è ancora dell’Ndrangheta GRANDE ARACRI Francesco?”; VALERIO: “Eh, beh ... dall’Ndrangheta non si esce ... omissis ... i motivi non è che ce ne siamo tanti di possibilità di uscire dall’Ndrangheta: o è

quello il percorso che ho fatto io, o la tomba o nient'altro"; P.M.: "Quindi ha chiarito, quindi l'uscire significa semplicemente che non è più presentabile ..."; VALERIO: "Messo da parte, comunque sempre ... Certo"; ... omissis ...; PRESIDENTE: "Quindi, dopo Edilpiovra, l'assetto a Brescello quale è stato?"; VALERIO: "L'assetto a Brescello è stato tutto sulla gerenza di DILETTO, DILETTO è una persona che aveva già fatto - come ho detto - ha partecipato dal '92 già fatti reali e concreti, più chiaro di questo era lui poi a livello economico sapeva gestire e ha gestito, conosceva i meccanismi e chi meglio di lui? Mentre Salvatore GRANDE ARACRI, detto 'il Calamaro', ancora non aveva, non ha la caratura di Alfonso DILETTO 'la scimmia', quindi pertanto il più papabile era lui, il candidato ufficiale era lui"; PRESIDENTE: "Sì, e gli altri? Questi che sta nominando? Che ruolo assumono rispetto a DILETTO?"; VALERIO: "Di collaborazione ... stanno vicino, partecipi ... omissis ... sono dei nostri ... omissis ... sono dei nostri"; PRESIDENTE: "Sono dentro, ma lei lo sa come? Conoscenza diretta, de relato?"; VALERIO: "Diretta ... omissis ... diretta con DILETTO, ma anche con 'il Calamaro'; io sono stato a casa ... omissis ... io con 'il Calamaro' sono stato lì alla Nusa Marmi, ma dopo che sono uscito fuori oltretutto dall'ordinanza di Catanzaro, che abbiamo avuto un disguido su un carico di gasolio ed è intervenuto lui per traverso su un'altra persona e quindi, abbiamo fatto una sorta di riunione a Parma e presenziò lui ... omissis ... non è che è un signor nessuno, è un personaggio dell'Ndrangheta, cioè non è che hanno perso valore, però faceva 'la Scimmia', insomma 'la Scimmia'»);

- all'udienza del 3.10.2017, VALERIO ha raccontato di quando era stato incaricato da Salvatore GRANDE ARACRI di trovare un immobile da utilizzare come base logistica per l'uccisione di ARABIA Salvatore in Emilia.

Le dichiarazioni del collaboratore formavano oggetto di attenti e non disinteressati commenti da parte di Francesco GRANDE ARACRI e del suo *entourage*.

In particolare, la mattina del 6.10.2017, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, a bordo dell'autovettura Mercedes in suo uso, si recava in via Alberotto (adiacente alla via Pirandello, suo luogo di residenza) a Brescello. Con lui a bordo c'erano la moglie PASSAFARO Carmelina e DE SOLE Paolo. Arrivati in via Alberotto, erano raggiunti da GRANDE ARACRI Rosita, sorella di Salvatore; nella circostanza, quest'ultima riportava al fratello le notizie di stampa sulle dichiarazioni del collaboratore VALERIO Antonio, riguardanti il progetto omicidiario ai danni di ARABIA Salvatore («Rosita: Ti devo dire una cosa Salvatore: Che mi devi dire? Rosita: una cosa ... dice che avantieri sei uscito sul giornale ... Salvatore: Io? Rosita: Sì ... Salvatore: Eh, perché? Rosita: ... incompr. ... e GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 ... Salvatore: Perché? Rosita: Quando quello di giù ... Salvatore ARABIA ... Carmelina: Ma questo è pazzo ... Salvatore: Manco lo conosco ....»)

Nel pomeriggio della stessa giornata GRANDE ARACRI tornava sull'argomento con la moglie Carmelina; quest'ultima gli consigliava di andare immediatamente dall'avvocato.

Ancor maggior attenzione ed allarme suscitavano l'eco delle dichiarazioni rese da VALERIO Ancora, alla udienza del processo AEMILIA del 5.10.2017 relative al summit di 'Ndrangheta tenutosi presso il ristorante Antichi Sapori di BRESCIA Pasquale al quale avevano partecipato VILLIRILLO Romolo, SARCONI Nicolino, BATTAGLIA Pasquale, BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e PERITI Federico.

In particolare, a partire dalle ore 8.08, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79, nel corso di una conversazione in ambientale registrata all'esterno dell'autovettura Mercedes a lui in uso all'epoca, era indotto dalla madre PUCCI Santina a darle spiegazioni circa le dichiarazioni del collaboratore VALERIO Antonio che accusava Salvatore di aver avuto rapporti con COLACINO Antonio, con il

quale si sarebbe recato a mangiare in un ristorante partecipando ad un summit di 'Ndrangheta; al confronto, interveniva a tratti PASSAFARO Carmelina, moglie di Salvatore, presente alla conversazione (progr. n. 5651 e n. 5653 del 06.10.2017, R.I.T. 826/17). Dalle ore 9.02 all'interno dell'autovettura era presente anche DE SOLE Paolo che assisteva ed interveniva al dialogo. Salvatore asseriva di non conoscere COLACINO Antonio.

La mamma e la moglie asserivano che i Carabinieri avevano affermato che al matrimonio di Salvatore e Carmelina era stato presente anche il collaboratore (VALERIO Antonio) e che addirittura era stato acquisito il filmato della cerimonia: con tali dichiarazioni, i presenti praticamente confermavano la presenza di VALERIO Antonio al matrimonio di Salvatore (tenutosi nel luglio del 2006 in Brescello), nonché l'esistenza di un video realizzato per tale cerimonia. Nessuno dei presenti negava che VALERIO avesse partecipato alla festa, ma nessuno riusciva a ricordare chi lo avesse invitato e Santina escludeva che fosse stato il marito. Successivamente, nella seconda parte dell'ambientale, Salvatore commentava che al suo matrimonio erano presenti 500 persone e che forse l'invito proveniva da PASSAFARO Pietro, padre di Carmelina. Salvatore, non escludendo di essere obiettivo di attività tecniche captative, articolava una improbabile spiegazione, ammettendo che in una occasione, quando ancora avevano la marmeria volendo festeggiare la fine di un lavoro importante, si era recato al ristorante insieme al fratello Paolo, a Federico (PERITI) e ad un operaio di nome Antonio; si erano seduti per conto loro ma, una volta all'interno, avevano notato che c'era un tavolo di cutresi che lo avevano invitato a sedersi con loro, invito che aveva declinato.

Nel prosieguo della conversazione, Salvatore asseriva che queste dichiarazioni relative al ristorante erano "*roba vecchia di due anni*" e che i Carabinieri, che erano appostati all'esterno del ristorante, avevano già riferito di averlo solo visto entrare.

Effettivamente, i Militari del R.O.N.I. di Fiorenzuola, nel corso delle udienze riservate alla loro testimonianza, avevano ricostruito il servizio di osservazione espletato il 30.6.2011 presso il ristorante Antichi Sapori di BRESCIA Pasquale.

La conversazione proseguiva menzionando il passaggio in cui il collaboratore aveva dichiarato che Salvatore era stato lì presente per partecipare alla riunione ove c'era anche un direttore di banca e si era parlato di denaro.

Secondo Salvatore e DE SOLE Paolo poteva trattarsi anche di una manovra del Pubblico Ministero per inserire nell'indagine il padre Francesco anche se, aggiungeva DE SOLE, stante il lasso temporale trascorso dalle dichiarazioni e stante le indagini già effettuate, qualora fossero stati trovati i riscontri, lo avrebbe già fatto arrestare.

Nonostante la volontà di Salvatore di ricostruire i fatti in modo diverso da quello indicato da VALERIO Antonio per smentirlo, era evidente dalle sue parole che in occasione dell'incontro agli Antichi Sapori egli non si era limitato ad entrare rimanendo sulla porta (unica circostanza che avevano potuto attestare i Carabinieri), ma si era seduto ed aveva consumato un pasto, proprio come riferito da VALERIO.

La stessa PASSAFARO Carmelina, dalle parole del marito, comprendeva che questi stava mentendo ("*Sa', ti stai giustificando*").

D'altronde, che GRANDE ARACRI sia per necessità costretto a mentire lo conferma anche il passaggio della conversazione ambientale nel quale nega di aver mai conosciuto Antonio COLACINO.

Al contrario, dagli atti del proc. 19540/07 R.G.N.R. Mod. 21 DDA Bologna, emerge una realtà completamente difforme, che impone di essere evidenziata.

Rinviando per l'analitica ricostruzione alla Nota 11.6.2018 [pp. 83-85], si osserva che i Carabinieri di Reggio Emilia avevano notizia, tramite il Comando Stazione di Cutro, che nella notte tra il 18 ed il 19.6.2008 erano stati dati alle fiamme 4 autocarri di proprietà della CO.GE.CO S.r.l. di COLACINO Antonio, parcheggiati all'interno dell'oleificio SAEPI di Cutro di proprietà di IEMBO Antonio

Nei giorni successivi all'incendio, COLACINO Antonio aveva subito anche il furto di un autocarro. COLACINO, secondo CORTESE Angelo Salvatore (interrogatorio del 7.3.2012) faceva parte della cosca GRANDE ARACRI di Cutro e consentiva il collegamento tra i vertici della consortereria ed i VILLIRILLO, essendo COLACINO Antonio cognato di VILLIRILLO Romolo e "*nipote di Pino COLACINO, che è nostro affiliato*".

COLACINO Antonio, il 28.01.2015, sarebbe stato tratto in arresto per associazione mafiosa, estorsione, usura ed armi nell'ambito dell'operazione dei Carabinieri di Crotona denominata "Kyterion", nei confronti, tra gli altri, di GRANDE ARACRI Nicolino, VILLIRILLO Romolo, DILETTO Alfonso ed altri soggetti condannati con sentenza passata in giudicato all'esito del giudizio abbreviato nell'ambito della Operazione "AEMILIA".

I Carabinieri di Reggio Emilia avevano attivato l'intercettazione sulla nuova utenza (3387828029) in uso a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 proprio il 19. 6.2008.

Nel pomeriggio di quel giorno veniva rilevata la presenza in provincia di Crotona di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e del cugino RONDINELLI Girolamo (figlio di GRANDE ARACRI Maria, sorella di Francesco cl. 1954 e Nicolino); Salvatore risultava in contatto telefonico sia con COLACINO Antonio che con PORCHIA Rosario (cugino acquisito di Salvatore, essendo sposato con CIAMPA' Stella cl. 1980, figlia di GRANDE ARACRI Bettina cl. 1957, sorella di Francesco cl. 1954 e Nicolino) con i quali si incontrava a Cutro.

Alle 17.28 del 19.06.2008, ore 17.28 (progr. 8), RONDINELLI Girolamo svegliava GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, dicendogli che sarebbe passato Antonio (COLACINO) a prenderlo per poi portarlo a Cutro: evidentemente, i primi due avevano viaggiato tutta la notte e, nel tardo pomeriggio, andavano a constatare di persona i danni provocati agli autocarri:

effettivamente, alle successive ore 17.44 (progr. 11) e ore 18.46 (progr. 21) dello stesso 19.06.2008, Salvatore e COLACINO Antonio si sentivano telefonicamente

GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 coinvolgeva, fissando un incontro in Cutro (progr. 26, ore 19.2), anche PORCHIA Rosario, che MUTO Salvatore cl. 77 e CORTESE definiscono vicino alla cosca GRANDE ARACRI.

Il motivo della presenza in Calabria di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 emergeva dalle sue stesse parole, nel corso della telefonata (progr. n. 37 del 19.6.2008, ore 20.55) con la moglie PASSAFARO Carmelina: *«Antonio che sto andandooo, dove (ndr. 'da') Antonio che mi sta cacciando pazzo (ndr. 'facendo impazzire'), c'hanno bruciato i camion stanotte, per questo sta... incompr. ... poverino! ... gli hanno bruciato quattro camion, poverino!»*

Dalle celle telefoniche dell'utenza in uso a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, si rilevava che, alle prime ore del 20.6.2008, egli affrontava il viaggio di ritorno in Reggio Emilia. Torna utile rilevare come, in quel periodo sia Nicolino che Ernesto GRANDE ARACRI erano detenuti.

Dunque, non solo Antonio COLACINO era perfettamente conosciuto da Salvatore GRANDE ARACRI, ma il fatto illecito di cui era rimasto vittima aveva meritato un sopralluogo urgente in Calabria, ciò valendo sia come riscontro delle dichiarazioni di VALERIO che come elemento sintomatico dell'esistenza di rapporti con la mafia cutrese.



Giuseppe GIGLIO ha esordito asserendo che circa GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, è a disposizione della articolazione 'ndranghetistica operante in Emilia, con il compito anche di tenere i rapporti con la cosca GRANDE ARACRI di Cutro e, in particolare, di aggiornare gli zii GRANDE ARACRI Nicolino e Ernesto circa la situazione al nord, le attività dei sodali, gli affari e le problematiche insorte ( identico compito svolto da RONDINELLI Girolamo);

Ha riferito di aver conosciuto prima GRANDE ARACRI Salvatore nei primi anni del 2000, per il tramite di Michele PUGLIESE, che gli ha chiesto di accompagnarlo a Brescello (RE) perché doveva incontrare Salvatore; di averlo incontrato a Brescello in piazza, stato presentato a GRANDE ARACRI Salvatore, il quale poi si era messo a parlare in disparte con PUGLIESE; ha chiarito che, in quella fase, PUGLIESE si era riavvicinato ai NICOSCIA e nell'incontro certamente portava a Salvatore notizie dei NICOSCIA.

Ha raccontato di essere entrato, intorno al 2006, in società con MUTO Antonio cl. 1971, PUGLIESE Michele e GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, figlio di Francesco cl. 1954: ciascuno era intestatario del 25% delle quote; il nome della società era "Immobiliare San Francisco S.r.l."; GIGLIO era socio occulto, svolgendo il ruolo di suo prestanome suo fratello Giulio; ha chiarito che, dietro a tutta l'operazione, vi era GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, che intendeva comprare un terreno a Brescello (nella zona industriale) per costruirvi dei capannoni per realizzare una mensa; il nome dato alla società ("San Francisco") richiamava appositamente il nome di GRANDE ARACRI Francesco, che aveva come prestanome, figurante come socio formale, il figlio Salvatore, perché era ancora, in quel momento, questi era una persona priva di precedenti, a differenza del padre che era stato arrestato per mafia nell'Operazione "Edilpiovra"; GIGLIO ha ricordato di alcune riunioni fatte nell'ufficio di MUTO Antonio cl. 1971, alla presenza di quest'ultimo, di GIGLIO, di GRANDE ARACRI Francesco, ed una riunione fatta nella sede della EUROGRANDE Costruzioni S.r.l., alla presenza anche di GRANDE ARACRI Salvatore e del geometra di GRANDE ARACRI Francesco, che disponeva della documentazione relativa al progetto della mensa; GIGLIO ha quindi precisato di aver conosciuto Francesco prima della costituzione dell'Immobiliare San Francisco S.r.l., cioè prima del marzo 2006, dunque nel 2005.

Ha poi riferito che GRANDE ARACRI Francesco, con la società EUROGRANDE Costruzioni S.r.l., ebbe a stipulare nel 2008 con La Pilotta Costruzioni S.r.l. (i cui soci erano FALBO Francesco, GIGLIO Giuseppe e VETERE Marcello) un contratto di appalto avente ad oggetto lotti a Reggio per un importo di circa 2 milioni di euro; di essere stato presente in una occasione quando FALBO e GRANDE ARACRI Francesco discutevano il contratto, che prevedeva anche la permuta a favore di EUROGRANDE Costruzioni di alcuni immobili costruiti da tale società; che le costruzioni erano iniziate quando GRANDE ARACRI Francesco era ancora in libertà poi, dopo il suo arresto, avevano iniziato ad operare in sua vece operato nel suo interesse il figlio Salvatore, la figlia Rosita, il marito Stefano ed il geometra.

GIGLIO ha fornito ampie informazioni sulle altre iniziative economiche realizzate in via occulta con Salvatore GRANDE ARACRI.

In particolare, ha affermato che ad un certo punto questi aveva smesso di apparire formalmente nelle compagini societarie di sua proprietà; ha aggiunto che in diversi casi MUTO Antonio cl. 1971 aveva svolto il ruolo di prestanome sia per il padre Francesco che per il figlio Salvatore.

In proposito, ha raccontato che GRANDE ARACRI Salvatore era socio occulto nella società gestrice della discoteca Italghisa; i soci formali erano MUTO Antonio cl. 1971 e suo fratello MUTO Cesare; ha aggiunto che, secondo quanto a lui noto, anche se il formale acquisto delle quote avvenne verso fine 2006, tuttavia GRANDE ARACRI Salvatore e i MUTO erano già subentrati

nell'attività in precedenza, ma il passaggio delle quote fu possibile solo quando i nuovi soci avevano terminato di saldare il precedente proprietario; non ha saputo dire se GRANDE ARACRI Francesco fosse socio occulto nella Italghisa insieme al figlio Salvatore, ma ha precisato che certamente Salvatore non aveva la disponibilità finanziaria per acquistare le quote societarie; ha raccontato che, dopo l'acquisto della discoteca Italghisa, venne organizzata da Salvatore GRANDE ARACRI una cena, cui era stato invitato un pregiudicato campano a nome Mario ADILETTA (poi riconosciuto effettivamente nella fotografia) che si è presentato con due persone; gli invitati erano una quindicina, tra cui GIGLIO, MANFREDI Pasquale, MUTO Antonio, MUTO Cesare, forse NICOSCIA Salvatore; quando arrivò ADILETTA, GRANDE ARACRI Salvatore lo presentò a GIGLIO ed a MUTO come stretto amico di suo zio GRANDE ARACRI Nicolino; ADILETTA veniva descritto come titolare di una grossa attività nei trasporti (ha circa 300 camion) e gravato da un arresto per mafia; in quell'occasione, Salvatore espresse il suo desiderio MUTO Antonio avviasse affari con ADILETTA; in seguito, negli anni successivi, GIGLIO vide più volte ADILETTA nell'ufficio di MUTO ed aveva compreso che i due avevano stretto affari, anche se non ha saputo di che tipo (fatta eccezione per la campagna delle barbabietole 2014, nella quale ADILETTA - che aveva una grossa attività di trasporti - fornì 10 rimorchi a MUTO, che ne aveva necessità per svolgere i lavori); ha riferito che GRANDE ARACRI Salvatore, PUGLIESE Michele e MUTO Antonio cl. 1971 avevano effettuato diversi viaggi a Napoli per incontrare ADILETTA, circostanze apprese dagli stessi PUGLIESE e MUTO; in seguito, dopo l'arresto del PUGLIESE nel 2010, di questi viaggi a Napoli presso l'ADILETTA, erano stati incaricati FLORO VITO Selvino e MUTO Antonio; ha dichiarato che anche FALBO Francesco frequentava l'Italghisa ogni weekend e che in tale contesto aveva stretto amicizia con Selvino; in diverse occasioni, GIGLIO ha cenato con FALBO e Selvino alla discoteca, insieme a GRANDE ARACRI Salvatore, MUTO ed altri; che la contabilità della Italghisa era tenuta dal ragioniere VILLIRILLO Leonardo, che la gestiva tramite CALABRETTA Gaetano (detto Gaetanuzzo) e Francesco SCULCO, genero di PAGLIUSO Giovanni (per averne sposato la figlia Rossella).

Gli accertamenti svolti dalla Squadra Mobile di Bologna su ADILETTA hanno consentito di identificarlo in ADILETTA Mario, nato a Bracigliano (SA) il 23.08.1971, amministratore unico della "Autotrasporti ADILETTA SRL"; pregiudicato per reati contro il patrimonio, ADILETTA è stato arrestato il 4.11.2010 a seguito di esecuzione di ordinanza cautelare emessa il 25.10.2010 dal G.I.P. presso il Tribunale di Firenze, per i reati p. e p. dagli artt. 416, 624, 625, 648 bis c.p., aggravati dall'art. 7 L. n. 203 del 1991 (per un traffico illecito di mezzi d'opera), delitti per i quali è stato poi assolto.

Formidabile riscontro alle dichiarazioni di GIGLIO Giuseppe era costituito dalla identificazione di ADILETTA il 19.4.2008, alle ore 00.30, in Colorno (PR) presso il night club in compagnia di MUTO Antonio cl. 1971 e di DEL PRIORE Pasquale: controllo avvenuto in periodo compatibile con la gestione della discoteca Italghisa da parte di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e di MUTO Antonio cl. 1971, ha dimostrato la conoscenza di ADILETTA con MUTO e l'abitudine di ADILETTA di frequentare locali notturni.

GIGLIO riferito anche in ordine ai rapporti tra PUGLIESE Michele e GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 (interrogatorio del 19.10.2016), raccontando che MANFREDI Pasquale aveva consegnato circa 150.000,00 euro (in parte proprie in parte di NICOSCIA Salvatore) a MUTO Antonio cl. 1971 come prestito per un investimento nella Italghisa; in seguito, tale somma era stata restituita da MUTO con il ricavato della vendita di una villetta a Formigine (di proprietà, per un terzo ciascuno, di MUTO Antonio, di MUTO Salvatore e di GIGLIO Giuseppe),

acquisita dai tre come corrispettivo della fornitura di ghiaia a tali COTTAFAVA; in seguito, MUTO Antonio cl. 1971, senza dire nulla agli altri due soci GIGLIO e MUTO Salvatore, aveva intestato tutta la villetta a sua moglie Rossella, l'aveva venduta e aveva consegnato il denaro incassato a MANFREDI per restituirgli il prestito; quindi, in sostanza, GIGLIO era rimasto creditore di un terzo della somma verso MUTO Antonio cl. 1971; egli non aveva agito giudizialmente per ottenere la somma che gli spettava, al contrario di MUTO Salvatore. Su questo episodio, GIGLIO ha aggiunto che, poichè MUTO Antonio cl. 1971 stava ritardando a restituire il prestito a MANFREDI Pasquale, questi si era attivato per sollecitarlo, ed era intervenuto anche PUGLIESE Michele; GRANDE ARACRI Salvatore era informato del fatto che MUTO aveva ricevuto il prestito da MANFREDI, anzi: MANFREDI, prima di dare i soldi a MUTO Antonio, aveva preteso garanzie da PUGLIESE e da GRANDE ARACRI Salvatore.

Ha riferito altresì che GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, MUTO Antonio cl. 1971 e MUTO Cesare avevano acquistato anche un'altra discoteca, all'aperto, denominata "Los Angeles", ubicata verso Bibbiano (RE); ha collocato questa iniziativa imprenditoriale con certezza nel periodo estivo, perché GIGLIO stesso frequentava la discoteca; la discoteca è stata gestita da GRANDE ARACRI Salvatore e da MUTO Antonio per qualche tempo, sino a dopo il 2008; in quegli anni, GRANDE ARACRI Salvatore girava con un veicolo hummer sponsorizzando prima la discoteca Italgisa, poi quella Los Angeles; in proposito, ha riferito di aver prestato a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 ed a MUTO Antonio cl. 1971 una somma pari a circa € 180/190.000,00 per poter acquistare le quote della società proprietaria della discoteca Los Angeles: gli assegni erano stati emessi prima della formale acquisizione delle quote societarie da parte dei MUTO; MUTO e Salvatore GRANDE ARACRI avevano invitato GIGLIO nella discoteca "Italgisa", comunicandogli che intendevano investire in una nuova discoteca ma che non avevano liquidità, donde la richiesta di un prestito, alludendo a problemi finanziari determinati dall'investimento fatto in precedenza nella Italgisa; GIGLIO ha accettato avendo buoni rapporti commerciali e di fiducia con MUTO Antonio e fidandosi di GRANDE ARACRI Salvatore in quanto figlio di Francesco e nipote di GRANDE ARACRI Nicolino; GIGLIO ha specificato di aver emesso, a favore dei precedenti proprietari della Los Angeles, degli assegni tratti sul conto corrente della Comit S.r.l., la cui copia ha conservato scannerizzata entro un hard disk di colore rosso, che poi ha messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria; ha chiarito di non essere mai divenuto socio della Los Angeles, ma di aver solo prestato i soldi a GRANDE ARACRI Salvatore ed a MUTO Antonio cl. 1971, i quali non gli hanno mai restituito la somma in seguito. L'esame documentazione informatica estratta dalla cartella "Los Angeles", ubicata entro la cartella "Conteggi con Altri" sita entro l'hard disk di colore rosso sequestrato a GIGLIO il 19/05/2016 ha permesso di quantificare in € 177.300,00 il credito di GIGLIO verso MUTO Antonio e GRANDE ARACRI Salvatore.

Ha riferito anche dei rapporti di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 con esponenti, anche apicali, del sodalizio 'ndranghetistico emiliano; in particolare, ha ricordato i rapporti di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 con SILIPO Antonio (spiegando che, sin dal 2006, quando GIGLIO frequentava Salvatore, questi gli diceva che si incontrava con SILIPO Antonio) e con DILETTO Alfonso; in proposito, ha raccontato che, in occasione di una grossa vincita, DILETTO Alfonso ha consegnato alle persone, che erano le effettive vincitrici, soldi in contanti in cambio della schedina, incassando poi in seguito DILETTO la somma della schedina, come se fosse lui il vincitore; DILETTO ha spiegato a GIGLIO che questo gli è servito a dimostrare la provenienza lecita di una ingente somma di denaro corrispondente al valore della vincita della schedina; ha appreso queste circostanze da DILETTO Alfonso, nel 2009/2010; ma anche GRANDE ARACRI Salvatore ha

confermato a GIGLIO tale circostanza, in una occasione nel 2009/2010, facendo la battuta "fai come DILETTO, comprati una schedina che ha vinto ..." a GIGLIO ed a MUTO Antonio cl. 1971 che in quel frangente avevano necessità che sul proprio conto corrente personale rientrassero somme di denaro per finanziare altre operazioni;

A domanda dei Pubblici Ministeri ha risposto che GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 conosceva GUALTIERI Antonio e lo aveva presentato a MUTO Antonio cl. 1971 per un lavoro di fornitura di materiali (forse per una urbanizzazione) che stava trattando GUALTIERI; ha indicato come periodo il 2005/2006; ha aggiunto che il rapporto tra GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e GUALTIERI era consolidato, di fiducia ed anche di condivisione di affari; ha poi ricordato un altro episodio riguardante GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, GUALTIERI e MUTO: GUALTIERI aveva danneggiato la propria vettura in un incidente stradale: pertanto, i due si erano nell'ufficio di GUALTIERI Antonio per creare un falso incidente tra l'auto di GUALTIERI e un camion di MUTO Antonio, il tutto per ottenere il risarcimento dalla assicurazione;

Ha riferito di riunioni tra GUALTIERI Antonio e MUTO Antonio e GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 per far partecipare GUALTIERI all'affare della Italghisa.

Ha aggiunto che GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 si frequentava spesso con VILLIRILLO Romolo, ma non ha saputo indicare affari specifici tra i due; a domanda, ha negato di sapere GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 sia personalmente intervenuto nella vicenda che aveva visto protagonista VILLIRILLO Romolo, accusato di aver sottratto somme a GRANDE ARACRI Nicolino; ha spiegato, comunque, ciò è stato certamente possibile, in quanto GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 era di frequente chiamato ad intervenire per le questioni di rilievo del sodalizio a motivo della sua autorevolezza.

Ha raccontato che, quando venne scarcerato Nicolino GRANDE ARACRI nell'aprile 2011, DE LUCA Giovanni gli disse che "era sbarcata tutta Reggio Emilia a Cutro" e che in particolare erano scesi a trovarlo GRANDE ARACRI Salvatore (figlio di Francesco) e Girolamo RONDINELLI (figlio della sorella di Nicolino); in proposito, ha aggiunto che GRANDE ARACRI Nicolino, nella circostanza, fece chiamare GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e RONDINELLI Girolamo, rimproverando i nipoti, dicendo loro di non esporsi troppo e di stare attenti a non attirare le Forze dell'Ordine: l'indicazione di Nicolino fu che i nipoti si sarebbero dovuti attivare solo per le questioni centrali ed importanti del sodalizio; ha chiarito di aver saputo questa circostanza sia da GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, sia da BLASCO Gaetano e SARCONI Nicolino;

A domanda, ha affermato che GRANDE ARACRI Salvatore gli aveva confidato di avere rapporti con alcuni esponenti della Forze dell'Ordine pronti a favorire Salvatore e la cosca mafiosa, soggetti che frequentavano anche la discoteca Italghisa. GIGLIO non ha escluso di averli incontrati. Non ha saputo dire nulla di tale Ernesto, identificato in D'ASSARO Ernesto in servizio nella Stazione Carabinieri di Brescello, poi di Viadana; né ha saputo dire nulla di tale Alessandro, identificato in IZZO Pasquale, carabiniere scelto della Stazione di Brescello.

Anche LIPEROTI ha diffusamente trattato della figura di GRANDE ARACRI Salvatore.

Ha innanzitutto affermato di aver frequentato con lui le scuole medie a Brescello. Dopo una breve militanza con questi in piccoli furti con lo aveva perso di vista, essendosi trasferito a Reggio Emilia. Quando LIPEROTI venne stato scarcerato nel corso dell' Operazione "Scacco Matto" nel maggio 2004, essendosi trasferito a Gualtieri (RE) aveva ripreso a frequentare Brescello (RE). In questo frangente GRANDE ARACRI Salvatore era in rapporti di affari con MUTO Antonio cl. 1971 di Gualtieri (RE) e con suo fratello Cesare, detto Rino.

Riferiva di aver cominciato a fare affari con i MUTO come rappresentante della cosca GRANDE ARACRI di Cutro menzionando, ad esempio, di aver ricevuto in uso un camion da MUTO Antonio cl. 1971 per trasporti con l'accordo di trattenere i guadagni di tale lavoro da destinare alla cosca GRANDE ARACRI. In questo contesto, LIPEROTI, presentandosi come 'ndranghetista, si recò presso alla società intesa "ETAM" (presso il responsabile, tale GARAVAGLIA) per far lavorare la Ditta ITAL GEI di MUTO Antonio (fittiziamente intestata a PAGLIUSO Fortunato) il che avvenne, nonostante le riserve sul modo di lavorare della ITAL-GEI, da parte di ETAM, che tuttavia dovette accettare; LIPEROTI poté partecipare a questo lavoro, come rappresentante della cosca GRANDE ARACRI di Cutro. Tutto ciò avvenne tramite l'intermediazione di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, tra LIPEROTI e MUTO.

Ha spiegato essere accaduto che ogni tanto MUTO Antonio cl. 1971 desse somme di denaro a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 che progressivamente si inserì sempre di più nella loro attività. Queste somme venivano gestite da GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 che le tratteneva per il sodalizio emiliano (con RONDINELLI Girolamo) e alcune volte le portava in Calabria per la cosca GRANDE ARACRI.

Ha riferito che GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 si è avvalso nel tempo di MUTO Antonio cl. 1971 come prestanome, come ad esempio nella Discoteca Italghisa. Ha aggiunto che, per tale disponibilità, MUTO Antonio cl. 1971 riceveva comunque un ritorno economico il che giustificava la sua permanenza nell'affare; ha raccontato di essere stato in diverse occasioni presente alla divisione degli incassi di serata alla Italghisa tra MUTO Antonio cl. 1971 e GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e ha assistito anche a litigi per le somme che ciascuno pretendeva; ha affermato che MAURO Giuseppina, che ha chiamato "zia Maria", quando si recava a trovare GRANDE ARACRI Nicolino all'epoca detenuto presso il carcere di Novara, si fermava a Brescello e in tali occasioni le venivano consegnate somme di denaro per finanziare la cosca GRANDE ARACRI. Ha spiegato che GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 era l'incaricato, per il sodalizio emiliano, di raccogliere queste somme destinate alla cosca cutrese e che in talune occasioni la MAURO si è lamentata del fatto che GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 non le aveva consegnato somme adeguate. Ove non direttamente consegnate alla Mauro, le somme venivano portate in Calabria direttamente da GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e anche da RONDINELLI Girolamo.

LIPEROTI riferiva di un viaggio a Milano compiuto dopo settembre 2007 (dopo il suo rientro in Emilia e quando GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 aveva già l'Italghisa), ABRAMO Giovanni, DILETTO Alfonso, LIPEROTI, RONDINELLI Girolamo e GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979.

Era accaduto che in precedenza, con la Italghisa, collaborava con GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 un individuo di Milano che aveva ricevuto un prestito ad interessi usurari della somma di € 50.000,00, che DILETTO Alfonso aveva consegnato a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 per consegnarli al primo. Questi, unitamente ai suoi soci era fallito, e Salvatore quindi aveva avuto l'incarico di recuperare la somma, che con gli interessi ad usura ammontava ad € 70.000,00. LIPEROTI ha ricordato che questi soggetti di Milano erano all'epoca i gestori/proprietari del noto locale Hollywood di Milano. La trasferta a Milano dalla persona definita il ragioniere era dovuta alla necessità di recuperare questi soldi: LIPEROTI ha spiegato che si sono presentati come 'ndranghetisti, aggredirono uno di questi soci affinché questi, soggiacendo alla violenza, cedesse e consegnasse il dovuto. La vicenda sin era conclusa con l'accordo per cui DILETTO Alfonso avrebbe preso 4 villette a Vigevano, versando alla banca altri soldi, circa altri € 130.000,00.

Ancora, ha raccontato che, nello stesso periodo, GRANDE ARACRI aveva il compito di collettore dei rapporti tra il sodalizio cutrese e quello emiliano. In una occasione, lo aveva prelevato da casa e, durante il viaggio in auto, gli aveva raccontato che MANFREDA Pasquale, detto *Scarface*, gli aveva detto di farsi da parte perché da quel momento sarebbe stato lui stesso il referente dei NICOSCIA e anche dei GRANDE ARACRI al nord e in particolare in Emilia. Salvatore ha raccontato di essere rimasto stupito da tali parole ma di non aver voluto discutere con MANFREDA. GRANDE ARACRI e LIPEROTI quello stesso giorno si erano recati al Bar vicino alla caserma dei Carabinieri di Boretto (RE) incontrandovi MANFREDA col quale avevano iniziato a discutere sulla questione del responsabile in Emilia, facendo capire a MANFREDA che avrebbe dovuto farsi da parte. Quindi, si recavano in un ristorante di Brescello per un altro summit, alla presenza, oltre che di LIPEROTI e GRANDE ARACRI Salvatore, di MARTINO Alfonso, LAMANNA Francesco, DILETTO Alfonso, RONDINELLI Girolamo e lo stesso MANFREDA Pasquale, per definire i ruoli dei predetti soggetti nel territorio emiliano. La riunione terminò con l'accordo che MANFREDA si sarebbe preso la responsabilità per gli isolitani, mentre per l'Emilia i referenti dei cutresi sarebbero stati LIPEROTI, DILETTO Alfonso, GRANDE ARACRI Salvatore, RONDINELLI Girolamo, i SARCONI.

Ha spiegato che DILETTO Alfonso e GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 erano in ottimi rapporti. Per tutto il periodo della guerra in Calabria, sino al 2005, i due si recavano spesso a Cutro accompagnando il titolare di una società concessionaria di Pescara che vendeva auto blindate perché dell'acquisto era interessato GRANDE ARACRI Ernesto. Tale concessionaria trattava auto blindate anche ad uso dei Ministeri a Roma. Venne acquistata da GRANDE ARACRI Ernesto una Alfa Romeo mod. 166 blindata. In una occasione DILETTO e Salvatore si sarebbero recati a Roma cercando autovetture blindate ed in particolare una BMW X5, che non venne acquistata. Una serie BMW serie 5 venne invece acquistata da MARTINO Vito.

Ha dichiarato che, nel 2014, dopo l'estate, si recarono a Cutro, da LIPEROTI e da ABRAMO Giovanni, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, un ragazzo di Catanzaro che si occupa di impianti elettrici e che LIPEROTI non ha escluso potesse chiamarsi SCOZZAFAVA Domenico. Salvatore propose l'acquisto in nero all'estero (forse Svizzera) di gasolio a 55 centesimi da importare in Calabria, spiegando che era già stato acquistato gasolio da parte del soggetto di Salerno e che sarebbero serviti circa € 20.000,00 per avviare l'operazione. GRANDE ARACRI nella circostanza ebbe a riferire che anche VALERIO Antonio trattava il commercio di gasolio. L'accordo non andò in porto.

Le dichiarazioni rese nell'interrogatorio del 4.5.2018 da LIPEROTI, oltre a confermare alcune circostanze di fatto – come quella, in particolare, che lo vuole *trait d'union* tra gli affari cutresi dello zio e quelli di Brescello - ha fatto emergere circostanze del tutto nuove, oggetto di una puntuale verifica i cui risultati, contenuti nell'Annotazione 24.5.2018 della Squadra Mobile della Questura di Bologna, si sintetizzano come segue.

Si è accertata l'esistenza della ETA S.p.A., non ETAM (Energia Tecnologia Ambiente) rientrante nel gruppo MARCEGAGLIA S.p.A. (in particolare nel comparto "MARCEGAGLIA Energy") e con una sede operativa anche a Cutro (ove è proprietaria e gestrice dal 2002 anche di una centrale per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con l'utilizzo di 'legno cippato'); la P.G. precedente ha individuato un episodio di incendio doloso in data 24.9.2006, ai danni dell'impianto industriale di Cutro, a dimostrazione che la ETA S.p.A. non è nuova a danneggiamenti di natura intimidatoria, ma soprattutto ha proceduto al riascolto delle conversazioni intercettate nel proc. pen. n. 19540/07 R.G.N.R. Mod. 21 DDA (R.I.T. 1235/08, chiuso il 04.07.2008): in particolare, nel

progr. n. 5027 del 17.06.2008, tra MUTO Antonio (utenza intercettata 335.7063786, intestata alla moglie LOMBARDO Rossella) e GARAVAGLIA Roberto (utenza 335.7252288, intestata a MARCEGAGLIA S.p.A.), quest'ultimo, presentandosi per la prima volta, chiedeva a MUTO il costo relativo ad un trasporto di materiale legnoso da Pesaro allo stabilimento di Cutro e, ricevuta la risposta, non concludeva il contratto perché riteneva troppo alto l'importo richiesto (€ 1.200,00); ciò conferma i rapporti tra MUTO Antonio cl. 1971 e l'amministratore delegato dell'ETA S.p.A..

Si è accertato che LIPEROTI nel 2005 è stato dipendente della KOPER S.r.l. (controllata per il 75% delle quote dalla LATTONEDIL S.p.A. ; dall'esame degli atti del proc. 1125/06 R.G.N.R. Mod. 21 DDA CZ, nei confronti di GRANDE ARACRI Ernesto cl. 1970 + altri (in particolare, dall'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. di Catanzaro il 21.10.2010), è emerso che la cosca GRANDE ARACRI di Cutro tramite intimidazione mafiosa imponeva l'assunzione dei sodali entro la KOPER S.r.l., al fine di controllarne dall'interno l'attività di impresa, traendone un ingiusto profitto e ledendo la libertà di autodeterminare la propria attività imprenditoriale, assoggettandola alle pretese della consorteria GRANDE ARACRI: , tra i soggetti di cui GRANDE ARACRI Ernesto ha imposto l'assunzione vi è anche GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1986, cognato di LIPEROTI.

PAGLIUSO Salvatore detto il "messicano", fratello di Fortunato, la Squadra Mobile di Bologna è stato effettivamente assunto nella Ditta ITAL-GEI dall'anno 2007.

La P.G. ha riscontrato che GRANDE ARACRI Ernesto ha avuto in uso un'autovettura Alfa Romeo mod. 166 tg. BZ984MF intestata alla moglie BRUGNANO Serafina (veicolo poi confiscato, tale autovettura era blindata ed era stata acquistata il 10.04.2004 presso la "Renè NARCISI Team S.r.l." con unità locale a L'Aquila, in via Roma n. 143; è stato poi riscontrato che MARTINO Vito ha avuto in uso un'autovettura BMW mod. serie 5, classe 540, tg. BC543BF; tale autovettura era blindata ed era stata acquistata il 10.8.2004;

Quanto all'episodio relativo al recupero crediti di natura estorsiva, posto in essere ai danni di soggetti di Milano, che in precedenza avevano ricevuto, per il tramite di GRANDE ARACRI Salvatore un prestito usurario di € 50.000, la p.g. ha identificato il cedente in PECORARO Antonio amministratore unico della Edil New System S.r.l. , società che ebbe a cedere alla DI.GE Costruzioni S.r.l. riconducibile a DILETTO Alfonso, il 02.12.2004 (quando legale rappresentante della DI.GE era il sodale MUTO Francesco cl. 1967), 4 villette in Vigevano (PV), in via Quintino Sella nn. 2, 4, 6, 8 (già Strada Longorio n. 34), per un prezzo di € 170.000,00 (villette poi cedute dalla DI.GE. Costruzioni S.r.l. il 18-21.4.2008); il prezzo non fu pagato direttamente al PECORARO, ma venne estinto un mutuo ipotecario che gravava sugli immobili, che così divennero interamente di proprietà della società del DILETTO, il quale poté in tal modo venderli a terzi.

In diverse occasioni ( il 12.5.2005 presso il casello autostradale di Reggio Emilia il 28.06.2008 a Reggio Emilia ed il 28.03.2009 a Castelvetro Piacentino) Salvatore GRANDE ARACRI e PECORARO Antonio sono stati controllati assieme.

Pur non essendo stato esaminato nel corso del dibattimento nel processo Aemilia, che LIPEROTI avesse reso dichiarazioni diveniva una notizia di dominio quasi pubblico nello specifico milieu di appartenenza.

Nel quadro delle reazioni suscitate dalla scelta di collaborare si staglia, per la sua notevole rilevanza probatoria, quella intercettata tra presenti tra GASPARI Davide e Salvatore GRANDE ARACRI a partire dalle ore 14.25 del 2.08.2017, all'interno dell'autovettura di GRANDE

ARACRI Salvatore cl. 1979, allorquando il predetto si stava recando a Verona per accompagnare presso il locale aeroporto VARANO Pascal e GASPARI Davide.

In particolare, GASPARI commentava negativamente la scelta di collaborazione da parte del LIPEROTI, considerato opportunistica («ha voluto entrare in questa malavita ... con la figlia di Tonino (GRANDE ARACRI Antonio), si dava delle arie quando andava in giro per Cutro ... a Giuseppe, piaceva la bella vita, con la moto d'acqua, gli piaceva andare a mangiare senza pagare») ed ingrato («quando c'era il 'dolce' andava bene, adesso con 'l'amaro' ha preso questa decisione»), riferendosi al momento di difficoltà dei GRANDE ARACRI.

Ad un certo punto GASPARI, rivolgendosi a GRANDE ARACRI gli chiedeva se concordasse con la decisione presa da LIPEROTI di collaborare con la giustizia e questi rispondeva negativamente, prendendo anch'egli le distanze dalla scelta di LIPEROTI.

Si riporta di seguito il dialogo: «Gaspari D: Ma gli stai dando ragione, Sa'? Salvatore GA: No ... ti sto dicendo che è uno scemo Gaspari D: Ma tu lo hai capito ... forse non hai capito che fine ha fatto, ma fatto la fine di quello che c'è passato ... (incompr.) ... perchè lo sai chi lo ha fatto a lui? Sì ... Salvatore GA: Sì Gaspari D: Lo sai chi lo ha fatto a lui? Salvatore GA: Ohi Da' ... Gaspari D: Perché ... Salvatore GA: E si ... Gaspari D: Eh ... lo stesso che si è pentito come a lui Salvatore GA: Sì, ma non è quello il discorso ... il discorso sai qual è, ohi Da', il discorso è che io a volte ti devi trovare in determinate situazioni Gaspari D: Va bene, sì, hai ragione Salvatore GA: E si che ti devi trovare. Tu lo sai ... Gaspari D: E' bello lui ... gli piaceva a moto d'acqua, "vrum, vrum" ... gli piaceva quello, ti piaceva quell'altro, ti piaceva mangiare e non pagavi, ti piaceva andare qua ... ohi Sa' Salvatore GA: Li fa arrestare tutti mo' Gaspari D: Eh ... lui ... lui le sa bene le cose! Lui mo' è creduto al mille per mille, ci è nipote! »

La lettura proposta dalla polizia giudiziaria muove dal rilievo che l'espressione "sai chi lo ha fatto lui?" sottenda una pregressa iniziazione 'ndranghetistica, riferita ad un soggetto che "si è pentito come lui", ossia ha intrapreso in precedenza lo stesso percorso collaborativo.

Tale passaggio riscontra in maniera formidabile le dichiarazioni rese il 17.2.2008 (dunque quasi un decennio prima) da CORTESE Angelo Salvatore nel primo interrogatorio a seguito della sua scelta di collaborare con la giustizia («Poi ho battezzato a Giuseppe LIPEROTI nel carcere di Catanzaro ... omissis ... è il genero di GRANDE ARACRI Antonio, che mo' si trova a Reggio Emilia ... omissis ... Lo abbiamo battezzato nel carcere di ... l'ho battezzato solo io, capito, gli ho dato lo "sgarro", gli ho dato, la "dispari" ... omissis ... LIPEROTI ha mandato una imbasciata diciamo ... mi ha detto ... perché lui era a Palmi e a Palmi non gliel'hanno dato perché aspettava che veniva a Catanzaro, poi quando a Catanzaro eravamo insieme, un giorno mentre era ... subito, gli ho fatto l'incisione, gli ho dato le parole e tutto»).

Che l'affiliazione abbia potuto realmente aver luogo lo comprovano sia i comuni periodi di detenzione di LIPEROTI e di CORTESE, sia soprattutto il fatto che lo stesso LIPEROTI, nel corso dell'interrogatorio del 25.09.2017 ha affermato di aver ricevuto la dote di 'sgarrista' nel carcere di Catanzaro ad opera di CORTESE Angelo Salvatore ed ha mostrato agli inquirenti il pollice della propria mano destra, evidenziando un segno di taglio a forma di croce impresso al momento della sua formale affiliazione nella 'Ndrangheta, ricevendo in copiata GRANDE ARACRI Nicolino, LAZZARINI Domenico e MARTINO Vito.

Ciò posto, risulta affatto evidente che sia GASPARI sia, per quel che rileva, GRANDE ARACRI possiedono informazioni direttamente promananti dall'interno del sodalizio criminale, per l'intuitiva e dirimente considerazione che tali notizie, destinate a rimanere segrete, non possono che circolare tra gli affiliati o coloro che ad essi siano particolarmente vicini, sol che si consideri



che la posizione di LIPEROTI non era formalmente emersa nel processo Aemilia e che, di conseguenza, il dato della sua affiliazione non era noto.

Dunque nel commentare la scelta collaborativa del LIPEROTI, GRANDE ARACRI non soltanto ostenta il proprio naturale disappunto, ma soprattutto la riferisce esplicitamente ad un soggetto riconosciuto dallo stesso come *affiliato*, mostrando quindi di disporre di tutte le informazioni scaturenti dall'interno dell'organizzazione criminale.

### **Gli indagati – Paolo GRANDE ARACRI**

La posizione di Paolo GRANDE ARACRI risulta condizionata dal dato anagrafico – egli è più giovane di 11 anni rispetto al fratello Salvatore - che lo pone, quantomeno nella fase iniziale delle vicende in esame, sotto l'ala protettiva del fratello maggiore, di cui esegue fedelmente le direttive. Come si avrà modo di vedee, tuttavia, tale disponibilità trascende l'ambito strettamente familiare per attingere quello, più ampio, del sodalizio criminale di appartenenza.

Emblematico è il rapporto con Alfonso DILETTO emergente dall'analisi selettiva delle conversazioni intercettate nel proc. 8254/09 RNR (proc. Idra).

Sono state infatti captate conversazioni nelle quali Paolo è incaricato dal fratello - impegnato nella gestione della discoteca Los Angeles – di recarsi per una commissione urgente dal DILETTO :

Conversazione n. 15718, ore 08:52:21 del 14/05/2010, R.I.T. 2757/09 [DILETTO Alfonso parla con GRANDE ARACRI Paolo, il quale gli dice che deve passare da lì in cantiere per una cosa urgente. Alfonso risponde che in quel momento lui non si trova in cantiere e chiede di cosa si tratti. Paolo non risponde. Alfonso dice di farlo chiamare da suo fratello Salvatore. Paolo risponde che è impegnato al Los Angeles ed è stato lui a dirgli di andare in cantiere da Alfonso.]

[Conversazione n. 15720, ore 09:18:11 del 14/05/2010, R.I.T. 2757/09: *DILETTO Alfonso: oh! Pa', questa mattina mi sono sentito con tuo fratello io ... GRANDE ARACRI Paolo: e mi ha detto che mi devo vedere con te... GRANDE ARACRI Paolo: eh, a me quello che mi dice fuccio! Alfonso! Mi ha detto di chiamarti e io ti sto chiamando! DILETTO Alfonso: eh GRANDE ARACRI Paolo: non lo so cosa devo fare DILETTO Alfonso: boh ... io non lo so come ragiona tuo fratello ... GRANDE ARACRI Paolo: eh ... dice che stamattina deve incassare l'assegno ... DILETTO Alfonso: ah? GRANDE ARACRI Paolo: stamattina ha detto che deve incassare l'assegno! DILETTO Alfonso: che assegno? GRANDE ARACRI Paolo: la zia Maria! DILETTO Alfonso: eh, che ci devo fare io ... GRANDE ARACRI Paolo: dice che se ci dai un acconto almeno ... c'ha già detto gli dobbiamo dare i soldi pure ... vuole un acconto...GRANDE ARACRI Paolo: lo so ... però, Alfonso, hai capito che quello che mi dice io faccio! Hai capito!? ... mi è fratello»]*

Particolarmente significativo l'insistito richiamo all'assegno riferibile alla "zia Maria" soprannome che la polizia giudiziaria attribuisce di MAURO Giuseppina, moglie del boss GRANDE ARACRI Nicolino, all'epoca detenuto ().

In altre due conversazioni (n. 16488, ore 17:19:53 del 24/05/2010, n. 17126, ore 19:20:29 del 3/06/2010, R.I.T. 2757/09 Paolo GRANDE ARACRI fissa altrettanti appuntamenti con DILETTO per un incontro, in un caso anche in compagnia di Salvatore.

All'epoca poco più che ventenne, Paolo GRANDE ARACRI doveva già della fiducia del fratello, che lo impegnava in incombenze di non trascurabile rilievo come quello di gestire i rapporti con un esponente di spicco della consorteria come Alfonso DILETTO e di curare l'esazione delle somme

nell'interesse di Nicolino GRANDE ARACRI, rappresentato nel frangente dalla moglie Giuseppina MAURO, conosciuta come *zia Maria* <sup>(11)</sup>.

Ancora, si debbono richiamare le conversazioni intercettate al momento dell'arresto di Salvatore GRANDE ARACRI (giugno 2009)

Sulle prime, SARCONE Nicolino cadeva nell'equivoco di correlare l'arresto del GRANDE ARACRI, avvenuto come noto per detenzione di stupefacente all'interno della discoteca Italghisa, ad una più ampia operazione che aveva condotto all'arresto di 52 persone e tentava di avere notizie più dettagliate.

In quel frangente, Giuseppe LAZZARINI stava recandosi con SESTITO Salvatore a Cutro e durante il viaggio veniva registrato il seguente dialogo, nel quale SARCONE imponeva a LAZZARINI di informarsi a Cutro ( « *vedi di chiamare qualcuno a Cutro... e vedi come cazzo è l'insalata ... che c'è bordello a Cutro ... Che là hanno già fatto qualche cosa ... Giuseppe: Qua al nord? Nicolino: Sì ... Giuseppe: Ma cutresi? Nicolino: Eh quanti ... informati da Cutro perché il discorso è di Cutro ... c'è bordello là ...* »).

Quasi in contemporanea, si registrava una conversazione tra SARCONE Nicolino e DILETTO Alfonso nella quale i due si confrontavano sulle scarse notizie disponibili :« *Alfonso: E' così ... a lui sicuro! Perché questa mattina sono tornato e non mi hanno saputo dire niente i suoi ... però poi è tornato il piccolo che era con lui e ha detto che ci sono stati 52 a Crotone però neanche io so niente ... qualche cosa c'è pure là ... se ha chiamato però non si sa. Nicolino: Ho capito ... Alfonso: Eh ...* ».

E' opinione della polizia giudiziaria, condivisa da chi scrive, che il piccolo si identifichi in Paolo GRANDE ARACRI, militando in tale direzione a) la circostanza che il solo dato certo, all'epoca, fosse che Salvatore GRANDE ARACRI era stato arrestato; b) che i familiari ("i suoi"), non erano stati in grado di fornire notizie sulle cause dell'arresto, lasciando così aperto il dubbio che questo fosse correlato con una più ampia operazione realizzata in Calabria; c) il latore delle informazioni, definito "il piccolo" che era con lui, non può che identificarsi in una persona di sesso maschile più giovane o molto giovane; d) all'epoca Paolo GRANDE ARACRI aveva 19 anni sicché il suo profilo corrisponde perfettamente all'indicazione.

Antonio VALERIO ha riferito di un episodio più recente che lo ha visto protagonista.

In particolare, ha riferito che pochi giorni prima dell'arresto nel gennaio 2015 Hermes FERRARI, che era solito vendere disegni di terzi in cambio di denaro doveva recuperare disegni dati in

<sup>11</sup> L'attribuzione del soprannome emerge univocamente dalle concordi dichiarazioni dei collaboratori. Nel corso dell'interrogatorio del 7.03.2012, CORTESE ha riconosciuto i seguenti personaggi:

- (foto 84) RONDINELLI Girolamo, nato a Cutro il 17.02.1979, "nipote di Grande Aracri Nicolino (...) lui abita a Brescello. Io mi sono incontrato con lui e Salvatore Grande Aracri per quella questione dei 30 mila euro chiesto a Salvatore Muto. Sono persone diciamo che sono a disposizione di Grande Aracri Nicolino; vanno in giro e spendono il nome del zio in tutte le maniere, persone che ora camminano con Mercedes 320 CLS... (...) Girolamo diciamo è tutto affare di Grande Aracri Nicolino: zio, zio, vanno a nome di zio e fanno quello che vogliono (...) su questo episodio di 5 mila euro che gli manda ogni mese Salvatore Muto. Me l'han confermato anche loro perché io ho chiesto la conferma, non mi fidavo di quel Salvatore Muto... "va beh mo' mi vado a informare"; ho chiamato a loro a Gualtieri, sono venuti nel bar... a Salvatore ci danno 5 mila che mandiamo alla zia Maria, che sarebbe la moglie di Grande Aracri Nicolino, in più ci fornisce fabbriche per fare lavori, di... ditte che hanno un sacco di ditte per fare bidoni (...) LIPEROTI, nel corso dell'interrogatorio del 14.05.2018, ha riferito di un dialogo con Antonio Muto avente ad oggetto una somma di denaro da inviare alla 'zia Maria', intesa la moglie di GRANDE ARACRI Nicolino, zio dello stesso LIPEROTI. Antonio VALERIO, nell'interrogatorio del 21.7.2017 ha dettagliatamente descritto le ambasciate di Maria, moglie di Nicola GRANDE ARACRI, specificando "La zia Maria dice questo che lo zio Nicola deve fare (inc.)" quindi zia Maria chi è? E' Maria. Va be', si chiama Giuseppina credo all'anagrafe ma la chiamano Maria. Quindi Maria quando ti dice c'è da fare questo, c'è da fare quello. E' come se te lo dicesse Nicola.

precedenza (in cambio di denaro che non riusciva a restituire) ad Antonio figlio di RIZZO Carlo, a Luca figlio di PONZIO Alfio ed al figlio di un cugino di VALERIO a nome BRUGNANO Domenico. Si trattava, in particolare, di assegni di una società che lo stesso FERRARI e FORMENTINI Francesco stavano svuotando. All'incontro per recuperare gli assegni c'era anche GRANDE ARACRI Paolo che prese le parti di RIZZO, PONZIO, BRUGNANO. VALERIO – che sul momento non riuscì a riconoscere Paolo, nel frattempo cresciuto – disse a Paolo di restituire gli assegni quindi lo prese in disparte e gli assicurò che avrebbe avuto la sua parte. Non priva di significato la circostanza che FERRARI era particolarmente intimorito dalla caratura criminale dei reclamanti («...Ma diciamo alla fine Ermes non aveva paura fisicamente di loro, aveva paura a livello criminale che cosa gli potesse succedere...»).

Infine, non possono non cospirare nella stessa direzione i singoli episodi che vedono Paolo GRANDE ARACRI impegnato a concorrere nel trasferimento fraudolento di valori in una prospettiva eccentrica rispetto al mero interesse familiare.

### **Gli indagati - SPAGNOLO Domenico**

L'attività di indagine, in particolare quella relativa alla ricostruzione della complessa e paradigmatica vicenda della Riso RONCAIA spa [Capi 37-39]), ha messo in luce altri profili ritenuti appartenenti all'organizzazione criminosa.

A carico di Domenico SPAGNOLO risultano le seguenti vicende, documentate in Banca Dati SDI

- il 5.9.2001, veniva arrestato dalla Guardia di Finanza Comando Compagnia di Pescara, per detenzione di armi e munizioni;
- il 13.10.2004 e 1.12.2004 veniva identificato, rispettivamente in Parma ed a Guastalla (RE), con MARTINO Alfonso condannato a 9 anni di reclusione all'esito del giudizio abbreviato nell'ambito dell'operazione AEMILIA con sentenza del GUP di Bologna del 22.04.2016, irrevocabile;
- il 27.11.2004, in Parma veniva identificato unitamente a MARTINO Giuseppe CIAMPA' Domenico e MARTINO Luigi (nato a Catanzaro, il 16.12.1987 e figlio di MARTINO Vito, indicato quale killer della cosca GRANDE ARACRI, indagato e condannato in vari procedimenti penali, tra i quali quello scaturito dalla più volte richiamata operazione di P.G. denominata "Scacco Matto", a seguito della quale la Corte di Assise di Catanzaro emetteva, in data 19. 7.2012, con la quale lo condannava alla pena dell'ergastolo per omicidio, detenzione e porto abusivo di armi, aggravati dall'aver agevolato l'attività mafiosa<sup>12</sup>). Torna utile rilevare che SPAGNOLO Domenico è cugino di MARTINO Vito;
- il 19.08.2010, veniva deferito unitamente ad AMATO Francesco, nato in data 27.02.1963 a Rosarno (condannato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. in primo grado nel processo AEMILIA con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 31.10.2018), dal Nucleo

---

<sup>12</sup> Nel processo Nicolino Grande Aracri e Vito Martino sono stati accusati, in concorso (*il primo come mandante e il secondo come esecutore materiale*), dell'omicidio di Antonio Simbari, cutrese emigrato a Cremona, assassinato il 22 agosto '99 a San Mauro Marchesato. Nicolino Grande Aracri, Ernesto Grande Aracri e Vito Martino (*il primo come mandante e gli altri come esecutori*) sono stati accusati dell'omicidio di Antonio Macri, cutrese, attirato in una trappola, e dell'occultamento del cadavere tramite sotterramento. L'omicidio sarebbe avvenuto il 21 aprile 2000. Stessa tecnica sarebbe stata usata per l'omicidio di Rosario Sorrentino del 16 agosto 2000. Nicolino Grande Aracri, Vito Martino, Salvatore Nicoscia (*il primo come mandante e gli altri come esecutori*), sono stati accusati del duplice omicidio di Francesco Arena e Francesco Scerbo, avvenuto in un bar a Isola il 2 marzo 2000;

- Investigativo dell'Arma dei Carabinieri di Parma, poiché ritenuti responsabili di tentata estorsione nei confronti dei gestori del locale notturno denominato "DIANA PARK CLUB" ;
- il 14.01.2012, veniva arrestato in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare eseguita dal Nucleo Mobile di Castelnovo ne' Monti (RE) per rapina aggravata in quanto commessa con armi e da più persone travisate
  - il 23.05.2012, veniva arrestato in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare eseguita dal Nucleo Investigativo di Parma nell'ambito dell'indagine denominata "VENUS" di cui al proc. pen. n. 4798/2010 R.G.N.R. Mod. 21 della Procura della Repubblica di Parma, per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.
  - Domenico SPAGNOLO, inoltre, è fratello di SPAGNOLO Maria Caterina, moglie di GUALTIERI Salvatore, nipote di Antonio GUALTIERI (condannato all'esito del giudizio abbreviato nell'ambito dell'operazione AEMILIA con sentenza del GUP del Tribunale di Bologna 22.4.2016, confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Bologna del 12.09.2017, passata in giudicato il 24.10.2018).
  - Pur rimasto estraneo all'indagine Aemilia, SPAGNOLO – secondo quanto si desume dall'attività di rivalutazione delle conversazioni telefoniche – nel 2011, risultava essere stato in contatto telefonico con GIGLIO Giuseppe BOLOGNINO Michele e VERTINELLI Giuseppe (entrambi condannati in primo grado nel processo AEMILIA dal Tribunale di Reggio Emilia con sentenza del 31.10.2018).

Anche sulla figura di SPAGNOLO hanno reso dichiarazioni i collaboratori di giustizia.

Nel verbale di dichiarazioni del 2.08.2017 il collaboratore di giustizia VALERIO Antonio, riconosceva, indicava SPAGNOLO Domenico come esponente del sodalizio 'ndranghetista emiliano la cui esistenza ed operatività è stata disvelata dalla indagine AEMILIA

Così VALERIO illustrava la posizione di Domenico e del fratello Salvatore:

Trascrizione integrale: «...VALERIO: ... omissis ... *Salvatore SPAGNOLO che è il fratello di Domenico, quello del Pipi's. Praticamente ... che poi qua c'è un'altra storia, perché lui è un po' sia di un'ala che dell'altra. Diciamo simpatizza per i DRAGONE però è cugino a Vito MARTINO quindi non sa nemmeno lui. C'è Vito fuori ed è da questa parte, non c'è Vito fuori è dall'altra. Avevano cercato pure di rubargli dei soldi a "Sazzizzo" che poi intervenni io. P.M. DOTT.SSA RONCHI - Comunque sono della 'Ndrangheta gli SPAGNOLO? VALERIO A. - Assolutamente sì. P.M. DOTT.SSA RONCHI - Sono affiliati? No, non lo sa. VALERIO A. - Battezzati ... P.M. DOTT.SSA RONCHI - Battezzati? VALERIO A. - Salvatore sicuro, da Salvatore DRAGONE, Salvatore. Gli altri sono... P.M. DOTT.SSA RONCHI - SPAGNOLO, eh? VALERIO A. - SPAGNOLO, sì. Da Salvatore DRAGONE perché lui girava con Turuzzu DRAGONE, quello che poi è morto a Carpi. .... P.M. DOTT.SSA RONCHI - Senta, questo SPAGNOLO Domenico quindi non lo sa se è affiliato però è un soggetto a disposizione. VALERIO A. - SPAGNOLO Domenico se è battezzato non lo so, però con Saro, con TONELLI, con noi, con tutti era. Lui dove c'era da fare non è che ... è attivo, un ragazzo attivo e anche di più, è anche sulla droga, stupefacenti. Lui lavora su tutto. E' capace a fare tutto. ... omissis ...»*

L'inclinazione di SPAGNOLO a fungere da tuttofare emergeva anche da un episodio descritto nell'Informativa del R.O.N.I. Comando Provinciale CC di Modena del 12.6.2013 nella quale si dà conto che il 24.6.2011 SPAGNOLO venne incaricato di prenotare il ristorante dove si sarebbe tenuta una cena alla quale parteciparono CIANFLONE Antonio, GIGLIO Giuseppe, i fratelli VERTINELLI, BOLOGNINO Michele, RICCHICI Giuseppe, SPAGNOLO Domenico ed alcune ragazze (probabilmente del night club Diana Park di Parma).

Il servizio di osservazione disposto confermava la presenza di BOLOGNINO Michele e CIANFLONE Antonio, all'epoca punto di forza della Squadra Mobile della Questura di Catanzaro nelle indagini sulla criminalità organizzata. Entrambi risultano condannati nel proc. Aemilia.

Il 27.1.2017 anche Giuseppe GIGLIO rendeva dichiarazioni su SPAGNOLO Domenico, asserendo che questi era inserito da tempo nel contesto criminale di 'Ndrangheta.

In particolare, GIGLIO lo identificava in effigie come soggetto che lavorava al Gatto Azzurro/Diana Park di TONELLI Loris, cugino o comunque un parente di MARTINO Vito, killer della cosca GRANDE ARACRI ARACRI di Cutro. Sulle prime non era in grado di ricordare il nome, pur ammettendo di essere diventato suo conoscente.

Nel momento in cui gli veniva indicato il nome confermava trattarsi di SPAGNOLO Domenico e aggiungeva che si faceva chiamare Mimmo, ricordando di averlo conosciuto nel locale di TONELLI Loris e di aver cenato in diverse occasioni in sua compagnia.

Riferiva che SPAGNOLO, per sua diretta ammissione, era una persona molto vicina a SARCONI Nicolino, BLASCO Gaetano, DILETTO Alfonso; che con SPAGNOLO in una occasione aveva un problema con alcuni albanesi entro il locale di TONELLI ove faceva il buttafuori e per sistemare la questione erano intervenuti SARCONI Nicolino, BLASCO Gaetano e DILETTO Alfonso. Ricordava che SPAGNOLO in seguito era stato arrestato con TONELLI per una vicenda della prostituzione all'interno Diana Park.

Riferiva inoltre che SPAGNOLO ebbe a riferirgli di essere in ottimo rapporto con GRANDE ARACRI Salvatore, ed anche con Girolamo RONDINELLI tanto che quando si recava a trovare GIGLIO stesso non mancava di passare da Brescello a trovare Salvatore GRANDE ARACRI. SPAGNOLO era inoltre anche in rapporto con MUTO Antonio cl. 1971, pur non essendo in grado di riferire dettagli sul tipo di operazioni, dal momento che SPAGNOLO era un soggetto molto riservato.

Aggiungeva inoltre che SPAGNOLO era in buoni rapporti con BOLOGNINO Michele tanto che, quando SPAGNOLO si recava nell'ufficio di GIGLIO e vi trovava BOLOGNINO Michele i due si appartavano per parlare in modo riservato, fissando appuntamenti per successivi incontri tra loro.

Concludeva asserendo che in definitiva SPAGNOLO non aveva alcuna remora a partecipare ad affari illeciti i più vari.

Anche Giuseppe LIPEROTI, nel corso dell'interrogatorio reso al Pubblico Ministero il 4.5.2018, dopo aver riconosciuto in fotografia SPAGNOLO Domenico, detto "u cupito", affermava che questi non è formalmente affiliato alla 'Ndrangheta, ma ("è come se lo fosse") è stabilmente a disposizione della stessa: lo diceva fratello di Salvatore e nipote di Vito MARTINO.

In proposito, LIPEROTI raccontava che SPAGNOLO Salvatore con i fratelli aveva ESEGUITO dei lavori per GRANDE ARACRI Rosario e per MACRI' Giuseppe, genero di GRANDE ARACRI Rosario: non avendoli MACRI' pagati, gli SPAGNOLO avevano chiesto il dovuto, pari a circa € 50.000,00; e così, poiché GRANDE ARACRI Ernesto (di cui MACRI' Giuseppe è nipote acquisito) aveva ricevuto in regalo un bar gelateria a Cutro da SCIDA Paolo, questa gelateria era stata destinata a MARTINO Vito, affinché lavorasse e la gestisse, trattenendo i guadagni a mò di risarcimento per il credito dei parenti.

LIPEROTI affermava, infine, di non sapere di rapporti di SPAGNOLO Domenico con GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 e Salvatore cl. 1979.

Da ultimo, si rileva che RICHICHI Giuseppe detto Andrea, condannato nel procedimento AEMILIA (non collaborante), nel corso dell'interrogatorio del 10.3.2017 ha dichiarato che in

un'occasione BOLOGNINO Michele si fece accompagnare a Cutro presso GRANDE ARACRI Nicolino da SPAGNOLO Domenico, al fine di dirimere la situazione relativa ad un debito relativo a prodotti elettronici importati che GIGLIO Giuseppe aveva contratto con un cinese amico del boss Mario URSINO di Torino il quale, a propria volta, si era rivolto a GRANDE ARACRI Nicolino.

### **Gli indagati - STRANGIO Giuseppe**

Anche Giuseppe STRANGIO figura in contatto con diversi imputati e condannati nel processo Aemilia. : GIGLIO Giuseppe, BOLOGNINO Michele VERTINELLI Palmo RICHICHI Giuseppe (condannato con sentenza passata in giudicato all'esito del rito abbreviato AEMILIA a 10 anni di reclusione), MUTO Antonio cl. 1971 (condannato nel processo AEMILIA) e MUTO Cesare.

Su STRANGIO ha reso dichiarazioni Giuseppe GIGLIO riferendo che questi, da lui conosciuto da circa 20 anni, aveva ricoperto nell'anno 2007 il ruolo di *testa di legno* in una società a Massa di MUTO Salvatore, ricevendo una ricompensa per tale disponibilità.; egli, inoltre, aveva *fatto affari* con i VERTINELLI e con CRIVARO Andrea e che conosceva molto bene SPAGNOLO. Inoltre, praticava false fatturazioni con BLASCO, SARCONE, VALERIO; egli è in rapporto di frequentazione anche con LAMANNA Francesco

In particolare STRANGIO risulterebbe disporre di conoscenze di soggetti calabresi appartenenti alla 'Ndrangheta anche della zona di Reggio Calabria, conosciuti anche a Milano, ove STRANGIO ha vissuto per anni, prima di trasferirsi in Emilia e dove, nei primi anni Novanta fu coinvolto in una vicenda di stupefacenti con esponenti della 'Ndrangheta venendo prima arrestato e poi scarcerato.

Lo stesso STRANGIO ebbe a raccontargli di aver subito, nel 2011/2012, una interdittiva antimafia mentre stava lavorando con la Ditta FAUSTINI di Brescia in un tratto della tangenziale.

GIGLIO si diceva a conoscenza che STRANGIO aveva lavorato anche in Lombardia nei trasporti del riso.

Non era in grado di riferire se STRANGIO, molto vicino alla cosca IONA, egemone in Rocca di Neto fosse affiliato alla 'Ndrangheta, ma certamente è un soggetto a disposizione, sia nelle false fatturazioni, sia in altri affari illeciti

La Squadra Mobile di Bologna acquisiva diversi riscontri alle dichiarazioni di GIGLIO Giuseppe, con particolare riguardo ai rapporti di STRANGIO Giuseppe con MUTO Salvatore e con la criminalità organizzata nel territorio lombardo. In particolare emergevano frequentazioni lombarde dall'attività di indagine della D.I.A. di Milano (proc. pen. n. 41849/07 R.G.N.R. Mod. 21, "Operazione Parco Sud" nota D.I.A. Milano del 29.04.2009).

Ancora più dettagliate le dichiarazioni rese sul conto di STRANGIO ad opera del collaboratore Salvatore MUTO cl. 1977, che, da un lato, riscontravano pienamente quelle di GIGLIO Giuseppe (ad esempio in ordine ai rapporti tra STRANGIO Giuseppe e LAMANNA Francesco) e, dall'altro, fornivano ulteriori informazioni sui rapporti tra STRANGIO e il sodalizio 'ndranghetistico emiliano.

In proposito, MUTO Salvatore cl. 1977, nel corso degli interrogatori dell'11 e del 25 ottobre 2017 dichiarava :

**che** STRANGIO Giuseppe è un esponente della 'Ndrangheta emiliana, in rapporti di affari illeciti con LAMANNA Francesco, con i fratelli VERTINELLI Palmo e Giuseppe, con MUTO Antonio cl. 1971, con GIGLIO Giuseppe, coi fratelli VETERE Pierino e Rosario;

che STRANGIO era molto vicino a LAMANNA Francesco, perché in diverse occasioni gli aveva versato un “fiore”, come riconoscenza al sodalizio ‘ndranghetistico emiliano; per ricompensarlo, LAMANNA aveva messo STRANGIO nelle condizioni di eseguire diversi lavori: in particolare, grazie a LAMANNA, STRANGIO aveva ottenuto l’esecuzione di lavori per un tratto della metropolitana di Milano (in un periodo indicato da MUTO come era antecedente alla esecuzione delle catture nell’ Operazione *Infinito* della D.D.A. di Milano); ancora grazie a LAMANNA aveva ottenuto la possibilità di lavorare a Cremona presso Paolo BELTRAMI e lo stesso LAMANNA gli aveva chiesto di presentare STRANGIO ai fratelli VETERE Pierino e Rosario, affinché STRANGIO potesse lavorare con VETERE Pierino nel 2014, VETERE Pierino aveva anche concesso a STRANGIO in gestione una lavanderia a Cremona;

di aver conosciuto nel 2011 BOLOGNINO Michele, esponente di vertice del sodalizio ‘ndranghetistico emiliano, grazie alla presentazione, avvenuta con modalità del tutto conformi al protocollo ‘ndranghetista, di STRANGIO che nell’occasione aveva indicato a BOLOGNINO che MUTO era “uomo di LAMANNA”, tanto che il primo aveva detto a MUTO di portare i saluti a *compare Franco*, aggiungendo che sarebbe andato a trovarlo presto;

che in complicità con altri detenuti del processo AEMILIA, quali BRESCIA Pasquale, SARCONE Gianluigi ed altri, era riuscito a far entrare in carcere un apparecchio in grado di registrare su schede micro SD, con le quali venivano veicolati messaggi audio per i testi della difesa, così da orientarne le dichiarazioni in sede dibattimentale<sup>(13)</sup>; tra i propri testi figurava per l’appunto con i suoi testi citati avanti al Tribunale di Reggio Emilia a nome STRANGIO Giuseppe e D’ANGELO, cui aveva fatto pervenire la scheda micro SD con le istruzioni su cosa dire al Tribunale; MUTO ha spiegato di aver indicato al proprio difensore le domande che avrebbe dovuto rivolgere ai testimoni, nascondendogli l’esistenza del registratore e delle schede micro SD; di essersi poi seduto al suo fianco durante l’escussione dei testimoni al processo e che questi ultimi hanno risposto come era stato loro indicato o imposto tramite i messaggi che gli aveva fatto giungere, dunque mentendo.

In effetti consta che alla udienza del processo 14.09.2017 – anteriore all’inizio della scelta del MUTO di collaborare - veniva sentito STRANGIO Giuseppe come teste a difesa e, nell’occasione, STRANGIO, con le proprie dichiarazioni, aiutava MUTO a fornire una spiegazione alternativa al contenuto (peraltro palese) di una intercettazione - dal contenuto inequivoco [ progr. n. 1703 del 11.01.2012, ore 12.58 tra MUTO Salvatore cl. 1977 (utenza intercettata chiamante 338.8555712) e, appunto, STRANGIO (utenza chiamata 348.2281425) - utilizzata dagli inquirenti come prova della appartenenza dello stesso MUTO, in quanto quest’ultimo risultava aver agito per recuperare un credito di STRANGIO nei confronti di VETERE Pierino e di LE ROSE Francesco.

Appariva evidente dal contenuto del dialogo che STRANGIO, avendo un credito da riscuotere da altri esponenti della consorterìa (ossia VETERE Pierino) o comunque da soggetti contigui (LE ROSE Francesco), si era rivolto a MUTO Salvatore cl. 1977, poiché era stato quest’ultimo, in precedenza, a presentargli i due, ed aveva quindi di fatto assunto, nel contesto delle relazioni proprie della consorterìa ‘ndranghetista, garante delle azioni di coloro che aveva messo in contatto. Da ultimo, merita considerare che nel proc. 20604/10 RNR (indagine Aemilia) venivano intercettate diverse conversazioni attestanti sia i rapporti tra STRANGIO Giuseppe e LAMANNA, sia il recupero del credito di STRANGIO verso LE ROSE e VETERE da parte di MUTO.

---

<sup>13</sup> Sul punto si fa integrale rinvio all’interrogatorio integrale di MUTO e alla documentazione del processo Aemilia, in particolare la requisitoria del Pubblici Ministeri nella quale si ricostruisce per intero la vicenda.

## Gli indagati - Giuseppe LAZZARINI

Nel corso dell'interrogatorio reso ai Pubblici Ministeri il 2.8.2017 da VALERIO Antonio, questi riconosceva l'effigie di LAZZARINI detto *Pittarico*, riferendo che si trattava di un suo parente, che aveva partecipato ai lavori del bar ristorante ARIETE di Parma (con DILETTO e VETERE Antonio e BRUGNANO Gino); che era titolare di un locale di *movida* notturno vicino al negozio di scarpe "Pittarello" di Parma; che è un prestanome di GRANDE ARACRI Salvatore e di DILETTO Alfonso, anche proponendo loro affari; ed infine che è un esponente della 'Ndrangheta, in origine era sotto dell'ala *sarconiana* a Reggio Emilia e poi, dopo aver subito un incendio ad una autovettura BMW nera a lui in uso, trasmigrato sotto l'ala di DILETTO Alfonso e di GRANDE ARACRI Salvatore a Parma.

Nella stesa direzione indicata da VALERIO si pone anche Giuseppe LIPEROTI che, nel corso dell'interrogatorio (4.05.2018) ha riconosciuto LAZZARINI come «soggetto a disposizione dei fratelli SARCONE... e della Ndrangheta».

L'attività di indagine portava ad un primo significativo riscontro, in quanto LAZZARINI aveva effettivamente subito il 27.9.2009 un incendio, dell'autovettura BMW 335 tg. DM522AR, 30/09/2009 presso l'U.P.G.S.P. della Questura di Reggio Emilia. Secondo quanto comunicato dalla Squadra Mobile di Bologna a questo Ufficio, il veicolo era di colore nero ed era intestata alla Italease Network di Milano.

Ma è soprattutto nell'indagine Idra (proc. pen. 8254/09 R.G.N.R. Mod. 21 DDA BO) che sono emersi numerosi e rilevanti contatti tra LAZZARINI e SARCONE Nicolino.

Al riguardo, si richiamano le Note della Squadra Mobile di Bologna 15.06.2018 e 26.10.2018 che hanno provveduto a rileggere ed approfondire la Nota dei Carabinieri di Reggio Emilia n. 216/1-105-2009 del 24. 5.2010 redatta per l'appunto nel corso della richiamata indagine.

Rimandando alla stessa per un puntuale approfondimento, si rileva che, a conferma della piena attendibilità di quanto riferito da VALERIO (e da LIPEROTI), LAZZARINI era in stretto contatto sia con Nicolino che con Gianluigi SARCONE

A conferma dell'attendibilità di quanto riferito da VALERIO LAZZARINI è risultato in stretto rapporto anche con Gianluigi e Carmine SARCONE, nonché con Alfonso DILETTO.

Ma sono le conversazioni intercettate al momento dell'arresto di Salvatore GRANDE ARACRI (giugno 2009, già richiamate per Paolo GRANDE ARACRI) che consentono di collocare appieno il LAZZARINI nelle dinamiche interne al sodalizio.

Difatti, sulle prime, SARCONE Nicolino cadeva nell'equivoco di correlare l'arresto del GRANDE ARACRI, avvenuto come noto per detenzione di stupefacente all'interno della discoteca Italgghisa, ad una più ampia operazione che aveva condotto all'arresto di 52 persone e tentava di avere notizie più dettagliate.

In quel frangente, Giuseppe LAZZARINI <sup>(14)</sup> stava recandosi con SESTITO Salvatore a Cutro e durante il viaggio veniva registrato il seguente dialogo, nel quale SARCONE imponeva a

<sup>14</sup> Sull'identificazione di LAZZARINI nel *Giuseppe*, che si trova in compagnia del SESTITO si veda la nota 31.1.2019 della S.M. della Questura di Bologna. Sul punto, si ricorda che «ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento



LAZZARINI di informarsi a Cutro ( « vedi di chiamare qualcuno a Cutro... e vedi come cazzo è l'insalata ... che c'è bordello a Cutro ... Che là hanno già fatto qualche cosa ... Giuseppe: Qua al nord? Nicolino: Sì ... Giuseppe: Ma cutresi? Nicolino: Eh quanti ... informati da Cutro perché il discorso è di Cutro ... c'è bordello là ...»)

LAZZARINI intratteneva rapporti anche con GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79; infatti quest'ultimo, al fine di non palesarsi quale titolare, aveva individuato in LAZZARINI la persona al quale far richiedere le licenze presso il Comune di Quattro Castella, per l'esercizio della discoteca LOS ANGELES.

### **Gli indagati - Leonardo VILLIRILLO**

Un altro soggetto nei cui confronti si è diretto l'approfondimento investigativo è Leonardo VILLIRILLO, professionista indicato come persona a disposizione stabile della consorterìa criminale che, in ragione della propria immanente vocazione imprenditoriale necessita di figure professionali in grado di fornire competenze relative alle operazioni volte ad investire il patrimonio illecito della cosca, ad occultarlo, attraverso fittizie intestazioni o comunque a consentire al sodalizio di operare eludendo ben più che probabili provvedimenti ablatori.

Di lui ha riferito VALERIO (che lo ha riconosciuto in foto nell'interrogatorio del 26.7.2017) indicandolo come il "commercialista" dei fratelli VERTINELLI, esponenti del sodalizio 'ndranghetistico emiliano (secondo quanto accertato dalle sentenze del 31.10.2018 del Tribunale di Reggio Emilia all'esito del procedimento di primo grado nel proc. Aemilia ) con il ruolo di referenti per gli investimenti, le operazioni fittizie, le operazioni di falsa fatturazione. VALERIO ha aggiunto che lo stesso Palmò VERTINELLI gli aveva riferito che, tuttavia, quando aveva avuto problematiche più serie e gravi (come il sequestro nella procedura di prevenzione del gennaio 2015), si era rivolto ad un altro commercialista di Roma a nome SESTITO, che era ritenuto da Palmò "superiore" a VILLIRILLO Leonardo (interrogatorio del 28.7.2017).

Giuseppe LIPEROTI (interrogatorio del 4.5.2018) ha riconosciuto in foto VILLIRILLO Leonardo, spiegando di conoscerlo personalmente; ha detto che si tratta di un soggetto da tempo a disposizione dei GRANDE ARACRI, in particolare di GRANDE ARACRI Francesco e Salvatore, («loro, a GRANDE ARACRI Francesco e GRANDE ARACRI Salvatore quando ... prima dell'Italghisa ... parliamo prima dell'Italghisa»), con i quali hanno condiviso lavori nell'edilizia tanto da divenire socio con GRANDE ARACRI Francesco.

Ricordava che VILLIRILLO aveva eseguito lavori edili in Calabria con LE ROSE Francesco, marito di GRANDE ARACRI Giovanna, raccontando che in una occasione - tra il 2009 e il 2010 - il padre aveva subito il furto di attrezzi di lavoro a Cutro: i GRANDE ARACRI dopo indagini interne avevano individuato i responsabili in soggetti di Isola di Capo Rizzuto abitanti a Rosito di Cutro, tali GAETANO Gregorio e Benito. Lo stesso LIPEROTI e GRANDE ARACRI Antonio si recarono alla azienda agricola di Rosito e misero alle strette i GAETANO che restituirono gli attrezzi. Infine, in un'occasione, intorno al 2014, LIPEROTI vide VILLIRILLO Leonardo recarsi, insieme a GRANDE ARACRI Salvatore presso l'abitazione di GRANDE ARACRI Ernesto, ma ha aggiunto di non conoscere il motivo dell'incontro.

---

*che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario» (Cass. Sez. II 27.1.2017, De Cicco).*

Anche Giuseppe GIGLIO ha dichiarato di conoscere Leonardo VILLIRILLO, indicandolo come punto di riferimento per le operazioni illecite di falsa fatturazione, fittizia intestazione, truffe, riciclaggio, reimpiego e, più in generale, inerenti gli investimenti del patrimonio illecito non solo della cosca di riferimento, ma anche della casa madre di Cutro.

In particolare, GIGLIO ha riferito di aver collaborato illecitamente con il VILLIRILLO sin dagli anni '90 quando ancora quest'ultimo aveva studio a Cutro; la collaborazione era poi proseguita negli anni 2000 quando VILLIRILLO aveva aperto uno studio anche in Emilia (in particolare, all'interno di immobile in centro a Gualtieri vendutogli dallo stesso GIGLIO). In quegli anni, VILLIRILLO cominciò a lavorare anche per altri esponenti del sodalizio 'ndranghetistico emiliano, in particolare per i MUTO di Gualtieri (RE) e poi per i VERTINELLI, con i quali sistematicamente realizzò operazioni di falsa fatturazione: a quest'ultimo proposito, GIGLIO ha segnalato in particolare il rapporto tra la SECAV S.r.l. (società riconducibile ai VERTINELLI) e la Italcantieri (società riconducibile a VILLIRILLO).

GIGLIO ha poi spiegato che VILLIRILLO Leonardo, ad un certo punto, si avvicinò ai GRANDE ARACRI, in quanto la consorzeria di Cutro gli recuperò degli irrigatori sottratti dai suoi poteri, circostanza appresa direttamente da VILLIRILLO Leonardo e che riscontra pienamente l'episodio vissuto in prima persona da LIPEROTI. Da tale momento, VILLIRILLO si mise a lavorare anche per i GRANDE ARACRI.

GIGLIO ha affermato che, in alcune occasioni, ha visto CIAMPA' Giuseppe, figlio di Giovanni (soggetto vicino a GRANDE ARACRI Nicolino ed Ernesto), entrare nello studio di VILLIRILLO a Gualtieri.

Ancora, GIGLIO ha riferito che VILLIRILLO è stato socio in una società con GRANDE ARACRI Francesco (fratello di Nicolino), intestata alla sorella o alla convivente di Leonardo: si trattava di una società immobiliare, che aveva delle proprietà a Brescello (RE). GIGLIO ha saputo da VILLIRILLO Leonardo che nel 2013 quest'ultimo si stava recando da GRANDE ARACRI Francesco perché aveva avuto alcuni problemi <sup>(15)</sup>.

VILLIRILLO Leonardo ha trattato affari e lavori anche coi VERTINELLI (in particolare ha preso in subappalto dei lavori dei VERTINELLI a Cirò Marina), nonché con TRIFINO Francesco <sup>(16)</sup>.

---

<sup>15</sup> Tale società si identifica nella IMMOBILIARE S. Maria S.r.l., P.I. 02132140357, fittiziamente intestata al prestanome FARAGO' Salvatore e in realtà di proprietà occulta di GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, TAMBARO Tommaso e, appunto, VILLIRILLO Leonardo

<sup>16</sup> Sui rapporti tra VILLIRILLO e VERTINELLI in ordine ad operazioni illecite con le società Top Service S.r.l. e Secav S.r.l. (società utilizzate dai predetti sodali mediante la strategia della fittizia intestazione e confiscate all'esito del processo), ha riferito nel corso delle udienze dibattimentali del 19 e del 26.1.2017 nel processo Aemilia il M.llo D'Agostino, commentando i risultati delle intercettazioni telefoniche. In quella stessa udienza, sugli stessi argomenti (e quindi sui rapporti dei VERTINELLI con il ragioniere VILLIRILLO Leonardo) hanno deposto anche il Mar. Emanuele PICO del R.O.S. Carabinieri di Roma e la Dott.ssa Federica ZANIBONI, nella qualità di amministratore giudiziario della procedura di prevenzione nei confronti dei fratelli VERTINELLI. Lo stesso A.G., nelle sue relazioni 41 D. Lgs. 159/2015 del 29.09.2015 e in quella ex art. 36 n. 3 D.Lgs. 159/2015 del 31.3.2016 evidenziava da un lato il simulato aumento di capitale sociale, dall'altro gli artifici contabili tali da fornire una rappresentazione della realtà del tutto difforme dal vero, rilevando dover « *evidenziare la posizione del rag. Leonardo VILLIRILLO e del Rag. CALABRETTA che curavano la tenuta delle scritture contabili di Impresa VERTINELLI S.r.l., Top Service S.r.l. e SECAV S.r.l., nonché di altri soggetti collegati non oggetto della presente misura di prevenzione (nei conti di BRAMANTE Carmine compaiono bonifici effettuati a favore del Rag. CALABRETTA e dott. SCARFONE), in quanto artefici delle rappresentazioni contabili volte a dissimulare la reale situazione che avrebbe dovuto essere descritta dai bilanci, disponendo liberamente, consapevolmente, delle poste contabili riferite a clienti e fornitori, evidentemente a loro, in vario modo, riconducibili (ampiamente evidenziate e descritte nella precedente relazione depositata il 30.09.2015). Si pensi anche alla cancellazione dagli archivi di studio del rag. VILLIRILLO della contabilità della SECAV, che, dalle ricostruzioni effettuate sulla base degli estratti conto e dei documenti forniti dalle banche alla scrivente, evidenzia movimentazioni anomale con riferimento ad un gran numero di società coinvolte nell'inchiesta "Aemilia"* ».

Attraverso VERTINELLI è risultato coinvolto nell'Affare de Le Castella (v. infra).

Altro elemento di valutazione della posizione del VILLIRILLO è costituito dall'episodio , verificatosi nel giugno 2011, dell'intervento dei due funzionari di P.S. e a disposizione del sodalizio 'ndranghetistico emiliano CIANFLONE Antonio e MATAcera Francesco per aggiudicarsi un appalto in Calabria, per la costruzione di vasche di laminazione nella zona di Crotone, località fiume Papaniciaro, episodio ricostruito dal Mar. D'AGOSTINO nella udienza del 16.2.2017. Anche in tale occasione, il ragioniere VILLIRILLO si è attivato per mettere a disposizione la necessaria documentazione ai due pubblici ufficiali contigui alla consorzeria.

Del tutto simili le dichiarazioni del collaboratore CORTESE Angelo Salvatore, che ha confermato essere il professionista a disposizione della struttura di 'Ndrangheta operante in Emilia sia per la commissione di truffe, sia per gestire società intestate a prestanome (interrogatorio del 4.6.2008)

Non può sottacersi che VILLIRILLO è conosciuto ed apprezzato dallo stesso Nicolino GRANDE ARACRI che, nel corso di una conversazione ambientale captata nella tavernetta dell'abitazione di Cutro il 13.11.2012 alla presenza anche di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e di CAMILOTTO Ivano [referente della Vigna Dogarina, su cui, si veda il Capo 36)], faceva espressamente il nome di VILLIRILLO Leonardo, indicato come quale soggetto *"molto sveglio"* per realizzare operazioni di finanziamento.

Del resto, il ruolo riconosciuto al VILLIRILLO è tale da consentirgli di essere latore di 'mbasciate , come emerge da una conversazione intercettata nell'ambito della indagine AEMILIA, tra BOLOGNINO Michele e GIGLIO Giuseppe (conversazioni ambientali nn. 4247 e 4248, R.I.T. 1081/11, ore 9:06:56 del 21.4.2012, entro l'autovettura Land Rover tg. EG293EH in uso a GIGLIO Giuseppe), nel corso della quale i due si riferivano ad una richiesta di un'attrezzatura fatta direttamente da Nicolino GRANDE ARACRI per il tramite di Leonardo VILLIRILLO.

La messa a disposizione del professionista copre sul piano soggettivo quasi l'intero perimetro del sodalizio criminoso.

Egli, infatti, risulta noto anche a GUALTIERI Antonio, altro esponente apicale della consorzeria emiliana [Indagine AEMILIA: progr. 6840, R.I.T. 1573/11 del 9.9.2011, ore 08:27, GUALTIERI Antonio: *"ma ieri dove sei andato a finire?"*; GRANDE ARACRI Salvatore: *"no, sono con il commercialista lì in ufficio da mio padre, Toni' ... eh ... tengo una situazione un poco all'arrembaggio, mi hanno versato tutta la contabilità indietro"*; GUALTIERI Antonio: *"ah, ho capito!"*; GRANDE ARACRI Salvatore: *"VILLIRILLO Leonardo"*; GUALTIERI Antonio: *"ah, ho capito"*], ed ha operato anche in tempo recenti per MUTO Antonio cl. 71, risultando il depositario delle scritture contabili di diverse società a questi riferibili.

La attività tecnica svolta nell'ambito della presente indagine, come si illustrerà, vede VILLIRILLO Leonardo partecipare a diversi incontri con GRANDE ARACRI Salvatore (che, del tutto significativamente, chiama "principale"), MUTO Francesco cl. 1967 (es. l' 8.10.2015 e il 30.11.2015) e frequentare l'abitazione di GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954.

Anticipando quanto formerà oggetto di ricostruzione, VILLIRILLO Leonardo risulta sistematicamente a disposizione dei GRANDE ARACRI di Brescello per tutte le più datate o più recenti operazioni di intestazione fittizia di quote societarie (es. Immobiliare San Francisco S.r.l.; es. VIESSE S.r.l.s.) o di beni, di investimento (es. vicenda Farmaeko) o di acquisizione illecita di utilità (il reperimento di magazzini per deposito carichi della Riso RONCAIA S.p.A.), di progetti di investimento (es. nel campo dei carburanti), per predisporre false assunzioni (es. di GRANDE

ARACRI Salvatore cl. 1979 nella VIESSE S.r.l.s) o, infine, nella vicenda dell'intermediazione illecita di manodopera in Belgio.

## **Episodi sintomatici dell'appartenenza al contesto mafioso**

Si esamineranno di seguito brevemente alcuni episodi, non sempre tali da attingere il limite della rilevanza penale, che si sono succeduti nel tempo e che sono stati ricostruiti retrospettivamente nella prospettiva selettiva che riguarda i soggetti coinvolti in questa vicenda investigativa.

Tanto sia per il rafforzamento del giudizio di appartenenza al sodalizio criminale quanto per la verifica del radicamento nel tempo dello stesso.

### *Il contratto di appalto tra la Pilotta S.r.l. e la EUROGRANDE Costruzioni S.r.l.*

Si tratta di una vicenda che si interseca nel più ampio contesto del c.d. affare Sorbolo che ha costituito uno dei più articolati Capi di imputazione nel procedimento Aemilia [Capo 83]] attraverso il quale sono state reimpiegate somme provento dell'attività illecita della cosca GRANDE ARACRI di Cutro (si richiama l'analitica descrizione del Capo, rinviando alle sentenze in atti).

Il 13.03.2008 la PILOTTA S.r.l., rappresentata da FALBO Francesco, committente dei lavori di realizzazione di un comparto edilizio nel Comune di Brescello stipula un contratto di appalto con EUROGRANDE COSTRUZIONI S.r.l., rappresentata da GRANDE ARACRI Rosita.

Si tratta di un periodo in cui GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 era già coinvolto nel Operazione "Edilpiovra", sebbene non fosse detenuto.

GRANDE ARACRI aveva già quindi adottato la strategia della fittizia intestazione, cedendo fittiziamente le quote societarie dell'EUROGRANDE Costruzioni S.r.l. ai figli GRANDE ARACRI Rosita e Paolo <sup>(17)</sup>.

Francesco GRANDE ARACRI sarebbe poi stato arrestato il 22.10.2008 e quindi scarcerato il 7.07.2010.

La vicenda del contratto tra La Pilotta S.r.l. e la EUROGRANDE Costruzioni S.r.l. era oggetto delle dichiarazioni del collaboratore GIGLIO Giuseppe.

GIGLIO, attraverso l'esame della documentazione acquisita, fornendo valido ausilio interpretativo, ha ricostruito, ai fini che qui rilevano, la vicenda, sintetizzando che:

il 13.3.2008, GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, era libero e stipulava il contratto di appalto tra La Pilotta S.r.l. e la EUROGRANDE Costruzioni S.r.l. per dei lavori di ristrutturazione edilizia di un gruppo di fabbricati residenziali, ex agricoli, ubicato in Reggiolo via Aurelia;

l'attività edilizia era direttamente connessa a ingenti somme investita in precedenza da FALBO Francesco, imprenditore contiguo al sodalizio e da Nicolino GRANDE ARACRI;

l'attività della EUROGRANDE avrebbe dovuto svolgersi nel più defilato cantiere di via Aurelia in Reggiolo, anziché nel più ampio stralcio di Sorbolo, ciò in ragione dei precedenti di Francesco GRANDE ARACRI;

---

(17) Peraltro, i rapporti tra Francesco GRANDE ARACRI e Falbo sono risalenti nel tempo, come documentato dalla vicenda dei lavori di urbanizzazione di Vicomero, su cui cfr. Informativa 11.6.2018 pp. 104-106.

collegati a tale contratto di appalto vi erano due preliminari di acquisto di unità immobiliari a favore di EUROGRANDE Costruzioni S.r.l., permutate da La Pilotta S.r.l., uno per € 200.000,00 e uno per € 220.000,00.

il 22.10.2008, GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 era associato in carcere perché era diventata definitiva la sentenza emessa nel proc. "Edilpiovra" per il reato di cui al 416 bis c.p.;

il 19.12.2008, la EUROGRANDE Costruzioni S.r.l. cedeva il credito verso la Pilotta (che accettava) alla Banca Popolare di Novara con cui intratteneva già rapporti; tale operazione permetteva all'EUROGRANDE Costruzioni S.r.l. di ottenere una immediata liquidità di denaro (che evidentemente in tale periodo era necessario) ancor prima che la Pilotta pagasse le fatture per i lavori svolti dalla EUROGRANDE Costruzioni S.r.l.;

difatti, come riferito dallo stesso GIGLIO «*ci sono state emesse anche delle fatture prima ancora che lo stesso GRANDE, diciamo, eseguisse i lavori. Cioè se la fattura era da ... voglio dire, ottantottomila euro, ipotesi, magari lui non aveva ancora fatto gli 88.000 euro di lavoro ma magari aveva fatto 20-30.000 euro di lavoro, la fattura la facevano più alta così Eurogrande potesse avere più liquidità in banca da poter andare avanti*»;

l' 11.12.2009, La Pilotta S.r.l. accettava la cancellazione del contratto preliminare del 4.7.2008, relativo all'immobile del valore di € 220.000,00 permutata alla EUROGRANDE Costruzioni S.r.l.: la cancellazione di tale atto, che in sostanza prevedeva una contestuale dazione di denaro, come dichiarato da GIGLIO, era stata disposta da GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 attraverso i colloqui in carcere con i propri familiari (ancora GIGLIO «*Si, questo è quando le parlavo delle riunioni che abbiamo fatto che è venuta la figlia di Franco GRANDE ARACRI dove ci ha detto che il papà gli aveva detto che doveva rinunciare alle permutate*»), così imponendo alla Pilotta - che si sarebbe venuta a trovare in difficoltà per sostituire all'immobile permutando il controvalore - la propria volontà;

si consideri che, in tale periodo, i colloqui in carcere di GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 erano frequenti (cfr. stralcio allegato relativo al periodo dal 6.09.2009 al 18.12.2009), compreso quelli intercorsi il 5.12.2009 (con la moglie PUCCI Santina, i figli Salvatore, Rosita e Paolo, il genero IANNO' Stephane ed il nipote minore IANNO' Andrea) ed il 18.12.2009 (con la moglie PUCCI Santina, i figli Rosita e Paolo, il genero IANNO' Stephane), pertanto alcuni giorni prima e dopo la risoluzione del preliminare.

A conferma di quanto riferito, si rileva che l'Amministratore Giudiziario nominato nel proc. 20604-10 RNR segnalava via mail che dal mese di aprile a quello di dicembre 2010, pertanto anche in esecuzione dell'atto di cancellazione del compromesso dell'11.12.2009, scaturito da una precisa richiesta ordinata dal carcere da GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 (come dichiarato da GIGLIO), aveva luogo il versamento della somma di 275.000 euro da La Pilotta S.r.l. a EUROGRANDE Costruzioni S.r.l.

E' dunque evidente non solo il potere di gestione sulla società, ma anche il condizionamento sulle scelte imprenditoriali della committente (La Pilotta) esercitato, anche dal carcere da Francesco GRANDE ARACRI.

Si rinvia, per la dettagliata ricostruzione dell'episodio e dello scenario nel quale si staglia, alla Informativa 11.6.2018 pp. 85-104.

*I rapporti tra GRANDE ARACRI di Brescello e Alfonso DILETTO (Indagine Idra)*

La rilettura selettiva degli atti di indagine del proc. 8254/09 DDA (c.d. Indagine Idra) ha permesso di accertare rapporti tra DILETTO Alfonso (utilizzatore della utenza 333.2151472) e i GRANDE ARACRI di Brescello (RE).

Torna utile rimarcare che DILETTO risulta condannato in via definitiva alla pena di anni 14 mesi 2 giorni 20 di reclusione.

L'attività di captazione risultava documentare contatti tra DILETTO e Paolo GRANDE ARACRI, incaricato dal fratello Salvatore cl. 1979 di prendere contatti e fissare appuntamenti con il primo. (*"eh a me quello che mi dice faccio! Alfonso! Mi ha detto di chiamarti e io ti sto chiamando! [...] lo so ... però, Alfonso, hai capito che quello che mi dice io faccio! Hai capito!? ... mi è fratello"*) a DILETTO Alfonso:

Emergevano dai dialoghi ulteriori elementi di interesse investigativo come la circostanza che il fratello Salvatore fosse il referente occulto della discoteca Los Angeles e il riferimento ad assegni da versare e denaro da consegnare alla "zia Maria", che la polizia giudiziaria ritiene coincida col soprannome di MAURO Giuseppina, detta appunto "zia Maria", moglie di GRANDE ARACRI Nicolino.

L'attività tecnica attestava anche contatti telefonici tra DILETTO Alfonso e l'utenza 3939306466, intestata a BROZZETTI Enrico, ma in uso a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 (come riconosciuto dal timbro di voce dagli operanti della Squadra Mobile di Bologna e come confermato dal contenuto dei dialoghi) tra l'utenza in uso a DILETTO Alfonso e quella in uso presso la MARMI NUSA S.r.l., a volte in uso a tale Nunzio, identificato in GIORDANO Nunzio, che sino al 26.06.2009, come si vedrà, era stato fittizio intestatario di parte delle quote della società.

Sono stati, inoltre, accertati rapporti telefonici tra BLASCO Gaetano (condannato in primo grado con sentenza 31.10.2018 del Tribunale di Reggio Emilia) e GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954. Altro episodio di intrinseco valore significativo è dato dalle reazioni suscitate dall'arresto in flagranza di Salvatore GRANDE ARACRI operato dai Carabinieri di Reggio Emilia nelle prime ore del 18.6.2009 per illecita detenzione di armi e cocaina.

Dal verbale di arresto, risultava che il difensore di fiducia di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e la moglie (PASSAFARO Carmelina) erano stati avvertiti rispettivamente alle ore 11.30 ed alle ore 11.36.

Come anticipato, le conversazioni in esame (progr. 1131 e 1137, R.I.T. 1341/09), rispettivamente delle ore 13.50 e delle ore 14.40, erano intercorse poco dopo l'avvenuto arresto, trattandosi di un episodio di rilievo per la cosca emiliana e, quindi, oggetto di immediato confronto tra i gli esponenti di vertice della 'ndrina egemone in Emilia, tenuto conto del ruolo di vertice ricoperto da GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, anche quale referente del padre Francesco cl. 1954, detenuto in carcere in San Gimignano

Nella prima telefonata (progr. 1131, R.I.T. 1341/09), DILETTO Alfonso e SARCONI Nicolino, che peraltro lasciavano trapelare di aver già parlato nella mattinata dell'arresto di Salvatore (*"Eh ... te l'ho detto stamattina ..."*), si interrogavano circa eventuali novità sulle modalità dell'atto restrittivo e se lo stesso avesse colpito altri appartenenti alla consorteria di 'Ndrangheta; in tale contesto, DILETTO asseriva di avere parlato con i familiari di Salvatore, ma di non avere avuto ulteriori delucidazioni se non di una non meglio precisata Operazione delle Forze dell'Ordine in Calabria, che avrebbe visto coinvolti 52 soggetti (la Squadra Mobile di Bologna, in proposito, evidenziava che, da fonti aperte, non erano state individuate operazioni di P.G. di tale portata in quel preciso periodo). Era significativo il fatto che due esponenti apicali del sodalizio 'ndranghetistico emiliano, nel confrontarsi, pensassero entrambi che il provvedimento emesso nei

confronti di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 avrebbe potuto a breve colpire anche loro, tanto che ipotizzavano di trasferirsi a Cuba (SARCONE Nicolino: “... ce ne andiamo a Cuba ... andiamo a Cuba ... dov'è il Casinò più grande ... andiamo a giocare ...”; DILETTO Alfonso: “Andiamo a Cuba”; SARCONE Nicolino: “Andiamo lì, andiamocene che l'estate com'è brutta ohi mamma mia!!!”; DILETTO Alfonso: “Mah ...”; SARCONE Nicolino: “E che non sai cosa cazzo succede ... mah”). Altrettanto significativo il fatto, riferito a SARCONE dallo stesso DILETTO, GRANDE ARACRI Paolo, si fosse recato da lui per aggiornarlo sulla situazione del fratello Salvatore e sui possibili sviluppi della vicenda (progr. 1131).

Nella seconda chiamata (progr. 1137, R.I.T. 1341/09), SARCONE Nicolino interloquiva con SESTITO Salvatore al quale, dopo avergli ventilato una possibile operazione di P.G. che avrebbe visto coinvolti 52 soggetti in Calabria, riferiva dell'arresto di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 (SARCONE Nicolino: “E come mai? Dice che tutti di là ... hanno pigliato a Salvatore qua ...”; SESTITO Salvatore: “A Salvatore il nipote?” (ndr. implicito il riferimento al boss GRANDE ARACRI Nicolino, zio di Salvatore cl. 1979); SARCONE Nicolino: “Eh ...”; SESTITO Salvatore: “Siii ... ah ... il figlio di quello che era con te, diciamo?”; SARCONE Nicolino: “Sì, sì ...”; SESTITO Salvatore: “Ah ... così si cita ... un poco ...”; SARCONE Nicolino: “Sì ... o si monta di più ...”; SESTITO Salvatore: “Sì ... non lo so, non lo so”).

Mentre SARCONE Nicolino e SESTITO Salvatore parlavano dell'arresto di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, SESTITO affermava “Ah ... così si cita (ndr. zittisce) ... un poco ...”: tale commento rivelava come, in quel frangente (giugno 2009, periodo in cui GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 era detenuto), GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 esercitasse un ruolo primario entro le dinamiche della 'ndrina operante in Emilia, ruolo che veniva avvertito anche da un sodale dello spessore di SARCONE Nicolino, che replicava “Sì ... o si monta di più ...”.

Significativa anche la circostanza che, nel corso del dialogo intercettato, SARCONE Nicolino disponesse, sia parlando con SESTITO Salvatore, che con il suo compagno di viaggio a nome Giuseppe, che i due chiamassero immediatamente “Cutro”, inteso qualche esponente della cosca GRANDE ARACRI di Cutro, per avere informazioni sulla prospettata operazione di P.G. (che aveva portato “bordello”) e per verificare che “anche lo sposo” <sup>(18)</sup> non fosse stato nel frattempo arrestato.

Si rinvia, per l'analitico elenco delle telefonate, alla Nota della Squadra Mobile di Bologna 15.6.2018.
--

### ***L'affare immobiliare de Le Castella***

La complessa vicenda dell'investimento immobiliare in località Le Castella e delle successive operazioni di ristrutturazione e vendita - ricostruita nel corso del processo AEMILIA con particolare riferimento ai rapporti tra Palmò e Giuseppe VERTINELLI e Nicolino GRANDE ARACRI - viene qui richiamata per rafforzare il quadro probatorio sull'appartenenza di Francesco GRANDE ARACRI al sodalizio 'ndranghetistico emiliano con la conseguente partecipazione e coinvolgimento ai principali affari illeciti gestiti dalla consorteria mafiosa.

<sup>18</sup> Che la polizia giudiziaria ha ritenuto di identificare in SALERNO Antonio, cl. 1980, condannato alla pena di anni 6 mesi 4 di reclusione nell'operazione Kyterion.

Al momento della dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale di Firenze del 18.9.1996, la società Real Florence S.p.A. era proprietaria di 4 palazzine, 2 terminate e 2 in costruzione, dislocate in alcuni punti della località di Le Castella, luogo di villeggiatura estiva presso Isola di Capo Rizzuto.

Questi immobili venivano messi all'asta, per un prezzo iniziale di 1 miliardo e 250 milioni di vecchie lire; l'asta andava deserta per alcune volte, sino a quanto il complesso veniva aggiudicato, ad un prezzo di molto inferiore (410 milioni di lire), il 16.12.1998, alla società Edilizia VERTINELLI S.r.l. rappresentata da VERTINELLI Palmo cl. 1961. Pur nella oggettiva difficoltà di documentare le modalità di pagamento, si accertava – nel corso della deposizione dell'amministratore giudiziario della procedura VERTINELLI, dott.ssa Federica ZANIBONI, alla udienza nel proc. AEMILIA del 31.01.2017 un pagamento di 138.000.000 di lire chiuso per cassa, anomalia non in linea con una vendita effettuata nell'ambito di una procedura fallimentare e del tutto compatibile con l'intervento di un terzo.

Il 27. 9.2000, Edilizia VERTINELLI S.r.l. cedeva una palazzina alla società BILHA S.r.l., società di MEGNA Serafina e di TOLONE Giovanna, rispettivamente moglie e figlia di TOLONE Domenico : nel rogito, si dava atto che il pagamento era già avvenuto.

Sulla vicenda Giuseppe GIGLIO riferiva diverse circostanze, apprese direttamente o dai fratelli VERTINELLI nel corso del tempo.

In sintesi, GIGLIO dichiarava che

- di aver incontrato, nel periodo in cui Palmo VERTINELLI era detenuto nell'ambito dell'operazione Scacco Matto (dicembre 2000 / dicembre 2002), casualmente, a Boretto (RE), GRANDE ARACRI Luigi cl. 1967 (cugino di GRANDE ARACRI Nicolino e Francesco cl. 1954), il quale si era lamentato per il fatto che all'asta a Firenze Palmo VERTINELLI si era "*comportato male*" perché, vedendo che c'erano i GRANDE ARACRI, che avrebbero dovuto anche eseguire i lavori<sup>19</sup> non si era ritirato dall'asta, ma aveva anzi continuato al rialzo e si era aggiudicato il complesso immobiliare (interrogatorio del 23.5.2016);

- di aver spiegato a Luigi GRANDE ARACRI che Palmo VERTINELLI aveva partecipato all'affare su indicazione di TOLONE Domenico, il quale aveva ottenuto l'appoggio di esponenti della cosca ARENA. Va ricordato che, nella spartizione criminale del territorio, Isola di Capo Rizzuto (ove è situata la località di Le Castella) è sotto il controllo degli ARENA e non dei GRANDE ARACRI;

- che Nicolino GRANDE ARACRI aveva preteso che i VERTINELLI gli riconoscessero la metà degli immobili di Le Castella, così come era accaduto, ma che, poi, l'affare era rimasto "sospeso" a seguito della carcerazione di GRANDE ARACRI Nicolino nel dicembre del 2000; in seguito, dopo la scarcerazione di VERTINELLI Palmo nel 2002, quest'ultimo era stato chiamato presso l'abitazione di Cutro: si era recato là insieme a GIGLIO ed aveva incontrato la moglie di GRANDE ARACRI Nicolino (essendo il marito detenuto), la quale gli aveva detto di *non toccare* gli immobili di Le Castella sinché il marito non fosse uscito dal carcere (interrogatorio di GIGLIO Giuseppe del 26.4.2016); secondo quanto affermato da GIGLIO, la questione degli immobili di Le Castella era stata anche la ragione per cui, una volta scarcerato GRANDE ARACRI Nicolino nell'aprile 2011, GIGLIO aveva accompagnato VERTINELLI Palmo a Cutro, questo volta a parlare

---

<sup>19</sup> All'asta aveva partecipato anche il consorzio COPLER (Consorzio Produzione e Lavoro Emiliano-Romagnolo), che sino al 22.9.2010 aveva quali soci GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 (fratello di Nicolino), GRANDE ARACRI Luigi, Salvatore e Francesco (cugini di Nicolino e di Francesco cl. 1954), MUTO Francesco cl. 1967 ed altri. Tale struttura era null'altro che la *longa manus* di Nicolino GRANDE ARACRI.



con Nicolino in persona: quest'ultimo incontro, secondo quanto puntualmente ricostruito nel corso del processo AEMILIA attraverso gli approfondimenti della P.G. precedente, era avvenuto il 19.8.2011;

- GIGLIO aggiungeva che, nella palazzina rimasta a VERTINELLI, un appartamento era assegnato a GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, fratello di Nicolino; GIGLIO chiariva che si trattava di un appartamento entro l'unica palazzina di Le Castella già completata a fine anni '90, ed era il solo già arredato al momento del sequestro del dicembre 2000; GIGLIO riferiva di aver appreso tale circostanza da VERTINELLI Palmo, che gli aveva mostrato l'appartamento quando era stato dissequestrato; era un appartamento che affacciava su 2 lati, fronte strada e fronte mare (interrogatorio di GIGLIO Giuseppe del 19/10/2016) per quanto precise, tali dichiarazioni di GIGLIO non consentivano all'amministratore giudiziario della procedura di prevenzione nei confronti dei fratelli VERTINELLI di individuare con esattezza, tra i vari appartamenti posti in quella specifica posizione, quello di proprietà di GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954.

Sull'affare di Le Castella ha reso dichiarazioni anche Angelo Salvatore CORTESE.

In sintesi CORTESE ha riferito che quindi CORTESE riferiva che: al momento dell'asta GRANDE ARACRI Nicolino era detenuto e non era stato informato; all'affare si era interessato senza nulla comunicargli il fratello Domenico, avvocato, e che all'affare avevano partecipato i VERTINELLI e TOLONE; Franco ARENA dell'omonima cosca, venuto a sapere che era stata fatta una operazione sul suo territorio senza informarlo e senza coinvolgerlo nei guadagni, si era alterato ed aveva chiesto 50 milioni per il risarcimento dovuto alla mancanza di rispetto subito; nel frattempo Nicolino GRANDE ARACRI, uscito dal carcere e saputo tutto, si era prima arrabbiato con il fratello che non lo aveva informato e poi con ARENA Franco, convocandolo e sostanzialmente dicendogli che l'affare di Le Castella era il suo perché i soldi li aveva messi lui; in realtà GRANDE ARACRI aveva mentito a ARENA Franco perché al momento del loro incontro non investì nulla nell'affare Le Castella; salvo poi inviare 250 milioni a VERTINELLI per il tramite del genero ABRAMO Giovanni e da quel momento "diventò socio", di VERTINELLI. Anche il collaboratore Giuseppe LIPEROTI ha reso dichiarazioni sull'affare di Le Castella, confermando le circostanze relative all'aggiudicazione dei VERTINELLI e riferendo in particolare che costoro, unitamente a TOLONE, avevano reimpiegato parte del denaro di Nicolino GRANDE ARACRI, che da questa operazione Francesco GRANDE ARACRI, fratello guadagnò un appartamento e che gli ARENA ed i NICOSCIA pretendevano una quota dell'affare, vista la presenza dei fratelli TOLONE ma, saputo della presenza di Nicola GRANDE ARACRI, si ritirarono.

- GIGLIO forniva poi diverse altre indicazioni sugli sviluppi della vicenda nel 2011; ma prima di riportarle, procedendo cronologicamente, occorre soffermarsi, per ricostruire il periodo precedente al 2011, sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia CORTESE Angelo Salvatore e sugli esiti delle intercettazioni ambientali entro la autovettura di VERTINELLI Palmo della indagine "Scacco Matto";

- CORTESE veniva arrestato nel 2007 e cominciava a collaborare con la giustizia nel febbraio 2008, quindi dopo il passaggio in giudicato (12.12.2006) della sentenza di "Scacco Matto" che aveva assolto Palmo per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.;

- circa l'affare di Le Castella, CORTESE, sia nel corso del suo verbale illustrativo (in particolare: interrogatorio del 9.10.2008), sia in istruttoria svolta nell'ambito del presente procedimento penale (interrogatorio del 24.10.2016, All.L8), sia durante il processo AEMILIA (udienza del 9.02.2017),

Quanto riferito da CORTESE trovava significativo riscontro nelle intercettazioni registrate all'interno della autovettura Mercedes E330 tg. AS332EV di VERTINELLI Palmo nella indagine della DDA di Catanzaro "Scacco Matto", RIT 247/2000, proc. 2221/2000 RNR; da tale attività tecnica emergeva infatti che Palmo VERTINELLI aveva partecipato all'asta su indicazione di Domenico TOLONE, aggiudicandosi il complesso immobiliare ad un prezzo eccezionalmente basso; i fratelli GRANDE ARACRI, ed in particolare Francesco non avevano fatto alcuna richiesta a VERTINELLI di lasciare a loro l'affare; Franco ARENA aveva scoperto che avevano operato sul suo territorio, ed aveva preteso da VERTINELLI e dai fratelli GRANDE ARACRI 50 milioni e degli appartamenti; a propria volta Nicolino GRANDE ARACRI era stato informato e si era alterato con i fratelli; uscito dal carcere (nel 1999/2000), Nicolino GRANDE ARACRI aveva mandato a chiamare Franco ARENA, al quale comunicava che l'affare *era suo*, ottenendo il ritiro dell'isolitano; GRANDE ARACRI Nicolino versava a VERTINELLI Palmo cl. 1961 250 milioni, così diventando socio al 50% con l'accordo che costi di costruzione sarebbero stati divisi al 50% tra i due; in realtà, VERTINELLI avrebbe voluto uscire dall'ingombrante joint venture perché le spese di costruzione erano alte e perché non era soddisfatto dei costruttori ingaggiati da GRANDE ARACRI Nicolino, per rispetto al quale, tuttavia, aveva accettato di fargli da prestanome; la situazione poi si era congelata durante la detenzione di GRANDE ARACRI Nicolino a seguito della Operazione "Scacco Matto"; VERTINELLI Palmo rimaneva quindi formale intestatario di 2 palazzine che erano di fatto di proprietà di GRANDE ARACRI Nicolino.

La situazione rimaneva congelata perché GRANDE ARACRI Nicolino era detenuto; ciò spiegava il motivo per il quale, uscito dal carcere nel 2011, questi aveva convocato VERTINELLI Palmo cl. 1961 e quest'ultimo (accompagnato da GIGLIO) si era recato al suo cospetto per sistemare la questione Le Castella; secondo quanto affermato da GIGLIO, l'incontro era avvenuto presso l'abitazione di DE LUCA Gregorio alla presenza di GUALTIERI Antonio, indicato da GRANDE ARACRI come uno dei referenti cui sia GIGLIO che VERTINELLI avrebbero rivolgersi in caso di affari ed investimenti illeciti (interrogatorio del 16.2.2016).

GIGLIO spiegava che, poiché si trattava di un affare di VERTINELLI Palmo, esponente del sodalizio 'ndranghetistico emiliano, GRANDE ARACRI Nicolino aveva indicato nell'esponente di vertice DILETTO Alfonso colui che si sarebbe occupato di gestire l'affare, individuando una società al nord cui intestare i beni: l'obiettivo era cercare di fare una operazione che "liberasse" la Edilizia VERTINELLI S.r.l. della proprietà delle 2 palazzine di GRANDE ARACRI Nicolino.

DILETTO, già informato della questione, ne aveva parlato con GIGLIO confermando che l'operazione era in corso di soluzione.

Come sopra anticipato, Francesco GRANDE ARACRI cl. 1954 si recava in Cutro il 31.3.2011.

Le ragioni del viaggio erano ricostruite nella Nota 23.6.2016 del R.O.N.I. Carabinieri di Modena da cui emerge che nei giorni precedenti VERTINELLI cercava GRANDE ARACRI senza rintracciarlo.

La sera del 31.3.2011, mentre si trova in provincia di Crotone unitamente al fratello Palmo, VERTINELLI Giuseppe, contattava anche l'utenza 3930898972 numero fornitogli dal genero IANNO' Stephane e riusciva a contattarlo per fissare un appuntamento presso Gregorio DE LUCA, indicato da GIGLIO come uno dei contatti usati da VERTINELLI per incontrare Nicolino GRANDE ARACRI, come infatti accertato per l'incontro del 19.08.2011.

Che l'incontro potesse avere ad oggetto la vicenda del complesso immobiliare emerge condivisibilmente da una serie di considerazioni quali a) il fatto che alle ore 19.00 del 31.3.2011 poco dopo la telefonata con GRANDE ARACRI, VERTINELLI contatta tale MERCURIO

Francesco <sup>(20)</sup> per incontrarsi di lì a poco nella zona di Le Castella; b) alle ore 19.02 seguenti, VERTINELLI (il cui cellulare aggancia una cella di Cutro) contatta GEREMICCA Maria, detta Patrizia, che in quel momento si sta occupando della gestione dei suddetti immobili (dati in alloggio alle Forze di Polizia di Crotona), accordandosi per vedersi; c) nel corso di una successiva conversazione delle 19:37 VERTINELLI precisa che sono con due macchine e che c'è anche "Franco ... dietro di noi". Patrizia riferisce allora che sta arrivando e che si vedranno presso "la casa" (si fa rilevare che la cella agganciata da VERTINELLI è quella del Villaggio turistico di Le Castella, Isola di Capo Rizzuto); d) nella stessa serata Palmo VERTINELLI, dopo aver contattato Leonardo VILLIRILLO si incontra con Michele BOLOGNINO (tel. ore 21: 45, 23:46:36 del 31/03/2011 (RIT 118/2011)); e) l'attività intercettiva eseguita nel proc. 19176/10 R.G.N.R. Mod. 21 DDA Bologna oggetto di riascolto selettivo da parte della Squadra Mobile di Bologna permetteva di rinvenire una conversazione (progr. 711 del 3.4.2011) tra Francesco GRANDE ARACRI e LEROSE Giovanni nella quale il primo faceva riferimento a lavori eseguiti (gratis) su un proprio immobile ( Francesco: «... ieri sera siamo stati ... siamo passati proprio da casa vostra alle Castelle ... omissis ... Tutto bene, sì, sì, hanno fatto un bel lavoro ... sì, sì, hanno fatto un bel lavoro ma muratori così, compa', non è che ne abbiamo là ... omissis ... eh sì ... è bravissimo, bravissimo ... bravissimo, compa' ... omissis ... per esempio, mi ha fatto le stuccature tutte all'esterno con le crepe ... mi ha aggiustato senza dirgli niente ... mi ha imbiancato tutta la facciata senza dirgli niente ... quanto è? ... niente ... eh ... è già una cosa, compa' (ride)... nello stesso prezzo compa' eh ...»).

La complessa vicenda, ricostruita nelle sue linee essenziali, benchè abbia origini risalenti nel tempo evidenzia un duplice profilo affatto strategico nell'economia della presente ricostruzione procedimentale: il primo, che l'acquisizione e la trasformazione del complesso immobiliare era affare della cosca nella sua più alta espressione, vedendo coinvolta la più parte delle figure apicali, a discendere da Nicolino GRANDE ARACRI; il secondo che essa ha visto coinvolto attivamente anche Francesco GRANDE ARACRI, non trovando altra spiegazione l'insistenza con la quale VERTINELLI lo ha voluto all'incontro a Le Castella, venendo per ciò compensato con l'assegnazione di un appartamento nel complesso immobiliare.

La ricostruzione analitica del viaggio di Francesco GRANDE ARACRI a Le Castella è riportata nell'Informativa 11.6.2018, pp. 107-131.

### *L'altro viaggio di Francesco GRANDE ARACRI a Cutro (7.4.2011)*

Il 5.04.2011, GRANDE ARACRI Nicolino veniva scarcerato e contestualmente sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di dimora in Cutro.

Nella stessa giornata, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 avvisava telefonicamente (R.I.T. 455/11, progr. 2214 nel proc. 19176/10 R.G.N.R. Mod. 21 DDA oggetto come già detto di riascolto selettivo) dell'evento CIAMPA' Giuseppe, e contestualmente, riceveva anche una telefonata dalla moglie PASSAFARO Carmelina, che gli faceva gli auguri, riferendosi implicitamente alla scarcerazione dello zio; nella circostanza, Salvatore raccontava alla moglie che già era stato

<sup>(20)</sup> Si tratta di colui che viene indicato da GIGLIO come esecutore dei lavori del complesso immobiliare (interrogatorio 20.6.2016).

informato della bella novità, precisando inorgogliuto che era stato lui il primo ad essere avvisato da Cutro (Salvatore: *“Lo sapevo già ... lo sapevo ... il primo l’ho saputo io ... mi ha chiamato lo zio Mi’ ... omissis ... glielo dovevi dire ... vedi che per prima l’abbiamo saputo noi ...”*) ed aggiungeva di preparargli la valigia per potersi recare in Cutro.

Nella giornata del 7.04.2011 Francesco cl. 1954 e Salvatore GRANDE ARACRI cl. 1979, si recavano in Cutro; nella circostanza Francesco, con ciò disvelando che non si trattava di una semplice visita di cortesia, lasciava la propria utenza mobile in Brescello e portava con sé altra utenza che teneva comunque spenta, per evitare più che probabili controlli di polizia.

Del resto, che si trattasse di una chiamata ineludibile, legata alla necessità del fratello di riprendere il controllo delle attività illecite una volta guadagnata la libertà lo dimostra il fatto che Francesco GRANDE ARACRI era appena rientrato dalla Calabria, il che non lo tratteneva dal precipitarsi nuovamente a Cutro, non appena avuta notizia della scarcerazione del fratello.

Tale viaggio va a riscontro delle dichiarazioni di GIGLIO, che riferiva di aver appreso che all’atto della scarcerazione di Nicolino GRANDE ARACRI “era sbarcata tutta Reggio Emilia a Cutro”, ed in particolare Salvatore GRANDE ARACRI Salvatore e Girolamo RONDINELLI e di Giuseppe LIPEROTI, il quale come ricordato ha riferito come uno dei compiti di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, nell’ambito del sodalizio ‘ndranghetistico emiliano, fosse quello di raccogliere il denaro, provento di illeciti, destinato a GRANDE ARACRI Nicolino, denaro che veniva portato direttamente a Cutro o consegnato a MAURO Giuseppina, “zia Maria”, quando la donna andava a trovare il marito GRANDE ARACRI Nicolino al carcere di Novara.

Quello indicato non è stato l’unico viaggio effettuato dopo la scarcerazione di Nicolino GRANDE ARACRI.

Difatti, l’attività tecnica effettuata nel già citato proc. 19176/10 R.G.N.R. Mod. 21 DDA Bologna, ha evidenziato diversi significativi contatti in un periodo compreso tra il 10. 3.2011 ed il 2.4. 2011 (così come del resto puntualmente dichiarato da Giuseppe GIGLIO) tra GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 e GUALTIERI Antonio cl. 61, esponente di vertice del sodalizio ‘ndranghetistico emiliano, condannato con sentenza passata in giudicato all’esito del rito abbreviato nel processo AEMILIA.

Orbene, alle 2 del 4. 9.2011, presso l’area di servizio denominata Sangro Est (CH), venivano identificati, all’interno dell’autovettura tg. DW003RF GUALTIERI Antonio, SILIPO Antonio e GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, di ritorno da un viaggio svoltosi dal 2 al 4 settembre 2011 per far visita a GRANDE ARACRI Nicolino.

## LE INTESTAZIONI FITTIZIE

### *Introduzione*

Appare pienamente condivisibile quanto è dato leggere nella richiesta di misure cautelari (pp. 813 s.), laddove viene sintetizzato il percorso seguito nel tempo, prima da Francesco e Salvatore GRANDE ARACRI per interporre tra sé e diversi *assets* soggetti compiacenti o prestanome, in una prospettiva volta alla creazione di un efficace schermo al fine di scongiurare provvedimenti ablativi da parte dello Stato.

Il disegno, come si avrà modo di vedere, segue una costante nel tempo identificata dalla necessità di una rappresentazione esteriore rassicurante e scevra da ogni possibilità di compromissione con il sodalizio criminoso: dapprima attraverso un *derapage* familiare verso il giovane Salvatore (essendosi venuto a trovare il padre Francesco indagato e quindi condannato) quindi, divenuto anche quest'ultimo pericolosamente compromesso, attraverso la figura di terzi prestanome, parenti o soggetti a disposizione.

*«Come attestato in plurime sentenze passate in giudicato, la 'Ndrangheta è solita impiegare lo strumento della fittizia intestazione per sottrarre il patrimonio illecito a ben più che probabili provvedimenti ablatori dello Stato. Ciò è stato accertato anche con specifico riguardo al sodalizio 'ndranghetistico emiliano: numerose, infatti, sono state le fattispecie di cui all'art. 12 quinquies L. n. 356 del 1992 (oggi art. 512 bis c.p.) per cui gli esponenti della predetta consorteria sono stati condannati (in via definitiva, nella tranche conclusasi con il rito abbreviato; in primo grado, per la parte svoltasi secondo il rito ordinario) a seguito della Operazione AEMILIA (con conseguente sequestro e poi confisca di un ingente patrimonio illecito fittiziamente intestato a compiacenti prestanome.*

*Anche gli odierni indagati e, in primis, GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 e GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, si sono nel tempo avvalsi della strategia della fittizia intestazione, impiegando compiacenti prestanome per occultare compagini societarie, beni immobili, beni mobili registrati acquistati con somme provenienti dai delitti posti in essere dalla consorteria o impiegati per compiere affari ed investimenti così infiltrando l'economica locale, nazionale e, talvolta, anche estera.*

*Centrale, in quest'ottica, per orientare la strategia di GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, era la sua vicenda giudiziaria in "Edilpiovra", che lo vedeva prima arrestato, poi condannato con sentenza passato in giudicato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.*

*Si vedrà nei vari paragrafi del presente capitolo come i provvedimenti giudiziari emessi nel tempo nei confronti di GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 abbiano fatto sì che:*

*- questi abbia dovuto evitare di esporsi, di apparire, di muoversi in modo esplicito in seno alla 'Ndrangheta, ben sapendo di essere costantemente attenzionato dalle Forze dell'Ordine;*

*- di conseguenza, il figlio GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, in una prima fase (immediatamente successiva alla esecuzione della Operazione "Edilpiovra"), abbia assunto il ruolo di prestanome nelle compagini societarie e nella proprietà dei beni immobili riconducibili al padre;*

*- in una fase ancora successiva, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, divenuto rappresentante del padre in seno alla 'Ndrangheta ed assumendo man mano un sempre maggiore peso entro il sodalizio 'ndranghetistico emiliano, abbia a sua volta avuto il problema di non potersi più esporre all'esterno, poiché, anche grazie ai collaboratori di giustizia (es. CORTESE Angelo Salvatore), ormai aveva perso il ruolo di "volto pulito" della famiglia;*

*- pertanto, lo stesso GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, come già il padre Francesco cl. 1954, abbia dovuto agire in modo "occulto" ed avvalersi quindi della strategia della fittizia intestazione di quote societarie e di beni mobili ed immobili, impiegando compiacenti prestanome, assoldati sia tra i sodali rientranti nel nucleo familiare di origine (es. i fratelli Paolo e Rosita), sia tra soggetti intranei o contigui alla consorteria (es. altri parenti ed affini come i PASSAFARO, prossimi congiunti della moglie PASSAFARO Carmelina; es. soggetti esterni a parenti ed affini, ma fidati e stabilmente a disposizione, come VARANO Pascal, CONTE Manuel,*

*i PISTIS, ecc.);*

*- procedendo in questo "movimento", anche gli altri figli di Francesco cl. 1954, precisamente GRANDE ARACRI Paolo e Rosita --- man mano che, con l'avvento di nuovi collaboratori di giustizia e di nuove indagini, le conoscenze degli Inquirenti si arricchivano di sempre maggiori elementi ed aspetti relativi al fenomeno della 'Ndrangheta in Emilia e, in particolare, sulla loro stabile messa a disposizione alle finalità della consorteria --- abbiano dovuto dismettere il proprio ruolo di meri prestanome, avendo anch'essi perso la propria immagine di "volto pulito" della famiglia, defilandosi ed avvalendosi di fidati prestanome nelle varie iniziative imprenditoriali intraprese».*

Poste queste premesse si passerà a ricostruire le vicende enumerate per capo di imputazione.

## *Capo 2)*

### *Eurogrande srl*

La società venne costituita nel 2001 da GRANDE ARACRI (socio al al 60% ) e dal figlio Salvatore (40%). Il 24.2.2004 Francesco cedeva le proprie quote alla figlia Rosita e il 7.3.2008 Salvatore cedeva il suo pacchetto al fratello Paolo che, a propria volta, le cedeva l'8.10.2013 alla sorella Rosita (amministratrice dal 28.2.2005), che diveniva quindi l'unico socio.

L'Eurogrande formava oggetto di confisca di prevenzione disposta dal più volte citato provvedimento del Tribunale di Reggio Emilia 9.7.2015.

Le vicende societarie sono intimamente connesse a quelle personali dei due principali attori, Francesco e Salvatore, risultandone così significativamente condizionate.

In particolare, GRANDE ARACRI Francesco cl. 54 si spogliava formalmente delle quote della a lui intestate, proprio il 24.2.2004, appena qualche giorno dopo la sentenza di condanna per associazione mafiosa nei suoi confronti nel processo "Edilpiovra".

Si rappresenta che, nonostante la carcerazione, risalente al 21.2.2003, GRANDE ARACRI Francesco cl. 54, al fine di eludere provvedimenti di sequestro e comunque dissimulare la propria figura nelle attività commerciali a lui riconducibili, poteva tranquillamente impartire ordini attraverso i frequentissimi colloqui, in precedenza analiticamente riportati, intrattenuti presso il carcere di Piacenza.

Per meglio operare, Francesco cl. 54, il 16.9.2003, mentre era in carcere a Piacenza, sottoscriveva una procura speciale che permetteva alla moglie PUCCI Santina di operare in vece del marito (all.B4); sia prima che dopo tale Procura Speciale, si registravano due colloqui in carcere ed esattamente:

- il 10.9.2003 (con la moglie PUCCI Santina ed i figli GRANDE ARACRI Rosita e Paolo);
- il 18.9.2003 (con la moglie PUCCI Santina ed i figli GRANDE ARACRI Rosita e Salvatore).

A suffragio di ciò, si evidenzia come, immediatamente prima e dopo la citata cessione di quote alla figlia Rosita del 24.2.2004, GRANDE ARACRI Francesco cl.54, intratteneva i seguenti colloqui in carcere:

- il 21.2.2004 (con la moglie PUCCI Santina, il suocero PUCCI Paolo e il figlio GRANDE ARACRI Salvatore);

- il 25.02.2004 (con la moglie PUCCI Santina, con la figlia GRANDE ARACRI Rosita ed un non meglio indicato cognato).

Ancora, si evidenzia che, in seguito proprio al fine della migliore strategia di occultamento del patrimonio illecito riconducibile a GRANDE ARACRI Francesco cl. 54 ed al sodalizio mafioso di appartenenza, nel corso del 2008 (7.3.2008), una volta emessa la sentenza di condanna in appello nei confronti di Francesco per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ed in prossimità del passaggio in giudicato della stessa e dell'accesso in carcere del boss, anche il figlio maggiore Salvatore si spogliava delle quote societarie (all.D26 cessione quote): in tal modo, ereditavano il ruolo di prestanome i figli di Francesco, a nome Paolo e Rosita, soggetti questi ultimi certamente meno esposti del fratello Salvatore rispetto alle indagini delle Forze dell'Ordine; ciò è emblematico anche del fatto che Salvatore, a fronte dei problemi con la giustizia del padre, ormai aggravatisi con l'ingresso in carcere, aveva progressivamente ereditato, a propria volta, un ruolo di rilievo entro la consorceria 'ndranghetistica, con la conseguente necessità - a fronte dei maggiori rischi di costituire soggetto destinatario di provvedimenti ablatori - di non figurare nelle compagini societarie di fatto riconducibili al padre Francesco ed a lui stesso, al fine di evitare provvedimenti ablatori.

### Capo 3)

#### Immobiliare San Francisco srl

L'immobiliare San Francisco venne costituita il 21.3.2006 con oggetto sociale attività di gestione di immobili sia propri che di terzi, per l'affitto e per la locazione, nonché l'acquisto, la vendita e la permuta di beni immobili sia rustici che urbani.

I soci, al momento della costituzione, tutti per una quota pari al 25% corrispondente a 2.500 euro ciascuno, erano GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79, GIGLIO Giulio fratello del collaboratore GIGLIO Giuseppe, MUTO Antonio arrestato nell'ambito dell'operazione *Aemilia* in ordine ai reati di cui agli artt. 416 bis, 629, 648 e 648 bis c.p., PUGLIESE Michele, pluripregiudicato, condannato per associazione di stampo mafioso ed altro con sentenza della Corte di Assise di Catanzaro irrevocabile il 20.6.2014.

Le quote costituivano oggetto dei seguenti passaggi: il 15.10.2007 MUTO, GIGLIO e PUGLIESE cedevano le loro quote a Salvatore GRANDE ARACRI che cedeva successivamente (30.7.2008) il 40% a BOSCHETTI Luigi e il 60% a Natascia ZANETTI.

La carica di *amministratore unico* ha avuto le seguenti variazioni:

1. GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 - nomina del 11.4.2006 e cessazione del 4.8.2008
2. ZANETTI Natascia - nomina del 4.8.2008.

Nel periodo di poco successivo alla costituzione GRANDE ARACRI Francesco cl. 54, al cui nome di battesimo - come si vedrà - è ispirata la denominazione della società, era stato assolto nella Operazione Edilpiovra dalla Corte d'Appello di Bologna (sentenza del 24.02.2005), ma la Corte di Cassazione nel dicembre 2005 aveva annullato la sentenza di assoluzione, rinviando gli atti ad una diversa Sezione della Corte di Appello di Bologna: pertanto egli era perfettamente consapevole di essere *giudicabile* per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.

Ciò rende ragione, secondo l'accusa, del fatto che nel costituire la predetta società GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 avesse scelto di utilizzare il figlio Salvatore cl. 1979 come prestanome, ben potendo ritenere di essere obiettivo di provvedimenti ablatori.

Il collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe ha dichiarato di essere stato socio occulto della Immobiliare San Francisco S.r.l., di aver usato il proprio fratello Giulio come prestanome, che parimenti socio occulto è stato GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 (con ciò GIGLIO ha spiegato il nome della società) utilizzando il figlio Salvatore cl. 1979 come prestanome e che tale società era stata costituita per edificare una mensa in Brescello, mentre i necessari terreni erano statui acquisiti nel 2008, da GRANDE ARACRI Francesco cl. 54, attraverso la Immobiliare S. Maria S.r.l.

Il 15.10.2007 tutte le quote venivano cedute a Salvatore GRANDE ARACRI, dato che il 19.04.2007 la Corte di Appello aveva confermato nei confronti di GRANDE ARACRI Francesco cl. 54 la condanna per il delitto di cui al 416 bis c.p. emessa con sentenza del 16.02.2004.

Il 21.10.2008, la sentenza di cui sopra diveniva irrevocabile e pertanto, il 22.10.2008, GRANDE ARACRI Francesco cl. 54 veniva arrestato e rimaneva detenuto fino al 7.7.2010.

Tre mesi prima dell' arresto del padre Francesco il 30.7.2008, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79, con il chiaro intento di sottrarre i beni ad un eventuale e probabile sequestro, cedeva interamente le quote della Immobiliare San Francisco S.r.l. a BOSCHETTI Luigi (40%) e ZANETTI Natascia (60%) al prezzo complessivo di 1.000 euro: sia BOSCHETTI che ZANETTI risultano coinvolti anche nella fittizia intestazione delle quote della C-Project srl e Monreale s.r.l., quindi da ritenersi a disposizione dei GRANDE ARACRI.

Il 1.8.2008, il giorno dopo la vendita delle quote da parte di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 a BOSCHETTI Luigi e ZANETTI Natascia, la sede societaria veniva trasferita da Gualtieri a Reggio Emilia in via Premuda n. 42

Il 18.12.2008, in costanza di detenzione di GRANDE ARACRI Francesco cl. 54 era detenuto, BOSCHETTI Luigi e ZANETTI Natascia provvedevano a cedere le quote per il prezzo complessivo di 10.000 euro a BARBERIO Gregorio che risulta a propria volta essersi prestato a fungere da intestatario della NU.SA MARMI S.r.l [Cap. 12-13].

Durante il periodo di detenzione presso le case di reclusione di San Gimignano e di Volterra (22.10.2008 – 7.7.2010), Francesco GRANDE ARACRI aveva modo di intrattenere numerosi colloqui con i suoi familiari (tra i quali la moglie PUCCI Santina, i figli Salvatore, Paolo e Rosita, nonché con la nuora PASSAFARO Carmelina, moglie di Salvatore ed il genero IANNO' Stephane, marito di Rosita): diversi colloqui sono stati rilevati in epoca anteriore e successiva ai passaggi di quote della Immobiliare San Francisco S.r.l., della NU.SA Marmi S.r.l., nonché della costituzione della MARMI Nusa S.r.l., facendo chiaramente comprendere come lo stesso, seppur detenuto, per il tramite soprattutto dei figli e della moglie, continuasse a prendere decisioni di carattere societario/commerciale.

Sulla immobiliare San Francisco ha riferito analiticamente il collaboratore di giustizia Giuseppe GIGLIO.

Questi, nel corso dell'interrogatorio del 16.2.2016 dichiarava:

*«P.M. MESCOLINI - Invece la società IMMOBILIARE SAN FRANCESCO? GIGLIO G. - Sì! Era stata creata, sì. Era stata creata, sempre MUTO ANTONIO, perché il mio rapporto era con MUTO ANTONIO, non era con SALVATORE GRANDE ARACRI. In quegli anni era MUTO ANTONIO. Mi chiamò un giorno e mi disse "Guarda, c'è un terreno a Brescello che si potrebbe realizzare una mensa, un resto di capannoni e quant'altro". Dice "nella zona industriale". "Se facciamo una società". dice "possiamo farlo insieme." Poi in società entrò sia PUGLIESE MICHELE, sia SALVATORE GRANDE ARACRI, sia ANTONIO MUTO ed io gli dissi a mio fratello di partecipare lui, cioè nelle quote della società. Mio fratello non mi fa tante domande*



*perché mio fratello era nella gestione dei camion. Se lei ha notato gestiva la logistica non... per me, per lui quello che io facevo, cioè... Entrò in società giustamente, solo che poi quando abbiamo aperto progetti, non progetti e quant'altro si presentò il papà di SALVATORE GRANDE ARACRI. Quindi dietro a SALVATORE GRANDE ARACRI si è presentato il padre che il progetto lo avrebbe curato tutto lui, dai lavori alla mensa. A quel punto giustamente mio fratello che... mio fratello si è sposato anche con una figlia di Ciampà, no? Una nipote di Ciampà, figlia... e non va neanche a Cutro a trovare i suoi parenti perché per alcuni soggetti mio fratello, cioè è proprio determinato cioè come devo dire, cioè l'esclude no. Quando mio fratello cioè ha visto, ha detto "Ma che cosa stai facendo" dice "C'è SALVATORE, cioè il papà, FRANCESCO GRANDE ARACRI, lasciamo stare tutto perché secondo me..."*

*GIGLIO G. - Ma tante cose di PUGLIESE non le conoscevamo, le dico la sincera verità. Cioè sapevamo che era parente a quello, cioè che appoggiava però sapevo che era un ragazzo che lavorava ma poi andare... .... Come avrà visto siamo stati, cioè mio fratello è stato il primo a cedere le quote e poi non si è fatto nulla. Cioè ma quella società era nata per fare un intervento a Brescello. Un terreno che aveva contrattato il papà di SALVATORE e noi ne siamo venuti a conoscenza dopo aver formato la società ».*

Ed ancora, nell'interrogatorio del 17.3.2016:

*«P.M. RONCHI - E c'era comunque la SAN FRANCISCO S.r.l. che l'avevate già fatta. GIGLIO G. - Sì. P.M. RONCHI - Ecco! Quindi cioè lei con GRANDE ARACRI SALVATORE lei per il tramite di suo fratello, da quello che ha detto l'altra volta, che suo fratello era stato semplicemente un prestanome in questa società... GIGLIO G. - Sì. P.M. RONCHI - Era già in società formalmente con GRANDE ARACRI? GIGLIO G. - Sì, con GRANDE ARACRI SALVATORE e PUGLIESE.*

*P.M. RONCHI - E c'era anche FRANCESCO? GIGLIO G. - Allora, dietro l'operazione c'era FRANCESCO perché diciamo il capannone con la mensa e tutto lo stava gestendo perché avevano scelto anche il nome. MUTO ANTONIO e non capivo perché si chiamava SAN FRANCISCO. GIGLIO G. - SAN FRANCISCO è il nome del papà di SALVATORE GRANDE ARACRI. GIGLIO G. - Sì, ma non avevo collegato il nome della società... GIGLIO G. - Cioè che lo aveva dato proprio a suo papà. Aveva nominato la società come suo papà».*

Quanto riferito da GIGLIO trova sostanziale conferma nel contenuto di alcune conversazioni intercettate nel proc. 19176/10 RGNR intercorse tra Rosita GRANDE ARACRI e il broker finanziario Marzia TSILTAS, nelle quali veniva affrontato l'argomento del progetto della mensa - rimasto sospeso durante la detenzione di GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 e quindi, dopo la sua scarcerazione, tornato attuale - sui terreni acquistati dalla Immobiliare S. Maria S.r.l. Emergeva, in particolare, che il progetto prevedeva che la Immobiliare S. Maria ottenesse un finanziamento per la costruzione della mensa, sul terreno di proprietà della società (più esattamente un leasing finanziario) e quindi la trasferisse alla EUROGRANDE.

#### **Capi 4) – 4)-bis**

#### **L'intestazione fittizia delle villette di via Breda Vignazzi**

In questi capi viene in considerazione la fittizia attribuzione di tre delle cinque villette di via Breda Vignazzi da parte di Francesco GRANDE ARACRI in favore dei figli Salvatore e Rosita,

nonché della nuora PASSAFARO Carmelina, anche attraverso l'utilizzo strumentale del ricorso a mutui bancari per l'acquisto di immobili.

Si tratta di una vicenda analiticamente esaminata nel procedimento di prevenzione promosso nei confronti di Francesco GRANDE ARACRI e le cui risultanze si riesaminano in questa sede.

Va ricordato al riguardo che il 23.4.2004, GRANDE ARACRI Francesco cl. 54 era stato scarcerato nell'ambito dell'Operazione Edilpiovra; il 24.2.2005 veniva assolto dalla Seconda Sezione della Corte d'Appello di Bologna in parziale riforma della sentenza del 16.02.2004; solo nel dicembre 2005 la Corte di Cassazione avrebbe accolto il ricorso presentato dal Procuratore Generale contro la sentenza del 24.2.2005.

Dunque, nel periodo compreso tra febbraio a dicembre 2005 GRANDE ARACRI Francesco cl. 54 si poteva ritenere almeno provvisoriamente sottratto all'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso e procedere alla costruzione delle predette villette in Brescello - via Breda Vignazzi.

Il 19.4.2007, la Terza Sezione della Corte d'Appello di Bologna confermava la sentenza emessa dal GUP di Bologna in data 16.2.2004 in ordine alla sussistenza dell'art. 416 bis c.p.; il 21.10.2008 veniva eseguito l'arresto di GRANDE ARACRI Francesco cl. 54 che rimaneva detenuto fino al luglio 2010.

Pertanto in questo periodo si era trovato nella condizione di dover trasferire fittiziamente il proprio patrimonio immobiliare al fine di evitare gli inevitabili provvedimenti di sequestro.

Questo atteggiamento veniva retrospettivamente confermato dallo stesso Salvatore GRANDE ARACRI nel corso della conversazione ambientale intrattenuta con la moglie tempo dopo dai fatti, il 5.8.2016, all'interno dell'autovettura Audi A1, nel corso della quale ipotizzava di andarsene da Brescello, memore delle vicende occorsa al padre: «... *Ma no che mi sono stancato, a me mi dispiace di andarmene, però ...* (ndr. viene aumentato esponenzialmente il volume della radio) ... *Io ... cioè ma qua ... ma ... parliamo sinceramente dai ... metti che noi vinciamo la causa, ma io sto qui? Tu dici: vabbò, abbiamo vinto, non ci toccano più. Facciamo lo stesso discorso che ha fatto papà? Che il 2003 è uscito. il 2004: no non mi toccano più, non l'hai visto che cos'è che è successo? Ma che stai dicendo Ca'? Io me ne voglio andare da qua!*».

Il complesso immobiliare di via Breda Vignazzi, costituito da 5 villette a schiera indicate come "compendio 1 - nella relazione tecnica del geom. Masia, ausiliario del perito, era stato realizzato dal GRANDE ARACRI mediante contratto d'appalto con la società Eurogrande, di cui fino al 2005 era stato amministratore, poi ceduta ai figli Paolo e Rosita. Contrariamente alla prassi di mercato, l'appaltatore non aveva preteso il pagamento alla consegna dei lavori, ma solo dopo la formalizzazione delle vendite (tre delle quali, peraltro, in favore di prossimi congiunti privi dei recidivi necessari a pagare i mutui contratti); non avendo Francesco GRANDE ARACRI venduto l'ultima delle 5 villette, la società era tuttora creditrice all'atto del sequestro di 120 mila euro pari al valore dell'appalto per l'immobile. Tale anomalia trovava piena giustificazione nel fatto che l'interesse di Francesco GRANDE ARACRI e della Eurogrande erano sostanzialmente coincidenti.

La prima villetta era venduta a PASSAFARO Carmelina, moglie del figlio Grande Aratri Salvatore, al prezzo di 155.000,00 euro, che risulta pagato mediante due assegni circolari emessi dalla casa di risparmio di Parma e Piacenza, di cui il primo di € 100.000,00 intestato alla banca Agricola Mantovana s.p.a. per la restrizione dell'ipoteca sull'immobile, ed il secondo di € 61.200,00 intestato a GRANDE ARACRI Francesco. La PASSAFARO, per far fronte all'acquisto, il 19.7.2007 stipulava un mutuo ipotecario di € 170.000,00 da restituire in 360 rate

posticipate comprensive di capitale e interessi. L'importo della rata per i primi dieci anni, da agosto 2007 ad aprile 2017 oscillava da oltre 1.000 euro a poco più di 600 euro.

L'esame congiunto della dichiarazione dei redditi e dei movimenti bancari della PASSAFARO e delle modalità di pagamento del finanziamento ipotecario rivelavano significative anomalie nella operazione finanziaria. Era del tutto evidente lo squilibrio tra i redditi dichiarati dalla PASSAFARO ed il pagamento delle ingenti rate annuali del mutuo, a sua volta eseguito con modalità del tutto coerenti con la non tracciabilità del flusso mensile finanziario. Difatti, l'analisi dei conti correnti evidenziava numerosissimi versamenti in contanti in prossimità dei pagamento della rata di mutuo, o versamento di assegni fuori piazza, provviste in nessun caso riferibili alla PASSAFARO e, al contrario, compatibili con l'attribuzione fittizia del bene immobile.

Considerazioni non dissimili possono svolgersi per l'immobile venduto al figlio GRANDE ARACRI Salvatore, il 21 luglio 2007 al prezzo di 145 mila euro, pagato con quattro assegni circolari del complessivo importo di 150.800 euro, due dei quali dell'importo di 50.800 euro intestati a GRANDE ARACRI Francesco.

Ha osservato il consulente nominato nella procedura di prevenzione che Salvatore GRANDE ARACRI per far fronte all'acquisto, il 27.7.2007 stipulò con la Banca Popolare di Verona un mutuo ipotecario di € 146.000,00 da restituire in 120 rate di € 1.578,85 cadauna. Il carattere fittizio dell'intera operazione risulta puntualmente dimostrato dall'analisi della documentazione bancaria e reddituale che, ancora una volta disvela l'incongruenza tra redditi propri e modalità di pagamento delle rate del mutuo (pari a circa € 18.946,20 annue). Inoltre, anche in questo caso, il pagamento dei finanziamenti avveniva o contestualmente a "versamenti in contanti", o dopo i bonifici eseguiti da parte del padre GRANDE ARACRI Francesco, cui quindi deve essere ricondotta la effettiva titolarità - seppur indiretta - dell'immobile.

Una conferma dell'assunto fatto proprio in sede di prevenzione è dato dall'esame della situazione reddituale della coppia GRANDE ARACRI-PASSAFARO da un lato e dell'ammontare delle rate del mutuo dall'altro, tenuto conto, altresì, delle necessarie spese di mantenimento. Ne segue l'obbligata conclusione che il nucleo familiare non disponeva di risorse proprie per finanziare gli investimenti effettuati nell'arco temporale 2006 - 2012, con particolare riferimento all'acquisto degli immobili siti in Brescello in via Breda Vignazzi n. 4.

Difatti, il saldo progressivo tra entrate e uscite finanziarie infatti presenta valori negativi in tutto l'arco temporale e si conclude con una differenza negativa (sperequazione) tra entrate e uscite di (-) € 211.754.

Anche la vendita della terza villetta alla figlia Rosita GRANDE ARACRI appare fondata su operazioni finanziarie prive di una reale sostenibilità economica in base ai redditi denunciati. Il 13 febbraio 2008. EUROGRANDE vendeva per 208.000 Euro l'immobile a Rosita GRANDE ARACRI che, per fare fronte all'acquisto, stipulava con la banca Popolare di Verona un mutuo di pari importo, da restituire in 180 rate da 1728,91 euro ciascuna. Alla luce dell'esame congiunto della dichiarazione dei redditi e dei movimenti bancari e delle modalità di pagamento del finanziamento ipotecario, non si possono non evidenziare rilevanti anomalie nella operazione finanziaria suesposta. In primo luogo, al contrario delle altre vendite, ove la gran parte della somma era stata destinata ad estinguere il mutuo precedente, l'intero importo finanziato di € 208.000,00 è stato erogato direttamente Rosita al padre Francesco, anche se nell'atto di vendita era stato dichiarato che, anche per quell'immobile era stata cancellata la ipoteca. Da ciò si evince che le somme idonee alla cancellazione provengono da finanziamenti non correlati alla capacità reddituale dei mutuatari.

La situazione reddituale di GRANDE ARACRI Rosita - onerata del pagamento delle rate di mutuo pari a 1728 € a fronte di un saldo progressivo tra entrate e uscite finanziarie che presenta valori negativi in tutto l'arco temporale e si conclude con una sperequazione tra entrate e uscite di (-) € 117.474. - rafforza l'assunto probatorio, rendendo del tutto evidente la non sostenibilità autonoma, ossia in assenza di provviste di terzi, dell'operazione finanziaria.

La villetta di cui ai subalterni 9 e 14 veniva acquistata il 31.7.2007 da MINIELLO Celestino Nicola e NAPPÀ Serafina. A tal fine la coppia MINIELLO/NAPPÀ accendeva un mutuo assistito da garanzia ipotecaria presso la UNICREDIT per comprensivi 220.000 euro della durata di 360 mesi.

Il 7.8.2007 era richiesta dalla banca UNICREDIT la registrazione di un mutuo ipotecario per l'importo di euro 220.000. Oltre ai soggetti interessati all'ipoteca, MINIELLO Celestino Nicola (quota ½) e NAPPÀ Serafina (quota ½), veniva iscritto come debitore non datore di ipoteca anche MINIELLO Michele in qualità di ulteriore garante.

Evidentemente le rate del mutuo non venivano pagate, dal momento che l'immobile veniva pignorato e, in esito a procedura esecutiva, trasferito a DILETTO Maria e ZECCHETTI Alan.

Non vi è, tuttavia, alcun elemento che induca a ritenere che l'operazione non abbia comportato l'effettivo trasferimento dell'immobile e che il mancato pagamento delle rate di mutuo sia stato dovuto a vicende estranee ad una fisiologica sopravvenuta incapacità reddituale degli acquirenti.

La villetta di via Breda Vignazzi e precisamente quella del civico 4/3 (subalterni 7 e 12), inizialmente (2007) ceduta da GRANDE ARACRI Francesco cl. 54 al figlio Salvatore, è stata da quest'ultimo rivenduta il 10.11.2011 a Rita GIGANTE al prezzo di 116.367,29 euro che la parte venditrice dichiarava di aver ricevuto per intero, rinunciando all'ipoteca legale; il pagamento era indicato tramite un assegno postale di 16.367,29 euro ed un vaglia non trasferibile di 100.000 euro. A fondamento della richiesta si richiama il particolare momento storico - caratterizzato dalle vicende giudiziarie dei due GRANDE ARACRI (si rammenta che GRANDE ARACRI Francesco cl. 54, condannato per 416 bis c.p. con sentenza irrevocabile, era stato scarcerato nel 2010 e sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di 2 anni - Salvatore era stato arrestato nel giugno 2009 all'interno della discoteca reggiana Italghisa per possesso di stupefacente nonché munizionamento per armi da sparo), e la parentela che intercorre tra GIGANTE Rita ai GRANDE ARACRI: difatti GIGANTE Rita è coniugata con GRANDE ARACRI Francesco cl. 62, cugino di GRANDE ARACRI Francesco cl. 54.

Si tratta senz'altro di circostanza affatto suggestive, ma che non dirimono il dubbio relativo alla sussistenza dei presupposti sostanziali per l'integrazione della fattispecie, non essendovi motivi per ritenere che la provvista costituente il prezzo d'acquisto sia stata o meno autonomamente riferibile all'acquirente o, al contrario, sia stata fornita al fittizio intestatario dallo stesso GRANDE ARACRI.

Consegue da ciò che non sussiste la gravità indiziaria del Capo 4-bis).

#### Capo 6)

#### Immobiliare S.Maria srl

L'Immobiliare Santa Maria S.r.l. viene costituita il 29.10.2004 da GRANDE Giuseppe e GIARA Giulio Cesare, con sede legale a Brescello (RE) in Via Breda Vignazzi n. 6. La società non compie alcuna attività di rilievo fino a quando le quote della medesima non vengono

rilevate completamente da GRANDE ARACRI Francesco e TAMBARO Tommaso il 14.02.2007.

A distanza di pochi mesi, ovvero il 6.09.2007, viene sottoscritto un aumento significativo del capitale sociale della Immobiliare Santa Maria S.r.l. che passa ad € 100.000,00 a fronte degli € 10.000,00 iniziali.

L'operazione avviene mediante l'utilizzo delle somme infruttifere versate dai soci e contraddistinte dalla voce di bilancio "futuro aumento di capitale". In particolare emerge che sullo specifico capitolo di bilancio "*Soci c/finanziamenti infruttiferi*" vengono convogliati i seguenti versamenti il 50% dei quali è riconducibile a GRANDE ARACRI Francesco, per una somma totale nei tre anni analizzati, di € 124.846,50.

Il 4.5.2007 l'IMMOBILIARE SANTA MARIA S.r.l., rappresentata nell'atto da TAMBARO Tommaso, acquistava dalla Immobiliare Progresso S.r.l. per un importo dichiarato, comprensivo di I.V.A., pari ad € 150.000,00; nello stesso tempo stipulava con la Banca Popolare di Verona – S. Geminiano e S. Prospero S.p.a. un contratto di Mutuo Ipotecario Fondiario che prevedeva l'erogazione di € 800.000,00 per la costruzione di un immobile sul terreno.

Nel frattempo, dal 22.10.2008, Francesco GRANDE ARACRI è detenuto per espiazione pena, situazione che si protrae fino al 7.7.2010. Inoltre, lo stesso GRANDE ARACRI Francesco dal 20.05.2011 al 23.05.2013 risulta essere stato sottoposto dall'Ufficio di Sorveglianza di Reggio Emilia alla misura della libertà vigilata

Il 25.10.2011, Francesco GRANDE ARACRI e il socio formale TAMBARO Tommaso (rispetto alla parte di quote di fatto di proprietà del padre TAMBARO Raffaele) cedevano il 100% delle quote a FARAGO' Salvatore (che diviene amministratore unico) al prezzo di 100.000 €.

L'operazione di cessione dell'Immobiliare Santa Maria S.r.l. a FARAGO' è particolarmente sospetta per due aspetti: l'esiguo valore di acquisto, alla luce della consistente patrimonializzazione della società il reale valore della società Immobiliare, tale da non giustificare la cessione al valore nominale delle quote e le scarse possibilità reddituali dell'acquirente, privo di risorse tali da poter affrontare un investimento di quella portata (sul punto, si fa rinvio alla Nota DIA di Bologna 28.3.2014, pp. 12 ss.).

Del resto, che FARAGO' avesse svolto la mera funzione di prestanome lo conferma l'esito di una eloquente conversazione telefonica, intercorsa con Leonardo VILLIRILLO, che l'attività di indagine rivelerà essere socio occulto, e nella quale FARAGO' l'indomani del sequestro di prevenzione della società, si informa sul proprio ruolo : « "...FARAGO' Salvatore: Leona' ... io ... ma dimmi una cosa tu sei nella società, mo' tu sei amministratore? VILLIRILLO Leonardo: sì FARAGO' Salvatore: e io sono socio? rappresentante? cosa sono? VILLIRILLO Leonardo: sì, sì, sì, socio. socio FARAGO' Salvatore: va bene, ok VILLIRILLO Leonardo: ok ... ».

Il 4.12.2015 veniva come anticipato data esecuzione al sequestro di prevenzione nel proc. 31/15 MSP, emesso il 26.11.2015 dal Tribunale di Reggio Emilia e concernente le unità immobiliari situate a Suzzara (MN) in via F. Coppi n. 1, di proprietà dell'Immobiliare S. Maria.

Nell'annotazione di servizio redatta nell'occasione (All. F9) si legge che intervenivano sul posto, GRANDE ARACRI Rosita e PUCCI Santina, entrambe conosciute all'Ufficio, che dichiaravano essere venute per nome e per conto di VILLIRILLO Leonardo (con il quale, effettivamente, erano intercorse diverse conversazioni per il reperimento delle chiavi degli immobili, che il commercialista ignorava dove fossero) e nell'occasione consegnavano ai militari del Nucleo Investigativo tutte le chiavi relative a tutti gli appartamenti di proprietà dell'Immobiliare Santa

Maria S.r.l.”; nell’occasione, GRANDE ARACRI Rosita, interpellata in merito al proprio ruolo nella società “Immobiliare Santa Maria S.r.l.”, riferiva di occuparsi degli immobili e del ritiro dei pagamenti degli affitti da parte dei locatari.

I militari redigevano anche un’annotazione circa la documentazione acquisita in ordine alle unità immobiliari situate a Suzzara ( di proprietà dell’Immobiliare S. Maria S.r.l., oggetto di sequestro (all.F10).

Venivano, in particolare, sentiti sia i locatari dei predetti immobili nonché alcuni operatori immobiliari che avevano collaborato con l’Immobiliare S. Maria S.r.l..

Di seguito si riportano alcuni passaggi delle dichiarazioni ricevute:

Attianese Franco, locatario, riferiva:

*« Abito presso l’appartamento di Suzzara (MN) via Coppi cv.1 interno 6 dal 1° ottobre 2013. ... Il contratto è stato stipulato in data 01.10.2013 ed ha una durata di quattro anni e la naturale scadenza, salvo tacito rinnovo, avverrà in data 30.09.2017. La formalizzazione del contratto è avvenuta in un’unica occasione e presso la summenzionata agenzia per il tramite dell’agente immobiliare di nome Fabio, che presumo sia anche il titolare dell’agenzia. Per conto dell’Immobiliare Santa Maria S.r.l.” era presente tale sig. Franco del quale non ricordo il cognome ma che saprei riconoscere se visto di persona o in fotografia. Franco mi è stato presentato da Fabio nell’occasione della firma del contratto e lo stesso Franco mi diceva di essere il proprietario dell’immobile di cui al contratto di locazione, altro non mi riferiva. Ho poi successivamente saputo da mia moglie FUCENTESE Michela, che Franco, così come riferitole da Rosita, era il padre di quest’ultima. La firma del contratto è avvenuta alla presenza di Fabio e Franco e quest’ultimo lo ha firmato davanti a me, cosa che poi ho fatto anch’io. Solo successivamente, leggendo la copia del contratto rilasciatami, mi sono reso conto che l’immobile a me locato era di proprietà dell’Immobiliare Santa Maria S.r.l. ... Il prezzo concordato con l’agenzia è quello di euro 450,00 mensili, con deposito cauzionale di una caparra di euro 1350,00. Inizialmente, così come da contratto ho pagato le prime 5 rate relative all’affitto, così come la caparra, con bonifico bancario sull’IBAN IT34G0503466180000000011452, riferito all’agenzia di Brescello (RE) della Banca Popolare di Verona. Successivamente, si presentava presso la mia abitazione in locazione una ragazza di nome Rosita che si presentava per nome e per conto della società Immobiliare Santa Maria e che mi avvisava che da quel momento, ovvero dal mese di aprile 2014, avrei dovuto corrispondere a lei i pagamenti degli affitti in contanti con rilascio da parte della stessa di regolare ricevuta fiscale. Per tale procedura ho preteso anch’io che mi venisse rilasciata regolare ricevuta fiscale; cosa che la ragazza ha effettivamente sempre fatto. Difatti nei mesi successivi, previ contatti telefonici direttamente con Rosita, la quale mi chiamava sulla mia utenza cellulare con un numero privato, si concordava il giorno nel quale avrebbe effettuato la riscossione della mensilità, cosa che ha sempre fatto di persona. Ho sempre visto Rosita da sola.... D. Si è mai presentato a riscuotere o in altre occasioni Franco il padre di Rosita?.- RISPOSTA: No mai, l’ho solamente visto nell’occasione della firma del contratto»-*

Salatino Elisabetta Anna:

*«Abito in un appartamento sito al primo piano del condomino ubicato a Suzzara (MN) via Coppi cv. 1 dal 1° marzo 2013. ... nel mese di novembre 2012, ho accettato la proposta di AMATI pertanto quest’ultimo mi ha messo in contatto con il proprietario, tale GRANDE ARACRI Francesco, per i relativi accordi circa il canone da pagare ed i relativi allacci di luce, gas ed acqua, poiché l’immobile era nuovo e mai abitato prima. Con il GRANDE ARACRI Francesco mi sono sempre incontrata nell’appartamento in questione ed è lì che ho preso i relativi accordi*

circa la locazione. Come detto ho cominciato ad abitare nell'appartamento a marzo 2013, anche se le chiavi mi sono state consegnate da GRANDE ARACRI Francesco il mese prima affinché potessi pulirlo, visto che, seppur nuovo, era chiuso da diverso tempo. Sempre con il GRANDE ARACRI Francesco mi sono accordata per il pagamento di 420,00 euro mensili, con una cauzione di due mensilità anticipate che ho corrisposto tramite pagamento a mezzo di assegno circolare, dell'importo di euro 840,00, emesso nei confronti dello stesso, come da ricevuta che vi esibisco. Faccio presente che nel settembre 2013 ho consegnato personalmente a GRANDE ARACRI Francesco detto assegno, a Brescello, preso un capannone sito in via Breda Vignazzi, in prossimità di un cavalcavia ... Il prezzo concordato con GRANDE ARACRI Francesco, come detto, era di 420,00 euro mensili e preciso che il medesimo pretendeva che le mensilità fossero corrisposte tramite bonifici bancari sul c/c n. 11452 del Banco Popolare Società Cooperativa e riconducibile alla società "Immobiliare Santa Maria", che il tale asseriva essere propria. Dette caratteristiche di pagamento sono riportate anche nel contratto di locazione di cui ne esibisco copia, unitamente alle varie ricevute dei bonifici da me effettuati ..... ho effettuato bonifici bancari per il pagamento degli affitti fino al gennaio 2014, questo comprovato anche dalla ricevuta che vi esibisco, mentre dal successivo febbraio 2014, previ accordi verbali con la figlia di GRANDE ARACRI Francesco, tale Rosita, ho cominciato a pagare l'affitto in contanti. Ricordo che la ragazza motivava tale pretesa dicendomi che vi erano stati problemi con la società "Immobiliare Santa Maria" e che pertanto i conti correnti erano stati chiusi.... Solitamente Rosita, ogni 16 o 17 del mese e tramite sms generato dalla sua numerazione di cellulare 3397864141, mi chiedeva se poteva passare a riscuotere l'affitto, quindi, avuta la relativa risposta affermativa, dopo qualche giorno si presentava nell'appartamento con una ricevuta d'affitto già compilata e firmata, quindi le consegnavo le 420,00 euro pattuite in denaro contante. Alcune volte Rosita veniva insieme a suo marito di nome Stefano ed in tre distinte occasioni si è presentata accompagnata da una signora più anziana che presumo potesse essere sua madre, ...».

Vincenzo Gervasio:

«Abito presso l'appartamento di Suzzara (MN) via Coppi cv.1 interno 9 dal 1° aprile 2014. Il contratto è stato stipulato in data 27.03.2014 ..... La formalizzazione del contratto è avvenuta a più riprese e non sempre erano presenti i referenti dell'Immobiliare Santa Maria S.r.l.". Nella maggior parte delle volte, come referente della Santa Maria ho incontrato una ragazza di nome Rosita. Gli incontri per la formalizzazione del contratto sono sempre avvenuti all'interno dell'agenzia immobiliare "Castello". Fernando mi presentava Rosita come una rappresentante della società "Immobiliare Santa Maria S.r.l." ed inoltre mi informava che il padre della ragazza era uno dei soci. La firma del contratto è avvenuta alla presenza di Ferdinando, ma non a quella del legale rappresentante della società che aveva già precedentemente firmato il contratto in tutte le sue pagine. Io non ho mai incontrato e non conosco l'amministratore o il legale rappresentante della società Immobiliare Santa Maria.....Il prezzo concordato con l'agenzia è quello di euro 400,00 mensili, con deposito cauzionale di una caparra di euro 1200,00. Tutte le rate le ho sempre pagate in contanti, anche se nel contratto è indicato quale metodo di pagamento il bonifico sull'IBAN IT34G0503466180000000011452, riferito all'agenzia di Brescello (RE) della Banca Popolare di Verona. .... Successivamente, presso il mio appartamento, al contrario di quanto sancito nel contratto, Rosita mi indicava di pagare le rate di affitto direttamente a lei ed in contanti. Per tale procedura ho preteso che mi venisse rilasciata regolare ricevuta fiscale: cosa che la ragazza ha effettivamente fatto. Difatti nei mesi successivi, previ contatti telefonici direttamente con Rosita sull'utenza nr. 3397864141, in uso alla medesima, si concordava il

giorno nel quale avrebbe effettuato la riscossione della mensilità, cosa che ha sempre fatto di persona. In alcune occasioni Rosita si è fatta accompagnare dal marito che so chiamarsi Stefano, almeno così si è presentato. DOMANDA: Si è mai presentato a riscuotere o in altre occasioni il padre di Rosita? RISPOSTA: No mai».

L'intromissione di Rosita GRANDE ARACRI nell'attività di gestione dell'Immobiliare è fatto risalente all'epoca in cui il padre era socio come comprovato dal contenuto delle conversazioni telefoniche (si richiamano, in particolare, quelle riportate a pp. 616 e ss. dell'Informativa 11.6.2018): dall'esame delle stesse, disposte nel proc. 19176/10 - eseguite dalla Squadra Mobile di Reggio Emilia e sottoposte a riascolto selettivo, emergeva inoltre un altro dato di particolare interesse, vale a dire la presenza di un terzo socio occulto, identificato in Leonardo VILLIRILLO, professionista costantemente al servizio degli interessi del sodalizio.

Rilevano, in particolare

- la conversazione e tra GRANDE ARACRI Rosita e il mediatore immobiliare OLIANI Ferdinando nel corso della quale la prima si schermisce asserendo. (progr. 1313): "... guardi io questo non lo so ... io non ho nessun potere ... cioè ... ci sono ben tre soci dentro l'immobiliare";
- la conversazione (All.P143) tra GRANDE ARACRI Francesco cl. 54 e TAMBARO Raffaele : *«Francesco: siamo in tre ... Siamo in tre ... Raffaele: ci siamo asciugati come la renga (ndr "aringa", il pesce). Francesco: no, ma siamo in tre soci, hai capito? Il discorso è questo qua ... (voci sovrapposte) ... Raffaele: eh lo so, eh lo so, eh lo so ... (voci sovrapposte) ... Francesco: comunque, sentiamoci eeh, io non lo so cos'è che devo fare io, bu... (voci sovrapposte) Raffaele: venerdì Leonardo mi aveva detto che se ieri era l'occasione perché mi aveva detto che verso il mercoledì era salito, poi l'ho chiamato...(voci sovrapposte)... [...]Raffaele: ohi Francu', io ora capisco la situazione di Leonardo che magari si trova in difficoltà, però siamo tutti sulla stessa barca ...*
- la conversazione tra Rosita GRANDE ARACRI (che conferma, anche in questo caso, il suo risalente coinvolgimento nella gestione della società e per l'appunto il VILLIRILLO, al quale la prima si rivolge per chiedere informazioni sulla Immobiliare S. Maria e in particolare dei mancati accrediti (progr. 1684).

Illuminante al riguardo è anche un lacerto di una conversazione captata all'interno della tavernetta di Nicolino GRANDE ARACRI (proc. 5946/10 R.G.N.R. mod. 21 DDA Catanzaro), nel corso della quale questi pare riferirsi proprio alla *joint venture* immobiliare tra il fratello, TAMBARO e VILLIRILLO (chiamato per cognome, ma identificabile, per il contesto, in Leonardo) (conv. 2680 del 28.7.2012) <sup>(21)</sup>.

La conversazione appare di estremo rilievo perché a) conferma che anche dopo il 25.10.2011 (data della formale dismissione delle quote ) Francesco GRANDE ARACRI manteneva ancora salda la disponibilità della gestione; b) segna il grado di rilevanza dell'operazione immobiliare, alla quale si stava interessando anche Nicolino GRANDE ARACRI, ciò confermando che si trattava di fatti rilevanti nell'interesse del sodalizio.

*« Grande Aracri Nicolino: "Raffaele Tambaro eeh ... questi qua sono tre soci, pure mio fratello, che han... tengono..." "Raffaele Tambaro ee... chisticà su tri soci, pure mio fratello, che han... tenunu..." Voce Maschile: "E Domenico..." Grande Aracri Nicolino: "...hanno cen..." Voce*

<sup>21</sup> In realtà, a ben vedere, a Francesco GRANDE ARACRI erano, di fatto, riferibili anche le quote di TAMBARO, come dallo stesso specificato (« ...Raffaele: da parte mia, ti ripeto Franco, fai finta che Raffaele Tambaro e Franco Grande Aracri è la stessissima cosa...» progr. 11.4.2011, All.P143)



*Maschile: "...che c'entra con...?" "...chi c'intra cu...?" Grande Aracri Nicolino: "No, hanno (inc. - sec.0245) appartamenti con mio fratello..." "No, hannu (incomprensibili) appartamenti cu mio fratello..." Voce Maschile: "Pure Villirillo?" Grande Aracri Nicolino: "Sì. Villirillo, mio fratello e Tambaro hanno portato (inc.-sec.0245) appartamenti. C'è un mercante che ha dato tanti finanziamenti per questi appartamenti. Questo ha fatto tutto ... nientedimeno il grande commerciale...».*

Non sembra dunque esservi dubbio sul completo asservimento della società agli interessi familiari: anche dopo la formale uscita di scena di Francesco GRANDE ARACRI, in linea di sostanziale continuità, la compagine societaria è rimasta saldamente nelle mani di questi, attraverso la figlia Rosita, nonostante la fittizia intestazione delle quote a Salvatore FARAGO'. Si spiegano così sia la conservazione dei poteri di gestione degli immobili, sia la scelta di nominare il fidato VILLIRILLO, costantemente vicino agli interessi del sodalizio, come amministratore nell'ultimo tratto di vita autonoma della società prima della confisca disposta dal Tribunale di Reggio Emilia il 9.7.2015.

### **Capi 7), 9), 10)**

#### **C-Project srl – Matilda srl – Monreale srl**

#### **Le discoteche Italghisa e Los Angeles**

1. Si ritiene necessario trattare congiuntamente detti capi che riguardano operazioni di fittizia intestazione di quote relative a società che hanno avuto ad oggetto la gestione di importanti locali notturni siti nel reggiano - da parte di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e MUTO Antonio cl. 1971 (nonché del fratello di quest'ultimo MUTO Cesare). In questo disegno, che trascende l'aspetto della mera gestione di un affare, per divenire operazione afferente l'interesse più generale del sodalizi, sono state utilizzate la C-Project S.r.l. (discoteca ITALGHISA) e Matilda S.r.l. quindi la Monreale S.r.l. (discoteca LOS ANGELES).

La ricostruzione dei singoli Capi è affidata alla certosa opera di raccordo di una pluralità di fonti diacroniche convergenti, costituite:

- dagli esiti delle intercettazioni nel proc . 936/06 R.G.N.R. Mod. 21 DDA Catanzaro (c.d. Indagine "Pandora"); nel proc. 19540/07 R.G.N.R. Mod. 21 DDA Bologna, nel proc. 19176/10 R.G.N.R. Mod. 21 DDA Bologna e nel presente procedimento;
- dalle s.i.t. di BOSCHETTI Luigi del 26.05.2009, del 18.06.2009, del 23.06.2009, del 15.07.2009;
- dalle s.i.t. di BENASSI Gabriele del 16.10.2014;
- dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia GIGLIO Giuseppe e CORTESE Angelo Salvatore.

2. La C-Project era costituita il 1.9.2015 da SASSI Devid e da SASSI Linda, soci al 50%.

Costoro il 13.09.2005, acquistavano dalla DEVOTAE S.r.l. di Reggio Emilia la discoteca *Italghisa* (licenze e impianti audio) per un corrispettivo di € 270.000,00

Lo stesso giorno la C-Project S.r.l. prendeva in locazione l'immobile di via Gonzaga 41, sede della discoteca *Italghisa* e della società per € 97.000,00, e stipulava un mutuo con la CREDEM S.p.A. per l'importo di 450.000 euro

Il 5.10.2007 la C-Project S.r.l. locava dalla MATILDA S.r.l. (nel frattempo acquistata da BENASSI Gabriele, prestanome) macchinari per un importo di € 25.000,00

Il 29.9.2006 i fratelli SASSI cedevano le quote ai fratelli MUTO Antonio cl. 71 e Cesare, per il corrispettivo di 11.000 euro (all.D41).

Il 10.3.2009 Antonio e Cesare MUTO cedevano le loro quote a BERLINGERI Francesco per pari corrispettivo.

Si rappresenta che BERLINGERI Francesco, nel periodo compreso dal 2007 al 2009, è stato dipendente dell'impresa individuale di trasporti *MUTO Benito*, padre di Antonio e Cesare.

La C-Project S.r.l. successivamente falliva; nel corso delle indagini scaturite veniva sentito a s.i.t. ex art. 351 c.p.p. BERLINGERI Francesco, che rendeva dichiarazioni autoindizianti a suo carico e veniva denunciato per la sottrazione della documentazione contabile della società fallita, di cui ricopriva la carica di amministratore unico.

Il relativo processo si è concluso con la condanna per il reato di cui all'art. 216 L.F. per carico di MUTO Antonio cl. 1971 e BERLINGERI Francesco e con l'assoluzione di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 per i reati a lui contestati.

La documentazione acquisita nel corso del procedimento per il reato di bancarotta consentiva un primo inquadramento della posizione di Salvatore GRANDE ARACRI come partecipe della gestione della discoteca, di fatto coincidente con l'organismo societario.

In questo senso appaiono significative le dichiarazioni rese ai militari della G.d.F.:

- dal consulente aziendale PALERMO Alessandro il quale dichiarava che nel mese di aprile 2008 aveva ricevuto da MUTO Antonio l'incarico di risolvere la problematica scaturita dall'istanza di fallimento avanzata da una ditta creditrice della C-Project S.r.l.. In tale contesto, tra l'altro, riceveva una mail datata 3.6.2008 proveniente dalla EUROGRANDE Costruzioni S.r.l. – Uff. Amm.ne Rosita [grandef@interfree.it], avente ad oggetto "*Prospetto 2009 incassi.xls*", con la quale venivano forniti diversi dati relativi alla C-Project S.r.l.. PALERMO aggiungeva di aver conosciuto GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 e di sapere che costui, unitamente a SASSI Devid, organizzava delle serate presso la discoteca ITALGHISA; precisava inoltre di averlo conosciuto tra aprile e luglio 2008, presso l'ufficio dell'Italghisa, in occasione di una riunione, alla quale era presente anche CATELLANI Ivan, per organizzare una serata.
- dal cittadino cingalese ALFRED Kinsly Bennet Freeman il quale asseriva di essere stato un lavoratore occasionale presso la discoteca ITALGHISA, con mansioni di lavapiatti e di essere stato contattato da un certo Salvatore, che in un verbale successivo, riconosceva (in fotografia) come GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79.
- dal commercialista FERRERI Giuseppe il quale affermava che il 5.5.2008 restituiva la documentazione contabile della C-Project S.r.l. in suo possesso a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79, munito di apposita delega redatta da MUTO Antonio cl. 71.
- da SASSI Devid il quale si limitava ad asserire come GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 si occupasse dell'organizzazione delle serate danzanti.
- dal procacciatore d'affari Dante ROVATTI che, in qualità di rappresentante della EMILPOL, concludeva un contratto di vigilanza con la C-Project S.r.l.; nella circostanza il predetto diceva di aver preso accordi con tale *Salvatore*, da intendersi GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79, il quale lasciava anche, quale recapito telefonico, l'utenza 0522684129 relativa all'abitazione del padre Francesco ed intestata alla moglie convivente di questi, PUCCI Santina.

Del resto, è lo stesso Salvatore GRANDE ARACRI, a definirsi gestore dell'Italghisa ( e della Los Angeles) in un atto formale, ossia nella denuncia presentata ai Carabinieri di Brescello il 30.07.2010, per molestie patite dalla sua ex amante BRUNDU Viviana.

Nell' occasione premetteva infatti: *«dal marzo 2007 all'aprile 2009, nel periodo in cui gestivo la discoteche denominate Los Angeles a Bergonzano frazione di Quattro Castella (re) e Italghisa a Reggio Emilia conoscevo tale Brundu Viviana, abitante a Correggio (re) e con lei intrattenevo una relazione sentimentale non continuativa ma a diverse riprese, con alti e bassi. Fin dai primi momenti mi accorsi che fosse una ragazza troppo apprensiva ed attaccata morbosamente a me e non fu facile lasciarla da subito, commettendo l'errore di trascinare quella relazione oltre al dovuto. capendo che stavo mettendo a rischio il mio matrimonio, confessai il tutto a mia moglie e non fu facile ottenere il suo perdono...»*

Ulteriori informazioni in merito alla titolarità congiunta della discoteca in capo a Salvatore GRANDE ARACRI e MUTO Antonio sono state ricavate da informative di p.g. del periodo.

In particolare, nella nota del 27.9.2006 S.M. Bologna (All.E8) veniva rappresentato come nella gestione della discoteca "ITALGHISA" di Reggio Emilia fosse coinvolto anche un nipote del noto GRANDE ARACRI Nicolino, da intendersi Salvatore cl. 1979: infatti, era riportata una conversazione tra MUTO Antonio cl. 71 e GIGLIO Giuseppe da un lato e GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 dall'altro; nella circostanza, quest'ultimo invitava GIGLIO presso la discoteca ITALGHISA dove, inoltre, si comprendeva fosse in corso di organizzazione una serata di beneficenza (conv. 23.9.2006, progr 1372).

Nella nota del 16.11.2006 S.M. Bologna (All.E10) veniva ribadito il coinvolgimento di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 nella titolarità delle quote della C-PROJECT S.r.l.: questi, in particolare, risultava aver preso parte ad una conversazione intervenuta in data 10.11.2006 con MUTO Antonio cl. 71 e GRANDE ARACRI Domenico (avvocato, fratello di Nicolino) a seguito di una vicenda incresciosa occorsa nella gestione della discoteca, per risolvere la quale veniva appunto richiesta l' assistenza del legale. Si trattava dell'ammanco dell'incasso di una serata di beneficenza organizzata il 4.11.2006 e per la quale MUTO Antonio riteneva opportuno, per difendere "l'onorabilità" del locale, di rivolgersi ad un legale e a tale scopo veniva individuato non a caso nell'avvocato Domenico GRANDE ARACRI.

La presenza di Salvatore GRANDE ARACRI non può, ritenendosi con ciò prevenire eventuali obiezioni sul punto, essere circoscritta a quella di un mero organizzatore di serate.

Ciò in quanto l'acquisizione delle quote della C-Project è da ritenersi come operazione che ha visto coinvolti esponenti del *Gotha* 'ndranghetistico emiliano e non solo.

Va infatti rilevato che nelle sue dichiarazioni, Giuseppe GIGLIO (p.v. 19.10.2006) ha affermato che il boss MANFREDI Pasquale (esponente di vertice della famiglia NICOSCIA, alleata alla famiglia GRANDE ARACRI di Cutro) aveva consegnato circa 150.000,00 euro (propri e di NICOSCIA Salvatore) a MUTO Antonio come prestito allo stesso MUTO in vista dell'acquisizione dell'ITALGHISA. In seguito, tale somma era stata restituita da MUTO vendendo una villetta a Formigine (di proprietà, per un terzo ciascuno, di MUTO Antonio, di MUTO Salvatore e di GIGLIO Giuseppe), acquisita dai tre come corrispettivo della vendita di una fornitura di ghiaia a tale COTTAFAVA. In seguito, MUTO Antonio, senza dire nulla agli altri due soci GIGLIO e MUTO Salvatore, aveva intestato l'intero immobile alla moglie Rossella, aveva venduto la villetta, così restituendo a MANFREDI le somme da questi prestate. Quindi, GIGLIO era rimasto creditore di un terzo della somma verso MUTO Antonio. GIGLIO ha aggiunto che, a causa del ritardo di MUTO Antonio nella restituzione del prestito a MANFREDI

Pasquale, questi si era attivato per sollecitarlo, e a tal fine era intervenuto anche PUGLIESE Michele. Salvatore GRANDE ARACRI era informato del fatto che MUTO aveva ricevuto il prestito da MANFREDI, anzi: MANFREDI, prima di dare i soldi a MUTO Antonio, aveva preteso o garanzie da PUGLIESE e da GRANDE ARACRI Salvatore (« *Sì, ma fra l'altro perché MANFREDI prima di dargli i soldi a MUTO, giustamente, ha voluto le garanzie sia del PUGLIESE, garanzie in un certo senso, diciamo, se poteva dargliele per non avere poi problemi a portarli a casa e sia di Salvatore GRANDE ARACRI.*»). La contabilità della Italghisa era tenuta dal commercialista VILLIRILLO Leonardo, che la gestiva tramite CALABRETTA Gaetano (detto Gaetanuzzo) e Francesco SCULCO, genero di PAGLIUSO Giovanni (per averne sposato la figlia Rossella) <sup>(22)</sup>.

Che MANFREDI fosse spazientito per il ritardo nella restituzione del prestito emergeva dal contenuto di alcune conversazioni intercettate nel proc. 936/06 RNR Proc. Catanzaro (Operazione Pandora) riportate nella Nota dell'11.10.2006 S.M. Bologna (All.E9) .

Qui veniva illustrato come LENTINI Paolo detto "pistola", indicato quale elemento di particolare pericolosità affiliato alla "famiglia ARENA", il 14.11.2006 risultava presente anche nella zona di Gualtieri (RE) ove presumibilmente si incontrava con MUTO Antonio cl. 71 presso la sede della impresa di quest'ultimo. Ciò veniva desunto dal contenuto di alcune conversazioni intervenute sulla linea dello stesso MUTO Antonio:

- la 5156 nella quale Paolo riferisce di dover inviare un'ambasciata;
- la 6053 in cui MUTO apprende dall'impiegata che c'è "*Paolo di giù*" e che ha un'autovettura X5 di colore marrone " <sup>(23)</sup>;
- la 6059 nella quale MUTO, evidentemente accortosi dell'ospite, invocava l'aiuto immediato di Salvatore GRANDE ARACRI («*VOLA, vieni subito qui!!*») per gestire la presenza di un esponente di rilievo come LENTINI.

Nella nota in esame, a pieno riscontro di quanto affermato da GIGLIO Giuseppe nell'interrogatorio del 19.10.2016 sopra riportato, venivano altresì riportate conversazioni che coinvolgevano il MANFREDI (all'epoca libero), creditore di MUTO Antonio cl. 1971, per averlo finanziato nell'acquisto delle quote della C-Project S.r.l. Del tutto coerentemente con quanto riferito da GIGLIO, nei dialoghi intercettati emergeva l'intenzione di MANFREDI di agire con fermezza per ottenere la restituzione delle somme in precedenza prestate a MUTO.:

- la 3783 nel corso della quale Pino GIGLIO chiama Antonio MUTO e gli dice che sta arrivando "Pasqualuzzo" (MANFREDI Pasquale) <sup>(24)</sup> che è già passato da lui. GIGLIO lo invita a "nascondersi". Antonio bestemmia ma dice che è troppo tardi perché è lì davanti a lui, lo vede da dietro la porta dell'ufficio;
- la 6312 nella quale MUTO ritiene doveroso informare immediatamente Salvatore GRANDE ARACRI dell'incontro con MANFREDI, che avrebbe compreso la situazione;

<sup>22</sup> Le dichiarazioni di GIGLIO Giuseppe hanno consentito di individuare effettivamente l'acquisto da parte di LOMBARDO Rossella (moglie di MUTO Antonio cl. 1971) di un immobile sito nel Comune di Formigine (MO) in via Trilussa n. 39, ceduto il 21.09.2006 dalla società F.Ili COTTAFAVA S.r.l. in Liquidazione, per il corrispettivo indicato in atti di € 390.400,00.

<sup>23</sup> Il riferimento al nome, alla provenienza e al tipo di auto utilizzata portava a far ritenere che Paolo si identificasse per l'appunto in LENTINI Paolo, in effetti utilizzatore di una vettura BMW X5 di colore marrone targata CL746JH, intestata alla "AUTOBRENNNA S.r.l." sedente a Brenna (CO) via Milano 26. A bordo di tale auto, LENTINI Paolo, in compagnia di ARENA Pasquale, era stato notato il 25.10.2006 in località Isola Capo Rizzuto da personale delle Squadre Mobili di Crotone e di Bologna.

<sup>24</sup> Altresì inteso, in altre conversazioni, Gatanuzzo.

- la 6319 tra MUTO e GIGLIO, nel corso della quale quest'ultimo si informa sull'andamento dell'incontro con MANFREDI.

E' di immediata evidenza che il coinvolgimento di Salvatore GRANDE ARACRI da parte del MUTO proprio in concomitanza con le visite di LENTINI e MANFREDI - creditore della somma utilizzata per l'acquisto delle quote di C.Project - non poteva trovare altrimenti giustificazione che nella consapevolezza sia dello spessore della figura, sia del concorrente interesse alla definizione derivante dalla contitolarità occulta delle quote.

Da ultimo, l'esame selettivo degli atti del proc. 19540/07-21 R.G.N.R. Mod. 21 DDA Bologna, permetteva di rinvenire uno stralcio di interrogatorio reso da CORTESE Angelo Salvatore, il 4.8.2008, nel quale il collaboratore *«spiega che nelle attività di reinvestimento è coinvolto anche Antonio MUTO, il quale, dopo aver pagato, per vario tempo, somme di denaro a tutte le cosche (CORTESE richiama quanto detto sul punto nei precedenti verbali), aveva deciso di instaurare un rapporto economico privilegiato con GRANDE ARACRI Salvatore. I due erano diventati soci nell'attività della discoteca Italghisa e della Bazzoni trasporti; in tal modo Antonio MUTO mostrava ai terzi che lui era "sotto" GRANDE ARACRI Nicolino e così gli affiliati delle altre cosche avevano smesso di andare da lui a chiedere denaro. CORTESE rappresenta di aver saputo da GRANDE ARACRI Salvatore, da Antonio MUTO quanto da lui ora riferito in merito al fatto che essi reinvestono il denaro della cosca; aveva avuto conferma anche dallo stesso GRANDE ARACRI Nicolino, durante la loro detenzione nel 2001».*

3. La Matilda srl viene costituita il 27.1.1993.

Il 13.9.2007 CATELLANI Ivan CATELLANI Simone, VALLA Franca e VALLA Filippo cedevano formalmente le loro quote a BENASSI Gabriele che il 5.9.2007, pochi giorni prima dell'acquisto, nel corso di un verbale di assemblea, era stato nominato Amministratore Unico.

La vendita a BENASSI Gabriele della Matilda S.r.l., avanti al notaio Roberto Serino di Guastalla, avveniva per un corrispettivo complessivo di 156.000,00 euro.

Il 30.6.2008 la Matilda S.r.l., in quel momento di BENASSI Gabriele (atto Notaio Vacirca Antonino), cedeva le quote alla Monreale S.r.l., nell'atto rappresentata dall'amministratore unico PIBIRI Giancarlo. La cessione avveniva per un corrispettivo di 1.000 euro

Sulla figura e il contributo informativo di BENASSI Gabriele si richiama la Nota redatta dai Carabinieri di Reggio Emilia il 28.02.2015, concernente gli esiti degli accertamenti espletati in ordine alle dichiarazioni rese dallo stesso il 16.10.2014.

Va premesso, al riguardo, che Gabriele BENASSI è figlio di Carlo BENASSI il quale nell'agosto 2014, allorquando la TV-Web Cortocircuito aveva realizzato il servizio giornalistico intitolato "la 'Ndrangheta di casa nostra - Radici in terra Emiliana", intervistato, aveva reso dichiarazioni dirette a ridimensionare quanto invece ricostruito e rivelato dai giornalisti, ciò in piena sintonia con l'allora Sindaco in carica, Marcello COFFRINI.

A distanza di circa due mesi dal citato servizio giornalistico, Gabriele BENASSI decideva di rilasciare importanti dichiarazioni.

BENASSI premetteva di conoscere Salvatore GRANDE ARACRI in quanto residente a Brescello e suo quasi coetaneo.

Nel 2006, era stato da lui avvicinato con la proposta di entrare a far parte di una società denominata "MATILDA S.r.l.", la quale gestiva alcuni locali da ballo, segnatamente la "Fonderia ITALGHISA" di Reggio Emilia ed il "LOS ANGELES" di Bergonzano di Quattro Castella.

A quella richiesta, pur lavorando in quel periodo come elettricista, acconsentiva per la passione per il ballo e si diede da fare per reperire la somma di 35.000 € richiesta dal GRANDE ARACRI che avrebbe dovuto essere versata in contanti a tale MUTO Antonio di Gualtieri.

Non disponendo che di 20.000,00 euro, rimase d'intesa con GRANDE ARACRI che li avrebbe scalati dai proventi che spettati in futuro dalla gestione dei locali, sino al raggiungimento della differenza di 15.000 €.

Presso un notaio probabilmente in Guastalla veniva firmato l'atto di cessione della totalità delle quote della MATILDA srl a suo nome.

Proseguiva testualmente BENASSI: « *Dopo poco tempo, ho però acquisito consapevolezza che le modalità gestionali di Salvatore ed Antonio erano in sostanza fallimentari, atteso che erano solito far entrare nel locale numerosissimi loro "compaesani cutresi", i quali entravano nella discoteca e consumavano, anche "champagne", senza pagare alcunché. In questo periodo, oltre a tale cosa, mi sono anche reso conto di come il MUTO sottraesse ingenti mercanzie (cibi e bevande) dal locale, atteso che vari fornitori anziché consegnare gli ordinativi presso la discoteca li recapitavano direttamente presso l'azienda di autotrasporti del MUTO; in altre occasioni questi invece li prelevava direttamente dal magazzino del locale e li portava via su un mezzo nella sua disponibilità. Ho anche notato come tante persone "calabresi" ospiti di Antonio e Salvatore erano soliti consumare "cocaina" nei locali dell'"ITALGHISA", smerciata loro da spacciatori presenti nel locale che agivano su direttive di Antonio e Salvatore, anch'essi assuntori dello stupefacente. Tale traffico era però gestito in particolare da Antonio e meno da Salvatore; ricordo che questi fu anche arrestato perché venne trovata della "cocaina" in un appartamento attiguo all'"ITALGHISA" in uso proprio al predetto. ....Alla luce di quanto avevo rilevato nella gestione dell'"ITALGHISA" ho iniziato a fare le mie rimostranze a Salvatore, il quale tuttavia mi tranquillizzava dicendomi che avrebbero "sistemato tutto". Espresi le mie perplessità anche al CATELLANI Ivan, che comunque collaborava con Salvatore, ma egli mi disse che voleva stare fuori da tali problematiche. Mi sono ben presto reso conto, parliamo dell'autunno del 2007, che Salvatore utilizzava assegni bancari da me firmati, che gli consegnavo a richiesta, per pagare forniture e debiti pregressi contratti dall'"ITALGHISA" anche prima del mio ingresso nella "MATILDA S.r.l." Tale conto era anch'esso intestato a me come persona fisica, acceso già diversi anni prima, ed era in essere presso il "Credem" di Brescello; abbiamo utilizzato il mio conto personale anche in virtù del rifiuto di alcuni istituti bancari di accendere conti correnti a nome della "MATILDA S.r.l.. Sia Antonio che Salvatore gestivano direttamente il locale ed in pratica mi hanno ben presto estromesso da ogni decisione in merito; erano loro che gestivano gli incassi, pagavo i fornitori con miei assegni e pagavano i dipendenti, lo ero ignaro delle movimentazioni reali di denaro del locale ed addirittura in qualche circostanza i buttafuori avevano anche ricevuto la direttiva di non farmi entrare all'interno della discoteca .....Nel frattempo, dal momento del mio ingresso nella "MATILDA S.r.l." era trascorso poco meno di un anno e nell'estate del 2008 ho preteso da Salvatore la definizione dei nostri rapporti e la mia fuoriuscita dalla società in questione. In particolare dicevo a Salvatore che ci saremmo dovuti mettere a tavolino per definire quanto a me dovuto, anche in relazione agli incassi del locale ed ai beni dei quali lui ed Antonio si erano appropriati, acquistandoli con assegni da me firmati. Salvatore mi disse di stare tranquillo».*

Il BENASSI riferiva di aver poi trasferito le quote della MATILDA a tale PIBIRI Giancarlo, prestanome di SASSI Devid e che, venne liquidato con un assegno di 48.000 € tratto su un c/c

accesso presso la CRV di Sassuolo che esibiva e che non venne mai pagato in quanto provento di illecito.

Il racconto del BENASSI trovava diversi elementi di riscontro.

In primo luogo, egli riferiva che dopo il 30.6.2008 (giorno della cessione della MATILDA S.r.l. ad un prezzo pattuito in 1.000,00 euro), aveva ricevuto, a parziale saldo delle asserite spettanze, da GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, un assegno di 48.000,00 euro, sul quale lo stesso Salvatore poneva la sua firma: tale assegno non è mai stato incassato da BENASSI Gabriele in quanto risultava oggetto di smarrimento occorso il 23.05.2008 e ritualmente denunciato dall'intestatario del conto corrente, ossia SAISSI HASSANI Abdelatif.

Torna utile osservare che approfonditi accertamenti compiuti sul suo conto hanno permesso di rilevare che dal 2010 risulta coniugato con ARABIA Rosaria con la quale risiede nel Comune di Toano (RE) in via Stiano n. 16, unitamente a DRAGONE Nadia. L'ARABIA risulta essere stata coniugata prima con DRAGONE Salvatore morto per cause naturali nel 1991, e poi con il fratello di quest'ultimo DRAGONE Raffaele, nell'agosto 1999 vittima di un agguato di 'Ndrangheta, occorso nella provincia di Crotone ed ordito da GRANDE ARACRI Nicolino e per il quale nel mese di novembre 2016, il GUP di Catanzaro, nell'ambito del procedimento penale denominato Kyterion, condannava, tra gli altri, Nicolino (30 anni) ed il fratello Ernesto (24 anni) in quanto ritenuti i mandanti dell'omicidio di DRAGONE Antonio<sup>(25)</sup>.

Salvatore e Raffaele DRAGONE erano figli del boss Antonio DRAGONE.

Ciò detto, pur in difetto di riscontro di collegamenti diretti tra Salvatore GRANDE ARACRI e SAISSI HASSANI, pare esservi più di una ragione per escludere mere coincidenze e opinare che il questi sia soggetto in qualche modo legato al sodalizio criminoso.

Inoltre, nel corso delle dichiarazioni BENASSI si soffermava sui rapporti che GRANDE ARACRI intratteneva con alcuni militari dell'Arma in servizio in zona, ed in particolare con tali Alessandro ed Ernesto.

Sul punto, una conversazione intercettata tra GRANDE ARACRI e la moglie (progr. 6977) dimostra effettivamente l'esistenza di frequentazioni di Salvatore con Militari dell'Arma (Salvatore: "mangiavano a casa mia ... e qual è il problema?"): nella circostanza, Carmelina chiedeva al marito cosa gli avesse riferito una terza persona ("Come mai si sono allontanati dalla sera alla mattina!"), indicata in Ernesto, e Salvatore rispondeva di aver appreso del suo trasferimento nonché di quello di altri Carabinieri, imputando tale fatto al loro cognome (GRANDE ARACRI). Ernesto è stato identificato nell'Appuntato dei Carabinieri D'ASSARO Ernesto, già in servizio a Brescello e peraltro riconosciuto, in sede di individuazione fotografica, dallo stesso BENASSI.

4. La terza società riferibile in via occulta a Salvatore GRANDE ARACRI è la MONREALE srl.

---

<sup>25</sup> L'aver ARABIA Rosaria sposato prima uno e poi l'altro dei due fratelli DRAGONE è stato oggetto di alcuni passaggi nella sentenza della Corte d'Assise di Catanzaro del 30.7.2008 (nel proc. pen. n. 2643/04 R.G.N.R. Mod. 21, operazione *Grande Drago*), come vicenda che portò alla completa rottura tra i DRAGONE ed i GRANDE ARACRI: GRANDE ARACRI Nicolino, in un primo momento, rifiutava di essere il testimone delle seconde nozze di ARABIA Rosaria con DRAGONE Raffaele, ritenute contrarie alle tradizionali regole di 'Ndrangheta, quindi cedeva partecipando alla cerimonia con tale ruolo unitamente alla propria moglie; tuttavia, il suo iniziale rifiuto era emblematico sia della presa di distanza dai DRAGONE, sia del potere da lui acquisito entro la 'Ndrangheta e della forza criminale e della supremazia raggiunta, come poi gli anni successivi hanno dimostrato, anche attraverso sanguinose azioni omicidarie.

La società, con sede sociale coincidente con la sede della discoteca Los Angeles, in Quattro Castella venne costituita presso il solito notaio Vacirca il 27.3.2008 da PENSATO Roberto e PIBIRI Giancarlo.

Il 18.12.2008, PIBIRI e PENSATO, avanti al notaio Vacirca, cedevano le loro quote a BOSCHETTI Luigi, per il corrispettivo di 1.000 euro (600 Pibiri e 400 Pensato) .

Luigi BOSCHETTI ha reso dichiarazioni in più occasioni.

Il 26.5.2009 dichiarava che, essendosi venuto a trovare senza occupazione, aveva chiesto nell'estate 2008 a Salvatore GRANDE ARACRI se vi fosse del lavoro per lui.

Questi gli propose alcuni lavori di manutenzione e custodia presso la discoteca ITALGHISA, proposta che accettò con entusiasmo.

Verso la metà del 2008, fu portato da ZANETTI Natascia (indicata come segretaria di Salvatore) ed un ragazzo sardo abitante a Brescello (PIBIRI Giancarlo), dal notaio per firmare documentazione che attestava la sua nomina a responsabile della Project S.p.A.; si ritiene che lo stesso abbia confuso il nome della società, dal momento che il 30.7.2008, lui e ZANETTI Natascia risultavano acquirenti da GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 delle quote dell'Immobiliare S. Francesco S.r.l.

BOSCHETTI asseriva che, verso la fine dell'anno 2008, la ZANETTI gli aveva fatto firmare documentazione che lo inseriva nella compagine della Monreale S.r.l. e nella quale figurava anche il ragazzo sardo; poi aggiungeva che forse a gennaio 2009 (in realtà sempre nel dicembre 2008), presso il notaio, era stato certificato il suo passaggio dalla Project (in realtà dalla Immobiliare San Francisco S.r.l.) alla Monreale.

Tale circostanza si riferisce al 18.12.2008 quando BOSCHETTI risultava acquirente delle quote della Monreale S.r.l., cedute da PENSATO Roberto e PIBIRI Giancarlo (da identificarsi nel sardo).

Lo stesso 18.12.2008, BOSCHETTI e ZANETTI risultavano aver ceduto le quote della Immobiliare S. Francesco S.r.l. a BARBERIO Gregorio.

BOSCHETTI, affermava di aver visto nell'ufficio dell'Italghisa in uso a Salvatore, delle cartucce (il 18.06.2009 GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 veniva arrestato presso tali uffici proprio per detenzione di munizioni e di 50 grammi di cocaina).

Il 23.6.2009 BOSCHETTI riferiva che, dopo l'arresto di Salvatore, era stato contattato dai fratelli MUTO Cesare ed Antonio, i quali gli avevano intimato di lasciare l'appartamento presso la sede dell'*Italghisa*; era stato, altresì, contattato da CATELLANI Ivan (uno dei soci; gli altri erano i suoi familiari - della Matilda S.r.l. che il 13.9.2007 aveva ceduto tutte le quote a BENASSI Gabriele il quale, in data 30.6.2008, a sua volta aveva ceduto le quote alla Monreale S.r.l.), che lo aveva informato che in quei giorni sarebbe stato chiamato per la cessione delle quote della Monreale in favore dei fratelli MUTO e poi precisava che avrebbe dovuto cedere solo le licenze delle discoteche *Italghisa e Los Angeles*, entrambe facenti capo alla Monreale. Tale circostanza era stata riferita immediatamente ai Carabinieri e CATELLANI non si era fatto più sentire.

Il 15.7.2009 dichiarava che l'11 di luglio 2009 era andato a lavorare al *Los Angeles* e di essere stato avvicinato da MUTO Antonio, indicato come socio della discoteca, il quale gli aveva chiesto di recarsi presso la *Los Angeles* anche la sera seguente, in quanto aveva organizzato una grigliata con degli amici.

Pertanto il 12.7.2009 BOSCHETTI aveva modo di constatare l'arrivo, tra gli altri, presso la *Los Angeles* di tale *Selvino*, utilizzatore di una Lamborghini, identificato dalla P.G. in FLORO Vito *Selvino*, in quanto lo stesso è stato più volte identificato (il 1.3.2008 - 24.4.08 - 3.5.2008 e



26.10.08) a bordo dell'autovettura Lamborghini targata DK587MH; inoltre, in data 23.9.2009 ne denunciava lo smarrimento della targa anteriore.

Dunque, le dichiarazioni del BOSCHETTI, soggetto che, per esperienze professionali e diretta ammissione, non appariva possedere alcuna attitudine amministrativa diversa da quella di fungere da mero prestanome, appaiono del tutto idonee a riferire la titolarità anche della MONREALE a Francesco GRANDE ARACRI e Antonio MUTO delle quote societarie e della Los Angeles.

L'indagine ha tuttavia permesso di acquisire un ulteriore elemento dimostrativo dell'assunto, costituito da un episodio di per sé costituente reato di corruzione [contestato ai Capi 11) e 11)-bis per i quali non v'è domanda di cautela].

Rinviando per l'analitica ricostruzione della vicenda all'Informativa 11.6.2018 [pp. 707-713], per quanto rileva in questa sede si osserva che il 23.11.2010, la famiglia MIGLIAVACCA, proprietaria dei locali siti in Quattro Castella (RE), in via Matildica n. 12, sede della discoteca denominata LOS ANGELES, tramite i propri legali, depositava atto di intimazione di sfratto per morosità presso il Tribunale di Reggio Emilia; si radicava così la causa n. 7893/2010 R.G. e, all'esito dell'udienza del 2.2.2011, il Giudice del Tribunale di Reggio Emilia convalidava lo sfratto per morosità, fissando l'esecuzione per il giorno 20.04.2011.

Convenuti nella predetta causa erano VALLA Franca, che originariamente aveva stipulato il contratto di locazione per gestire la discoteca LOS ANGELES, e LAZZARINI Giuseppe, all'epoca prestanome di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 quale fittizio intestatario della licenza "trattenimenti danzanti", rilasciata dal Comune di Quattro Castella (RE), e subentrato a VALLA Franca.

Difatti, accertamenti presso il Comune di Quattro Castella per le licenze della discoteca Los Angeles hanno permesso di riscontrare che il 12.05.2010, LAZZARINI Giuseppe, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale sedente in Cutro, chiedeva il rilascio di licenza di pubblico intrattenimento per effettuare la sala da ballo denominata Los Angeles; il 13.5.2010, delegava ZANETTI Natascia a svolgere le sue funzioni presso il locale denominato Los Angeles; il 29.05.2010, ZANETTI Natascia ritirava presso il Comune di Quattro Castella, le autorizzazioni per dare trattenimenti danzanti e per la somministrazione di bevande concesse al LAZZARINI.

Era dunque evidente che, al di là del formale riferimento a LAZZARINI Giuseppe, fosse GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 l'effettivo destinatario del provvedimento.

Ed infatti, venivano intercettate numerose conversazioni nelle quali GRANDE ARACRI, presentandosi come "Salvatore dell'Italghisa" si attivava presso l'ufficiale giudiziario Serafino ROMANO, riuscendo nell'intento di far rinviare l'esecuzione dello sfratto dal mese di aprile a settembre (Salvatore: "ok, abbiamo, abbiamo risolto, finiamo la stagione, ok? ... sì, fino a settembre ..."), in realtà ottenendo un differimento fino al 26 luglio (Alkl. P20, nella quale, dopo aver appreso del propizio attivarsi del Romano, lo invitava a passare in marmeria – all'epoca gestendo anche a NU.SA Marmi per ritirare qualcosa, che la polizia giudiziaria reputa dover identificare nel prezzo della corruzione).

Da ultimo, l'attività di indagine svolta nel presente procedimento ha consentito la captazione di due conversazioni, nel corso delle quali Salvatore GRANDE ARACRI ripercorreva le vicende delle due discoteche, fornendo così ulteriori elementi di convincimento in ordine alla effettiva titolarità della gestione sociale.

Di particolare interesse la conv. 13136 dell'11.2.2017 :« *Alle ore 01.04, passando per via dei Gonzaga parlano di un locale che è stato abbandonato. Salvatore spiega che hanno perso le licenze e tutto e quindi non si può più aprire una discoteca perché non è più agibile;*

successivamente dice quanti soldi ci vorrebbero per la ristrutturazione (n.d.r. si riferisce alla discoteca ITALGHISA). Salvatore dice: pensa che ... il Los Angeles.... giugno, luglio, agosto e settembre ... 500.000 euro lordi". Salvatore continua dicendo che l'Italghisa faceva 2 milioni e mezzo di euro lordi. Salvatore dice che prima c'erano i soldi e l'altro uomo risponde annuendo ed aggiungendo che ora non conviene più aprire discoteche».

Un ultimo, fondamentale, contributo è stato offerto, ancora una volta dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in primo luogo Giuseppe GIGLIO.

Dall'esame degli stralci delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe, riferibili alle discoteche *Italghisa* e *Los Angeles* (p.v. 16.2.2016, 17.3.2016, 23.5.2016, 7.6.2016 è emerso che

- la discoteca *Italghisa* era stata acquistata nel 2006 da MUTO Antonio cl. 1971 e GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979;
- per l'acquisto delle quote della società gestrice della ITALGHISA, MUTO Antonio cl. 1971 aveva ricevuto un prestito di circa € 150.000,00 dal boss MANFREDI Pasquale della cosca NICOSCIA, il quale aveva prima chiesto garanzie sull'affidabilità di MUTO a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 ed a PUGLIESE Michele;
- la discoteca all'aperto *Los Angeles* era stata acquisita da MUTO Antonio cl. 1971 e GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 intorno al 2008, anche prima della formale acquisizione delle quote;
- parte del denaro necessario a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 ed a MUTO Antonio cl. 1971 per l'acquisto della discoteca *Los Angeles*, sita nel Comune di Quattro Castella (RE), era stato prestato, nel 2007, proprio da GIGLIO Giuseppe a MUTO Antonio cl. 1971 e corrispondeva all'importo di 180.000,00/190.000,00 euro; GIGLIO in proposito forniva copia della documentazione e degli assegni (della Comit S.r.l.) consegnati a MUTO Antonio cl. 1971 alla presenza di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, nonché un file *excel* contenente il riepilogo dei prestiti concessi nell'occasione;
- l'investimento nell'*Italghisa* era di diverse centinaia di migliaia di euro, essendo una grande discoteca con annessa l'apparecchiatura sonora e ristorante;
- non aveva mai ricevuto la restituzione delle somme prestate a MUTO Antonio cl. 1971 ed a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979.

#### Capi 12)- 13)- 14) - NU.SA Marmi - Marmi NU.SA.

Le sorti delle due società appaiono, come del resto suggerito anche dalla quasi decettiva omonimia, strettamente legate a quelle della famiglia GRANDE ARACRI, essendo state costituite come veicolo per l'esecuzione di operazioni finanziarie avendo costante cura di occultare all'esterno l'effettiva riconducibilità delle stesse dapprima (Marmi NU.SA.) a Francesco GRANDE ARACRI quindi, una volta prodottosi l'effetto *derapage* derivante dall'acquisizione di uno spessore criminale autonomo, anche di Salvatore GRANDE ARACRI.

La Marmi NU.SA. venne costituita il 24.1.2005 da GIORDANO Nunzio, CRISTOFARO Salvatore, SQUITIERI Gaetano, con quote paritarie.

All'atto della costituzione risultavano risultava Presidente del Consiglio di amministrazione e consigliere GIORDANO Nunzio.

La carica di *amministratore unico* ha avuto le seguenti variazioni:

1. GIORDANO Nunzio - nomina il 20.10.2008 e cessazione del 19.2.2009
2. BARBERIO Gregorio - nomina il 19.2.2009 (con atto del 30.1.2009 era stato iscritto come socio unico) e cessazione dell'11.8.2009
3. GRANDE ARACRI Paolo - nomina dell'11.8.2009 e cessazione del 17.9.2009
4. GRANDE ARACRI Salvatore - nomina del 17.9.2009 (dall'11.9.2009 risulta quale socio unico) e cessazione del 29.4.2010
5. PASSAFARO Pietro (socio unico) - nomina del 29.4.2010.

Nunzio GIORDANO, socio fondatore e amministratore unico per pochi mesi, risulta essere stato dipendente della stessa nel 2009-2010 e della MARMI NUSA srl nel 2010-2011; egli, venuto ad acquisire tutte le quote societarie le cedeva interamente a BARBERIO Gregorio al prezzo convenuto di 45.000 euro, pari al valore nominale, tramite l'emissione di 9 cambiali da 5.000 ciascuna con scadenza mensile, a partire dal 7.3.2009.

Singolarmente, però, BARBERIO, l'1.6.2011, denunciava lo smarrimento di una cambiale presso la Stazione Carabinieri di Cavriago (RE). RNR consentiva di rilevare che la conversazione 5256, intercorsa tra GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 e tale Nunzio (identificato in GIORDANO Nunzio), aveva proprio ad oggetto tale denuncia.

Dal tenore della telefonata appariva chiaro come GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 fosse coinvolto nell'emissione delle cambiali di cui all'atto dell'acquisto delle quote della NU.SA Marmi srl del 26.1.2009, poi smarrite e come lo stesso non fosse d'accordo sul fatto di recarsi dai Carabinieri a denunciare il fatto, non volendosi palesare in collegamento con BARBERIO Gregorio: «*Nunzio: Sta a senti io c'ho Barberio qua Salvatore: Ah! Nunzio: Ha fatto tutte le trafile, che cazzo mi ha detto che adesso devo andare con lui dai Carabinieri a fare una denuncia. Ho detto che denuncia devo fare io? Ah una denuncia che hai smarrito le cambiali. ho detto io ho smarrito le cambiali se tu te le sei fatte protestare, io ho smarrito le cambiali?! Salvatore: E che smarrito le cambiali? Scusa le cambiali Nunzio: Eh Salvatore: Le cambiali, tutte quelle che avevamo gliele abbiamo date.... Salvatore: Allora, adesso ci guardo bene, ma io mi ricordo che gliel'abbiamo data io le ho date a Gregorio, mi ricordo. [...]* Salvatore: Ma quali Carabinieri!! Cosa gli dici ai carabinieri?? Nunzio: E che cazzo ne so io quello cosa vuole!!! Stamattina è arrivato qua dice devi venire con me dai carabinieri Salvatore: Ma scusa, ma quali carabinieri devo venire se la cosa l'avete smarrita voi? A quali carabinieri devo venire?...».

A testimonianza del carattere del tutto apparente delle intestazioni formali, vale osservare che BARBERIO ha provveduto ad alienare le proprie quote nonostante non avesse ancora pagato GIORDANO per la cessione delle sue, avendo denunciato lo smarrimento delle cambiali protestate.

In ogni caso, (4.03.2009) BARBERIO Gregorio cedeva quote per 11.700 nominali a GRANDE ARACRI Paolo, al quale cedeva la propria quota il 26.6.2009 anche GIORDANO Nunzio.

A propria volta, nella stessa data, BARBERIO Gregorio cedeva le quote a PASSAFARO Carmelina; costei, a propria volta, l'8.9.2009 le cedeva a GRANDE ARACRI Salvatore che acquistava anche le quote del fratello Paolo, divenendo proprietario dell'intero, per poi, a propria volta, cederle il 19.2.2010 al suocero Pietro PASSAFARO.

Torna utile osservare che GRANDE ARACRI Francesco cl. 54, dal 22.10.2008 al 7.7.2010 era detenuto in carcere a seguito di ordine di esecuzione pena e che durante il suo periodo di detenzione presso le case di reclusione di San Gimignano e di Volterra egli aveva avuto modo di

intrattenere numerosi colloqui con i suoi familiari (tra i quali la moglie PUCCI Santina, i figli Salvatore, Paolo e Rosita, nonché con la nuora PASSAFARO Carmelina, moglie di Salvatore ed il genero IANNO' Stephane, marito di Rosita), proprio in sincrono con i passaggi di quote della NU.SA Marmi srl, nonché della costituzione della MARMI Nusa srl.

L'ultimo intestatario delle quote per effetto di questo vorticoso succedersi è Pietro PASSAFARO, suocero di Salvatore GRANDE ARACRI.

Che questi non fosse altro che l'ennesimo consapevole intestatario fittizio al servizio dei GRANDE ARACRI, lo documenta una conversazione (1537 del 16.5.2011), captata nel proc. p.p. 19176/10 R.G.N.R. Mod. 21 DDA della Squadra Mobile di Reggio Emilia nel corso egli chiedeva a GRANDE ARACRI Francesco cl. 54 se avesse del lavoro per lui (PASSAFARO Pietro: *"ascolta ... vedi che la fatica serve a me, compa' ... il lavoro serviva per me ... se c'è qualche novità fammi sapere ... omissis ... quando esce qualche cosa, oh Fra' ..."*; GRANDE ARACRI Francesco: *"eh sì ... vedi tu, vedi tu ..."*; PASSAFARO Pietro: *"sono tutti quanti sempre a disposizione"*; GRANDE ARACRI Francesco: *"va bene, va bene dai"*), dal che emerge senza equivoci che PASSAFARO Pietro non è un imprenditore titolare di una marmeria, ma un operaio che cerca lavoro nell'edilizia e si offre a GRANDE ARACRI Francesco nel caso in cui questi abbia qualche offerta di rilievo.

Sulla disponibilità in capo a Salvatore GRANDE ARACRI di una ditta di marmi ha riferito in due occasioni (p.v. interrogatorio) anche Giuseppe GIGLIO.

Da ultimo si rileva che il 9.07.2015 il Tribunale di Reggio Emilia disponeva il sequestro e la confisca dei beni riconducibili a GRANDE ARACRI Francesco cl. 54 ed ai suoi familiari, tra i quali proprio la NU.SA Marmi S.r.l., sulla scorta del rilievo che si trattava di strumento del tutto interno a dinamiche familiari, solo formalmente intestato al PASSAFARO.

In contemporanea con il procedersi della circolazione fittizia di quote, l'8.9.2009 veniva costituita la Marmi NUSA srl da Carmelina PASSAFARO e Paolo GRANDE ARACRI – quest'ultimo indicato come amministratore) detentori rispettivamente del 40 e del 60% delle quote.

La costituzione avveniva in contemporanea con l'acquisizione della totalità delle quote della NU.SA. Marmi da parte di Salvatore GRANDE ARACRI che, successivamente, avrebbe provveduto ad intestarle fittiziamente a Pietro PASSAFARO.

Anche in questo caso giova rilevare come Francesco GRANDE ARACRI, all'epoca detenuto presso la Casa Circondariale di Volterra abbia intrattenuto il 6.09.2009 colloqui con la figlia GRANDE ARACRI Rosita, il genero IANNO' Stephane, la moglie PUCCI Santina ed il nipote IANNO' Andrea e il 18.09.2009 con i figli GRANDE ARACRI Salvatore e Paolo, la moglie PUCCI Santina ed i fratelli Domenico e Rosario.

Il contenuto delle conversazioni intercettate - ora nuovamente esaminate - nel proc. n. 19176/10 R.G.N.R. ha permesso di accertare la riconducibilità della società a Salvatore GRANDE ARACRI.

In particolare, le operazioni di captazione hanno inquadrato una duplice vicenda, corrispondente a diverse modalità di utilizzo strumentale della società.

Occorre infatti premettere che in quel periodo i GRANDE ARACRI stavano cercando di ottenere finanziamenti, utilizzando anche la MARMI NUSA S.r.l., tramite due operatori del settore identificati in TSIALTAS Marzia e BONACINI Isauro. In particolare, rimandando per una più analitica ricostruzione all'Informativa 11.6.2018 [non costituendo il Capo 5) oggetto di domanda cautelare], pp. 310-333, emergeva il tentativo di ottenere un mutuo per la coppia MALLIA Maria

Antonietta e MATTIOLO Michele, per l'acquisto di una villetta in via Breda Vignazzi n. 4/4, finanziamento in realtà da destinare a Francesco GRANDE ARACRI <sup>(26)</sup>.

Al riguardo, il 18.2.2011 interveniva una conversazione tra GRANDE ARACRI Rosita e BONACINI Isauro (progr. n. 130, ore 18.16, R.I.T. 235/11), nel corso della quale la prima chiedeva l'esito di una pratica relativa alla MARMI NUSA S.r.l., a cui era interessato il fratello Salvatore (Rosita: *"Ciao. Ascolta, mi ha telefonato mio fratello mio fratello eh ... tu hai saputo qualche cosa lì dei loro dati?"*; BONACINI: *"Tuo fratello chi è Salvatore?"*; Rosita: *"Per la MARMI NUSA!"*). Evidente l'immediato collegamento tra Salvatore GRANDE ARACRI e la MARMI NUSA.

L'utilizzo della società per la creazione di una falsa situazione reddituale della coppia MALLIA-MATTIOLO al fine di conseguire il finanziamento per l'acquisto di una delle villette di via Vignazzi Breda emergeva anche nel corso di altre comunicazioni che attestavano la falsa formazione di buste paga relative all'assunzione della MALLIA presso la MARMI NUSA S.r.l. (cfr. all.P42: due messaggi del 2.03.2011, inviati da BONACINI Sauro a GRANDE ARACRI: a) testo del primo SMS: *"1) Mallia Maria Antonietta lavora alla Marmi Nusa dal 2/11/2009 come impiegata e percepisce circa 1.450,00. 2) Mattiolo Michele lavora all'Eurogrande Costru"*; b) testo del secondo SMS: *"zioni dal 6/03/2006 come muratore e percepisce circa euro 1.700,00 al mese"*). Emergevano inoltre rapporti tra la società - in particolare nelle persone di Francesco e Salvatore GRANDE ARACRI - e VETERE Marcello, uno dei soci della PILOTTA S.r.l. per un debito che VETERE aveva nei confronti della MARMI NUSA S.r.l.,

In particolare, nel progr. 270 del 2.03.2011, ore 14.32, R.I.T. 455/11 (All.P12), Salvatore parlando con VETERE, lo spingeva a saldare il proprio debito, anche rappresentandogli il forte stato di alterazione del fratello GRANDE ARACRI Paolo che, in quel frangente essendo formale titolare del 60% delle quote ed amministratore della Marmi NUSA S.r.l., temeva di rischiare a proprio nome in caso di problematiche della società con le banche: *"Allora lui mi ha detto a me "portami degli assegni, portami delle cambiali, portami quello che vuoi portameli anche avanti", mi ha detto "che io te li metto in sconto e non ti chiudo il castelletto". Perché, te l'ho detto ieri, se mi chiude il castelletto devo chiudere la marmeria quindi dimmi tu cosa dobbiamo fare ... se tu mi dici [...] Eh, Paolo te ne ha dette di tutti i colori. Marce', in tanto c'è il suo nome in mezzo. Lui a me mi ha detto che se gli dovesse succedere qualcosa a lui, "il primo vengo da te" mi ha detto "e per secondo andrò da chi mi deve dare dei soldi". Gli ho detto "guarda, adesso vediamo come dobbiamo fare". Ascoltami un secondo, Marce' [...] Marce', Marce', io ti capisco però cerchiamo di capirci a vicenda, c'è mio fratello nero (ndr. intendendo dalla rabbia), perché ... incompr. ... dice se mi succede qualcosa a me faccio una guerra, quindi non dobbiamo arrivare a queste cose, quindi il discorso è questo qua domani mattina io parlo con Tonino tuo fratello ..."*. Nel replicare, VETERE Marcello faceva comprendere che nell'operazione era coinvolto anche GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954: *"Domani mattina si vedono tuo padre con Tonino, vedi cosa si può fare. Salvato', io ..."*. Tonino si identificava in VETERE Antonio cl. 1956, socio e fratello di Marcello.

<sup>26</sup> Si ricorda, a tale riguardo, quanto dichiarato da Giuseppe GIGLIO, secondo cui il GRANDE ARACRI ebbe a chiedergli *« se poteva trovargli qualche soggetto pulito con reddito fittizio da portare in banca per ottenere un mutuo per acquistare una delle villette; il sistema era quello per cui il mutuo veniva pagato nella prima rata e poi non più; la banca aggrediva il bene e Francesco avrebbe preso i soldi del mutuo, che era quello che gli interessava. GIGLIO aveva trovato il nominativo e creato il reddito, ma Francesco gli disse che aveva già risolto e aveva già preso i soldi del mutuo» (int. 23.5.2016).*

Il riferimento fatto da GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 alla preoccupazione del fratello Paolo è un elemento probatorio evidente del riferimento, nel dialogo appena riportato, alla MARMI NUSA S.r.l., nella quale Paolo era amministratore e socio (seppur fittizio) del 60% delle quote, dunque formalmente responsabile in caso di problematiche relative alla predetta società con le banche.

A dimostrazione dell'interessamento di GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 si osserva che nel corso di un passaggio della conversazione citata VETERE Marcello affermava che la mattina seguente si sarebbero incontrati, per risolvere la problematica del debito dei VETERE verso la MARMI NUSA S.r.l., suo fratello VETERE Antonino cl. 1956 con GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 in persona (*"Domani mattina si vedono tuo padre con Tonino, vedi cosa si può fare, Salvato', io ..."*).

Nella giornata del 3.03.2011, si registrava una chiamata tra GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e VETERE Marcello: quest'ultimo riferiva che il fratello VETERE Antonio cl. 1956, detto Tonino, gli avrebbe fatto avere delle cambiali; Salvatore rispondeva di essere impegnato e semmai avrebbe inviato il cognato (IANNO' Stephane).

Ancora, nel corso di una telefonata del 3.03.2011, GRANDE ARACRI Rosita informava il fratello Salvatore cl. 1979 che VETERE Antonio non era in sede e di aver pertanto chiamato il fratello VETERE Marcello, il quale le aveva chiesto l'invio del fax contenente *"tutto il conteggio"*; nel progr. 402, sempre del 03.03.2011 (All.P17), registrato sempre tra i fratelli GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e Rosita, quest'ultima, che dopo l'invio del fax non aveva ricevuto risposte, affermava: *"E poi mi ha detto (ndr. riferendosi ai VETERE, in particolare a Marcello, come si comprende dal progr. 403, cfr. oltre) che quando riceveva il fax si sentiva con te. Io gli ho scritto che nel pomeriggio te la deve consegnare entro le tre, ho scritto, ai fini di non bloccare il conto corrente della creditrice Marmi NUSA"* (All.P16 e P17). Anche in questo caso, si comprendeva che l'effettivo titolare della società era GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979.

Tale conclusione era confermata anche dal progr. 403 del 3.03.2011 (All.P18), registrato tra i fratelli GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e Paolo, in cui il primo affermava: *"ora che arrivi, passi a Modena no, poi vai a ... incompr. ... alla Marmeria, chiamaci a VETERE e vedi che gli ha mandato i fax Rossella (ndr. GRANDE ARACRI Rosita), dice che quando riceveva i fax dice che poi ci chiamava a me o a te per le cambiali, lo chiami e gli dici "per le cambiali", gli dici "entro stasera gliele devo portare alla banca, Marce', devo portare alla banca. hai capito? Recupera ste cambiali", se vuole fatto la scala di lui, no: prima la cambiale poi la scala"* (All.P18). Dalle parole di Salvatore cl. 1979, emergeva che non era GRANDE ARACRI Paolo, pur risultando formalmente quale proprietario della maggioranza delle quote societarie Marmi NUSA S.r.l., ad assumere le decisioni riguardanti la società.

Nel progr. 405 del 3.03.2011 (All.P20), GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, parlando col fratello Paolo, lo invitava a compiere azioni intimidatorie verso VETERE Marcello, per ottenere il pagamento delle somme di cui quest'ultimo era debitore: *"Digli che gli azzecco un pugno nella testa a VETERE e gli rompo le corna! e gli rompo il cervello!"*; Paolo: *"Oua sono 20.000 che dobbiamo avere noi!"*; Salvatore: *"Come sono 20.000?"*; Paolo: *"Eh, sono 20 non 17 ... sono 20!"*; Salvatore: *"Ah perché lui sta portando 17?!"*; Paolo: *"17 sta portando!"*; Salvatore: *"Allora, ascolta chiama il signor Marcello VETERE, gli dici: "Marce', ascolta dove sei?" e lo fai venire qui alla marmeria, gli dici: "Marce', ha detto mio fratello che con un pugno ti rompe il cervello", gli dici "vai a prendere le cambiali, che stasera qua tu non te ne vai se non mi fai le cambiali!"*; Paolo: *"Eh quante cambiali devo farmi fare?"*; Salvatore: *"Mo' ... una cambiale ti deve fare*

*adesso! ... incompr. ... Gli dici: "Ascolta un secondo, a non, non ci interessa niente, tu il 15 ... il 10 di aprile mi devi fare una cambiale di tutto l'importo, non me ne frega un cazzo se ce la fai, se non ce la fai". Ti deve fare la cambiale! Capito? A Stu pisciaturo di merda!"; Paolo: "Ora ci chiamo dai ..."; Salvatore: "Ci chiami una volta e gli dici: "Marce", ha detto Salvatore che l'hai stufato che gli hai rotto proprio il cazzo!", digli così"; Paolo: "Ora chiamo io ... ora chiamo io».*

Successivamente, era sempre GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 a ordinare alla sorella Rosita di invitare VETERE Marcello in ufficio per dirimere la questione prima che degenerasse e ad essere informato dal fratello Paolo di aver sentito VETERE Marcello e di aver fissato un appuntamento per il giorno successivo (All.P22 e P23), per il quale era prevista altresì la presenza del padre, probabilmente per un lavoro.

La vicenda, gestita in prima persona da Salvatore GRANDE ARACRI aveva una evoluzione positiva in quanto, come risultava da una conversazione captata con la sorella Rosita emergeva che VETERE gli aveva firmato delle cambiali per un valore di 12.750,00 euro (progr. 605)

La riferibilità a Salvatore GRANDE ARACRI della società emergeva anche da altre conversazioni, intercettate nella vicenda relativa al finanziamento richiesto attraverso il broker BONACINI.

In particolare:

- la tel 577, R.I.T. 235/11, tra GRANDE ARACRI Rosita ed il mediatore BONACINI Isauro nella quale la prima, pur indicando in Paolo il formale amministratore, specificava che all'interlocutore che i due erano in sostanza fungibili («ma sono tutti e due ... Salvatore e Paolo ... quindi cioè, anche con Paolo al limite ... cioè con Salvatore si può anche parlare con lui ... eh»);

- la tel. n. 866, del 10.03.2011, ore 14.04, R.I.T. 455/11, nella quale veniva proposta a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 una partita di marmo e quest'ultimo si manifestava interessato;

- la tel. 867 del 10.03.2011, ore 14.05, progr. n. 867, R.I.T. 455/11 nella quale GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79, conversando PASSAFARO Pietro, socio unico della Marmi NUSA, lo avvisava che stava recandosi in banca per vedere se gli avessero accettato un fido (« , Difatti sto andando in banca, davvero sto andando in banca, per vedere in quanto mi hanno accettato un fido sulla MARMI NUSA di 150 mila euro ... ») :

- nella conversazione n. 1004, del 14.03.2011, ore 11.31, R.I.T. 455/11, tra GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e tale Francesco n.m.i., dipendente della BNL, egli si presentava dicendo "sono Salvatore di MARMI NUSA" ed i due interloquivano circa una pratica di finanziamento presso quell'istituto per € 20.000,00 in favore della MARMI NUSA S.r.l.; anche nella chiamata n. 1476, del 23.03.2011, ore 9.45, R.I.T. 455/112011, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 si presentava al dipendente di banca Francesco come "Salvatore MARMI NUSA"

Nella mattinata del 15.03.2011 (progr. n. 791, ore 10.22, R.I.T. 235/11), BONACINI Isauro comunicava a GRANDE ARACRI Rosita che la Monte dei Paschi si era posta degli interrogativi circa la MARMI NUSA S.r.l. e la connessione con la NU.SA Marmi S.r.l.; nella circostanza, BONACINI invitava Rosita a spiegare la situazione alla banca, come del resto avevano già fatto con lui il padre (Francesco) ed il fratello (Salvatore) (all.P249).

Di non trascurabile rilievo le due conversazioni che seguono.

La prima (progr. n. 1058, ore 12.30, R.I.T. 455/11), tra i coniugi GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 e PASSAFARO Carmelina affatto dimostrativa della fittizia e consapevole intestazione in capo a PASSAFARO Carmelina delle quote della MARMI NU.SA S.r.l. (peraltro, la donna era già stata detentrici di quote nella NU.SA MARMI S.r.l., quote poi cedute per intero dal marito Salvatore a PASSAFARO Pietro, padre di Carmelina), dal momento che la donna, a fronte della

imperiosa richiesta di marito di recarsi in banca, comprende subito la ragione (« Ah ... mi devi fare firmare altri debiti, ho capito!... Qua parli con la tua famiglia ed a me mi dici solo quando c'è da firmare, hai capito? »), minacciando il ritiro della propria disponibilità a fungere da prestanome («Carmelina: Non mi fare girare le palle che mi ritiro da tutto ... dalla società e da tutto hai capito?»).

Ancor più significativa la conversazione del 23.3.2011 (progr. 972, ore 13.48, R.I.T. 455/11), intercorreva tra GRANDE ARACRI Rosita e BONACINI Isauro, nel corso della quale quest'ultimo manifestava le perplessità dei responsabili degli istituti di credito sul ruolo di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 all'interno della MARMI NUSA S.r.l.; egli, in particolare, riferiva a Rosita che la sua sola presenza faceva insorgere difficoltà nell'eventuale erogazione del credito in quanto Salvatore veniva accostato alla 'ndrina GRANDE ARACRI («hanno visto che c'è ... loro pensano ... non il mio amico eh ... attenzione ... non il direttore mio amico ... quelli che decidono, pensano che la MARMI NUSA ... eh ... insomma, che ci sia un filo diretto con voi ... con delle vostre conoscenze, i vostri parenti ... eh ... poi dopo ... incompr. ... insomma, tutti lavori che...») e pertanto sarebbe stato preferibile che lo stesso assumesse una posizione defilata in eventuali successivi incontri (« Per la prossima volta, Salvatore ... adesso che sappiamo come funziona ... con tutta la storia della MARMI NUSA ... sappiamo anche noi, no? ... glielo diciamo noi ... glielo diciamo ... così se lui ... se lui ... non viene neanche, se non viene ... dopo, non dobbiamo mica sempre rispondere a quelle domande che ci fanno»).

Da ultimo merita di essere ricordata la conversazione tra Rosita e Salvatore GRANDE ARACRI in occasione della predisposizione delle difese nell'ambito della procedura di prevenzione nei confronti del padre Francesco circa alcune incongruenze documentali, nel corso della quale, in maniera alterata, chiedeva al fratello Salvatore contezza circa il pagamento di alcune fatture della MARMI NUSA S.r.l.; in particolare, imputava a Salvatore il fatto che trenta fatture erano state pagate in contanti (come, appunto, indicato sui documenti) e pertanto figurava una sproporzione di oltre 40.000,00 euro; nella discussione, Salvatore ammetteva di avere eseguito lui stesso i pagamenti in contanti («... Li ho fatti io i pagamenti ... ci sono tutti i bollettini, gli devi chiamare a tuo fratello e gli devi dire, dove sono le fatture di Caschetto e ci devono essere anche i bollettini ...»), provocando la reazione della sorella che ne coglieva la pericolosità ai fini del giudizio di sproporzione tra beni e disponibilità economiche («... sotto abbiamo scritto, pagato in contante, mo' che sia bollettino o che cosa ... tu hai sempre dichiarato che l'hai pagate in contante, questo contante dove lo hai preso? ... mo' abbiamo messo ... agli atti che questa fattura non è mai stata pagata e quindi in teoria si dovrebbe abbattere la sproporzione ... perché pure che dice che c'è il bollettino è stato pagato in contante, ok? ma il contante dove lo hai preso?»).

Al di là della vicenda contingente, che non rileva in questa sede, è del tutto evidente che anche questa conversazione forniva indiscutibili elementi di prova della riconducibilità delle quote della MARMI NUSA S.r.l. in capo a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, tanto che Rosita discuteva del problema sorto in udienza non con GRANDE ARACRI Paolo, formale amministratore unico e socio della società, ma direttamente con il reale titolare, occulto, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 ( progr. 137 del 27.9.2016).

Alla stregua delle considerazioni che precedono ricorre la gravità indiziaria del reato per tutti gli indagati, fatta eccezione per Francesco GRANDE ARACRI.

Difettano, infatti, elementi che valgano ad inquadralo né come effettivo soggetto interponente, con correlativi compiti di titolare di fatto delle quote anche dopo la formale dismissione – qualità



senz'altro radicata in capo al figlio Francesco – né come istigatore o rafforzatore della volontà altrui.

Le conversazioni telefoniche nelle quali Salvatore si riferisce al padre riguardano infatti pareri su lavori da eseguirsi che non assurgono ad elemento costitutivo di una titolarità di fatto.

#### Capo 15) - INTERFOOD s.a.s. di Michele MATTIOLO

La INTERFOOD s.a.s venne costituita il 16.5.2011 presso il notaio Vacirca di Reggio Emilia.

La sua costituzione era stata preceduta da alcune conversazioni che rendono evidente come la società, formalmente intestata ai fratelli MATTIOLO Michele e Filippo, fosse in realtà in proprietà occulta di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79.

Il 28.02.2011 veniva registrata una conversazione tra GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 ed un'impiegata dello studio notarile VACIRCA Antonino nel corso della quale venivano gettate le basi per la costituzione della *INTERFOOD S.A.S.*, con l'individuazione dei nominativi dei due soci formali MATTIOLO Filippo e Salvatore. In particolare, si faceva riferimento alla costituzione di una S.r.l. o di una S.N.C., con capitale sociale pari a 20.000,00 euro, tanto che lo studio notarile preparava poi un preventivo (progr. n. 125, R.I.T. 455/11 del 01.03.2011); anche in questo caso era la fidata ZANETTI Natascia ad occuparsi, nel maggio 2011, su indicazione di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, della costituzione di questa nuova società (appunto la *INTERFOOD S.A.S.*) (all.P218, P219 e P220). Particolarmente significativo, è l'sms inviato dalla ZANETTI a Salvatore dal seguente contenuto (progr. 4346) (all.P221):

Testo SMS: *“Ma ai due lo devo spiegare il discorso responsabilità ke hanno?! O a grandi linee?!”*.

Di pari valore erano le significative risposte di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79, nel corso della telefonata di cui al progr. 4344 (all.P222), nella quale conveniva di tenere di due soci completamente all'oscuro sulle responsabilità conseguenti all'assunzione della carica.

*Salvatore: A grandi linee, dai! Natascia: Sì! Sommariamente?! Salvatore: Sì, se te lo chiedono, glielo spieghi a grandi linee, se no niente Natascia: Uhm Salvatore: Ok? Natascia: Mo', io faccio finta di niente Salvatore: Sì, fai finta di niente».*

Da accertamenti presso l'archivio infocamere si appurava che effettivamente, in data 16.05.2011, veniva costituita la INTERFOOD S.A.S. di MATTIOLO Michele & C., sedente in Parma, via Emilia est n. 141 – valore dei conferimenti pari a 10.000 euro

Socio accomandante MATTIOLO Filippo – Socio Accomandatario MATTIOLO Michele, il quale risultava altresì quale rappresentante della società.

La società risulta inattiva.

#### Capo 16) Marmi NORD s.r.l.s.

La costituzione della società in questione si iscrive in un disegno volto a neutralizzare gli effetti dell'ablazione prodotta dal sequestro di prevenzione della MARMÌ NUSA S.r.l. (disposto nel luglio 2015), attiva nel campo della lavorazione del marmo.

Ciò attraverso la costituzione della Marmi NORD con capitale sociale di 10.000 € appartenente a Paolo GRANDE ARACRI.

E' opinione del Procuratore della Repubblica che tale intestazione sia fittizia, trattandosi dell'ennesimo tentativo di attribuire la compagine societaria ad un soggetto, Paolo GRANDE ARACRI ritenuto spendibile all'esterno, non esposto, come invece Salvatore cl. 1979, alle indagini delle Forze dell'Ordine.

Si tratta di ipotesi non priva di suggestione, in ragione della significativa coincidenza temporale tra costituzione a sequestro di prevenzione, ma che si fonda su un assunto meramente presuntivo.

Difatti, i due solidati di conoscenza acquisiti vedono effettivamente coinvolto Paolo GRANDE ARACRI, sia per la presentazione del bilancio presso lo studio commerciale (progr. 755 del 20.5.2016), sia in ordine alla vicenda documentata dalla Nota 21.07.2016 dai Carabinieri di Reggio Emilia.

Il 17.05.2016, i Militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Reggio Emilia effettuavano un'attività ispettiva all'interno della sede legale della società MARMI Nord S.r.l.s che risultava essere negli stessi uffici di tutte le altre società facenti capo a GRANDE ARACRI Francesco cl. 54, ovvero in Brescello (RE), via Breda Vignazzi n. 6/a; durante l'attività ispettiva veniva escusso a verbale GRANDE ARACRI Paolo, il quale spiegava il motivo per cui era stata costituita la MARMI Nord S.r.l.s. e le ragioni per cui essa era inattiva: «sono il titolare della ditta MARMI Nord S.r.l.s. dal giorno di apertura giugno 2015. Tale ditta è stata costituita con l'intento di svolgere attività commerciale di vendita del materiale prodotto dalla MARMI NUSA. Faccio presente che sin dal giorno dell'iscrizione alla CCIAA la ditta non è mai stata attiva quindi non ha mai fatturato. L'inattività è dovuta al fatto che nel luglio dello stesso anno la MARMI NUSA (compresi locali e macchinari) della sede operativa, coincidente con la sede legale ed operativa della MARMI Nord, è stata sottoposta a sequestro ... di prevenzione. Faccio presente di essere in possesso delle chiavi di accesso all'immobile in quanto l'amministratore nominato dal Tribunale, essendo io anche l'amministratore della MARMI NUSA, me ne ha dato una copia. Oggi sono venuto in azienda per lavorare dei battiscopa che servono per la mia abitazione e per fare manutenzione e pulizia dei locali. Di fatto è un anno che non lavoro né con MARMI NUSA, né con MARMI Nord. Faccio presente che pur lavorando con MARMI Nord ho preferito restare fermo per non gravare ulteriormente le mie finanze, essendo MARMI NUSA gravemente esposta. Sono attualmente disoccupato, vivo grazie all'aiuto dei miei familiari. Tutta la documentazione della ditta consiste unicamente nello statuto ed è in possesso del commercialista, studio STIRPARO di Parma».

Interpellato al riguardo, il dr. Alberto PERONI, amministratore dei beni confiscati a GRANDE ARACRI Francesco riferiva di non aver mai provveduto ad autorizzare GRANDE ARACRI Paolo ad utilizzare le strutture ed i materiali della MARMI NUSA nemmeno per eseguire lavori privati.

Da quanto ricostruito appare evidente che l'utilizzo della società in funzione elusiva del provvedimento applicativo di misura di prevenzione patrimoniale emesso dal Tribunale di Reggio Emilia piuttosto che di attribuzione fittizia di quote (non supportata da alcun elemento), per il che il fatto varrebbe ad integrare la diversa e non contestata fattispecie di cui all'art. 76 c. 5 D.l.vo 159/2011.

## Capo 22)

### La Magnifica s.r.l.s. e l'Arcipelago Club - I reati connessi [Capi 23)- 46)]

La vicenda riguarda la costituzione di una società destinata alla ristrutturazione e gestione di un ristorante-pizzeria, con annesse strutture sportive, nel luogo dove in precedenza sorgeva il dismesso bocciodromo di Brescello.

All'attività di indagine, che ha permesso di ricostruire l'ennesima trama di relazioni ordita da Salvatore GRANDE ARACRI al fine di trasferire formalmente su terzi prestanome la titolarità della società in realtà saldamente nelle sue mani, ha fatto da contrappunto l'attività di denuncia svolta da Catia SILVA e l'atteggiamento improntato a rigore del Commissario prefettizio del Comune di Brescello.

In sintesi, si rileva che nell'estate 2017 Salvatore GRANDE ARACRI iniziava a progettare la locazione di tutta l'area in precedenza occupata dalla bocciofila di Brescello (RE), sita in via Don Alberici n. 1, avendo in animo di costituire un consorzio con cui gestire le varie attività quali pizzeria, ristorante, enoteca, sala da ballo e campi da calcetto. Si trattava, in particolare, di un'area di proprietà di Attilio SABATTINI che questi aveva intenzione di concedere in affitto.

L'attività di intercettazione metteva in evidenza l'attività di progettazione nella quale venivano coinvolti il consulente DE SOLE Paolo, VILLIRILLO Leonardo PASSAFARO Pietro cl. 1995 nel ruolo di prestanome, e il co-finanziatore MOI Mauro.

L'attività avrebbe dovuto, ovviamente, essere al GRANDE ARACRI riferibile solo nella sostanza, ancora una volta per il timore delle implicazioni derivanti dalla spendita del proprio cognome e dalla possibilità di incorrere in provvedimenti ablativi.

Emblematica, sotto quest'ultimo aspetto, era la conversazione (progr. 2219, R.I.T. 826/17, del 26.07.2017) tra Salvatore e la moglie PASSAFARO Carmelina, che manifestava al marito il timore che SILVA Catia (esponente politica di Brescello già oggetto di minacce) venisse a conoscenza (e denunciasse pubblicamente) che dietro a tutta l'operazione c'era per l'appunto GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79.

Timore tutt'altro che infondato, dal momento che già agli esordi la SILVA veniva a conoscenza di tale progetto attraverso un imprenditore reggiano (EUNINI Angelo) operante nel settore dell'erba artificiale per campi da calcio, al quale era stato richiesto un preventivo; l'esponente politico avvertiva di ciò i Carabinieri, che, in data 10.7.2017, effettuavano un servizio sull'incontro tra Salvatore e EUNINI Angelo.

Dalle seguenti conversazioni, messaggi e chiamate, intrattenute in un periodo compreso dal 4.07.2017 al 10.07.2017, era chiaro come, fin dai primi giorni di luglio 2017, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 si stesse adoperando per poter realizzare il progetto consorziale relativo all'area in questione (All.O794).

Difatti, per il rifacimento del campo da calcetto collocato nell'area della bocciofila, aveva richiesto un preventivo all'imprenditore di Novellara (RE) EUNINI Angelo. I due avevano fissato un appuntamento presso la bocciofila per la mattinata del 10.07.2017. Tale incontro veniva monitorato dai Carabinieri: nella circostanza, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 giungeva sul posto con due accompagnatori, uno identificato in VARANO Pascal e l'altro in SERIO Francesco <sup>(27)</sup>.

<sup>27</sup> I contatti tra Salvatore GRANDE ARACRI e Eunini proseguiranno anche in seguito, ad esempio quando il primo

Dopo l'incontro, alle ore 13.31 del 10.07.2017, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 esponeva a VARANO Pascal i suoi propositi imprenditoriali (progr. 1408 « Salvatore: Allora ... gestiamo pizzeria, ristorante ... mi segui? facciamo la gestione ... facciamo una cassa unica, no? Pascal: Sì Salvatore: Mi segui ... per dirti ... senza comprare 10 casse e fare 10 partite iva ... Pascal: Sì Salvatore: Fai una cassa unica, no ... a fine serata quanto ha incassato la pizzeria e il ristorante? mille euro? così conviene ... o se no fare due casse separate che sarebbe meglio poi ... sai perché, per il fatto delle tasse, ha capito? ... bisogna capire com'è, a livello fiscale com'è»).

Il 14.07.2017, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 si incontrava in Brescello con VILLIRILLO Leonardo e si confrontava, nel corso di due conversazioni telefoniche, con DE SOLE Paolo circa la veste societaria da dare al progetto. Nella seconda telefonata intrattenuta con DE SOLE (progr. 46368), Salvatore svelava i primi due nominativi cui attribuire il ruolo di intestatari fittizi entro la società in progetto di costituzione: indicava PASSAFARO Pietro cl. 95 e Francesco Paolo, fratelli tra loro e cugini della moglie Carmelina (All.O797).

Nella mattinata del 25.07.2017, giungeva in Reggio Emilia DE SOLE Paolo, il quale era prelevato (utilizzando la Mercedes targata FA604JD) da GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 e da PASSAFARO Francesco Paolo.

I tre si recavano prima in Brescello a visionare la struttura della bocciofila, quindi si recavano a casa di GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954; dopo pranzo, ripartivano in direzione Parma ove prelevavano l'Avv. Andrea MARVASI, con il quale poi si recavano presso lo studio, sito in Reggio Emilia, dell'Avv. CANTAGALLI Alessandro del Foro di Reggio Emilia, legale della controparte SABATTINI Attilio, proprietario dell'immobile dell'ex bocciofila.

L'incontro con l'Avv. CANTAGALLI era considerato positivo dal gruppo ed emergeva che, per avere le chiavi della struttura della bocciofila, avrebbero dovuto versare in anticipo 6.000,00 euro. GRANDE ARACRI, che nel corso dei contatti con il legale di controparte, si spacciava per PASSAFARO (progr. 47323), così confermando di voler tener celata la propria effettiva identità, si muoveva quindi alla frenetica ricerca di finanziamenti e di fidejussioni

La ripartizione delle quote sociali e del denaro necessario all'apertura ed alla ristrutturazione dell'area ex bocciofila vedevano coinvolti - come emerge da una conversazione ambientale ( R.I.T. 826/2017, progr. n. 2874) - GRANDE ARACRI stesso, MOI Mauro e GARDELLA Vittorio ciascuno per una quota di € 5.000,00 euro a testa, mentre altri 15.000,00 euro sarebbero stati versati dalla torrefazione che avrebbe fornito il caffè. Inoltre, i tre soci avrebbero assunto l'onere della ristrutturazione e del rifacimento dei pavimenti del bar, che sarebbe poi stato dato in locazione a terzi per 1.500,00 euro al mese.

Il 30.08.2017, si apprendeva che GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79, per il tramite di DE SOLE Paolo, aveva fissato un appuntamento per le ore 18.00 del 07.09.2017 a Viadana (MN), presso lo Studio del Notaio BESANA, proprio per creare una società ad hoc per la gestione delle attività commerciali ed imprenditoriali annesse alla c.d. area ex bocciofila di Brescello. Solo la costituzione della società avrebbe poi consentito di assumere, tramite altro contratto, la gestione delle attività nonché la locazione degli immobili dal proprietario SABATTINI Attilio.

L'appuntamento con il era fissato per le ore 18.00 del 07.09.2017. Nell'occasione, la P.G. precedente organizzava un opportuno servizio di osservazione. Alle ore 18.00 circa, giungeva in via Sanfelice a Viadana l'autovettura Mercedes GLA 200 targata FA604JD all'epoca in uso a

---

interverrà per ridurre le richieste del secondo in merito al preventivo per l'erba sintetica del campo da calcetto (All O804).

GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79; a bordo della stessa, vi erano, oltre a questi, i fratelli PASSAFARO Francesco Paolo e PASSAFARO Pietro. L'autovettura di Salvatore era seguita nella marcia dall'autovettura Fiat Stilo di colore nero targata CW141NT, condotta da MOI Mauro e con a bordo LIBERATO REYES Franlis (figlia di primo letto di REYES VALDEZ Yoselin Yocasta, moglie convivente di MOI). Entrambe le autovetture venivano parcheggiate lungo la via Sanfelice, a poca distanza dallo stabile dello studio notarile; alle ore 18.06, tutte le persone sopra indicate facevano ingresso nello stabile. GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 recava in mano alcuni documenti. Alle successive ore 19.10, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79, PASSAFARO Francesco Paolo e LIBERATO REYES Franlis uscivano dallo studio e rimanevano per alcuni minuti a parlare tra di loro proprio davanti al portone di ingresso.

Si apprendeva che in quel contesto era stata costituita la MAGNIFICA S.r.l.s. (con ampio oggetto sociale, relativo a tutte le attività aventi attinenza con ristorazione, gestione locali, somministrazione di cibi o bevande, ecc.), con sede legale in Brescello (RE), in via Don Alberici n. 1, indirizzo della "Bocciofila Valpadana"; i soci formali si identificavano in PASSAFARO Pietro cl. 95 e LIBERATO REYES Franlis, i quali risultavano anche in qualità di amministratori, mentre PASSAFARO Pietro cl. 95 ricopriva la carica presidente del consiglio di amministrazione. Dopo una serie di conversazioni intrattenute da GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 con lo studio commercialista BROGLIA, l'Avv. CANTAGALLI, DE SOLE Paolo, MOI Mauro, i fratelli PASSAFARO e il geometra BISI Stefano (incaricato di seguire la pratica), il 15.9.2017 veniva stipulato il contratto e Salvatore entrava in possesso delle chiavi della bocciofila (All.O842).

Già a partire dal giorno successivo, Salvatore GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79, confermando ancora una volta di essere il vero e proprio gestore della compagine sociale organizzava una squadra di operai per effettuare i primi lavori di imbiancatura e pulizia dei locali.

Del resto, le intercettazioni confermavano che qualsiasi aspetto logistico, amministrativo o finanziario relativo all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'ex bocciodromo (dall'assunzione del personale alle pratiche edilizie alla gestione dei conti correnti, alle sponsorizzazioni ed alla promozione) passava attraverso Salvatore GRANDE ARACRI.

Esemplare in questo senso la conversazione (progr. 51566) con il geom. BISI, incaricato di seguire le pratiche amministrative; il professionista è perfettamente a conoscenza che l'attività è direttamente imputabile al GRANDE ARACRI («BISI Stefano: sì, però si vede che quando ci sei tu, insomma, tutti dipendono da te, sono diretti da te ...Salvatore G.A: diretti da me ... io sto facendo ... sì, ma perché comunque so le cose » e lo esorta a *farsi vedere* il meno possibile in Comune («*poi un'altra cosa, cioè, quando sei con le amministrazioni, fatti vedere il meno possibile, perché li hanno tutti la lasbiosi (fon.), che hanno paura che ci siano cose strane e cose che non ... incompr... ma non ti porre davanti agli uffici pubblici così, perché così evitiamo gli allarmismi inutili ... queste cose qua così ...*»).

L'acquisizione dell'area della bocciofila coinvolgeva in prima persona anche PASSAFARO Carmelina, tanto che la donna interveniva per contattare (il 31.07.2017) una ragazza straniera di nome Andrea, alla quale proponeva di gestire, unitamente a lei, il bar ubicato all'interno della bocciofila; la stessa veniva interpellata anche da Salvatore (All.O809).

Il 25.09.2017, CATIA Silva, accompagnata da EUNINI Angelo, si recava presso i Carabinieri di Brescello, ove segnalava che la c.d. area della bocciofila di Brescello era stata acquisita da una società facente capo a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79; nella circostanza, EUNINI riferiva che l'inaugurazione delle attività commerciali e sportive presso la citata area era prevista per la fine di ottobre 2017.

L'inaugurazione dell'attività del locale, per il quale il DE SOLE aveva coniato il nome 'Arcipelago Club', debitamente pubblicizzata sui social, veniva prevista per il 28.10.2017.

Nel frattempo, tuttavia accadeva che il

- il 9.10.2017, Pietro PASSAFARO veniva convocato presso la Stazione Carabinieri di Viadana (MN), suo Comune di residenza, circostanza che provocava il timore di Salvatore GRANDE ARACRI, che questi - conformemente al vero, del resto - potesse essere stato individuato quale suo prestanome, ruolo che effettivamente questi ricopriva per la consorteria emiliana («*Salvatore GA: Mah ... cioè, hai capito che potrebbero pensare ... potrebbero pensare che fosse un prestanome ... cioè, hai capito quello che ti voglio dire ... gli ha chiesto la mano se ... incompr ... mi puzza ... Paolo De Sole: Sì, ma la domanda che ti faccio anche se ci fossi tu ... Salvatore GA: E che ce l'hanno in testa sta cazzo di famiglia ... hai capito! il problema ...*»)<sup>(28)</sup>;

- il 2.10.2017 Catia SILVA si presentava presso la Stazione Carabinieri di Brescello segnalando che una sua conoscente le aveva inviato un messaggio WhatsApp, con l'immagine dell'account Facebook dell'Arcipelago Club in cui veniva pubblicizzata l'imminente apertura del locale; nella circostanza, l'esponente politico chiedeva come avesse fatto il Comune di Brescello a rilasciare le necessarie autorizzazioni amministrative stante la mal celata riconducibilità ai GRANDE ARACRI;

- il Commissario prefettizio si attivava chiedendo un incontro con i Carabinieri, confermando la voce e il 6 ottobre veniva eseguito un controllo da parte della Polizia Municipale, che rilevava la mancata comunicazione della SCIA.

Anticipata da una festa privata per il matrimonio tra Mauro MOI e VALDEZ Yoselin Yocasta il 28.10.2017, l'Arcipelago Club inaugura la propria attività il 25.11.2017.

La Squadra Mobile di Bologna predisponendo un servizio di osservazione che consentiva di documentare la presenza, tra gli altri, di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79, della moglie PASSAFARO Carmelina, della madre di costei VENTURINO Angela, di GRANDE ARACRI Rosita, di DE SOLE Paolo, di BRUGNANO Domenico cl. 89, di PASSAFARO Pietro cl. 95, di PASSAFARO Francesco Paolo, di PASSAFARO Giuseppe (padre dei due prestanome), di VARANO Pascal, di GROPPI Castellina (madre di VARANO Pascal), di BOLOGNA Claudio, di SACCO Giovanni, di MOI Mauro e delle figlie della compagna Franlis e Talissa.

Le conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate quello stesso 25.11.2017 facevano comprendere come l'entourage di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 si fosse adoperato per la buona riuscita della serata.

Sin da subito, tuttavia, emergevano palesi criticità dovute alla disorganizzazione gestionale, alla mancata autorizzazione all'utilizzo dei campi di calcetto, alle difficoltà finanziarie<sup>(29)</sup>.

Salvatore GRANDE ARACRI si attivava quindi freneticamente per modificare l'assetto societario, coinvolgendo dapprima Davide GASPARI quindi, sia pure in veste di terzo finanziatore, Vittorio GARDELLA, amante di Franlis LIBERATO REYES.

<sup>28</sup> Va del resto rilevato che il *leitmotiv* del GRANDE ARACRI, nella rappresentazione esteriore della vicenda, era quello di far apparire la gestione del locale come riferibile a "ragazzi giovani e puliti" - i due PASSAFARO e la LIBERATO REYES - in realtà, come visto, del tutto incapaci di gestire e comunque completamente esautorati dall'esercizio del potere di gestione.

<sup>29</sup> Significativa, al riguardo, la vicenda relativa a VOTANO Rocco della ARISCO Cucine (fornitore del banco pizza ed altro) relativa alla consegna di un assegno risultato privo di copertura. VOTANO, correttamente, aveva interpellato al riguardo PASSAFARO Pietro, provocando la reazione affatto stupita di questi («*Pietro: certo, no, sono amico di Salvatore, questo lo so! Ma più che altro perché mi chiama a me? Cosa vuole sapere da me? Cioè ... De Sole: tu sei l'amministratore*» Progr. 56682).

Pur dovendosi registrare il progressivo inserimento da parte del GASPARI nella gestione di fatto dell'esercizio, i tentativi non sortivano l'effetto sperato e, anzi, a fine febbraio 2018 il Comune di Brescello sospendeva l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e il successivo 4 marzo i Carabinieri effettuavano un controllo riscontrando che il locale era aperto <sup>30</sup>e l'attività di ristorazione era in essere: pertanto, procedevano a denunciare a piede libero, ai sensi dell'art. 650 c.p., PASSAFARO Pietro cl. 95, in quanto inottemperante all'ordinanza di sospensione.

Ciò induceva Salvatore GRANDE ARACRI a rivolgersi al BISI (nonostante che questi lamentasse il mancato pagamento delle proprie competenze) per attivarsi presso il Comune al fine di ottenere la riapertura del locale.

Da accertamenti esperiti presso il Comune di Brescello, si evidenziava come il BISI avesse richiesto presso quegli Uffici l'autorizzazione per riaprire i locali dell'Arcipelago Club, presentando un nuovo preposto della società Magnifica S.r.l.s. e cioè Ehsan Zamurd, che la polizia giudiziaria segnalava essere stato intervistato a Brescello, il 18.9.2014, dalla Web TV "Corto Circuito"; nell'occasione, le domande rivolte gli riguardavano l'esistenza della 'Ndrangheta in Brescello e l'eventuale conoscenza dei GRANDE ARACRI; Zamurd così rispondeva alla prima domanda: «non c'ha mai detto niente nessuno ... siamo qua ... siamo amici con lo ... con tutti, non abbiamo mai avuto problemi con nessuno ... nessuno c'ha mai detto niente». Alla seconda asseriva: «... conosco anche loro con me si sono sempre comportati da amici ... brave persone».

Dalle ripetute consultazioni, da parte della P.G. precedente, della banca dati *infocamere e puntofisco*, non emergevano, modifiche della compagine societaria Magnifica S.r.l.s., con passaggi di quote ad altri soggetti.

**Capo 46) Il furto su beni sottoposti a confisca.** Si tratta di un episodio che, pur nella sua non eclatante gravità oggettiva, rivela comunque la pervicace volontà criminale del gruppo, finalizzata a rientrare in possesso, illecitamente, di beni oggetto di confisca, nella logica di contrapposizione all'ordinamento peculiare delle consorterie criminali.

La vicenda è stata perfettamente ricostruita sulla base di riscontri acquisiti nel corso dell'attività di captazione in modalità ambientale all'interno dell'autovettura Mercedes targata FA604JD, opportunamente sviluppati dalla successiva attività investigativa.

Va premesso, per il corretto inquadramento dell'episodio, che lo stesso è contestuale all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione all'interno dei locali che avrebbero poi ospitato il ristorante/pizzeria denominato l'Arcipelago Club gestito dalla società Magnifica s.r.l.s., sito in Brescello via Don Alberici n. 1.

Il 22.11.2017 venivano registrate le conversazioni tra PASSAFARO Giuseppe detto zio Pino, il figlio di costui PASSAFARO Francesco Paolo e VARANO Pascal.

I tre, nella circostanza, a bordo del veicolo partivano da via Don Alberici (sede dell'Arcipelago Club) per poi arrestare l'autovettura sotto il cavalcavia della strada statale 62 rvar detta Cispadana, all'angolo con Strada Breda Vignazzi.

Dal tenore del dialogo si comprendeva come i tre avessero intenzione di prelevare del materiale edile (sacchi di sabbia, cemento e piastrelle) necessario alla ristrutturazione dei locali dell'Arcipelago Club presso un magazzino e/o un capannone sito proprio in Strada Breda Vignazzi.

---

<sup>30</sup> Risulterebbe che la scelta di mantenere aperto il locale sia riferibile direttamente a GASPARI, che in quel periodo si trovava a cogestire, di fatto, l'esercizio.

Il GPS posto ritualmente sull'autovettura Mercedes permetteva di accertare che la zona ove l'auto si era fermata era quella adiacente a Strada Breda Vignazzi n. 6, sotto il cavalcavia della strada statale n. 62 rvar detta Cispadana, ove si trova il capannone dell'Euro Grande Costruzioni s.r.l., immobile che riporta anche l'insegna con la dicitura Marmi NU.SA s.r.l. .

Una volta sul posto i tre nel conversare fornivano indicazioni sul luogo al quale sarebbero dovuti accedere: progr.7516 «*VARANO P: Entriamo da Francuzzo? dove c'è la rottura perchè (inc) le chiavi... Giuseppe P: Sì... là dove quella mattina con... il padre... aprire l'hai la chiave per aprire? Francesco Paolo P: Devi saltare non lo ha capito... o si fa il giro dalla rete... VARANO P: Dalla rottura ha detto che devi entrare e lì c'è lo spazio... Giuseppe P: Eh... VARANO P: Dalla rottura da parte di Francu... [...] VARANO P: Mo vediamo perchè se c'è da ammazzarsi a scavalcare chi è che scavalca... Giuseppe P: Il primo devi saltare tu [...] VARANO P: E no... qui dove ha detto... dove c'è Giuseppe P: E quello dello zio dov'è? Francesco Paolo P: Alla rottura di qua? VARANO P: Dalla rottura di qua ha detto di entrare... dalla rottura ha detto di entrare mo... o è questa o è quella non lo so io...però qua vedi che è aperto...»*

La posizione GPS dell'autovettura, in uno con le indicazioni fornite non lasciano dubbi sul fatto che i tre fossero penetrati all'interno delle proprietà di cui al foglio 13 particella 307 (di proprietà di GRANDE ARACRI Francesco cl. 54) in cui si trova la sede della Euro Grande Costruzioni s.r.l. e sul cui capannone è riportata anche la dicitura della Marmi NU.SA s.r.l.

L'indicazione («*entriamo da Francuzzo?*») trovava la propria spiegazione nel fatto che il capannone dell'Euro Grande Costruzioni s.r.l. (foglio 13 particella 307) confina con quello (foglio 13 particella 306) di proprietà della IMMOBILIARE BG s.r.l. PI 02486110352 socio unico SPAGNOLO Francesco, sottoposta a sequestro preventivo disposto da questo Ufficio il 7.7.2015. L'indicazione («*E quello dello zio dov'è?*») consiste nel fatto che tali fabbricati sono confinanti con una medesima struttura posta sotto il foglio 13 particella 305 di proprietà di GRANDE ARACRI Rosario cl. 56, fratello di Francesco e pertanto zio di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79.

Anche le ulteriori esternazioni relative all'esistenza di un varco trovavano riscontro, dal momento che personale della S.M. della Questura di Bologna eseguiva un sopralluogo nel punto in cui si era fermata la Mercedes (sotto il cavalcavia della variante SS 62), constatando che 10 metri prima era presente un varco nella recinzione mobile utilizzata a protezione della proprietà EURO GRANDE COSTRUZIONI s.r.l. che risulta spostata al fine di consentirne l'accesso, come risulta dalla documentazione fotografica (Annotaz. 26.10.2018).

Dalla conversazione progr. 7518 si comprendeva come, dopo circa 8 minuti dalla discesa dall'auto, una volta risaliti, i tre facevano ritorno in via Don Alberici n. 1, presso l'Arcipelago Club dove scaricavano il materiale edile che avevano preso poco prima facendo commenti anche sul buono stato delle mattonelle che quantificavano in sei/sette pacchi («*Giuseppe P: Quanti pacchi erano...sei o sette pacchi... non gli bastano?*»).

Che il materiale fosse stato sottratto illegalmente lo documentano le conversazioni a commento dell'impresa e il timore alla vista di una pattuglia dei Carabinieri incrociata sulla strada.

Progr. 7518 «*Giuseppe P: Vai quieto quieto Pasquale (ndr VARANO Pascal) non è che abbiamo rubato niente....(ridono tutti) Giuseppe P: Fino a prova contraria quello non è sotto sequestro... VARANO P: Non lo so... Giuseppe P: Secondo me... VARANO P: Dici no? Dicono di no... Giuseppe P: Dicono di no. E allora Pasquale... quieto quieto... se non ti vedono Pasquà... sentono il rumore che stai passando... [...]» OMISSIS: incontrano una pattuglia dei Carabinieri e si spaventano e quindi commentano come di sotto riportato:«*Francesco Paolo P: Vedi dove sono**



*vedi? Giuseppe P: Non è che stanno andando là? No... hanno un nero in macchina va bene dai... c'è andata bene sto giro in qualche modo... c'era un nero in macchina... lo stanno accompagnando al gruppo sicuramente...».*

La stessa operazione veniva ripetuta dagli stessi soggetti (ad eccezione di PASSAFARO Giuseppe che, durante il tragitto, prima di giungere in Strada Breda Vignazzi scendeva dall'auto) poco dopo ed esattamente dalle ore 11.06 alle ore 11.40 circa, della stessa giornata ( progr. 7521, 7522).

Torna utile osservare che l'amministratore giudiziario della procedura di prevenzione nei confronti di GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 chiariva che al provvedimento di sequestro della EUROGRANDE Costruzioni S.r.l. emesso dal Tribunale di Reggio Emilia nel novembre 2013 era seguito quello di confisca, definitivo il 1.02.2017, con conseguente acquisizione della società e dei beni alla stessa riconducibili da parte del Demanio dello Stato (con gestione della Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati).

Ciò posto, non sembra sussistere alcun dubbio sulla consapevolezza della natura predatoria del prelievo di materiale, posto che a) l'accesso è avvenuto attraverso un varco presente nella recinzione esterna, quindi con modalità rivelatrici dell'interdizione allo stesso per vie lecite; b) gli stessi hanno commentato con ironia il fatto («non è che abbiamo rubato niente..»); c) salvo allarmarsi alla vista di una pattuglia dei Carabinieri, restando sollevati dal percepire che gli stessi stavano svolgendo un'altra attività di ufficio.

Non meno indubbia è la riferibilità del fatto a Salvatore GRANDE ARACRI in qualità di mandante, nel cui interesse il furto è stato attuato, se si considera a) che il materiale è stato destinato al completamento della ristrutturazione de L'Arcipelago Club, attività a lui riferibile; b) gli autori materiali, nel corso delle conversazioni, fanno costante riferimento ad una terza persona, lasciando chiaramente intendere di agire su commissione.

Per la ricostruzione completa della vicenda si rinvia alla Nota 21.1.2019 della S.M. della Questura di Bologna
--

**Capo 23)** Un altro fatto che si inserisce nel medesimo contesto, giustificandone la trattazione correlata è l'episodio intimidatorio in danno di Bourbouh Elyas, incaricato della consegna di pizze a domicilio della pizzeria d'asporto Magic Pizza di Boretto (RE).

Il 18.1.2018, personale della S.M. della Questura di Bologna, intento a svolgere accertamenti in relazione alla realizzazione del cd. "cassonetto" dell'argine su cui la New Project snc (poi divenuta sas) aveva realizzato un lavoro di asfaltatura, era contattato da Isabella MAZZA già vice sindaco del Comune di Brescello durante l'amministrazione COFFRINI e dimessasi, come da lei riferito, prima del commissariamento.

La MAZZA, riferiva che il figlio BALLESTRI Dario, nei primi giorni di gennaio 2018, le aveva raccontato che alcuni suoi amici gli avevano parlato di una minaccia fatta da alcuni giovani in Brescello ai danni di un ragazzo che nella circostanza stava consegnando delle pizze in tale località per conto della pizzeria d'asporto *Magic Pizza* in Boretto. Tale ragazzo veniva indicato CANTONI Iacopo, che effettivamente svolgeva tale attività. Questi, tuttavia, riferiva di non essere lui la persona oggetto di minacce e nella circostanza forniva il numero 3286321121 del suo collega Elyas in quanto riteneva che fosse stato quest'ultimo ad essere minacciato ed intimidito.

Elyas, compiutamente identificato in BOURBOUH Elyas, affermava di essere effettivamente colui che aveva subito le minacce e le intimidazioni ed esponeva (all.A88 e all.A89 annotazione e denuncia di BOURBOUH):

- di lavorare come fattorino porta pizza a domicilio per la pizzeria d'asporto di Boretto (RE) denominata "Magic Pizza";
- che tra i giorni del 13 o 14 dicembre 2017, intorno alle ore 20.00 - 20.30, durante una sua consegna nel paese di Brescello, a bordo della Fiat Panda che gli concedeva la pizzeria, all'altezza del centro commerciale denominato Famila, era stato affiancato da un'autovettura Fiat Punto di colore bianco, con due individui a bordo, i quali gli intimavano di abbassare il finestrino perché gli dovevano parlare. La persona alla guida della Fiat Punto gli chiedeva cosa stesse facendo a Brescello e BOURBOUH Elyas gli rispondeva che stava consegnando delle pizze, fatto che a lui sembrava evidente dal momento che stava utilizzando una Fiat Panda, che recava sulle fiancate il logo della pizzeria d'asporto. Immediatamente dopo la sua risposta, la stessa persona alla guida della Fiat Punto, gli diceva che a Brescello non avrebbe potuto più consegnare le pizze perché lì c'era già un'altra pizzeria che faceva la stessa cosa;
- di aver replicato che avrebbe dovuto continuare il suo giro di consegne;
- che a quel punto l'occupante il posto di passeggero della Punto, proferiva le seguenti parole "*qua non hai capito... che ti spariamo*".
- BOURBOUH precisava che quest'ultima frase era stata pronunciata a metà in lingua italiana e solo la parte finale in dialetto, a suo dire calabrese.

BOURBOUH descriveva i due ragazzi che lo avevano minacciato ed intimidito: uno, l'autista, un ragazzo sui 25 anni circa, capelli castano chiaro, ricci corti, mentre del passeggero ricordava solamente il colore scuro dei capelli, la cresta con i lati corti.

Egli poi rappresentava di aver appreso che in Brescello, nei pressi del luogo ove era stato intimidito, era stata aperta una nuova pizzeria gestita da calabresi ed inserita all'interno dell'ex bocciofila. In effetti, acquisita la lista delle attività di somministrazione cibo presenti sul territorio, si constatava che in Brescello non erano stati aperti in quel periodo esercizi di pizzeria fatta eccezione per l'Arcipelago Club, che sorgeva peraltro a poca distanza dal luogo dell'intimidazione.

Invitato ad eseguire una individuazione fotografica, BOURBOUH tuttavia non riconosceva alcuno.

Il 2.2.2018 BOURBOUH integrava la sua denuncia presso la Polizia Stradale di Guastalla riferendo di aver informato dell'episodio la titolare della pizzeria d'asporto Magic Pizza di Boretto dicendole anche di averlo denunciato alla Polizia; la titolare gli avrebbe espresso preoccupazione tanto d'aver preso in considerazione di non effettuare più consegne in Brescello.

Nell'occasione a BOURBOUH era sottoposto in visione un altro album fotografico contraddistinto dal n. 6, contenente 11 fotografie di soggetti residenti nel Comune di Brescello e in altri limitrofi; nella circostanza BOURBOUH indicava la persona raffigurata nella foto nr. 3 come *molto simile* alla persona che guidava la Fiat Punto che lo aveva fermato nell'atto di consegnare le pizze in Brescello e che gli aveva posto delle domande intimandogli di non eseguire più consegne in tale località in quanto vi era già un'altra pizzeria operante.

La persona raffigurata nella foto nr. 3 si identifica CONTE Manuel; questi è emerso dall'attività tecnica di intercettazione come amico intimo di GRANDE ARACRI Paolo nonché in ottimi rapporti con GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 e con GRANDE ARACRI Francesco cl. 54.

A rafforzare il riconoscimento fotografico, milita il dato del traffico telefonico generato dall'utenza del CONTE che consente altresì di chiarire che l'intimidazione ha avuto luogo il 14. In quella data infatti, l'apparato del CONTE riceve o esegue conversazioni telefoniche in orario e

cella compatibili (20:15, 20:20, 20:24) con il teatro degli accadimenti (cfr All.A94); al contrario, nella serata del 13 il telefono cessa di generare traffico alle ore 19:45 e non fornisce informazioni sull'ubicazione del suo possessore.

Si osserva altresì che CONTE Manuel, dall'1.12.2017 è proprietario dell'autovettura Fiat Punto di colore bianco targata ES600HT che il 9.2.2018 veniva effettivamente individuata all'interno del cortile dell'abitazione brescellese di CONTE Manuel (all.A91 relazione del 10.2.2018).

La conclusione che si formula in questa sede è assistita infine da due convergenti considerazioni di ordine logico: la prima relativa alla rilevazione di una certa intensità di rapporti con i GRANDE ARACRI il che rafforza l'indice di probabilità che l'autore sia il CONTE; la seconda che muove dall'identificazione nell'Arcipelago Club del solo locale al quale l'interlocutore avrebbe potuto fare riferimento, non essendovi come detto alcun'altra possibilità identificativa.

Ricorre l'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. in relazione alla finalità di agevolare l'attività dell'Arcipelago Club nella consapevolezza della riferibilità a soggetti facenti parte del clan GRANDE ARACRI.

#### Capi 18), 19), 26), 27) - La VIESSE s.r.l.s.

1. La VIESSE srls è, probabilmente, uno dei veicoli societari nei quali si è manifestata con maggiore evidenza la doppia attitudine di Salvatore GRANDE ARACRI, sia affaristica che dissimulatrice.

In virtù della disponibile complicità di due prestanome e del sempre fidato Pascal VARANO, la VIESSE ha costituito, nel biennio 2016-2017 lo strumento – accuratamente posto al riparo da possibili interventi ablatori – utilizzato dalla famiglia come *bon à tout faire*, dalla gestione della pizzeria “*La qualunque... mangi*” di Parma, all'esecuzione di lavori edili.

La VIESSE veniva costituita il 2.07.2015 con atto notarile redatto in Mantova presso il notaio Dr. BESANA Francesco: a questo riguardo Salvatore GRANDE ARACRI aveva impartito istruzioni al VARANO.

Il 17.07.2015 la ditta veniva iscritta presso il registro delle imprese di Reggio Emilia, con un capitale versato di euro 500 ed oggetto sociale particolarmente ampio.

Socio ed amministratore unico figurava Virginia MUTO, figlia di Francesco cl. 67, che risulta aver redatto le seguenti dichiarazioni dei redditi:

- o per l'anno 2014, un importo di euro 7.900 lordi: lavoro svolto per conto di un'agenzia di lavoro interinale “LAVORO PIU”;
- o nell'anno 2013, risulta aver dichiarato redditi per euro 3.810, sempre per lavoro svolto tramite agenzia “LAVORO PIU”;
- o nell'anno 2012, risulta aver dichiarato redditi per euro 660,00, dichiarazione effettuata dalla ditta Cagna e Benelli S.p.A., con attività svolta in Brescello in via Cisa nr. 31;

MUTO Virginia non risulta intestataria di immobili o terreni in ambito nazionale.

L'11.8.2015 veniva registrato il contratto di locazione, per euro 8.400,00 annui, dell'immobile ad uso non abitativo in viale Gramsci 4/f in Parma destinato ad ospitare la pizzeria d'asporto “*La qualunque... mangi*”.

La pizzeria veniva inaugurata ed ufficialmente aperta nel pomeriggio del 26.09.2015.

L'avvenimento veniva monitorato con un servizio di osservazione effettuato da personale delle Squadre Mobile di Piacenza e di Parma, che aveva modo di notare, Salvatore GRANDE ARACRI avvicinarsi tra il retro del bancone e l'accoglienza degli invitati.

Tra questi figuravano anche i fratelli Albino e Giuseppe CARUSO che, nel tragitto di ritorno, conversando tra loro, fornivano la prima informazione sul reale andamento della gestione, del resto puntualmente confermata dalla successiva attività di indagine: (progr. 5767, ore 20.42, R.I.T. 1493/15 - Amb. Mercedes tg. CL656CR): «Giuseppe: *Esatto. Comunque è una bella zona questa Albino: Ma adesso c'è Nicola<sup>31</sup> con il fratello<sup>32</sup>? Giuseppe: Sì Albino: C'era il pugliese pure no? Giuseppe: Il pugliese Albino: C'hanno messo a loro? Giuseppe: Sì Albino: e i ... incompr. ... figli di Franco Giuseppe: Questa ... appartiene a Salvatore ... a Salvatore».*

Che la società, e l'azienda, fossero nella piena e diretta disponibilità del GRANDE ARACRI lo dimostrava il contenuto delle conversazioni, da cui emergeva che questi provvedeva a gestire ogni aspetto, dai rapporti con artigiani e fornitori [progr. 5059, 5499, 8214, nella quale egli, a fronte della contestazione di un fornitore sbotta «*Ma c'erano i miei dipendenti ... i dipendenti non possono pensare che non pago la gente*»]; controllare gli incassi giornaliere [progr. 7355, 7390, 7462, 7463, 7466]; gestire le buste paga dei dipendenti [progr. 7544, 7109]; curare le provviste delle merci [progr. 7421, 8467]; disporre le divise per i dipendenti [progr. 6696]; stabilire i turni di lavoro [progr. 7652, 8370, 8464, 8465]; controllare l'affluenza dei clienti [progr. 7457]; gestire l'installazione delle utenze [progr. 7720]; impartire disposizioni sull'acquisizione di una partita Iva per le consegne a domicilio [progr. 4930, 5188, 5189]; esercitare il potere disciplinare [progr. 13501, 13522, 2977, 2978].

Per altro verso, era del tutto evidente che MUTO Virginia, altri non era che una mera prestanome e dipendente del GRANDE ARACRI : in tal senso, era esemplificativa la chiamata avente progr. n. 7651, sopra citata, nel corso della quale Virginia chiedeva a Salvatore se poteva allontanarsi dall'esercizio.

Nell'espletamento di tali incombenze GRANDE ARACRI era coadiuvato dal fidato VARANO Pascal - già incaricato di accompagnare MUTO Virginia e GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 dal notaio al momento della costituzione della società - il quale anche durante la gestione della Pizzeria forniva il proprio ausilio materiale, occupandosi della consegna delle pizze, sostituendo nel locale GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 in caso di sua assenza e tenendolo costantemente informato sull'andamento della attività commerciale nonché sugli incassi ottenuti durante la giornata [progr. 157, 8573, 11969] <sup>(33)</sup>.

Salvatore GRANDE ARACRI per la gestione contabile dei dipendenti della pizzeria, si era affidato al ragioniere Leonardo VILLIRILLO Leonardo, con il quale con il quale concordava assunzioni, licenziamenti e creazioni di società collegate alla pizzeria (progr. 12245, 4445, 4595, 5196).

Il locale diveniva ben presto punto di riferimento di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, MUTO Francesco cl. 1967, VARANO Pascal, VILLIRILLO Leonardo ed i fratelli CARUSO <sup>(34)</sup>.

<sup>31</sup> Da intendersi TAFUNI Nicola.

<sup>32</sup> Da intendersi TAFUNI Angelo

<sup>33</sup> Ulteriore conferma che uno dei reali proprietari della pizzeria era GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 era fornita dalla telefonata tra VARANO Pascal e la propria madre nel corso della quale quest'ultima chiedeva al figlio se GRANDE ARACRI avesse provveduto a pagargli lo stipendio, ricevendo risposta affermativa (progr. 962).

<sup>34</sup> Non priva di significato la conversazione intercettata in modalità ambientale il 9.9.2015 (progr. 4796) allorquando GRANDE ARACRI Salvatore stava vanamente cercando di contattare telefonicamente il cittadino albanese XHAKOSI Edmond (progr. 4796, R.I.T. 1627/15); in sottofondo veniva captato uno stralcio di dialogo [«Uomo1: noi

Qualche tempo dopo l'avvio dell'esercizio commerciale, iniziavano a sorgere problemi di gestione ed affiorava in capo ai tre soci occulti – TAFUNI Nicola, Salvatore GRANDE ARACRI e Francesco MUTO l'idea di cedere l'attività. In particolare, i tre soggetti appena menzionati cominciavano a confrontarsi sulla soluzione di mettere in vendita la pizzeria ad un prezzo minimo di 70.000,00 euro.

La riflessione sulla scelta di vendere l'esercizio derivava, come emergeva dall'attività tecnica, dal fatto che secondo GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e TAFUNI Nicola, l'attività commerciale, negli ultimi tempi, non stava rendendo come avrebbe dovuto, e la causa era individuata nell'incapacità di Virginia MUTO intestataria fittizia del locale ma in concreto con mansioni di dipendente, a gestire il personale, al punto da far insorgere malcontento e screzi fra gli stessi dipendenti, addirittura non rispettando gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio, approfittando del fatto che lei risultava, seppur fittiziamente, ricoprire il ruolo di titolare. La stessa Virginia veniva, inoltre, accusata di essere sempre al telefono con le amiche durante l'orario di lavoro e di recarsi, di sabato sera, giorno in cui la clientela aumentava, in discoteca.

Ciò provocava frizioni tra MUTO e GRANDE ARACRI, chiaramente rilevate dalle conversazioni, in particolare la n. 5170 registrata il 19.02.2016 all'interno dell'auto in uso a VARANO Pascal, tra quest'ultimo e PASSAFARO Carmelina, moglie di Salvatore cl. 1979: dal dialogo, emergeva la posizione sovraordinata di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, essendo lo stesso in grado di impartire ordini cui gli altri sodali sottostavano. In particolare, Carmelina spiegava a VARANO Pascal che suo marito si era adoperato per calmare gli animi e gli umori dei dipendenti, parlando con ognuno di loro, e che, a seguito di tale azione, tutti sarebbero rimasti a lavorare solamente per una questione di rispetto nei suoi confronti. La donna aggiungeva che il "rispetto" nei confronti di Salvatore derivava dalla sua capacità di trattare con le persone. Ancora, affermava che la moglie e la figlia di MUTO Francesco cl. 1967 stavano talmente minando la credibilità di Salvatore che, se avessero continuato con il loro comportamento ostile, sarebbero giunte a mancare di rispetto anche a lei (Carmelina) e, a quel punto, suo marito [Salvatore] sarebbe stato costretto ad intervenire "e poi li deve ammazzare davvero". Carmelina stessa si meravigliava del fatto che MUTO Francesco cl. 1967 non fosse intervenuto.

La PASSAFARO affermava che quando Pascal la andava a prendere in auto lo faceva per un senso di "rispetto" nei confronti di Salvatore e per amicizia. Gli riferiva che Salvatore aveva già parlato con MUTO Francesco cl. 67, facendogli intendere chi comandava e che lo stesso MUTO aveva compreso.

Ancora, in altra circostanza MUTO Francesco cl. 67 veniva informato dalla moglie che GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 era di continuo alla cassa a prelevare denaro: la donna constatava il ruolo subordinato del marito rispetto alla posizione di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 ("Tu cosa vuoi fare vuoi stare sotto di lui ... ti stai tu sotto di lui"). MUTO Francesco cl. 67 parlava poi con la figlia Virginia che gli ribadiva i ripetuti prelievi dalla cassa operati da Salvatore (progr. 3198).

---

*però dobbiamo cercare di formare ... (incomprensibile - squillo) GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79: una ... una famiglia a Parma ... ne sei convinto? Uomo1: in un'altra città ... stiamo cercando a Poviglio Uomo 3: uhm Uomo 1: noi a Roma abbiamo una finestra per i CASAMONICA, no? E dopo noi chiamiamo ... incompr. ... mi dai l'altro?», che denota quantomeno una frequentazione con soggetti vicini alla criminalità organizzata capitolina.*

Tale situazione induceva probabilmente il GRANDE ARACRI ad un cambio di *governance*, sostituendo Virginia MUTO con altro soggetto che le conversazioni intercettate identificavano nella madre del VARANO, Castellina GROPPi.

Lo si desumeva da alcune conversazioni intercorse tra i due che facevano comprendere come GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 stesse orchestrando un cambiamento dei fittizi intestatari della società VIESSE S.r.l.s. gestrice della pizzeria sostituendo la socia fittizia MUTO Virginia: dalle parole di VARANO Pascal, si poteva comprendere che il nominativo di sua madre sarebbe stato usato per la intestazione delle quote societarie e che in pizzeria avrebbero lavorato Pascal, il pizzaiolo TAFUNI Angelo e la moglie di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, quest'ultimo titolare occulto della citata attività commerciale. Dal contenuto del dialogo emergeva che era Leonardo VILLIRILLO a seguire materialmente l'operazione societaria, ben conoscendo l'identità del socio occulto e cioè il GRANDE ARACRI (pror. 3943, 3959, 3976).

Peraltro, dalle conversazioni 5695 e n. 5696 del 5.03.2016 si comprendeva che era stato VILLIRILLO Leonardo a suggerire di utilizzare il nominativo di GROPPi Castellina, madre di VARANO Pascal, come prestanome dell'attività di pizzeria (all.O190, O191 e O192). Si segnalano in particolare taluni passaggi di VARANO Pascal molto espliciti sulla presenza di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 come socio occulto della VIESSE S.r.l.s. e della pizzeria (*"sì, lui c'è ... praticamente ... ha una mia parte lui ... no? ... omissis ... lui ha una quota mia lì dentro ... però è come se non ci fosse lui, perché lui non vuole figurare in quel locale, ma anche per la gente che lo chiede, se c'è ... lui non c'è!"*).

Ciò emergeva in particolare dalla conversazione nel corso della quale il professionista, costantemente a disposizione del clan GRANDE ARACRI, chideva ad una sua collaboratrice di « di fargli un verbale di dimissioni dell'attuale amministratore della società VIESSE (Virginia MUTO) con il subentro della stessa signora cui in passato avevano creato la partita Iva per la pizzeria (Castellina GROPPi)» e «di cessare la partita di Castellina GROPPi e di farlo con data retroattiva per non farle pagare dichiarazioni visto che non ha mai operato con quella partita» (progr. 14237).

Effettivamente da una visura camerale della VIESSE S.r.l.s. si constatava che, in data 9.03.2016, GROPPi Castellina era effettivamente subentrata a MUTO Virginia nella carica di amministratore unico, ancorchè quest'ultima rimanesse socio unico della VIESSE S.r.l.s.).

Successivamente VARANO, unitamente alla GROPPi Castellina nuovo amministratore unico della VIESSE S.r.l.s., il 4.4.2016 si recava in banca per gli adempimenti relativi al cambio gestione. Nella circostanza VARANO spiegava alla madre le nuove strategie commerciali legate alla pizzeria, rimettendo ogni potere decisionale in capo al titolare occulto GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 (*"Pascal spiega che Virginia gli ha dato in gestione la pizzeria e che la madre (di Virginia) ha avuto il licenziamento ... continua Pascal e dice che questa cosa l'ha decisa Salvatore"*) (progr. 6635).

Dal precedente mese di dicembre 2015 presso la pizzeria veniva assunta PASSAFARO Carmelina, moglie di Salvatore, che dopo poche settimane di lavoro cessava di recarsi presso l'esercizio commerciale percependo però sempre lo stipendio; anzi, dal mese di aprile, veniva assunta a tempo pieno.

Verso fine maggio - inizio giugno 2016, si presentava una situazione nuova, in quanto GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 riceveva l'offerta da un potenziale acquirente della pizzeria *"La Qualunque mangi"* ed era seriamente intenzionato ad accoglierla.

Da rilevare – ad ulteriore conferma del pieno dominio della gestione da parte sua - la circostanza che di tale decisione non fa menzione, né consulta alcuno dei suoi collaboratori (VARANO, MUTO Virginia o l'amministratore GROPPI), se non Francesco MUTO, al quale spiega le ragioni della scelta.

In particolare, GRANDE ARACRI elencava i motivi che avrebbero giustificato la vendita anche ad un prezzo inferiore da quello di mercato: in proposito evidenziava che in quel modo MUTO Francesco cl. 1967 si sarebbe tolto il debito con la banca (*"ti chiudi il debito alla banca, ti cacci l'impiccio, Francu"*), avrebbe risolto il problema del debito verso VARANO Pascal, pari a circa 7.000 euro (*"non abbiamo Pasquale in mezzo ai piedi"*) e, in caso di problemi, facendo implicito riferimento a ben più che probabili sequestri, avrebbero eliminato il rischio di perdere tutto l'investimento (*"E metti che succede qualsiasi cosa, ne hai perso quarantacinque poi"*) (progr. 24774).

L'acquirente veniva individuato in CHINZI Gerardo.

Diveniva quindi centrale la questione del prezzo di vendita che veniva fissato in 25.000 € - (*"... Diecimila per le attrezzature e quindicimila per avviamento ..."*) - ed una quota di 16.000 euro in contanti che si vedrà spettare a Salvatore GRANDE ARACRI.

Difatti, nel corso di una conversazione con la moglie Carmelina all'interno della sua autovettura, Salvatore GRANDE ARACRI quantifica in 16.000 € il compenso in nero, riferendo del patto intercorso con l'acquirente: *« Carmelina: gliel'hai detto che 16 mila euro non devono uscire... Salvatore: Sì ... ha detto... lo sai tu...io tu e Giovanni... Carmelina: Ma lui che dice? Salvatore: Ieri sera ha detto...per me è chiuso il discorso...(incomprensibile).. viene bene... e allora gli ho detto... l'importante è questo... Carmelina: (incomprensibile)... Salvatore: lo gliel'ho detto... mi ha detto Salvatore ... non ti preoccupare che se non risponde papà ne rispondo io ... io gli ho detto... io te lo sto dicendo eh?... io non voglio avere mille euro in meno... né cento euro in più e né cento euro di meno... quello che è pattuito... ha detto...no Salvatore tu sei stata una grande persona hai avuto una parola sola e noi di questo ne diamo atto... gli ho detto... allora gli ho detto quindi io onde evitare che litighiamo alla fine gli ho detto... perché poi litighiamo lo sai no? Gerlando...»* (progr. 2444, intercettata il 22.6.2016).

La Squadra Mobile di Bologna predisponeva un servizio di osservazione al fine di assistere all'incontro dei protagonisti per il rogito: ciò consentiva, di riscontrare che, alle ore 11.45, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, VARANO Pascal, la madre GROPPI Castellina (amministratore unico della VIESSE S.r.l.s.) e MUTO Virginia (allora socio unico della VIESSE S.r.l.s.) si incontravano nei pressi della pizzeria *"La qualunquemente mangi"*, salivano a bordo dell'autovettura Skoda Fabia con targa tedesca in uso a VARANO e si recavano all'appuntamento, in un bar non molto distante, con CHINZI Gerlando. Tutti assieme raggiungevano lo studio del notaio Pulvirenti.

Significativo, che all'atto presenziasse anche GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, che nulla aveva formalmente a che fare con la predetta società, posto che gli unici che avrebbero avuto motivo di partecipare al rogito, oltre ovviamente agli acquirenti, erano l'amministratore ed il socio unico.

Come anticipato, la cessione non aveva ad oggetto le quote societarie della VIESSE S.r.l.s. (che rimanevano fittiziamente intestate a MUTO Virginia), ma solo l'azienda della pizzeria *"La Qualunquemente"*; difatti, il contratto di cessione acquisito in copia evidenzia che la VIESSE S.r.l.s. ha venduto a CHINZI Gerlando l'azienda commerciale esercente l'attività di pizzeria.

L'effettiva percezione del corrispettivo *in nero* da parte di Salvatore GRANDE ARACRI appare comprovata dalle immagini estrapolate all'interno del giardino dell'abitazione familiare tra la sera del 29 e la mattina del 30 giugno 2016.

Difatti, la sera del 29 si era svolta un'altra riunione tra le persone che, nel tempo, avevano avuto partecipazioni occulte alla VIESSE S.r.l.s. ed alla pizzeria oppure il ruolo di prestanome o di professionista incaricato della contabilità: le telecamere (R.I.T. 22/16 R. Video) riprendevano l'incontro; dalle ore 21.35 circa in avanti, infatti, si trovavano, TAFUNI Nicola, VILLIRILLO Leonardo e GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, quindi sopraggiungevano MUTO Francesco cl. 1967, la moglie (NEMESIO Angelina) e la figlia Virginia; la p.g. convincentemente ritiene che tale riunione fosse finalizzata a definire i conti tra i reali ed occulti proprietari nonché a stabilire il compenso per i prestanome, una volta incassato il prezzo della vendita dell'attività commerciale.

La mattina del 30.06.2016 nello stesso giardino erano presenti GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, il figlio GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e VARANO Pascal; alle ore 8.26 circa era possibile vedere che GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 teneva in mano qualcosa che, da un'attenta osservazione da parte della p.g. precedente, risultavano essere banconote in grande quantità: Salvatore iniziava a contare attentamente le stesse. Dopo un paio di minuti, Salvatore consegnava a VARANO Pascal parte delle banconote contate, verosimilmente con taglio da 50,00 euro, che quest'ultimo provvedeva a mettere nella tasca posteriore dei pantaloni, e, dopo poco tempo, si allontanava dall'abitazione con un foglio in mano.

Nei minuti successivi Salvatore GRANDE ARACRI principiava a contare banconote fino alle ore 8.42, quando era sostituito dal padre Francesco che veniva ripreso a contare una mazzetta di soldi. Il personale operante addetto alle visioni delle telecamere effettuava un conteggio approssimativo (parziale in quanto più volte interrotto da fuori immagini), giungendo a quantificare che GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 aveva contato una volta 81 banconote (apparentemente da 50 euro l'una, per un totale dunque di 4.050 euro) ed una seconda volta 42 e 20 banconote (per un ipotetico valore di 3.100 euro).

In ogni caso, rilevano gli stessi che la somma nella disponibilità della famiglia GRANDE ARACRI era molto più alta di quella oggetto dei conteggi video-ripresi.

Dunque, è del tutto verosimile ritenere che il contante manipolato dai due GRANDE ARACRI coincidesse in parte per ragioni logico-temporali con quello corrisposto in nero per la cessione della pizzeria.

L'8.7.2016 Salvatore GRANDE ARACRI, Virginia MUTO e Pascal VARANO si davano appuntamento presso il Notaio Besana di Viadana verosimilmente per il trasferimento delle quote dalla MUTO a Castellina GROPPi che, in effetti, il 3.08.2016, risultava aver acquistato le quote della VIESSE S.r.l.s. da MUTO Virginia divenendo socia unica.

Il 14.9.2016, da una conversazione intercorsa tra Salvatore GRANDE ARACRI e Leonardo VILLIRILLO emergeva che il primo, confermando ancora una volta di essere il dominus assoluto della compagine societaria, ricordava al secondo di fargli l'assunzione presso la VIESSE S.r.l.s. dettandogli anche la qualifica voluta e cioè "*responsabile dei lavori edili*".

Richiesta prontamente eseguita dal professionista come emerge dagli accertamenti eseguiti nella banca dati dell'INPS, da cui appare che, effettivamente, Salvatore GRANDE ARACRI dall'ottobre 2016 risultava dipendente della VIESSE S.r.l.s.

2. *L'utilizzo della VIESSE per i lavori di FARMAEKO.* La cessione della pizzeria non determinava l'esaurimento della *mission* della società, la cui ragion d'essere trovava alimento



nella necessità di disporre di un terminale recettivo per giustificare i flussi di denaro sia in relazione ai lavori di ristrutturazione dei locali adibiti a parafarmacie di FARMAEKO sia ad altri affari.

Non risultando la VIESSE S.r.l.s. formalmente riconducibile a sé, Salvatore GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 ha potuto agire senza che le operazioni fossero a lui riconducibili, con la possibilità di disporre in maniera affatto discrezionale delle relative provviste.

Una prima operazione che ha interessato la VIESSE in tale veste - pur non essendo stato possibile ricostruirla nella sua completezza - è quella che ha visto coinvolti che ha impegnato GRANDE ARACRI Salvatore, BOLOGNA Claudio ed anche i fratelli CARUSO Giuseppe ed Albino, nonché PARABOSCHI Giampaolo, TIMPANO Mario e LAURENZA Ciro.

Emergeva, in particolare che il 24.7.2016 i fratelli CARUSO Giuseppe ed Albino avevano organizzato un incontro in provincia di Piacenza tra GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e PARABOSCHI Giampaolo imprenditore piacentino attivo nel settore degli idrocarburi e del legno. Nell'occasione, evidentemente, veniva proposto a Salvatore un lucroso affare che però non veniva esternato palesemente. L'affare pareva comunque essere talmente vantaggioso che Salvatore il giorno successivo, con toni entusiastici, contattava il sodale BOLOGNA Claudio, riferendogli la necessità di recarsi in quell'imminenza a Roma a chiudere un contratto e per farne comprendere l'entità lo paragonava ad una precedente truffa ("*ricordi la cantina del prosecco?*"<sup>35</sup>).

Nelle successive settimane veniva però fatto chiaramente riferimento al fatto che PARABOSCHI avrebbe anche esternato l'intenzione di incaricare GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 di costruire una palazzina di otto appartamenti per un valore di oltre due milioni di euro. Sul fatto, Salvatore e BOLOGNA Claudio convenivano che, solo per allestire ed iniziare il cantiere, sarebbe stato necessario richiedere all'imprenditore un anticipo di circa 100.000 euro, corrispondente al 6-7% dell'intero costo e pertanto iniziavano a formulare varie ipotesi su come far giungere il denaro: inizialmente pensavano di fare emettere da PARABOSCHI diversi assegni circolari intestati a persone loro compiacenti, successivamente accennavano alla possibilità di far giungere i versamenti direttamente su un conto corrente estero, in Germania, nella disponibilità di VILLIRILLO Leonardo, al quale Salvatore chiedeva la disponibilità, fino a fornire ai fratelli CARUSO il nominativo di un commercialista parmense USUARDI Mauro, sul quale appoggiarsi per i pagamenti ed evitare di apparire in prima persona.

Emergeva in particolare in un dialogo captato all'interno dell'autoveicolo in uso al GRANDE ARACRI (progr. 4717 del 26.8.2016) che Claudio BOLOGNA era in attesa dello sblocco dei pagamenti e che, in caso positivo, avrebbe dovuto "*caricare*" su una carta "*fino a 30 mila*".

Non emergevano ulteriori dettagli sull'affare.

Sta di fatto, tuttavia, che

- sulla carta poste pay evolution n. 5333171033406824 ed avente IBAN IT40Q0760105138229706529708, attivata il 16.08.2016, formalmente intestata a PASSAFARO Giuseppe detto *zio Pino*, ma nella disponibilità di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 [Cfr Capo 29)], si rilevavano due bonifici in entrata dell'importo di 4.500 e 9.000 € disposti da PPRO Financial Ltd. PER GIROFONDI, Mauro Usuardi;
- sul C/C 26707 intestato alla VIESSE S.r.l.s. ed acceso presso la CASSA PADANA Banca di Credito Cooperativo si rilevava che il 7.9.2016 era stato accreditato un bonifico

<sup>35</sup> Si tratta di un chiaro riferimento alla vicenda che ha coinvolto l'azienda Vigna Dogarina, su cui il Capo 36)

dall'estero dell'importo di 8.500,00 eseguito da una banca tedesca il cui conto era intestato a PPRO Financial Ltd <sup>(36)</sup>. La causale inserita nel bonifico risultava anche in quel caso "MAURO USUARDI".

- Ancora, dall'esame della postepay n. 5333171023265636 intestata a VARANO Pascal ma di fatto riconducibile a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 [Capo 26)] il 7.09.2016, figurava un accredito di 9.000,00 euro proveniente da "PPRO Financial Ltd. Per sdo segnalazioni Mauro Usuardi"

Dunque, nel periodo compreso tra il 25.08.2016 ed il 7.09.2016, venivano ad essere accreditati indirettamente a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 bonifici per un ammontare complessivo di 31.000,00 euro, tutti riportanti come causale USUARDI Mario e mittente la PPRO Financial. Come detto, tale denaro non trova giustificazioni dalle risultanze investigative, anche se, come si vedrà in seguito, GRANDE ARACRI avrebbe tentato (conversazione progr. 35681, R.I.T. 1627/15, con l'impiegata dello studio commercialista VILLIRILLO di nome Monia) di giustificarle con lavori edili eseguiti dalla VIESSE S.r.l.s. in favore di USUARDI Mario.

D'altra parte è appena il caso di rilevare che se i lavori di ristrutturazione fossero stati eseguiti, sarebbe stata emessa fattura a fronte di un pagamento a mezzo bonifico (peraltro in astratto relativo ad importi fiscalmente deducibili) <sup>(37)</sup>.

3. La vicenda FARMAEKO, in sé priva di profili di rilevanza penale, appare emblematica della capacità di infiltrazione del sodalizio 'ndranghetistico emiliano nella economia non solo locale, ma nazionale.

Dall'estate 2015 GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, MUTO Francesco cl. 1967, LEROSE Francesco, GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 organizzavano infatti, operando in modo occulto e comunque in assenza di qualsiasi atto formale, l'acquisizione dell'appalto dei lavori di ristrutturazione di parafarmacie per conto della FARMAEKO S.r.l., distribuendo, in una prima fase, i lavori edili a LEROSE Francesco (tramite la Ditta EDILNOVA Costruzioni S.r.l.), che poi subappaltava a diversi artigiani (es. SCOZZAFAVA Domenico, CRITELLI Antonio, IEMBO Giovanni, MORELLI Franco, CACCIA Vincenzo, ROTONDO Giuseppe), questi ultimi sottomessi al sodalizio per quanto riguarda la scelta dei lavori da svolgere, dei costi da sostenere, dei pagamenti da ricevere e, più in generale, dell'organizzazione dei lavori.

Rinviando per l'analitico esame delle movimentazioni alla Informativa 11.6.2018 (pp. 846-894), si osserva che nel periodo compreso tra il mese di agosto 2016 e di gennaio 2017 sul conto della VIESSE venivano accreditati da FARMAEKO o da Consorzio Farma Italia 27.600 €, somme di fatto entrate nella completa disponibilità di Salvatore GRANDE ARACRI.

4. Nell'agosto 2017, la VIESSE S.r.l.s. acquisiva anche un subappalto per dei lavori edili di miglioramento sismico presso l'asilo nido 'Le Nuvole' in Parma; l'intero ammontare dei lavori ammontava a 320.000,00 euro circa.

<sup>36</sup> L'attività di indagine ha permesso di stabilire che la PPRO Financial Ltd. è una società che si occupa di inviare pagamenti per conto di altre società. Da fonti aperte la polizia giudiziaria ha appreso che la "PPRO Financial Ltd." ha una convenzione con la carta di credito prepagata "VIABUY" la quale ha un proprio IBAN ed un plafond di € 50.000,00 aumentabile. Nella pubblicità si fa riferimento al fatto che "non bisogna dimostrare il reddito" ed è "senza controllo di solidità finanziaria". La stessa carta per inviare denaro utilizza la PPRO Financial Ltd. che, ricevuto l'input, effettua il bonifico a mezzo dell'Istituto bancario dalla stessa prescelto.

<sup>37</sup> Non appare inutile rilevare che l'USUARDI, commercialista, risulta condannato con rito abbreviato per il reato di truffa, e segnalato per associazione per delinquere, riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita e reati finanziari.

La società che gestiva la struttura era la Parma Infrastrutture S.p.A., società per azioni ad integrale partecipazione pubblica locale (Comune di Parma). I lavori erano stati affidati alla ditta PROSERVICE Costruzioni S.r.l. di Modena che aveva subappaltato a MOI Mauro e quindi alla VIESSE.

Anche tale episodio dimostrava, una volta ancora, la grande capacità di penetrazione nel tessuto imprenditoriale della consorteria 'ndranghetistica emiliana, attraverso compagini societarie intestate fittiziamente a compiacenti prestanome e gestite occultamente in via occulta.

GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 si attivava dunque per avviare i lavori, contattando MOI e GASPARI Davide al fine di reperire alcuni carpentieri e soprattutto per ottenere la documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC) attivando a tale fine il VILLIRILLO.

Di particolare rilievo le conversazioni nelle quali risultava, ancora una volta, tanto l'asservimento completo della società agli interessi familiari, quanto la condizione di immanente irregolarità che ne permeava l'esistenza.

In particolare, risulta che il 30.8.2017 l'ASL - Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro - di Parma eseguiva un'ispezione del cantiere edile sito in Parma via Vicolo Grossardi 7/A, presso l'asilo nido. Nel corso del controllo veniva rilevata la presenza nel cantiere di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e di SLUGA Francesco (indicati quali dipendenti della VIESSE S.r.l.s.), nonché di FARAONE Tommaso, dipendente della PROSERVICE Costruzioni S.r.l. di Modena.

A seguito di ciò, MOI, contattava GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 per regolarizzare la sua posizione e chiedeva a quest'ultimo di fargli recapitare la visura, con chiaro riferimento alla ditta VIESSE S.r.l.s..

Nel corso della conversazione GRANDE ARACRI commentava l'esito del controllo, riferiva che « ... comunque i ragazzi (riferendosi agli operai ndr) sono stati giù e non li hanno visti», inducendo a ritenere che si trattasse di personale, da lui reclutato, in condizioni di palese irregolarità.

Ancora, la procedura di regolarizzazione veniva ad un tratto gestita da Rosita GRANDE ARACRI che, senza averne titolo alcuno, si qualificava come segretaria della VIESSE S.r.l.s..

Infine, è soltanto ed esclusivamente Salvatore GRANDE ARACRI - avvalendosi del sempre fido Pascal VARANO - che, oltre ad incaricarsi della regolarizzazione contributiva, gestisce il personale, disponendo le assunzioni e provvedendo alla loro remunerazione.

5. Sempre nel mese di agosto 2017, la VIESSE S.r.l.s., iniziava la ristrutturazione di un'abitazione privata in Parma (di DI BERNARDO Francesco) pari a circa 40.000,00 euro.

GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79, per tale ristrutturazione, si avvaleva della collaborazione del geometra IEMBO Domenico, ottenendo un anticipo sui lavori di 10.000,00 euro.

Il preventivo di tali lavori era stato redatto dal padre Francesco, come emergeva nel corso di una conversazione intercettata, da cui risultava quantificato in 38.000 € (progr. 882 e 889).

Iniziati i lavori a fine agosto 2017, il 1 settembre, veniva interessato il Corpo di Polizia Municipale di Parma che eseguiva un controllo presso il condominio di via Vanoni 3 per attività rumorosa proveniente dall'immobile in argomento.

Sul cantiere venivano identificati GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 ed il figlio GRANDE ARACRI Paolo che si presentavano come dipendenti della HOLDING S.r.l.s. (v. Capo seguente) con sede legale in Reggio Emilia via Fratelli Rosselli 68, mentre, come direttore dei lavori, era

indicato il geometra IEMBO Domenico (cfr verbale di sopralluogo e la nota del Corpo di Polizia Municipale di Parma).

Ancora una volta traspariva in tutta la sua evidenza la capacità dissimulatrice dei GRANDE ARACRI.

Il controllo provocava una certa apprensione tanto che GRANDE ARACRI Paolo, presente sul cantiere, telefonava sia al geometra IEMBO che al fratello Salvatore per comunicare dell'intervento dei vigili; in particolare, poiché la Polizia Municipale di Parma voleva sapere il nome della Ditta, Paolo telefonava al fratello Salvatore per sapere cosa dire e quale ditta indicare. Salvatore dava indicazioni affinché il fratello riferisse che la ditta che stava effettuando i lavori era la Holding S.r.l.s. di Reggio Emilia (progr. 26636).

Tali vicende saranno trattate nel Capo che segue.

Per la ricostruzione analitica delle vicende della VIESSE srls di fa rinvio all'Informativa 11.6.2018, pp. 762-907, 937-976.

#### Capo 20) – La Holding s.r.l.s.

Come anticipato, nel mese di agosto 2017 la VIESSE srls iniziava, sempre per tramite dell'opera di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79, una ristrutturazione di un'abitazione privata in Parma (di DI BERNARDO Francesco) pari a circa 40 mila euro.

Il 26.6.2017 venivano intercettate due telefonate tra GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 e DI BERNARDO Francesco; nella prima, DI BERNARDO, all'atto di effettuare il bonifico per l'anticipo osservava che il preventivo era stato eseguito dalla società VIESSE mentre il pagamento avrebbe dovuto essere disposto in favore della HOLDING srl, come espressamente richiesto da Salvatore GRANDE ARACRI.

Salvatore rispondeva di essersi sbagliato e proponeva un nuovo preventivo; DI BERNARDO replicava dicendo che avrebbe dovuto chiedere informazioni alla propria banca su tale modifica (tel. 45504).

L'istituto di credito, evidentemente, dava il via libera, tanto che DI BERNARDO eseguiva un bonifico.

Il 27.6.2017 (cfr. progressivo 882 e 889 dec. 826/17 amb. Mercedes - all.O329) Salvatore conduceva il padre Francesco cl. 54 presso l'immobile per una consulenza; dalla conversazione di cui al progressivo 889 emergeva che il preventivo per tale ristrutturazione era stato eseguito da GRANDE ARACRI Francesco cl. 54 e quantificato in 38.000 €.

I lavori iniziavano alla fine del mese di agosto.

Va premesso, a questo riguardo, che la HOLDING S.r.l.s. era stata costituita il d 21.07.2016, con sede in Reggio Emilia in via F.lli Rosselli n. 68, con un capitale sociale di 500,00 euro, e come unico socio nonché amministratore unico BARBERIO Gregorio, soggetto gravato da precedenti per reati contro il patrimonio.

Torna utile rilevare che BARBERIO era già stato utilizzato da GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 e dal figlio Salvatore cl. 1979 quale intestatario fittizio di quote societarie e, precisamente, della Immobiliare SAN FRANCISCO S.r.l. (2008) e della NU.SA Marmi S.r.l. (2009).

Accertamenti eseguiti dalla Squadra Mobile in Reggio Emilia presso l'indicata sede della HOLDING S.r.l.s. permettevano di constatare che a tale indirizzo vi erano delle unità residenziali

non afferenti alla HOLDING S.r.l.s ed al suo socio; inoltre, si accertava che la HOLDING S.r.l.s non risultava avere beni mobili ed immobili.

Da interrogazione all'archivio INPS, si appurava che la HOLDING S.r.l.s., nel 2017, aveva complessivamente 15 dipendenti, suddivisi con due matricole I.N.P.S. (la prima per confezionamento generi alimentari e la seconda per costruzione edifici residenziali) tra i quali spiccava la figura di BRUGNANO Domenico cl. 89.

Che la Holding fosse una società di comodo emergeva ben presto, allorquando il 1.9.2017, a seguito di una segnalazione della p.g. precedente, il Corpo di Polizia Municipale di Parma eseguiva un controllo presso il condominio di via Vanoni 3 per attività rumorosa proveniente dall'immobile in argomento.

Sul cantiere venivano identificati GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 ed il figlio GRANDE ARACRI Paolo che si presentavano come dipendenti della HOLDING S.r.l.s. con sede legale in Reggio Emilia via Fratelli Rosselli 68, mentre, come direttore dei lavori, era indicato il geometra IEMBO Domenico (cfr. verbale di sopralluogo e la nota del Corpo di Polizia Municipale di Parma).

Il controllo provocava un certo allarme: infatti, GRANDE ARACRI Paolo, presente sul cantiere, telefonava sia al geometra IEMBO che al fratello Salvatore per comunicare dell'intervento dei vigili; in particolare, poiché la Polizia Municipale di Parma voleva sapere il nome della Ditta, Paolo telefonava al fratello Salvatore per sapere quale ditta indicare. Salvatore dava indicazioni affinché il fratello riferisse che la ditta che stava effettuando i lavori era la Holding S.r.l.s. di Reggio Emilia (progr. 26635, 26636).

Non v'è dubbio che la titolarità della gestione della Holding fosse riferibile esclusivamente a Salvatore GRANDE ARACRI, come documenta non soltanto la scelta di utilizzarla per l'esecuzione di lavori da lui eseguiti <sup>(38)</sup>, ma anche la movimentazione del conto corrente societario, nel quale sono affluiti i flussi economici inerenti al lavoro svolto per conto del DI BERNARDO.

L'analisi della documentazione bancaria e delle conversazioni intercettate rileva, inoltre, due ulteriori aspetti di rilievo che inducono ad inquadrare la società nell'ambito di ben più ampi contesti di natura finanziaria.

In primo luogo, si osserva che Salvatore GRANDE ARACRI riferisce espressamente di aver favorito Domenico BRUGNANO facendogli prendere l'IVA: il 28.8.2017, nel corso di una conversazione in modalità ambientale con CIAMPA' Salvatore («*Salvatore G.A.: Ma Domenico li tiene i ... glieli ho fatto guadagnare io mo... CIAMPA' S.: Eh? Salvatore G.A.: I 6 mila euro glieli ho fatti guadagnare io 6 mila euro... l'iva di Parma ... CIAMPA' S.: (incomprensibile)... Salvatore G.A.: Il lavoro che devo iniziare CIAMPA' S.: (incomprensibile)... Salvatore G.A.: Il lavoro che devo cominciare giovedì... CIAMPA' S.: Sì, sì ... poi gli fai la fattura a lui dai... Salvatore G.A.: Eh ... calcola che sono 38 mila euro ... iva sono 7.600,00 euro*», progr. 3700).

E' opinione dell'organo di accusa, condivisa da chi scrive, che l'importo pari all'IVA corrisposta dal DI BERNARDO, non versata all'Erario, sia stata destinata al BRUGNANO per compensarlo

---

<sup>38</sup> La disinvoltura del GRANDE ARACRI nell'utilizzo delle società a sè riferibili è tale da provocare palesi inconvenienti come nel caso della vicenda con la proprietà COCCONCELLI alla quale l'esecuzione dei lavori aveva recato danni. Ebbene, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79, qualificandosi quale proprietario della HOLDING S.r.l.s., il 24.10.2017 si rivolgeva al proprietario per spiegargli che era assicurato e che avrebbe proceduto alla riparazione; tuttavia, poiché la polizza era stata stipulata a nome VIESSE srls, apprendeva che l'assicurazione non avrebbe risarcito nulla (progr. 56685).

per il contributo fornito nel reperimento della società e nell'occultamento della titolarità occulta dei GRANDE ARACRI, non essendovi altra ragione giustificatrice, dal momento che BRUGNANO non ha prestato attività lavorativa o professionale per la società.

Ma soprattutto, l'esame degli estratti conto (Al. C22) rivelava numerosi bonifici in entrata dell'importo complessivo di circa 150.000,00 euro, di cui la maggior parte veniva poi bonificata alle società GENERALI Edile S.r.l.s. e EDILIZIA Generale S.r.l.s. formalmente riconducibili a RIZZO Antonio, formalmente dipendente della HOLDING S.r.l. (dall'ottobre 2016 al dicembre 2017).

Come si avrà modo di vedere - Capo 21) - , la GENERALI Edile S.r.l.s. era l'ennesima compagine societaria riferibile indirettamente ai GRANDE ARACRI.

Altro soggetto risultato dipendente della HOLDING S.r.l.s. (dal settembre 2017 al gennaio 2018) era DONATI Emiliano il cui nominativo venne rinvenuto , in occasione dell'attività di perquisizione, da parte della Squadra Mobile di Reggio Emilia, presso il magazzino sito in Bibbiano (RE), in via Sacco e Vanzetti n. 17, della società SARCIA S.r.l. dei fratelli SARCONI Nicolino, Gianluigi, GRANDE Giuseppe e Carmine; nell'occasione, in una intercapedine del cartongesso di uno stipite della porta limitrofa all'ufficio venivano rinvenuti la somma di 10.000 in contanti, una carta di credito intestata al DONATI e un manoscritto contenente i dati anagrafici ed alcune coordinate bancarie.

Ancora RIZZO compare 13.12.2017, quando Salvatore GRANDE ARACRI si attivava per poter monetizzare il nuovo bonifico giunto sul conto della HOLDING S.r.l.s. e, pertanto, gli inviava un messaggio chiedendogli quando sarebbe potuto passare; nel primo pomeriggio RIZZO rispondeva "*Passa!*". Effettivamente, nel pomeriggio, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 si recava, con l'autovettura a lui in uso e ritualmente monitorata, in Cavriago (RE), località Corte Tegge, ove era ubicato il capannone della CALABRIA FOOD presso il quale incontrava sia RIZZO Antonio che BRUGNANO Domenico. Lo stesso Salvatore, nel corso del progressivo n. 8426, asseriva "*... sto andando da Domenico a prendere i soldi ...*".

Da ultimo , l'esecuzione dei lavori da parte della HOLDING dava modo al GRANDE ARACRI di disvelare la sua capacità di intimidazione, come accadeva in occasione della vicenda del ponteggio.

Per i lavori di ristrutturazione edile eseguiti presso l'appartamento di DI BERNARDO nonché per quelli condominiali, si era reso necessario l'utilizzo di ponteggi noleggiati presso GROSSI EDILNOLEGGI S.A.S., sita in via Ugo Bianchi n. 3 a Sorbolo (PR), per il tramite della VIESSE S.r.l.s.,

Evidentemente il ponteggio, oltre a non essere stato pagato nel noleggio, non era stato neanche restituito nei termini, tanto che, il 2.11.2017, il geometra di detta società Arnaldo Cattaneo chiamava GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 per chiedergli i dati per emettere fattura ed al contempo gli chiedeva in che data avrebbe restituito il ponteggio, ricevendo come risposta da Salvatore l'indicazione del successivo 9.11.2017.

In quel giorno, Cattaneo chiamava GRANDE ARACRI Paolo, al quale chiedeva se avevano ancora il ponteggio in essere; Paolo confermava e gli passava il fratello Salvatore che era con lui. Salvatore diceva che, a causa della pioggia, non aveva potuto finire i lavori e si impegnava a restituire il ponteggio per il martedì successivo. Nel corso della telefonata, Arnaldo ribadiva di aver bisogno dell'indicazione della banca sulla quale era appoggiata la VIESSE S.r.l.s.: Salvatore dapprima indicava la Padana (Cassa Padana) di Parma poi, non volendo fornire troppe indicazioni, riferiva che si sarebbero risentiti in serata e che gli avrebbe fornito tutti i dati (all.O.350).

Si apprendeva poi che SERIO Giuseppe, suocero di GRANDE ARACRI Paolo (in quanto padre della sua fidanzata Anna), era un dipendente della GROSSI EDILNOLEGGI ed aveva riferito in confidenza al genero Paolo di aver saputo da Arnaldo Cattaneo che, all'atto di depositare le ricevute della VIESSE S.r.l.s., aveva ricevuto il rifiuto della banca di accettarle sia per l'anticipo fattura che per il "riba bancario", tanto che Arnaldo aveva ipotizzato che ci potesse essere un protesto in atto. Questa circostanza rendeva furente GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, il quale giungeva a minacciare Arnaldo, dicendogli che non si sarebbe dovuto permettere di dire che la sua società era protestata e che, nel fare questo, aveva commesso "un errore madornale". Arnaldo si giustificava dicendo che in effetti in banca non avevano accettato le e ricevute della VIESSE S.r.l.s. . Salvatore ribatteva: "... Allora tu martedì ti vieni a smontare il ponte, fatti trovare al ponte per favore che ti devo guardare negli occhi ok?". La telefonata si concludeva con Salvatore che intimava ad Arnaldo di stare attento quando parlava con lui (progr. 54319). L'eco di questa discussione animata tra GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 e Arnaldo giungeva anche a GRANDE ARACRI Paolo, il cui suocero (SERIO Giuseppe) evidentemente era stato chiamato da Arnaldo, il quale si era lamentato di essere stato minacciato. Pertanto, subito dopo, GRANDE ARACRI Paolo, che si trovava a casa del suocero, chiamava Salvatore e lo criticava per il comportamento tenuto, anche perché, così facendo, aveva messo a repentaglio il posto di lavoro di suo suocero, tenuto conto del fatto, sottolineato da Paolo, che *Arnaldo conosceva il loro cognome* (progr. 31326).

#### Capo 21) - Generali Edile s.r.l.s.

La GENERALI EDILE srls, con sede in Modena, è stata costituita in data 26.4.2017 ed il socio unico nonché amministratore è il già visto RIZZO Antonio , che risulta essere stato nel 2017 dipendente della HOLDING srls.

La GENERALI EDILE è la terza società utilizzata da Salvatore GRANDE ARACRI per i lavori del condominio di via Vanoni a Parma.

La stessa risulta beneficiaria di flussi finanziari provenienti dal conto corrente di Holding s.r.l.s.. Orbene GRANDE ARACRI, dopo aver redatto il preventivo dei lavori per DI BERNARDO a nome di VIESSE, iniziato ad eseguirli come Holding srls, presentava la documentazione allegata al DURC, necessario per eseguire i lavori condominiali, come GENERALI EDILE.

Sul punto , veniva sentita la geom. Maria Pia VIGGIANO direttrice dei lavori di rifacimenti di terrazzi per conto del condominio la quale riferiva che durante l'assemblea condominiale che autorizzò i lavori di DI BERNARDO venne esibito da questi un preventivo della VIESSE srls. Poiché DI BERNARDO aveva proposto di far realizzare i lavori condominiali alla stessa ditta che avrebbe dovuto eseguire i suoi lavori di ristrutturazione, l'assemblea aveva accettato. Per tale ragione la VIGGIANO, alcuni giorni dopo era stata contattata telefonicamente da tale Salvatore, utilizzatore dell'utenza 3772387242 (quello monitorato ed in uso a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79), il quale si era qualificato quale responsabile della ditta che avrebbe dovuto eseguire i lavori. La VIGGIANO, per poter procedere all'assegnazione dei lavori condominiali gli aveva fatto richiesta dell'esibizione di tutta la certificazione necessaria ( DURC, visura camerale, assicurazione e computo metrico).

Dopo qualche giorno, per il tramite dell'amministratore di condominio, dapprima arrivò una mail, contenente una bozza di preventivo spedita da tale Andrea IANNO' (da individuarsi nel figlio minore di GRANDE ARACRI Rosita, sorella di Salvatore) a mezzo l'indirizzo [sgrandearacri@gmail.com](mailto:sgrandearacri@gmail.com), successivamente, sempre tramite amministratore di condominio le venne fornito un'ulteriore preventivo rilasciato invece dalla Holding srls con sede in Via Fratelli Rosselli a Reggio Emilia.

Alla ulteriore richiesta di fornire la documentazione necessaria pervenne invece altra mail da parte di RIZZO Antonio della Generali Edile srls con allegati DURC, assicurazione e visura camerale.

Pertanto la VIGGIANO chiese a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 per quale ragione fosse stata cambiata la società ed egli rispose che era *la stessa cosa* ma che sulla Generali Edile aveva un'assicurazione danni migliore lasciando intendere che si trattava comunque di società tutte a lui riconducibili.

La donna ricordava che il capo cantiere era da individuare in un uomo di circa 60 anni, calabrese che si era qualificato quale il padre di Salvatore e pertanto da identificarsi in GRANDE ARACRI Francesco cl. 54.

La geometra, riferiva i bonifici erano stati eseguiti sul conto della Generali Edile srls che aveva emesso fattura.

Che la società fosse riferibile a Salvatore GRANDE ARACRI lo confermavano:

- il contenuto di due conversazioni, nelle quali questi impartiva al RIZZO disposizioni affinché la Generali Edile srls emettesse fattura per i lavori eseguiti nel condominio di via Vanoni n. 3 a Parma (progr. 55020, 54792, 55140, 55440). La documentazione fornita dalla VIGGIANO mostrava come il RIZZO avesse prontamente adempiuto all'ordine.
- l'incrocio delle risultanze emergenti dalla documentazione bancaria (cfr. ALL C23) e delle intercettazioni: difatti, il 20.11.2017, giornata in cui sul conto della Generali Edile srls era giunto il bonifico di 4.972 euro parte del condominio veniva captata, sull'utenza telefonica in uso GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 ( progr. 55317), una telefonata in entrata da parte di RIZZO Antonio cl. 83 il quale chiedeva a Salvatore di passare da lui appena possibile : difatti (progr. 7402, registrato sull'ambientale della Mercedes FA604JD in uso a Salvatore, RIT 826/17), questi si recava dal RIZZO a monetizzare la somma accreditata sul conto della GEENERALI EDILE. Successivamente faceva immediato rientro (progr. 7404 dec. 826/17 ) in Brescello dove, presso la sua abitazione, faceva salire in auto la moglie PASSAFARO Carmelina; costei subito chiedeva al marito se *lo avevano pagato* e Salvatore rispondeva affermativamente consegnandole (“...tiè...”) sicuramente del denaro. Carmelina, riferendo che avrebbe dovuto pagare anche la donna delle pulizie, chiedeva di quantificare il denaro ma purtroppo la risposta di Salvatore non era del tutto intelligibile “...mila euro”.

#### Capo 24) - Il Caffè Carpe Diem

Nei primi giorni dell'anno 2018 Paolo GRANDE ARACRI Paolo, e CONTE Manuel acquisivano la gestione di un bar sito in Parma in quel Viale Piacenza nr. 11. Si tratta del bar denominato “Da Max Coffe and Food” di BIGRI Massimo.



Già nel dicembre 2017 i due, in effetti, avevano fatto generico riferimento ad un bar, di tale Max, che era stato messo in vendita a persone non meglio identificate le quali, tuttavia, non avevano poi versato l'anticipo.

Il 28.12.2017, CONTE Manuel comunicava a GRANDE ARACRI Paolo, con soddisfazione, di aver concluso la trattativa per l'acquisizione del bar e che, in un primo momento, sarebbe stato intestato a tale "Daniele", nell'occasione non meglio indicato (all.O986).

Nel medesimo pomeriggio del 28.12.2017, CONTE Manuel confermava quanto anticipato a GRANDE ARACRI Paolo aggiungendo di aver reperito i 2.500 euro necessari ad assicurarsi definitivamente l'acquisizione dell'esercizio commerciale; GRANDE ARACRI Paolo si informava del numero delle slot machine presenti all'interno del bar e dell'eventuale somma mensile che si sarebbe potuto ricavare.

GRANDE ARACRI, che assumeva già su di sé poteri decisionali, tentava di convincere CONTE Manuel ad utilizzare i prodotti gastronomici di BRUGNANO Domenico cl. 89, gestore della società Calabria Food (all.O989). che veniva effettivamente contattato (all.O990).

Il 10.01.2018 GRANDE ARACRI Paolo veniva contattato da una ditta che si occupa di allarmi e sistemi di sicurezza, interpellata in internet. GRANDE ARACRI Paolo si mostrava interessato all'installazione di telecamere finalizzate al controllo dei dipendenti (all.O998).

Per ufficializzare l'acquisizione dell'esercizio commerciale GRANDE ARACRI Paolo si rivolgeva al geometra IEMBO Domenico al quale chiedeva informazioni su quali fossero i documenti necessari per regolarizzare la propria posizione al fine di recarsi poi dal notaio con tutti i documenti in ordine. Lo invitava a recarsi presso il suo bar al fine di parlare con lui ed annotarsi l'elenco dei documenti (all.O999).

Le due seguenti conversazioni, intercorse tra GRANDE ARACRI Paolo e CONTE Manuel erano finalizzate a regolarizzare le procedure sanitarie nonché quella relativa all'immobile destinato a bar, in particolare il pagamento relativo agli affitti non ancora pagati dal vecchio gestore (Massimo BIGRI) (all.O1000).

Anche in questo caso, tuttavia, il tema principale era costituito dai finanziamenti per l'inizio dell'attività.

Alle 15:27 del 12 febbraio 2018, APPETITI Simone, direttore della filiale della Cassa di Risparmio Parma e Piacenza, contattava GRANDE ARACRI Paolo per chiedergli un appuntamento finalizzato ad avere ulteriori chiarimenti in ordine all'apertura di un conto corrente e le garanzie necessarie per aprire un fido bancario, lasciando intendere che l'amico di Paolo, CONTE Manuel, diversamente da lui, non avrebbe compreso interamente, come realmente funzioni la richiesta o concessione di un finanziamento bancario.

Paolo, rispondendogli in modo evasivo, concordava l'incontro per il mercoledì successivo con il precipuo obiettivo di definire l'apertura del conto corrente relativo al Bar in argomento ed esortava il bancario a non preoccuparsi dato che, con l'apertura del conto del bar, avrebbero cominciato a versare in cassa e fare movimentazione.

A questo punto il bancario spiegava al suo interlocutore che non si poteva partire con un fido da 20.000 euro adducendo, come causale, la ristrutturazione del bar; al che Paolo chiedeva consigli e se fosse stato meglio chiedere un finanziamento.

Il bancario incalzava chiedendo il motivo di tutta questa fretta, ma Paolo lo rendeva edotto del fatto che loro, per poter rilevare l'esercizio, si erano dovuti accollare gli affitti insoluti, tenuto conto che il proprietario delle mura, per il pagamento degli arretrati, avrebbe concesso solo un mese di tempo.

GRANDE ARACRI Paolo, recependo la diffidenza del bancario riteneva opportuno far rilevare che loro (lui e CONTE Manuel) erano persone serie e, appositamente per questo, si sono fatti accreditare da Monica (PASINI la consulente del lavoro di cui si parlerà).

Il direttore di banca ribadiva di trovarsi in difficoltà a fargli avere subito del denaro, in quanto loro risultavano senza reddito, rimanendo comunque d'intesa di vedersi giovedì prossimo (all.O1003).

Nel momento in cui GRANDE ARACRI Paolo si congedava telefonicamente col direttore di Banca, lo stesso si trovava a Parma, ove si doveva incontrare con BIGRI Massimo per disbrigare delle pratiche dal notaio.

Nella mattinata del 14.2.2018, personale della S.M. della Questura si recava in Parma presso il bar di viale Piacenza n. 11, per verificare lo stato della titolarità dell'esercizio : effettivamente, dopo aver eseguito una consumazione, si accertava che il bar aveva cambiato denominazione ed esattamente: CARPE DIEM bar di SONCINI Daniele PI 02792550358.

Questi dati permettevano di verificare, attraverso l'interrogazione alla camera di commercio, che l' 8.2.2018 era stata iscritta l'impresa individuale "Bar CARPE DIEM di Soncini Daniele" con attività in Viale Piacenza n. 11 Parma (all.D62 visura camerale). Il titolare si identifica compiutamente in SONCINI Daniele.

Si accertava che la consulente del lavoro PASINI Monica, tramite PEC e per conto della società Bar Carpe Diem di SONCINI Daniele, il 20.2.2018, presentava presso il Comune di Parma la Scia per subingresso nell'attività commerciale *de qua* (all.B35 Scia Comune Parma – all.B36 ricevuta PEC invio da parte di Pasini Monica).

Veniva poi eseguito dalla Questura di Parma un controllo amministrativo presso il bar Carpe Diem, eseguito il 28.2.2018; nel corso del controllo venivano identificati CONTE Manuel, BIGRI Massimo ed una donna. Tutti e tre si dichiaravano dipendenti; nella circostanza CONTE Manuel asseriva che vi era un quarto dipendente indicato in GRANDE ARACRI Paolo, in quel momento assente (quest'ultimo, infatti, unitamente alla sorella Rosita, in quella giornata, si era recato presso la Corte D'Appello di Bologna per un procedimento connesso al sequestro dei beni). Gli operanti evidenziavano che stante l'assenza di SONCINI Daniele, formale titolare del bar Carpe Diem, CONTE Manuel si atteggiava da responsabile dell'esercizio commerciale.

Veniva accertato che tale attività, in data 12.2.2018, era stata formalmente acquisita da SONCINI Daniele, quale titolare (seppur fittizio) dell'impresa individuale denominata Bar Carpe Diem di Soncini Daniele appositamente costituita, attraverso la cessione del ramo di azienda eseguita da BIGRI Massimo per un importo di 10.000.

Effettivamente gli opportuni accertamenti all'archivio *infocamere* permettevano di rilevare che il 12.2.2018, presso il notaio Chiari di Parma, era stato redatto l'atto di cessione di ramo d'azienda da BIGRI Massimo a SONCINI Daniele, per un corrispettivo di 10.000 euro.

In realtà, la ricerca dei finanziamenti per l'acquisto dell'azienda era di pertinenza esclusiva di CONTE e Paolo GRANDE ARACRI, impegnati in tentativi di ottenere prestiti e persone in grado di fungere da garanti.

Il 27.02.2018, Manuel CONTE contattava il consulente del lavoro PASINI in vista di una convocazione della dipendente Simona presso l'Ispettorato del Lavoro di Parma per concordare il modo di istruirla ed in particolare sul fatto che questa avrebbe dovuto comunicare il suo orario di lavoro, e avrebbero potuto farle delle domande relativamente alla posizione lavorativa di Manuel (e Paolo GRANDE ARACRI) .

Subito dopo, CONTE interloquiva telefonicamente con Simona in modo da accertarsi che non rivelasse che CONTE e GRANDE ARACRI Paolo erano i reali proprietari del bar (all.O1017).

Tuttavia, non essendo in grado di reperire il finanziamento per pagare la cessione di affitto di azienda, i due si risolvevano a vendere il locale individuando il possibile acquirente in FRIJIO Salvatore. Il progetto prevedeva la cessione del locale e l'assunzione di CONTE e GRANDE ARACRI.

Va rilevato che le trattative per la cessione venivano svolte esclusivamente da Paolo GRANDE ARACRI e CONTE, con la esclusione completa del SONCINI.

Il 23.04.2018 FRIJIO Salvatore era escusso a sommarie informazioni da personale della Squadra Mobile di Parma; nella circostanza egli ometteva di aver trattato l'acquisto del bar Carpe Diem con CONTE Manuel e GRANDE ARACRI Paolo, riferendo: (all.A99)

- di aver trattato con BIGRI dal 2017 precisando che i primi contatti erano stati eseguiti dalla sua amica DIMA Simona.
- di aver saputo solo recentemente che BIGRI Massimo aveva ceduto il suo bar a SONCINI Daniele.
- di aver trovato, nell'aprile 2018, l'accordo per il subentro nel bar Carpe Diem di DIMA Simona, con il contestuale acquisto dei mobili e dell'arredo per l'importo di 40.000 euro, presentando la fattura n. 1 emessa dal Bar Carpe Diem il 6.4.2018.

Peraltro, già a seguito dell'invito eseguito da personale della Squadra Mobile di Parma il 21.3.2018, FRIJIO Salvatore si era premunito di avvertire CONTE di essere stato convocato in Questura a Parma in ordine alla vicende del bar CARPE Diem, e per tale motivo lo voleva incontrare subito. Immediatamente dopo CONTE informava GRANDE ARACRI Paolo dicendogli che avrebbe incontrato FRIJIO.

A propria volta Paolo GRANDE ARACRI interloquiva telefonicamente con FRIJIO chiedendogli raggugli circa la sua convocazione in Questura; FRIJIO asseriva che si sarebbe limitato a consegnare la fattura relativa all'acquisto del bancone bar.

Subito dopo CONTE contattava sia il padre <sup>(39)</sup> che il formale intestatario del Bar Carpe Diem, SONCINI Daniele; la convocazione di FRIJIO, ritenuta attinente alla presenza di GRANDE ARACRI Paolo nella proprietà e gestione del bar, aveva allarmato CONTE, arrivando a temere un suo arresto.

Particolarmente significativo è come CONTE Manuel cercasse di istruire il formale intestatario del bar SONCINI Daniele, nel caso di una convocazione di quest'ultimo da parte della Polizia (all.O1046).

Dopo l'escussione a sommarie informazioni di FRIJIO si comprendeva, dalle chiamate allegate, come costui si fosse incontrato con CONTE Manuel; a sua volta Manuel avvisava di ciò GRANDE ARACRI Paolo informando che era *tutto a posto*.

Da tali assunti è palese come FRIJIO sia stato istruito su quanto dire in sede di sommarie informazioni, soprattutto circa l'omissione della trattativa condotta con CONTE Manuel e GRANDE ARACRI Paolo e cioè i reali proprietari del bar Carpe Diem.

L'intera vicenda è analiticamente descritta nell'Informativa 11.6.2018, pp. 1296 – 1306

<sup>39</sup> Di particolare interesse le conversazioni tra Manuel CONTE e il padre Franco. Questi, informato della vicenda, comprende immediatamente che il significato della convocazione del FRIJIO è legato alla presenza di Paolo GRANDE ARACRI (progr. 6093: «Franco CONTE: Eh... beh... te non lo capisci mica ti arrangerai poi... ti arrangerai... tra l'altro... tra lui e suo fratello quindi... Manuel: Stavano controllando perchè c'erano loro? Franco CONTE: Te... continua ad andare da loro... continua... continua...»); ancora nella progr. 6099 Manuel chiede se possano esserci dei collegamenti con la denuncia di estorsione patita da Daniele. Franco risponde di no e ribadisce che è legato ai "due signori che ci sono" e rimprovera il figlio per il fatto che prende le cose "alla leggera".

Sulle considerazioni relative al quadro indiziario, si rinvia al successivo Capo 32).

**Capo 32)**  
**EUROITALIA s.r.l.**

Il 13.04.2018, Matteo PISTIS tramite il telefono di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 ed alla presenza di quest'ultimo, interloquiva con la segreteria del commercialista STIRPARO Antonio con studio in Parma, alla quale chiedeva chi dovesse essere pagato per la pratica relativa alla costituzione di una nuova società, il notaio o il commercialista.

PISTIS si riferiva, inoltre, ad un appuntamento fissato per il pomeriggio dello stesso giorno.

PISTIS Matteo si riferiva alla parcella della parcella del notaio BESANA, pari a 1.600,00, per la costituzione di una nuova società, interloquendo con Salvatore GRANDE ARACRI, che dapprima chiedeva chi fosse il soggetto da pagare («quindi dobbiamo pagare lui?»), quindi gli forniva indicazioni su come comportarsi (progr. 503).

Poiché le conversazioni lasciavano senza equivoco intendere il loro carattere strumentale alla costituzione di una nuova società, il personale operante provvedeva ad una doppia verifica.

La prima verifica era di natura camerale.

Effettivamente, il 13.04.2018, presso il Notaio BESANA di Viadana (lo stesso presso cui erano state costituite la VIESSE S.r.l.s. nel 2015 e la MAGNIFICA S.r.l.s. nel 2017), veniva costituita una nuova società denominata EUROITALIA S.r.l., sedente in Parma in via Emilia Est n. 140, iscritta al R.I. di Parma il 26.04.2018, con un capitale sociale interamente versato di 10.000,00 euro, con soci formali PISTIS Matteo (30%) e il padre Roberto (70%); quest'ultimo figurava anche come amministratore unico; l'oggetto sociale era individuato in attività edilizia ed immobiliare.

L'esame dei movimenti del conto corrente n. 4392 intestato a PISTIS Matteo presso la BPM permetteva di accertare come lo stesso, in un primo momento, avesse emesso un assegno circolare di 10.000,00 euro in favore di EUROITALIA S.r.l. per poi ritirarlo e versare la quota del capitale sociale con due assegni separati: uno di 3.000,00 euro (per la quota pari al 30% a lui formalmente intestata) ed uno di 7.000,00 euro (per la quota pari al 70% formalmente intestata al padre PISTIS Roberto; si registrava anche la presenza del pagamento al Notaio BESANA per l'ammontare di 1.600,00 euro.

Il 3.05.2018 si registravano conversazioni in cui GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, prima con la moglie PASSAFARO Carmelina e poi con VETERE Marcello riferiva di un lavoro di ristrutturazione da eseguire presso le piscine del centro sportivo denominato "Aqualena", sito in Parma in via Ximenes.

Sui fratelli Marcello e Antonio VETERE Marcello si registravano le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia VALERIO Antonio, nel corso dell'interrogatorio del 5.07.2017, nel quale riferiva che i due appartengono alla 'Ndrangheta, precisando che prima erano schierati tra le fila dei DRAGONE e, in seguito, con il declino di questi ultimi, sono passati con i GRANDE ARACRI; riferiva inoltre che la piscina e la palestra "Aqualena", VALERIO erano attività riconducibili di fatto anche a DILETTO Alfonso, il quale tuttavia non compariva formalmente nelle compagini societarie che gestivano il predetto centro sportivo.

Era lo stesso Salvatore a riferire dell'esito dell'incontro in cui si era discusso del preventivo per i lavori; infatti, questi ne parlava con PISTIS, facendo comprendere che il costo per la ristrutturazione era di circa 8.000,00 euro per una settimana di lavoro.

In ogni caso, al di là dell'importo, ciò che era significativo era che la società EUROITALIA S.r.l., non appena costituita, proprio in quanto riferibile ai GRANDE ARACRI di Brescello (RE), esponenti del sodalizio 'ndranghetistico emiliano, veniva immediatamente ammessa ad eseguire lavori edili in un centro sportivo in mano alla 'Ndrangheta emiliana, in particolare a DILETTO Alfonso, per il tramite dei fratelli VETERE Antonino e Marcello, indicati da VALERIO Antonio come appartenenti alla cosca operante in Emilia.

Alla stregua degli elementi acquisiti, ancorchè possa darsi per certa la riferibilità dei due VETERE al sodalizio 'ndranghetistico emiliano, difettano elementi per poter riconoscere un quadro di gravità indiziaria del reato di cui all'art. 512-bis c.p.

Manca infatti nel caso di specie la prova che la quota o le quote fossero effettivamente riferibili al GRANDE ARACRI e non ai due PISTIS.

Se infatti la circostanza dell'interessamento del primo nelle vicende della costituzione e la proposta di acquisizione di una commessa da soggetti contigui all'organizzazione costituiscono fattori non privi di suggestione, è altrettanto vero che il capitale sociale risulta essere stato versato con somme di proprietà di Matteo e Roberto PISTIS, e non vi è alcun elemento che autorizzi a ritenere che la provvista sia stata, in qualche modo, fornita dal GRANDE ARACRI, di talchè – almeno in questo caso – l'assetto formale della società non pare dissimulare la gestione per conto altrui, ciò in quanto « *Ai fini della configurabilità del reato di intestazione fittizia di beni, di cui all'art. 12- quinquies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356 (ora art. 512-bis c.p.), in caso di assunzione della qualità di socio occulto o di titolare di fatto di un'attività economica preesistente, non è sufficiente l'accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulti essere formalmente titolare, in quanto occorre verificare la provenienza dal predetto delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto e la finalità di eludere l'applicazione di misure di prevenzione* » (cfr da ultimo, Cass. Sez. I 13.6.2018 n. 42530).

Manca infatti nel caso di specie la prova che la quota o le quote fossero effettivamente riferibili al GRANDE ARACRI e non ai due PISTIS.

Analoghe considerazioni possono essere estese al Capo 24), relativo al Cafè Carpe Diem, in quanto non v'è evidenza della riferibilità al GRANDE ARACRI delle provviste utilizzate per rilevare la licenza dell'esercizio.

### **Altri trasferimenti fraudolenti**

#### **Capo 25)**

Nel maggio 2017 Salvatore GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 intestava intestando fittiziamente il motociclo, di nuova immatricolazione (17.05.2017), Yamaha TMAX targato EG67697 del valore commerciale di circa 11.000 euro a PASSAFARO Pietro cl. 95, figlio di Giuseppe detto *zio Pino*, privo di patente di guida, cugino della moglie Carmelina.

Tanto era desunto da due conversazioni intervenute con BOLOGNA Claudio e con il concessionario in ordine al finanziamento per l'acquisto. (progr. 42563, 42864)

Dopo i contatti con il concessionario GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 chiamava PASSAFARO Francesco Paolo, formale intestatario della moto, a cui riferiva il contenuto della

telefonata appena intrattenuta con la concessionaria e gli chiedeva conferma circa i documenti da produrre.

Poiché PASSAFARO Francesco Paolo gli consigliava di parlarne con Pietro, subito dopo Salvatore lo chiamava e questi si diceva pronto a consegnargli i documenti relativi al numero di conto corrente, iban e quanto richiesto dalla concessionaria (progr. 42865, 42871).

Dopo aver acquisito i documenti, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79, l'11, il 12 e il 13 maggio, ricontattava la concessionaria e, sempre spacciandosi per PASSAFARO, chiedeva informazioni per perfezionare la richiesta di finanziamento per l'acquisto della moto (progr. 43264).

Nei giorni successivi GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 contattava più volte PASSAFARO Francesco Paolo; il 16.5.2017 era proprio Salvatore che lo avvisava dell'esito favorevole del finanziamento e con il quale discuteva della stipula del contratto di assicurazione per la moto. Successivamente, il 18.5.2017, ottenuti i documenti dal concessionario, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 chiamava personalmente il suo assicuratore al quale, come era logico attendersi, riferiva che la moto era intestata a PASSAFARO Pietro cl. 95 figlio di Giuseppe, lamentandosi del costo elevato dell'assicurazione, lamentela che indirizzava anche a BOLOGNA Claudio.

Dall'interrogazione all'archivio ANIA risultava che il motociclo Yamaha in questione targato EG67697 era stato assicurato in data 25.5.2017 da PASSAFARO Pietro cl. 95 presso la AXA Assicurazioni,

Attraverso la visione della telecamera, opportunamente autorizzata, posta in via Alberotto e che permette di monitorare l'immobile di residenza di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 (in via Pirandello 1 – angolo via Alberotto), si accertava che tale mezzo era nell'esclusivo possesso a quest'ultimo.

La conversazione ambientale (progr. 260 del 5.6.2017) all'interno della Mercedes in uso a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79, tra costui e i fratelli PASSAFARO Francesco Paolo e Pietro cl. 95 (quest'ultimo intervenuto in un secondo momento), permette di apprendere che era lo stesso GRANDE ARACRI a fornire la provvista per il pagamento da parte del PASSAFARO della rata pari a 270 euro (analogo incarico verrà conferito l'11.7.2017, progr. 46214); nella medesima circostanza Salvatore ipotizzava la vendita della moto per impiegare il ricavato nell'apertura di una pizzeria (si tratterà del futuro Arcipelago Club); PASSAFARO è anche incaricato di recarsi a fare il tagliando (progr. 503).

Nello stesso giorno GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 subiva un furto all'interno dell'auto Mercedes all'epoca in suo uso e tra gli oggetti asportati vi erano anche le chiavi della Yamaha, il che lo costringeva a chiamare, la concessionaria per ottenere il duplicato.

La conferma definitiva della fittizia attribuzione della titolarità del bene si acquisiva nel corso di una conversazione all'interno dell'automobile nel corso della quale, a domanda del VARANO su chi fosse intestata la moto, Salvatore GRANDE ARACRI rispondeva *«a Pietro...(ndr Passafaro)...quindi vuol dire che è pulita, hai capito?»* (progr. 604).

Come anticipato nella conversazione progr. 503, Salvatore GRANDE ARACRI aveva manifesta l'intenzione di vendere la moto per utilizzare il ricavato per aprire una pizzeria.

Dando attuazione a questo proposito, nei primi giorni di settembre 2017 decideva di vendere il motociclo Yamaha TMAX (progr. 3978).

Dalle conversazioni intrattenute il 6.9.2017 all'interno dell'autovettura Mercedes in uso a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79, tra quest'ultimo e i fratelli PASSAFARO Pietro cl. 95 e Francesco Paolo, risaltava che nella giornata del 6.9.2017 era avvenuta la vendita del motociclo

Nella medesima giornata del 6.9.2017, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 chiedeva telefonicamente a PASSAFARO Francesco Paolo spiegazioni circa il versamento di un assegno, quello relativo alla vendita della moto e, il giorno seguente, nel corso di una conversazione all'interno dell'autovettura con VARANO diretta a censire le disponibilità economiche per la ristrutturazione dell'ex bocciodromo e l'apertura della pizzeria, enumerava anche gli 8.000 euro di PASSAFARO, lasciando chiaramente intendere che anche il ricavato della vendita era nella sua piena disponibilità.

**Capi 26), 27), 28), 29), 30)**  
**Le carte prepagate e Postepay**

Nel corso dell'attività di indagine si è accertato che diversi strumenti di pagamento elettronici erano stati attivati, intestati ed utilizzati da persone, vicine a Salvatore GRANDE ARACRI o da questi utilizzati come fittizi intestatari di beni o attività.

Si tratta, in particolare della

- Carta prepagata n. 5396221429017828 intestata a VARANO Pascal e rilasciata dalla Cassa Padana il 27.7.2016.
- Carta Europay n. 6709990114860920 (indicata anche come 486092) intestata a GROPPi Castellina (madre di VARANO Pascal), in qualità di socia unica e amministratore unico della Viesse srls, rilasciata dalla Cassa Padana il 1.9.2016.
- Carta American Express n. 375206945281004 intestata a PASSAFARO Pietro cl. 95 ed avente scadenza nel mese di giugno 2022 riconducibile all'Iban IT85G0538558020000000000609 (della Banca Popolare della Puglia e Basilicata c/c n. 01/243/609/06) .
- Carta Postepay Evolution n. 5333171023265636 attivata il 15.12.2015 ed intestata a VARANO Pascal.
- Carta Postepay Evolution n. 5333171028482681 attivata il 9.9.2016 ed intestata a PASSAFARO Francesco Paolo.
- Carta Postepay Evolution n. 5333171033406824 attivata il 16.8.2016 ed intestata a PASSAFARO Giuseppe.

Si ha fondato motivo di ritenere che tali strumenti fossero nella esclusiva disponibilità del GRANDE ARACRI, militando in tale direzione molteplici elementi di prova.

In primo luogo, è da rilevare che gli intestatari sono nullatenenti o privi di redditi propri, quindi difficilmente in grado di poter disporre di tali strumenti, che implicano la disponibilità di provviste generate da fonti lecite di reddito, o affidamenti che tali fonti presuppongono.

In secondo luogo, si tratta – come anticipato – di soggetti che si sono prestati ad intestazioni formali di cariche societarie o di beni (come appunto il motociclo trattato nel Capo che precede) nell'esclusivo interesse di Salvatore GRANDE ARACRI.

In terzo luogo, è lo stesso GRANDE ARACRI che, nel corso dell'indagine, ha mostrato di comportarsi come vero e proprio titolare di fatto.

Il 16.6.2017 Salvatore GRANDE ARACRI presentava denuncia di furto presso la Stazione CC di Brescello , assumendo che il giorno precedente gli era stato asportato il borsello all'interno all'interno dell' dell'autovettura Mercedes GLA 200 CDI targata FA604JD e che tra gli oggetti a lui sottratti figuravano la carta n. 486092 della Cassa Padana, intestata a GROPPi Castellina -

Viesse srls , la carta prepagata n. 5396221429017828 della Cassa Padana ed intestata a VARANO Pascal, nonché due carte postepay intestate a VARANO Pascal e PASSAFARO Francesco Paolo. La prima carta prepagata (n. 5396221429017828), era stata rilasciata, in data 27.7.2016, dalla Cassa Padana a VARANO Pascal. Veniva richiesta la movimentazione e si accertava che la carta prepagata era stata utilizzata tra l' 11.8.2016 al 26.9.2016; in tale periodo si registravano accrediti per un valore di 4.950 euro ed uscite equivalenti (pari a 4.913 euro e rotti) (all.C18 movimentazione della carta). Tutti gli accrediti derivano dal conto corrente n. 26707 della Cassa Padana ed intestato alla VIESSE Srls; in tale periodo GROPPi Castellina, madre di VARANO Pascal, era socia unica e amministratore unica della Viesse srls.

La seconda carta Europay (n. 6709990114860920) risulta intestata a GROPPi Castellina, in qualità di amministratore unico nonché socia unica , Essa è stata ripetutamente utilizzata da Salvatore GRANDE ARACRI per prelevare denaro dal conto corrente n. 26707 -accesso presso la Cassa Padana ed intestato alla VIESSE srls, soprattutto nel periodo in cui aveva appaltato i lavori di ristrutturazione delle parafarmacie della Farmaeko srl (cfr. all.C14).

Le altre due carte postepay, per cui venivano richieste le pertinenti movimentazioni finanziarie, intestate a VARANO Pascal e PASSAFARO Francesco Paolo

Effettivamente le opportune verifiche presso le Poste Italiane permettevano di accertare che:

- la carta postepay 5333171023265636, abbinata all'iban IT02T0760105138269180969183, attivata in Parma il 15.12.2015 ed estinta il 15.6.2017 (il giorno del furto), era intestata a VARANO Pascal (all.C19 anagrafica e movimentazione carta postepay).
- la carta postepay 5333171028482681, abbinata all'iban IT56E0760105138275043475053, attivata in Viadana (MN) il 9.09.2016, è intestata a PASSAFARO Francesco Paolo (all.C20 anagrafica e movimentazione carta postepay).

La prima carta (postepay 5333171023265636), intestata formalmente a VARANO Pascal, risulta avere un solo accredito il 9.9.2016 di 9.000,00<sup>40</sup> euro proveniente da "PPRO Financial Ltd. PER SDO SEGNALAZIONI, Mauro Usuardi".

La seconda (postepay 5333171028482681), quella intestata formalmente a PASSAFARO Francesco Paolo, risulta avere diverse ricariche la più significativa delle quali è quella relativa al 30.01.2017 di 1.900,00<sup>41</sup> euro proveniente da "VIESSE SOCIETA. A RESPONSABILITA. LIMITA PER PAG.".

Per comprovare la reale proprietà in capo a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 delle due suddette carte postepay, sono stati presi in esame le più significative operazioni (di prelievo e pagamento), dalle due carte, rapportate alla localizzazione dell'indagato e con i risultati dell'attività tecnica.

Tale attività, analiticamente compendiata negli schemi riassuntivi riportati a pp. 537-538 della Nota 11.6.2018 permette di stabilire che tali movimentazioni risultano eseguite da sportelli ATM coincidenti con il luogo di ubicazione del GRANDE ARACRI.

<sup>40</sup> Si è visto , con riferimento alla VIESSE, che nel periodo compreso tra il 25.8.2016 ed il 7.9.2016, giungevano a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 bonifici per un ammontare complessivo di 31.000,00 euro, tutti riportanti come causale USUARDI Mario e mittente la PPRO Financial. Tale denaro non trova giustificazioni dalle risultanze investigative, anche se, come si vedrà in seguito GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 cercava (in data 20.12.2016 nel corso della conversazione, avente progressivo 35681 decreto 1627/15, con l'impiegata dello studio commercialista Villirillo di nome Monia) di giustificarle con lavori edili eseguiti dalla Viesse srls in favore di USUARDI Mario.

<sup>41</sup> Effettivamente i 1.900,00 euro sono provenienti dal conto corrente della VIESSE srls presso la Cassa Padana e tale bonifico era stato disposto il 27.1.2017 (cfr. all.C14).



Nel corso dell'attività investigativa si era accertato che PASSAFARO Giuseppe detto *zio Pino*, in data 16.8.2016 presso l'ufficio Postale Paternostro di Crotone aveva attivato la carta ricaricabile postepay evolution nr. 5333171033406824 collegata all'Iban IT40q0760105138229706529708.

Gli accertamenti svolti sulla movimentazione del conto (cfr, All. C17), in uno con il concorrente esame delle conversazioni, inducono a ritenere che anche questo strumento di pagamento fosse nella piena disponibilità di Salvatore GRANDE ARACRI.

Difatti, sulla carta risultano accreditate:

- accreditate le somme di 9.000 e 4.500 € disposte da Mario Usvardi PPRO Financial Ltd. PER SDO CONSULENZE, relative ad una vicenda che GRANDE ARACRI ha tentato di ricondurre a non meglio definiti lavori eseguiti dalla VIESSE srls;
- diversi accrediti (il 6.6.2017 per 433 €, il 26.6.2017 per € 1.165,50 e 747 ) provenienti dalla società BALLIU Costruzioni srl come causale "paga Aprile 2017" e "busta paga maggio 2017" <sup>(42)</sup> periodo in cui in Belgio vi erano gli operai inviati da Salvatore GRANDE ARACRI;
- tre distinti prelievi (il 27, 28 e 29 giugno 2017) un totale di 1.800 euro presso il postamat n. 2482 di Brescello, situato presso l'Ufficio postale di Brescello, in via Giglioli, in coincidenza con la localizzazione in quel luogo del GRANDE ARACRI.

### Capo 30)

#### Il conto corrente presso la Banca Popolare della Puglia e Basilicata

Nel mese di giugno si comprendeva come GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 si stesse adoperando per ottenere una carta di credito American Express, intestandola formalmente a PASSAFARO Pietro cl. 95.

Infatti, il 20.6.2017, GRANDE ARACRI informava PASSAFARO Francesco Paolo che la carta American Express sarebbe arrivata nei prossimi giorni direttamente a casa sua; questi rispondeva che una volta avuto i codici li avrebbe fotografati e consegnati a Salvatore.(all.O784)

L'argomento era affrontato anche il giorno successivo con la moglie PASSAFARO Carmelina (nonché i figli) e DE SOLE Paolo, precisando che avevano accettato la richiesta formalmente formulata da PASSAFARO Pietro cl. 95. (all.O785)

Venivano quindi venivano richieste informazioni all'American Express apprendendo che effettivamente, il 15.6.2017, era stata rilasciata a PASSAFARO Pietro cl. 95 la carta American Express avente n. 5206945281004 riconducibile al codice Iban IT85G0538558020000000000609 e cioè al c/c acceso formalmente da PASSAFARO presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata – agenzia di Viadana.

A fugare ogni dubbio sulla effettiva titolarità della carta da GRANDE ARACRI va osservato che che nel modulo di richiesta veniva indicato quale recapito mail il seguente indirizzo: *sgrandearacri@gmail.com* (indirizzo di posta elettronica di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79). Nelle conversazioni intercettate, poi, si evidenzia come la carta di credito American Express fosse non solo nella piena disponibilità di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 ma anche della moglie PASSAFARO Carmelina e del padre GRANDE ARACRI Francesco cl. 54:

---

<sup>42</sup> Tali disposizioni sono strettamente connesse alla vicenda descritta al Capo 48).

- nella conversazione progr. 4980 GRANDE ARACRI, conversando con DE SOLE, si propone di chiedere l'aumento del plafond;
- il 25.09.2017 Salvatore chiamava la moglie per sapere se aveva la carta di credito con se; la donna rispondeva di essere dalla parrucchiera e di averla in borsa; il marito la esortava a tornare al più presto in quanto ne aveva bisogno (progr. 12732);
- le conversazioni 50501, 52787 documentano che la carta era stata utilizzata per compiere acquisti al BRICOMAN di Parma;
- il 23.12.2017, la stessa era utilizzata da PASSAFARO Carmelina per acquistare capi di abbigliamento presso un esercizio commerciale di Brescello; nella circostanza la carta di credito era stata consegnata dal marito il quale, tuttavia, l'avvisava che avrebbe potuto anche non funzionare (progr. 8874)

Da ultimo, è appena il caso di richiamare una conversazione captata il in data 29.12.2017 all'interno dell'autovettura in uso a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79, in cui erano presenti il predetto e per l'appunto la moglie Carmelina e PASSAFARO Pietro cl. 95, nel corso della quale l'argomento verteva su un indebito utilizzo della carta per 199 €. PASSAFARO, sul punto, rendeva confessione: « Io non l'ho mai usata Ca... io non mi sono mai permesso nonostante c'è il mio nome.».

### Capo 31) - Intestazione fittizia del contratto di finanziamento di Roberto PISTIS

GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79, non avendo altro mezzo di trasporto a seguito del sequestro, eseguito nel gennaio 2018, dell'autovettura Mercedes a lui in uso, si avvaleva dei servizi di PISTIS Matteo, un ragazzo residente a Brescello amico dei fratelli PASSAFARO Pietro cl. 95 e Francesco Paolo.

PISTIS, con la sua autovettura Ford Fiesta targata FD976PV, appariva a completa disposizione di GRANDE ARACRI non soltanto come autista ed accompagnatore, ma anche per più complesse operazioni di trasferimento fraudolento di utilità.

Difatti, dal tenore delle chiamate emergeva che PISTIS avrebbe dovuto richiedere un prestito e/o il rilascio di una carta di credito, per poi convogliare il denaro su un conto poi posto nella disponibilità di Salvatore GRANDE ARACRI.

Il 20.02.2018 Matteo PISTIS, con il telefono di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79, contattava la madre, CAPPELLO Laura, e le chiedeva l'iban relativo al conto del padre, in quanto avrebbe fatto accreditare somme di denaro su quel conto. (all.O945).

Nella giornata del 21.2.2018 era GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 che chiedeva a PISTIS Matteo dove fosse finito l'iban.

Nella conversazione progr. 62161, PISTIS Matteo, sempre utilizzando il cellulare di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 contattava la madre (CAPPELLO Laura) chiedendole di interessare la sua amica Caterina, impiegata di banca, per sapere in quanto tempo la banca avrebbe potuto concedergli un prestito di 30.000 euro; la madre rispondeva che si sarebbe informata, ma nello stesso tempo diceva al figlio di non farle fare brutta figura (all.O946).

Nei primi giorni di marzo 2018, venivano registrate alcune conversazione tra PISTIS e GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79, con cui quest'ultimo imponeva a Matteo, con una certa urgenza, di riportargli immediatamente i documenti del padre di questi Roberto in quanto nella

pratica mancavano alcuni dati da completare. Immediatamente Matteo si prodigava ad inviare quanto ordinato da Salvatore tramite messaggistica whatsapp (all.O947).

Il 7 marzo 2018, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 telefonava a PASSAFARO Francesco Paolo; nella circostanza quest'ultimo era in compagnia di PISTIS Matteo. Francesco Paolo riferiva a Salvatore di preparare per la serata una bottiglia di Champagne (un *magnum*) perché avrebbero dovuto festeggiare. Salvatore chiedeva il motivo e in sottofondo si aveva modo di udire PISTIS Matteo asserire di un *accredito in banca* (all.O948).

Venivano quindi disposti accertamenti al fine di comprendere ove la famiglia PISTIS potesse avere dei conto correnti accesi; risultava che presso la Banca Popolare di Verona e Novara Roberto PISTIS aveva stipulato un mutuo.

Da accertamenti esperiti con l'ufficio legale della banca BMP (gruppo bancario che gestisce gli affari legali) si accertava che il proprio il 7 marzo 2018 presso la filiale della Banca Popolare di Verona e Novara di Sorbolo (PR), era stata accreditata sul conto corrente intestato a PISTIS Roberto e CAPPELLO Laura (genitori di Matteo), la somma di 30.000 euro, proveniente dalla Agos Ducato. L'ufficio legale della banca riferiva che immediatamente dopo l'accredito dei 30.000 euro, veniva disposto un bonifico di 23.000 euro verso il conto corrente di PISTIS Matteo, acceso nella stessa filiale.

Tale denaro, come sarà di seguito illustrato, sarebbe stato utilizzato per il contratto di leasing dell'autovettura BMW targata FK007FG [si ricorda che Salvatore GRANDE ARACRI, dopo il sequestro della Mercedes targata FA604JD era rimasto senza auto – capo 33)] e per il conferimento del capitale al momento della costituzione, il 13 aprile 2018, della EUROITALIA srl, con sede in Parma, con capitale sociale interamente versato di 10.000 euro ed oggetto sociale di attività edile; quali soci figuravano PISTIS Matteo (30%) e PISTIS Roberto (70%). Quest'ultima quota del 70% risultava realmente di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 il quale, , intestava fittiziamente tale quota al PISTIS Roberto, padre di Matteo [cfr Capo 32)].

Dal tenore di due conversazioni intercorse tra PISTIS Matteo e GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79, si comprendeva chiaramente come quest'ultimo fosse di fatto il vero destinatario del denaro convogliato sul conto di PISTIS Matteo e a chiedere anche di prelevare 1.000 euro per lui: (progr.15146: *«Salvatore G.A.: Ma poi mi sono dimenticato alla fine quindi? sul conto quanto resta? Matteo PISTIS: 23 mila... con i due e sei (ndr 2.600 euro) fuori liquidi che ho in tasca... Salvatore G.A.: Uh... 23 perchè? Matteo PISTIS: Eh si... perchè si prende 3 e due (ndr. 3.200 euro) mio padre perchè il mutuo non lo ha estinto... 23 ma con i... Salvatore G.A.: Quanto c'erano scusa? Matteo PISTIS: Non ho capito... Salvatore G.A.: Quanto c'erano... Matteo PISTIS: Sul conto di mio padre? Salvatore G.A.: Sì... Matteo PISTIS: Venti nove nove e sette... (incomprensibile)... ho dato 100 euro a mio padre ieri sera per la scuola guida di mio fratello ha l'esame questa mattina. Salvatore G.A.: Va bene... ma me li prendi 1.000 euro... Matteo PISTIS: Dimmi dimmi... Salvatore G.A.: Me li prendi 1.000 euro dopo... Matteo PISTIS: Sì... te li ho già presi sono a casa sono...»*).

Analogo contenuto presentava la seconda conversazione.

Veniva predisposto un decreto di esibizione atti che veniva notificato all'istituto credito, e dal quale era possibile acquisire ulteriori informazioni, ed in particolare che il 7.3.2018, sul conto avente n. 00020826 dei coniugi Pistis, veniva accreditata la somma di 30.000 euro; nella successiva giornata veniva disposto un bonifico di 23.000 euro verso il conto corrente n. 00004392 del figlio PISTIS Matteo.

Sono stati svolti accertamenti anche presso l'Agos dai quali è emerso che che il prestito di 30.000 euro era stato richiesto ed ottenuto, il 5.3.2018, da PISTIS Roberto e motivato da una richiesta di ristrutturazione casa.

A propria volta Matteo PISTIS, dal 9.3.2018, metteva a disposizione di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 tale denaro, che veniva prelevato in varia forma:

- Il 9.03.2018 2.000 euro prelievo bancario in contanti.
- Il 10.03.2018 1.000 euro prelievo con bancomat.
- L'11.03.2018 1.500 euro prelievo con bancomat.
- Il 12.03.2018 3.000 euro bonificati in favore di PISTIS Matteo sull'iban delle poste Italiane IT64L0760105138268332468333. L'IBAN è associato alla carta Postepay evolution n. 5333171050487327 intestata a PISTIS Matteo ed attivata in Brescello proprio il 12.3.2018, giorno dell'accredito dei 3.000 euro.
- Il 12.03.2018 3.000 euro bonificati in favore di GRANDE Salvatore sull'iban delle poste Italiane IT72P0760105138273540273541. L'IBAN è associato alla carta Postepay evolution n. 5333171050487038 intestata a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 ed attivata in Brescello il 7.2.2018.
- Il 12.03.2018 3.000 euro bonificati in favore di PASSAFARO Pietro sull'iban delle poste Italiane IT69J0760105138222795022796. L'IBAN è associato alla carta Postepay evolution n. 5333171037646193 intestata a PASSAFARO Pietro cl. 95 (altro prestanome di Salvatore GRANDE ARACRI) ed attivata in Viadana il 16.12.2016.

Pertanto, nel giro di 4 giorni dall'accredito dei 23.000 euro sul conto di PISTIS Matteo venivano prelevati, con diverse forme, 13.500 euro.

Veniva richiesta anche la movimentazione delle tre predette carte Postepay Evolution intestate a PISTIS Matteo, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 e PASSAFARO Pietro cl. 95 che evidenziava come i 3.000 euro bonificati su ciascuna carta venivano, nel giro di pochi giorni, quasi interamente prelevati in contanti, su disposizione del GRANDE ARACRI, come reso evidente dall'attività tecnica (in particolare, dalle intercettazioni e dall'annotazione di servizio).

### Capo 33)

#### L'intestazione fittizia del contratto di leasing

La messa a disposizione di Matteo PISTIS verso GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 si manifestava anche in **relazione** al contratto di leasing dell'autovettura BMW 318D targata FK007FG sottoscritto dal padre Roberto.

Il 7.03.2018 GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 chiamava PISTIS Matteo, dicendogli di essere stato contattato da Raffaele (CERCELLO Raffaele - impiegato della società Fin Rent, con il quale GRANDE ARACRI si presentava fingendosi Roberto PISTIS) il quale richiedeva i dati della carta d'identità e del codice fiscale (del padre di Matteo). I due interlocutori alla fine si accordavano affinché Matteo trasmettesse copia di quanto richiesto tramite whatsapp (all.O949).

Anche nella successiva telefonata, intercorsa il 14.3.2018, tra Salvatore e CERCELLO, il primo si presentava come Roberto PISTIS e si accertava che fosse arrivata la raccomandata (all.O951).

Gli accertamenti svolti evidenziavano l'esistenza di una pratica di noleggio a lungo termine, avviata da PISTIS Roberto e valutata positivamente dalla società erogante il servizio.

Inoltre va rimarcato il fatto che lo stesso PISTIS era stato *presentato* alla società di noleggio, dalla VIESSE srls in quanto, in precedenza, una medesima pratica portata avanti attraverso quest'ultima, era stata respinta perché ritenuta di "profilo debole e a rischio di insolvenza elevato". Il 15.03.2018, progr 63659 dec. Int 1627/15, Matteo PISTIS chiamava GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 per comunicargli che era arrivata la ricevuta della notifica della raccomandata.

Nella circostanza Salvatore ricordava a Matteo di andare a prendere Paolino (il figlio minore di Salvatore - Paolo GRANDE ARACRI), avvalorando la tesi dell'assoggettamento (all.O952).

Matteo PISTIS, in data 19.03.2018, avendo avuto notizia da Francesco Paolo PASSAFARO che la pratica di noleggio non era andata a buon fine, informa di ciò Salvatore. Matteo aggiungeva di aver chiamato la società "LEASYS" per sapere il perché del diniego e gli era stato risposto che anche a loro sembrava strano. Giova precisare che la pratica è stata interrotta dall'advisor "Fin Rent" a cui i due si sono rivolti in prima istanza.

Salvatore chiedeva a Matteo di recarsi da lui e questi rispondeva affermativamente e che avrebbe preso anche la busta (riferimento alla busta paga di suo padre PISTIS Roberto) (all.O953).

Il successivo 19.3.2018, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 contattava l'autosalone DB di Parma, fingendosi Roberto PISTIS. Salvatore si presentava come quello del finanziamento e di aver chiamato per comunicare la via che mancava sul contratto.

Salvatore, suggerito da persona in sua presenza che con ogni probabilità era Matteo PISTIS, diceva che la via è "*Via Sebastiano Veniero nr.4, Milano*". Salvatore ribadiva che la sede era a Milano. In replica, l'interlocutrice chiedeva un recapito (all.O954).

Si rappresenta che tale indirizzo altro non è che il recapito della società MANUNTECH S.R.L. per la quale PISTIS Roberto lavora.

Nella telefonata successiva emerge chiaramente la totale disponibilità che GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 aveva dei dati di PISTIS Roberto al fine di noleggiare un'autovettura.

Nello specifico Salvatore comunicava all'addetta della società ARVAL di essere Roberto PISTIS, di essere interessato ad un noleggio di un'auto BMW XI o similare e di essere interessato ad un noleggio per 36 mesi.

La donna chiedeva a Salvatore la conferma del codice fiscale e Salvatore dettava quello di Roberto PISTIS "PSTRRT65T11E441B". L'interlocutrice poi domandava l'indirizzo di residenza e Salvatore comunicava quello di via Molino Caselle 21 a Brescello (RE). Infine quando la donna chiedeva un recapito mail, Salvatore dettava la mail [francesco.paolo777@gmail.com](mailto:francesco.paolo777@gmail.com) (in questo caso si tratta della mail di Francesco Paolo PASSAFARO), ma poi lo stesso diceva che era in compagnia di suo figlio e avendo fatto confusione, preferiva fornire un'altra mail e cioè [matteopistis05@gmail.com](mailto:matteopistis05@gmail.com).

In sottofondo si sentiva Matteo PISTIS dettare i dati a Salvatore (all.O955).

In seguito ai tentativi sopra descritti, non andati a buon fine, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 interloquiva telefonicamente con SACCA' Stefano Antonio, responsabile della filiale di Parma *Autotorino* e presentatogli da BOLOGNA Claudio.

GRANDE ARACRI asseriva di aver visto un'auto il cui prezzo tuttavia era esoso (44.000 euro). SACCA' riferiva che si trattava di prezzo di listino e che il costo in realtà era di 26.900 euro. Salvatore riferiva che sarebbe passato nel pomeriggio in compagnia di Claudio (Bologna) (all.O956).

Il 27.3.2018 Salvatore apprendeva da SACCA' che la pratica di leasing della vettura era accolta e che PISTIS Roberto sarebbe dovuto passare per firmare la documentazione e per depositare la caparra di 500 euro (all.O957).

Emergeva dai servizi tecnici che GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79, nel pomeriggio del 28.03.2018, si sarebbe recato presso la concessionaria con l'intenzione di dare seguito alla pratica di leasing.

Veniva così predisposto un servizio di osservazione presso l'Autotorino di Parma. Le risultanze confermavano che, alle ore 16.35 circa, a bordo della vettura FORD Fiesta di colore nero targata FD976PV (di PISTIS Matteo), giungevano PISTIS Matteo, conducente, e Salvatore. I due entravano nella concessionaria dove rimanevano fino alle successive ore 16.55. Non risultava presente Roberto PISTIS.

Il giorno seguente, 29.3.2018, Matteo PISTIS, utilizzando il telefono di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79, chiamava Stefano SACCA' per informarlo che in serata sarebbe passato in concessionaria suo padre Roberto (all.O958).

Nel medesimo pomeriggio del 29.3.2018, prima di passare dall'autosalone Autotorino, Matteo PISTIS telefonava a Salvatore per chiedergli se fosse necessario consegnare in giornata la somma richiesta dalla concessionaria per la pratica perché, spiegava di aver esaurito il plafond dei prelevamenti. Salvatore rispondeva che senza denaro (517,00 euro) non gli avrebbero fatto il contratto. Matteo comunica che quindi sarebbe tornato indietro a prendere i soldi.

Matteo chiedeva, in ultimo, se i soldi necessari glieli avrebbe dati Salvatore e questi rispondeva di no, ribadendo che avrebbe dovuto utilizzare i propri.

Il 29.03.2018 veniva svolto altro servizio di appostamento presso la concessionaria Autotorino di Parma dove, alle ore 17.15, sopraggiungevano a bordo della autovettura FORD Fiesta targata FD976PV, PISTIS Matteo accompagnato da una ragazza (cfr. all.A97).

Alle successive ore 17:40 giungeva l'autovettura Citroen C3 di colore grigio targata CT263SK di proprietà di CAPPELLO Laura, madre di Matteo, condotta da PISTIS Roberto. L'uomo entrava nell'autosalone in compagnia del figlio e della ragazza.

Alle 18.00 uscivano dal concessionario Roberto e Matteo PISTIS, fermandosi ad osservare le autovetture presenti nel parcheggio interno alla concessionaria, quindi alle ore 18.05 si allontanavano.

Che Matteo PISTIS stesse operando per Salvatore GRANDE ARACRI lo conferma la telefonata contestuale con cui comunica di aver preso visione del veicolo « tutto a posto La macchina ce l'ho già davanti eh!.... si è qua, è qua la nostra, la nostra» (pror. 64307).

Matteo riportava anche la prima parte della targa "FK007...".

In effetti, gli accertamenti presso la sede centrale della concessionaria AUTOTORINO a Morbegno (SO), confermavano trattarsi della vettura locata da PISTIS Roberto, BMW 318D BUSINESS ADVANTAGE avente telaio WBA8C31000A141183 e targa FK007FG.

Il giorno 30.3.2018, si registrava una conversazione tra un impiegato della concessionaria Autotorino di Parma e Salvatore, vertente l'acquisto di un kit di gomme da 19 pollici per la nuova vettura.

Salvatore si spacciava anche in questo caso per Roberto PISTIS (all.O960).

Il 3.4.2018, tale Fiorenza della concessionaria Autotorino di Parma, interloquiva telefonicamente con GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 per fissare la consegna della vettura il giovedì seguente (5.4.2018) alle 17:30.

La donna chiedeva conferma dell'indirizzo mail [matteopistis05@gmail.com](mailto:matteopistis05@gmail.com) per inoltrare copia del libretto di circolazione al fine di stipulare l'assicurazione RC Auto (all.O961).

Salvatore, immediatamente dopo la conversazione con Fiorenza, chiamava Matteo PISTIS per comunicargli che giovedì sarebbe arrivata la vettura e sarebbe dovuto andare suo padre Roberto a ritirarla (all.O962).

GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 si attivava per avere dei preventivi per l'assicurazione della nuova autovettura (all.O963).

Ad ulteriore conferma della esclusiva disponibilità in capo a GRANDE ARACRI dell'automobile si richiamano le riprese delle videocamere installate nei pressi dell'abitazione di questi, che riprendono l'autovettura BMW parcheggiata di fianco all'abitazione (ad esempio, il 10 e il 12.4.2018).

Va osservato, in conclusione, sono suscettibili di confisca di prevenzione anche i beni utilizzati in virtù di un contratto di leasing, in quanto gli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 159 del 2011 adottano, per indicare i beni rispettivamente sequestrabili e confiscabili, la nozione di disponibilità "a qualsiasi titolo" da parte del proposto, come tale ampia ed aperta a qualsiasi figura giuridica (Cass. Sez. II 31.3.2017, BNP Paribas Leasing Solutions); ne consegue che la titolarità di un contratto di leasing può costituire oggetto materiale della dissimulazione penalmente rilevante ex art. 512-bis c.p.

## GLI AFFARI DEL SODALIZIO

### Capi 35)- 36)

#### La vicenda della forniture di Vigna Dogarina

Il 30.5.2013 si presentava presso gli Uffici della D.I.A. di Bologna Ivano CAMILOTTO che, in qualità di coniuge di Romina TONUS, socia e rappresentante legale della società "Azienda Agricola Vigna Dogarina presentava querela nei confronti di soggetti a suo dire legati ad organizzazioni criminali di matrice 'ndranghetista che si sarebbero resi responsabili di più episodi di truffa ai danni della società della moglie. Successivamente (3.6.2013) anche la TONUS presentava denuncia per gli stessi fatti. Veniva inoltre escusso a sommarie informazioni BARCHIESI Alessio, collaboratore di CAMILOTTO.

Da tali elementi emergeva che alla fine del mese di luglio 2012, una persona di origine pugliese di nome Nicola, successivamente identificata in TAFUNI Nicola, proprietario di un ristorante in Reggio Emilia e utilizzatore dell'utenza telefonica 333/7195255 avrebbe presentato al CAMILOTTO e al BARCHIESI, in occasione di un pranzo nel proprio ristorante, un calabrese di nome Salvatore, successivamente identificato in GRANDE ARACRI Salvatore utilizzatore dell'utenza 370/1014967, nipote di GRANDE ARACRI Nicolino.

Salvatore GRANDE ARACRI si proponeva di procacciare e garantire accordi commerciali con ditte del mezzogiorno intenzionate ad acquistare i prodotti vinicoli della "Azienda Agricola Vigna Dogarina". Nel mese di ottobre BARCHIESI, GRANDE ARACRI Salvatore e TAFUNI Nicola si

erano recati in Calabria a bordo di una Fiat Ulysse condotta da Nicola, per consentire a BARCHIESI di esplorare eventuali opportunità di affari per conto dell'azienda vinicola.

Giunti a Crotona i tre avevano soggiornato nell'Hotel Lido degli Scogli, circostanza questa riscontrata dalla consultazione della Banca Dati Interforze. Qui Salvatore GRANDE ARACRI procurava alla "Azienda Agricola Vigna Dogarina" il primo di due accordi commerciali.

Il primo veniva concluso con MUTO Luigi titolare della società "General Drink", utilizzatore dell'utenza 342/8068819. Questi era stato presentato al BARCHIESI in occasione del suo viaggio a Crotona da GRANDE ARACRI Salvatore durante una cena nel ristorante dell'hotel Lido degli Scogli. Successivamente MUTO Luigi si recava, verso la fine del mese di ottobre, nella sede della "Azienda Agricola Vigna Dogarina" per concludere l'accordo. Nell'occasione era accompagnato da GRANDE ARACRI Salvatore e da altra persona.

In base all'accordo concluso tra la "Azienda Agricola Vigna Dogarina" e la "General Drink" venivano inviati due TIR di merci in Calabria per un controvalore di Euro 40.000 pagati con un assegno con scadenza a 60 giorni. Uno dei mezzi, tuttavia, invece di scaricare i prodotti nella sede delle "General Drink", ubicata in Cutro (KR) li aveva trasportati altrove e precisamente in località Cirò Marina (KR). Per chiarire questo aspetto CAMILOTTO, in compagnia di GRANDE ARACRI Salvatore, si era recato in Calabria utilizzando una propria autovettura aziendale. CAMILOTTO rammentava altresì che, giunto in provincia di Crotona, era stato sottoposto ad un controllo di Polizia apparentemente casuale. Gli accertamenti in Banca Dati hanno consentito effettivamente di riscontrare questa circostanza, poichè il 13 novembre 2012 alle ore 2:54 in Scalfaro località di Crotona (KR), CAMILOTTO e GRANDE ARACRI Salvatore venivano controllati da una volante della Polizia di Sato a bordo dell'autovettura Ford Focus targata EB870WH.

CAMILOTTO riferiva che in quella circostanza gli agenti chiedevano il numero di telefono di entrambi gli occupanti dell'autovettura e Salvatore, anticipandolo, aveva fornito agli operanti un numero di telefono falso; interrogato dei motivi, Salvatore aveva risposto in modo evasivo. Dopo aver soggiornato nell'albergo "Lido degli Scogli" di Crotona, il giorno seguente si erano incontrati con MUTO Luigi ed il padre di quest'ultimo, Santino, in una pasticceria di Crotona. Nell'occasione veniva concordato l'invio, da parte dell' "Azienda Agricola Vigna Dogarina" di altri cinque TIR carichi di merce in Calabria, a favore della "General Drink" per un corrispettivo di complessivi Euro 50.000,00 pagati da MUTO Luigi con due assegni poi risultati scoperti. CAMILOTTO e GRANDE ARACRI Salvatore ritornavano quindi, rispettivamente a Brescello (RE) e Treviso, dopo aver soggiornato una notte a Roma presso l'hotel Farnesina. Seguivano quindi altri due incontri con MUTO al fine di chiarire la questione degli assegni scoperti: il primo il 7 dicembre 2012 in Brescello (RE) nel ristorante dell'Hotel Brixellum, al quale partecipavano BARCHIESI Alessio (in nome e per conto di CAMILOTTO), MUTO Luigi e GRANDE ARACRI Salvatore; il secondo sempre in Brescello nel piazzale dell'Hotel Don Camillo che vedeva partecipare CAMILOTTO, BARCHIESI, GRANDE ARACRI Salvatore, MUTO Luigi, un cugino di Salvatore di nome Paolo, un amico di Salvatore, MUTO Francesco e un uomo di nome Pino, amico o parente di GRANDE ARACRI Salvatore.

In questa occasione questi intimava a MUTO Luigi di saldare i propri debiti nei confronti di CAMILOTTO altrimenti "avrebbe fatto intervenire i propri familiari". Veniva così deciso che nei giorni successivi BARCHIESI, al fine di tutelare gli interessi della casa vinicola, si sarebbe recato in Calabria in compagnia di MUTO Francesco. Successivamente MUTO Luigi saldava parte del proprio debito con tre bonifici sul conto corrente dell'Azienda Agricola per un ammontare



complessivo di Euro 48.500,00. Veniva quindi concluso un accordo transattivo tra MUTO Luigi e la "Azienda Agricola Vigna Dogarina" con la sottoscrizione di cambiali da 10.000,00 Euro al mese. Le cambiali erano garantite anche dalla madre di MUTO Luigi, BONIFAZIO Isabella.

Contestualmente GRANDE ARACRI Salvatore si adoperava anche per conclusione di un altro accordo commerciale.

Nel mese di dicembre 2012 infatti GRANDE ARACRI Salvatore favoriva e garantiva la conclusione di un accordo tra la società "Azienda Agricola Vigna Dogarina" e FIDALE Michele, che in più di un'occasione si era presentato come responsabile della cooperativa "Coop. Stall Sociale di Assalino" con sede a Sant'Olcese (GE).

Gli accertamenti svolti nell'immediatezza dalla D.I.A. permettevano di rilevare che FIDALE Michele non aveva quote di partecipazione nella cooperativa, non ricopriva cariche sociali e non era dipendente della stessa. In base agli accordi conclusi la "Azienda Agricola Vigna Dogarina" inviava alla "Coop. Stalla Sociale di Assalino" due TIR di merci per un controvalore di Euro 60.000,00 circa pagati da FIDALE con due assegni a scadenza 60 giorni.

I primi giorni del mese di gennaio CAMILLOTTO in compagnia di BARCHIESI si recava presso la sede di Zola Predosa (BO) della cooperativa, dove si incontrava con GRANDE ARACRI Salvatore e FIDALE. In ragione della diffidenza del CAMILLOTTO dovuta alle difficoltà che si stavano presentando con MUTO Luigi, FIDALE forniva rassicurazioni e anzi proponeva l'acquisto di un milione di bottiglie ed una fideiussione bancaria per un valore di Euro 3.000.000,00. La fideiussione apparentemente emessa dalla banca Barclays, inviata da FIDALE tramite posta elettronica certificata, si rivelava contraffatta.

CAMILLOTTO, dopo essersi lamentato con FIDALE, su indicazione di quest'ultimo chiamava il numero telefonico indicato nella fideiussione (ossia il 0240741445) al quale rispondeva un uomo asserendo di essere il dottor CORRADINI, fornendo rassicurazioni sull'autenticità del documento. Il 22 maggio 2013 CAMILLOTTO si recava nuovamente presso la sede della cooperativa di Zola Predosa (BO), dove apprendeva dalla proprietaria dell'immobile locato dalla cooperativa, il vero cognome di Michele – che come anticipato si era sempre fatto chiamare LONGO - ossia FIDALE. Sul posto CAMILLOTTO eseguiva una rapida ricerca sui internet e apprendeva che Michele FIDALE apparteneva alla 'ndrangheta. Nel frattempo sopraggiungeva il FIDALE al quale, in separata sede, CAMILLOTTO confidava quanto appreso da internet. FIDALE chiamava quindi la signora, che, «...terrorizzata, negava di avermi detto alcunché sul conto di MICHELE». FIDALE si allontanava quindi a bordo di una autovettura Peugeot.

Il 30 maggio erano raccolte anche le sommarie informazioni testimoniali rese da BARCHIESI Alessio, che aveva seguito da vicino le trattative finalizzate sia all'accordo che al recupero del credito.

BARCHIESI, consulente dell'azienda, riferiva a) di aver partecipato ad un incontro organizzato da un uomo di origini pugliesi, tale NICOLA, di circa 45 anni, che aveva presentato Salvatore, un uomo di circa 35 anni di origini calabresi, il quale si mostrava interessato ad acquistare il vino per commercializzarlo in Calabria e forse anche in Germania; Salvatore si era proposto come garante di un eventuale accordo commerciale scaturito da quell'incontro; b) di essersi recato a Crotone, unitamente a Salvatore e Nicola per verificare le opportunità commerciali; c) che in quella circostanza gli veniva presentato MUTO Luigi, di anni 26, titolare della ditta "General Drink", il quale si diceva interessato all'acquisto e alla commercializzazione dei prodotti vinicoli; d) dopo circa una settimana, il MUTO, previo appuntamento, giungeva in azienda accompagnato da Salvatore e da un altro uomo, sempre originario di Crotone, tale Vincenzo Otranto GODANO, di

circa 30 anni. MUTO dichiarava di voler acquistare due camion di prodotti vinicoli per un valore di circa 40.000,00 Euro, lasciando in pagamento un assegno dell'importo di circa 40.000,00 Euro con scadenza a 60 giorni: in tale contesto Salvatore si offriva come "garante" dell'accordo, che veniva concluso proprio per le sue insistenze; e) dopo circa due settimane, la merce richiesta veniva spedita presso la sede della "General Drink", in località Vattiato Passovecchio, Cutro; durante la consegna, tuttavia, su esplicita richiesta del MUTO, uno dei due camion eseguiva la consegna a Cirò Marina, diversamente da come concordato e da quanto indicato nel documento di trasporto; f) nei giorni successivi, sempre dietro rassicurazione di Salvatore che garantiva per l'affidabilità del MUTO, venivano inviati, alla "General Drink", altri 5 TIR di prodotti, per un valore complessivo di 200.000,00 euro, a fronte dei quali era consegnato a garanzia due assegni bancari dell'importo complessivo di 50.000,00 euro; g) poiché, posto all'incasso, il primo assegno si era rivelato scoperto, con l'intermediazione di Salvatore, venivano fissati due incontri con il MUTO per chiarire la situazione: il primo il 7 dicembre 2012, a Brescello (RE) nel ristorante dell'hotel "Brixellum", e in tale occasione il MUTO lo assicurava che avrebbe pagato i suoi debiti in breve tempo, "per non far fare una figuraccia a Salvatore", concordando di preparare un piano di rientro, il secondo - non essendo stato mantenuto l'impegno precedentemente assunto - il 5 gennaio 2013 nel piazzale dell'Hotel "Don Camillo" ci siamo incontrati con Salvatore, MUTO Luigi, un cugino di Salvatore, Paolo PUCCI, di circa 25 anni, nonché Francesco MUTO, detto "Franco", un amico di Salvatore. Anche tale incontro si concludeva senza nessun accordo; in tale contesto tuttavia Salvatore minacciava Luigi MUTO dicendogli che, se non avesse provveduto a pagare il suo debito, avrebbe fatto intervenire la propria "famiglia"; h) di essersi recato in Calabria dapprima in compagnia di tale Francesco MUTO, quindi di Salvatore, che si rendeva disponibile ad accompagnarlo a Cutro per incontrare il MUTO; i) in tale occasione Salvatore fissava un incontro con il MUTO Luigi e con altra persona, che ho saputo essere suo zio, Nicolino GRANDE ARACRI, che solo successivamente apprendeva essere noto esponente della criminalità organizzata calabrese; in quel contesto il MUTO confermava la volontà di pagare i suoi debiti, ma affermava di non avere la disponibilità economica; l) nei giorni MUTO Luigi effettuava dei bonifici sul conto corrente dell'azienda per un ammontare complessivo di Euro 48.500,00; m) non pervenendo ulteriori pagamenti, scendeva nuovamente, da solo, a Cutro, dove prendeva contatti direttamente con Nicolino GRANDE ARACRI, il quale si lamentava del fatto che il nipote Salvatore, che aveva fatto da garante, non si interessava più della questione; n) il 7 febbraio riceveva via fax dall'azienda un accordo transattivo, preparato dai legali dell'azienda stessa, inerente il rientro del debito contratto dal MUTO, scontando cambiali dell'importo di 10.000,00 euro mensili.

BARCHIESI riferiva di aver promosso un'altra fornitura di prodotti vinicoli, presentandogli tale MICHELE, che riferiva di operare per conto della Cooperativa Stalla Sociale di Assalino.

Un fondamentale contributo all'inquadramento delle due vicende - in particolare la prima - era fornito dal riascolto attualizzato e selettivo delle conversazioni tra presenti all'interno della tavernetta del GRANDE ARACRI nel proc. 5946/10 R.G.N.R. Mod. 21 DDA Catanzaro (Kyterion).

La Squadra Mobile di Bologna, riascoltava una conversazione ambientale (progr. n. 16021, R.I.T. 586/12) registrata, l' 11.11.2012, dalle ore 12.02, tra Nicolino GRANDE ARACRI e Michele BOLOGNINO (condannato, in primo grado, nel processo AEMILIA con sentenze del 31.10.2018 quale esponente di vertice del sodalizio 'ndranghetistico emiliano) (All.P91).

In particolare, GRANDE ARACRI Nicolino richiamava : "... quello prosecco, prosecco diciamo, diciamo lo possiamo vendere tranquillamente a dieci euro nei ristoranti, capisci! adesso vediamo

...”; BOLOGNINO gli rispondeva: “adesso parliamo! ... vedi che ... la nostra “cummara Maria” (amica) cosa ti ha detto oggi? ... assegni non gliene dare ... assegni ... incompr. ...”, suscitando la richiesta di GRANDE ARACRI: “... ma tu ... ma tu gliel’hai dati questi 55 mila euro ... 50 mila euro ...”, cui BOLOGNINO replicava: “... con 40 mila siamo rimasti”.

Si riporta di seguito la trascrizione del medesimo progressivo operata dai periti nominato nel processo “AEMILIA”:

<<GRANDE ARACRI Nicolino: “E se trovi il prosecco ... Prosecco, diciamo ... Ehm ... Lo possiamo mettere dieci euro, tranquillamente. Capisci, il nostro ristorante? Che, adesso, parliamo ... Vi dico la ... omissis ... noi lo paghiamo due o tre euro l’uno”.

I passaggi dei periti consentivano di comprendere in modo più chiaro l’intenzione di GRANDE ARACRI Nicolino di commerciare il prosecco nel “loro” (inteso suo e di BOLOGNINO Michele) ristorante, riferendosi il boss di Cutro al “Cenacolo del Pescatore”, a Montecchio Emilia (RE), presso il locale dei fratelli VERTINELLI (cfr. capi 88 bis e 89 del processo “AEMILIA”).

Nel progr. n. 16022 (immediatamente successivo a quello appena esaminato), delle ore 12.17 dell’11.11.2012, nella versione trascritta dai periti del Tribunale, si coglieva il riferimento a “Salvatore, figlio di Franco”, che altri non era che GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, «GRANDE ARACRI Nicolino: Ma (inc.) (voci sovrapposte) là, no? Uomo: Ho fatto di tutto. Non c’è bisogno. Salvatore è andato ... GRANDE ARACRI Nicolino: (inc.). Uomo: Ah, sì, sì, sì, (inc.).

GRANDE ARACRI Nicolino: Cioè, digli che ... Salvatore, il figlio del... di Franco, Franco il (inc.). Il fratello di (inc.) (voci sovrapposte). Uomo: (inc.) (voci sovrapposte) GRANDE ARACRI Nicolino: No... Uomo: E dice “non ne ho trovato”, ma (inc.). GRANDE ARACRI Nicolino: Quello ... (inc.) (voci sovrapposte). Uomo: (inc.) (voci sovrapposte). Domani sera ... Domani pomeriggio andiamo (inc.)».

Ritiene, del tutto condivisibilmente, l’accusa che i dialoghi testè riportati riguardassero proprio la vicenda della società Azienda Agricola Vigna Dogarina, alla luce del duplice , concorrente rilievo per cui

- erano avvenute l’ 11.11.2012, periodo in cui le trattative con l’ “Azienda Agricola Vigna Dogarina” erano pienamente in corso; infatti sulla scorta dell’accordo concluso tra la “Azienda Agricola Vigna Dogarina” e la “General Drink” erano stati spediti a Cutro (KR), a bordo di due TIR, prodotti per un valore di Euro 40.000,00, pagati con un assegno postdatato a 60 giorni. Uno degli autoarticolati, come si ricorderà, anziché scaricare i prodotti, come concordato, presso la sede della “General Drink”, li portava in un diverso luogo di destinazione e precisamente in località Cirò Marina (KR). Per affrontare questo problema CAMILOTTO, in compagnia di GRANDE ARACRI Salvatore, si recava in Calabria il 13.11.2012 (due giorni dopo la conversazione ambientale in esame), utilizzando una propria autovettura aziendale, ed in quella circostanza GRANDE ARACRI Salvatore forniva per entrambi utenze di fantasia.

- contenevano il riferimento alla consegna di un assegno di 40.000,00 euro in ordine alla vendita di vino prosecco; tale cifra corrispondeva alla prima transazione commerciale intrattenuta con la General Drink per cui era stato emesso un assegno proprio di € 40.000,00 che a gennaio 2013 era risultato poi essere “scoperto”. Tale trattativa era avvenuta grazie all’intervento di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79, nipote di Nicolino, che si era interposto come garante. L’assegno risultava consegnato senz’altro prima dell’11.11.2012 dal momento che proprio contemporaneamente CAMILOTTO decideva di recarsi a Cutro per chiarire la vicenda del dirottamento del carico a Cirò;

Meno persuasivo, però, è il contestuale riferimento, che si ipotizza parimenti effettuato, alla successiva vicenda inerente la seconda operazione commerciale truffaldina, relativa, dal momento che l'identificazione della "cummara Maria" con STRANGIO Maria, allora compagna del FIDALE, appare - come si vedrà - fondarsi su argomenti interpretativi dotati di scarsa efficacia identificativa.

In ogni caso, tale passaggio induceva al riascolto, come anticipato, delle conversazioni svolte all'interno della tavernetta dalle quali emergeva con chiarezza che la fornitura dei prodotti vinicoli era affare del gruppo criminale organizzato, condotta grazie all'intermediazione di Francesco GRANDE ARACRI e successivamente gestito con l'autorevolezza del capo da Nicolino GRANDE ARACRI.

Peraltro, che la vicenda delle forniture di prodotti vinicoli fosse affare di famiglia emerge chiaramente dalle dichiarazioni dei collaboratori, ed in particolare di MUTO Salvatore. Questi, nell'interrogatorio del 25.10.2017 riferiva:

«MUTO: ... GRANDE ARACRI con LAMANNA, la consorteria emiliana fecero una truffa di prosecco qua nel nord, con suo nipote, un certo Pino ARACRI, e suo nipote, il figlio di Franco, GRANDE ARACRI Salvatore. Fecero questa truffa di vino. Mi ricordo la marca perché l'ho visto: della Dogarina era la marca sulla bottiglia. P.M.: "L'ha fatta, quindi, Franco e suo fratell... e suo figlio?"

MUTO: "C'entrava anche DILETTO, anche LAMANNA era a conoscenza. Diciamo tutta la consorteria... P.M.: ... emiliana. MUTO: ... erano riusciti a fare ... E si parlava di una cifra di 250.000 euro di questi proseccchi qua. P.M.: Dogarina. MUTO: Dogarina. P.M.2: ... "una truffa sul prosecco. Ricordo che si chiamava Dogarina". MUTO: Mi ricordo la bottiglia Dogarina. C'erano bottiglie di un litro e mezzo ... P.M.2: Perfetto. MUTO: Le ultime due pedane di questo vino è stato venduto ... li ha pagati GIGLIO ... come si chiama? L'agriturismo di GIGLIO, vengono portate due di queste ... le ultime due. Le aveva LAMANNA Francesco e gli servivano, doveva pagare l'Avvocato per la ... non so se era già stato o doveva fare la Cassazione, ma penso che era già stata la Cassazione di Bologna. E aveva dieci bancali di questi qua, ma due mi ricordo che glieli portammo io a LAMANNA a GIGLIO Giuseppe, tramite GIGLIO Giuseppe al fratello lì a Capo Colonna.

P.M.2: E la vendita anche per avere del denaro per LAMANNA?

MUTO: Gli servivano soldi subito. Aveva questi ultimi ... o si era ... insomma, aveva questi dieci bancali e li ha subito ...

P.M.2: I soldi gli servivano per il processo.

MUTO: Sì. So che lui mi disse: "Devo portare questi da GIGLIO, che mi servono ...", e io ho detto: "Va beh, glieli porterai". Non volevo andarci. Poi: "No, mi servono i soldi, che devo portare ...".

P.M.2: Erano quassù o erano giù, i bancali?

MUTO: I bancali giù, perché erano arrivati giù tutti i ...

P.M.: Ma lei sa la truffa in che cosa è consistita?

MUTO: Di preciso no, perché inizialmente con questi agganci che avevano del vino era ... Perché so che questo Pino ARACRI c'ha un fratello che si chiama Franco e sono nella ristorazione. Avevano agganci per questi qua. Inizialmente ...

P.M.: Che sono di Papanice?

MUTO: Sì. Inizialmente questi due si erano proposti a ... - questo me lo disse LAMANNA - gli dovevano fare un recupero crediti, a questi qua.

P.M.2: "Questi qua" ...?

MUTO: Della ditta.

P.M.2: Della ditta del vino.

MUTO: Del vino. Tramite altri soggetti. Poi non lo so. Poi nella conoscenza non so se gliel'hanno ... Perché poi ci sono tanti modi di fare la truffa. Non lo so se, la truffa, gliel'hanno fatta quelli ... l'hanno denunciato oppure è stata una truffa pure magari denunciato per fare l'assicurazione. Tutta non lo so. So solo del vino, perché ...

P.M.2: E dov'era giù?

MUTO: Il vino, quando arrivò giù, l'hanno messo in diversi capannoni. Poi mio zio ha un figlio che si chiama Luigi.

P.M.2: ... che ha un supermercato.

MUTO: ... che aveva ... oltre che aveva con mio fratello il supermercato, prima ce l'aveva lui, poi l'ha ceduto a mio fratello, lui faceva ... forse lo fa ancora, comunque faceva ... aveva una licenza di vendi... vendeva ...

P.M.2: ... all'ingrosso.

MUTO: ... all'ingrosso bevande.

P.M.2: "Preciso che mio" ... ha detto suo cugino?

MUTO: Figlio di Santino MUTO.

P.M.2: "MUTO Luigi aveva a Cutro un supermercato, ma anche una licenza di vendita all'ingrosso". Quindi i bancali erano da lui.

P.M.: Vendita di vino all'ingrosso.

P.M.2: Vendita di bevande.

MUTO: No, loro l'hanno scaricato prima in diversi capannoni, mi disse. Infatti quello che aveva LAMANNA era in un capannone di un cer... di un parente di ... non so se sono stati ... ho saputo che sono stati arrestati per delle armi, un certo ... RUGGIERO fa di cognome. Mimmo, noi lo chiamiamo Mimmo Palermo, lo chiamiamo noi.

.....

MUTO: Praticamente, mio cugino vendeva bevande all'ingrosso e gli fu dato quest'incarico a vendere questi vini. Che poi mio cugino li ha venduti buona parte. Siccome aveva sistemato delle cose sue, insomma aveva un po' ritardato ...

P.M.2: L'incarico gli fu dato da Nicolino?

MUTO: Da Nicolino GRANDE ARACRI tramite mio zio.

P.M.: Tramite suo zio...?

MUTO: Santino.

P.M.2: "L'incarico venne dato da GRANDE ARACRI Nicolino a mio cugino tramite mio zio Santino, di cui ho già parlato". Bene. E cosa succede?

MUTO: Succede che poi vende il vino. Faceva un po' ritardo nel senso poi a portargli i soldi, a Grande Aracri. Insomma è nata una mezza discussione pure lì. Le solite diatribe da sistemare. Che poi fu sistemata.

P.M.: Ma il vino veniva dal nord?

MUTO: Sì. Era dal vicentino questa...

P.M.2: Dica? Quindi l'ambientale si riferisce alla discussione...?

MUTO: No, no, non discussione. L'ambientale ... lui va a trovarlo, parla con GRANDE ARACRI.

P.M.2: Di questo.

MUTO: No, non lo so, perché adesso non è che l'abbia approfondita. Però lui è conosciuto con Nicolino GRANDE ARACRI.

P.M.2: Quindi la vicenda ...

MUTO: Va a chiedere ... Non so se era inerente ... perché poi c'è una diatriba, non so se è intercettato, penso che nemmeno quelli di Crotone sono riusciti a risalire all'identificazione del personaggio.

P.M.2: Di suo zio.

MUTO: Eh.

P.M.2: D'accordo. Per chiudere la vicenda della truffa, comunque, che lei sappia, la discussione è nata per il ritardo, poi si è conclusa.

MUTO: Sì. Sono stati pagati.

P.M.: Ma poi i truffati di quest'azienda si sono presentati dal GRANDE ARACRI, che lei sappia?

MUTO: So che c'era stato una ... Questi qua erano andati all'inizio, perché, come mi è stato riferito a me, questi erano andati per un recupero crediti.

P.M.: ... recupero crediti.

MUTO: Quindi all'inizio. Poi successivo non lo so, perché non era una cosa che ...

P.M.2: Io ho capito prima che erano andati da Pino ARACRI e da suo fratello per il recupero crediti.

MUTO: Sempre tramite loro, erano conoscenze di queste persone e l'hanno portate sempre da GRANDE ARACRI. Poi non so se sono andati giù o l'hanno fatta su, però c'entravano ... Di questo ne era al corrente DILETTO e LAMANNA. Se ne parlava, ecco. Io so le cose che ho detto, perché non era cosa che mi interessava, a me.

P.M.2: "So che i produttori del vino all'inizio avevano chiesto un intervento per un recupero crediti, ma non so precisamente la cosa. Ne erano al corrente sia DILETTO ... omissis ... che LAMANNA".

MUTO: ... ne vengo a conoscenza da questa diatriba e poi ...

P.M.2: Perché riguarda suo cugino.

MUTO: Eh, questa è la mia conoscenza. E da LAMANNA, che c'entrava. Perché con LAMANNA da questo Pino - lo chiamava "compare Pino" - ci andavamo parecchie volte a mangiare. Quando venivano a Reggio Emilia, stavamo al suo ristorante che aveva lui all'epoca. Mo' non mi ricordo gli anni, perché poi lui l'ha venduto. E si trova vicino alla Meridiana, questo ... si trovava.

P.M.2: Quindi Pino ARACRI.

MUTO: Di questo Pino. Poi non so se era suo o lui ci lavorava, ma trovavamo sempre lui e, quando andavamo a mangiare, nemmeno pagavamo. Parecchi incontri lì, li abbiamo fatti con VILLIRILLO, con SARCONI. A volte ... non "a volte"; parecchie volte c'erano i cognati di LAMANNA e il nipote, il Mendicino ... omissis ...

P.M.2: Perfetto. Quindi del coinvolgimento degli altri emiliani, DILETTO e i GRANDE ARACRI di Brescello, in particolare di Salvatore, come ci ha detto, lei lo sa da LAMANNA.

MUTO: Sì.

P.M.2: Coinvolgimento in che termini? Di vendita? Nel senso di...?

MUTO: No, la trattativa ... perché questa trattativa, ne parlava all'inizio. Una volta, quando ci trovavamo a questo locale di questo ... si parlava che stava facendo delle trattative con il Salvatore GRANDE ARACRI, gli disse questo Pino ARACRI a LAMANNA. Però non l'ho ...».

MUTO, che ha ammesso lealmente di non disporre di informazioni più approfondite, ha comunque evidenziato alcuni punti di particolare interesse quali a) il coinvolgimento anche di LAMANNA

Francesco, a dimostrazione della rilievo annesso all'affare; b) l'individuazione preventiva di MUTO Luigi («e gli fu dato quest'incarico a vendere questi vini») come soggetto in grado, per la natura dell'attività svolta, di figurare come affidabile controparte contrattuale nell'interesse del gruppo criminale organizzato.

Tale premessa appare indispensabile per comprendere la ragione dell'intervento di Nicolino GRANDE ARACRI e delle lunghe trattative, documentate dalle intercettazioni, con CAMILOTTO e BARCHIESI.

In particolare, il dialogo registrato nella tavernetta il 15.11.2012 (suddiviso nei progressivi dal n. 16528 al n. 16532), e per la cui riproduzione integrale si fa rinvio alla Nota 22.1.2019 della Squadra Mobile della Questura di Bologna rendeva evidente come GRANDE ARACRI Nicolino, con tono sempre più imperativo ed impositivo, chiedesse spiegazione a MUTO Santino ed al figlio Luigi sulla situazione della vendita dei primi carichi di prosecco che avevano ricevuto in consegna e pretendesse che questi li piazzassero sul mercato locale («che te l'ha detto, poi ... Ai ristoranti di Isola (Capo Rizzuto) e glieli piazzò là a tutti quanti i ristoranti di Isola. Andiamo ai ristoranti a ... allo Steccato (di Cutro) ... Andate ai ristoranti a Catanzaro e glieli piazzò a Catanzaro») in modo da ottenere un guadagno da spartire nell'ambito degli esponenti della cosca emiliana e di quella cutrese, lasciando sui soli MUTO l'onere di eventualmente pagare in tutto o in parte i referenti dell'Azienda Vigna Dogarina (che in quel frangente non avevano ottenuto alcun corrispettivo se non un assegno non coperto).

Che l'affare con Vigna Dogarina fosse divenuto un affare del sodalizio 'ndranghetista emiliano lo comprovano ulteriori elementi.

In particolare, in alcuni passaggi desunti dalle conversazioni intercettazioni:

- «GRANDE ARACRI Nicolino: Lascia stare Dogarina ... Dogarina siamo noi Muto Luigi: Certo. Grande Aracri Nicolino: Siamo noi che ti abbiamo portato questi cristiani»

Progr. 18446 del 30.11.2012, ore 17.15 (R.I.T. 586/12)

- «Grande Aracri Nicolino: E dimmi un poco, ma non sapevi che arrivava una pedana per me? Muto Luigi: Certo

Grande Aracri Nicolino: E tu perché non te la sei caricata la pedana e l'hai portata qui a Cutro

Muto Luigi: Sono stato leggero perché mi dovevano arrivare tre pedane e portarle a Cutro e invece poi è saltato tutto

Grande Aracri Nicolino: Va bene sei stato leggero.

Muto Luigi: Uno stupido

Grande Aracri Nicolino: Il sabato arriva ... più leggero ancora, lunedì? Martedì? Mercoledì? Giovedì ...

Muto Luigi: Mercoledì ... (incompr.) pure il camion di ... (incompr.)

Grande Aracri Nicolino: Allora io ...

Muto Luigi: E io infatti purtroppo

Grande Aracri Nicolino: Senti un po', tu dovevi portare qua

Muto Luigi: Sabato sera

Grande Aracri Nicolino: Il sabato quando arrivava il vino, tu dovevi portare qua sabato ... voi a questo qua, sai cosa a questo qua e gli altri amici, gli hai fatto capire, che tu fai quello che vuoi! Cioè gli hai fatto capire che noi non siamo niente, e tu ... (incompr.) e allora? Tu non è che puoi fare quello che vuoi tu, tu fai quello ... quello ... in questo caso quello che diciamo noi! Invece tu hai fatto quello che hai voluto tu ... (incompr.)»

Progr. 18448 del 30.11.2012, ore 17.45 (R.I.T. 586/12).

La vicenda in esame, ed il ruolo centrale di Salvatore GRANDE ARACRI emergevano inoltre, in via incidentale e senza alcuna induzione esterna, dalle dichiarazioni del collaboratore Giuseppe LIPEROTI, il cui verbale dichiarativo reso il 4.5.2018 evidenziava (si riporta il verbale sintetico) che:

*«Nel 2012, quando LIPEROTI ha cominciato ad avere permessi dal carcere e poi nel 2013 quando è stato scarcerato, ha trovato tutti i magazzini delle Scarazze "pieni" di prosecco Dogarina.*

*GRANDE ARACRI Salvatore è stato il dominus dell'affare del prosecco Dogarina entrando in affari con alcuni soggetti russi o ucraini, cui Salvatore non ha pagato il materiale. Una parte del prosecco è stata consegnata ai sodali emiliani. Altra parte del prosecco è stata trasportata dall'Emilia a Cutro con i camion ed è stata affidata a MUTO Santino (zio di MUTO Luigi cl. 1975 e Antonio), incaricato di piazzare sul mercato questo vino. Santino ha effettivamente venduto il prosecco ma non è stato pagato e così Santino è stato picchiato da LAMANNA Francesco e da GRANDE ARACRI Nicolino. MUTO Luigi ha regalato a GRANDE ARACRI Nicolino un cavallo per cercare di pagare il debito del padre.*

*In seguito i russi si sono presentati al capannone di Brescello di GRANDE ARACRI Francesco perché volevano il pagamento del prosecco. LIPEROTI spiega che Francesco si è attivato per accontentare i russi, anche se non sa dire come, né come ha gestito la situazione».*

Un ulteriore elemento in chiave rafforzativa della lettura della vicenda che qui viene accreditata emerge dalle dichiarazioni del nuovo amministratore di Vigna Dogarina, Lara TONUS che (p.v. dichiarazioni 13.6.2018) asseriva di essere subentrata, a seguito di contrasti in seno alla famiglia, nell'amministrazione dell'azienda *de qua* alla sorella TONUS Romina ed al marito di costei CAMILOTTO Ivano ereditando una situazione economica definita disastrosa e quantificata in circa 5 milioni di euro di debiti. TONUS Lara riferiva di aver provveduto, dopo il suo insediamento, ad incaricare diversi professionisti per il recupero dei crediti vantati nei confronti di diverse società, fra le quali la General Drink Trade S.r.l. e la Società Cooperativa Stalla Sociale di Assalino per i quali avevano chiesto ed ottenuto altrettanti decreti ingiuntivi.

Emergeva inoltre che la azienda agricola vantava crediti anche nei confronti de La Noce s.r.l. e della Company Trade s.r.l., società espressamente menzionate nel corso di una conversazione intercorsa il 7.1.2013, all'interno della tavernetta di GRANDE ARACRI Nicolino, (progr. 24386, R.I.T. 586/12) tra GRANDE ARACRI Nicolino, BARCHIESI Alessio (come visto: consulente della Azienda Vigna Dogarina) ed altri soggetti (i Carabinieri operanti davano atto della presenza anche del boss LAMANNA Francesco), tra i quali MUTO Santino ed il figlio Luigi

La conversazione segue di due giorni l'incontro Brescello tra CAMILOTTO, BARCHIESI, MUTO Luigi cl. 1987, MUTO Francesco cl. 1967, PUCCI Paolo ed un altro soggetto, finalizzato a dirimere la vicenda del debito della General Drink Trade S.r.l. Secondo quanto ricostruito dai dichiaranti, in quella circostanza, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 aveva fatto pressione su MUTO Luigi affinché onorasse il debito, avvertendolo che, in caso contrario, sarebbe intervenuta "la famiglia", circostanza puntualmente evocata dal fatto che due giorni dopo era indetta la riunione all'interno dell'abitazione di Nicolino GRANDE ARACRI.

Il dialogo intercettato (per la cui trascrizione integrale si rinvia alla citata Nota del 22.1.2019) dimostrava in modo esplicito quali fossero state le condotte tenute da GRANDE ARACRI Salvatore nella vicenda in esame e come costui, di fronte alle difficoltà dei MUTO di pagare le forniture di vino, avesse fatto intervenire lo zio GRANDE ARACRI Nicolino: questi, in quel frangente sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, aveva provveduto a convocare una riunione presso la propria tavernetta per dirimere la problematica; in tale riunione, l'Azienda Vigna



Dogarina era rappresentata da BARCHIESI Alessio, la cui presenza era riconosciuta dalla Squadra Mobile di Bologna, che, tra i partecipanti, identificava altresì MUTO Luigi cl. 1987 ed il padre di costui MUTO Santino (oltre a GRANDE ARACRI Nicolino e, come indicato dal R.O.N.I. Carabinieri di Crotona, LAMANNA Francesco).

Nel corso della riunione veniva fatto, per l'appunto, riferimento alle due società sopra indicate, individuata da Salvatore GRANDE ARACRI Salvatore come destinatarie dell'emissione di fatture da parte della Villa Dogarina, diverse dalla General Drinks Trade in evidenti difficoltà.

Nel corso della riunione venivano inoltre gettate la basi dell'accordo transattivo del 7.2.2013 tra Azienda Vigna Dogarina e General Drinks Trade S.r.l.

In breve.

La ricostruzione, non sempre agevole, della complessa vicenda porta ad escludere la sussistenza del reato di cui all'art. 640 c.p. configurato dal Pubblico Ministero, dal momento che non è dato ricavare nella condotta di Salvatore GRANDE ARACRI al momento dell'intermediazione alcun artificio o raggirò causalmente rilevante nella formazione della volontà negoziale della controparte.

Al contrario, è configurabile la differente ipotesi di cui all'art. 641 c.p., dal momento che il contegno successivo dei due GRANDE ARACRI disvela l'originaria intenzione di contrarre l'obbligazione, formalmente riferibile al MUTO, con il proposito - successivamente attuato - di non adempierla.

E, se tale appare la corretta qualificazione giuridica, non è consentito, neppure in virtù dell'aggravante di cui all'art. 416-bis1 c.p. il ricorso alla cautela.

In realtà, l'operazione rileva in questa sede su un altro versante, ossia su quello dell'attitudine rafforzativa del giudizio di intraneità di Salvatore GRANDE ARACRI all'interno del sodalizio emiliano dal momento che

- la sua iniziale attività di intermediazione refluisce immediatamente a vantaggio di GRANDE ARACRI Nicolino, nel cui interesse o comunque nella cui disponibilità viene ad affluire il prodotto vincolo;

- partecipa alle riunioni indette davanti allo zio per trovare una soluzione al mancato pagamento delle forniture, in realtà per porre MUTO Luigi nella condizione di onorare il patto leonino cui era stato esposto (vale a dire di adempiere l'obbligazione nella consapevolezza che la distribuzione del prodotto sarebbe stata attività di fatto gestita dal sodalizio criminale).

Che l'operazione abbia assunto rilievo economico tale da dover essere assunta in prima persona da Nicolino GRANDE ARACRI e da dover richiedere altresì l'intervento autorevole di Francesco LAMANNA, appare ampiamente dimostrato e non sembra richiedere ulteriori commenti.

Di contro, la vicenda parallela della fornitura alla coop. La Stalla, falsamente rappresentata dal FIDALE appare integrare pienamente la fattispecie di cui all'art. 640 c.p., proprio per la funzione decettiva svolta dal FIDALE.

Difetta, però, come anticipato, la possibilità di qualificarla come vicenda propria del sodalizio - restando quindi esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis1 c.p. - non essendo possibile rinvenirne prova nel lacerto dichiarativo costituito dalla conversazione 16021 dell'11.11.2012 tra BOLOGNINO Michele e Nicolino GRANDE ARACRI, nel corso del quale il primo fa riferimento a tale "*cummaro Maria*", la cui identificazione in Maria STRANGIO, all'epoca compagna di FIDALE Michele riposa sull'argomento - debole, a fronte della scarsa selettività del nome di battesimo - della comune provenienza reggina dei tre.

## Le vicende della Riso Roncaia s.p.a. [Capi 37)- 39)]

### Introduzione

Le vicende della Riso RONCAIA s.p.a. assumono rilevanza centrale nell'economia della presente indagine, poiché costituiscono il terreno sul quale si è misurata la cifra criminale del sodalizio declinata sia sotto il profilo della capacità di comporre transattivamente contenziosi secondo le regole tipiche delle consorterie criminali (nel corso delle indagini si registrerà infatti un vero e proprio summit tra due clan 'ndranghetisti), sia sotto quello - affatto peculiare alla cellula emiliana - della capacità di condizionamento di un'impresa in una situazione di difficoltà finanziaria, in una logica chiaramente proiettata a relazionare la protezione concessa al conseguimento di massimo profitto economico consentito.

Appare così significativa, nella sua valenza programmatica la frase pronunciata da uno dei soggetti più attivi nella vicenda, Giuseppe CARUSO che programmaticamente stabilisce le linee guida dell'infiltrazione nell'impresa «: *“io con Salvatore gli parlo chiaro, gli dico: <<Salvato', noi non la dobbiamo affogare sta azienda, dobbiamo cercare di pigliare la minna e succhiare o no ?>>»*<sup>43</sup>.

Ed in effetti, come si avrà modo di vedere, la spregiudicata ed incauta richiesta di appoggio e protezione da parte dei proprietari della Riso RONCAIA aprirà la strada al conseguimento di un'ampia serie di vantaggi economici da parte di soggetti appartenenti al sodalizio senza altro titolo che non fosse quello discendente dal proprio intervento contro il clan rivale, secondo una logica di infiltrazione e condizionamento nel tessuto economica affatto peculiare da parte del sodalizio emiliano.

La vicenda, sebbene nel complesso unitaria, si articola in realtà in tre momenti distinti costituiti a) dalle difficoltà di Riso RONCAIA s.p.a. nel dare esecuzione all'appalto per la fornitura di diverse tonnellate di riso bandito dall'A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - istituita con decreto legislativo n. 165/99 - per il sostegno fornito dall'Unione Europea alla produzione agricola dei Paesi della Comunità tramite l'erogazione, ai produttori, di aiuti e premi; b) dal contenzioso scaturito a seguito della fornitura di una partita di riso avariata da parte di United Seed's Keepers S.r.l. riferibili a Fabio Pierluigi ASCHEI, a propria volta contiguo alla cosca 'ndranghetista CHINDAMO-FERRENTINO; c) dal summit di Voghera e dalle successive pretese economiche del sodalizio verso RISO Roncaia s.p.a. per il risultato conseguito.

Essa vedrà il coinvolgimento di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, MUTO Francesco cl. 1967, SPAGNOLO Domenico, STRANGIO Giuseppe BOLOGNA Claudio, CARUSO Albino e CARUSO Giuseppe (questi nel giugno 2017 verrà eletto Consigliere Comunale di Piacenza nelle fila del partito Fratelli d'Italia e poi, alla prima votazione, Presidente del Consiglio Comunale di Piacenza).

Le intercettazioni permettevano di accertare che era stato GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, per il tramite dello zio LEROSE Francesco (chiamato dal gruppo in diverse occasioni “zio Franco” o “zio Ciccio”), ad introdurre i RONCAIA e SCOTTI Massimo agli altri componenti del sodalizio. In particolare, si apprendeva che la presentazione era avvenuta alla fiera alimentare italiana “CIBUS” che si svolge a Parma ogni anno. Lo affermava retrospettivamente lo stesso Albino

<sup>43</sup> R.I.T. 1493/15, progr. n. 5429

CARUSO nel corso di alcune conversazioni intercettate: il 9.09.2015, alle ore 17.23, CARUSO, mentre si trovava all'interno dell'autovettura del fratello Giuseppe, diceva a Domenico SPAGNOLO: «... allora questo discorso è nato quando al CIBUS a Parma, zio Franco glielo ha fatto conoscere ... ci siamo seduti e abbiamo preso l'aperitivo con loro, c'era SCOTTI e c'era coso ... Ricky (...) e Zio Franco ha presentato a mio fratello, a me, a mio fratello dicendo insomma che ... se avete bisogno quindi c'era pure Salvatore ... eravamo Salvatore, Franco io e lui e c'era pure Gennarino, te lo ricordi Gennarino» (All.O366); nella seconda conversazione, registrata il 20.01.2016, alle ore 19.34, sull'utenza in uso ad CARUSO Albino, quest'ultimo veniva contattato da STRANGIO Giuseppe, al quale riferiva: «... conoscono loro perché noi li abbiamo conosciuti tramite, al CIBUS, tramite coso ... lo zio di Salvatore hai capito? ... noi l'abbiamo conosciuti tramite lo zio di Salvatore...» (All.O367).

L'ultima conversazione nella quale si rivelava la scaturigine del rapporto era quella registrata il 22.01.2016, alle ore 13.39, all'interno della autovettura Mercedes Ml di Giuseppe CARUSO: Albino CARUSO riferiva al fratello che «...ce l'aveva presentati tuo zio Ciccio, giustamente abbiamo pensato, conoscendo tuo zio Ciccio» (All.O368).

Sin dall'esordio dell'attività di captazione emergeva che la società – una riseria - versava in una difficile situazione finanziaria e che i RONCAIA, gravati dai debiti, avevano chiesto aiuto ai fratelli CARUSO, conosciuti per l'appunto in precedenza, che si erano immediatamente attivati per contattare il professionista SCARAVAGGI Massimo, il quale era riuscito a far “togliere” i RONCAIA dalla c.d. “centrale rischi”. Anche il riferimento ad un “angelo in paradiso” faceva comprendere che un personaggio influente, grazie alla richiesta dei CARUSO, era intervenuto per tamponare la problematica finanziaria dei RONCAIA.

Veniva poi registrata un'altra conversazione telefonica (progr. n. 558 del 03.06.2015, ore 16.35, R.I.T. 1334/15) tra CARUSO Giuseppe e RONCAIA Claudio, nel corso della quale emergeva come CARUSO Giuseppe attribuisse a sé ed al proprio gruppo – evidenza discendente dal compiaciuto utilizzo del plurale - il merito sia della risoluzione della problematica “Unicredit” (“hai visto come ci muoviamo?”), sia della posizione dei RONCAIA divenuta favorevole all'interno dell'Unicredit grazie all'intervento determinante di un soggetto di spessore, portato dai CARUSO (“sì ... perché sanno chi ... chi ha chiamato ... di chi sei amico”). Era evidente come CARUSO intendesse far notare la particolare efficienza messa in campo (“tu lo In seguito, si comprendeva che il personaggio intervenuto per risolvere le problematiche di RONCAIA (tel. 08.52 del 19.06.2015) era l'allora amministratore delegato di Unicredit Francesco GHIZZONI ( «con l'Unicredit abbiamo ... abbiamo risolto, stiamo per firmare un accordo 50% ... quello e già ... incompr. ... siamo andati con ... è andato ... incompr. ... da GHIZZONI e quello l'abbiamo risolto») (All.O373).

A confermare l'intervento del GHIZZONI il 30.09.2015, ore 10.02 (progr. n. 945 - R.I.T. 2026/15) tra RONCAIA Riccardo ed un suo amico il primo riferiva: «la pratica ... la pratica la mandarono via subito dalla città di Mantova ... eh ... la mandarono a Milano ... da Milano a Monza ... insomma quando ci presentavamo ... incompr. ... ah, ma noi non ce l'abbiamo ... questa siamo riusciti solo a prenderla perché ... incompr. ... l'amministratore delegato, GHIZZONI di Piacenza ... siamo andati a casa sua ... ci manda una persona che lo conosceva ... in due giorni l'ha risolta ... per dirti che questo è stato una cattiveria che mi ha fatto un mio concorrente ...».

Anche Massimo SCOTTI (Presidente del Consiglio di Amministrazione della Riso RONCAIA) nel corso di una conversazione (24.12.2015, alle ore 16.45) confermava l'intervento del GHIZZONI per l'estinzione del debito: «è stato GHIZZONI, ha fatto intervenire l'ufficio legale di

*Unicredit ... che ha quindi formulato una richiesta alla quale loro (inteso RONCAIA) avrebbe aderito ... con l'ufficio legale, loro han determinato e han detto ... guardate noi per chiudere vogliamo 600.000, aahh noi abbiam detto va bene ti do 600.000 ... chiuso, basta fine del gioco».*

### **Il finanziamento dell'A.G.E.A. e la fraudolenta richiesta di proroga dell'esecuzione della fornitura- Capo 37)**

Gli interventi dei CARUSO in aiuto ai RONCAIA non si esaurivano con la positiva risoluzione della vicenda "Unicredit"; infatti, ben più importante era il supporto fornito successivamente ai RONCAIA dai CARUSO, che così gettavano le basi per generare dei crediti a causa illecita da riscuotere presso gli imprenditori mantovani. In particolare, centrale era l'intervento dei CARUSO per far ottenere alla Riso RONCAIA S.p.A. la proroga nella consegna del riso nell'ambito di un finanziamento ottenuto dalla AGEA (Agenzia, istituita nel 1999, con sede a Roma, per le Erogazioni in Agricoltura da parte della Unione Europea).

Va premesso - per una migliore comprensione della vicenda - che la Riso RONCAIA S.p.A., il 29.4.2015, era risultata vincitrice di un appalto per la fornitura di riso verso l'impresa governativa AGEA del valore complessivo di € 6.800.000,00, con fondi stanziati appositamente dall'Unione Europea.

Difatti, tra i compiti dell'agenzia governativa, vi è la gestione di appalti pubblici per la fornitura di generi alimentari per i bisognosi, appalti finanziati con il fondo di aiuti per gli indigenti FEAD dell'Unione Europea: in tale contesto, l'AGEA opera quale ufficio referente pagatore verso il privato contraente.

Su fonti aperte si reperiva la nota disciplinare di gara rilasciata dall'agenzia governativa AGEA - Unione Europea FEAD, relativa alla commessa di riso da fornire agli indigenti del valore totale di € 6.800.000,00, collegato al bando n. DPMU.2015.805 del 27.2.2015. Il punto 7 prevedeva il pagamento di penali in caso di ritardo nella consegna del riso. Si tratta di una circostanza di rilievo nell'ambito dei fatti in esame, poiché, come si vedrà nel prosieguo, i RONCAIA avevano la necessità di ottenere una proroga dei termini di consegna del riso proprio per non incorrere nel pagamento della penale.

Il motivo dell'intervento di CARUSO Giuseppe in aiuto degli interessi della Riso RONCAIA S.p.A. emergeva chiaramente dall'analisi di una conversazione del 6.7.2015 tra questi e Giovanni BRACALE: in particolare i due interlocutori, discutendo evidentemente della situazione finanziaria riguardante la Riso RONCAIA S.p.A., menzionavano l'avvenuto accordo intercorso con l'Unicredit, richiamando altre situazioni non ancora definite con altri istituti tra cui con la Banca Popolare di Sondrio. Nel corso della conversazione, CARUSO Giuseppe introduceva il tema riguardante l'aggiudicazione del bando dell'AGEA e rimarcava la propria attività affinché la Riso RONCAIA S.p.A. riuscisse ad ottenere le linee di credito verosimilmente per ottemperare alle prescrizioni richieste dal bando di gara AGEA che, prima del pagamento dell'anticipo per quanto dovuto prevedeva la fornitura da parte dell'azienda vincitrice di almeno il 5% del prodotto commissionato.

In ragione delle difficoltà a reperire i finanziamenti per l'acquisito sul mercato dei quantitativi di cereale, Giuseppe CARUSO chiedeva all'interlocutore se conoscesse qualcuno dei vertici della Banca Popolare di Sondrio (progr. 2711).

Come anticipato, il punto 7 del disciplinare di gara prevedeva che l'azienda vincitrice consegnasse determinate quote del prodotto entro scadenze temporali prestabilite, diversamente incorrendo nel pagamento di penali.

L'esigenza di Riso RONCAIA spa di assicurare il rispetto delle scadenze del bando, in un quadro di criticità finanziarie, è all'origine dell'intervento di Giuseppe CARUSO che individuava l'obiettivo da perseguire nel contatto con un soggetto che, successivamente, si sarebbe appreso identificarsi in Mario PIRILLO giornalista e politico del Partito Democratico (dal 2007), ex vice Presidente della Regione Calabria (dal 1995 al 1998), ex assessore regionale all'agricoltura in Calabria (sino al 2009), ex europarlamentare della VII Legislatura (2009-2014), nonché, per quanto interessa specificatamente i fatti in esame, già vice Presidente dell'AGEA negli anni 2006-2009.

L'attività di indagine – per la cui analitica descrizione si fa rinvio alla Informativa 11.6.2018 [pp. 999-1037] – consentiva di accertare come Giuseppe CARUSO, in virtù dei buoni uffici della sorella Antonietta, fosse riuscito ad organizzare un incontro, tenutosi il 19.6.2015 con RONCAIA Claudio, RONCAIA Riccardo e SCOTTI Massimo e il PIRILLO e ad incontrare quest'ultimo in una seconda circostanza, il 16.7.2015.

Il tema ricorrente dei contatti con il PIRILLO, emergente a più riprese ed in modo inequivoco, era quello di far ottenere a Riso RONCAIA una proroga della data di consegna della fornitura di cereali prevista nel bando. In particolare (R.I.T. 1334, progr. n. 3097) si comprendeva che entro il 17.7.2015 la società avrebbe consegnato il 5% del quantitativo di riso concordato, ma che non sarebbe riuscita poi a consegnare il 25% del quantitativo (come da impegno assunto) entro il 31.7.2015 - rischiando di perdere l'accredito del 30% del corrispettivo, pari ad € 2.200.000,00 – e che aveva necessità di una proroga nella consegna sino al 15.8.2015.

Nonostante la certificazione della consegna del 5% del prodotto, eseguita da un certificatore recatosi appositamente presso la sede della società (conv. All.O390, O391 all'Informativa), restava inalterato il problema della richiesta di proroga.

In questo contesto Giuseppe CARUSO i fratelli RONCAIA e SCOTTI Massimo si attivavano per creare documentazione al fine di precostituirsi una falsa motivazione con cui giustificare l'istanza di proroga.

In particolare, le conversazioni permettevano di accertare in maniera inequivocabile come la richiesta di proroga della consegna del riso fosse stata giustificata facendo falsamente certificare l'intervento eseguito da parte della ditta CENCI S.r.l. per riparare un compressore della Riso RONCAIA S.p.A. da un guasto inesistente.

A farsi parte attiva della iniziativa truffaldina era CARUSO Giuseppe, il quale, per risolvere la problematica della proroga, contattava AVELLA Giuseppe, commercialista di sua conoscenza, chiedendogli se conoscesse CENCI Guerino (uno dei titolari della citata Ditta CENCI).

Il piano prevedeva il reperimento di un tecnico compiacente in grado di certificare un intervento di fatto mai eseguito: tale tecnico veniva trovato, per l'appunto, nella Ditta CENCI.

L'attività di intercettazione dava conto a) dei contatti di CARUSO Giuseppe, RONCAIA Claudio e SCOTTI Massimo al fine di recepire la marca e la matricola del compressore in esame per essere inseriti nel certificato che stavano predisponendo a tavolino, dal momento che nessun tecnico si era recato alla Riso RONCAIA; b) della predisposizione del contenuto da parte dello SCOTTI, ovvero che il guasto si era verificato il giorno 16.07.2015, che l'intervento era stato effettuato il successivo giorno 17 e che lo stesso documento recava data 20; c) dell'invio da parte di CARUSO Giuseppe, del rapporto allo SCOTTI e nella comunicazione dell'operazione

deceittiva a RONCAIA Claudio (<sup>44</sup>); d) della visita di CARUSO Albino presso la Ditta CENCI per ritirare i documenti originali falsamente attestanti il fraudolento intervento effettuato al compressore della Riso RONCAIA S.p.A.; e) della trasferta in Calabria, il 24.7.2015, di CARUSO Giuseppe per incontrarsi con PIRILLO Mario e di consegnargli a mano il carteggio, ossia il verbale attestante la produzione del 5% del riso e la richiesta di proroga<sup>45</sup>, tra questi e la sorella Antonietta. Soprattutto, per quanto rileva in questa prospettiva, permetteva di rilevare che l'operazione di *lobbying* svolta dai CARUSO per la Riso RONCAIA, non soltanto aveva un costo da ribaltare sugli incauti fratelli (è stata infatti comprovato l'invio di un bonifico sull'IBAN di Albino CARUSO di 3.050 €)<sup>(46)</sup> (<sup>47</sup>), ma che era riferibile anche a Salvatore GRANDE ARACRI, ai quali i due CARUSO non mancavano di relazionare.

Ciò accadeva, in particolare, il 27.7.2015 nel corso di una conversazione all'interno dell'autovettura in uso ai CARUSO, nel corso della quale venivano registrate alcune conversazioni dalle quali emergeva che sull'intervento dei CARUSO a favore dei RONCAIA per la pratica AGEA (e sull'incontro di Albino in Calabria con PIRILLO Mario) erano interessati anche "Zio Ciccio", identificabile in LEROSE Francesco (che già aveva accompagnato Albino in Calabria, quando questi aveva incontrato Mario PIRILLO), nonché suo nipote GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79. Al riguardo CARUSO Giuseppe, dopo aver acquisito le notizie dell'incontro avvenuto con PIRILLO Mario, chiedeva ad Albino se avesse chiamato "Zio Franco"; Albino lo contattava immediatamente chiedendogli se avrebbe potuto disturbare una terza persona, riferendosi al nipote

---

<sup>44</sup> R.I.T. 1334/15, progr. n. 3636 «... sono venuti lì e hanno constatato che la macchina è rotta e ha bisogno della revisione, perché tecnicamente è così, si dice revisione, tanto che hanno fatto un preventivo per revisione, preventivo numero ... che poi verrà numerata ... a seguito della gentile richiesta per la quale ... mettono le cose e l'elenco di tutti i pezzi che ci vogliono ... che loro hanno constatato che ci vogliono questi pezzi ... manodopera 36 ore per la revisione, per installazione, disinstallazione e trasporto macchina. Basta finito ... sul rapportino hanno messo che la macchina è rotta ... e ha bisogno della revisione».

Il quadro inequivoco dell'operazione è fornito dalla conv. 3635 di cui si riporta il sunto: « CARUSO Giuseppe si accerta che quanto inviato sia arrivato correttamente a Massimo SCOTTI, che si allontana dal telefono andando a leggere quanto ricevuto; nel frattempo, Giuseppe parla con una terza persona (n.d.r. parole quasi sempre incomprensibili, solo sul finire si intende che la terza persona legge un documento, relativo forse ad una relazione). Al minuto 01.50 circa, finalmente Massimo torna al telefono. Giuseppe gli dice che gli spiega subito il contenuto del rapportino, che infatti riporta quello che è l'incidente, cioè come si è rotta la macchina ovvero quello che è capitato (al minuto 02.19, Giuseppe pare dire: "è del 17", riferendosi ad una data). SCOTTI dice che va bene e che subito lo vuole il giorno seguente in riseria. Giuseppe insiste che sul rapportino c'è scritto quello che è successo e che la macchina ha bisogno della revisione e questa è la manutenzione e la revisione, cioè che c'è una serie di pezzi di cui la macchina necessita e che arriveranno. Finalmente Massimo SCOTTI capisce il significato di quello che Giuseppe vuole fargli intendere e lo ripete ad alta voce, ovvero che la macchina è rotta e che ha bisogno di pezzi, che arriveranno il 03 Agosto (Giuseppe precisa dal 3 al 5 salvo imprevisti), e che nella revisione ci sono tutta una serie di pezzi che sono stati rovinati dal "problema": Giuseppe insiste dicendo che infatti "lui" (n.d.r. inteso il tecnico) fa figurare nella sua relazione che farà di diversi pezzi, la disinstallazione, reinstallazione e trasporto. SCOTTI però precisa che, se ci sarà un controllo, la macchina però è lì ferma ed installata, ma Giuseppe lo tranquillizza perché, nel caso accadesse, basterà dire che queste operazioni verranno fatte quando arriveranno i pezzi di ricambio».

<sup>(45)</sup>R.I.T. 1453/15, progr. n. 1702, nel corso della quale Albino CARUSO riferiva alla sorella che prima della richiesta di proroga andava prima fatta una "certa cosa" non spiegabile al telefono (riferendosi, ovviamente, alla formazione di falsa documentazione a giustificazione della richiesta della Riso RONCAIA S.p.A. ad AGEA).

<sup>46</sup> R.I.T. 1334/15, progr. n. 4436

<sup>47</sup> Peraltro l'aspettativa di un ritorno economico da parte dei RONCAIA per l'attività svolta è argomento ricorrente in altra conversazione, che evidenzia anche difficoltà economiche dei CARUSO (progr. 2515 del 27.7.2015): « CARUSO Giuseppe: "ma domani però a Ricky ... incompr. ... dici ..."; CARUSO Albino: "si, eh"; Giuseppe: "non è che possiamo morire di fame"; Albino: "e tu gli dici "noi siamo proprio ... incompr. ... alle strette ... dobbiamo togliere tutte queste cose ... e giustamente abbiamo problemi grossi" ... omissis ... ci siamo tutti e due ... qua non arriva un cazzo ... boh ... lavori, fai, squarti, ti fai ... all'ultimo aspetta ... vediamo ... vediamo ... io me li sarei andato a prendere anche dei miei ... non so se mi spiego ... hai visto quello che stiamo facendo ... mi capisci quello che ti voglio dire ..."; Giuseppe: "se non era per noi la proroga non te la faceva"»

Salvatore. Albino, col consenso di “Zio Franco”, contattava invano sull’utenza intestata alla moglie Carmelina PASSAFARO GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79, che tuttavia sulle prime non rispondeva (progr. 2515).

La sera del 28 luglio 2015, CARUSO Albino veniva richiamato – alle ore 09.38 - da GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79, il quale si scusava per non aver risposto alla sua chiamata il giorno precedente e gli chiedeva se fosse tornato; Albino rispondeva affermativamente e Salvatore gli domandava quando si sarebbero potuti incontrare; dal dialogo, emergeva che nel corso dell’incontro avrebbero dovuto discutere di tre questioni, tra cui anche quella dell’incontro di il PIRILLO. La sera stessa, CARUSO Giuseppe, utilizzando l’utenza in uso al fratello Albino, chiamava, alle ore 18.58, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 (che in quel momento si trovava in Calabria con la famiglia) per fissare quanto prima l’incontro; Salvatore lo rimandava per il fine settimana. Era evidente che i fratelli CARUSO dovevano aggiornare Salvatore sugli sviluppi della vicenda RONCAIA: va infatti ricordato che era stato proprio GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79, per il tramite dello zio LEROSE Francesco, a presentare i RONCAIA al resto del gruppo, tra cui i CARUSO<sup>(48)</sup>.

Peraltro, non venivano documentati incontri tra i due nei giorni immediatamente successivi.

Evidentemente la falsa documentazione, in uno con l’intervento del PIRILLO, conduceva alla positiva conclusione della vicenda dal momento che il mese di agosto 2015 si concludeva con l’accredito del bonifico da parte di AGEA.

Difatti l’8.9.2015 Antonietta CARUSO inviava – alle ore 16.52 - un messaggio di testo a PIRILLO Mario: “*Il documento è alla firma*” (all.O437).

Nel corso dell’attività tecnica si apprendeva che era stato effettuato il bonifico in favore della Riso RONCAIA S.p.A., pari all’ importo totale di 2.121.600,00 euro con causale “*pagamento quote conto AGEA forniture alimentari*” eseguiti il 18.09.2015 sul conto corrente n. 187/0002540 intestata alla Riso RONCAIA S.p.A. ed acceso presso la Banca Popolare di Sondrio - filiale di Mantova.

L’atteso bonifico non sembrava tuttavia aver risolto i problemi della Riso RONCAIA S.p.A., impossibilitata ad utilizzare il denaro poiché bloccato dalla banca in attesa delle verifiche riguardanti la richiesta del cospicuo mutuo (circa 5.000.000,00 di euro) in essere presso la Banca Popolare di Sondrio.

A cagione di ciò, l’azienda Riso RONCAIA S.p.A. non riusciva a saldare i debiti accumulati nel tempo con i fornitori, trovandosi quindi in difficoltà a rispettare le modalità dell’appalto vinto con l’AGEA con la conseguente possibilità che l’ente potesse annullare i successivi pagamenti irrogando le sanzioni previste dal disciplinare.

Difatti, la società, malgrado avesse ricevuto l’accredito della somma di denaro aspettata, non poteva rispettare le consegne di riso alla AGEA; tale complicazione emergeva chiaramente anche nel corso di una telefonata, intercettata il giorno 24.09.2015, alle ore 08.36<sup>(49)</sup>, tra RONCAIA Claudio e DE PARI Massimo, direttore della Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di Mantova (all.O440).

In ogni caso, in un periodo che va dal settembre al dicembre 2015, si rilevavano degli accrediti sul conto della Riso RONCAIA acceso presso la Banca Popolare di Sondrio, derivanti dall’AGEA, pari ad euro 7.696.600,00, segno evidente che tutti gli sforzi prodotti avevano portato il risultato sperato. In questo contesto, la Riso RONCAIA S.p.A. otteneva altra proroga per le consegne del riso; in particolare, la nuova proroga veniva ottenuta dai RONCAIA il 4.11.2015 sino al 30.11.2015; in

---

<sup>48</sup> R.I.T. 1453/15, progr. n. 1899

<sup>49</sup> R.I.T. 2028/15, progr. n. 633

tale occasione, si registravano i commenti dei due fratelli che, contrariati dalla circostanza che Claudio RONCAIA aveva interloquuto direttamente con i vertici AGES, così scavalcandoli, temevano di non vedersi riconosciuti i meriti del loro attivarsi presso il PIRILLO, e, quindi, di non poter monetizzare tali interventi con crediti da riscuotere presso gli imprenditori mantovani <sup>(50)</sup> <sup>(51)</sup>.

### La protezione richiesta dai RONCAIA al sodalizio emiliano

La vicenda che si esamina brevemente di seguito (emersa nel corso dell'attività intercettiva) è altamente significativa in quanto chiarificatrice sia del tenore complessivo dei rapporti tra gli imprenditori mantovani e i CARUSO sia, soprattutto, della consapevolezza reciproca della caratura del gruppo cui i due fratelli erano espressione e della scelta di regolare le vicende criminali secondo paradigmi propri delle consorterie criminali.

Si apprendeva infatti nel corso di una conversazione in modalità ambientale all'interno della Mercedes di Giuseppe CARUSO, come gli interlocutori fossero stati messi al corrente di una vicenda che vedeva l'ex suocero di RONCAIA Claudio, identificato in PALAZZO Salvatore, destinatario di minacce.

Era infatti accaduto che questi, nel mese di maggio 2015 aveva vinto<sup>(52)</sup> con un "gratta&vinci" l'ingente somma di denaro pari a 5.000.000 di euro e, a seguito di ciò, un "nipote" - gravato da precedenti penali che era stato detenuto e che in seguito aveva intrapreso la strada del pentimento - lo aveva minacciato reiteratamente e fatto oggetto di atti intimidatori.

Gli accertamenti svolti presso la Banca Dati Interforze consentivano di accertare che, in effetti il 28.08.2015 PALAZZO Salvatore aveva subito l'incendio doloso di un furgone intestato alla società denominata "Pelletteria Palazzo S.r.l.". Inoltre, il successivo 23.10.2015, la moglie di PALAZZO, a nome BONARDI Orietta, aveva presentato una denuncia per avere ricevuto la seguente minaccia a mezzo telefono: «vi ho già salvato il culo due volte, è stato bruciato il furgone ma dovevate esserci dentro voi, la prossima volta tocca a voi, pagate quello che dovete pagare».

Il nipote veniva identificato nel pregiudicato BELLANOVA Giuseppe, condannato per reati associativi di stampo mafioso, estorsione, ricettazione ed altro e che, in particolare, risultava essere stato esponente della *Sacra Corona Unita* ed aver trascorso numerosi anni in carcere; nel 2005 era stato scarcerato, perché aveva manifestato la volontà di collaborare con la giustizia benché risultasse in seguito uscito dal programma di protezione. Peraltro, già nel 2013 BELLANOVA era stato denunciato dai Carabinieri di Bigarello (MN) poiché ritenuto responsabile del danneggiamento e dell'incendio doloso operato in danno della suddetta "Pelletteria Palazzo S.r.l.". Nella denuncia il PALAZZO asseriva che il nipote, già suo dipendente, celava astio nei suoi confronti.

Riccardo e Claudio RONCAIA erano stati messi a conoscenza della minaccia telefonica ricevuta dalla BONARDI lo stesso giorno, come risulta da una conversazione intercettata, alle ore 8.18, sull'utenza in uso a RONCAIA Riccardo <sup>(53)</sup>.

<sup>50</sup> RIT 1334/15 prog. nr. 8078 - 8137 - 8138 -

<sup>51</sup> RIT 2363 prog. nr. 250

<sup>52</sup> Come constatato presso il Monopolio con un gratta e vinci Maxi Miliardario da 20,00 euro venduto in Mantova nel maggio 2015.

<sup>53</sup> R.I.T. 2026/15, progr. n. 2947 («Riccardo dice che ieri sera la madre gli ha raccontato del furgone bruciato e che fanno minacce telefoniche, che ha già fatto denuncia, anzi dice che la farà questa mattina e spiega che il tipo non dice neanche quanti soldi vuole e che ha telefonato sia in casa che al cellulare»).



Con logica evidenza deve assumersi che i due abbiano riferito la vicenda ai CARUSO, dal momento che proprio su questo verte il dialogo intercettato il 2.11.2015 all'interno dell'abitacolo della Mercedes di CARUSO Giuseppe. In particolare, i due affermavano che il problema rappresentato da BELLANOVA Giuseppe si sarebbe potuto risolvere tranquillamente in favore dei RONCAIA, fermo il fatto che, naturalmente, tutto questo avrebbe avuto un "costo" per i RONCAIA o, quantomeno, per il suocero dei RONCAIA.

Ancora una volta emblematiche della forza intimidatrice del gruppo criminale in argomento e della capacità di risolvere problematiche in modo non legale risultavano essere le frasi pronunciate dallo stesso Giuseppe CARUSO: *«no a lui, al suocero, dacci i soldi ... e quindi lui ha paura per i figli ... dacci i soldi e così ... quando abbiamo, non sto giovedì, ma l'altro ... ci prendiamo a Salvatore ... io, tu e Salvatore ... gliene parliamo e lui tiene gli scagnozzi qua e ci manda ... ci vogliono i soldi eh ehe ... eh gratis non si fa niente lui te lo fa tranquillamente senza problemi»*<sup>54</sup>.

Nel prosieguo veniva intercettato un ulteriore brano durante il quale era lo stesso Albino CARUSO che dapprima, alle ore 21.46, precisava meglio le loro intenzioni: *«ma tanto vai tranquillo che alla fine ... alla fine quell'amico gli ha fatto rifare il coso di un milione e si piglia 500 mila euro ... vai tranquillo al mille per mille ... ci giochiamo quello che vuoi tu! Tra i duecento che ci spettano di diritto perché gli ha fatto avere un milione ... tra i soldi che giustamente ... per quello che ha fatto e sono cinquecento ... poi ci sono gli altri soldi per il fatto personale suo giusto?»* (All.O567)<sup>55</sup>; successivamente, alle ore 22.35<sup>56</sup>, era Giuseppe CARUSO, invece, che aggiungeva: *«... il suocero ha vinto i soldi e vuole i soldi ... il cugino però siccome è un 'pentito' non chiama lui fa chiamare a qualcun altro e fa le minacce»,* suscitando la reazione del fratello: *«... la moglie è pugliese il suocero è pugliese ... no ... incompr. ... se non la vuole dare la nipote la dà a noi ... quanto ha vinto: 5 milioni? ... un milione è onesto ...»* (All.O568).

Anche il successivo 10.11.2015, alle ore 16.02, i fratelli CARUSO, mentre si trovavano all'interno della autovettura di Giuseppe, affrontando il tema della proroga ricevuta dalla AGEA, facevano anche riferimento alla richiesta ricevuta dai RONCAIA per la risoluzione della vicenda dell'ex suocero di RONCAIA Claudio. In tale passaggio, era evidente l'aspra critica mossa dai CARUSO ai RONCAIA, poco propensi a saldare il conto dei favori richiesti.

In particolare, Albino CARUSO così si esprimeva: *«... gente di merda ... questi non sono imprenditori ... sono pisciaturi ... cioè loro, no, chiedono <<mio suocero vuole questo ... mio ... coso vuole questo>> ... a dire, Giuse' ... <<mio suocero vuole questo>>, fammi sapere com'è il discorso, giusto? ... così si ragiona e non come fanno loro ... no che tutto è sciaqua rose e ... incompr. ... ooh ... ma la gente che trattate in quella maniera la gente ... tratta tutti come i kleenex ... noi non siamo coglioni ... mi dispiace ... questo è un uomo di quaquaraqua ... per questo tutti li pisciano in bocca non sanno ... incompr. ... che poi ...»*<sup>57</sup>.

Altro riferimento alla "vicenda del suocero" veniva dai CARUSO fatta durante il viaggio per recarsi ad una cena del 19.11.2015 di cui si dirà nel prosieguo, quando Giuseppe CARUSO, alle ore 19.02, così si esprimeva con il fratello: *«... omissis ... anche perché se lui ha bisogno per il suocero ... li ci vogliono i soldi ... io glielo già detto ... a Claudio ... hanno problemi»*<sup>58</sup>.

Non è dato sapere come se la richiesta abbia avuto concreti sviluppi.

<sup>54</sup> R.I.T. 1493/15, progr. n. 8530

<sup>55</sup> R.I.T. 1493/15, progr. n. 8549

<sup>56</sup> R.I.T. 1493/15, progr. n. 8552

<sup>57</sup> R.I.T. 1493/15, progr. n. 9118

<sup>58</sup> R.I.T. 1493/15, progr. n. 9827

Essa tuttavia appare oltremodo rilevante in quanto

- la circostanza che i RONCAIA, per il tramite dei CARUSO, avessero formulato una richiesta di protezione nei confronti di un ex appartenente alla criminalità organizzata, rinunciando a percorrere la via della denuncia formale, dimostrava come terzi esterni (come i RONCAIA) alla consorceria mafiosa ne riconoscessero l'esistenza, l'operatività e la forza intimidatoria;
- evidenzia la stretta connessione tra i due CARUSO e Salvatore, al quale sarebbe spettato il compito di gestire la fase operativa, e che non può che identificarsi in Salvatore GRANDE ARACRI cl. 79, non emergendo, nella lunga e approfondita attività di indagine alcun altro soggetto con questo nome in rapporti così stretti con i CARUSO (fatta eccezione per Salvatore DE VIVO, che opera in tutt'altro contesto);
- permette di rilevare che i CARUSO occupano – come meglio si vedrà nel capitolo successivo – un ruolo non secondario nella consorceria, tale da poter impegnare il GRANDE ARACRI;
- conferma infine che anche questa vicenda è interpretata come fonte possibile di indebito lucro.

### **La controversia**

Ben più rilevante, in particolare per comprendere la forza e l'operatività della consorceria mafiosa, era l'intervento che sarebbe stato messo in atto per risolvere una controversia commerciale tra la Riso RONCAIA S.p.A. ed una Ditta di import export di riso (United Seed's Keepers S.r.l.) riconducibile ad un soggetto vogherese, ASCHEI Fabio Pierluigi, che, per un corrispettivo versato come anticipo di 20.000,00 euro<sup>59</sup>), aveva venduto ai RONCAIA una partita di riso (si trattava di 120.000 quintali di riso), risultato avariato, essendo infestato per la presenza di insetti e, dunque, inutilizzabile.

La controversia di natura civilistica che ne era conseguita non veniva risolta dai RONCAIA per le vie legali, ma incaricando il gruppo mafioso di intervenire presso la società di Voghera, a tutela delle ragioni della società.

L'aspetto di maggior rilievo che emergeva da tale situazione era che, l'8.9.2015, si verificava un vero e proprio *summit* mafioso, tra il sodalizio 'ndranghetistico emiliano e quello operante in Voghera (PV), di cui ASCHEI Fabio Pierluigi risultava fare parte, così come DIMASI Giuseppe e che era capeggiato da FERRENTINO Marco (detto "Bambinello Gesù"), nipote del boss CHINDAMO Giosuè, capo della consorceria CHINDAMO-FERRENTINO, egemone nei territori di Laureana di Borrello (RC).

Successivamente si registravano numerose e pressanti richieste di esponenti della consorceria criminale volte a conseguire il maggior profitto economico possibile dalla RISO Roncaia, ormai legata a doppio filo alla prima.

La ricostruzione dell'episodio in termini di assoluta puntualità è stata resa possibile dalla sinergica combinazione delle risultanze dell'attività di intercettazione telefonica, dall'acquisizione degli atti di indagine dell'operazione Lex, svolta dalla Procura di Reggio Calabria, dall'interrogatorio dello stesso DIMASI e dalle dichiarazioni di Claudio RONCAIA.

---

<sup>59</sup> Effettivamente si vedrà di seguito come dagli accertamenti di natura bancaria eseguiti da personale del Servizio Centrale Operativo di Roma si appurava che, dal conto corrente n. 101612 intestato alla Riso RONCAIA S.p.A. ed acceso presso il Monte dei Paschi di Siena -, in data 3.3.2015 era stato eseguito il bonifico n. 288900500145 per l'importo di 20.015,00 euro in favore della United Seed Keepers S.r.l. Tale bonifico era relativo al pagamento della fattura nr. 1 del 25.02.2015 della United Seed Keepers S.r.l.

Già nel mese di luglio 2015 si aveva contezza di un problema sorto nell'approvvigionamento di riso per le forniture all'AGEA, in particolare, si trattava di una partita di riso acquisita grazie al mediatore di Voghera Fabio Pierluigi ASCHEI.

Si apprendeva dai colloqui intercorsi tra Claudio RONCAIA e Giuseppe CARUSO che

- ASCHEI aveva inviato due emissari (di cui forniva i nomi ma non compiutamente identificati) presso l'AGEA al fine di indurre dei dubbi sulla solidità finanziaria della Riso RONCAIA S.p.A. (progr. 3222);
- erano emersi problemi relativi allo sblocco della partita di riso che si trova fermo in alcuni container;
- RONCAIA aveva già anticipato ad ASCHEI la somma di 20.000 € e correva il rischio di non vedere arrivare il cereale che, come si apprenderà in seguito, essendo rimasto stoccato per lungo tempo, si presentava infestato da parassiti, il che lo rendeva inutilizzabile;
- i due CARUSO – nel corso di una conversazione tra presenti – correlavano la posizione dell'inadempiente ASCHEI a quella di Giuseppe DIMASI, facendo intendere che i due erano sostanzialmente in affari.

### **L'operazione Lex**

E' a questo punto indispensabile, per la rilevanza che assumerà nell'economia della vicenda che si descrive, l'inquadramento del DIMASI all'interno della criminalità organizzata di matrice 'ndranghetista in termini che si vedranno contrapporre al sodalizio GRANDE ARACRI.

Nel mese di novembre 2016, ASCHEI Fabio Pierluigi, FERRENTINO Marco, FERRENTINO Francesco e DIMASI Giuseppe erano sottoposti, unitamente ad altri soggetti, a fermo eseguito dai Carabinieri di Gioia Tauro (RC) in ordine ai reati di cui all'art. 416 bis c.p., in materia di stupefacenti, intestazione fittizia di beni ed altro. Tale provvedimento restrittivo veniva operato nell'ambito della c.d. Operazione Lex coordinata dalla DDA di Reggio Calabria - proc. 3318/14 R.G.N.R. Mod. 21 DDA - nei confronti di numerosi soggetti, alcuni dei quali, come i tre predetti, residenti in Voghera. In tale indagine, FERRENTINO Marco veniva definito come soggetto di vertice della 'ndrina di Laureana di Borrello, operante anche in Voghera, denominata CHINDAMO/FERRENTINO. Nella medesima circostanza veniva, altresì, sequestrata la società United Seed Keepers S.r.l., indicata come in piena disponibilità di FERRENTINO Marco.

A tal fine sono stati acquisiti alcuni atti di indagine, comprese le intercettazioni ritenute di interesse<sup>(60)</sup>, che hanno fornito un ulteriore, significativo tassello per la ricostruzione della vicenda.

A questo punto, appare opportuno soffermarsi su quanto emerso nel corso del procedimento penale acceso presso la DDA di Reggio Calabria circa la personalità e lo spessore criminale di alcuni partecipanti alle vicende che si stanno rappresentando ma soprattutto di coloro che hanno partecipato al sopra citato *summit* di ndrangheta.

La D.D.A. di Reggio Calabria, descrivendo la struttura di 'ndrangheta relativa alla cosca CHINDAMO-FERRENTINO operante in Laureana di Borrello (RC) e Voghera (PV), indicava i seguenti scopi della 'ndrina in argomento:

---

<sup>60</sup> Nessun dubbio appare sussistere sull'utilizzabilità nel presente procedimento, diverso da quello nel quale sono state autorizzate le intercettazioni, ricorrendo i presupposti enunciati dall'art. 270 c.p.p. ossia l'indispensabilità – intesa nell'accezione lata di funzione di riscontro di altri elementi di prova autonomamente acquisiti (in tal senso, da ultimo, Cass. Sez. II 18.2.2015, Moi) - per l'accertamento di un reato per il quale è obbligatorio l'arresto in flagranza.

- di conseguire vantaggi patrimoniali dalle attività economiche che si svolgevano nel territorio attraverso o la partecipazione alle stesse, ovvero con la riscossione di somme di denaro a titolo di compendio estorsivo;
- di acquisire direttamente o indirettamente la gestione e/o il controllo di attività economiche nei più svariati settori;
- di affermare il controllo egemonico sul territorio, realizzato anche attraverso accordi con organizzazioni criminose omologhe (cosca LAMARI), sopprimendo i soggetti che a quel controllo si contrapponevano;
- di commettere delitti contro il patrimonio, contro la vita e l'incolumità individuale e in materia di armi;
- di commettere reati in materia di sostanze stupefacenti;
- e, comunque, infine, di procurarsi ingiuste utilità.

Venivano, altresì, così delineati i ruoli dei soggetti evidenziatesi:

**FERRENTINO Marco:** nel ruolo di capo, promotore ed organizzatore (c.d. "reggente") della associazione, rappresentando sul territorio il fratello detenuto Alessandro, con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni delittuose da compiere.

In particolare, era il reggente e capo carismatico dell'omonima cosca, con un grado di 'ndrangheta non inferiore a "padrino", quale principale punto di riferimento degli altri sodali; inoltre, coordinava le attività illecite della cosca, distribuendone i relativi proventi ai sodali e gestendo "la cassa comune", e aveva compiti di pianificazione e di individuazione delle azioni delittuose da compiere (danneggiamenti, estorsioni, reati contro la persona, acquisizione ed intestazioni fittizie di attività commerciali in Voghera, controllo dell'attività di governo locale in Laureana di Borrello e a Voghera), degli obiettivi da perseguire e delle vittime da colpire, mantenendo anche i rapporti con i rappresentanti di altre consorterie operanti nell'ambito dell'organizzazione unitaria denominata 'ndrangheta; e svolgeva infine un ruolo di collegamento e trasferimento di comunicazioni ed ordini tra il detenuto FERRENTINO Alessandro e gli altri associati.

**FERRENTINO Francesco:** quale partecipe alla cosca Chindamo-Ferrentino imperante in Laureana di Borrello e zone limitrofe, nonché con propaggini nel territorio di Voghera (Pavia):

- con compiti operativi nel settore delle sostanze stupefacenti e delle armi;
- con il compito di dare esecuzione agli ordini impartiti dal capo FERRENTINO Marco e di assicurare la comunicazioni tra gli affiliati (nella vicenda afferente l'accoltellamento compiuto da DIMASI Giuseppe ai danni di MELI Fabio in data 4 dicembre 2014, pur rimasto estraneo al fatto, diventerà il punto di riferimento per gli spostamenti di DIMASI Pasquale, fratello di Giuseppe, assicurando il mutuo soccorso tra i sodali in caso di "controffensive" da parte di gruppi criminali avversi);
- prendere parte ad azioni di sangue o comunque ad atti ritorsivi quali danneggiamenti (pestaggio ai danni dell'operatore scolastico CIRILLO Domenico; il danneggiamento a colpi d'arma da fuoco, ai danni dell'abitazione di ZITO Antonino in data 21.05.2015; il danneggiamento a colpi d'arma da fuoco ai danni dell'abitazione di GANINO Domenico in data 05.08.2015).

Più in generale, é a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

**DIMASI Giuseppe:** quale partecipe alla cosca CHINDAMO-FERRENTINO imperante in Laureana di Borrello e zone limitrofe, nonché con propaggini nel territorio di Voghera (Pavia):

- con il compito di assicurare la corretta esecuzione degli ordini impartiti dal capo;

■ con il compito di gestore in prima persona nell'interesse del clan l'impresa denominata "DIMASI Costruzioni di LAMANNA Francesco", con sede in Voghera, in via Del Merlo n. 2, registrata in data 17.09.2013 e intestata fittiziamente a LAMANNA Francesco

■ con il ruolo di gestore in prima persona nell'interesse del clan della ditta "Dimafer di FERRENTINO Francesco", con sede a Voghera in via Del Merlo, n. 2, registrata in data 22.09.2014, che non aveva una reale necessità operativa ma veniva utilizzata dalla cosca per acquisire determinati lavori e quale copertura per giustificare le entrate illecite della stessa 'ndrina

■ con il compito di gestire la ditta di import-export di riso "United Seed's Keepers S.r.l.", riconducibile alla cosca, utilizzata, anche e soprattutto, per agevolare lo spaccio di droga anche a livello internazionale

■ con il compito di compiere atti ritorsivi, anche di sangue previo placet dei vertici della cosca (accoltellamento di MELI Fabio avvenuto a Voghera il 04.12.2014)

Più in generale, è a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

ASCHEI Fabio Pierluigi: quale partecipe alla cosca CHINDAMO-FERRENTINO imperante in Laureana di Borrello e zone limitrofe, nonché con propaggini nel territorio di Voghera (Pavia), con compiti operativi nel settore degli stupefacenti e partecipazione attiva al disbrigo di tutte le pratiche burocratiche per la costituzione della ditta mafiosa denominata United Seed's Keepers (nelle mani interamente del capo cosca FERRENTINO Marco), fondata con la sola finalità (e comunque con la principale) di consentire all'organizzazione di stampo mafioso di importare, occultata nel riso, droga.

Nell'ambito del procedimento reggino venivano altresì acquisite le dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, Roberto Furuli e Nicola Lentini: il primo permetteva di delineare il ruolo apicale del FERRENTINO il quale disponeva stabilmente del DIMASI; il secondo delineava l'organigramma della cosca capeggiata dal FERRENTINO, ancorché diretta pur sempre dal carcere col sistema delle 'mbasciate da CHINDAMO Giosuè e Antonio, ovvero gli zii materni, condannati per gravi delitti.

Nell'ambito di tale indagine, il giorno 23.09.2015, RONCAIA Riccardo veniva invitato presso la caserma dei Carabinieri di Bigarello (MN) per avere spiegazioni sui rapporti della Riso Roncaia S.p.A. con la United Seed Keepers S.r.l., nonché con DIMASI Giuseppe ed ASCHEI Fabio Pierluigi. Sul punto, dagli atti della DDA di Reggio Calabria, risultava che RONCAIA Riccardo aveva riferito di aver avuto, grazie alla mediazione di CASTELLI Piermarcello, contatti lavorativi con ASCHEI Fabio e DIMASI Giuseppe, proprio in ordine al commercio del riso e che aveva constatato l'inaffidabilità degli stessi nonostante la commessa fosse di eccezionale importanza (riferiva infatti di circa 120.000 quintali di riso); infatti, nei primi container il riso ispezionato era infestato e non igienicamente a norma.

Della convocazione presso i Carabinieri di RONCAIA Riccardo, venivano a conoscenza i fratelli CARUSO Giuseppe ed Albino, i quali manifestavano la loro preoccupazione in ragione del fatto che Albino aveva intrattenuto rapporti telefonici proprio con ASCHEI e DIMASI Giuseppe, per organizzare l'incontro di Voghera.

Diverse sono le conversazioni intercettate tra RONCAIA e CASTELLI, nelle quali si fa riferimento al contenzioso con la United Keepers srl.

Di particolare rilievo una lunga conversazione telefonica tra DIMASI Giuseppe e SCOTTI Massimo (All.P256: progr. n. 28002, R.I.T. 1574/14, proc. pen. 3318/14 R.G.N.R. Mod. 21 DDA Reggio Calabria), da cui si ricavava che ASCHEI era a completa disposizione del DIMASI («... la

*fornitura, la fornitura è me, è mia, il signor ASCHEI lavora per conto mio ... incompr. ... stipendiato e i RONCAIA glielo, gli sto fornendo io il riso...»).*

Dunque pare evidente che la fornitura di riso dalla United Keepers srl a Riso RONCAIA spa – sulla quale si sarebbe innescato il contenzioso - costituiva un'operazione economica riferibile al clan 'ndranghistico CHINDAMO-FERRENTINO.

### **La presa in carico della vicenda da parte del sodalizio. La riunione di Nogara**

Nei primi giorni di agosto si registravano contatti tra i due fratelli CARUSO e GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79: in particolare, la sera del 5.8.2015 i primi si recavano a Parma laddove, all'interno del bar denominato "*Caffetteria Muvipa*", sita in via Savani n. 24, locale di GAGLIARDI Lucia, coniugata con MUTO Pasquale (fratello di MUTO Francesco), incontravano GRANDE ARACRI Salvatore, MUTO Francesco, VARANO Pascal e tale Mimmo, che la pg identifica in SPAGNOLO Domenico.

Al termine dell'incontro veniva registrata, all'interno dell'autovettura Mercedes in uso a CARUSO Giuseppe, alle ore 00.20 <sup>(61)</sup>, una conversazione nel corso della quale Giuseppe CARUSO faceva una affermazione illuminante sullo spessore criminale di Salvatore GRANDE ARACRI cl. 79 (all.O454).

In particolare, Giuseppe CARUSO, facendo riferimento a tale "*Peppe*", precisava: "*lo vedo male a quello lì ... tu come lo vedi?*"; il fratello Albino aggiungeva: "*con sto coglione venerdì devo trattare io ... per favore ... se lo mangia ... Salvato' ci vai tu venerdì a trattare con sto coglione ... secondo me se lo mangia ... te lo ha detto pure ric.. Salvatore è un animale ... Salvatore se lo mangia ... se lo mangiano ... vai tranquillo ... se lo mangiano proprio ... questo non deve parlare proprio*".

Dalle successive operazioni di ascolto, si apprendeva dei vani tentativi <sup>(62)</sup> posti in essere, nelle giornate del 6, del 9 e del 10.8.2015, da CARUSO Albino per incontrare a Piacenza GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79, il quale però rinviava l'incontro essendo in quel momento impegnato. Finalmente, durante il pomeriggio del 12.08.2015, CARUSO Giuseppe, su indicazioni del fratello Albino che in quel periodo si trovava a Cosenza, pianificava un incontro a Mantova con GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 ed una terza persona proveniente da Verona. Venivano intercettate varie conversazioni telefoniche intercorse nelle giornate dell'11 e 12.08.2015 tra Giuseppe CARUSO, il fratello Albino e Salvatore GRANDE ARACRI cl. 79 <sup>(63)</sup>.

Nella circostanza, la Squadra Mobile di Bologna predisponendo un servizio di osservazione nelle immediate vicinanze del casello autostradale A22 di Mantova Sud che permetteva di accertare che (all.A52):

- alle ore 18.08, veniva notato il sopraggiungere dell'autovettura Mercedes ML di colore blu, targata CL656CR con a bordo il solo CARUSO Giuseppe che, dopo aver effettuato vari giri nelle zone limitrofe (rilevazione Gps), si posizionava in attesa delle persone che doveva incontrare;
- alle ore 18.05, veniva notato il transito dell'autovettura MINI targata MOW543 (targa tedesca - autovettura in uso a VARANO Pascal) con tre persone a bordo;

<sup>61</sup> R.I.T. 1493/15, progr. n. 3130

<sup>62</sup> R.I.T. 1453/15, progr. nn. 2412, 2505, 2512, 2537

<sup>63</sup> R.I.T. 1453/15, progr. nn. 2570, 2575, 2591, 2598, 2599, 2621, 2622, 2623, 2625, 2626, 2627

- gli occupanti delle due autovetture si ricongiungevano all'altezza dell'Outlet posto nelle immediate vicinanze del casello autostradale; la Mercedes ML di CARUSO Giuseppe si poneva a breve distanza della MINI con a bordo GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 ed altre due persone.

Gli operatori di P.G. monitoravano il tragitto a distanza delle due autovetture grazie alle rilevazioni del sistema Gps installato sulla suddetta Mercedes ML, riscontrando che gli attori effettuavano due brevi soste in aree di servizio fino a raggiungere (alle ore 19.08) il "Bar Ristorante Stazione S.N.C." posto all'interno dell'area della stazione ferroviaria di Nogara.

Alle successive ore 20.10, sopraggiungeva un secondo autoarticolato, marca Renault di colore blu, targato EW978LR (<sup>64</sup>), con a bordo il solo autista che parcheggiava adiacente al primo autoarticolato, scendeva dal mezzo ed entrava anch'esso nel bar.

Dagli accertamenti eseguiti presso la Banca Dati Interforze, Andrea STRANGIO, incensurato, era stato controllato alle ore 20.30 del 7.08.2015, nel Comune di Bondeno – frazione Pilastrì via Virgiliana, a bordo del veicolo targato EW978LR; sullo stesso veicolo, il 9.8.2015, in località Poggio Rusco (MN), SS496, era stato controllato alla guida Giuseppe STRANGIO.

Alle ore 20.28 circa, tutti i soggetti controllati uscivano dal bar e raggiungevano la visuale degli operatori di P.G. incaricati del servizio, i quali riconoscevano senza dubbio CARUSO Giuseppe, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 e STRANGIO Andrea.

In particolare, venivano identificati dalla P.G. procedente in GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79, CARUSO Giuseppe, STRANGIO Andrea, STRANGIO Giuseppe (maglia a righe), SPAGNOLO Domenico, VARANO Pascal (si rinvia alla documentazione fotografica contenuta nella Informativa 11.6.2018).

Alle ore 20.38, salivano nuovamente sui rispettivi mezzi e ripartivano (il servizio di P.G. veniva interrotto).

Le successive conversazioni intrattenute da Giuseppe CARUSO consentono di acquisire informazioni sul contenuto dell'incontro.

Nella prima questi informava il fratello Albino che l'incontro *era andato bene* e che il suo amico (da ritenersi uno dei due fratelli RONCAIA) non era presente poiché non era riuscito a contattarlo (<sup>65</sup>).

Nella seconda (<sup>66</sup>), contattava Claudio RONCAIA: dal dialogo emergeva che motivo dell'incontro era collegato al contenzioso in essere con la United Seed Keepers S.r.l e che la questione era stata assunta su di sé dal sodalizio criminoso.

Rimandando alla lettura integrale del dialogo (All. O458) emergeva che:

- a) l'incontro del 12.08.2015 era stato organizzato a Mantova proprio perché, trattandosi di una questione di interesse per la Riso RONCAIA S.p.A., avrebbe dovuto partecipare RONCAIA Riccardo, il quale, tuttavia, non aveva risposto ai messaggi ed alle telefonate di CARUSO Giuseppe e non si era presentato (CARUSO Giuseppe: *«ehh ... gli ho fatto 7 messaggi!!! ... omissis ... allora a questa cosa ... non dico te, ma lui oggi doveva essere presente ... omissis ... l'ho fatto appunto qui ... l'appuntamento!!!»*);
- b) il tema dell'incontro riguardava per l'appunto la partita di riso (pari a 120.000 quintali) consegnata da una ditta di Voghera (la United Seed's Keepers S.r.l.) alla Riso RONCAIA S.p.A. e da quest'ultima pagata con un anticipo di € 20.000,00, partita di riso su cui era

<sup>64</sup> Intestato a STRANGIO Andrea, nato a Crotone il 27.4.1978, residente in Traversetolo (PR) via Roma 17.

<sup>65</sup> R.I.T. 1334/15, progr. n. 4900

<sup>66</sup> RIT 1334/15 prog. nr. 4903

sorta una controversia commerciale (RONCAIA Claudio: *«lui ha in mano 20.000 euro ... miei!!!»*);

- c) all'esito dell'incontro, il gruppo mafioso aveva deciso di intervenire a favore della Riso RONCAIA S.p.A., tanto che, a detta di CARUSO Giuseppe, l'altra ditta avrebbe dovuto rinunciare alle proprie pretese (CARUSO Giuseppe: *«... incompr. ... succede che abbiamo carta bianca ... omissis ... adesso più nessuno ci può rompere i coglioni ... omissis ... certo ... su tutto ... anzi ... adesso cambierà atteggiamento ... cercherà di venirci incontro ... omissis ... ehh, prova a richiamarlo, prova a forzare la mano, adesso ... omissis ... ohh, allora tu glielo dici ... dici <<guarda, a questo punto, siccome il riso non me lo porti, portami indietro i 20.000,00>>»*; RONCAIA Claudio: *«ecco!!! adesso vediamo se mi dice di no!!!»*; CARUSO Giuseppe: *«se dice di no, ce li andiamo a prendere noi, non ti preoccupare ... omissis ... tranquillo, non c'è nessun problema»*);
- d) Effettivamente dagli accertamenti di natura bancaria eseguiti da personale del Servizio Centrale Operativo di Roma si appurava che, dal conto corrente n. 101612 intestato alla Riso RONCAIA S.p.A. ed acceso presso il Monte dei Paschi di Siena, in data 03.03.2015, era stato eseguito il bonifico n. 288900500145 per l'importo di 20.015,00 euro in favore della United Seed's Keepers S.r.l. (all.A54). Tale bonifico era relativo al pagamento della fattura nr. 1 del 25.02.2015 della United Seed's Keepers S.r.l.
- e) nel corso dell'incontro, il gruppo mafioso aveva deciso di presentarsi direttamente a Voghera, evidentemente sede della ditta che aveva consegnato la partita di riso discussa, per imporre le proprie richieste (CARUSO Giuseppe: *“no, no ... ma la prossima volta ti porto poi ... quando ci sarà ... perché andiamo a Voghera, eh!!!”*).

Non v'è dubbio che la scelta di recarsi a Voghera per definire la questione con la United Seed's Keeper fosse stata assunta nel corso del summit tenuto poco prima e che la partecipazione di GRANDE ARACRI Salvatore - in questo senso dovendosi intendere il chiaro riferimento del CARUSO ad un via libera (*«non c'è altro motivo abbiamo carta bianca su tutto ..»*) acquisisse il significato che il sodalizio criminale assumeva su di sé l'impresa.

Ovviamente, come si vedrà, non a costo zero.

L'attuazione della decisione di recarsi a Voghera, veniva probabilmente accelerata dall'episodio accaduto il 4.9.2015, quando dall' corso dell'ascolto delle conversazioni intercettate veniva registrata una serie di telefonate <sup>67</sup> da cui emergeva che presso la Riso RONCAIA S.p.A. si fossero presentati gli esponenti della 'ndrina CHINDAMO/FERRENTINO, causando preoccupazione nei RONCAIA che, a propria volta, avevano avvertito prontamente CARUSO Giuseppe, il quale dopo un giro di telefonate decideva di precipitarsi a Castelbelforte (MN) presso la riseria unitamente a SPAGNOLO Domenico.

Dal traffico telefonico si accertava infatti che, nella giornata del 4.09.2015, dopo le ore 8.00 e fino alle 18.00 circa, le utenze 327.6371337 in uso ad ASCHEI Fabio Pierluigi e la 393.1975188 in uso a DIMASI Giuseppe risultavano impegnare celle wind site in Castelbelforte e limitrofe alla sede della Riso RONCAIA.

Dopo una serie di contatti mediati da Albino CARUSO<sup>(68 69 70 71)</sup>, il fratello Giuseppe e SPAGNOLO Domenico si incontravano e nel corso di una conversazione intercorsa, alle ore

<sup>67</sup> R.I.T. 1334/15, progr. n. 5572

<sup>68</sup> R.I.T. 1453/15, progr. n. 3309

<sup>69</sup> R.I.T. 1453/15, progr. n. 3311

<sup>70</sup> L'utenza in uso ad Albino CARUSO in quel momento agganciava la cella di Cosenza



17.36<sup>72</sup>, si comprendeva che CARUSO aveva chiesto l'aiuto di SPAGNOLO per recarsi presso la Riso RONCAIA S.p.A. laddove i fratelli RONCAIA Claudio e Riccardo avevano ricevuto dei container di riso infetto e, a seguito di ciò, erano insorti problemi con personaggi calabresi legati alla ditta che aveva effettuato la consegna. Giuseppe spiegava all'altro: *«è successo che ci sono quelli ... quello che si spaccia per il compare di quegli amici ... e sta facendo casino perché hanno mandato ... hanno fatto arrivare finalmente dopo 6 mesi dei container di roba che fanno schifo ... son tutti pieni di verm... di animali ... se loro li mettono nella riseria questa roba ... di qua, di qua... adesso andiamo a Mantova ... andiamo a Mantova alla riseria ... andiamo alla riseria che ci sono questi»*; nel prosieguo della conversazione, CARUSO ipotizzava di far intervenire addirittura Salvatore GRANDE ARACRI --- *«Salvatore (ndr. Salvatore GRANDE ARACRI) lo hai sentito? ... chiama Salvatore che se lui vuole venire ... Albino ... Albino mi ha detto che non è sotto ... mi ha detto che c'è solo lo Zio Cicci»* --- per poi concludere che anche solo la presenza di Domenico SPAGNOLO potesse bastare: *«... sì, ma se vieni tu è la stessa cosa...»*.

CARUSO Giuseppe, durante il tragitto verso la Riso RONCAIA S.p.A. a Castelbelforte (MN), parlava telefonicamente con RONCAIA Riccardo, a cui diceva di trattenerne le persone che si trovavano insieme a lui (di cui uno a nome Pino - come anticipato in Castelbelforte erano presenti DIMASI Giuseppe e ASCHEI Fabio Pierluigi) perché stava arrivando.

Riccardo però gli comunicava che tali persone non intendevano aspettare il suo arrivo e quindi CARUSO Giuseppe invitava Riccardo ad attenderlo per prendere un aperitivo insieme e discutere di persona, per poi in seguito andare a Voghera a confrontarsi direttamente con il soggetto interessato. Significativo della sua personalità violenta era il commento di SPAGNOLO Domenico, una volta appreso che quei personaggi si erano allontanati dalla sede della Riso RONCAIA S.p.A. (SPAGNOLO Domenico: *«fammi capire una cosa: ma questo qua (n.d.r. RONCAIA) è disposto per farmi stare una settimana da lui per ... così come vengono gli sfondo le corna?»*).

Nel corso del dialogo tra SPAGNOLO e CARUSO Giuseppe, emergeva che, in precedenza, i RONCAIA erano stati già minacciati da un personaggio calabrese presentatosi per sostenere le ragioni della United Seed's Keepers e che CARUSO Giuseppe, cercando di risolvere il problema a tutela della Riso RONCAIA S.p.A., era già intervenuto (si riuscirà a collocare al 10.07.2015 questo incontro tra CARUSO Giuseppe, RONCAIA Riccardo e ASCHEI Fabio Pierluigi), dicendogli: *«ma tu chi sei? ma tu chi sei? ma tu sai che c'è qua dentro questa azienda? lo sai chi c'è qua ... c'è Tizio e Caio ... e quindi qua non si muove niente ... né si fa e né si muove niente»*, facendo chiaramente intendere come la Riso RONCAIA S.p.A. godesse della protezione di esponenti della criminalità organizzata (pur non facendo esplicitamente i nomi dei protettori) di peso e come servisse la loro "autorizzazione" per fare certe cose, altrimenti "ti tagliano la testa".

Era del tutto evidente che fosse proprio il sodalizio 'ndranghetistico emiliano il "Tizio e Caio ... dentro l'azienda" che forniva protezione alla Riso RONCAIA S.p.A. ed era altrettanto evidente che anche l'attuale intervento di CARUSO Giuseppe e di SPAGNOLO Domenico si muoveva in linea di assoluta continuità, nella consapevolezza di godere del supporto di altri esponenti del sodalizio 'ndranghetistico emiliano e di misurare la propria forza rispetto ad altre consorterie mafiose sulla base di ben determinate regole mafiose (CARUSO Giuseppe: *«questo qua che vuole fare il mafioso del cazzo ... fa <<io, io vengo per lui ... incompr. ... e lo difendo io, è sotto la mia protezione>>*; e allora là mi sono incazzato <<ma tu chi sei? ma tu chi sei? ma tu sai che c'è qua, dentro questa

<sup>71</sup> R.I.T. 1453/15, progr. n. 3312

<sup>72</sup> R.I.T. 1493/15, progr. n. 4355

azienda? lo sai chi c'è qua ... c'è Tizio e Caio ... e quindi qua non si muove niente ... né si fa e né si muove niente ...»; SPAGNOLO Domenico: «... senza l'autorizzazione di ... incompr. ...»; CARUSO Giuseppe: «... senza l'autorizzazione ... e quindi ... devi stare calmo calmo che qua si tagliano le teste» (letteralmente "volano i capu").

Nel prosieguo del dialogo (73), tra CARUSO Giuseppe e SPAGNOLO Domenico, durante il viaggio verso la sede della Riso RONCAIA S.p.A., si apprendeva che per risolvere la problematica commerciale che vedeva coinvolta la società mantovana, i due ritenevano necessario recarsi direttamente a Voghera tutti insieme, ovvero CARUSO Giuseppe, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79, SPAGNOLO Domenico e Pino (inteso Giuseppe STRANGIO) - (CARUSO Giuseppe: "con me ti tiri indietro ... allora sei pezzo di merda ... allora ti spacco le ossa ... se vogliono, vengono a Voghera ... vengo a Voghera ... qual è il problema ... andiamo con quelli di dovere però ..."; SPAGNOLO Domenico: "andiamo a Voghera"; CARUSO Giuseppe: "andiamo tutti ... tu, viene coso, Pino, Salvatore ... e il dovere si fa ... omissis ... i 20mila euro ... andiamo su fino a Voghera e ci prendiamo il disturbo ... ci prendiamo le spese più il riso ... che si pensa ... che la gente con la bocca pensa di ragionare come vogliono loro").

D'altra parte, la condotta del fornitore della Riso RONCARIA, riferibile come detto alla cosca CHINDAMO-FERRENTINO, era stata valutata come una vera e propria mancanza di rispetto («D:a parte che già quando ti dice uno che c'è Tizio e Caio ... G:basta D:ci vuole tanto di rispetto G:basta..»).

Nel prosieguo della conversazione, Giuseppe CARUSO, attento alla grammatica dei comportamenti mafiosi, rivelava poi (ore 18.11 progr. n. 4359), a SPAGNOLO Domenico che quando aveva interloquuto con il personaggio calabrese per controversia con la Riso RONCAIA S.p.A., questi gli avrebbe detto di essere il "compare" di qualcuno importante; CARUSO Giuseppe si era quindi recato da Salvatore (GRANDE ARACRI) facendogli leggere il nome sul bigliettino e quest'ultimo, dopo essersi consultato con Claudio (identificato in BOLOGNA Claudio), aveva riferito che "quelle persone" non erano "nessuno" - così soppesando il loro potere all'interno della 'ndrangheta - e che pertanto si sarebbe potuto procedere («G: ma il coso lo ha fatto lui ... perché è venuto da me e mi ha detto sono il compare di ... il nome me lo ha fatto lui ... io ho portato il bigliettino a Salvatore (n.d.r. GRANDE ARACRI) ... Salvatore questi si sono informati con Claudio (n.d.r. BOLOGNA Claudio) questo non è nessuno ... si può fare qualche cosa ... ha detto ...»).

Ancora, nel corso della conversazione, Domenico SPAGNOLO faceva un'altra affermazione a dir poco illuminante circa l'organigramma della consorterìa emiliana, arrivando a raccontare a CARUSO Giuseppe che Salvatore GRANDE ARACRI 1979 gli aveva detto di considerarlo interno alla "famiglia" mafiosa («Salvatore c'è pure ... a me alle volte Salvatore mi dice ... <<parlando, di così ... e tu che cazzo nulla a te ... tu sei cugino a Vito ... Vito>> ... omissis ... tu sei dentro nella famiglia nostra ...»).

Durante l'incontro a Castelbelforte(74), CARUSO Giuseppe, alla presenza di SPAGNOLO Domenico, aggiornava telefonicamente, alle ore 19.46(75), il fratello Albino sugli eventi e, in particolare, sul fatto che il calabrese intervenuto per conto della ditta di Voghera si era allontanato dalla sede della Riso RONCAIA S.p.A. ancor prima che lui arrivasse sul posto con SPAGNOLO Domenico. Difatti, Giuseppe CARUSO così commentava: «eh, ora ha detto: se vuole viene a Voghera, noi andiamo a Voghera. La settimana prossima andiamo a Voghera. Andiamo tutti a

73 R.I.T. 1493/15, progr. n. 4358

74 L'utenza in uso a CARUSO Giuseppe alle 19.46 aggancia la cella di Castelbelforte

75 R.I.T. 1334/15, progr. n. 5583

*Voghera. Ci facciamo una passeggiata. Ci divertiamo ... questo, lo vi (ndr. "lo vedi"), questo prende gli schiaffi che neanche i cani! Già li ha scansati stasera perché Mimmo lo picchiava! Sicuro».*

Nella serata, alle ore 20.36<sup>76</sup>), CARUSO Giuseppe e SPAGNOLO Domenico, dopo aver incontrato RONCAIA Riccardo, ripartivano alla volta di Reggio Emilia ove si erano incontrati. Nel corso del tragitto, SPAGNOLO si attivava per organizzare il viaggio a Voghera, ormai deciso in virtù della piega degli eventi, quindi provvedeva ad avvisare Salvatore (GRANDE ARACRI cl. 1979) e Pino (Giuseppe STRANGIO). Giuseppe raccomandava al suo compagno di viaggio di parlarne a voce con Salvatore (GRANDE ARACRI) e SPAGNOLO faceva intendere che gli avrebbe parlato attraverso l'intermediazione di Pasquale (VARANO Pascal).

Giuseppe CARUSO faceva comprendere a SPAGNOLO come la Riso RONCAIA S.p.A. avesse bisogno di loro e che tale situazione di dipendenza avrebbe generato profitto (*«hai capito? com'è il discorso ... questi qua qualsiasi cosa gli chiediamo si mettono a disposizione ... perché è così ... ti fanno stare bene in tutti i sensi ... Mimmo, il discorso è questo»*), in particolare con l'imporre alla riseria di entrare in affari con loro "facendola fatturare", al contempo offrendo loro protezione (*«nessun problema ... incompr. ... soldi ... mo' che andiamo a Voghera appena conosciamo a stu ASCHEI ... incompr. ... parli con il suo socio ... il socio suo che c'ha i soldi ... quello che ha fatto ... che ha detto che ha fatto il fallimento ... questo c'ha i soldi in Libia ... questo se lo acchiappiamo lo facciamo avere paura si caga sotto ... incompr. ... ci inventiamo un affare con l'azienda tua ... ti facciamo fare un affare ... e comincia a fatturare ... incompr. ... capito com'è? e non ti preoccupare che ti difendiamo noi ... ah?»*); SPAGNOLO continuava: *«digli che sta con noi ... digli che mo' sta con noi ...»* e CARUSO precisava *«... incompr. ... Cutro ...»*.

## **Il summit di Voghera**

Nei giorni successivi si pianificava la trasferta di Voghera, che avrebbe avuto luogo nella serata dell'8 settembre 2015.

Rinviando per l'analitica ricostruzione degli eventi alla Informativa finale dell'11.6.2015 [pp. 1038-1084], può fin d'ora anticiparsi che il servizio di o.c.p. eseguito, in sincrono con le intercettazioni telefoniche ed ambientali, ha permesso una ricostruzione esaustiva e completa di quello che può, come ripetuto, essere considerato c un vero e proprio summit tra clan 'ndranghetisti.

Alle ore 19.00 circa, il veicolo Mercedes ML tg. CL565CR con a bordo i due fratelli CARUSO raggiungeva il casello di Piacenza Sud, fermandosi in attesa di un'altra autovettura; in questo frangente, a fornire prova della consapevolezza della natura illecita dell'operazione a) CARUSO notava la strana presenza di una vettura marca Polo Volkswagen e, preoccupato che potesse trattarsi di un'auto civetta in uso alle Forze dell'Ordine, decideva di controllare e, dopo aver fatto il giro della rotonda, si posizionava nuovamente nello stesso luogo; b) entrambi preannunciavano che, indipendentemente dall'esito dell'incontro, avrebbero inviato un'ambasciata giù per riferire dello sgarro consumato dal gruppo lombardo (*«No, ma stasera te lo risolve e comunque l'ambasciata gliela mandiamo lo stesso ... Questo è uno sgarro, Giuse'. Questa è una maleducazione che hai fatto e la devi pagare, che la maleducazione si paga»*)<sup>77</sup>.

<sup>76</sup> R.I.T. 1493/15, progr. n. 4366

<sup>77</sup> R.I.T. 1493/15, progr. n. 4658

Alle successive ore 19.40 circa, dopo l'incontro avvenuto a Piacenza tra i fratelli CARUSO e gli altri partecipi della trasferta, il sistema satellitare installato sul loro veicolo indicava come l'auto in questione si fosse messa in movimento, impegnando dapprima il raccordo veicolare che dall'autostrada A1 porta verso l'autostrada A21, ponendosi su quest'ultima tratta in direzione ovest. Le rilevazioni satellitari dell'auto di CARUSO Giuseppe consentivano agli operatori di P.G. di seguire in incognito il veicolo monitorato. In base ai dialoghi registrati dal sistema d'intercettazione installato a bordo della Mercedes, gli operanti della Squadra Mobile di Bologna riuscivano a comprendere della presenza entro l'abitacolo dei soli fratelli CARUSO, certamente seguiti da un secondo veicolo con a bordo altre due persone, poi identificati in SPAGNOLO Domenico e STRANGIO Giuseppe.

Durante il tragitto verso Voghera, i fratelli CARUSO decidevano di continuare il viaggio tutti a bordo di un'autovettura lasciando parcheggiata l'autovettura condotta da SPAGNOLO Domenico presso il Casello di Castel San Giovanni <sup>78</sup>.

Prima di decidere in tal senso, i fratelli CARUSO si consultavano tra loro poiché consapevoli dei precedenti penali gravanti sugli "ospiti" (CARUSO Giuseppe: "*Pinuccio tiene precedenti*"), preoccupati per un eventuale controllo operato da parte delle Forze dell'Ordine. Albino tuttavia riusciva a convincere il fratello, a cui proponeva di guidare il veicolo col fine di destare meno sospetti possibili nel caso fossero incappati in un controllo.

Albino poi riferiva a Giuseppe che insieme a Mimmo (SPAGNOLO) si sarebbe recato in un posto per prelevare denaro perché se fossero stati delegati a ciò Salvatore o Francuzzo (GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 e MUTO Francesco cl. 67) avrebbero potuto sparare perché ... *è gente di braccio*.

Era possibile verificare che la Mercedes dei CARUSO impegnava l'uscita autostradale di Medassino - Voghera, ivi percorreva la via Lomellina e Corso XXVII Marzo, interessava la rotonda della piazzetta formata dalle suddette confluenze stradali e delle vie Don Minzoni e Gramsci e parcheggiava in una zona alberata posta all'inizio della via Emilia, di fatto lungo i giardini pubblici presenti nella piazzetta.

In quel frangente, veniva registrata una conversazione telefonica (progr. 5780 - R.I.T. 1334/15, ore 20.18.52) tra CARUSO Giuseppe e RONCAIA Claudio, al quale il primo diceva di non aver ancora ricevuto nulla di quanto richiesto; il RONCAIA replicava dicendo che gli avrebbe inviato un messaggio mediante circuito WhatsApp. Si trattava, in particolare, del mancato invio del numero di telefono di ASCHEI e di una seconda persona, identificata in Giuseppe DIMASI.

Nel prosieguo dell'attività tecnica, si comprendeva che i numeri di telefono richiesti erano stati inviati a CARUSO Giuseppe poiché, di lì a poco, venivano registrati alcuni tentativi di chiamata intersorsi tra l'utenza in uso al fratello CARUSO Albino e le utenze cellulari 327.6371337, 344.1819988 e 393.1975188, rispettivamente intestate ad ASCHEI Fabio Pierluigi ed a DIMASI Giuseppe.

Questi, tuttavia, nel corso della chiamata, spiegava di trovarsi a Napoli e che avrebbe inviato qualcuno ad accoglierlo, suscitando l'irritazione di Albino CARUSO, che rimarcava come lo stessero aspettando in un bar teatro di un precedente incontro <sup>(79)</sup>; il DIMASI, di rimando, li invitava ad attendere, che avrebbe fatto qualche telefonata.

<sup>78</sup> In effetti, nell'area di sosta antistante l'uscita del casello autostradale A21 di Castel San Giovanni (PC), gli operatori rilevavano tutti i numeri di targa dei veicoli parcheggiati, tra cui vi era la Volkswagen Golf di colore blu scuro/nero tg. CN254ZT, intestata a SPAGNOLO Domenico

<sup>79</sup> Dal traffico telefonico si rilevava che effettivamente nella giornata del 10.7.2015 le utenze di CARUSO Giuseppe,

Dopo qualche minuto sopraggiungeva una BMW berlina ed una Mercedes ed il corteo delle tre automobili raggiungeva la sede della United Seed' Keepers s.r.l. in via Del Merlo nr. 2 a Voghera. La P.G. procedente effettuava un singolo passaggio lungo il tratto stradale in questione rilevando il veicolo dei CARUSO in sosta parcheggiato sul lato destro della strada e posto dinnanzi ad un passo carraio pertinente ad un palazzo popolare, mentre a poca distanza veniva rilevata la presenza dei due veicoli facenti parte del convoglio, ovvero la BMW in esame, targata BR148KP, intestata a DIMASI Antonino – fratello di Giuseppe – e la vettura Mercedes targata EG586SA, intestata a FERRENTINO Francesco.

Alle successive ore 22.20, il sistema satellitare in uso sulla Mercedes dei CARUSO registrava la ripartenza del veicolo che impegnava l'autostrada A21 in direzione Piacenza. Alle seguenti ore 22.55, la P.G. procedente notava l'arrivo di un veicolo che faceva ingresso nell'area di sosta. Dalla posizione defilata occupata dall'agente risultava visibile solo la parte dei veicoli posteggiati, mentre non risultava rilevabile la porzione del parcheggio dislocata al suo ingresso. In ogni caso, da lì a pochissimi secondi, due individui facevano ingresso a bordo della Volkswagen Golf CN254ZT di SPAGNOLO Domenico. L'operatore di polizia aveva così modo di osservare sufficientemente il conducente del veicolo, riconoscendolo nella persona di SPAGNOLO Domenico, mentre l'unico passeggero occupante il sedile anteriore del veicolo rimaneva non visibile. Il quartetto si portava quindi per la cena presso "Garden Restaurant & Music Naxos", a Pontenure (PC).

I commenti captati permettevano di comprendere come l'intervento eseguito dai componenti del sodalizio emiliano (i fratelli CARUSO, SPAGNOLO Domenico e STRANGIO Giuseppe), nell'ambito di una mediazione in seno alla 'Ndrangheta con esponenti della 'ndrina CHINDAMO/FERRENTINO (rappresentata, nell'occasione, da ASCHEI Fabio Pierluigi e da FERRENTINO Marco), aveva sortito l'effetto voluto e cioè evitare che questi ultimi imponessero la propria forza di intimidazione a tutela della azienda di ASCHEI Fabio Pierluigi ed ai danni degli interessi della Riso RONCAIA S.p.A. nella fornitura di riso.

In particolare, durante il viaggio di ritorno in Emilia si apprendevano, in sintesi <sup>(80)</sup>:

- che CARUSO Giuseppe e STRANGIO Giuseppe avevano incontrato all'interno di un capannone ASCHEI Fabio Pierluigi e FERRENTINO Marco, questi ultimi spalleggiati all'esterno da una squadra di 10/15 uomini di origini calabresi. CARUSO Albino e SPAGNOLO Domenico erano invece rimasti all'esterno del capannone;

- le posizioni di forza espresse (STRANGIO: *«hai visto che gli ho detto <<tu non hai paura di me e io non ho paura di te>>»*; ... omissis ...; CARUSO Albino: *«Ma questi a chi appartengono?»*; CARUSO Giuseppe: *«a ... della Ionica ... uno zio ...»*; SPAGNOLO Domenico: *«Quello della Ionica è, non è della Piana?»*; CARUSO Giuseppe: *«No»*; STRANGIO: *«... quello di ... incompr. ... che sono amici nostri ... e voi chiamateci, gli ho detto, che quando siete là sotto andate dai MORABITO ... dove tutti ... dove pure le galline e vedete chi ... non c'è bisogno che mi dovette fare il nome di MORABITO ... di quello e di quell'altro, gli ho detto, non siamo venuti ... chi sono io e chi siete voi ... noi siamo venuti a vedere la situazione com'è»*);

- gli interlocutori di STRANGIO e CARUSO Giuseppe si erano presentati come i nipoti di due ergastolani, di cui uno detenuto a Napoli (*«mio zio è un ergastolano qui ... l'altro zio è a Napoli*

---

RONCAIA Riccardo e ASCHEI Fabio Pierluigi occupavano, in un lasso temporale tra le ore 15.13 e 16.33, celle di Voghera site in via Gallini n. 30; oltretutto nella medesima circostanza si rilevano chiamate tra ASCHEI e RONCAIA Riccardo, chiaramente finalizzate all'incontro.

<sup>80</sup> Progr. 4671.

*ergastolano ... ma che cazzo me ne frega a me ... io ti avrei già menato ... se ero io, compa', ed ero di ... dello stesso livello ... io lo sparavo ... se ero io, compa'»*)<sup>(81)</sup>.

- le regole di 'Ndrangheta richiamate (STRANGIO: *«gli ho detto ... a quel ... a Marco, gli ho detto <<Marco ... io so che quando vieni a casa mia ... bussi prima alla porta ... e chiedi permesso e penso che anche a casa vostra è così>>»* ... gli ho detto *«e poi vi dico un'altra cosa, là lo sapete che ci siamo noi altri ... allora voi venite e chiedete le cose con permesso ... che vi saranno fatte le cose con permesso>>»*; e ancora, STRANGIO: *«Gli ho detto <<non dovevo venire fino a Voghera, se ci dobbiamo ammazzare, andiamo che ci ammazziamo là sotto! problema zero>> ... omissis ... a posto ... <<se sapete chiedere ... perché la cosa è della nostra ...>>, glielo ha detto anche Pino ... là ...»*; CARUSO Giuseppe: *«Comandiamo noi, punto! ... quindi se sapete chiedere vi sarà dato, altrimenti se non sapete chiedere tornate a casa»*);

- la soddisfazione per il risultato ottenuto (STRANGIO: *«però valiamo valiamo ... te l'avevo detto che se andavamo lo risolvevamo il problema»*).

L'esito positivo dell'intervento induceva Giuseppe CARUSO ad anticipare a STRANGIO Giuseppe l'acquisizione di lavori come autotrasportatore da parte della Riso RONCAIA S.p.A.: in questo frangente CARUSO non soltanto esternava il significato del suo potere di controllo sulla riseria, ma lo inquadrava in un contesto gerarchico che vedeva Salvatore GRANDE ARACRI cl. 79 a lui sovraordinato: *«lavorare puoi lavorare ... là comando io ... senza offesa di nessuno ... senza offesa di nessuno perché là ... naturalmente Salvatore è sopra di me qualsiasi cosa però.... questa è gente che su di me ha una fiducia immane ... se io dico i trasporti li deve fare Pino ... Pino fa i trasporti ...»*) (cfr. progr. 4671, R.I.T. 1493/15).

Le ultime battute dei dialoghi intercettati consentivano di acquisire ulteriori rilevanti informazioni sul modo più efficace di declinare i rapporti tra Giuseppe CARUSO e Salvatore GRANDE ARACRI nel comune interesse del sodalizio criminale.

Nel prosieguo del dialogo (progr. n. 4678 dell'08.09.2015, ore 23.06<sup>82</sup>), CARUSO Giuseppe spiegava a STRANGIO che, in relazione alla funzione svolta presso l'Ufficio Dogane di Piacenza, avrebbe dovuto cercare di mantenere un certo distacco da Salvatore (da intendersi GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979); ciò nella comune consapevolezza del fatto che questi, unitamente al padre Francesco, in virtù dei loro trascorsi erano sotto il costante controllo delle forze dell'ordine. I due la maggior utilità per la consorteria mafiosa che Giuseppe CARUSO Giuseppe non apparisse dall'esterno associato con costoro, al fine di poter agire nell'interesse del sodalizio 'ndranghetistico con più efficacia (*«... ultimamente Salvatore stesso (n.d.r.: sottointeso: mi dice) <<stai a casa. Lasciami stare ... vediamoci poco ...>>. Perché? Perché è giusto che sia così ... nel senso che io dal di fuori se ti posso dare una mano te la do, compa', perché al di fuori mi posso muovere ... guardo, dico ... se c'è un problema ... dico <<stai attento>> ... ma se vengo segnalato non mi posso muovere più ... gli strumenti li ho nelle mani ... incompr. (...) perché, Pino, il discorso è questo: se io ti ... ti faccio un ragionamento e ti dico, Pino, se tu mi tieni esterno ... incompr. ... (ndr. forse dice "dal mio") ... ne hai da ... da ... guadagnarci tu, giusto? Perché io ho mille amicizie ... da tutte le parti ... bancari ... oleifici ... industriali, tutto quello che vuoi ... quindi io so dove bussare ... quindi se tu mi tieni esterno ti dà vantaggio, se tu mi immischi ... dopo che mi hai immischiato ... e mi hai bruciato ... è finita ... perché la gente ti chiude le porte ... la gente mi chiude le porte ... che vuoi da me ... se tu sei bruciato ... non ti*

<sup>(81)</sup> Effettivamente, risulta che Marco FERRENTINO è nipote di Antonio e Giosuè CHINDAMO, in espiazione pena per gravi reati.

<sup>82</sup> R.I.T. n. 1493/15, progr. n. 4678

*vuole ... hai capito quello è il problema ... quindi allora se tu ci sai stare è così ... loro invece a tutti i cani e i porci è andato a dire che io riuscivo ... che a Piacenza io riuscivo a fare i libretti, le cose ...»).*

In secondo luogo, Albino CARUSO tratteggiava <sup>(83)</sup> con concisa efficacia l'autonomo peso criminale del GRANDE ARACRI riconosciuto esternamente dalle altre cosche di 'Ndrangheta senza necessità di ulteriori specificazioni (CARUSO Albino: «... *Salvatore quando si presenta ... <<sono Salvatore>> ... non gli dice <<sono Salvatore GRANDE ARACRI>> ... il cognome non glielo dice proprio alla gente ... o <<sono il nipote di Nicolino>> ... non glielo dice ... mi capisci, Giuseppe? ... e allora! ... quando tu sei un cristiano ... <<buonasera, sono Salvatore>> ... il cristiano si deve chiamare ... subito doveva capire chi poteva essere questo qua*»).

### **Le dichiarazioni di Giuseppe DIMASI**

La riunione tra le due consorterie, ricostruita in modo ben più che adeguato sulla base degli elementi di indagine finora riportati, si è avvalsa dell'ulteriore, significativo contributo informativo costituito dalle dichiarazioni del DIMASI, divenuto collaboratore di giustizia, dopo l'arresto, eseguito l'11.7.2017 nell'ambito dell'Operazione *Lex*.

DIMASI è stato di conseguenza sentito (p.v. 28.5.2018) in relazione alla vicenda che si esamina. Quanto affermato da DIMASI nell'occasione si intreccia alla perfezione con quanto emerso nella presente indagine, fondendosi in modo coerente, anche con particolare riguardo alla portata del summit in Voghera, che, come più volte evidenziato, rappresenta una formidabile prova della esistenza e della operatività del sodalizio 'ndranghetistico emiliano, anche nei rapporti con diverse 'ndrine del nord Italia.

Nel corso dell'interrogatorio DIMASI ha riferito che, intorno agli anni 2014/2015, la United Seed's Keepers, fittiziamente intestata a prestanome ma di fatto di proprietà dello stesso DIMASI, di FERRENTINO Marco e di ASCHEI Fabio (con il 22% delle quote a testa, la restante parte era effettivamente di PANIGO Marina), entrava in contatto con diverse riserie, per l'importazione di riso dall'India che veniva acquistato tramite società libanese; tra le varie riserie, figurava la Riso RONCAIA (di cui conosceva i titolari, due fratelli, i e un altro di cui non ha ricordato il nome), in grosse difficoltà finanziarie in quel frangente e dunque non in grado di acquisire il riso da vendere. Tramite la mediazione di tale CASTELLI, veniva concluso tra la United Seed's Keepers e la società RONCAIA, un primo contratto di fornitura al quale parteciparono ASCHEI, DIMASI e i fratelli RONCAIA ed anche SCOTTI Massimo e in relazione al quale veniva emessa fattura.

In seguito, la Riso RONCAIA S.p.A. partecipava all'appalto bandito da AGEA per la fornitura di riso alle Caritas; alla gara partecipavano le società di riso più importanti: Curtiriso, Scotti, ecc. Grazie ai costi minori, essendo il riso proveniente dall'India, la United Keepers poteva formulare un'offerta più vantaggiosa, 450,00/550,00 €, rispetto ai valori di mercato. Quindi i RONCAIA, grazie ad un nuovo accordo con ASCHEI, DIMASI, FERRENTINO, poterono partecipare alla gara e aggiudicarsela. A causa della concorrenza dei cartelli dei riso sconfitti, ai RONCAIA vennero frapposti diversi ostacoli come ad esempio il ritardo dei finanziamenti AGEA che avrebbero consentito ai RONCAIA di pagare il riso alla United Seed's Keepers.

Accadeva poi che i RONCAIA avessero difficoltà a pagare la United Seed's Keepers che nel frattempo aveva acquistato dall'estero carichi di riso.

---

<sup>83</sup> R.I.T. 1493/15, progr. n. 4693

Per lo sdoganamento del riso i RONCAIA si erano rivolti ad una società a nome CAVA International Navigazione Genova con utenza 342.3522375, procurata da un soggetto calabrese che lavorava presso l'Agenzia delle Dogane di Piacenza.

Al momento dell'arrivo del riso in Italia (a Venezia e non, come all'inizio concordato, a Gioia Tauro), si registrarono problemi di ordine burocratico, ed intervenne la Guardia di Finanza. La merce, bloccata, si deperì tanto che i N.A.S. rinvennero nel riso un tipo di moscerino che adulterava il prodotto.

Da quel momento sorse un conflitto tra il gruppo ASCHEI e DIMASI e quello dei RONCAIA per il pagamento della fornitura di riso infettata.

Pertanto, presso la sede della RONCAIA, qualche giorno prima dell'arrivo del riso, DIMASI incontrò un calabrese di età 50/55 anni, che lavorava alla sede della Agenzia delle Dogane di Piacenza e che sosteneva le ragioni dei RONCAIA.

In questo contrasto, DIMASI riferiva a costui che lui garantiva per ASCHEI e la United Seed's Keepers e che questo calabrese avrebbe dovuto garantire per i RONCAIA: DIMASI si presentò come un esponente della 'Ndrangheta della famiglia mafiosa CHINDAMO/FERRENTINO di Laureana di Borello e il soggetto calabrese, di rimando, riferì testualmente *"io appartengo ai GRANDE ARACRP"*, rivelando quindi di essere un esponente della 'Ndrangheta.

Quando finalmente il riso venne sdoganato e trasportato presso la sede della RONCAIA i fratelli RONCAIA contestarono la fornitura, lamentando che ci fossero ancora moscerini. DIMASI si alterò dicendo ai RONCAIA che, se davvero erano appoggiati da calabresi, ossia da 'ndranghetisti, *li mandassero a Voghera ad affrontare il problema che loro stessi, i RONCAIA, avevano creato.* Nell'ottica di DIMASI, se era vero che il calabrese dell'Agenzia delle Entrate di Piacenza era della 'Ndrangheta, allora degli esponenti della 'Ndrangheta sarebbero andati a Voghera per gestire la questione.

Così, qualche tempo dopo, ASCHEI chiamava per telefono DIMASI dicendogli che si erano presentati sotto casa sua i RONCAIA con un "esercito" di persone. DIMASI, che era a Napoli, e chiamava Marco FERRENTINO dicendogli di presentarsi al summit. Per quanto appreso da DIMASI in quel frangente, erano giunte 3 macchine, ciascuna con 4 persone dentro. Marco FERRENTINO ed ASCHEI si trovarono quindi con i propri interlocutori presso la sede della United Seed's Keepers in Via del Merlo a Voghera.

DIMASI, che riferiva de relato, non essendo stato presente ai fatti, proseguiva di aver appreso dapprima da ASCHEI, quindi da Marco FERRENTINO che i termini dell'accordo prevedevano che RONCAIA non avrebbe dovuto accettare la consegna del riso, né pagare l'intero importo della fornitura alla United Seed's Keepers, perdendo però l'acconto versato.

DIMASI indicava come presenti al vertice FERRENTINO, ASCHEI, RONCAIA Riccardo e il calabrese dell'Agenzia delle Dogane di Piacenza.

Invitato ad eseguire una individuazione fotografica, DIMASI riconosceva quest'ultimo nella foto effigiante Giuseppe CARUSO, il cui recapito telefonico era memorizzato nella rubrica sotto il nome *Giuseppe Calabria RONCAIA.*

Oltre ad essere pienamente congruente con quanto ha formato oggetto di diretta ricostruzione da parte della polizia giudiziaria, la versione fornita dal DIMASI è stata sottoposta ad una ulteriore verifica di riscontro i cui esiti ampiamente positivi sono compendiate nella Nota 14.1.2019 della Squadra Mobile della Questura di Bologna.



Al cospetto di tale quadro, le inesattezze emergenti sono ampiamente giustificabili non avendo il DIMASI partecipato in prima persona, e quindi ben possono costituire oggetto di distorta percezione da parte dei presenti <sup>(84)</sup>.

Ad esempio, la circostanza, appresa da FERRENTINO e ASCHEI, che il gruppo che sosteneva i RONCAIA quella sera era armato ed ostentava anche il possesso di armi, pur non confermata, è coerente con quanto emerso dall'attività tecnica, posto che l'intercettazione ambientale ha registrato STRANGIO Giuseppe asserire che gli 'ndranghetisti di Voghera avevano pensato che il gruppo criminale emiliano fosse armato, STRANGIO: "... *si pensavano che noi eravamo armati*", all.O500).

DIMASI ha concluso dicendo di non sapere altro della vicenda, essendo nell'autunno del 2015 stato sottoposto al procedimento di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

### **Le richieste estorsive alla Riso RONCAIA srl - I trasporti fuori mercato di Giuseppe STRANGIO (e Antonio MUTO)**

Risolto con successo il conflitto con il gruppo 'ndranghetistico di Voghera, che era stato convinto a rinunciare alle pretese vantate da ASCHEI Fabio sulla società dei RONCAIA, gli esponenti del sodalizio emiliano procedevano immediatamente a monetizzare la disponibilità in precedenza fornita ai RONCAIA con richieste volte ad ottenere vantaggi patrimoniali.

In sostanza, dopo aver impiegato il peso espresso all'interno della 'Ndrangheta dal sodalizio cui appartengono, sostenendo le ragioni dei RONCAIA nel corso del summit a Voghera con esponenti di altra consorterìa della associazione mafiosa, GRANDE ARACRI Salvatore e gli altri sodali iniziavano a rivolgere e pressanti richieste ai RONCAIA, vantando un credito verso gli imprenditori mantovani e avvalendosi, per ottenere quanto preteso, la forza di intimidazione del gruppo mafioso.

Già in occasione del viaggio di ritorno da Voghera ( progr. 4671 dell'8.09.2015, ore 22.21, R.I.T. 1493/15) a compensarlo per l'intervento nel summit di Voghera, CARUSO assicurava a Giuseppe STRANGIO si concordava - come detto - l'inserimento nell'attività di trasporto di riso ("*... lavorare puoi lavorare ... là comando io ... senza offesa di nessuno ... senza offesa di nessuno perché là ... naturalmente Salvatore è sopra di me ... qualsiasi cosa però ...*").

Tale promessa trovava una sua prima concretizzazione il 23.9.2015 i fratelli CARUSO, unitamente a SPAGNOLO Domenico e STRANGIO Giuseppe, si recavano presso la sede della Riso RONCAIA S.p.A.

Dal contenuto della comunicazione tra i presenti intercorsa, alle ore 15.20 del 23.09.2015<sup>85</sup>, tra CARUSO Giuseppe e Albino, registrata durante il tragitto verso la riseria, si apprendeva che Pinuccio (STRANGIO Giuseppe) aveva riferito a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 ed a SPAGNOLO Domenico che "quelle persone" non si sarebbero più presentate (con riferimento ai calabresi di Voghera) facendo intendere che il problema era risolto (Albino: "*... hai visto ... non ci vengono più ... eh ... l'ha detto lui a Salvatore che non ci vengono più ... lo sapevano già che*").

<sup>(84)</sup> Appare opportuno rilevare che, con sentenza 16.10.2018, il G.U.P. di Reggio Calabria, all'esito del rito abbreviato nella Operazione LEX, ha condannato, tra gli altri, FERRENTINO Marco, FERRENTINO Francesco e DIMASI Giuseppe per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., quali esponenti della cosca CHINDAMO-FERRENTINO operanti anche sul territorio di Voghera, riconoscendo a DIMASI l'attenuante di cui all'art. 8 L. n. 203 del 1991, ora art. 416 bis. l comma 3° c.p.

<sup>85</sup> R.I.T. 1493/15, progr. n. 5521

non ci venivano più"; Giuseppe: "Gliel'ha detto Pinuccio"; Albino: "Gliel'ha detto Pinuccio a Salvatore e a Mimmo ... a tutti e due gliel'ha detto ... hai capito ...".

Tale passaggio dimostrava che era GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 colui che aveva gestito il rapporto con quelli di Voghera, pur non avendo partecipato personalmente all'incontro dell' 8.09.2015, preferendo inviare i suoi uomini ed incaricando STRANGIO Giuseppe di gestire direttamente la vicenda (all.O523).

Proprio per remunerare tale illecito intervento, venivano registrati contatti telefonici <sup>(86)</sup> tra RONCAIA Riccardo e STRANGIO Giuseppe che davano la conferma dell'accordo circa il lavoro che STRANGIO Giuseppe avrebbe svolto per conto della Riso RONCAIA S.p.A.).

L'attività tecnica consentiva poi di accertare che, il 2.11.2015, aveva luogo a Castelbelforte, presso la sede della "Riso RONCAIA", un incontro tra RONCAIA Riccardo, i fratelli CARUSO Albino e Giuseppe ed i fratelli STRANGIO Giuseppe e Andrea, finalizzato a concretizzare l'assegnazione ai fratelli STRANGIO, autotrasportatori, di alcuni contratti per effettuare il trasporto del riso per conto della società dei RONCAIA.

Dalle parole dei protagonisti emergeva in modo chiaro che i RONCAIA - oramai sotto il totale controllo del gruppo di 'Ndrangheta - non avevano alcuna libertà di rifiutare alla consorceria quanto richiesto (Albino: *«non ti preoccupare che non ci sono problemi ... non ci sono problemi, non ci sono problemi, questo leviamocelo dalla testa che problemi non ce ne sono ... andiamo e lo impostiamo come diciamo noi! ... omissis ... quando la gente promette certe cose deve essere chiaro ... lo dici prima! dici: <<guarda, io, io non le posso fare queste cose>>, va bene allora lo dici prima, ma se tu hai promesso un discorso ... dici: <<procura questo che ti faccio lavorare ... allora, compa', mo' non puoi trovare scusanti perché io figure di merda con la gente non ne voglio fare, perché innanzitutto sono amici e poi non ti dimenticare quello che la gente ha fatto per te ... per cui ce la deve dare e basta. Chiuso il discorso!»*). (all.O557).

Peraltro (progr. n. 8550, R.I.T. 1493/15), nell'operazione era previsto un guadagno di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, al quale, in coerenza con le regole operanti all'interno del sodalizio 'ndranghetistico emiliano ed alla posizione di vertice dallo stesso ricoperto, sarebbe spettata una parte dei compensi ricevuti da STRANGIO per i trasporti effettuati per i RONCAIA. Difatti, nel commentare l'atteggiamento tenuto da STRANGIO nel corso dell'incontro, Giuseppe CARUSO osservava *« non è che ha paura ..SALVATORE gli ha chiesto l'obolo. Poi per le spese ...allora lui ha paura che ci rimette hai capito ? questo è il problema suo»* . Tale circostanza confermava ulteriormente che l'intervento a Voghera e, più in generale, l'attività di *protezione* dei RONCAIA, era stata svolta non con una iniziativa autonoma di alcuni sodali, ma con una azione della consorceria mafiosa nella sua unità e con il placet e la supervisione di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979.

L'incontro effettivamente avveniva presso la sede della Riso RONCAIA S.p.A., in quanto i cellulari in uso ai protagonisti (CARUSO Giuseppe e STRANGIO Giuseppe) agganciavano le celle di Castelbelforte (in particolare: STRANGIO dalle ore 16.58 fino alle ore 22.09; CARUSO dalle ore 17.56 fino alle ore 18.31). Inoltre, l'autovettura Mercedes di CARUSO Giuseppe, ritualmente sottoposta ad intercettazione ambientale con supporto del G.P.S., risultava in Castelbelforte fino alle ore 22.00 circa.

Il telefono di CARUSO Albino risultava non collegato, ma la sua presenza era comprovata dalle conversazioni intrattenute all'interno della predetta Mercedes.

<sup>86</sup> R.I.T. 2026/15, progr. nn. 439, 685, 970

L'attività tecnica consentiva di conoscere l'esito della riunione: in particolare, venivano registrati alcuni dialoghi, da cui emergeva che i RONCAIA avevano effettivamente affidato a STRANGIO Giuseppe (ed al fratello Andrea) alcuni incarichi per il trasporto del riso, come peraltro era già stato preteso dal gruppo emiliano dopo l'intervento a favore dei RONCAIA nel summit di Voghera, ove STRANGIO aveva avuto un peso determinante.

Dal contenuto delle conversazioni risultava che STRANGIO non si accontentava di aver raggiunto l'obiettivo di eseguire trasporti di riso per i RONCAIA, ma che anzi continuava a pretendere sempre di più, addirittura chiedendo di fare 3 viaggi al giorno ed incontrando così le obiezioni di Federico, responsabile commerciale: era evidente che tale pretese erano del tutto antieconomiche per la Riso RONCAIA S.p.A. e, come tali, non volute, dai suoi referenti (All.O559: conversazione intercettata sull'utenza in uso a Giuseppe STRANGIO il giorno 2.11.2015 alle ore 19.54, nonché la conversazione intercorsa all'interno dell'autovettura di Giuseppe CARUSO, tra lo stesso ed il fratello Albino).

STRANGIO Giuseppe, soddisfatto per l'assegnazione dei trasporti da parte della Riso RONCAIA S.p.A., informava e coinvolgeva nell'affare la società di riferimento di MUTO Antonio cl. 1971, detto Tonino ed in particolare la "MUTO Logistica & Trasporti S.r.l.",

Tuttavia, la soddisfazione si stemperava ben presto per non aver per non avere ancora ricevuto notizie dai RONCAIA per l'attività di trasporto, manifestandosi indispettito, ritenendosi preso in giro e trovando l'appoggio dello SPAGNOLO, che gli proponeva di fare una "visita" ai RONCAIA, presentandosi solo loro due e nessun altro (senza il tramite dei CARUSO, che evidentemente, dai due dialoganti, non erano ritenuti essere stati abbastanza efficaci).

In particolare, Giuseppe STRANGIO affermava: «... sì, il mar... quand'è stato, il mar... il lunedì, il lune... o il lunedì o il martedì. Sono andato là, dice: <<no, che me la vedo io>> patapì, patapò, che ti deve dare così, quanto ... gli ho detto: <<un euro e quaranta a kilometro eeh>>, gli ho detto <<ci metto il giusto>>. <<No, no sei nel giusto, mo' (ndr. 'ora') glieli chiedo io, davanti a te>> ... e ho preso e gliel'ho detto ma ... ah dice <<non riesco>>, così, colì, <<lo sai che lui ha insistito a dire no, vedi che il cristiano ...>> così e colì ... lui prende e si sta zitto, hai capito? (...) che ti fa capire? Che non ti ... non ti vuole fare fatigare (ndr. 'lavorare'), no? Allora che devi insistere, io, ti dico la verità, Mimmù ... iooo, non è che ... a fatigare (ndr. 'lavorare') devo andare, non è che ci tengo ... (voci sovrapposte) ...»; di seguito, STRANGIO, evidentemente al culmine del risentimento aggiungeva: "... che poi noi, noi qualche giorno di questi ... partiamo e andiamo torna (ndr. 'di nuovo') là ... hai capito?", ricevendo l'assenso del suo interlocutore: : "andiamo io e te però! ... te lo dico subito!"; STRANGIO ancora aggiungeva: "no, no andiamo io eeh dobbiamo andare a trovare gli amici miei là! ... omissis ... che così ... no così, vediamo se riescono a darmela un po' di fatica »( lavoro )!" (progr. 297 del 7.11.2015).

Anche i fratelli CARUSO lamentavano una mancanza di correttezza da parte dei RONCAIA verso STRANGIO Giuseppe per la vicenda dell'incarico ad effettuare trasporti per la Riso RONCAIA S.p.A.

A tal proposito, il giorno 19.11.2015, ore 19.02, all'interno dell'autovettura in uso a Giuseppe CARUSO, veniva intercettata una conversazione tra presenti nel corso della quale Albino precisava: «... mi girano i coglioni a me ... quando la gente non si sa comportare ... poi mi girano i coglioni ... pure con Pinuzzu (Pino): si stanno comportando bene con Pinuzzu? »<sup>(87)</sup>.

---

<sup>87</sup> R.I.T. 1493/15, progr. n. 9827

In effetti, già dal 12.11.2015, Giuseppe STRANGIO, notando che la società ed in particolare il suo dipendente Federico, identificato in RIGON Federico, non soddisfaceva le aspettative della cosca, si lamentava con Riccardo RONCAIA ricordandogli quanto avrebbe dovuto fare e soprattutto sollecitandolo affinché questi fosse più "diligente" nell'assecondare le richieste di STRANGIO stesso <sup>88</sup>.

All'evidenza, le sollecitazioni di STRANGIO avevano l'effetto immediato richiesto, tant'è che, dapprima il giorno 13.11.2015, alle ore 11.19, RIGON, su disposizione dei RONCAIA, porgeva le sue scuse a STRANGIO Giuseppe, spiegandogli che in quel frangente non aveva carichi di riso da trasportare ed aggiungendo che non appena vi fosse stata l'occasione lo avrebbe coinvolto (<sup>89</sup>); successivamente, dal 24.11.2015, affidava in modo continuativo trasporti di riso allo stesso STRANGIO (<sup>90</sup>).

Parallelamente, Giuseppe STRANGIO manteneva i contatti con MUTO Antonio cl. 1971, coinvolgendolo nell'affare e tenendolo informato del comportamento (ora in linea con le loro aspettative) da parte della Riso RONCAIA S.p.A. (<sup>91</sup>).

Nessuna sua azione Giuseppe STRANGIO (e la consorteria di appartenenza) non si limitava ad accaparrarsi trasporti, ma imponeva un compenso fuori mercato, rilevandosi assolutamente più alto di quello normalmente praticato, dunque del tutto antieconomico per la Riso RONCAIA S.p.A. Ciò emergeva chiaramente dall'analisi di due conversazioni, intercettate rispettivamente il giorno 26.11.2015 alle ore 18.05 ed il giorno 27.11.2015 alle ore 08.52 (<sup>92</sup>): STRANGIO riferiva ad Antonio MUTO di aver spuntato ai RONCAIA un corrispettivo per i trasporti più alto rispetto a quello di mercato solitamente praticato dagli imprenditori mantovani agli altri trasportatori (STRANGIO: «agli altri gli dà 13 euro e 30, Tonino ... a ... incompr. ... che gli ho parlato avantieri, gli ho detto <<una cinquantina di euro a ... incompr. ... con te mi esce ad un euro e 65, vedi?>> ... ha fatto i conti davanti a me ... gli ho detto <<Ricky, vedi come ...>>, ha detto <<facciamo 450 e non ti preoccupare, mando te ... viaggia mi ha detto ...>>») (All.O606).

Dello stesso tenore un'altra conversazione intercorsa tra STRANGIO e Federico RIGON il giorno 27.11.2015 alle ore 10.06<sup>93</sup>), quando quest'ultimo, manifestando di avvertire la pressione delle ingiuste pretese altrui, faceva notare che: «uno e sessanta a viaggio è ... tu considera che pago uno e trentatrè!!! A te do uno e sessanta [...] Tranquillo! se va bene a Richy, va bene a me, non c'è mica problema» (All.O607).

In sostanza, la società Riso RONCAIA S.p.A., a seguito dell'intervento del sodalizio 'ndranghetistico emiliano contro quello di Voghera, non solo aveva accettato di dare lavoro a STRANGIO Giuseppe assegnandogli diversi trasporti di riso, ma accettava, contro qualsiasi logica economica ed imprenditoriale (ed essendo già in evidenti difficoltà finanziarie), di corrispondergli l'importo di 1,60 euro a quintale di riso trasportato (cioè 480,00 euro per 300 quintali, pari ad un trasporto, o comunque non inferiore ad 450,00 euro, secondo quanto da STRANGIO riferito sia a MUTO che a Federico della Riso RONCAIA S.p.A.), contro 1,33 euro a quintale corrisposto ad un qualunque altro trasportatore (cioè 399,00 euro per 300 quintali, pari ad un trasporto, con una maggiorazione del 20%).

<sup>88</sup> R.I.T. 2365/15, progr. n. 780; R.I.T. 2369/15, progr. n. 550

<sup>89</sup> R.I.T. 2369/15, progr. n. 586

<sup>90</sup> R.I.T. 2369/15, progr. nn. 1331, 1335, 1343, 1384, 1392, 1403, 1404, 1419, 1429, 1431, 1446, 1451, 1477, 1478, 1486, 1632, 1695

<sup>91</sup> R.I.T. 2369/15, progr. nn. 1271, 1336, 1401, 1402, 1407, 1427, 1440, 1453, 1456

<sup>92</sup> R.I.T. 2369/15, progr. nn. 1549, 1587

<sup>93</sup> R.I.T. 2369/15, progr. n. 1592

D'altra parte, va ricordato che le tariffe elevate richieste da STRANGIO Giuseppe dovevano comprendere anche l'obolo per Salvatore GRANDE ARACRI («non è che ha paura ... Salvatore gli ha chiesto l'obolo. Poi per le spese ... allora lui ha paura che ci rimette, hai capito? questo è il problema suo» (cfr. progr. 8550 ), affermazione che nel confermare che effettivamente gli imprenditori mantovani avevano accettato loro malgrado di praticare un trattamento di favore a STRANGIO Giuseppe, ben consci della sua appartenenza al sodalizio mafioso emiliano, esplicitava in modo evidente che una parte dei guadagni incassati da STRANGIO erano destinati a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, a conferma della posizione verticistica di quest'ultimo in seno alla consorceria e del peso da questi avuto, pur non avendovi personalmente partecipato, nell'incontro svoltosi a Voghera, ove sceglieva di mandare in sua rappresentanza alcuni sodali, come i CARUSO, SPAGNOLO Domenico e STRANGIO Giuseppe.

Ovviamente, a dimostrazione che l'intero gruppo criminale seguiva l'evoluzione della vicenda e, soprattutto, si interessava per verificare se la Riso RONCAIA S.p.A. si fosse adeguata alle sue richieste, il 27.11.2015 veniva intercettata una conversazione intercorsa tra Giuseppe STRANGIO e Albino CARUSO: in sintesi, il primo forniva un resoconto del lavoro che stava svolgendo e, quindi, rassicurava gli altri sul fatto che l'azione criminale del sodalizio stava dando i suoi frutti<sup>94</sup>. Accertato quindi che STRANGIO aveva iniziato ad effettuare un cospicuo numero di trasporti per conto della "Riso RONCAIA S.p.A.", sempre coinvolgendo nell'attività MUTO Antonio cl. 71, il quale lo sollecitava a richiedere ai RONCAIA più viaggi al fine di mobilitare un maggior numero di camion della sua azienda e guadagnare di più. Ciò induceva STRANGIO a rivolgersi direttamente a RONCAIA Riccardo (All.O609).

Nel prosieguo dell'attività di indagine, nel corso dei mesi di novembre, dicembre 2015 ed inizio gennaio 2016 venivano registrate altre telefonate relative ai viaggi effettuati da Giuseppe STRANGIO per conto della Riso RONCAIA S.p.A.; in tal senso, numerose erano quelle nel corso delle quali il predetto da un lato programmava con Federico i vari viaggi da effettuare, dall'altro si confrontava con il suo compagno Antonio MUTO sulla possibilità di aumentare tali carichi di riso (All.O610)<sup>95</sup>.

Tuttavia, i trasporti estorti ai RONCAIA ai prezzi sopra indicati, non erano ritenuti dai sodali sufficienti a saldare il credito che ritenevano di vantare nei confronti degli imprenditori mantovani. Infatti, nei primi giorni di dicembre 2015, SPAGNOLO Domenico contattava<sup>96</sup>, STRANGIO, chiedendogli informazioni circa i viaggi per la Riso RONCAIA S.p.A.; nella circostanza, STRANGIO chiedeva all'interlocutore «*ma là, niente ... niente quella faccenda là? ... niente ancora no?*», alludendo al compenso che entrambi attendevano di percepire

Non tutto procedeva secondo le aspettative degli esponenti della struttura mafiosa rispetto alle pretese nei confronti della società Riso RONCAIA S.p.A.; difatti, nel corso dell'attività di intercettazione, venivano, soprattutto nel mese di gennaio 2016, intercettate alcune conversazioni nelle quali MUTO Antonio cl. 1971 chiedeva a STRANGIO Giuseppe di sollecitare i RONCAIA a saldare i trasporti di riso effettuati<sup>97</sup>.

<sup>94</sup> R.I.T. 1453/15, progr. n. 5074;

<sup>95</sup> R.I.T. 2369/15, progr. nn. 1728, 1759, 1761, 1767, 1768, 1791, 1842, 1882, 1884, 1887, 2005, 2015, 2177, 2261, 2297, 2298, 2303, 2304, 2311, 2313, 2314, 2315, 2342, 2431, 2441, 2442, 2443, 2449, 2458, 2513, 2514, 2515, 2772, 2836, 2853, 2872, 2880, 2898, 3058, 3069, 3072, 3073, 3075, 3078, 3080, 3108, 3151, 3153, 3163; R.I.T. 2365/15, progr. nn. 3226, 3735

<sup>96</sup> R.I.T. 2152/15, progr. n. 1303

<sup>97</sup> R.I.T. 2369/15, progr. nn. 4485, 4489, 4494, 4629, 4630, 4632, 4662, 4671, 4672, 4768, 4822

Delle difficoltà ad ottenere il pagamento dei trasporti, STRANGIO informava anche SPAGNOLO Domenico e CARUSO Albino, il quale a propria volta comunicava i fatti al fratello Giuseppe.

In tal senso, emblematiche della risolutezza con la quale il sodalizio criminale era (ed è) solito risolvere le problematiche incontrate, nonché della forza e della coesione esistente tra tutti i sodali, erano due conversazioni intercettate rispettivamente sull'utenza in uso a Giuseppe CARUSO il giorno 20.01.2016 alle ore 20.04<sup>98</sup> ed all'interno dell'autovettura in uso a Giuseppe CARUSO il giorno 22.01.2016 alle ore 13.24<sup>99</sup>, dopo che Giuseppe STRANGIO, nel corso di una telefonata registrata il 20.01.2016 alle ore 19.34<sup>100</sup> sul suo cellulare, si era rivolto ad Albino CARUSO dicendogli che, appunto, la Riso RONCAIA S.p.A. non aveva ancora effettuato alcun bonifico per il lavoro effettuato (All.O613).

In particolare, nel corso della prima Albino CARUSO contattava il fratello Giuseppe e dopo averlo informato di essere stato chiamato da Giuseppe STRANGIO, il quale si era lamentato di non essere stato ancora pagato per il lavoro, anticipava le mosse future: *«e andranno a fare una ambasciata là, dove siamo stati con te ... ti faccio vedere cosa succede»*. Nel corso della seconda, registrata all'interno dell'autovettura in uso a Giuseppe CARUSO, era ancora Albino che, riferendosi evidentemente ai RONCAIA, si lasciava andare ad una affermazione ancora più espressiva della forza della cosca di appartenenza: *“Ma non hanno ca..., questi non hanno capito con chi ...”*.

Anche nei mesi successivi era possibile acquisire ulteriori elementi sul pagamento di cifre fuori mercato per i trasporti effettuati da Giuseppe STRANGIO. Difatti, il 31.01.2016, alle ore 00.17<sup>101</sup>, all'interno della Mercedes di CARUSO Giuseppe ed intercorsa tra questi e il fratello Albino, gli interlocutori continuavano a discutere della mancata corresponsione del dovuto a STRANGIO Giuseppe per le prestazioni lavorative da questi svolte per conto dei RONCAIA; in tal senso, Albino affermava: *«... invece di fargli il 'coppo' (ndr. invece di fregare loro i RONCAIA), l'hanno fatto a noi (ndr. loro si sono fatti fregare dai RONCAIA) ... ha ragione ... l'hanno messa in culo a noi, pensa che cretini di merda! Che bastardi di merda, che uomini di merda! Eh, ma ... devono strisciare come, come così ... ma è normale che dopo la gente ti mette al rogo! Eh, tu fai lo sporco! Fai il bastardo ... dopo puoi stare volte chiuso, oh no?»*.

Le pressioni sortivano comunque l'effetto voluto, dal momento che, dal conto corrente n. 101612 intestato alla Riso RONCAIA S.p.A. ed acceso presso il Monte dei paschi di Siena, in data 28.01.2016, era stato ordinato un accredito in favore della MUTO Logistica e Trasporti S.r.l. per un ammontare di 3.847,00 euro. Veniva, altresì, ritualmente acquisita la movimentazione del conto corrente n. 02031/000000001380 della Banca Popolare di Lodi ed intestato alla MUTO Logistica e Trasporti S.r.l.: dall'esame della relativa documentazione era possibile accertare altri due bonifici eseguiti dalla Riso RONCAIA S.p.A. in favore della MUTO Logistica e Trasporti S.r.l. e precisamente il 07.06.2016 dell'importo di 2.000,00 euro; il 14.07.2016 dell'importo di 2.392,00 euro.

In una delle precedenti chiamate ed esattamente la numero 4629 (R.I.T. 2369/15, utenza in uso a STRANGIO Giuseppe: cfr. All.O612), LOMBARDO Rossella riferiva a STRANGIO Giuseppe che la fattura eseguita per i trasporti della Riso RONCAIA S.p.A., per cui aspettavano il bonifico, era di 7.686,00 euro (effettivamente, la somma dei predetti tre bonifici ammontava ad un totale di 8.235,00 euro).

<sup>98</sup> R.I.T. 1334/15, progr. n. 12433

<sup>99</sup> R.I.T. 1493/15, progr. n. 15479

<sup>100</sup> R.I.T. 2369/15, progr. n. 4373

<sup>101</sup> R.I.T. 1493/15, progr. n. 16226

## Le richieste economiche

La ragione dell'incontro serale si doveva collegare alla conversazione registrata nel pomeriggio di quello stesso venerdì 11.09.2015, alle ore 16.15<sup>102</sup>, tra i fratelli CARUSO, precisamente nel momento in cui CARUSO Albino si recava al casello autostradale di Piacenza Sud per prelevare il fratello Giuseppe, che, a sua volta, aveva accompagnato RONCAIA Riccardo nella provincia di Vercelli per motivi di lavoro. In particolare, dal dialogo, emergeva chiaramente che la ricompensa loro destinata dai RONCAIA, per l'ausilio fornito per la pratica del finanziamento dell'AGEA ed il contributo nella vicenda di Voghera, ammontava a 30.000,00 euro, di cui 3.000,00 euro spettanti alla sorella Antonietta ed i rimanenti 27.000,00 euro da dividere fra Giuseppe e Albino. Dalla conversazione, era espressamente affermato dai fratelli CARUSO che la consegna del denaro sarebbe avvenuta solo nel momento in cui la Riso RONCAIA S.p.A. avesse ricevuto il finanziamento dall'AGEA.

In particolare, Giuseppe CARUSO affermava: *«io ho pensato: mo' che pigliamo questi soldi ... sti trenta, tremila euro glieli mandiamo ... eh ... tremila euro penso che ... è un buono o no? ... per quello che ha fatto penso che tremila euro bastano ... quanto ... incompr. ... diecimila (considerazione)? ... va buo' ... tra benzina ... telefono e cose ... è ripagata bene ... o no? Poi ... paghiamo le case ... tutte e due ... poi ... diecimila li mettiamo da parte e i settemila che rimangono li dividiamo ... va bene? ... così abbiamo sempre da una parte ... abbiamo un ... incompr. ... da una parte ... se abbiamo un'urgenza, che facciamo? Ci ... incompr. ... se cominciamo a spendere e spendere non ne usciamo piu' ... noo ... spendere e spendere non esiste ... che spendere e spendere! ... tu ... tu ... in questa qua però non hai la cassaforte (ndr. verosimilmente nell'appartamento di Albino) ... perché in banca non li possiamo mettere ...»(All.O509).*

Si che la somma di € 30.000,00 non era considerata dai membri del sodalizio mafioso estintiva di qualsiasi pretesa verso la RONCAIA, essendo di gran lunga maggiore il compenso richiesto per l'operato complessivamente prestato dalla consorteria a favore della compagine societaria dei RONCAIA.

Difatti, il 21.9.2015 veniva rilevato un incontro tra i fratelli CARUSO, MUTO Francesco cl. 67 e VARANO Pascal, incaricato di presenziare da GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79, assente in quanto si trovava in Calabria.

L'ascolto delle conversazioni ambientali successive all'incontro permetteva di apprendere che i fratelli CARUSO si erano incontrati all'uscita del casello autostradale A1 di Parma con VARANO Pascal e MUTO Francesco cl. 67 e che questi ultimi erano stati incaricati da GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 di recapitare ai CARUSO un messaggio, da girare agli imprenditori RONCAIA, inerente la richiesta di versare la ingente somma di € 500.000,00 come ricompensa per l'intervento risolutore già adottato con il gruppo mafioso di Voghera e, più in generale, per ogni necessità di futura "protezione".

La pretesa di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 trovava stupito per l'ammontare (ritenuto troppo elevato e inopportuno, in un contesto strategico che rendeva preferibile la sopravvivenza della società mantovana, considerata fonte stabile di lucro) della richiesta CARUSO Giuseppe, che, rimasto solo col fratello Albino, così commentava: *“Mo' tutto a una volta è arrivata una richiesta di cinquecento ... cinquecento mila euro, ho capito ma mo' dove li andiamo a prendere sti*

<sup>102</sup> R.I.T. 1493/15, progr. n. 4871

cinquecento mila euro ... non ... Albi'. Non li puoi affossare"; Albino: "Non lo so che cosa è successo ..."; CARUSO Giuseppe: "ma strano che mi mandano l'imbasciata di Francuzzu! (ndr. MUTO Francesco cl. 1967)"; e ancora CARUSO Giuseppe: "io con Salvatore gli parlo chiaro, gli dico ... Salvato', noi non la dobbiamo affogare sta azienda, dobbiamo cercare di pigliare la minna e succhiare o no?", illustrando in modo assolutamente genuino quale fosse il reale intento e scopo dell'organizzazione criminale nell'aiutare la società Riso RONCAIA S.p.A.<sup>103</sup>

Nel corso del dialogo, i due fratelli ipotizzavano che SPAGNOLO Domenico, nel riferire a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 di aver ricevuto dai RONCAIA il rimborso delle spese, avesse esagerato nel dirgli l'importo della somma (in realtà di sole 500,00/600,00 euro), così facendo si che Salvatore, nel formulare la richiesta ai RONCAIA, avesse indicato una cifra molto maggiore, per proporzionarla a quella incassata da SPAGNOLO (Albino: "Non puoi sapere che cosa Mimmo ... se si è vantato, non si è vantato"; Giuseppe: "I cinquecento euro sono le spese reali che ha fatto della benzina, è andato fino a Forlì, lo è andato a prendere lo ha portato ... cioè ... non è che gli abbiamo riconosciuto cinquemila euro ... cinquemila euro allora ... dice aspetta a me ... e allora lui cinquemila e io che piglio? capisci?").

Dal dialogo tra i fratelli CARUSO, emergeva con chiarezza che, per risolvere la vicenda di Voghera, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 aveva mandato un suo uomo di fiducia ("cioè se tu mi mandi un uomo fidato tuo e poi un uomo fidato tuo non ti riporta le cose, che vuoi da me? Che vuoi che ti faccio? O sbaglio? cioè scusa ... eh ... Strano che Mimmo si buttava di culo ... per quale motivo ... boh"), cioè appunto SPAGNOLO Domenico, circostanza che confermava l'appartenenza di SPAGNOLO al gruppo 'ndranghetistico emiliano. Analoga conclusione doveva essere affermata per MUTO Francesco cl. 1967, dal momento che quest'ultimo era stato incaricato da GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 di portare l'ambasciata ai CARUSO in merito alla richiesta di denaro da rivolgere ai RONCAIA.

Nel corso del tragitto, alle ore 22.08<sup>104</sup>, i fratelli CARUSO concordavano che, riguardo all'ingente richiesta di denaro da presentare alla Riso RONCAIA S.p.A., avrebbero parlato esclusivamente con Salvatore (GRANDE ARACRI), poiché solo quest'ultimo poteva decidere in merito al contenuto del "messaggio" da recapitare, riconoscendo a costui un ruolo apicale nell'ambito del gruppo mafioso. Tant'è che lo stesso Albino CARUSO esortava il fratello in tal senso: "quando viene Salvatore, gli parli, va beh che penso tra oggi e domani Salvatore è qua ..." (all.O514).

La definitiva conferma che, all'incontro intervenuto poco prima, fosse stato presente, insieme a VARANO Pascal, anche MUTO Francesco cl. 67, era data dalla seguente conversazione telefonica, registrata sull'utenza in uso a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 alle ore 22.45<sup>105</sup>, intercorsa nella stessa serata del 21.09.2015, verso le 22.45, tra lo stesso MUTO e GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79: quest'ultimo, nel corso del dialogo, gli chiedeva dove si trovasse e Francesco rispondeva che si trovava a Parma con Pasqualino (inteso VARANO Pascal) (all.O515).

Dopo circa un'ora dall'incontro, i fratelli CARUSO ripartivano da Parma dirigendosi verso Piacenza e continuando a conversare, dalle ore 23.22<sup>106</sup>, circa la richiesta di denaro, ritenuta esagerata, fatta da GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 perché fosse portata ai RONCAIA; nel corso del dialogo, i due fratelli, ben informati delle dinamiche del sodalizio mafioso emiliano e dei rapporti con la casa madre calabrese, ipotizzavano che del fatto riguardante l'intervento effettuato

<sup>103</sup> R.I.T. 1493/15, progr. n. 5429, del 21.09.2015, all'interno del Mercedes di CARUSO Giuseppe.

<sup>104</sup> R.I.T. 1493/15, progr. n. 5430

<sup>105</sup> R.I.T. 1627/15, progr. n. 5996

<sup>106</sup> R.I.T. 1493/15, progr. n. 5436



dal gruppo a Voghera ne fosse stata data notizia in Calabria “ai vecchi ... alla cupola” (Albino: *“Quelli di giù pure ... ma che si sapeva, si sapeva! perché poi l’ambasciata purtroppo devono sempre riferirla anche ai vecchi ... hai capito .. all’atto dell’intervento perché poi la cupola, è diverso, Giuse”*); CARUSO Giuseppe riferiva al fratello di avere già informato Salvatore (GRANDE ARACRI) che Mimmo (SPAGNOLO Domenico) aveva ricevuto solo 500,00 euro come rimborso spese per il “disturbo” della trasferta lombarda (*“eh ... ma io gliel’ho già detto a Salvatore, venerdì! <<Salvato’, io a lui gli ho fatto dare solo le spese della macchina perché è andato fino a Forlì>>; <<sì, sì>>, ha detto <<va bene>>; lo sapeva Salvatore ... quindi ... a meno che questo non si è spampuniato diversamente ... non possiamo sapere la gente come come ... o no?... No, perché mo’ a sto punto a Salvatore quando poi li incontriamo gli racconto anche il fatto che io gli ho parato il culo a Piacenza ... eeh scusa è ... o no ... perché poi il coso il colpo me lo subisco io a Piacenza! eeh? ... perché sono venuti da me mi pare strano! Mimmo non mi sembrava un cristiano così”*)

Ulteriori circostanze venivano apprese nelle successive fasi del dialogo, in particolare alle ore 23.27 (<sup>107</sup>), avvenuto nel viaggio intrapreso dai CARUSO. In un passaggio, CARUSO Giuseppe raccontava al fratello di aver parlato, il venerdì precedente 18.09.2015, nel corso del sopra citato incontro a Piacenza, con SPAGNOLO Domenico in merito alla ricompensa per l’intervento a favore dei RONCAIA, aggiungendo che le disposizioni date da Salvatore, quel venerdì, per il tramite di SPAGNOLO Domenico, erano state diverse da quella, poco prima appresa da MUTO Francesco cl. 67, del pagamento della somma di € 500.000,00 (*“Mi sembra strano se io con te parlo e tu mi dici ok facciamo così ... perché venerdì abbiamo parlato ... quando abbiamo parlato fuori ... hai visto che, quando sono mancato al tavolino, abbiamo parlato un bel perché ... abbiamo parlato di tutte le cose, dice <<sì, facciamo così>> ... me l’hai detto tu, non è che me lo ha detto un altro, me l’ha detto Mimmo ... Tu me lo hai detto <<sì, facciamo così>>”*).

### Consegne di riso

Un altro versante sul quale si è manifestata la voracità del sodalizio criminale è conciso con la consegna di riso da parte della società mantovana; ciò all’interno di un tentativo posto in essere principalmente, ma non solo, da GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, di ottenere che l’azienda di grande distribuzione CONAD trattasse forniture di riso proveniente dalla Riso RONCAIA S.p.A. (oltre che carburante): tale iniziativa era collegata alla pretesa - vantata dal sodalizio dopo l’intervento a Voghera - di impiegare tale realtà imprenditoriale per arricchire la cosca. In particolare, nel progetto risultavano coinvolti, oltre a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, i sodali CARUSO Giuseppe ed Albino e BOLOGNA Claudio: questi, per raggiungere lo scopo, si rivolgevano a DRAGONI Cesare, ex dipendente, ora in pensione, della Banca dei Monti Paschi di Siena, ed a BERNARDINI Massimo, intermediario del commercio.

Nel corso delle giornate del 12, 13, 14 e 15.10.2015, i personaggi sopra indicati organizzavano un incontro ad Arezzo, poi rinviato per motivi di salute sopravvenuti a DRAGONI (all.O542).

Oltre alle conversazioni appena citate, erano rilevanti tre conversazioni intercettate, nelle giornate del 15, 16 e 17.10.2015, tra CARUSO Giuseppe ed il fratello Albino: durante i dialoghi, veniva fatto cenno agli investimenti che il gruppo ‘ndranghetistico voleva effettuare per allargare l’infiltrazione nel tessuto economico finanziario del reggiano.

<sup>107</sup> R.I.T. 1493/15, progr. n. 5437

In particolare, nel corso della prima conversazione, delle ore 18.53 del 15.10.2015<sup>108</sup>, CARUSO Giuseppe telefonava al fratello e lo sollecitava a chiedere al loro amico di Parma (ndr. intendendo GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 che in quel periodo aveva la pizzeria “*La qualunque mangi*” sita in Parma e che rappresentava una sorta di quartier generale per la consorteria) “*se la CONAD ... perché loro sono interessati anche al carburante che loro hanno anche le pompe*”.

Nel secondo dialogo intercettato, delle ore 18.38 del 16.10.2015<sup>109</sup>, mentre i due fratelli si trovavano all’interno dell’autovettura di Giuseppe CARUSO, quest’ultimo riferiva di aver invitato RONCAIA Riccardo ad una cena in modo da spiegargli quali fossero le loro intenzioni di investimento circa la CONAD (all.O544).

Infine, nella terza conversazione, delle ore 01.54 del 17.10.2015<sup>110</sup>, Giuseppe CARUSO riferiva al fratello: «... *quello era il CONAD, no, no? ... quelli che conosce a quello ... a Claudio ... Eh, l’abbiamo fatta pure noi l’ambasciata, solo che a quello gli è preso un infarto ... appena è pronto lo può portare ... penso per la settimana prossima, 10 giorni è pronto*».

Il 15 e il 17.10.2015, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, sempre impiegando VARANO Pascal per comunicare con gli altri sodali, inviava a CARUSO Albino i seguenti messaggi di testo concernenti l’organizzazione di un appuntamento con RONCAIA Riccardo: “*Buongiorno, Albi. In settimana riesci a fare l’appuntamento con Richi lì da lui. Che vengo con Claudio che lo vuole conoscere. Fammi sapere tu*” (sms del 15.10.2015<sup>111</sup>); “*Buonasera, Albino mi fai sapere se in settimana facciamo un appuntamento, aspetto una tua risposta buona serata*” (sms del 17.10.2015<sup>112</sup>) (all.O546).

Come in precedenza, ancora a fine ottobre 2015, erano i fratelli CARUSO i sodali incaricati di tenere i contatti diretti con i RONCAIA, nell’interesse della consorteria e di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979. In diversi dialoghi intercettati, CARUSO Giuseppe discuteva con i RONCAIA delle strategie societarie da intraprendere e cercava, come già detto in precedenza, di organizzare una cena tra le parti interessate (all.O547, conversazione del 26.10.2016, ore 20.00, intercettata sull’utenza in uso a Giuseppe CARUSO)

Nel primo pomeriggio del 29.10.2015, veniva approntato un servizio di P.G. in località Castelbelforte: ciò permetteva di registrare l’incontro, presso la sede della Riso RONCAIA S.p.A., tra RONCAIA Riccardo, i fratelli CARUSO Giuseppe ed Albino (sopraggiunti a bordo del Mercedes monitorato), GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, giunto in compagnia di MUTO Francesco cl. 1967 e di BOLOGNA Claudio (viaggianti a bordo di autovettura Peugeot targata EV075XD intestata ad una ditta di noleggio auto) ( cfr annotazione di P.G.).

Terminato l’incontro, tutti gli attori (i fratelli CARUSO Giuseppe ed Albino, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, MUTO Francesco cl. 1967 e BOLOGNA Claudio) raggiungevano la pizzeria d’asporto di Parma gestita da GRANDE ARACRI.

Tramite il sistema di registrazione video (ritualmente autorizzata), si notavano i predetti, aiutati da VARANO Pascal, scaricare diversi scatoloni (contenenti riso) dalla predetta Peugeot per poi intrattenersi nel locale (All. A59, annotazione di P.G.). Tale conclusione (e cioè che si trattasse di scatoloni di riso) è risultata confermata da una conversazione ambientale (progr. n. 704, R.I.T. 2158/15, delle ore 23.12 del 29.10.2015, registrata all’interno della Mini Minor con targa tedesca in

<sup>108</sup> R.I.T. 1334/15, progr. n.7231;

<sup>109</sup> R.I.T. 1493/15, progr. n. 7215;

<sup>110</sup> R.I.T. 1493/15, progr. n. 7261

<sup>111</sup> R.I.T. 1453/15, progr. n. 4282

<sup>112</sup> R.I.T. 1453/15, progr. n. 4331

uso a VARANO Pascal, dopo la chiusura della pizzeria di Parma “La qualunque mangi”: nella circostanza, VARANO Pascal (che in precedenza era stato uno dei soggetti che avevano scaricato gli scatoloni), nel corso di una telefonata, diceva ad un’amica (non identificata - in quel momento VARANO non era sotto intercettazione telefonica) che Salvatore (GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979) si era recato dai RONCAIA e che questi gli avevano dato *un quintale di riso*. Analogo episodio si registrava il 9.1.2016, quando BOLOGNA Claudio si recava a Castelbelforte (MN) presso la sede della Riso RONCAIA S.p.A. per incontrare i due fratelli RONCAIA Claudio e Riccardo; in quel contesto, BOLOGNA, chiedeva ai RONCAIA 100 kg. di riso per “... *quei ragazzi della pizzeria, capiscimi quei ragazzi là che sono venuti l'altra volta ...*”<sup>113</sup>, ovvero per la pizzeria di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 (All.O652).

### **La cena in Castelbelforte (19.11.2015). La truffa per l'erogazione della linea di credito [Capo 38]**

Nel variegato panorama di condotte attuate dal sodalizio per ottenere la massimizzazione dei vantaggi economici da parte dei RONCAIA, di fatto – non è dato sapere con quale grado di consapevolezza – alla mercè del primo, si innesta la cena organizzata per la serata del 19.11.2015 presso il Ristorante Vecchio Borgo di Castelbelforte, alla quale, come risulta inoppugnabilmente dall’attività tecnica svolta (la riunione è documentata dalle intercettazioni in modalità ambientale) partecipavano RONCAIA Claudio SCOTTI Massimo i fratelli CARUSO Giuseppe ed Albino GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 e MUTO Francesco cl. 67.

In sintesi, i seguito i principali temi affrontati nel corso della cena hanno riguardato:

- 1) la problematica riguardante l’ex suocero (PALAZZO Salvatore) di RONCAIA Claudio a causa delle condotte intimidatorie ed incendiarie – già dianzi riportate) attuate dal nipote BELLANOVA Giuseppe (*«Giuseppe CARUSO: dopo parliamo due minuti con lui ... di quel problema tuo... RONCAIA: ah ...»*);
- 2) l’introduzione della *Riso RONCAIA S.p.A.* nel circuito cooperativo CONAD (presente in Calabria);
- 3) la proposta dell’apertura di credito presso la ex Banca Popolare di Lodi (dal 2011 Banco Popolare società Cooperativa), per il tramite dell’agevolazione del nipote di BOLOGNA Claudio identificato in BOLOGNA Simone, dipendente dell’istituto (progr. 9823 entro la Mercedes di Caruso Giuseppe; quest’ultimo, parlando con il fratello Albino affermava che avrebbe detto a RONCAIA Claudio: “... anche perché questa sera gli mettiamo sul tavolo il discorso del nipote di Claudio, i soldi della Banca di Claudio ...”);
- 4) la richiesta di RONCAIA per far intervenire CARUSO Giuseppe in ordine ad una fidejussione contratta dalla *Riso RONCAIA S.p.A.*;
- 5) la richiesta di RONCAIA e SCOTTI per far intervenire i CARUSO, attraverso l’ingerenza dell’ex europarlamentare nonché ex vice Presidente dell’AGEA PIRILLO Mario, al fine di ottenere una (ulteriore) proroga fino al 31.12.2015 (essendo la proroga, sino a quel momento ottenuta, sino al 30.11.2015) da parte dell’AGEA (*agenzia per le erogazioni in agricoltura operante con il sostegno dell’Unione Europea – Fead*) per la consegna del riso pattuito nel bando di gara.

<sup>113</sup> In data 29.10.2015, BOLOGNA Claudio, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79, MUTO Francesco cl. 67 e i fratelli CARUSO si erano già recati in Castelbelforte (MN) presso la Riso RONCAIA S.p.A. ed anche in quella circostanza si fecero consegnare numerosi pacchi di riso poi scaricati presso la pizzeria in Parma.

Tali argomenti, oggetto dei dialoghi registrati durante la cena, venivano poi ripresi dai protagonisti in successive conversazioni telefoniche ed ambientali.

Si tratta, come può agevolmente constatarsi, di un vero e proprio *briefing* ad un tavolo in cui solo apparentemente figurava unità di intenti, essendo le due parti di fatto contrapposte: mentre per i RONCAIA faceva premio la questione della sopravvivenza della società, gli esponenti del sodalizio agivano per la massimizzazione del loro profitto.

Diviene quindi paradigmatico della eterogenesi dei fini la vicenda dell'apertura di una linea di credito in favore della riseria, che integra il Capo 38)].

Il 21.11.2015, due giorni dopo la cena, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 chiamava – alle ore 13.07 - CARUSO Albino al quale diceva di contattare BOLOGNA Claudio («...*ascolta ...eh ... puoi chiamare Claudio, lì per la banca, per il direttore...*») che si era reso disponibile ad accompagnare i due fratelli «...*eh, hai capito? Lui oggi sarebbe pure disposto ad andare ... a fare un salto su, per andare lì dal nipote per la banca*».

Albino CARUSO chiedeva all'interlocutore se fosse stato possibile posticipare, ma Salvatore rispondeva che, in caso di posticipo, BOLOGNA Claudio non avrebbe potuto presenziare all'incontro (effettivamente BOLOGNA Claudio dopo due giorni si recava in Calabria), quindi affermava: «*secondo me sarebbe meglio andarlo a fare ora*»<sup>(114)</sup>.

Immediatamente dopo, ovvero alle ore 13.09, Albino informava della chiamata il fratello Giuseppe (i due non facevano il nome di GRANDE ARACRI Salvatore, limitandosi a chiamarlo «*quell'amico*»)<sup>115</sup>.

Il 2.12.2015, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79, con un messaggio di testo<sup>(116)</sup>, annunciava a CARUSO Albino il suo imminente arrivo a Piacenza per sapere le «novità», ovviamente riferendosi ai progetti che vedevano al centro la società mantovana.

Poco dopo, alle ore 19.46<sup>(117)</sup>, i fratelli CARUSO commentavano in auto l'imminente incontro con GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79, non capendo bene quale «novità» avrebbero dovuto riferire, se non che erano in attesa dell'operato di BOLOGNA Claudio (Albino: «*ma io per telefono non gli dico niente ... novità? Ho chiamato Claudio e mi ha detto che venerdì sera ritorna e poi va a fare l'appuntamento o sabato o lunedì ... la novità è questa, altre novità non ce ne sono ... tanto ... non sappiamo niente ...*»).

Il giorno successivo, Albino, attraverso l'invio di un messaggio di testo, chiedeva a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 quando sarebbe arrivato; dall'ascolto globale delle conversazioni registrate il giorno 3.12.2015<sup>(118)</sup>, emergeva che durante il pomeriggio Salvatore si sarebbe recato a Piacenza in compagnia di MUTO Francesco cl. 1967.

In occasione degli incontri previsti tra i CARUSO, MUTO Francesco cl. 1967, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 e SPAGNOLO Domenico, prospettati e concretizzatisi in rapida successione, veniva organizzato un servizio di P.G. a cura della Squadra Mobile di Piacenza che annotava l'evento.

Terminato il primo incontro tra GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79, MUTO Francesco cl. 67 ed i fratelli CARUSO, questi ultimi si incontravano con SPAGNOLO Domenico presso il bar «Golosia» di Piacenza.

---

<sup>114</sup> RIT 1627/15 prog nr. 10763

<sup>115</sup> RIT 1334/15 prog nr. 8942

<sup>116</sup> R.I.T. 1453/15, progr. n. 5193

<sup>117</sup> R.I.T. 1493/15, progr. n. 11050

<sup>118</sup> R.I.T. 1627/15, progr. nn. 11644, 11650; R.I.T. 1334/15, progr. n. 9756; R.I.T. 2152/15, progr. n. 1300; R.I.T. 1453/15, progr. nn. 5199, 5200; R.I.T. 1627/15, progr. nn. 11612, 11628; R.I.T. 2156/15, progr. n. 1474

Dopo l'incontro con i fratelli CARUSO, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 si incontrava la sera del 4.12.2015 con BOLOGNA Claudio presso la propria pizzeria di Parma: nell'occasione, il sistema di video registrazione consentiva di riprendere l'animata discussione intercorsa tra GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 ed il BOLOGNA, il quale ad un certo punto si allontanava dal locale. Dopo circa un'ora da ciò, veniva registrato l'arrivo, presso la pizzeria, dei fratelli CARUSO i quali, dunque, incontravano nuovamente Salvatore, intrattenendosi nel locale fino ad oltre la mezzanotte. Nello stesso giorno CARUSO Giuseppe e RONCAIA Claudio avevano concordato telefonicamente un incontro per il giorno 7.12.2015 presso la sede della società mantovana (All.O622).

Il 6.12.2015 veniva registrato l'ennesimo incontro a Piacenza tra GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79, i fratelli CARUSO e BOLOGNA Claudio.

In particolare, nel corso dell'ascolto delle conversazioni intercorse all'interno dell'autovettura in uso a Pascal VARANO, alle ore 16.34, veniva registrato un breve brano durante il quale Salvatore GRANDE ARACRI diceva all'altro: *«ma Claudio dove è? aspetta che sta venendo mia moglie ... Claudio dove è? ... digli se può passare ora ... digli c'è da andare a fare un aperitivo a Piacenza ... Ci sei? mi ha chiamato Pino!»*; poco dopo, alle ore 18.30 ed alle ore 18.56, Claudio BOLOGNA intratteneva due conversazioni nel corso delle quali il primo si accordava con Albino CARUSO al fine di incontrarsi (All.O623).

Appariva evidente come l'incontro del 6 dicembre a Piacenza tra gli esponenti del sodalizio 'ndranghetistico si fosse reso necessario in quanto l'indomani i fratelli CARUSO e BOLOGNA Claudio avrebbero incontrato i RONCAIA.

Dunque il 7, durante il viaggio verso Castelbelforte (MN), alle ore 10.20, sede della Riso RONCAIA S.p.A., i due CARUSO affrontavano il tema dell'apertura di una linea di credito (presso la ex Banca Popolare di Lodi, dal 2011 Banco Popolare società Cooperativa) per i RONCAIA. Dalle parole dei CARUSO si comprendeva che il giorno prima, durante l'incontro a Piacenza, si era discusso proprio di questo argomento

Dai dialoghi tra i fratelli CARUSO, intercettati il 7.12.2015 alle ore 12.17, dopo l'incontro con i RONCAIA, si comprendevano più chiaramente i termini del progetto decettivo architettato dal sodalizio mafioso ai danni degli imprenditori mantovani in relazione alla apertura della linea di credito (Albino: *«i soldi glieli fanno avere ... no, i soldi glieli fanno avere, solo che gli fregano i soldi e poi dopo gli faranno gli altri, hai capito? ... vuoi aumentare? ... hai capito come gli fanno ...»*). Inoltre, dalle parole dei CARUSO risultava che come "compenso", per aver fatto loro ottenere una linea di credito, BOLOGNA Claudio aveva chiesto in principio 150.000,00 euro, trovando in un primo momento i RONCAIA pronti a sborsare solo la cifra nettamente inferiore di 10/20.000,00 euro. Albino CARUSO asseriva di avere origliato e Giuseppe ribadiva che BOLOGNA, offeso e adirato per il comportamento di Riccardo, stava per andarsene (Giuseppe: *“no ... è troppo ... 150 mila è troppo”*; Albino: *“ho sentito ero dietro la porta ...”*; Giuseppe: *“amico mio, 150 mila è troppo? ... che cazzo è troppo, fammi una proposta ... eh, o no?”*; Albino: *“eh sì, eh?”*; Giuseppe: *“fammi una proposta ...”*; Albino: *“e lui?”*; Giuseppe: *“e no ... io, Ricky ha detto <<eh ... nell'ordine di 10/20 mila ...”*; Albino: *“10/20 mila?”*; Giuseppe: *“cioè, uno ti caccia il problema di 60 ... di 650 mila per 10/20 mila?”*; ... omissis ...; Albino: *“<<io parlo chiaro>>, dice ... <<chiacchiere ... non ce ne sono ... chiacchiere noi non ne facciamo ... io parlo chiaro ... anzi mi avete fatto già perdere tempo>>, hai visto che gliel'ha detto ... se ne stava andando ... se ne stava andando davvero, l'ho fermato io»*).

I CARUSO criticavano nuovamente i RONCAIA, i quali anche in questa occasione, come in precedenza, ricevuto un favore non avevano immediatamente pensato ed agito per remunerare il gruppo (Albino: *“giusto? ... eh, però era normale che tu ci dovevi dare i soldi, era normale ... tu invece l'hai visto come una cosa che uno ti regalava le cose ... eh ... allora cioè la cosa non è, non è buona più ...”*) (All.O625).

Il 9.12.2015, alle ore 19.24<sup>119</sup>, BOLOGNA Claudio, che continuava ad attivare i suoi contatti, chiamava il nipote Simone a cui ricordava che la richiesta dei RONCAIA era volta ad ottenere un mutuo di 3 milioni di euro; Simone si raccomandava che ci fosse l'idonea garanzia fideiussoria e Claudio replicava dicendo di avere un amico con una azienda compiacente.

Il giorno successivo intercorrevano alcune chiamate tra CARUSO Giuseppe e RONCAIA Claudio (cfr. la telefonata intercettata alle ore 12.45<sup>120</sup>): quest'ultimo, dopo essersi confrontato con “Massimo” SCOTTI, chiedeva esplicitamente a CARUSO *“se si può fare 4, portando però al 10%, 12% ... invece di tre: quattro”*, riferendosi ai milioni del mutuo; Giuseppe gli consigliava di chiamare un terzo (riferendosi, senza nominarlo, a BOLOGNA) e di chiedere lumi direttamente a costui, raccomandandogli di usare al telefono un linguaggio criptico (in particolare, utilizzare la parola “camion” per riferirsi ai “milioni”).

Effettivamente, durante la giornata del 10.12.2015, alle ore 19.06<sup>121</sup>, RONCAIA Claudio chiamava BOLOGNA Claudio, dicendogli, tra l'altro: *“abbiam fatto una riflessione che se era ... eh ... volevamo aggiungere uno e però calando un attimo visto che devi fare un'ambasciata se dobbiamo fare”*; anche se RONCAIA cercava di utilizzare un linguaggio criptico e frasi spezzettate, era chiaro il riferimento al milione di euro in più da chiedere alla Banca Popolare di Lodi nell'ambito dell'affare del mutuo. BOLOGNA, dal canto suo, lo rassicurava affermando di avere già incontrato certi suoi conoscenti e che c'erano margini di trattativa: *« questo è buono ... magari ... tu dici aggiungere uno ... adesso bisogna vedere ... capiscimi ... se troviamo la ditta, eh ... forte per, per quattro capisci quello che voglio dire ... omissis ... allora proviamo ... proviamo ... questo ci proverà sicuramente, ci proverà, questo proviamo sicuramente, sono qua tanto io devo vederlo ancora stasera, devo andare a cena o domani, vediamo un attimino, poi vediamo un attimino»* (All.O628).

Nella giornata dell'11.12.2015 veniva documentato l'incontro avvenuto a Piacenza tra CARUSO Giuseppe e SCOTTI Massimo, dirigente della Riso RONCAIA S.p.A., monitorato con un apposito servizio di P.G.

Addirittura, nel corso di un successivo incontro dell'11.12.2015 con Claudio RONCAIA, SCOTTI ventilava l'ipotesi di poter chiedere un mutuo di 5 milioni (di contro ai previsti 3 o 4 milioni) alla Banca Popolare di Lodi grazie all'interessamento di BOLOGNA.

Anche in tale occasione, veniva utilizzato un linguaggio criptico, (SCOTTI: *«una cosa che pensavo ... io pensavo che ti dà le 4 tavole ( 4 milioni) e se mi devi consegnare poteva ... al posto di 4 potevi consegnarmene 5»*; RONCAIA Claudio: *«ahh ... ho sentito di là che (ndr. con BOLOGNA Claudio) ... che sarà un po' durina arrivare a 4 tavole»* ( 4 milioni) (All.O630).

All'esito dell'incontro, SCOTTI e RONCAIA Claudio sentivano (progr. 3786, R.I.T. 2363/15, ore 16.00<sup>122</sup>) ed affrontavano nuovamente il discorso relativo alla linea di credito in argomento, con modalità inequivocabilmente funzionali ad eludere eventuali captazioni: dalle parole dei due

<sup>119</sup> R.I.T. 2367/15, progr. n. 1962

<sup>120</sup> R.I.T. 1334/15, progr. n. 10156

<sup>121</sup> R.I.T. 2367/15, progr. n. 2009

<sup>122</sup> R.I.T. 2363/15, progr. n. 3786

imprenditori emergeva chiaramente sia la loro consapevolezza di trattare con esponenti della criminalità organizzata, sia il loro affidamento sull'affare (SCOTTI: "vabbè ... poi per quanto riguarda il ... i famosi tavoli da giardino"; RONCAIA: "sì?"; SCOTTI: "allora ... i famosi tavoli da giardino ... il negozio ne ha a disposizione probabilmente 3, 4, 5, dipende un attimo dal ... dagli spazi che ci possono essere ..."; RONCAIA: "sì"; SCOTTI: "eh ..."; RONCAIA: "vabbè ... vabbè ... vabbè"; SCOTTI: "dipende dalla larghezza del giardino ... dalle dimensioni del giardino"; RONCAIA: "eh ... quindi lo ha sentito di persona ..."; SCOTTI: "sì ... vabbè, comunque poi avremo modo di parlare").

A chiudere, la telefonata a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 che, difatti, veniva registrata alle ore 20.54 quando BOLOGNA Claudio lo contattava sul telefono in uso a VARANO Pascal; nella circostanza, Salvatore chiedeva di fissare un incontro evidentemente per essere aggiornato e BOLOGNA (che si trovava in Calabria) replicava che lo avrebbe raggiunto appena possibile, che stava "chiamando Mantova" e che stava "organizzando lui tutta la faccenda", aggiungendo che Salvatore avrebbe dovuto solo trovare il "bambino scemo".

Nei giorni seguenti si tenevano contatti preparatori ad un ulteriore incontro da tenersi a Monza il 4.1.2016 presso la Banca Popolare di Lodi tra RONCAIA Claudio e BOLOGNA Claudio.

Del procedere dell'affare, BOLOGNA Claudio informava, alle ore 15.27<sup>123</sup>, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 (che, anche in questa occasione, utilizzava l'utenza di VARANO Pascal): BOLOGNA riferiva a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 che avrebbe portato RONCAIA Claudio alla Banca Popolare di Lodi, aggiungendo il prezzo della mediazione: "subito gli battiamo un centino"<sup>124</sup>.

L'incontro tra BOLOGNA Claudio e RONCAIA Claudio aveva effettivamente luogo prima a Parma, quindi a Monza. L'esito formava oggetto di commenti telefonici sia da parte di RONCAIA che di BOLOGNA, (All.O648).

Particolarmente interessante appariva la chiamata intercorsa tra RONCAIA Claudio e SCOTTI Massimo, nel corso della quale il primo manifestava un certo ottimismo: «secondo me si procede ... adesso pigliamo con le pinze ... però insomma adesso con i bilanci ho già detto "COVIELLO (il commercialista: n.d.e.), bisogna per forza depositare!" ... e ... insomma qualcosa fa ... gli ho dato quello che dovevo dare! ... adesso lo rivedo sabato mattina ... che devo trovare una strada adesso lì per la differenza ... un attimo ... vediamo ... però ... insomma lo sai ... incompr. ... bisogna conoscersi ... mi sembra che ... beh ... senza sensazioni poi ... sicuramente una persona di poche parole ... adesso domenica va giù e vediamo se riusciamo a portare le tavole a cinque e ...».

In sostanza, dalla conversazione si comprendeva che RONCAIA aveva consegnato una prima tranche di denaro a BOLOGNA (l'assegno circolare in precedenza citato) e che il successivo giorno avrebbe dovuto versargli la seconda parte.

Anche BOLOGNA, nel corso della citata telefonata delle ore 18.22 (All.O648), confermava la ricezione di denaro dicendo che il primo round era stato fatto e che il secondo ci sarebbe stato sabato e che comunque era tutto in ordine.

Il giorno successivo BOLOGNA non mancava di aggiornare GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 recandosi presso la pizzeria di Parma, a dimostrazione che l'affare della apertura della linea di

<sup>123</sup> R.I.T. 2370/15, progr. n. 1528

<sup>124</sup> Che RONCAIA provvedeva ad anticipare – senza alcuna certezza in ordine all'erogazione del finanziamento – come si desume dalla conversazione del 29.12.2015, R.I.T. 2367/15, progr. n. 3004 in cui RONCAIA chiedeva a BOLOGNA se fosse stato un problema consegnargli un assegno circolare.

credito per i RONCAIA era gestito dal sodalizio mafioso <sup>125</sup>, provvedendo a chiamare, *more solito*, Pascal VARANO.

Difatti, l'operazione finanziaria relativa all'apertura di una linea di credito a favore della Riso RONCAIA S.p.A. era stata da tempo programmata (sin dalla cena del 19.11.2015<sup>126</sup>) dal sodalizio mafioso e che non era frutto di una iniziativa meramente personale di BOLOGNA Claudio, essendo coordinata da GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79, MUTO Francesco cl. 67 e dai fratelli CARUSO Giuseppe ed Albino (al termine della cena, veniva registrata una conversazione telefonica tra SCOTTI Massimo e RONCAIA Claudio, nel corso della quale il primo chiedeva all'interlocutore se avesse ritenuto la cena costruttiva, aggiungendo: *"tu sei stato chiaro, dall'altra parte sono stati altrettanto ... abbastanza ... precisi, abbastanza precisi, via [...] mi è piaciuta anche quella cosa lì con la Popolare di Lodi [...] e io dicevo con Salvatore se trovavamo forse un ... qualche cosa ... il coniglio nel cappello, che sia ... che sia il cappello del coniglio"*<sup>127</sup>).

Successivamente, l' 11.1.2016 venivano registrate alcune conversazioni telefoniche nel corso delle quali Claudio BOLOGNA da un lato cercava di prendere tempo con pretesti e invenzioni varie, poiché conscio dell'impossibilità di ottenere l'erogazione del credito; in tal senso, vi erano due telefonate intercorse tra questi e Claudio RONCAIA, intercettate il giorno 11.01.2016 alle ore 09.58 ed alle ore 16.19<sup>128</sup> (in particolare, si limita a riferire che la pratica sarà gestita da un'altra filiale, senza null'altro specificare e mente, dicendo di essere in Calabria, quando invece di trova a Parma); dall'altro, per giustificare le dazioni di denaro elargite in suo favore, concordava con RONCAIA Claudio che la fattura recasse la singolare causale: *"per conto provvigioni su vendite per segnalazioni clienti"*. Era tale l'interesse di RONCAIA Claudio a che la pratica del finanziamento andasse a buon fine che era quest'ultimo, per compiacere BOLOGNA Claudio, a dare indicazioni sulla intestazione della fattura emessa da BOLOGNA per giustificare l'incasso dell'assegno emesso dai RONCAIA <sup>129</sup>.

In realtà, se BOLOGNA era affatto evasivo sulla procedura di finanziamento, molto più stringenti erano le pressioni da lui attuate per ottenere la copertura dell'assegno da 15.000,00 euro consegnatogli da Claudio RONCAIA; in particolare, il 13.01.2016, alle ore 9.41<sup>130</sup>, nel corso di una telefonata intercettata, intimava a RONCAIA Claudio di effettuare i bonifici a copertura dell'assegno di 15.000,00 euro in precedenza consegnato; di contro, RONCAIA rappresentava tutto il suo malessere per la problematica situazione finanziaria che stava attraversando e proponeva all'interlocutore nuove soluzioni da sottoporre al bancario BOLOGNA Simone, come ad esempio riuscire ad avere un anticipo fatture ed un anticipo contratto sull'estero-Italia, perché così sarebbe riuscito ad arrivare ai 45 - 60 giorni per la copertura dell'assegno. BOLOGNA rispondeva che avrebbe provveduto personalmente.

Nello stesso periodo, ovviamente, anche gli altri appartenenti all'organizzazione criminale seguivano con attenzione le vicende del pagamento dell'assegno da parte di Claudio RONCAIA; difatti, proprio il 13.1.2016, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 interveniva nel corso di una

<sup>125</sup> R.I.T. 2367/15, progr. n. 3445

<sup>126</sup> In Castelbelforte (MN) veniva organizzata una cena alla quale partecipavano RONCAIA Claudio (Amministratore delegato della Riso RONCAIA S.p.A.), SCOTTI Massimo (Presidente del Consiglio di amministrazione nonché socio al 50% della Riso RONCAIA S.p.A.), i fratelli CARUSO Giuseppe ed Albino, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 e MUTO Francesco cl. 67;

<sup>127</sup> cfr. all.O583

<sup>128</sup> R.I.T. 2367/15, progr. nn. 3915, 4001

<sup>129</sup> R.I.T. 2367/15, progr. nn. 3916, 4045

<sup>130</sup> R.I.T. 2363/15, progr. n. 6742



telefonata (delle ore 11.29<sup>131</sup>) che Albino CARUSO (che si trovava in compagnia di Salvatore) faceva al fratello Giuseppe (che si trovava a Piacenza). Nell'occasione Giuseppe riferiva a Salvatore di non aver risposto ad una chiamata fattagli da RONCAIA Claudio; Salvatore diceva di tergiversare perché voleva dapprima aggiornarlo sulla situazione di cui Albino già sapeva (All.O657).

Finalmente, durante la giornata del 14 RONCAIA Claudio comunicava a BOLOGNA Claudio di aver eseguito il bonifico di 5.000,00 euro.

Effettivamente dagli accertamenti di natura bancaria eseguiti da personale del Servizio Centrale Operativo di Roma, emergeva che, dal conto corrente n. 001 5413805-9 intestato alla Riso RONCAIA S.p.A. ed acceso presso la Banca UBAE - filiale di Roma - erano stati ordinati tre accreditamenti in favore di BOLOGNA Claudio per un ammontare complessivo di 10.500,00 euro. Il primo bonifico in favore di BOLOGNA Claudio, dell'importo di 5.000,00 euro, risaliva al 18.01.2016, mentre gli altri due rispettivamente di 3.000,00 e di 2.500,00 euro datavano del 9.02.2016 e 10.05.2016.

Nel contempo venivano registrate diverse telefonate intercorse tra gli stessi soggetti dalle quali si comprendeva chiaramente come Claudio BOLOGNA mentisse con RONCAIA, promettendo di chiedere raggugli al nipote (progr. 4382), con il quale, al contrario, si intratteneva su argomenti diversi, senza fare alcun cenno al finanziamento (progr. 4399, 6987).

Del resto le conversazioni intercettate a carico di Simone BOLOGNA lasciavano trasparire il disinganno sulla vicenda, permettendo di comprendere che non vi sarebbe stata alcuna concreta possibilità per i RONCAIA di ottenere alcun finanziamento.

Il 25.01.2016 emergeva infatti che Simone BOLOGNA cercava di defilarsi dall'operazione coinvolgente i RONCAIA; infatti, nel corso di una chiamata intercorsa con lo zio Claudio, gli diceva chiaramente che non avrebbe potuto portare a termine nessuna pratica in favore dei RONCAIA, poiché clienti in sofferenza e con sconvenienti precedenti bancari contratti con la stessa Banca Popolare di Lodi.

Ciò non scomponerebbe Claudio BOLOGNA che, dimostrando di non aver alcun interesse nel risanamento finanziario dei RONCAIA ma di perseguire gli interessi della consorteria di appartenenza, chiedeva al nipote di prendere tempo con i RONCAIA per potergli consentire di concludere la consegna del carico di riso e di contattare gli imprenditori mantovani inventando la scusa che a causa di una sopravvenuta ispezione bancaria era stato impossibilitato a riceverli per aprire il nuovo conto corrente. Simone BOLOGNA acconsentiva alle richieste dello zio, effettivamente raccontando quanto concordato con BOLOGNA Claudio a RONCAIA Riccardo, a cui lasciava intendere che in seguito avrebbero operato per quanto accordato (<sup>132</sup>).

Comunque, nel mese di febbraio 2016, i RONCAIA e SCOTTI Massimo erano ancora fiduciosi di poter ottenere il finanziamento proposto da BOLOGNA Claudio, tramite la Banca Popolare di Lodi, mentre quest'ultimo ed il nipote BOLOGNA Simone cercavano di prolungare l'inganno ai danni dei RONCAIA, ben consapevoli del fatto che non sussistevano, a monte, le condizioni per l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto alla Banca interessata, visto lo stato finanziario della società RONCAIA.

Stando comunque al gioco, BOLOGNA Simone rappresentava a RONCAIA Claudio che in quel momento la pratica era ferma a causa di una segnalazione pervenuta dalla loro centrale rischi

<sup>131</sup> R.I.T. 1334/15, progr. n. 12092

<sup>132</sup> R.I.T. 2367/15, progr. n. 5074; R.I.T. 78/16, progr. nn. 130, 131, 132

relativamente ad un pregresso episodio in cui era rimasta coinvolta una società, l'immobiliare RC, di cui, all'epoca, i due fratelli erano stati soci.

Le vicende si arricchivano di un ultimo episodio.

Stante la lunga e mai definita trattativa riguardante il finanziamento richiesto dai RONCAIA al gruppo mafioso, in particolare a BOLOGNA Claudio, alla fine di marzo 2016 RONCAIA Claudio chiedeva al primo di stringere i tempi vista la difficile situazione finanziaria nonché la volontà del fratello Riccardo di ottenere la restituzione dei 28.000,00 euro. Si richiama il progressivo 8615 del 30.03.2016, ore 10.18 (All.O710: BOLOGNA, nel parlare con RONCAIA Claudio, ricordava che i RONCAIA, pur essendo in difficoltà finanziarie, gli avevano consegnato la somma di € 28.000,00), nonché i progressivi 8728, 9215 e 9230 (R.I.T. 2367/15) di seguito riportati, in cui veniva quantificata tale cifra. Al riguardo, infatti, nel corso di diverse telefonate tra RONCAIA Claudio e BOLOGNA Claudio, quest'ultimo avanzava nuove scuse per il ritardo nella conclusione dell'affare del finanziamento, in realtà truffaldino e grazie al quale il gruppo mafioso aveva illecitamente incassato, fino a quel momento, 28.000,00 dalla Riso RONCAIA S.p.A.

In particolare, nella telefonata intercettata il giorno 31.03.2016, alle ore 12.16, RONCAIA Claudio spiegava a BOLOGNA Claudio che il fratello RONCAIA Riccardo nutriva dubbi sulla serietà del comportamento del gruppo di BOLOGNA in merito alla questione dell'apertura della linea di credito e lo aveva rimproverato di aver pagato € 28.000,00 solo per farsi restituire l'assegno scoperto (BOLOGNA Claudio: "... ma tu lo sai ... lui sa che tu hai tirato fuori ventottomila (28.000) ..."; RONCAIA Claudio: "... lo sa benissimo ... (bestemmia) ... omissis ... mi ha detto poi ... mi dice anche che io ti ho dato poi ... ho dato ventottomila per farmi dare indietro il mio assegno ..."; BOLOGNA Claudio: "... come ... come ... come ..."; RONCAIA Claudio: "... che io sono arrivato ai ventottomila proprio perché ti avevo dato un mio assegno e per farmelo dare indietro ... cioè veramente una roba ..."). Nonostante fosse palese il prolungato inganno attuato da BOLOGNA Claudio ai danni di RONCAIA Claudio, il primo replicava dicendogli che le critiche di Riccardo non avevano alcun senso e fondamento (BOLOGNA Claudio: "... no ... non è vero niente ... cioè questo cioè ... io te l'ho dato indietro senza che tu me lo chiedessi anche, pensa a te ... che lavoro ma di ... omissis ... questo non è normale ..."), ipotizzando anche di avere un confronto con RONCAIA Riccardo, per proporgli anche di restituirgli i 28.000,00 euro qualora i RONCAIA avessero voluto rinunciare alla operazione (BOLOGNA Claudio: "... no, ma ascolta, se tu vuoi allora io ... io so, voglio parlare con lui ... vorrei parlare con lui, per dirgli le cose come stanno, dopo io ... io gli dico chiaramente <<prendi tu la decisione: vuoi andare avanti o non vuoi andare avanti, bene ti faccio avere i ventottomila (28.000) indietro e siamo più amici come prima ... finito il discorso, vai avanti>> ... gli dico <<Ricky, non è che ... problemi non ce ne sono, sai ... siamo qui ... qui non si tratta di soldi ... qui si tratta di ... di ... di ahhh che tuo fratello sta trovando la strada, sta provando una strada e cioè non è che ehh cioè non era i ventottomila (28.000) erano centomila (100.000), non erano ventotto intanto ... prima cosa>> ... ecco ..."; RONCAIA Claudio: "sì, ehh ..."); BOLOGNA, tuttavia, non rinunciava a ribadire che l'esborso dei 28.000,00 euro era stato il minimo indispensabile per poter percorrere una strada che avrebbe potuto portare alla soluzione dei tanti problemi di RONCAIA, che avevano debiti con diversi soggetti e non li stavano pagando (BOLOGNA Claudio: "ecco ... perciò tuo fratello ha tirato fuori minimo indispensabile, ok ... ma questo non ce ne sono ... tramite ... quanti soldi dovete dare voi a Pino (ndr. riferendosi o a CARUSO Giuseppe o a STRANGIO Giuseppe), a quello a quell'altro che vi ha fatto i lavori è quello della carta ... quello ... ha messo la faccia davanti ... allora ... è allora ... è quello il vostro problema ... mi ci fai parlare ...") (All.O713).

La Squadra Mobile di Bologna, con nota del 14.01.2019, segnalava che, in seguito, dall'attività tecnica (cessata il 30.04.2016) non emergevano, sulla vicenda in esame, altri passaggi di rilievo, né con riferimento all'ottenimento dell'apertura della linea di credito per i RONCAIA, né con riguardo alla restituzione da parte del sodalizio 'ndranghetistico emiliano e, in particolare da parte di BOLOGNA Claudio, della somma di € 28.000,00 in precedenza incassata da RONCAIA Claudio o di parte di essa.

In particolare, le conversazioni intercettate sino al 30.04.2016 confermavano che: a) i RONCAIA non avevano ottenuto alcun finanziamento / apertura di linea di credito; b) BOLOGNA Claudio, estraneo ad ogni attività finanziaria e pertanto non in grado di esaudire la richiesta dei RONCAIA, aveva sempre e solo agito per prendere tempo per spillare più soldi possibili agli imprenditori mantovani, nell'interesse della consorteria 'ndranghetistica emiliana; c) RONCAIA Claudio non aveva ottenuto la restituzione, neppure in parte, della somma in precedenza versata a BOLOGNA Claudio.

Dunque in sintesi:

- a) i fratelli RONCAIA e SCOTTI Massimo, essendo in gravi difficoltà finanziarie, con grosse esposizioni bancarie della "Riso RONCAIA S.p.A.", facevano grande affidamento sull'ottenimento di un finanziamento di vari milioni di euro attraverso la Banca Popolare di Lodi, ben consapevoli che seguendo un circuito legale non avrebbero certamente ottenuto importi così alti;
- b) costoro, per ottenere quanto richiesto e nella piena consapevolezza di essersi rivolti ad un gruppo 'ndranghetistico (circostanza di cui erano ben consapevoli, anche a seguito dell'intervento operato dal gruppo mafioso in Voghera), accettavano di sostenere costi, da sborsare al sodalizio mafioso;
- c) in particolare, RONCAIA Claudio, per tale operazione finanziaria, consegnava a BOLOGNA Claudio un assegno circolare (il cui importo non è stato possibile accertare) ed un altro assegno di 15.000,00 euro, che quest'ultimo presentava per l'incasso in banca (Cassa Padana di Banco di Credito Cooperativo di Parma); tale assegno non veniva incassato immediatamente perché RONCAIA Claudio, a copertura dei 15.000,00 euro, eseguiva un bonifico solo di 5.000,00 euro con la promessa di destinare in seguito i restanti 10.000,00 euro;
- d) l'accordo tra i vari protagonisti prevedeva che tali somme sarebbero state fatturate e giustificate a titolo di provvigioni corrisposte dalla Riso RONCAIA in favore di BOLOGNA Claudio;
- e) nonostante la fiducia riposta dai RONCAIA, gli esponenti del sodalizio mafioso erano tuttavia ben consapevoli che il credito finanziario non sarebbe stato mai erogato alla società dei RONCAIA, né tantomeno sarebbero stati aperti ulteriori conti correnti personali ai RONCAIA; in tale ottica, BOLOGNA Claudio ed il nipote Simone tergiversavano e prendevano tempo affinché lo stesso BOLOGNA Claudio, in stretta sintonia (anche attraverso contatti intrattenuti mediante due schede Sim Lyca dedicate) con GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79, potesse ottenere il maggior beneficio economico possibile quanto più possibile ai RONCAIA;

In conclusione, il precipitato giuridico che la ricostruzione della lunga ed articolata vicenda dei rapporti tra il sodalizio criminoso e la riseria offre all'interprete si sostanzia:

- nella scelta da parte degli imprenditori mantovani di affidarsi al sodalizio criminale, riconoscendone così la sussistenza e la forza intimidatrice, in grado di fornire assistenza e protezione in diversi settori;

- tra questi, la presa in carico della controversia, di fondamentale rilievo per la prosecuzione dell'attività aziendale, legata all'appalto di fornitura dell'AGEA , con la United Seed Keepers S.r.l., a propria volta in mano ad esponenti della cosca CHINDAMO-FERRENTINO;
- nell'organizzazione di un vero e proprio summit 'ndranghetista, ricostruito in presa diretta sia dalla voce dei protagonisti, sia dalla sincrona attività di osservazione della polizia giudiziaria;
- l'assolvimento dell'incarico, che fruttava la rinuncia della fornitrice alle proprie pretese, ha legittimato la consorteria , in particolare nelle persone dei fratelli CARUSO avanzare una serie di pretese economiche verso la Riso RONCAIA s.p.a., nel comune, tacito ma non per questo meno efficace convincimento che tali fossero dovute;
- difatti, il riconoscimento da parte dei beneficiari della forza intimidatrice del gruppo criminale implica *ex se* quello della doverosa ottemperanza alle richieste da un lato e la consapevolezza di poterle impunemente formulare nonostante si fondassero su un titolo non tutelabile giurisdizionalmente siccome discendente dal governo del conflitto mediante metodi mafiosi;
- sul punto, è *ius receptum* che « nel reato di estorsione, integra la circostanza aggravante del metodo mafioso l'utilizzo di un messaggio intimidatorio anche "silente" cioè privo di richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito»; ciò in quanto «la minaccia agita attraverso l'uso del metodo mafioso, (si risolve) nell'evocazione dell'intervento di associazioni il cui capitale criminale è riconosciuto a causa della notorietà di reiterati ed efferati crimini contro la persona ed il patrimonio, abbia capacità coercitiva anche se non si esprime con le modalità tipiche della minaccia ordinaria, dato che l'evocazione dell'intervento delle associazioni mafiose, specie se di natura storica, ha una intrinseca capacità intimidatoria» (ex multis, Cass. Sez. II 24.5.2018, Pizzimenti).

## ALTRE FATTISPECIE

### Capo 17) - L'acquisizione del credito e l'estorsione a Lorenzo Tarabusi

L' articolata, vicenda fornisce un ulteriore tassello dimostrativo di una delle proteiformi modalità con le quali opera il sodalizio 'ndranghetistico emiliano. Si tratta di condotte estorsive conseguenti ad attività di recupero crediti avvalendosi del metodo mafioso: in sostanza, si tratta dei noti meccanismi in cui la 'Ndrangheta, attraverso la propria forza di intimidazione, agisce affinché un soggetto debitore consegni la somma dovuta (per motivi leciti ed illeciti) ad un terzo, il quale provvederà a ricompensarli con una percentuale del denaro e dei beni recuperati.

La vicenda processuale sviluppa le risultanze dell'attività investigativa svolta nell'ambito del proc. 1497/15-21 RNR della Procura di Reggio Emilia) originata dalle dichiarazioni dell'imprenditore Lorenzo TARABUSI il quale dapprima era autore di una memoria in cui esprimeva il suo stato di difficoltà economica e la sua profonda preoccupazione per la sua incolumità in quanto vittima di episodi usurari ed impossibilitato a far fronte ai debiti contratti.

L'attività investigativa, supportata da attività tecniche, permetteva di accertare la fondatezza di quanto rappresentato da TARABUSI .

Tra i vari episodi usurari dei quali egli riferiva di essere rimasto vittima vi era quello perpetrato da Gaetano PAPALEO.

Corre l'obbligo di approfondirne la figura.

- PAPALEO era stato coniugato (quindi separato) con Maria LUCENTE nipote di Antonio DRAGONE capo dell'omonima 'ndrina cutrese.
- PAPALEO figurava quale vittima di attività estorsive poste in essere dallo stesso DRAGONE nell'ambito dell'operazione GRANDE DRAGO, (p.p. 2643/04 RGNR). In tale procedimento penale si rileva, inoltre, che tra le altre vittime figuravano anche GUALTIERI Antonio (condannato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. all'esito del giudizio abbreviato nell'ambito della Operazione "Aemilia" con sentenza del G.U.P. di Bologna del 22/04/2016), VERTINELLI Giuseppe (condannato in esito a giudizio di primo grado per il reato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia 31.10.2018)
- l' 11.4.2013 PAPALEO Gaetano era tratto in arresto da personale della Squadra Mobile di Reggio Emilia in quanto presso la sua abitazione reggiana occultava una pistola, non censita, Beretta cal. 6.35 con relativo munizionamento; con tale arma, nella medesima mattinata dell'11.4.2013, presso un cantiere in Reggio Emilia, PAPALEO aveva minacciato il genero (marito della figlia Rosj) VALERIO Domenico. Tali minacce erano dovute alla volontà del PAPALEO Gaetano d'avere voce in capitolo nella predetta società edile tanto che nella medesima circostanza aveva una forte discussione anche con la figlia
- il 17.9.2013 accadeva un fatto analogo a quello dell'aprile precedente e sempre legato a questioni finanziarie, che vedeva sempre PAPALEO Gaetano intimidire il genero VALERIO Domenico fino ad arrivare a percuoterlo; VALERIO Domenico spingeva e faceva cadere a terra PAPALEO che per tale motivo veniva condotto all'ospedale in osservazione;
- Il 25.9.2013 PAPALEO era rinvenuto cadavere all'interno della sua abitazione reggiana per cause naturali che in un primo momento erano poste in connessione con le ferite derivanti dalla lite con il genero che poi però non trovavano conferme;
- Anche nell'informativa Nr. 189/1-146 redatta dai Carabinieri di Modena il 12.06.2013 (Operazione Aemilia) veniva evidenziata la figura di PAPALEO Gaetano, con riferimento all'anno 2004, soggetto asservito alla 'ndrangheta e nello specifico alla famiglia DRAGONE <sup>133</sup>;
- PAPALEO, già titolare e/o socio di molteplici società operanti nel settore edile, aveva accumulato un ingente patrimonio; in tale contesto, nel 2014, la DIA di Roma redigeva una nota in merito ad alcune segnalazioni dell'UIF su operazioni sospette relative al 2011 che vedevano PAPALEO come beneficiario di diverse centinaia di migliaia di euro; in particolare si comprendeva come questi, fosse creditore, per una cifra di circa 170 mila euro, del notaio reggiano Antonino VACIRCA <sup>134</sup> al quale avrebbe concesso dei prestiti personali (all.G4bis nota del 2014 della DIA di Roma).

TARABUSI, nella memoria presentata ai Carabinieri di Reggio Emilia riferiva che :

- il rapporto usurario con PAPALEO (riconosciuto da TARABUSI in sede di individuazione fotografica eseguita dai Carabinieri) risaliva al 2007;
- PAPALEO tramite il suo amico TONDA Sergio e mediante un preliminare di compravendita immobiliare fittizio fece avere a TARABUSI due bonifici da 500.000 euro ciascuno;

<sup>133</sup> In particolare, PAPALEO era uno degli imprenditori che si era messo a disposizione di Antonio DRAGONE per assegnare lavori in appalto all'ARTEDILE srl dello stesso DRAGONE (cr. pp. 119-120).

<sup>134</sup> Che la Nota della DIA riferisce essere stato disciplinarmente sanzionato dalla Commissione Regionale di Disciplina per l'Emilia Romagna per aver redatto un gran numero di atti nelle stesse giornate tra il 11 giugno ed il 28 dicembre 2007 (da un minimo di 13 ad un massimo di 33), atti rappresentati prevalentemente da compravendite, mutui, cancellazioni o iscrizioni ipotecarie, dimostrando una frettolosità dell'attività ed un mancato rispetto del principio di personalità della prestazione notarile. La presente indagine e il proc. Aemilia hanno, peraltro, dimostrato che, per un considerevole lasso di tempo, il VACIRCA era il notaio di riferimento del sodalizio.

- tale accordo veniva preso a fronte di una redditività garantita dell'8% mensile (che avrebbe dovuto essere consegnata ogni fine mese tramite contanti).

TARABUSI, poco dopo tale prestito e ad integrazione dello stesso e sempre tramite TONDA Sergio (tramite la ditta di LUNARDI Moreno - Lunardi Racing), ricevette un assegno di 140.000 euro.

Nel novembre 2008, TARABUSI riuscì a chiudere l'esposizione nei confronti di PAPALEO e TONDA); tuttavia però, a causa di vicissitudini societarie, fu costretto a chiedere e ricevere altri 200.000 euro circa da PAPALEO Gaetano.

Verso la fine del 2009, TARABUSI dovette ricorrere ancora una volta a PAPALEO facendosi erogare la cifra di 400.000 euro.

Nel 2010 le pressioni per la restituzione del denaro ricevuto da PAPALEO Gaetano iniziarono a farsi pressanti e "pesanti".

Nel 2010 TARABUSI, viste le difficoltà a sanare il debito nei confronti di PAPALEO il quale pretendeva la restituzione di una somma pari a 990.000 euro più gli interessi, tramite il conoscente Felice IEVA (riconosciuto da TARABUSI in sede di individuazione fotografica) entrava in contatto con GRANDE ARACRI Salvatore (parimenti riconosciuto da TARABUSI in sede di individuazione fotografica), il quale, al primo incontro presso gli uffici di TARABUSI, si presentò in compagnia di altre tre persone.

Nel 2010 TARABUSI, unitamente a Salvatore GRANDE ARACRI si recava presso l'abitazione di PAPALEO ove ebbe modo di confrontarsi con quest'ultimo, facendo presente che a tale epoca aveva restituito una somma che andava ben oltre a quella ricevuta; dopo il confronto TARABUSI veniva fatto temporaneamente allontanare dall'abitazione, dove invece rimaneva il GRANDE ARACRI. A TARABUSI, una volta fatto rientrare, GRANDE ARACRI comunicava che aveva trovato un accordo con PAPALEO e che il debito era stato quantificato in 400.000 euro, somma che avrebbe dovuto versare in 40 mesi a 10.000 euro mensili direttamente a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79.

Da quel momento TARABUSI dichiarava di non aver avuto più contatti con PAPALEO Gaetano che praticamente usciva di scena lasciando il solo GRANDE ARACRI ad esigere il credito.

All'atto delle dichiarazioni rilasciate al P.M. di Reggio Emilia (25.01.2015), TARABUSI quantificava in 77.000 euro il suo debito nei confronti di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79, facendo pertanto comprendere che dal 2010 a quella data aveva consegnato a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 la somma di 323.000 euro. Tale somma, come dallo stesso dichiarato, era stata versata con cadenza mensile e sempre in contanti.

TARABUSI precisava che a quel punto non era più in grado di sanare tale debito.

TARABUSI, avanti al P.M. della Procura di Reggio Emilia, precisava di non aver mai ricevuto minacce o pressioni da GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 e di sentirsi obbligato nei suoi confronti stante il suo intervento nei confronti di PAPALEO.

I Carabinieri di Reggio Emilia nell'ambito dei proc. pen. 6418/15-44 e 1497/15-21 svolgevano alcuni servizi di osservazione concernenti degli incontri tra TARABUSI Lorenzo e GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 e con un inviato di quest'ultimo, identificato in VARANO Pascal.

In particolare i servizi venivano eseguiti tutti presso il Bar Martini di via Dell'Aeronautica in Reggio Emilia, luogo di incontro, il

3.02.2015 - il servizio permetteva di accertare che l'incontro era avvenuto tra TARABUSI e ed un ragazzo li giunto a bordo della Mini Countryman con targa tedesca MOW543 (la descrizione ragazzo collima con quella di VARANO Pascal il quale all'epoca aveva in quell'auto con targa

tedesca, sottoposta ad intercettazione dal 15.10.2015 al 1.05.2016 nell'ambito del presente procedimento penale; tale incontro era stato concordato telefonicamente, a mezzo sms, tra TARABUSI e GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 (cfr. la citata nota dei Carabinieri di Reggio Emilia del 21.10.2015 in cui sono riassunti i contatti di cui al RIT 253/14) – (All.F7ter: annotazione Carabinieri);

l'11.02.2015 allorquando, come documentato da filmati estrapolati dal video del predetto esercizio commerciale, si accertava che l'incontro era avvenuto tra TARABUSI ed ancora VARANO Pascal (All.F7quater: annotazione Carabinieri);

- il 17.4.2015 – il servizio, come da filmati estrapolati dal video del predetto esercizio commerciale, permetteva di constatare che l'incontro era avvenuto tra TARABUSI e GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 che si era presentato all'incontro con la solita Mini Countryman nera con targa tedesca – (cfr annotazione Carabinieri);

16.06.2015 allorquando si documentava un tra TARABUSI e GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79; nella circostanza GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 veniva raggiunto da altri tre soggetti, poi identificati in TAFUNI Nicola (alla guida) e MUTO Francesco cl. 67 lato passeggero (All.F7sexies: annotazione Carabinieri);

Per rinvenire dati di riscontro sui rapporti tra GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 e TARABUSI Lorenzo si procedeva all'esame selettivo degli atti relativi al al p.p. 19176/10.

Dal decreto intercettazione n. 455/11 concernente l'utenza 3701014967, all'epoca in uso a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 si constatava chiaramente come lo stesso, pur non mantenendo rapporti telefonici diretti con TARABUSI Lorenzo, intrattenesse uno stretto legame di natura commerciale-finanziaria con questi.

Si registravano, infatti:

- numerosi contatti telefonici di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 con PELATTI Ferdinando, soggetto molto vicino a TARABUSI Lorenzo e da quest'ultimo indicato (in sede di s.i. avanti al P.M. di Reggio Emilia) come rappresentante legale di una società di sua pertinenza denominata IMPEX Italia S.r.l.

- contatti con la moglie di IEVA Felice (indicato come colui che aveva messo in contatto TARABUSI con GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79), identificata in D'ESTE Elisabetta;

- diverse conversazioni telefoniche con cui GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 interagiva (con PELLICANO' Giuseppe - ed altri) in ordine alla vicenda del capannone di Crotone, investimento effettuato da TARABUSI e descritto nella sua memoria allegata alla prefata nota dei Carabinieri di Reggio Emilia.

Infine, in questa indagine si accertava che GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79, in tre occasioni il 1.2.2016, tentava vanamente di contattare l'utenza 3882534444 in uso a TARABUSI Lorenzo (come dichiarato dallo stesso anche in sede di verbale).

Nel corso delle sommarie informazioni avanti al P.M. della Procura di Reggio Emilia TARABUSI aveva cura di precisare di non aver mai ricevuto minacce o pressioni da GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 e di sentirsi obbligato nei suoi confronti stante il suo intervento nei confronti di PAPAEO; affermazioni del tutto inverosimili al cospetto di una vicenda che vedeva Salvatore GRANDE ARACRI essersi imposto con PAPAEO per farlo rinunciare al credito illecito e successivamente rilevarlo senza alcun titolo.

Che si trattasse di dichiarazioni compiacenti, dettate dalla forza di intimidazione dispiegata dal GRANDE ARACRI lo confermano le dichiarazioni rese il 21.3.2018, nelle quali TARABUSI, oltre a ribadire la ricostruzione delle vicende finanziarie intercorse con PAPAEO e individuare

fotograficamente GRANDE ARACRI, VARANO, MUTO Francesco e SASSI Devid dichiarava testualmente sul punto:

*«Di questa situazione ho avuto modo di parlarne con un mio conoscente tale IEVA Felice, da me conosciuto, dal 2008, in quanto avevamo lo stesso commercialista (di nome Speranza) di Rovigo. IEVA Felice percependo la mia difficile situazione mi disse che poteva presentarmi una persona che avrebbe risolto le mie problematiche finanziarie con PAPALEO Gaetano nonché le connesse minacce.*

*Prima dell'estate del 2010, presso il mio ufficio della società Impex Italia S.r.l., sedente in Reggio Emilia in via del Paracadutista, si presentò IEVA Felice con altre tre persone. Uno era GRANDE ARACRI Salvatore, uno era un ragazzo reggiano di nome Devid ed uno di origine dell'est europeo. Preciso che IEVA Felice mi aveva avvertito di un possibile a allora imminente incontro e pertanto tale visita non era inaspettata.*

*Certamente non pensavo che nella medesima giornata dell'incontro andassimo tutti a casa di PAPALEO Gaetano a Reggio Emilia non prima che io avessi descritto in maniera abbastanza analitica la situazione debitoria con PAPALEO a Salvatore ed agli altri.*

*Infatti, in quella giornata, come detto siamo prima dell'estate del 2010, non ricordo esattamente il giorno, ci recammo (io, IEVA Felice, GRANDE ARACRI Salvatore, il predetto Devid e il ragazzo straniero) presso l'abitazione di PAPALEO a Reggio Emilia.*

*Al nostro arrivo PAPALEO, che nulla sapeva della nostra visita, si manifestò stupito; io cercai di spiegargli che la situazione mi era scappata dalle mani e che non mi aspettavo che ci saremmo presentati a casa sua. Nell'occasione affrontai con PAPALEO la situazione del mio debito nei suoi confronti che in quel momento venne conteggiata in circa 990.000 euro.*

*Preciso che l'incontro con PAPALEO, come detto, è avvenuto presso la sua abitazione e precisamente nel seminterrato da lui utilizzato come palestra.*

*A un certo punto dell'incontro intervenne GRANDE ARACRI Salvatore il quale, alla mia presenza, dopo essersi presentato al PAPALEO, proferendo il suo nome e cognome, gli disse che da quel momento il mio debito nei suoi confronti era estinto e che non mi avrebbe più dovuto chiamare nè tantomeno minacciare. PAPALEO nell'immediatezza si infuriò e a quel punto Salvatore mi fece uscire dal seminterrato e rimasi all'esterno dell'immobile unitamente al ragazzo dell'est Europa.*

*Preciso che PAPALEO dopo la presentazione di GRANDE ARACRI Salvatore era rimasto stupito e in qualche maniera era rimasto colpito; ritengo che i due non si conoscessero di persona ma sicuramente dopo aver sentito il cognome il Papaleo ebbe una reazione di sbigottimento.*

*Dopo circa 15 minuti sono usciti anche Salvatore, Ieva e il predetto Devid con i quali io e il ragazzo dell'est ci siamo allontanati per tornare alla sede dell'Impex.*

*Qui Salvatore, prendendomi da parte, mi diceva che da quel momento non avrei più dovuto versare alcuna cifra a PAPALEO Gaetano ma che a fronte di tale intervento dovevo dargli 400.000 euro in 40 mesi, 10.000 euro al mese, senza interessi.*

*Tale cifra venne concordata tra me e Salvatore in una sorta di saldo e stralcio del debito che avevo nei confronti di PAPALEO.*

*Preciso che gli altri soggetti, ad eccezione di Salvatore, non sono mai intervenuti nella discussione con PAPALEO; posso solo dire che il ragazzo di nome Devid mi disse di stare tranquillo e di onorare quanto concordato con Salvatore.*

*Per qualche giorno PAPALEO ha continuato ancora a chiamarmi e a minacciarmi per rientrare del suo credito ma io gli dissi di parlare con GRANDE ARACRI Salvatore, preciso che a*



*quest'ultimo dissi di tali telefonate ricevute da PAPALEO. Dopo qualche giorno PAPALEO ha cessato di chiamarmi e non l'ho più sentito né rivisto.*

*Non sono in grado di ricordare quale utenza io utilizzassi in quel momento e cioè nel 2010 né tantomeno sono in grado di fornire quella in uso a GRANDE ARACRI Salvatore; ricordo solo che lo stesso cambiava di frequente il numero.*

*Pertanto, dopo tale incontro, mi impegnai a versare ogni mese 10.000 euro in contanti a Grande Aracri Salvatore, tali dazioni di denaro avvenivano sempre a seguito di incontri e sempre a Salvatore. Anzi in qualche occasione ho consegnato la rata mensile di 10.000 euro ad un ragazzo di nome Pasquale presentatomi come parente di Salvatore. Questo Pasquale utilizzava un mini Co, in countryman di colore scuro con targa tedesca. Gli incontri per la dazione di denaro, ove si consideri che tale situazione si è protratta da metà 2010 al 2015, avvenivano in svariati posti uno dei quali il bar Martini di Reggio Emilia. Altri incontri sono avvenuti presso una mia abitazione in Scandiano in via della Rocca n. 7.*

*Domanda: Grande Aracri Salvatore le ha mai spiegato le ragioni del suo intervento?*

*Risposta: Sicuramente il suo intervento è avvenuto attraverso la mediazione di IEVA Felice. Ieva non mi ha mai precisato come avesse conosciuto Salvatore si limitò a dirmi che aveva conosciuto un suo zio in carcere. Ieva mi aveva detto che si trattava di una famiglia importante calabrese e che avrebbero risolto la situazione di Papaleo.*

*Domanda: Grande Aracri Salvatore come si è presentato?*

*Risposta: Salvatore mi ha detto di appartenere a una famiglia calabrese molto influente nel settore criminale e che una loro parola avrebbe risolto il problema. Salvatore mi disse chiaramente che PAPALEO non aveva la forza per opporsi alla sua volontà e che in caso contrario sarebbero intervenuti anche con metodi violenti».*

TARABUSI precisava di aver versato a GRANDE ARACRI la somma di 323.000 € e di essere debitore di 77.000; di non essere stato mai minacciato espressamente; di non avere offerto o dato garanzie; di aver pagato le ultime rate nel 2015 e di non aver più sentito il GRANDE ARACRI dal febbraio 2016, in coincidenza con gli arresti nell'ambito dell'operazione *Don Matteo* (relativa ad usura ed estorsioni imputabili ad alcuni soggetti vicini a clan campani).

Infine, TARABUSI riferiva di essere stato contattato nel 2013 – ancora vivente PAPALEO - da parte di una persona presentatasi come avvocato GRANDE ARACRI Domenico per stabilire le condizioni per rientrare da debito contratto con PAPALEO e di aver riferito la circostanza a Salvatore GRANDE ARACRI Salvatore, che lo tranquillizzò, dicendo che avrebbe provveduto lui in quanto il legale era un suo parente. In effetti, il legale non si fece più sentire.

La vicenda – ricostruita nella sua dimensione oggettiva in termini del tutto congruenti con la narrazione della vittima - costituisce, come anticipato, paradigma delle capacità intimidatorie del sodalizio criminale riferibile nella specie a Salvatore GRANDE ARACRI.

Questi, valendosi della forza del nome speso, acquista a titolo gratuito un credito da parte di soggetto già a disposizione di DRAGONE, dunque del tutto permeabile alle dinamiche della criminalità organizzata e lo fa valere, autoriducendolo, nei confronti del debitore, esercitando su di lui la stessa forza intimidatrice spiegata nei confronti del creditore cedente.

Sul punto, è stato a più riprese chiarito che « a proposito dell'aggravante dell'uso del metodo mafioso nel reato di estorsione, integra tale circostanza anche l'utilizzo di un messaggio intimidatorio "silente", cioè privo di richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso

a specifici comportamenti di violenza e minaccia. In particolare è stato rilevato che il messaggio intimidatorio può acquisire diverse forme, in correlazione al livello raggiunto dalla "cattiva fama" dell'associazione, rappresentate da: a) esplicito e mirato avvertimento mafioso - rispetto al quale il timore già consolidato funge da rafforzamento della minaccia specificamente formulata; b) messaggio intimidatorio avente forma larvata o implicita (avvertimento della sussistenza di un interesse dell'associazione per un comportamento attivo o omissivo del destinatario, con implicita richiesta di agire in conformità); c) assenza di messaggio, con silente richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito» (Cass. Sez. V 3.2.2015, Fiorisi, Cass. Sez. V 21.6.2013, Nobis).

L'adattamento dei principi al caso di specie permette di escludere qualsiasi dubbio sull'efficacia intimidatoria oggettivamente dispiiegata sul TARABUSI dal GRANDE ARACRI, in virtù della capacità risolutiva della spendita del nome criminale sul PAPALEO, tale da trasmettere analogo efficacia in capo al debitore.

Detto altrimenti, è del tutto chiaro che TARABUSI, al cospetto di soggetto in grado di convincere rapidamente – con modalità a lui ignote, ma facilmente arguibili - il PAPALEO a rinunciare al proprio credito non possa che aver percepito

Sussistono infine i gravi indizi anche a carico di SASSI – incaricato di accompagnare il GRANDE ARACRI nell'attività di forzoso acquisto del credito – e VARANO, *factotum* di GRANDE ARACRI e, proprio in virtù di tale stretto rapporto, da ritenersi pienamente a conoscenza della natura illecita dell'operazione.

Per la ricostruzione analitica della vicenda si rinvia all'Informativa 11.6.2018, pp. 381-402 e all'Informativa 21.10.2015 R.O.N.O. Carabinieri di Reggio Emilia

### ***Capi 42- 43) L'aggressione ad una troupe televisiva di Rai 2***

I capi che seguono – dei quali solo il 43) rileva ai fini cautelari – costituiscono, nella loro oggettiva gravità, il paradigma dei rapporti tra la famiglia GRANDE ARACRI di Brescello e l'opinione pubblica nel suo complesso, nel duplice tentativo di accreditare l'idea di un gruppo familiare insopportabilmente collocato al centro dell'attenzione mediatica esclusivamente in ragione di vincoli anagrafici e di dissuadere – nello stesso tempo – chiunque a svolgere qualsiasi attività di approfondimento delle loro vicende economiche.

Esso peraltro rileva di per sé considerato, ma va adeguatamente inserito in un più ampio contesto che vede la famiglia GRANDE ARACRI contrapporsi a quanti – politici locali, giornalisti, forze dell'ordine – ne scandagliano doverosamente, a diversi livelli, l'attività.

L'episodio si avviluppa quindi in un ideale filo rosso che lega a) la manifestazione del 29.9.2014, contestualmente al Consiglio Comunale di Brescello <sup>(135)</sup> ove si discuteva la posizione del Sindaco Marcello COFFRINI, stante l'eco mediatico delle esternazioni interpretate come sostegno a famiglia GRANDE ARACRI, organizzata nella piazza del Municipio una manifestazione di sostegno al Sindaco con lo slogan "Contro tutte le mafie – con Marcello". A tale manifestazione, monitorata da un apposito servizio ad opera dei Carabinieri di Reggio Emilia, veniva registrata la presenza, tra gli altri, di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79, GRANDE ARACRI Rosita (figli di Francesco), IANNO' Stephane (genere di GRANDE ARACRI Francesco cl. 54 in quanto marito di

<sup>135</sup> Come noto, sciolto nell'aprile 2016 per infiltrazioni mafiose.

Rosita) e FRIJIO Salvatore (marito di Rondinelli Rosita, figlia di Grande Aracri Maria, sorella di Francesco); b) l'aggressione all'esponente politico locale Catia SILVA [sulla quale si veda diffusamente, l'Informativa 11.6.2018 pp. 353-360], a motivo dell'attività di denuncia di una diffusa illegalità in Brescello stante la presenza di soggetti appartenenti alla 'ndrangheta che potevano godere anche di collusioni con la politica (<sup>136</sup>).

Il 29 marzo 2018 veniva mandata in onda nell'edizione serale del TG2 la notizia che una troupe giornalistica era stata minacciata e allontanata a colpi di sassi da un quartiere del Comune di Brescello (RE). I giornalisti si trovavano in quel luogo per realizzare un'inchiesta sui clan mafiosi nel nord Italia ed in particolare sulla famiglia GRANDE ARACRI di Brescello (RE), in relazione alle recenti inchieste giudiziarie.

Nel medesimo servizio giornalistico si dava atto che era stata presentata una denuncia presso i Carabinieri di Brescello.

Nella denuncia Fabio Alessandro CIFARIELLO, cameramen del "TG2", raccontava che, alle 12.30 del 29 marzo aveva parcheggiato il proprio autoveicolo in via Pirandello all'altezza del civico 1 per poi scendere e realizzare le riprese in via Pirandello sui beni immobili sotto sequestro; il servizio giornalistico si svolgeva fino alle ore 12.45 circa, quando CIFARIELLO era avvisato dai suoi colleghi che la sua autovettura BMW X1 targata ER620VF (quella usata dalla troupe giornalistica) era stata attinta da lanci di sassi.

CIFARIELLO, in denuncia aggiungeva: *«spaventato mi dirigevo verso l'auto per constatare quanto sopra [...] Dichiaro di non aver visto nessuna persona lanciare il sasso che ha provocato il danneggiamento del parabrezza anteriore dell'auto».*

Giova osservare che al civico 1 e al civico 3 di via Pirandello sono ubicati gli immobili della famiglia GRANDE ARACRI rispettivamente di GRANDE ARACRI Salvatore cl.79 e quello del padre Francesco cl.54, immobili inizialmente posti sotto sequestro dall'Autorità Giudiziaria e successivamente confiscati in via definitiva nel 2013.

Dalla visione delle immagini girate dai reporter e mandate in onda si comprende che la troupe si trovava in via Pirandello vicino al civico 3, ove è ubicato l'immobile di GRANDE ARACRI Francesco cl.54. Notando la presenza di quest'ultimo nel cortile di casa, gli inviati tentavano di intervistarlo, ma l'ostilità dimostrata da Francesco nei loro confronti li faceva desistere fino al punto di spegnere le telecamere e spostarsi dalla zona. In quella circostanza, come esponeva (nel servizio) uno dei giornalisti, Giammarco SICURO, da dietro la siepe o da una delle finestre dei citati immobili, qualcuno scagliava un grosso sasso che colpiva il parabrezza della loro autovettura provocandone la rottura nella parte centrale dello stesso.

Poiché fin dal 26.4.2016 nell'adiacente via Alberotto a Brescello era stata installata una videocamera di sorveglianza che inquadra l'immobile di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 (R.I.T. 22/16) ed in particolare il cortile (lato via Alberotto angolo via Pirandello), parte della piscina con annesso giardinetto e la siepe che fa angolo tra le due vie, la pg provvedeva ad esaminare i filmati.

---

<sup>136</sup> Esponente della Lega nord locale già fatta segno di atti intimidatori posti in essere da GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79, unitamente a DILETTO Alfonso, FRIJIO Salvatore, RONDINELLI Girolamo e RONDINELLI Carmine. Per tali fatti il Tribunale di Reggio Emilia in data 29.03.2017, ha pronunciato sentenza di condanna per GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 e per tentata violenza privata e minacce, con l'aggravante di aver agito utilizzando la modalità mafiosa.

Tale attività permetteva di accertare che, alle ore 12.46.39 del 29.3.2018 (con una differenza dall'orario reale di cinque minuti in eccesso), due persone uscivano dalla casa di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 fermandosi nel cortile di proprietà che affaccia su via Alberotto; si distinguevano inequivocabilmente GRANDE ARACRI Salvatore cl 79, vestito completamente di grigio (tuta ginnica e scarpe da tennis) ed il figlio Francesco di anni 16. Salvatore, dopo aver fatto segno al figlio di rientrare in casa, si avvicinava alla sua piscina, raccoglieva da terra un sasso, indietreggiava verso l'ingresso dell'abitazione (sempre dal lato di via Alberotto) e lo lanciava verso l'esterno oltrepassando la siepe e quindi verso la via Pirandello (i frame sono estrapolati dal video e costituiscono l'All. A101).

Il sasso veniva lanciato con una certa energia dal basso verso l'alto e con una traiettoria ascendente al fine di oltrepassare la siepe e poi cadere nella direttrice della pubblica via. Si notava altresì che Salvatore, che probabilmente si rendeva conto o sentiva di aver colpito qualche cosa, si dirigeva frettolosamente verso l'ingresso di casa spingendo all'interno anche il figlio Francesco rimasto a guardare.

E' superfluo rilevare che la contestualità tra il gesto di Salvatore GRANDE ARACRI e il momento in cui il danneggiamento ha luogo da un lato e l'assenza di terzi sul posto parimenti interessati ad eseguire un'azione dissuasiva verso la troupe giornalistica dall'altro orientano inoppugnabilmente a identificare l'autore del fatto per l'appunto nel GRANDE ARACRI.

Naturalmente tale episodio aveva destato un comprensibile allarme, venendo ripreso anche dalla stampa locale (Gazzetta di Reggio Emilia in un articolo del 30.3.2018).

In contemporanea con i fatti, si avvia l'attività volta alla rappresentazione familiare della vicenda. Alle 12.42.40 del 29.3.2018, il minore GRANDE ARACRI Francesco, figlio di Salvatore, effettuava una telefonata alla zia GRANDE ARACRI Rosita; inizialmente il ragazzo comunicava con il cugino Andrea IANNO' (anch'esso minore e figlio di Rosita) al quale chiedeva se ci fossero dei giornalisti in piazza a Brescello ed immediatamente dopo, quando interloquiva direttamente con Rosita, le chiedeva di raggiungerlo a casa per *aggiustargli le sopracciglia*.

È opinione della polizia giudiziaria, ampiamente giustificata dalle particolarità del momento, ed all'altrimenti incomprensibili riferimento alla presenza di giornalisti, che Salvatore, ritenendo inopportuno effettuare lui stesso la telefonata, abbia demandato al figlio il compito di invitare Rosita a casa con un pretesto, previsione che tale gesto criminale avrebbe avuto un grande clamore nell'opinione pubblica, cosa poi in effetti avvenuta.

Il giorno seguente, alle ore 11.23, si registrava una telefonata tra l'utenza di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 e sua sorella Rosita. In attesa della risposta, si sentiva in sottofondo una discussione tra Salvatore e la madre Santina PUCCI; i due erano preoccupati per il servizio televisivo del TG2 andato in onda la sera precedente e commentavano il fatto che si potesse o meno imputare a GRANDE ARACRI Francesco cl.54 il lancio della pietra sul parabrezza dell'auto della troupe.

Rosita poi affermava che il padre ancora non sapeva delle notizie stampa che erano state pubblicate sull'accaduto. Salvatore, ribadiva che il padre sarebbe dovuto andare a presentare denuncia (progr. 64324, 16319).

Effettivamente come deciso in ambito familiare dei GRANDE ARACRI, il 2.4.2018, GRANDE ARACRI Francesco cl 54 sporgeva, presso i Carabinieri di Brescello, querela per diffamazione e calunnia in ordine ai fatti avvenuti il 29.03.2018 così dichiarando:

*« In data 29.03.2018, nell'edizione del tg2 delle ore 20.30 sul Tg2, è stato mandato in onda il servizio condotto dalla giornalista, nel servizio in parola, ravviso elementi lesivi della mia persona. Lo spettatore ha chiaramente percepito che dalla mia persona o famiglia sono state*

*indirizzate minacce ed è stata perpetrata un'aggressione nei confronti della troupe giornalistica che ha fatto il servizio. La notizia è falsa e smentita oltre che dai fatti, anche dal successivo racconto dei diretti interessati ed inoltre proseguo nel servizio, i componenti della troupe che ha realizzato le riprese, ha affermato che la loro autovettura è stata colpita da un sasso a dire di quest'ultimo, il sasso è stato lanciato dal retro della siepe del mio giardino. La notizia che è stata veicolata è falsa così come la presunta aggressione e minaccia di cui dicevo prima ed ha avuto lo scopo di lasciar chiaramente intendere che sono stato io o altro componente della mia famiglia a porre in essere il gesto sconsiderato. In definitiva non avendo io tenuto nessuna delle due condotte addebitatami esplicitamente ed implicitamente dal servizio (minacce ed aggressione e danneggiamento dell'autovettura) ritengo di essere vittima dei reati di diffamazione e calunnia...».*

E' chiaro, come GRANDE ARACRI Francesco cl. 54, ritenendo che gli organi inquirenti non avrebbero potuto trovare delle prove che implicassero la sua responsabilità o meglio quella del figlio Salvatore cl. 79 per il gesto intimidatorio, abbia inteso giocare d'anticipo, in piena coerenza con le strategie familiari indirizzate - come anticipato - ad accreditare la rappresentazione di logiche persecutorie in danno della famiglia.

Nella stessa direzione si muove una conversazione intercettata il 20.4.2018 tra GRANDE ARACRI Rosita e RONDINELLI Domenica Antonia (figlia di GRANDE ARACRI Maria, sorella di Francesco cl. 54, e di RONDINELLI Carmine), nella quale le due donne, manifestano il proprio totale sdegno per una iniziativa che si sarebbe dovuta tenere la domenica successiva in concomitanza con le prime comunioni dei rispettivi figli organizzata da un non meglio specificato comitato e che vedeva come obiettivo la 'ndrina GRANDE ARACRI, di cui riassumeva la storia criminale e processuale.

Le due donne identificavano l'artefice di tale manifestazione in Catia SILVA (<sup>137</sup>), proferendo impropri nei suoi confronti cercando di denigrarla e arrivando finanche ad ipotizzare (da di PUCCI Santina, madre di Rosita e moglie di GRANDE ARACRI Francesco cl. 54, udita in sottofondo) di dare una "zampata" al banchetto appena avrebbero scorto la SILVA.

Le interlocutrici poi discutevano se comunicarlo, al fine di avere dei consigli, oltre che i propri legali, anche allo zio GRANDE ARACRI Domenico (fratello di Francesco), di professione avvocato, per poi virare su un'eventuale contro iniziativa consistente nel creare un cartellone screditante la SILVA. Risulta tuttavia che l'iniziativa, anche in ragione della presenza delle Forze dell'ordine, si sia svolta del tutto regolarmente.

Per la ricostruzione completa della vicenda si rinvia all'Informativa dell'11.6.2018, pp. 1326-1335
---

## Capo 47 - Marinabay

<sup>137</sup> Esponente della Lega nord locale già fatta segno di atti intimidatori posti in essere da GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79, unitamente a DILETTO Alfonso, FRIJO Salvatore, RONDINELLI Girolamo e RONDINELLI Carmine. Per tali fatti il Tribunale di Reggio Emilia in data 29.03.2017, ha pronunciato sentenza di condanna per GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 e per tentata violenza privata e minacce, con l'aggravante di aver agito utilizzando la modalità mafiosa.

Si tratta di un tentativo di estorsione - rubricato al Capo di imputazione 71) del proc. Aemilia - per il quale è già intervenuta condanna a carico di DILETTO Alfonso, GERACE Gennaro, GIBERTINI Marco pronunciata dal del G.U.P. di Bologna con sentenza 22.04.2016, confermata dalla Corte di Appello di Bologna del 12.09.2017, irrevocabile il 24.10.2018; per lo stesso fatto DEBBI Giuliano (con esclusione dell'aggravante dell'art. 416 bis.1 c.p.) è stato condannato all'esito del dibattimento di primo grado dal Tribunale di Reggio Emilia con sentenza del 31.10.2018.

Si tratta, in particolare, della condotta di costrizione di APUZZO Ugo a lasciare la gestione del ristorante annesso allo stabilimento balneare "Marinabay" di Ravenna, da questi gestito in forza di regolare contratto di affitto d'azienda, condotta consistita nell'intenzione espressa in più occasioni da DILETTO Alfonso, accompagnato da GERACE Gennaro e SPAGNOLO Domenico, di impiccare APUZZO Ugo e dare fuoco al locale qualora non ne avesse ceduto la gestione e, che tuttavia non si concretizzava per la reazione di APUZZO Ugo, che non accettava le imposizioni impartitegli e si rivolgeva per due volte ai CC di Marina di Ravenna, denunciando l'accaduto.

Si riporta il passaggio di interesse della sentenza di primo grado (come detto, irrevocabile, pp. 419 e ss.):

*«Alle ore 20:15 del giorno seguente (ndr. il 1.07.2013), APUZZO Ugo chiedeva nuovamente l'intervento dell'Arma perché i medesimi soggetti calabresi con i quali aveva avuto il diverbio la mattina precedente si erano ripresentati. I carabinieri, giunti sul posto, identificavano GERACE Gennaro, DILETTO Alfonso, LAZZARINI Giuseppe, DALLOLIO Andrea e GRANDE Domenico. APUZZO affermava che i calabresi si erano ripresentati nello stabilimento balneare intimandogli di lasciare i locali e minacciandolo di "impiccarlo e di dare fuoco al locale" (frase pronunciata da DILETTO Alfonso) ... omissis ... Ancora, alle ore 8:35 del 2 luglio 2013, i carabinieri di Ravenna intervenivano su richiesta dello stesso APUZZO Ugo, il quale riferiva che i calabresi che lo avevano minacciato nei giorni scorsi erano nuovamente lì e che temeva che la situazione potesse degenerare. Al momento di quest'ultimo intervento, i militari accertavano la presenza di DILETTO Alfonso, LAZZARINI Giuseppe, SPAGNOLO Mattia e DALLOLIO Andrea. DILETTO Alfonso riferiva di non aver avuto, quel giorno, alcuna discussione con l'APUZZO, ma di trovarsi lì in attesa dell'arrivo di personale della Polizia Municipale con il quale avrebbe definito la posizione dell'APUZZO all'interno del locale, <riprendendosi gli oggetti di sua proprietà presenti nello stabilimento>».*

Accertato nei termini che precedono, quindi, il tentativo di estorsione aggravato, la presenza del LAZZARINI assieme agli altri condannati non trova alcuna giustificazione persuasiva se non quella di rafforzamento dell'efficacia intimidatrice della spedizione.

Il collaboratore di giustizia Antonio VALERIO riferiva, come visto, dei rapporti tra LAZZARINI e DILETTO e il primo e SARCONI Nicolino - rapporti del resto confermati dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate nel proc. Idra (proc. pen. 8254/09 R.G.N.R. Mod. 21 DDA BO.

Inquadrata la figura di LAZZARINI Giuseppe nel sodalizio criminale in esame, appare evidente che la sua presenza, in tali occasioni, tutt'altro che casuale, non soltanto acquistasse significato della propria *messa a disposizione*, ma agisse in funzione rafforzativa della capacità di intimidazione promanante dalla consorte di appartenenza, per piegare la volontà della persona offesa, che effettivamente percepiva la presenza dei vari soggetti calabresi intervenuti come una presenza volta a costringerlo a lasciare la gestione dello stabilimento balneare.

## Capo 48) - Il reclutamento di manodopera per il Belgio

Il Capo di imputazione, originato dallo sviluppo dell'attività di indagine su fatti parzialmente emergenti già nel corso delle intercettazioni telefoniche, inquadra l'opera di reclutamento --- da parte di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, con il contributo fattivo di GASPARI Davide e del padre GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 (che, nella qualità di esponente di vertice della consorceria di 'Ndrangheta di appartenenza, prima autorizzava il figlio Salvatore cl. 1979 ad intraprendere l'operazione, rafforzandone il proposito criminoso, quindi si recava in Belgio nel periodo iniziale per gestire i lavoratori sui cantieri) e di TIMPANO Mario (quest'ultimo direttamente dal Belgio) --- di diverse persone, in stato di bisogno dovuto ad una cronica difficoltà di trovare lavoro, da destinare a lavori edili in Belgio presso terzi in evidenti condizioni di sfruttamento. rispetto a datori di lavoro albanesi operanti in Belgio, i quattro indagati appena menzionati hanno agito quali intermediari sfruttando la manodopera reclutata attraverso

- la totale o parziale mancata corresponsione di retribuzioni;
- la corresponsione di retribuzioni palesemente inferiori rispetto a quelle previste dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la ritardata corresponsione delle stesse (sempre senza alcuna parvenza di regolarità);
- il mancato pagamento del vitto, dei festivi e dello straordinario ed il mancato versamento della indennità di trasferta all'estero.

Emergeva, nei primi mesi del 2017, come TIMPANO Mario, da tempo residente in Belgio e in stretto contatto con i GRANDE ARACRI, avesse loro indicato l'opportunità di un appalto edile, in Bruxelles e dintorni, di interesse per una società di proprietà di soggetti albanesi (tra cui KABASHI Artem tale Gianpierre (o Jeanpierre, trattandosi di soggetto di nazionalità balga), tale Jimmy n.m.i.), e, in tale contesto, veniva richiesta la raccolta, da parte dei GRANDE ARACRI, di manovalanza (muratori e carpentieri) italiana a buon mercato da inviare *in loco*.

In particolare, risultava che TIMPANO Mario aveva raccolto la richiesta di manodopera di KABASHI Artem e l'aveva girata ai due GRANDE ARACRI, con l'intesa che il corrispettivo sarebbe stato fissato a 13,00/14,00 euro per ogni ora lavorata, mentre agli operai reclutati sarebbe stata corrisposta una somma minore, pari a circa 8,00/10,00 euro, così che la differenza sarebbe stata trattenuta dagli intermediari come guadagno nell'affare.

Salvatore metteva al corrente di tale proposta il padre Francesco, mentre costui si trovava in Cutro, ricevendo, in un primo momento, una risposta negativa e poi, cambiando idea, questi autorizzava l'operazione e forniva la propria disponibilità a recarsi in Belgio, per coordinare l'attività dei lavoratori reclutati.

Inizialmente GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, contattando il fidato sodale ragioniere VILLIRILLO Leonardo, pensava di utilizzare la società VIESSE S.r.l.s. quale schermo societario per assumere gli operai da mandare in Belgio a lavorare e per la conseguente fatturazione.

In seguito, tuttavia, emergeva che i lavoratori erano stati formalmente assunti (senza mai intrattenere, per l'assunzione, alcun rapporto con i referenti, ma solo con GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e GASPARI Davide) da una ditta italiana (collegata alla ditta belga dei soggetti

albanesi) denominata BALLIU Costruzioni S.r.l., con sede in Firenze, società sostanzialmente inattiva.

Da ultimo, in via preliminare, si evidenzia che l'attività di indagine faceva emergere come, al fine di eludere ben più che probabili accertamenti sui flussi monetari derivanti dalla operazione illecita, le modalità di pagamento avevano luogo in contante o tramite sistema Western Union su carte intestate a soggetti vicini ai GRANDE ARACRI di Brescello (RE) o comunque diversi dagli esecutori dei lavori e (dunque) titolari del diritto alla retribuzione.

Mario TIMPANO Mario era già emerso in contatto, sin dal 2013, con GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e con il padre Francesco cl. 1954, nel corso dell'operazione denominata "Breccia", condotta dai Carabinieri di Bologna su delega della locale D.D.A.: tale attività aveva dimostrato come la conoscenza tra i due fosse risalente nel tempo e consolidata, come confermato dalla visita che TIMPANO aveva effettuato ai GRANDE ARACRI in Brescello il 23.1.2017.

Non è da escludersi che nel corso di questa siano stati presi gli accordi che avrebbero determinato (cfr. progr. 37254, 37302, 37708, R.I.T. 1627/15, in data 27 e 28.01.2017) GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 ad organizzare le trasferte a Bruxelles.

Difatti, il 15.03.2017 Salvatore diceva a TIMPANO Mario di avere già pronti gli operai: 4 muratori e 4 carpentieri (progr. 39492). Nella successiva chiamata n. 39538 del 17.03.2017 (R.I.T. 1627/15), gli stessi due soggetti si confrontavano sulla paga ad ora per ciascun lavoratore, esplicitamente affermando che una parte del pagamento se la sarebbero trattenuta loro; in particolare, TIMPANO diceva che la ditta avrebbe pagato € 10,00 all'ora, più l'alloggio; Salvatore cl. 1979 rispondeva che tale somma non era sufficiente, affermando che per 4 muratori e 4 carpentieri sarebbero state necessarie almeno € 18,00 all'ora, dal momento che in Italia ne avrebbero prese € 25,00 all'ora; spiegava che con sole € 10,00 all'ora non sarebbe stato sufficiente, perché i lavoratori avrebbero anche dovuto mangiare; quindi occorreva pagare ciascun muratore almeno € 13/14,00 all'ora; aggiungeva, dunque, che con € 16,00 all'ora gli stessi Mario e Salvatore cl. 1979 si sarebbero potuti tenere € 2,00 o € 3,00 per loro. TIMPANO gli rispondeva che si sarebbe informato e che gli avrebbe fatto sapere. Salvatore cl. 1979 spiegava anche che sarebbe stata una ditta italiana a fatturare. Mario aggiungeva che i pagamenti sarebbero avvenuti ogni 15 giorni. Salvatore cl. 1979 nuovamente ribadiva che Mario doveva dire alla ditta in Belgio che era necessario pagare € 16,00 all'ora, così che sarebbero rimasti € 2,00 per loro. Mario affermava che sarebbero serviti 20 operai, ma che avrebbero potuto iniziare con 4 muratori e 4 carpentieri. Salvatore cl. 1979 rispondeva che lui era pronto e che tutti erano pronti e che avrebbero anche potuto chiedere finanziamenti a Bruxelles.

TIMPANO, dopo aver conferito a parlato con la ditta per il lavoro in Belgio, richiamava Salvatore (progr. 39540 del 17.03.2017, R.I.T. 1627/15), dicendogli che aveva contrattato per € 14,00 all'ora ed aggiungendo: *"allora ... c'è una cosa ... qua ci sta altra gente che deve mangiare con noi! Però i nostri, i nostri (ndr. soldi) li prendiamo a nero ..."*. TIMPANO affermava che € 14,00 era il totale e che quindi occorreva decidere quanto dare agli operai. Salvatore cl. 1979 replicava che, se doveva assumerli nella ditta italiana, avrebbe dovuto pagare le tasse degli operai, quindi avrebbe preferito aprire la società in Belgio per assumerli là. Mario però lo bloccava, dicendogli che questo non era possibile perché la ditta locale non voleva una società belga. Allora Salvatore chiedeva se ci sarebbe stata da pagare l'IVA e Mario rispondeva negativamente. Salvatore chiedeva se vi sarebbe stata l'esenzione dell'IVA e Mario confermava. Mario continuava dicendo che avrebbero dato € 11,00 a loro (inteso agli operai) e che € 3,00 li avrebbero divisi loro due; aggiungeva che avrebbero potuto lavorare 10 ore al giorno, anche di sabato. TIMPANO affermava che ogni 15



giorni la ditta italiana avrebbe emesso fattura, sarebbe stata pagata e dunque loro due (inteso lui e Salvatore) ogni 15 giorni avrebbero preso la loro commissione. Salvatore affermava che avrebbe parlato coi *ragazzi* per il compenso. Mario si raccomandava di portare specialisti per evitare problemi. Salvatore gli assicurava che erano tutti carpentieri e muratori e che non c'erano manovali. Salvatore si raccomandava poi per l'alloggio e Mario rispondeva che sarebbero stati messi a disposizione degli appartamenti e che avrebbero potuto già iniziare a lavorare lunedì successivo.

Inizialmente Francesco GRANDE ARACRI manifestava la sua contrarietà al progetto, osservando che per la somma offerta (14,00 euro) difficilmente si sarebbero potute trovare persone disponibili ad accettare tali condizioni di lavoro, ma comunque suggeriva al figlio di provare a cercare una squadra di operai da inviare in Belgio a svolgere i lavori (progr. 39549).

Nonostante alcune difficoltà iniziali, dovute per l'appunto alla esiguità del compenso promesso, il 9.03.2017, Salvatore cl. 1979 parlava col padre Francesco cl. 1954 (progr. 39631, R.I.T. 1627/15), raccontandogli i dettagli del lavoro in Belgio, spiegandogli che sarebbe partito a breve, che sarebbe stato pagato ogni 15 giorni e che **gli operai avevano accettato la paga di € 10,00, mentre a Salvatore avrebbero pagato € 14,00 all'ora, con un utile di € 4,00 per lavoratore all'ora.**

GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 approvava il progetto e gli chiedeva se il fratello Paolo sarebbe andato con lui in Belgio, ricevendo risposta positiva da Salvatore cl. 1979, che aggiungeva che il successivo mercoledì o giovedì sarebbe andato a vedere di persona (in Belgio) accompagnando 6 persone. Francesco cl. 1954, a domanda del figlio, rispondeva che a breve anche lui sarebbe salito in Belgio e che si trattava di un buon lavoro.

Nel corso del dialogo intercettato entro l'Audi A1 tg. EG375LD in data 20.03.2017 (progr. 15114, R.I.T. 798/16) con COLACINO Annibale, Salvatore, raccontandogli del lavoro in Belgio, comunicava i nomi dei primi lavoratori che aveva reclutato: **SLUGA<sup>138</sup>, Samir** (identificato in BHRINI Samir titolare di permesso di soggiorno), **il carpentiere padre di Vito RUSSOTTO, Francesco INNOCENTE, detto il siciliano.** Salvatore aggiungeva che suo padre GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 sarebbe salito la settimana successiva.

Come per ogni altro affare di interesse, anche in questa occasione, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 si rivolgeva (progr. 39645 del 20.03.2017, R.I.T. 1627/15) per indicazioni tecniche a VILLIRILLO Leonardo, cui spiegava il lavoro in Belgio, a Bruxelles; in particolare, gli diceva che gli avevano chiesto di assumere gli operai in Italia tramite la società VIESSE S.r.l.s., per prestazioni da eseguirsi in Belgio. Nell'occasione, ribadiva di aver disponibili 8 persone, ai quali avrebbe corrisposto **€ 10,00 all'ora, comprensivi di cassa edile e tutto il resto.**

In quello stesso giorno, Salvatore cl. 1979 parlava col fratello Paolo entro l'Audi A1 del lavoro in Belgio (progr. 15135, R.I.T. 798/16), elencando le persone che aveva reclutato: **SLUGA (Francesco), Samir, Franco INNOCENTE, il padre di Vito RUSSOTTO;** aggiungeva che lo avrebbe voluto chiedere anche a zio Pino, cioè a PASSAFARO Giuseppe e che il loro padre Francesco cl. 1954 gli aveva detto di andare entrambi (Salvatore e Paolo) a vedere il lavoro in Belgio, in quanto Francesco sarebbe rientrato dalla Calabria solo il sabato successivo. Salvatore ribadiva anche a Paolo che avrebbe preso dei lavori a metro, prendendo € 14,00 all'ora per ciascuno operaio, pagato però solo € 10,00 all'ora. Aggiungeva che per il momento servivano 8 persone, ma che più avanti ne sarebbero servite almeno 30.

---

<sup>138</sup> SLUGA Francesco nato il 29.10.1966 a Crotone. Al riguardo, la Squadra Mobile di Bologna ha evidenziato che nella precedente informativa dell'11.06.2018 era stato erroneamente indicato il nome di LUCA anziché quello corretto di SLUGA come emerso anche in sede di riascolto della chiamata e del successivo verbale di trascrizione progr. 15114 RIT. 798/16 (All.O1058).

Un altro lavoratore sarebbe stato identificato in PASSAFARO Giuseppe, detto zio Pino.

Il 22.03.2017 (progr. 15255, R.I.T. 798/16: All.O1067), parlando con il padre Francesco cl. 1954, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 ricapitolava gli estremi del lavoro in Belgio, affermando che la ditta avrebbe pagato € 14,00 per operaio all'ora e, quando Francesco sottolineava che si trattava di una cifra bassa, Salvatore aggiungeva che avrebbe dato € 8,00 agli operai, guadagnando così € 6,00 all'ora per operaio, per un totale di € 48,00 all'ora (essendo in quel frangente 8 gli operai reclutati), cui dovevano aggiungersi altre € 28,00 (corrispondenti alla paga oraria che sarebbe spettata allo stesso Francesco GRANDE ARACRI cl. 54 e a Paolo GRANDE ARACRI cl. 1990 che in un primo momento sarebbe dovuto partire anche lui per il Belgio), per un totale di € 78,00 all'ora, secondo il calcolo di Salvatore cl. 1979 (Salvatore: "sono 78 euro all'ora", Francesco cl. 1954: "sì"; Salvatore: "se li guadagnate qua (in Italia, ndr.) 78 euro all'ora ..."): dalle parole di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 emergeva, che il padre ed il fratello Paolo non avrebbero subito la decurtazione di € 6,00 come invece gli altri operai (che a fronte di un accordo di TIMPANO/GRANDE ARACRI con la ditta committente in Belgio per € 14,00 l'ora avrebbero ricevuto solo € 8,00). Tale compenso era ribadito anche in altra conversazione (progr. 15256, R.I.T. 798/16).

GRANDE ARACRI Francesco partiva per il Belgio il 23.03.2017 unitamente ad un primo contingente composto da Samir, da INNOCENTE e da PASSAFARO Giuseppe.

Una volta curata la partenza per il Belgio del primo contingente, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 si adoperava per organizzare la partenza degli altri operai. Infatti, contattava VITALE Vito, già titolare di impresa edile, al quale chiedeva la sua disponibilità a partire per il Belgio. VITALE riferiva di essere già stato informato del progetto da SLUGA Francesco e che sarebbe stato disponibile a partire tra sabato e domenica.

Dal tenore delle conversazioni intercettate si comprendeva come GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 sistematicamente si rivolgesse al padre Francesco cl. 1954 per il coordinamento del lavoro da svolgere in Belgio.

Due giorni dopo, il 25.03.2017 partivano alla volta del Belgio, ove in effetti arrivavano in data 26.03.2017, altri due operai inviati da GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, vale a dire SLUGA Francesco e VITALE Vito. Costoro si univano agli altri operai e, in data 27.03.2017, iniziavano a lavorare nel cantiere (all.O261). Il successivo 29 marzo partiva per il Belgio RUSSOTTO Michele la cui permanenza si limitava a pochi giorni.

Anticipando un'evidenza dell'attività di indagine, uno dei principali timori dei due GRANDE ARACRI veniva a identificarsi nel rischio dell'instaurazione di relazioni dirette tra datore di lavoro ed operai, poiché ciò avrebbe potuto compromettere il conseguimento del lucro per l'intermediazione.

Ciò spiega il motivo per cui, alla comunicazione del TIMPANO per cui i referenti della ditta belga avrebbero assunto gli operai reclutati da Salvatore con una loro ditta italiana Salvatore GRANDE ARACRI chiedeva subito se, con questa nuova modalità, il prezzo sarebbe rimasto quello concordato e soprattutto come sarebbe avvenuto il pagamento. TIMPANO faceva presente che una parte sarebbe stata data con busta paga e un'altra parte in nero "in mano" allo stesso TIMPANO. Appreso che il padre Francesco era favorevole a tale soluzione, Salvatore GRANDE ARACRI si tranquillizzava (progr. 39965).

L'attività di intermediazione di Salvatore GRANDE ARACRI si estendeva a Leonardo VILLIRILLO che coinvolto nella ricerca di operai nella prospettiva di conseguire un margine di guadagno (progr. 40073, 40092).

Anche nel corso di una telefonata effettuata in data 28.03.2017, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 ribadiva a TIMPANO Mario che si sarebbe recato in Belgio unitamente a BRUGNANO Domenico (all.O263).

Nel frattempo, in Belgio, in data 29.03.2017, si era recato anche un altro operaio, RUSSOTTO Michele, il quale aveva raggiunto Bruxelles in aereo. Tuttavia, questi rientrerà da subito in Italia, il 2.4.2017

Mentre il figlio Salvatore provvedeva a reclutare manodopera, Francesco GRANDE ARACRI, oltre ad aver rafforzato il proposito criminoso del primo (cfr. la già citata conversazione progr. 39549 del 17.03.2017, R.I.T. 1627/15), si recava in Belgio sia per svolgere attività lavorativa (non soggetta alla falcidia retributiva) sia per garantire la gestione, il controllo ed il coordinamento degli operai reclutati in particolare nei rapporti con Jeanpierre (cfr, sul punto, le conv. 2374, 2377, 2392, 2422, 2405, 2410, 2423, 2436), sia per i conteggi delle ore complessive effettuate dagli operai per ogni singolo cantiere (all.O.273).

Nel corso della conversazione, Salvatore ribadiva che una volta in Belgio avrebbero dovuto conteggiare le spese sinora sostenute da loro due perché lui voleva recuperare tutto quanto aveva speso. Proseguendo, diceva che, in quel frangente, agli operai dovevano corrispondere ancora circa 150,00 euro cadauno (All.O270 bis). Salvatore poi chiedeva a TIMPANO se fosse stato contattato dall'operaio Vito *"che è senza soldi"* e TIMPANO confermava dicendo che l'operaio *"ha detto che non hanno niente da mangiare"*. Salvatore sul punto diceva a Mario di non dare agli operai più di 100,00 euro, *"perché sennò noi non rientriamo più dei soldi nostri, Mariu"* ... *"prima di pagarli raccogliamo prima i soldi nostri ... poi paghiamo a loro, Mariu"*.

Il 24. 4.2017, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 partiva unitamente a GASPARI Davide, il figlio di quest'ultimo GASPARI Emanuele ed un altro uomo, come si ricava sia dall'esame dei video delle telecamere di sorveglianza, sia dal contenuto delle intercettazioni.

Dalle stesse emergeva chiaramente che GRANDE ARACRI Salvatore aveva affidato a GASPARI Davide l'incarico di reclutare alcuni muratori da impiegare in Belgio e di reperire un'autovettura da utilizzarsi per il viaggio e per gli spostamenti a Bruxelles (all.O271).

All'arrivo in Belgio, GASPARI Davide assumeva il ruolo di soggetto incaricato di controllare gli operai per conto di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979; inoltre, egli veniva investito della responsabilità di ricevere i pagamenti degli appaltanti e di inviarli in Italia a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 (anche tramite Western Union) e comunicava a Salvatore GRANDE ARACRI le disposizioni che riceveva quotidianamente dai committenti (all.O276 e all.O277).

GASPARI Davide riportava tale fatto a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 in una telefonata intervenuta in data 09.05.2017 nel corso della quale parlavano anche della gestione degli operai e della necessità di noleggiare un furgone da otto posti da tenere in Belgio.

GASPARI Davide e GRANDE ARACRI Salvatore continuavano la conversazione parlando del denaro che Jimmy (altro preposto della società belga) doveva corrispondere quale liquidazione del lavoro degli operai (all.O278).

Dal complesso delle conversazioni registrate, in sostanza, emergeva chiaramente come sia GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, sia GASPARI Davide pretendessero un guadagno dall'attività lavorativa degli operai in Belgio senza aver svolto alcuna ora di lavoro, ma per il solo fatto di aver reclutato la manodopera in stato di bisogno.

Dall'attività tecnica emergeva che l'appaltatore dei lavori era una ditta gestita da albanesi, in particolare da soggetto chiamato, nel corso dei dialoghi, "Artan" o "Artem"<sup>139</sup> (poi identificato in KABASHI Artem,), che impiegava gli operai italiani reclutati dai GRANDE ARACRI.

Emergeva, altresì, che i pagamenti per il lavoro degli operai avrebbero dovuto essere effettuati con cadenza quindicinale e che, il 12.5.2017, si attendeva il pagamento relativo al periodo 15 - 30.4.2017. Pertanto, si assisteva a diverse telefonate tra GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, che si trovava in Italia, ed i suoi complici in Belgio GASPARI Davide e TIMPANO Mario, tutte finalizzate alla contabilizzazione delle ore ed alla spartizione della somma di denaro da essa ricavata (all.O289). Nel corso di un dialogo tra Salvatore cl. 1979 e GASPARI Davide (progr. 42995 del 12.05.2017, R.I.T. 1627/15: All.O1062), emergeva che Artem avrebbe fatto il bonifico per pagare gli operai sul conto corrente di TIMPANO Mario (Davide: *"dice che mo' stanno facendo il pagamento sul conto corrente ... di Zio Mario"*).

Dalla attività tecnica, emergeva che gli operai chiedevano a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 di essere pagati, a dimostrazione del fatto che ritenevano quest'ultimo il referente del loro reclutamento. Emergeva altresì che Salvatore cl. 1979 non li stava pagando, tanto che, man mano che i lavoratori rientravano in Italia, lo chiamavano per chiedergli un appuntamento al fine di essere liquidati o gli inviavano eloquenti sms come quello proveniente da BHRINI Samir, tra i primi a partire a marzo e già rientrato in Italia ad aprile (all.O290: progr. 42998 del 12.05.2017, R.I.T. 1627/17, Samir: *"Salvatori per fa vori mi seve soldi per lamia familia"*).

L'attività di intercettazione faceva emergere che GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 aveva incaricato PASSAFARO Giuseppe, detto "zio Pino", affinché, nella serata di venerdì 12.05.2017, prima di partire per rientrare in Italia, prendesse i soldi dall'albanese Artem e li portasse a Salvatore cl. 1979, arrogatosi il diritto di incassare le retribuzioni della manovalanza reclutata, per poi spartire le somme (trattenendo per sé e per i propri complici una parte).

Proprio in quella serata del 12.05.2017, dall'attività tecnica, emergeva che Artem non aveva versato le somme per le ore di lavoro svolte dagli operai. GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 autorizzava PASSAFARO Giuseppe ed INNOCENTE Francesco a tornare in comunque in Italia (all.O291).

Le reali motivazioni del mancato pagamento da parte degli albanesi si apprendevano solo successivamente, nel corso della telefonata nr. 43022, intervenuta alle ore 09.31 del 13.05.2017, tra GASPARI Davide e GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79.

Da questa conversazione si comprendeva come fossero insorti contrasti tra gli albanesi e gli operai italiani tanto che, nella tarda serata del 12.05.2017, a fronte di dissidi, sia di natura economica che relativi alla scarsa preparazione dei muratori inviati da GRANDE ARACRI Salvatore, Artem, dopo

---

<sup>139</sup> Tale nominativo veniva storpiato e pertanto veniva recepito come Artan o Artem. Grazie alla collaborazione con Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia il soggetto in questione veniva identificato come KABASHI Artem nato a Charleroi (Belgio) il 02.09.1978, il quale in Belgio annovera segnalazioni per furto aggravato, ricettazione, violazione alla normativa sulle armi, infrazioni ambientali ed altro. Da accertamenti sempre derivanti dalle autorità belghe il KABASHI risulta essere gestore della società "Artemlavoro". Lo stesso KABASHI Artem, nella banca dati nazionale, risulta essere nato nell'ex Jugoslavia (Serbia Montenegro) ed identificato presso l'aeroporto di Orio al Serio (BG) il 27.05.2017; nel 1999 risulta aver richiesto il permesso di soggiorno a Chieti per poi nel 2001 risultare quale esodato dal T.N.

essersi recato in un locale o pertinenza adiacente un luogo ove custodiva cani, avrebbe prelevato un fucile mitragliatore con il quale avrebbe minacciato TIMPANO Mario e GASPARI Davide.

Quanto riferito telefonicamente da GASPARI Davide era indubbiamente un fatto di rilevante gravità che faceva comprendere anche la pericolosa personalità dei soggetti coinvolti, anche del fronte italiano. Infatti, dalla telefonata sopra riportata emergeva che lo stesso GASPARI Davide nell'affermare "sto scemo di merda ... gli ho detto che io ... gliela prendo e gliela metto nel culo ... Salvato' ... cioè ... ma tu hai capito chi è ... che siamo?", esplicitamente mostrava di non essere in alcun modo sconvolto dall'azione intimidatoria subita, ma al contrario di essere pronto a reagire forte della appartenenza al gruppo GRANDE ARACRI. In questo contesto, la reazione "telefonica" di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, era volutamente controllata: consigliava a GASPARI di recarsi nella prima caserma per denunciarlo, di farlo arrestare e cercava di placare l'animo di GASPARI Davide che invece era molto acceso a causa dell'affronto subito.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 riceveva una telefonata da parte di TIMPANO Mario con il quale si informava se ci fossero stati "problemi" con Artem (all.O292).

TIMPANO rispondeva negativamente ed aggiungeva che lui era presente, unitamente a GASPARI Davide, nel momento in cui gli operai avevano comunicato ad Artem che non avrebbero lavorato più per lui; aggiungeva poi che il mercoledì successivo avrebbero iniziato un grosso lavoro per il rifacimento di due tetti e che avrebbero lavorato per conto di una grande impresa chiedendo € 25,00 l'ora per operaio, lasciando intendere che avrebbero avuto maggiori margini di guadagno.

Nei giorni successivi intercorrevano frenetiche telefonate tra GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, GASPARI Davide e TIMPANO Mario finalizzate a comprendere l'entità della liquidazione dovuta da Artem e, di conseguenza, a stabilire quanto spettante a GRANDE ARACRI Salvatore e quanto a TIMPANO Mario (All.O294). In particolare, si comprendeva che gli albanesi, a causa dei dissidi sopra riferiti, intendevano pagare solo 400 ore in luogo delle 720 effettivamente effettuate dai muratori italiani. GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, messo alle strette, si mostrava rammaricato perché comunque ammetteva che i suoi operai avevano lavorato molto male. In altra conversazione (43278 del 16.05.2017, ore 20.38, R.I.T. 1627/15: All.O295 bis), TIMPANO, in compagnia di GASPARI Davide, parlando con Salvatore cl. 1979, diceva che alla fine si era accordato con gli albanesi perché fossero "tagliate" solamente 350 ore delle 720 iniziali, mentre Davide spiegava che il taglio era limitato al solo cantiere di Namur, ove effettivamente erano stati commessi gravi errori di costruzione ad opera di Vito VITALE (responsabile degli operai italiani). Salvatore cl. 1979, dopo aver brevemente riflettuto, determinato a non rinunciare ad alcun utile preventivato dalle condotte di caporalato, affermava che sarebbe stato costretto a tagliare € 500,00 a ciascun operaio per non rimetterci dei soldi di tasca propria: quindi aggiungeva che avrebbe tagliato i soldi a zio Pino, a Francesco INNOCENTE, a Vito VITALE ed al figlio di questi, operai che avevano lavorato sul cantiere di Namur. Quindi proseguiva diceva di non essere d'accordo con TIMPANO, il quale aveva proposto di pagare prima gli operai in Belgio e poi mandare a Salvatore la somma che sarebbe residua: Salvatore affermava espressamente che non gli piaceva tale soluzione, in quanto egli avrebbe voluto che fosse pagato prima suo padre Francesco cl. 1954. Ancora, Salvatore dava indicazioni a Davide di come agire in Belgio ed aggiungeva che, dal bonifico che sarebbe giunto, avrebbe tolto € 600,00 per darli a TIMPANO Mario (per l'acconto che aveva in precedenza dato agli operai), nonché € 1.000,00 per come si erano in precedenza accordati i tre (TIMPANO, Salvatore e Davide). Proseguendo sulla questione economica, Salvatore

rammentava la necessità di recuperare le somme da loro anticipate e di utilizzare per il futuro quelle derivanti dal lavoro degli operai (“*noi dobbiamo lavorare con i soldi che lavorano gli operai, basta!*”).

Sebbene la data del pagamento fosse slittata di qualche giorno, il 17.05.2017, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 riceveva conferma dell’avvenuto pagamento, da parte della ditta committente, attraverso un bonifico bancario eseguito sul conto corrente di TIMPANO Mario; infatti, quest’ultimo, gli chiedeva di inviargli i nominativi e l’indirizzo a cui trasferire il denaro. Per diversificare i versamenti, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 forniva tre differenti nominativi: il suo, quello della moglie PASSAFARO Carmelina e quello dello zio PASSAFARO Giuseppe (all.O296). Subito dopo, GASPARI telefonava a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 per comunicargli che i soldi erano arrivati e per sincerarsi che TIMPANO Mario avesse già provveduto ad inviarglieli. I due uomini tornavano sull’argomento delle ore decurtate da parte degli albanesi e sul timore che nutriva Salvatore circa la possibilità di non essere pagato del tutto a fine periodo. Per tale ragione, esortava GASPARI Davide a chiarire questa vicenda ed a fare in modo che costoro pagassero. Nel corso di questa conversazione, GASPARI Davide, a fronte delle sollecitazioni di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79, garantiva a quest’ultimo che non avrebbero perso soldi e che era determinato, nel caso, ad usare il kalashnicov, dicendosi stupito dalle insicurezze di Salvatore sul punto (“*non perdi niente ... perdi i soldi! Che vado col kalashnikov ... dagli albanesi!*”) (progr. 43364).

Non mancavano le lamentele degli operai, soggetti letteralmente sfruttati da questa situazione, reclutati e sostanzialmente solo in minima parte pagati per le ore di lavoro svolto. Ad esempio, da un dialogo tra GASPARI Davide e Salvatore cl. 1979 (progr. 43187 del 15.05.2015, ore 19.15, R.I.T. 1627/15), emergeva che il lavoratore INNOCENTE Francesco aveva chiesto al capo cantiere di poter lavorare direttamente per la ditta committente, senza subire l’intermediazione dello stesso Salvatore. In altra conversazione, tra Davide e Salvatore cl. 1979 (progr. 43473 del 18.05.2017, ore 21.05), si apprendeva che lo stesso INNOCENTE aveva minacciato di rivolgersi ai sindacati in Belgio. Salvatore al riguardo diceva che avrebbe contatto lui INNOCENTE ma dall’attività tecnica non si aveva riscontro in tal senso.

L’atteggiamento conciliante di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 nei confronti degli albanesi, in particolare di Artem, veniva meno con il passare dei giorni anche perché, nel corso delle varie telefonate intercorse con GASPARI Davide e TIMPANO Mario, veniva confermata la circostanza che gli albanesi (a loro dire, a causa del pessimo lavoro eseguito dai muratori italiani), intendevano liquidare una somma di denaro decisamente più bassa rispetto a quella pattuita. Infatti, Salvatore si lamentava con GASPARI Davide, rimproverandolo perché non era ancora riuscito a risolvere la situazione, minacciando a sua volta di recarsi personalmente in Belgio. Davide si difendeva dicendo di essere perfettamente in grado di farlo, ma di essere in attesa solo delle determinazioni (“*Sa’, io sto aspettando una tua parola*”) da parte di Salvatore per risolverla a modo loro. Nel corso della conversazione, GRANDE ARACRI Salvatore dava il suo assenso a GASPARI Davide per comportarsi “al solito”, cioè mettendo in atto una spedizione punitiva ai danni dell’albanese Artem (Salvatore: “*eh sì ... dai ... e vai e gli rompi il muso ... omissis ... ti porti tutti gli operai e vai là e gli picchi nel muso*”) (progr. 43473).

Il problema del denaro e dei costi era sempre al centro delle discussioni tra GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, TIMPANO Mario e GASPARI Davide: ad esempio, nella telefonata intervenuta in data 21.05.2017 tra Salvatore e Mario, quest’ultimo lo metteva in guardia riferendogli che a suo

parere GASPARI Davide e gli altri operai spendevano troppo; Salvatore concordava con lui e gli consigliava di non assecondare più le richieste economiche di GASPARI Davide (all.O299).

Dal contenuto della seguente chiamata si comprendeva quale fosse la ditta che aveva formalmente assunto gli operai reclutati e mandati a lavorare in Belgio: la BALLIU Costruzioni S.r.l. con sede in Firenze.

Infatti, nella giornata 2.06.2017, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 contattava PASSAFARO Francesco Paolo, figlio di Giuseppe detto *zio Pino*; quest'ultimo, come detto, si era recato in Belgio unitamente a GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 (padre di Salvatore) per prestare la sua opera lavorativa (all.O301). Nel dialogo in esame, Salvatore informava l'interlocutore che dal Belgio era stato inviato un primo bonifico proprio sulla carta del padre (zio Pino). Come già illustrato, dall'attività investigativa si era accertato che PASSAFARO Giuseppe detto *zio Pino*, in data 16.08.2016, presso l'ufficio Postale Paternostro di Crotone aveva attivato la carta ricaricabile postepay evolution nr. 5333171033406824 collegata all'IBAN IT40q0760105138229706529708, risultata in realtà nella piena disponibilità (cfr. annotazione del 09.03.2017, all.A22) di GRANDE ARACRI Salvatore. Salvatore, oltre al denaro inviatogli dal Belgio con la Western Union, aveva inteso di utilizzare anche la citata carta postepay per diversificare i pagamenti provenienti dal Belgio; in tale contesto Salvatore intendeva avvisare lo *zio Pino* (attraverso il figlio Francesco) dell'imminente arrivo di denaro dal Belgio poiché, prima o poi, essendone l'intestatario, si sarebbe accorto di tale movimentazione.

Effettivamente, dalla movimentazione della carta ricaricabile postepay evolution nr. 5333171033406824 collegata all'Iban IT40q0760105138229706529708 (cfr. All.C17), si constatava che nella giornata del 06.06.2017 (quattro giorni dopo la chiamata in argomento) risultava un accredito di 434,00 euro proveniente dalla società BALLIU Costruzioni S.r.l. sedente in Firenze (All.D58) ed avente quale causale "*paga Aprile 2017*", periodo in cui in Belgio vi erano gli operai e GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954.

Gli accertamenti effettuati consentivano di appurare che socio unico della BALLIU Costruzioni S.r.l. era da identificarsi in BALLIU Eduart iscritto all'Aire con residenza in Molenbeck - Saint Jean (BELGIO) ab. Boulevard Louis Mettwie 71/0049.

Una verifica presso l'archivio INPS consentiva di accertare che fra i dipendenti della società erano annoverati gli operai reclutati per i lavori in Belgio da GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, tra i quali anche GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 e PASSAFARO Giuseppe.

L'ufficio ispettivo avviava il 12.10.2017 gli accertamenti, che si concludevano il 18.10.2018.

L'ufficio ispettivo accertava la totale insolvenza dell'azienda sia verso I.N.P.S., sia verso la cassa Edile di Firenze la quale provvedeva anche alla cancellazione della società dal proprio registro.

In particolare, gli Ispettori del Lavoro con l'istruttoria accertavano che l'attività prevalente della BALLIU Costruzioni S.r.l., almeno per gli anni 2016 e 2017, veniva svolta in modo prevalente in Belgio. Alla luce di ciò e delle normative comunitarie, che non prevedevano l'obbligo di assicurare in Italia il personale impiegato all'estero, venivano cancellate tutte le posizioni assicurative indicate dalla società.

Nel verbale fornito dall'I.T.L. veniva indicato che era proceduto anche al disconoscimento delle giornate lavorative denunciate dalla ditta per nr. 8 lavoratori dell'anno 2016 e nr. 21 lavoratori per l'anno 2017.

Considerando che BALLIU Eduart, socio unico della BALLIU Costruzioni S.r.l., era detenuto dal febbraio 2017, appare chiaro come la gestione di tale società fosse affidata a suoi connazionali.

Allo scopo di recuperare tali somme di denaro e chiudere la contabilità con l'impresa albanese, quella di Artem, proseguivano i contatti (dal 3.06.2017 al 14.06.2017) con TIMPANO Mario e GASPARI Davide. L'argomento alla base di quasi tutte le conversazioni era il pagamento delle ore lavorative effettuate dagli operai.

Dall'ascolto telefonico, inoltre, emergevano i rapporti tra GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e GASPARI Davide che si erano deteriorati perché quest'ultimo nel frattempo voleva lasciare il Belgio per fare rientro in Italia in quanto non era soddisfatto del lavoro (all.O302).

La telefonata del 13.06.2017, intrattenuta da GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 con DE SOLE Paolo, era significativa delle cifre transitate nei due precedenti mesi nella disponibilità del primo e di quelle che erano ancora in attesa di ricevere, circa 20.000 euro (all.O303).

E' chiaro, pertanto, come anche nel mese di giugno 2017 si registravano delle conversazioni inerenti la questione "Belgio" che confermavano come GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e TIMPANO Mario fossero coloro che avevano reclutato gli operai, ne avevano gestito il lavoro in Belgio ed avevano in più occasioni intascato le somme derivanti dal lavoro dagli stessi svolto in Belgio (tramite Western Union).

Salvatore, inoltre, incalzava TIMPANO affinché facesse i conti con Artem, referente della BALLIU Costruzioni S.r.l. (progr. 44852, 44861).

Dalla prima telefonata emergeva, dai calcoli effettuati da GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, che la ditta committente pagava € 13,00 all'ora per ciascun operaio e che Salvatore intendeva trattenere per sé ed i suoi complici € 5,00 per ogni ora lavorata [(€ 13,00 x 832 ore = € 10.816,00; € 5,00 x 832 = € 4.160,00 (da trattenere); € 10.816,00 - € 4.160,00 = € 6.656,00 (retribuzione per gli operai, dunque pagati € 8,00 all'ora)].

Con riferimento invece alla seconda telefonata, gli accertamenti esperiti presso la Western Union permettevano di appurare (cfr. il sottostante riquadro, nonché all.C18) che, nelle giornate del 13 e 14.06.2017, TIMPANO Mario aveva inviato dal Belgio a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 ed alla moglie PASSAFARO Carmelina 750,00 euro ciascuno; denaro derivante dallo stralcio effettuato dalla paga degli operai impegnati in Belgio.

Si rammenta che già il 18.05.2017 TIMPANO Mario aveva fatto un analogo invio di denaro attraverso Western Union, ma nella circostanza a Salvatore erano stati attribuiti 954,00 euro mentre a PASSAFARO Carmelina 900,00 euro.

In più occasioni, come anticipato, GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 spronava TIMPANO Mario a farsi pagare dalla ditta committente per evitare che gli operai si rivolgessero direttamente alla stessa per farsi consegnare la retribuzione, perché in tal caso Salvatore e Mario avrebbero perso i loro utili da illecita intermediazione, come dimostra l'SMS inviato dallo stesso Salvatore e debitamente trascritto (es. progr. 44940 del 15.06.2017, R.I.T. 1627/15: « *Chiama Artem e stai attento che gli operai che si fanno dare i soldi direttamente se no Mario fammi sapere* »).

Nella giornata del 20.06.2017, all'interno della Mercedes in uso a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79, era registrata una conversazione tra quest'ultimo, PASSAFARO Giuseppe detto zio Pino e VARANO Pascal, vertente sul credito derivante dall'invio di operai in Belgio; nella circostanza Salvatore quantificava il credito in circa 2.400,00 euro e ipotizzava l'invio in Belgio di VARANO Pascal per recuperarlo (dall'attività tecnica non si aveva, tuttavia, riscontro dell'effettivo viaggio in Belgio da parte di VARANO Pascal in quel frangente; con GASPARI Davide, VARANO si sarebbe invece recato in Belgio solo nel successivo mese di agosto 2017, sempre per raccogliere, per conto di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, le somme dalla Ditta di Artem). Con quest'ultimo poi



Salvatore parlava della VIESSE S.r.l.s. e del pericolo imminente di una multa che sarebbe andata ad aggravare la posizione del fittizio socio unico nonché amministratore unico e cioè di GROPPi Castellina, madre di VARANO (progr. 605).

Nella medesima giornata del 20.06.2017, TAMPANO Mario chiamava Salvatore dicendogli che gli ulteriori bonifici non erano ancora stati effettuati (all.O304).

Effettivamente, dalla movimentazione della carta ricaricabile postepay evolution nr. 5333171033406824 collegata all'Iban IT40q0760105138229706529708 (cfr. All.C17), intestata a PASSAFARO Giuseppe (cfr. all.A22), di fatto in uso a GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, si constatava che nella giornata del 26.06.2017 giungevano due accrediti di € 1.165,50 ed € 747,00 provenienti dalla società BALLIU Costruzioni S.r.l. sedente in Firenze ed avente quale causale "busta paga maggio 2017", periodo in cui in Belgio vi erano gli operai inviati da Salvatore.

Immediatamente dopo e, precisamente, il 27, 28 e 29.06.2017, venivano eseguiti tre distinti prelievi di € 600,00 ciascuno, per un totale di € 1.800,00 (praticamente l'importo inviato dal Belgio) presso il postamat n. 2482 di Brescello. Dall'esame quadro sottostante era chiaro come a prelevare tale denaro fosse stato GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 confermando una volta di più come lo stesso fosse il reale titolare ed utilizzatore della carta postpay formalmente intestata a PASSAFARO Giuseppe.

Per l'analitica ricostruzione della vicenda si fa rinvio alla Nota 7.5.2019 della S.M. della Questura di Bologna.

Ciò premesso, venivano, quindi, riesaminate le risultanze delle intercettazioni telefoniche di cui al presente procedimento penale aventi ad oggetto l'invio di lavoratori in Belgio e la loro allocazione sui cantieri.

Da questa attività, in particolare, emergevano come lavoratori i nomi di GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954, PASSAFARO Giuseppe detto zio Pino, SCIANO Francesco, INNOCENTE Francesco, SLUGA Francesco, RUSSOTTO Michele, LETTERA Francesco, GASPARI Davide, GASPARI Emanuele, MANDARINO Giuseppe (fonetico, ndr. - accertato successivamente, da utenza telefonica e banca dati SDI, essere MARRANDINO Giuseppe), VITALE Vito.

Sono stati sentiti alcuni degli operai inviati in Belgio, dai quali è scaturita, in ogni caso, conferma della correttezza dell'approdo investigativo.

**Francesco SLUGA**, reclutato da GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, si era recato in Belgio a lavorare dal 25.03.2017 al 13.04.2017, facendo ritorno in Italia per Pasqua (caduta il 16.04.2017) e senza mai più rientrare in Belgio: egli dunque aveva potuto lavorare una ventina di giorni al massimo e non certamente per le 600 ore alle quali ha fatto riferimento nel corso delle dichiarazioni rese il 31.1.2019 al P.M., quando aveva tra l'altro affermato di essere rientrato in Belgio dopo Pasqua 2017 e di aver "lavorato per circa un mese per circa 200 ore".

Verso la fine del mese di marzo del 2017, SLUGA Francesco e GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 iniziavano ad interloquire telefonicamente e, dal contenuto delle telefonate, si comprendeva che stavano organizzando la partenza per il Belgio.

Il 20.03.2017, in particolare, SLUGA chiedeva un incontro a Salvatore durante il quale avrebbe dovuto far parlare lo stesso Salvatore con RUSSOTTO Michele. Il prosieguo della conversazione faceva capire che RUSSOTTO era un altro edile da impiegare nei cantieri in Belgio. Nel corso di questa chiamata Salvatore chiedeva se SLUGA avesse già parlato di prezzi e di altro e SLUGA confermava dicendo che aveva fatto riferimento alla cifra di 12,00 euro l'ora. Salvatore rappresentava però che in realtà loro avevano parlato di 10,00 euro l'ora e SLUGA replicava

dicendo che la persona valeva quella cifra (12,00 euro), intendendo quindi che era bravo a lavorare, mentre per gli altri si poteva parlare di 10,00 euro l'ora. Salvatore diceva che in serata aveva un impegno e delegava l'incontro al fratello GRANDE ARACRI Paolo.

E' emerso che SLUGA è partito il 25.3.2017 assieme a Vito VITALE (progr. 40069).

SLUGA faceva rientro in Italia per le festività pasquale senza più fare ritorno in Belgio, non risultando traccia nelle intercettazioni.

Difatti, l'attività di captazione faceva emergere il successivo svolgimento di lavori presso cantieri in Emilia Romagna e le continue sollecitazioni verso Salvatore GRANDE ARACRI (evidentemente ritenuto dallo SLUGA il proprio referente datoriale) sia per ottenere il pagamento delle proprie spettanze (progr. 42448) sia per essere licenziato, in modo da poter conseguire l'indennità di disoccupazione (progr. 43682, 43816, 43989). 'Ispettorato di Firenze (nell'ambito di accertamenti sulla BALLIU Costruzioni S.r.l.) e nelle s.i.t. rese a questa D.D.A. il 31.01.2019 contenevano diverse informazioni errate, *rectius* palesemente smentite dalle telefonate registrate.

Infatti, come detto sopra, la P.G. precedente acquisiva la documentazione in possesso dell'Ispettorato del Lavoro di Firenze in cui, come detto, dichiarava di aver lavorato per la ditta BALLIU Costruzioni S.r.l. dal 28.03.2017 al 10.08.2017, di aver ricevuto copia del contratto di lavoro/comunicazione obbligatoria assunzione e di aver percepito per tutto il periodo lavorativo solo la somma di 500,00 euro in contanti senza aver avuto mai alcuna busta paga; in tali dichiarazioni non aveva alcun cenno al ruolo di Salvatore GRANDE ARACRI nella vicenda dei lavori svolti in Belgio.

Tale condotta veniva parzialmente giustificata nel corso delle dichiarazioni rese il 31.2019 nelle quali spiegava di non : *«... aver fatto il nome di GRANDE ARACRI Salvatore perché mi sono concentrato sulla Ditta che mi aveva assunto. Anzi, è stato GRANDE ARACRI Salvatore a suggerirmi di denunciare la ditta che mi aveva formalmente assunto. Comprendo quanto mi dite circa il fatto che la ditta che mi ha assunto era solo una figura fantasma, dalla quale difficilmente avrei mai potuto ottenere quanto di diritto mi spettava».*

Altri aspetti di quanto riferito da SLUGA erano invece riscontrati ed utili al fine di ricostruire la vicenda dei lavori in Belgio ed il ruolo svolto da GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 nel reclutamento dei lavoratori e da TIMPANO Mario quale tramite tra Salvatore cl. 1979 e gli albanesi committenti dei lavori.

Nelle s.i.t. rese al P.M., SLUGA dichiarava che nei primi mesi del 2017 era stato afflitto dal problema della ricerca di un'occupazione e, confidandosi con GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, aveva ricevuto da quest'ultimo la proposta di recarsi in Belgio per eseguire dei lavori edili. Gli accordi sul rapporto di lavoro erano stati stretti proprio con il GRANDE ARACRI, il quale gli aveva prospettato condizioni molto buone di lavoro, quali una retribuzione di circa € 3.000,00 al mese (circa € 15,00 l'ora), oltre a tutti gli emolumenti di legge, l'assunzione da parte di una ditta terza, e la ricezione del pagamento ogni 15 giorni: specificava SLUGA che proprio quest'ultimo aspetto (e non il pagamento ogni 30 giorni) aveva reso ancora più allettante la proposta.

Nel corso delle dichiarazioni al P.M., SLUGA affermava di aver coinvolto anche altre due persone, ovvero INNOCENTE Francesco e Samir BAHIRINI.

Proseguendo l'esposizione al P.M., il dichiarante affermava di aver coinvolto anche Michele RUSSOTTO, il quale era arrivato in Belgio in un secondo momento, quando già SLUGA aveva compreso che le condizioni concrete di lavoro erano totalmente differenti da quelle prospettate, cosa che aveva per correttezza subito riferito a RUSSOTTO.

SLUGA, inoltre, affermava al P.M. che per tale vicenda il suo referente era stato innanzitutto GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e poi, una volta giunto sui cantieri in Belgio, il padre GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954. In particolare, sul ruolo di Salvatore cl. 1979 dichiarava: *“Io mi rivolgevo a Salvatore perché era lui che mi aveva chiamato per lavorare, che mi aveva fatto le promesse di essere retribuito per il lavoro che avrei svolto e che in sostanza mi aveva “assunto”, poiché io la ditta che mi ha formalmente assunto non l’ho mai conosciuta se non alla fine quando mi sono rivolto ai Sindacati ... omissis ... Circa quanto mi chiede circa le pretese di GRANDE ARACRI Salvatore di essere a sua volta pagato dagli albanesi, posso solo dire che Salvatore era il “caporale”, cioè colui che raccoglieva i lavoratori e per questo riteneva di dover essere pagato. Le cose stanno così, non posso negarlo”*.

Inoltre SLUGA riferiva che, arrivato in Belgio, con la propria vettura, era stato accolto (al pari degli altri operai) da un soggetto che si faceva chiamare “Zio Mario” e che riconosceva nella fotografia di TIMPANO Mario mostratagli in visione durante l’istruttoria. Costui li aveva accompagnati in un hotel (in cui i lavoratori avevano dovuto pagare la permanenza nella struttura) e successivamente in un appartamento dove avevano vissuto in 12 operai entro poche stanze. SLUGA confermava che “Zio Mario” era il *trait d’union* tra gli albanesi, che erano i titolari dei cantieri, e GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, precisando che gli albanesi proponevano i lavori a Mario TIMPANO e che costui li girava a Salvatore.

Con riferimento all’immobile in cui erano avevano alloggiato, SLUGA sosteneva che gli albanesi avevano trattenuto loro, dalla paga, circa 300,00 euro al mese

A detta di SLUGA, anche il vitto era a carico del singolo lavoratore, diversamente da quanto originariamente pattuito.

Ancora, SLUGA specificava che gli orari di lavoro erano dalle 7.00 alle 8.30 con una pausa di 15 minuti, poi si lavorava dalle 8.45 alle 12.00, poi c’era la pausa pranzo di mezz’ora, quindi si lavorava dalle 12.30 alle 15.30/16.00. Dichiarava altresì che in alcuni casi avevano lavorato anche di domenica (sino alle ore 12.00/13.00).

Riferiva infine di aver ricevuto da GRANDE ARACRI Salvatore la somma complessiva in nero di 1.150 €.

Nel corso dell’esposizione dei fatti, SLUGA diceva di aver timore di questi soggetti, dei GRANDE ARACRI di Brescello (RE), perché lui era attualmente detenuto, ma i propri familiari vivevano nelle vicinanze di GRANDE ARACRI Salvatore e Francesco ed erano dunque a rischio di ritorsioni. Questa affermazione, tuttavia, veniva formalmente modificata in sede di riletture del verbale, quando SLUGA, cambiando versione, affermava che qualora fosse stato utile non avrebbe avuto alcuna remora nel denunciarli.

**Michele RUSSOTTO** era stato tra i primi a partire per il Belgio, dopo aver preso accordi direttamente con GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 a cui comunicava che per esigenze familiari avrebbe preferito partire il 29.03.2017 in aereo. Lo stesso Salvatore, poi, lo metteva in contatto con Mario TIMPANO (progr. 40037, R.I.T. 1627/15). RUSSOTTO faceva da subito rientro in Italia.

La presenza di **SCIANO Francesco** in Belgio era databile dalla fine di aprile 2017. Infatti, i primi di maggio 2017, venivano registrate delle telefonate tra l’uomo e GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979.

Dalle telefonate con SCIANO, si comprendeva inoltre che in Belgio nello stesso periodo c'erano anche Giuseppe PASSAFARO detto "Zio Pino" e Manuel, il figlio di Davide GASPARI.

Il 13.05.2017, SCIANO ed INNOCENTE facevano momentaneo rientro in Italia e SCIANO comunicava a Salvatore il proprio disappunto per il fatto che la sera prima della partenza Artem non si era presentato all'appuntamento. Era chiaro che gli operai in quella circostanza si attendevano di ricevere un pagamento. Appena giunto in Italia, SCIANO chiedeva un incontro a Salvatore per poter parlare (progr. 43009, 43043).

Come anticipato, Francesco SCIANO veniva sentito dal Pubblico Ministero il 31.1.2019.

Nell'occasione dichiarava di essersi recato a lavorare in Belgio da fine aprile fino a circa il 20.5.2017 come "muratore". La proposta di lavoro gli era stata fatta da GASPARI Davide che gli aveva prospettato un compenso di 2.500,00 euro mensili, con pagamento ogni 15 giorni e con regolare busta paga. Oltre alla paga, gli era stato garantito anche il vitto e l'alloggio. Accettata la proposta, era partito insieme a GASPARI Davide, suo figlio Manuel e Salvatore GRANDE ARACRI. Riferiva che arrivati in Belgio, a Marche, erano andati a mangiare in un bar/ristorante di un uomo calabrese, chiamato "Zio Mario", che conosceva Salvatore e che, arrivati nell'appartamento, in disparte, aveva chiesto a Davide cosa ci facesse Salvatore GRANDE ARACRI lì e GASPARI gli aveva risposto che erano soci e che Salvatore aveva i contatti con le aziende in Belgio.

Negava di aver sottoscritto alcun contratto o lettera di assunzione e, dopo qualche giorno dal suo arrivo in Belgio, aveva sentito gli altri operai lamentarsi del fatto che non venivano pagati e che comunque i soldi arrivavano in ritardo. Aveva quindi parlato di ciò con Davide, il quale gli aveva detto che la paga sarebbe stata in realtà di 10,00 euro l'ora, diversamente da quanto pattuito.

Spiegava che, dopo i primi 15 giorni di lavoro, non era stato pagato e, quando aveva chiesto i soldi a Davide, questi gli aveva detto che Artem non stava ancora pagando. Compreso che non avrebbe ricevuto il compenso che gli spettava, aveva deciso di interrompere il lavoro e insieme ad INNOCENTE era tornato in Italia. Riferiva ancora che, prima di partire, aveva chiesto con insistenza dei soldi e solo all'una di notte Davide e Zio Mario gli avevano portato 100,00 euro.

Anche in Italia aveva continuato a reclamare il suo credito sia a Davide che a Salvatore, i quali però nulla gli avevano dato, scaricando uno sull'altro il compito di pagare, così come del resto documentato dalle conversazioni telefoniche.

Non avendo ricevuto quanto pattuito, aveva deciso con Francesco INNOCENTE di tornare in Belgio per riscuotere il dovuto. Come dimostrato dalle chiamate di cui sopra, insieme a loro era partito anche Davide, il quale aveva addotto di dover chiarire delle questioni con Artem (cfr. progr. 45394, 45395, 45409, 45413, 45414, 45415, 45416, 45422, R.I.T. 1627/15). In Belgio, era riuscito a parlare direttamente con Artem, mentre INNOCENTE era stato cacciato via perché aveva alzato i toni della voce (anche questa circostanza emergeva nelle sopra riportate intercettazioni telefoniche). All'incontro aveva partecipato anche TIMPANO, a cui Artem aveva detto di aver già dato diversi acconti a Davide e che quindi sarebbe andato fuori budget se avesse pagato nuovamente. TIMPANO aveva garantito per i due manovali ed aveva detto ad Artem che, dopo di loro, non avrebbe dovuto più dare acconti a nessuno. Artem, quindi, gli aveva fatto un versamento di circa 575,00 euro direttamente sulla carta postepay evolution nr. 5333171028481790 con IBAN IT27S0760105138279159879163 intestata allo stesso SCIANO.

La somma, comunque, non aveva coperto l'intera retribuzione di SCIANO che riferiva di aver lavorato complessivamente circa 100 ore e che, di conseguenza, gli sarebbero spettate 1.000,00 euro. Aveva quindi continuato a chiedere la restante somma di 300,00 euro a GRANDE ARACRI

Salvatore cl. 1979, il quale gli aveva detto che ne avrebbe dovuto parlare con Davide e per questo avevano fissato un incontro a casa di quest'ultimo. SCIANO affermava che in questa occasione Davide lo aveva aggredito fisicamente colpendolo con una manata in faccia e minacciandolo di andare a prendere una pistola. Salvatore aveva calmato gli animi e detto che i soldi glieli avrebbe dati lui. In realtà, quella somma non gli era mai stata corrisposta e Salvatore gli aveva detto, per giustificarsi, che lui stesso aveva perso soldi per quei lavori.

SCIANO riferiva che, a seguito della aggressione da parte di GASPARI Davide, si era fatto refertare al pronto soccorso di Guastalla (RE), ma non aveva sporto denuncia. Questa circostanza, come sopra anticipato, veniva verificata: effettivamente SCIANO si era recato al P.S. in parola ove, come da referto acquisito, era stato visitato e dimesso con 3 giorni di prognosi.

SCIANO dichiarava di non conoscere la ditta BALLIU Costruzioni S.r.l. Relativamente alle ore di lavoro affermava che i turni erano dalle ore 07.00 fino alle 12.00 e dalle 12.30 alle 16.30. Gli operai locali finivano di lavorare alle 15.30 mentre il venerdì finivano alle 12.00. Dichiarava anche che avevano fruito regolarmente del riposo settimanale nelle giornate di sabato e domenica.

La figura di **BAHRINI Samir** emergeva sul finire del mese di marzo 2017, quando, telefonicamente questi si raccordava con GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 sui dettagli per la partenza per il Belgio.

Il 23.03.2017, Samir gli dava conferma telefonica di aver superato il confine di Stato. Questa telefonata confermava anche il fatto che BAHRINI aveva fatto il viaggio per il Belgio insieme a GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954. Salvatore, infatti, durante la conversazione, gli chiedeva di dire al padre che gli avrebbe fatto la ricarica telefonica (progr. 39843, 39847, 39852, 39854, 39876).

Anche in questo caso le conversazioni telefoniche attestavano le continue richieste di pagamento delle proprie spettanze da parte dell'operaio (ad esempio, rilevante è l'sms del 12.5.2017 con cui chiede a Salvatore GRANDE ARACRI il denaro per mantenere la propria famiglia. (progr. 42969, 42970).

Il 4.2.2019, BAHRINI Samir veniva escusso dal Pubblico Ministero : nell'occasione, egli affermava che, tra febbraio o marzo, era andato a lavorare in Belgio su proposta di tale SLUGA Francesco, persona a lui nota da tempo e con la quale aveva in passato lavorato. Data la sua disponibilità, lo stesso SLUGA lo aveva messo in contatto con GRANDE ARACRI Salvatore, il quale gli aveva proposto una paga di 12,00 euro l'ora con vitto e alloggio a sue spese, aggiungendo che la paga gli sarebbe stata data ogni 15 giorni. Salvatore gli aveva garantito che avrebbe avuto un contratto regolare. Nel viaggio per il Belgio, vi erano stati anche GRANDE ARACRI Francesco e altre due persone indicate come un uomo chiamato "Pino" parente dei GRANDE ARACRI (PASSAFARO Giuseppe) ed un uomo siciliano chiamato "Franco" che abitava a Boretto (INNOCENTE Francesco).

Affermava che, dopo una settimana di lavoro, aveva litigato con GRANDE ARACRI Francesco, per le condizioni di lavoro, dal momento che lavoravano circa 10/12 ore al giorno, ma anche perché il padre di Salvatore non dava ascolto sui lavori da fare, nonostante fosse lui a tradurre le indicazioni che gli dava l'architetto sui cantieri. A causa di quella discussione, era stato assegnato ad un'altra squadra. Dopo quindici giorni senza aver ricevuto la paga, aveva iniziato a lamentarsi direttamente con Salvatore che nel frattempo era arrivato in Belgio: in particolare, gli aveva fatto presente che gli accordi erano diversi e che aveva bisogno di mandare dei soldi alla famiglia. Salvatore aveva replicato che erano intervenuti problemi e gli aveva chiesto di pazientare, dandogli

100,00 euro come acconto. Gli aveva detto anche che le condizioni erano cambiate e che non avrebbe potuto corrispondere 12,00 euro l'ora, ma solamente 8,00 euro, perché stava sopportando molte spese. BAHRINI aveva quindi detto che con quella cifra non gli sarebbe convenuto rimanere in Belgio e aveva chiesto il biglietto per tornare in Italia. Francesco SLUGA lo aveva calmato e convinto a rimanere in Belgio almeno fino a Pasqua. Dopo qualche giorno, SLUGA gli aveva consegnato una copia del contratto leggendo il quale aveva capito di essere stato assunto dalla ditta BALLIU Costruzioni a lui perfettamente ignota. Aveva chiesto, quindi, spiegazione a Francesco GRANDE ARACRI, facendogli presente che Salvatore, quando gli aveva fatto la proposta, gli aveva detto che la ditta era loro. Francesco Grande ARACRI, nell'occasione, gli aveva risposto che l'importante era essere in regola e lavorare.

Quanto a vitto e alloggio, BAHRINI precisava che per il pranzo e la cena aveva dovuto provvedere autonomamente perché, a differenza dei patti, nulla gli era stato fornito o pagato da Salvatore. Asseriva, anzi, di aver pagato personalmente la spesa per tutti. Dopo qualche giorno che erano nell'appartamento, Mario aveva portato vivande. In ragione delle lamentele per il mancato pagamento, circa quattro/cinque giorni prima di Pasqua, erano stati convocati da un albanese di nome Artem. L'incontro era avvenuto in un bar vicino l'appartamento ove alloggiavano, alla presenza anche di *Gianpierre* e di altre persone albanesi. Artem aveva detto di avere oltre cento cantieri a Bruxelles e che non era contento del fatto che i suoi operai non fossero pagati. Samir aveva fatto presente che erano stati i GRANDE ARACRI a portarlo in Belgio, ma Artem aveva replicato di avere contatti solo con Mario, che pertanto ne avrebbe parlato con lui e che non voleva parlare con altre persone. Artem se ne era andato via molto arrabbiato. La stessa sera, era arrivato Mario e gli aveva dato appena 150,00 euro. Nel frattempo, con SLUGA, si erano accordati per tornare in Italia senza dire nulla a nessuno. Il venerdì sera (14.04.2017) prima di Pasqua, erano partiti per tornare in Italia. Samir diceva che all'interno dell'appartamento avevano vissuto in 9/10 persone e che, con l'arrivo di Salvatore e di altri due uomini, erano diventati anche 12. L'appartamento era composto da due camere ed un bagno. Samir aveva dormito in cucina.

Con specifico riferimento alla retribuzione, BAHRINI riferiva di aver ricevuto in tutto 250 €. Rientrato in Italia, aveva vanamente chiesto i soldi a Salvatore, il quale aveva risposto che nemmeno lui era stato pagato.

BAHRINI precisava che non aveva insistito per ottenere il pagamento perché aveva paura di Salvatore e della sua famiglia temendo ripercussioni.

Nonostante questo, si era rivolto ad un sindacato di Reggio Emilia, ove gli avevano chiesto di portare dei testimoni ai fatti che intendeva denunciare. Aveva pertanto parlato con "Pino" e Franco il siciliano, ma nessuno gli aveva dato una mano, per non mettersi contro ai GRANDE ARACRI; e così alla fine aveva dovuto lasciare perdere.

Il 28.01.2019, veniva assunto a s.i.t. INNOCENTE Francesco, il quale dichiarava di non conoscere la ditta BALLIU Costruzioni S.r.l. e di non aver avuto mai alcun contatto con imprenditori albanesi.

Affermava che, nel mese di marzo 2017, un uomo di nome Davide, suo conoscente (poi riconosciuto nel GASPARI), gli aveva proposto di recarsi a lavorare presso alcuni cantieri in Belgio con uno stipendio mensile di circa 1.300,00/1.400,00 euro e con la qualifica di manovale. Sebbene l'importo non fosse allettante, essendo in difficoltà economiche, aveva accettato la proposta e tali condizioni di lavoro.

Affermava di essersi recato in Belgio con la propria vettura insieme ad un cittadino tunisino di nome "Samir" ed a PASSAFARO Giuseppe. Arrivati a Charleroi erano stati accolti un uomo di

nome Mario, il quale li aveva messi in contatto con un uomo, presumibilmente belga, di nome *Jeanpierre* che li aveva condotti dapprima in un albergo e successivamente li aveva sistemati insieme ad altri operai in un appartamento. INNOCENTE affermava di aver lavorato circa 8 ore al giorno (dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 fino alle 17/17.30) con un'ora di pausa pranzo. Confermava la fruizione del riposo settimanale nelle giornate di sabato e domenica. In merito alla posizione lavorativa, dichiarava di non aver mai firmato alcun contratto o lettera di assunzione e di aver percepito la paga in contanti. Più dettagliatamente precisava che i soldi gli venivano dati da Mario dietro richiesta. Proprio questa modalità di pagamento lo aveva indotto, nel mese di aprile, ad interrompere il rapporto di lavoro e a rientrare in Italia. Una volta rimpatriato, tramite la Camera del Lavoro di Reggio Emilia, aveva appurato che non era mai stata formalizzata una sua posizione contributiva. Dichiarava inoltre che, quando aveva interrotto il rapporto di lavoro, doveva ancora percepire circa 600/700,00 euro rispetto a quanto pattuito.

Del tutto singolarmente, nel corso delle dichiarazioni rese INNOCENTE evitava accuratamente di nominare nella vicenda i GRANDE ARACRI di Brescello, limitandosi a dichiarare di conoscerli poiché viveva da molti anni a Brescello (RE).

In realtà, l'attività di intercettazione ha dimostrato che INNOCENTE aveva intrattenuto rapporti con Paolo e Salvatore GRANDE ARACRI per avere indicazioni per la partenza per il Belgio e per i pagamenti e non può certo escludersi che l'omissione di ogni riferimento alla loro figura tragga la propria causa nel timore per la propria incolumità.

Si richiamano, a tale riguardo, le conversazioni 17662, 17669, 39763, 39792.

Di particolare rilievo la progr. 39865, dalla quale si ricava che INNOCENTE era partito assieme a Francesco GRANDE ARACRI e aveva informato Salvatore dei problemi emersi con BAHIRINI Samir a motivo dei documenti.

Ancora, nella conversazione 44251 INNOCENTE si rivolge a Salvatore GRANDE ARACRI per il pagamento delle sue spettanze e questi gli chiede quante ore avesse lavorato, chiedendogli l'IBAN. In realtà INNOCENTE non riceverà alcun pagamento e ciò costituirà motivo per ulteriori contatti tra i due.

Di rilievo era anche il dialogo tra GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 ed INNOCENTE Francesco avvenuto il 23.06.2019: quest'ultimo si lamentava di aver ricevuto solo 600,00 euro a fronte di 84 ore lavorate. Salvatore gli diceva che a lui sarebbe spettata la somma di 747,00 euro per 83 ore lavorate. Da questo dato, si poteva ricavare che la paga oraria riservata ad INNOCENTE era di 9,00 euro l'ora (progr. 45426).

L'attività tecnica rivelava la piena corresponsabilità di GASPARI Davide nella attività di caporalato perpetrata in concorso con GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, TIMPANO Mario e GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954. Dalle intercettazioni, infatti, emergeva che GASPARI Davide non era un semplice operaio inviato in Belgio da Salvatore cl. 1979, ma piuttosto era un uomo di fiducia di quest'ultimo che reclutava muratori e si recava in più occasioni in Belgio per controllare gli operai e tenere i rapporti con altro complice, TIMPANO Mario, e gli albanesi committenti dei lavori, partecipando alla spartizione degli utili derivanti dallo sfruttamento dei lavoratori e partecipando alle questioni relative al pagamento dei lavori svolti.

Durante la sua permanenza in Belgio egli utilizzava sovente le utenze degli operai.

La conferma del coinvolgimento di GASPARI Davide nell'attività illecita in esame si ricavava nella conversazione del 4.5.2017, in cui egli diceva a Salvatore cl. 1979 di aver trovato altri operai e che era necessario trovare loro un alloggio. Salvatore gli diceva di far presente la loro potenzialità nel

trovare personale da destinare ai cantieri ma che era necessario che i committenti (Artem) pagassero le ore pregresse lavorate. Salvatore consigliava di andare in ufficio da Artem in compagnia di TIMPANO Mario (progr. 42438).

Inoltre, GASPARI Davide teneva informato Salvatore dell'andamento dei lavori (progr. 42593) ed è intervenuto nel corso delle rimostranze da parte degli operai che lamentavano il mancato pagamento dei lavori svolti.

Il 18.05.2017, sull'utenza di un altro operaio (MARRANDINO Giuseppe, ndr.), GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e Davide parlavano del mancato pagamento e delle richieste degli operai. In particolare, Salvatore informava GASPARI che Mario TIMPANO gli aveva detto che gli avrebbe fatto dei versamenti tramite "Western Union" per poter pagare gli operai che erano tornati in Italia, rivelando quindi un altro canale di flusso del denaro. Dalla conversazione emergeva anche che i versamenti non avrebbero riportato come mittente Mario TIMPANO, ma che questi avrebbe utilizzato terze persone (progr. 43420).

Nella stessa giornata e sulla medesima utenza si registravano altre due chiamate tra Salvatore e Davide aventi ad oggetto sempre il mancato pagamento.

In particolare, Salvatore gli faceva presente le lamentele degli operai e lo esortava a chiudere i conti (con Artem, ndr.) paventando anche l'interruzione dei rapporti.

Nella stessa serata, Davide era a cena con TIMPANO e comunicava a Salvatore che una *tranche* da 2.000,00 euro era stata versata. Salvatore precisava che l'importo versato era di 1.800,00 euro, di cui 800,00 li doveva dare a suo padre Francesco e gli altri li doveva utilizzare per la riparazione della macchina da mandare in Belgio. Davide diceva che lui aspettava solo il *placet* di Salvatore e poi era disposto anche a risolvere le cose con le brutte maniere. Salvatore gli diceva di cercare di recuperare i soldi che dovevano avere, asserendo di aver totalizzato circa 700 ore da retribuire a 13,00 euro l'una. I due inoltre ipotizzavano che i 1.800,00 euro fossero stati versati direttamente da TIMPANO che ci stava rimettendo (progr. 43431).

Il 23.05.2017, Davide avvisava Salvatore che si era recato negli uffici (di Artem) con tutta la squadra. Salvatore lo invitava sia a non perdere la calma perché dovevano ancora percepire degli arretrati, sia a richiedere il pagamento degli operai adducendo che li dovevano mandare alle loro famiglie (progr. 43795).

Il 31.05.2017, Salvatore faceva presente che Pino PASSAFARO, Francesco INNOCENTE e Franco SCIANO gli stavano chiedendo di essere pagati e si stava spargendo la voce che loro non pagavano gli operai. Davide diceva che nel pomeriggio TIMPANO sarebbe andato a vedere direttamente la situazione. I due iniziavano poi a fare calcoli ipotizzando che con le ore maturate, e al netto del pagamento degli operai, avrebbero avuto un utile di circa 6.000,00 euro. Salvatore più volte ribadiva di dire a Mario TIMPANO che entro la mattinata successiva avrebbe dovuto effettuare il bonifico (progr. 44179).

Come sopra riferito nella parte dedicata a SCIANO Francesco, nel mese di giugno 2017, Davide GASPARI tornava in Belgio proprio con lo stesso SCIANO e con INNOCENTE Francesco i quali volevano recuperare le somme non retribuite.

In questa circostanza, avvenuta il 23.06.2017, Davide, all'interno dell'ufficio dell'albanese Artem, discuteva telefonicamente con Salvatore a cui rimproverava di non aver comunicato le ore da lui effettuate ma di aver richiesto solo un bonifico di 1.000,00 euro per il figlio Emanuele. Salvatore ribatteva di aver comunicato l'importo di 1.440,00 euro da pagare a Davide. GASPARI chiedeva a Debora (segretaria) la quale confermava di non aver ricevuto nulla (progr. 45425).



Dopo pochi minuti, veniva registrata una nuova chiamata, il cui contenuto chiariva alcuni aspetti della vicenda belga.

Salvatore, dopo essersi fatto passare da SCIANO Francesco l'operaio INNOCENTE Francesco ed aver parlato, anzi discusso, con quest'ultimo in merito a quanto a lui dovuto per le ore di lavoro svolte, conversava sugli stessi argomenti con GASPARI Davide: questi gli diceva che INNOCENTE non era contento della somma che gli era stata versata, pari a 657,00 euro, e che si sarebbe aspettato di ricevere 840,00 euro. Salvatore gli ricordava che c'era stata un'imprecisata decurtazione di 10 ore (ndr. nel corso del dialogo non veniva indicato il motivo della citata decurtazione). I due poi tornavano a parlare dei conteggi e Salvatore faceva presente che la cifra di 2.220,00 euro segnata a beneficio di Pino PASSAFARO era in realtà comprensiva di 210,00 euro spettanti a SCIANO Francesco, 600,00 euro spettanti al PASSAFARO e i restanti 1.600,00 euro circa erano proprio per GASPARI Davide. La conversazione in esame permetteva, quindi, di comprendere che il meccanismo di pagamento era governato da GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979, che talvolta utilizzava il conto corrente di un solo operaio per gli accrediti delle retribuzioni di altri e poi decideva come le somme avrebbero dovuto essere spartite (progr. 45426).

Poco più tardi, Salvatore parlava di nuovo con Davide, a cui chiedeva che tipo di accordo avesse trovato per ottenere il pagamento delle ore effettuate fino al 30.05.2017. Davide diceva che Artem avrebbe provveduto ai bonifici, ma Salvatore gli diceva di non partire fino a quando non avesse avuto la certezza dell'invio del denaro. Davide diceva che anche lui avrebbe rifatto il calcolo per verificare la corrispondenza e riferiva che Artem aveva già anticipato direttamente agli operai 3.300,00 euro e che quindi questa somma sarebbe stata decurtata dal totale. Proseguendo, Davide diceva che le ore totali effettuate ammontavano a 1.259 (823 + 436) e che la cifra spettante era di 16.367,00 euro. Attraverso tali dati, si poteva comprendere che Artem pagava corrispondeva 13,00 euro agli intermediari per ogni singola ora lavorativa (mentre, come visto, gli operai erano pagati al più 9,00 euro l'ora).

Salvatore chiedeva quindi se, scorporate tutte le spese, sarebbero rimasti i 1.700,00 a testa (per Salvatore e Davide) come avevano preventivato. Davide confermava dicendo che probabilmente alla fine sarebbero stati di più.

I due comunque si riservavano di rifare meglio tutti i calcoli per avere la certezza di non rimetterci nulla (progr. 45433).

Come riferito da SCIANO, nelle s.i.t. alla polizia giudiziaria, LETTERA Francesco era stato contattato e reclutato da GASPARI Davide.

In effetti, si accertava che i primi contatti personali tra LETTERA e GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 si registravano nel mese di giugno 2017.

In particolare, veniva registrata una conversazione tra GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e LETTERA Francesco, in cui il primo chiedeva conferma che le ore lavorate fossero 466 poiché non trovava corrispondenza con l'importo dei bonifici che ammontavano a 6.000,00 euro. Francesco diceva di aver conteggiato le sue ore, quelle di entrambi i GASPARI, quelle dei VITALE e quelle di Giuseppe (MARRANDINO). Salvatore gli diceva di includere anche quelle di SCIANO, PASSAFARO e INNOCENTE. LETTERA Francesco diceva che avrebbe recuperato questi dati dalla valigia di Davide. Poi, proseguendo, lo informava che TIMPANO gli aveva dato un acconto di 350,00 euro in contanti, 100,00 euro dei quali aveva dato agli altri operai. Lamentava, inoltre, il fatto che i costi del vitto li aveva sostenuti lui stesso con i propri soldi e anche per gli altri operai, dimostrando dunque che nel rapporto lavorativo non venivano garantiti i pasti (progr. 44820).

Il 29.07.2017, LETTERA chiamava GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 e lamentava senza giri di parole il fatto di non essere ancora stato pagato e che non gradiva essere preso in giro. Faceva presente che aveva chiamato Artem il quale gli aveva detto che aveva saldato GASPARI Davide. Salvatore faceva presente che non era vero e che anche lui era ancora in attesa di parte della retribuzione e chiedeva di essere creduto (progr. 47134).

Nel corso delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria Francesco SCIANO forniva i recapiti telefonici di alcuni suoi colleghi con cui aveva lavorato in Belgio, dicendo che uno di questi si chiamava "MANDARINO" Giuseppe (fonetico, ndr.), uomo campano reclutato, insieme a LETTERA, da GASPARI Davide.

L'utenza fornita risultava intestata a tale MARRANDINO Giuseppe di Aversa e filtrata nel sistema di intercettazione restituiva contattati anche GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979.

Come per altri operai, questa utenza era stata utilizzata anche da GASPARI.

Nella prima e unica conversazione captata tra l'operaio e Salvatore, MARRANDINO si lamentava delle condizioni economiche, riferendo di non avere nemmeno i soldi per le sigarette, e di lavoro, facendo presente che li facevano lavorare anche sotto la pioggia.

Salvatore cercava di ridimensionare il problema, assicurando che TIMPANO stava cercando di mediare la situazione, al contempo invitando gli operai a non partire senza aver ricevuto prima i soldi ed a presentarsi tutti insieme negli uffici degli albanesi (progr. 43430).

Di indubbio rilievo appaiono altresì le conversazioni telefoniche intercettate con l'utenza di tale Debora, che si presentava come segretaria della società degli albanesi per i quali venivano svolti i lavori.

Difatti costei si rivolgeva a Francesco GRANDE ARACRI per aver contezza degli operai nei vari cantieri o sui materiali (progr.2416, 2417, 2425, 2459), mentre con Salvatore veniva trattato il numero complessivo delle maestranze inviate (progr. 42278 del 2.5.2017, da cui si apprendeva che in quel momento gli operai erano 5 più 4 in arrivo, tra cui LETTERA Francesco, SCIANO Francesco e MARANDINO Francesco), la documentazione ad essi relativa (progr. 42300, progr. 42658, nella quale Salvatore GRANDE ARACRI definiva GASPARI "il responsabile" al quale l'impiegata avrebbe potuto rivolgersi per ogni informazione), la gestione del rapporto di lavoro (progr. 43198 del 16.5.2017, nel corso della quale veniva trattata la questione delle - fittizie - buste paga e GRANDE ARACRI indicava quali operai sarebbero stati licenziati).

Parimenti, il ruolo di referente delle maestranze inviate in Belgio era assunto da Salvatore GRANDE ARACRI anche nei confronti di Jeanpierre, uno dei responsabili del cantiere per conto degli albanesi.

In breve.

L'approfondita analisi investigativa non lascia dubbi sulla sussistenza del quadro di gravità indiziaria del reato di cui all'art. 603-bis c.p.

Come noto, l'originaria formulazione della norma incriminatrice è stata oggetto dell'intervento disposto dalla l. 26.10.2016 n. 199 che ha riformulato la disposizione, tentando di semplificare la struttura del reato ed ampliando il novero dei soggetti attivi del reato per comprendere non solo chi svolge l'attività di illecita intermediazione (il caporale), ma anche chi (in particolare, il datore di lavoro) si avvalga di manodopera sottoponendola a condizioni di sfruttamento ed approfittando del suo stato di bisogno.

La disposizione individua dunque due distinte fattispecie: il reclutamento di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento; l'utilizzo, l'assunzione o l'impiego di manodopera, con sottoposizione dei lavoratori a condizioni di sfruttamento.

In particolare, non è più richiesta la sussistenza di un'attività organizzata, con la conseguente dilatazione dell'area di applicabilità della fattispecie – peraltro al cospetto della clausola di riserva contenuta nell'esordio – in grado di attingere condotte poste in essere da un singolo o comunque da soggetti privi di stabile organizzazione di mezzi e di persone, ed è stato altresì eliminato il riferimento modale alla violenza, alla minaccia o all'intimidazione, ora rilevanti come circostanze aggravanti prevista al comma 2.

In tutti i casi il presupposto viene identificato nell'approfittamento dello stato di bisogno del lavoratore.

Lo sfruttamento del lavoratore si declina secondo quattro situazioni (essendo bastevole anche una sola) concernenti: a) il rapporto tra la qualità e quantità del lavoro prestato e la retribuzione («*la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato*»); b) le condizioni contrattuali («*la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie*»); c) la sicurezza nei luoghi di lavoro («*la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro*»); d) le condizioni di lavoro e di vita del lavoratore («*la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti*»).

Si tratta, come appare di immediata evidenza, della repressione penale del fenomeno del c.d. caporalato, termine con il quale si intende lo sfruttamento, in varia forma, delle altrui prestazioni lavorative, spesso collegato a organizzazioni criminali, ed appare quindi funzionale a sanzionare forme di illecita intermediazione nel mercato del lavoro.

Il reato punisce chiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, sul solo presupposto dello stato di bisogno dei lavoratori e senza che sia richiesta, per l'integrazione della fattispecie, una finalità di lucro. Ciò che è del resto confermato dalla collocazione della norma incriminatrice nel titolo XII del libro II del codice penale riguardante i delitti contro la persona (nella specie, relativa a vicenda cautelare, la Corte ha pertanto disatteso la tesi difensiva che contestava il fatto che il giudice, nell'emettere la misura cautelare, aveva ritenuto irrilevante stabilire se l'indagato avesse agito a fine di lucro o semplicemente per aiutare i propri connazionali) (Cass. Sez. V, 16.1.2018, n. 7891).

Nessun dubbio, infine, sulla sussistenza della giurisdizione nazionale, dal momento che l'attività di reclutamento è avvenuta in Italia, e in particolare a Brescello.

Alla stregua di tali considerazioni è dunque sufficiente considerare che:

-Salvatore GRANDE ARACRI ha procurato almeno 9 persone da destinare come manovali o carpentieri sui cantieri in Belgio, gestiti da alcuni albanesi ricorrendo ad una società fittizia, o comunque inattiva, la BALLIU Costruzioni srl, di cui avevano la disponibilità;

- ciò grazie all'intermediazione, a monte, di Mario TIMPANO, soggetto dimorante da tempo in Belgio e con il quale i GRANDE ARACRI avevano da tempo rapporti di affari, e del padre Francesco, recatosi in Belgio a svolgere attività di coordinamento (a retribuzione non falcidiata) degli operai sul campo;

- indubbio lo stato di bisogno delle maestranze, per varie ragioni fuori dal mercato del lavoro, disposte ad allontanarsi centinaia di chilometri da casa per poter trovare un'occupazione anche a basso profilo di specializzazione (basterà ricordare al riguardo gli SMS inviati da BHRINI ;

- indubbio altresì il loro sfruttamento, essendo emerso che i lavoratori hanno goduto di un trattamento normativo-retributivo totalmente difforme dalle previsioni di legge, in relazione

all'orario di lavoro, allo straordinario, alla retribuzione convenzionale prevista per i lavoratori all'estero, all'indennità di trasferta ;

- né vale opporre – anticipando una possibile obiezione - la buona fede degli indagati (ed in particolare di Francesco GRANDE ARACRI, che vi si recò a lavorare), che soltanto in seguito sarebbero stati posti di fronte all'evidenza della violazione delle pattuizioni originarie: è appena il caso di notare, infatti, che la decurtazione della retribuzione, che costituisce la principale obbligazione a vantaggio del lavoratore, costituiva proprio oggetto dell'accordo iniziale in chiave di remunerazione della illecita intermediazione e che lo stesso Salvatore GRANDE ARACRI, nel conversare col complice GASPERI ha rivelato l'intento di fondo dell'operazione, tutt'altro che filantropico («*Ohi, Da', ma tu ti pensi che sto gioco lo facciamo per far mangiare gli operai?*» , progr. 43611). Utile, infine, rimarcare, come in più occasioni ribadito, la costante premura di Salvatore GRANDE ARACRI di scongiurare rapporti diretti tra maestranze e parte datoriale, in modo da poter governare unilateralmente la parte economica del rapporto.

Un'ultima considerazione merita la verifica della sussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p..

A tal fine merita rilevare che per la configurabilità della stessa è necessario che sia l'associazione mafiosa nel suo insieme a trarre beneficio dall'attività svolta, non essendo sufficiente che serva gli interessi dei singoli associati, pur se collocati ai vertici del sodalizio criminale (cfr. Cass. Sez. V 17.3.2016, Zindato, Cass. Sez. VI 22.9.2015, Cannizzaro).

La ricostruzione della vicenda non ha fatto emergere elementi dimostrativi di una sua finalizzazione al perseguimento di interessi trascendenti la sfera personale dei GRANDE ARACRI (e del GASPARI), né a contrario approdo può condurre il rilievo per cui alcuni dei lavoratori non hanno riferito di aver tratto dalla consapevolezza del cognome del loro intermediario argomento per non insistere nelle richieste: difatti, si tratterebbe comunque di un *metus* immanente, non direttamente collegato né ad intimidazioni che, peraltro, nemmeno vengono contestate.

## SINTESI DEL QUADRO DI GRAVITÀ INDIZIARIA

### Il perimetro soggettivo dell'associazione

Rinviano alla parte introduttiva per le considerazioni sulla sussistenza del reato associativo nella sua componente oggettiva, va in questa sede verificato il grado di coinvolgimento nella compagine e la qualità eventualmente rivestita.

### Salvatore GRANDE ARACRI

Non sembra dubbio che il soprannome che VALERIO riferisce essergli stato attribuito – *U calamaro* - appaia descrivere icasticamente le proteiformi attitudini all'azione illecita nel settore economico: trascurando le vicende criminose pregresse egli si è occupato, nel tempo, di diversi settori, dall'intrattenimento alla ristorazione, all'edilizia, all'intermediazione di manodopera.

Prevedendo facili obiezioni al riguardo, è da escludere che tale multiforme attività sia il frutto della necessità di *sbarcare il lunario* cui sarebbe obbligato dall'ingombrante cognome.

Esso costituisce di fatto l'attualizzazione di una sistematica condotta di infiltrazione nel tessuto economico locale realizzata, in linea di perfetta continuità operativa con il padre Francesco, sia avvalendosi costantemente di affidabili prestanome cui riferire formalmente la titolarità degli *assets* sia di condizioni di particolare favore dovute all'appartenenza al sodalizio criminoso sia, infine di avvalersi dei vantaggi competitivi derivanti dalla violazione sistematica delle regole del lecito svolgimento dell'attività di impresa [è appena il caso di ricordare le vicende relative ai Capi 46) e 48)].

Tale capacità pervasiva, del resto, è fatto risalente e ampiamente comprovato dalle concordi dichiarazioni dei collaboratori e confermato con plastica evidenza dalle conversazioni captate dai fratelli CARUSO che, nella libertà consentita dal convincimento di potersi esprimere liberamente hanno in più momenti esplicitato quanto costituisce patrimonio conoscitivo acquisito al processo, vale a dire l'appartenere Salvatore GRANDE ARACRI all'omonimo sodalizio criminale.

### Francesco GRANDE ARACRI

Come in più occasioni ricordato, l'appartenenza di Francesco GRANDE ARACRI al sodalizio criminale 'ndranghetistico è giudizialmente accertata con la sentenza pronunciata in esito al procedimento Edilpiovra.

Proprio tale vicenda processuale è all'origine della marginalizzazione del GRANDE ARACRI, così come riferito dal Antonio VALERIO nel corso del processo Aemilia:

«VALERIO cosa intende "è uscito", è uscito dall'Ndrangheta o è uscito dal fatto dall'essere presentabile perché è marchiato da ... E' bruciato?"; VALERIO: "... incompr. ... ha un marchio evidente, ma è chiaro ha un marchio evidente, non può essere più diciamo, come dire, il referente; referente più papabile era ..."; P.M.: "Ma è ancora dell'Ndrangheta GRANDE ARACRI Francesco?"; VALERIO: "Eh, beh ... dall'Ndrangheta non si esce ... omissis ... i motivi non è che ce ne siamo tanti di possibilità di uscire dall'Ndrangheta: o è quello il percorso che ho fatto io, o la tomba o nient'altro"; P.M.: "Quindi ha chiarito, quindi l'uscire significa semplicemente che non è più presentabile ..."; VALERIO: "Messo da parte, comunque sempre ... Certo"; ... omissis .."».

Dunque, il collaboratore di giustizia è chiaro nel precisare che la predita del ruolo di referente non produce l'automatismo della rescissione del rapporto criminale, come plasticamente fatto intendere. Esso, in particolare, dà luogo all'assunzione e al mantenimento di un *low profile* opportunisticamente adottato sia per non attirare eccessivamente l'attenzione degli investigatori sia per non intralciare l'attività del figlio Salvatore che verso la fine del decorso decennio lo ha sostituito.

L'ex sindaco di Brescello Marcello COFFRINI, la cui giunta venne sciolta con provvedimento presidenziale per infiltrazioni mafiose, e ottimo sponsor di Francesco GRANDE ARACRI lo definisce persona "gentile ed educata", tratto probabilmente corrispondente al vero ma che inverte la cifra comportamentale cui volutamente ricorre per dissimulare verso l'esterno la propria appartenenza al contesto criminale.

Difatti, la condanna a seguito del procedimento Edilpiovra non gli ha impedito di recarsi a Cutro immediatamente dopo la scarcerazione del fratello Nicolino (atto non certo dovuto a sollecitudini familiari) e a verificare lo stato del complesso immobiliare di Le Castella, nel si vide assegnare un immobile; di presenziare a diverse riunioni presso la sua abitazione (il 29.6.2016 per spartirsi il corrispettivo della vendita del locale pizzeria di Parma o di ricevere esponenti contigui al sodalizio

(il 31.5.2016) come BOLOGNA Claudio, recatosi a fargli visita unitamente a PALA Tiziano; di prestarsi a rendere denuncia calunniosa nei confronti di un troupe di giornalisti interessata a svolgere il proprio dovere di informazione sulla famiglia GRANDE ARACRI, in un più ampio contesto di opposizione totale verso chi prende posizione pubblica contro di loro (ad esempio la consigliera SILVA).

Si tratta di un complesso di circostanze, sufficientemente distanziate nel tempo che, unitamente all'assenza di condotte di segno dissociativo inducono a ritenere persistente l'adesione di Francesco GRANDE ARACRI al sodalizio criminale.

### **Rosita GRANDE ARACRI**

Sorella di Salvatore e figlia di Francesco, Rosita GRANDE ARACRI ha assunto una funzione di significativo rilievo nella gestione dell'Eurogrande srl; il complesso dell'attività, pur riferibile all'interesse dei congiunti a non costituire termine di provvedimenti ablatori, non sembra aver trasceso i limiti dell'appartenenza familiare senza estendersi alla compagine associativa.

### **Paolo GRANDE ARACRI**

Si richiamano per Paolo GRANDE ARACRI le considerazioni sopra formulate relative alla sua risalente appartenenza al sodalizio mediata dalla autorevole figura del fratello. Tale posizione marginale non lo ha impedito, tuttavia, di tenere i contatti con esponenti di primo piano del sodalizio criminale prima e di prestarsi stabilmente a collaborare con il fratello per operazioni di trasferimento fraudolento di *assets* nell'interesse dell'organizzazione.

Non vi sono elementi per inferire una rescissione dal vincolo – operante su un duplice profilo, familiare e strutturale – con l'organizzazione criminosa.

### **Albino e Giuseppe CARUSO**

Protagonisti a tutto campo della vicenda relativa alla riseria mantovana, i due fratelli CARUSO hanno fornito, come già ribadito, in più occasioni la confessione stragiudiziale della loro appartenenza al sodalizio criminoso, comportandosi di conseguenza.

E' affatto emblematico, quanto riportato a breve in relazione ad un commento che i due si lasciano sfuggire sulla personalità di VARANO Pascal, ritenuto l'anello debole del gruppo per la sua superficialità e in grado quindi di attirare sospetti delle Forze dell'Ordine sugli esponenti della consorteria mafiosa <sup>140</sup>: «Giuseppe CARUSO... *l'altra volta quando ero con Mimmo (ndr. SPAGNOLO Domenico) ... qua, là ... così ... capito, voleva attaccare bottone con me e con Mimmo ... secondo me, lui questo qui bisogna stare attenti perché con Mimmo non sono distanti, eh ... andare a prendere una denuncia per te ... un'associazione per te, no la ... mi dispiace ... o sbaglio, giusto?»; Albino rincarava, aggiungendo: "... Vedi ... Pasqualino tu lo devi mettere a posto ... non gli devi dare tanta confidenza, lo devi mettere a posto, basta ... è andato pure sulla ... sulla guida, allora quando siamo andati e io gli ho detto <<compa', tu, quando uno ti dice una cosa, devi fare quello che ti dice lui, perché noi andiamo nella merda ... eh ... dopo, dopo che abbiamo*

<sup>140</sup> R.I.T. 1493/15, progr. nn. 8149, 8150

preso la merda, dobbiamo pulirci ... come facciamo? per pulirci dopo aver preso la merda? ... difficile eh ... perché quando quando tu la gente la ricatti ... che tu appartieni a chi appartieni, quello appartiene a chi appartiene, quello così, quello così ... andiamo per associazione tutti dentro e cosa abbiamo concluso? se io ti dico una cosa ... allora quando noi partiamo in incognita partiamo in incognita, punto e basta, non so se mi spiego ... quindi tu devi stare al mille per mille ... devi essere oculato in tutte le cose e devi prevedere tutto al mille per mille, perché parti ... o no? ... ? che gli dici ... quelli fanno ... fanno l'interrogazione chi è ARACRI ... GRANDE ARACRI ... chi è? chi è questo qua, chi è questo qua ... allora ... tu che ci fai a girare con questo? dove state andando? che fate? ... sicuramente andate facendo losche ... cose losche perché se tu vai con questo che è il nipote di questo ... che fai? ... che è stato anche dentro, che fate? ... mi capisci ... questo è il ragionamento>> ... Pasqualino, queste cose non le capisce, fa le cose a capocchia, a me mi dà fastidio, fa le cose ... (ndr. Albino imita la voce ed i comportamenti di VARANO Pascal e dice) eh ... noi siamo, ci dobbiamo muovere e ora così ... così ... ma finché siamo in macchina ridiamo è un discorso, ma fuori ti devi comportare oculatamente ... perché io francamente andare a prendere una denuncia per te ... un'associazione per te, no la ... mi dispiace ... o sbaglio, giusto? ... tu a questo qua siccome lo tieni sempre dietro non lo devi mettere in condizioni di ... perché se no la gente lo capisce che tu ti muovi tramite questo e ti ... e dopo due secondi ti fregano ... vedi che ... noi dobbiamo essere puliti, alcune persone pulite tu li devi usare con pulizia ... o sbaglio? io la vedo così ... glielo dici ... non capisce un cazzo Pasqualino ... Pasqualino non capisce niente, Pasquale è un 'ciotareddu' (ndr. sciocchino) essendo 'ciotareddu' Pasquale è pericoloso, è ignorante, non capisce, è ignorante proprio ... la mente sua è alla cosca ... è a coso ... DRAGONE coso ... SCHIAVONE e compagnia bella è ora ... hai visto sul telefono va ... ma tu sul telefono, no? quelle cose lì non li puoi andare a vedere ... a casa tua sono cazzi tuoi, ma sul telefono che sei fuori con quello là non li puoi vedere perché non li puoi vedere ... mo' ti spiego ... perché la polizia postale ci entra dentro i cazzi tuoi, ci entra e comincia ... perché questo qua fa ste ... allora guardiamo un po' ... giusto? ... non lo capisce ... tu glielo dici no ...

## Pascal VARANO

Tali considerazioni consentono per implicito di ritenere organico al sodalizio lo stesso VARANO, vero e proprio braccio destro di Salvatore GRANDE ARACRI, ad onta delle riserve nutrite dai due CARUSO <sup>141</sup>.

L'indagine ha infatti permesso di accertare che VARANO gode della piena fiducia di Salvatore GRANDE ARACRI, che lo impiega per le attività più disparate, dall'esazione dei crediti estorsivi al trasferimento fraudolento di valori, ai furti (v. Capo 46, per il quale non è, però, richiesta cautelare).

<sup>141</sup> I due fratelli, nella stessa conversazioni sopra indicata, non mancano di calcare la mano osservando che « si mette a ridere, hai visto? ... ride, non capisce un cazzo, non è che tu gli dici una cosa e la capisce ... non capisce un cazzo, è inutile discutere che parliamo a fare, parliamo di sciocchezze ... perché è ignorante fondamentalmente lui non capisce perché non ha le basi, è ignorante, non capisce un cazzo ... Salvatore lo porta appresso per insegnargli, non è che ha imparato ed esperto, mi capisci? allora posso capire ... no, lui se lo è portato appresso perché per non farlo andare nei ... per non farlo rovinare, quindi gli sta insegnando, per cui non capisce un cazzo ... "un giorno sarà nostro, un giorno" ... sì, ma per sé è un discorso, ma quando stiamo parlando di cose serie queste cose non esistono ... ».

## **Giuseppe STRANGIO – Domenico SPAGNOLO**

La loro posizione può essere accomunata trattandosi di soggetti a pieno titolo coinvolti nella gestione del contenzioso della riseria RONCAIA i virtù della loro messa a disposizione del sodalizio criminoso per attività di contrasto e interazione con altre cosche.

Le dichiarazioni concordi dei collaboratori (GIGLIO e MUTO per STRANGIO, VALERIO, GIGLIO, LIPEROTI per SPAGNOLO) li collocano nel perimetro del sodalizio come soggetti a disposizione, e tale affermazione appare comprovata proprio dal loro impegno nella vicenda che, vertendo in materia di rapporti con altre cosche, richiedeva all'evidenza la presenza di soggetti *percepti* come esponenti del sodalizio.

## **Leonardo VILLIRILLO**

Leonardo VILLIRILLO appartiene al novero dei professionisti a disposizione del sodalizio criminoso che, proprio in ragione della sua peculiare connotazione imprenditoriale necessita di figure in grado di fornire le competenze tecniche per predisporre gli adempimenti amministrativi e imprimere agli strumenti operativi sul mercato la destinazione voluta dal sodalizio.

VILLIRILLO, che risulta godere addirittura della fiducia di Nicolino GRANDE ARACRI, è risultato stabilmente al servizio del sodalizio criminale sia eseguendo operazioni con le società riconducibili a Palmo e Giuseppe VERTINELLI Palmo e VERTINELLI, ad MUTO Antonio cl. 1971, a GIGLIO Giuseppe. Ha realizzato operazioni con la Viesse S.r.l.s., con la Immobiliare S. Maria S.r.l., con la MARMI NUSA S.r.l., ; nell'ottobre 2016 si adoperava per formalizzare l'assunzione di GRANDE ARACRI Salvatore cl. 1979 nella VIESSE S.r.l.s.; quindi, nel settembre 2017, si adoperava per formalizzare l'assunzione di GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 e di GRANDE ARACRI Paolo nella VIESSE S.r.l.s. a seguito del controllo della Polizia Municipale di Parma in data 01.09.2017 presso l'appartamento di DI BERNARDO Francesco ove la VIESSE S.r.l.s. stava eseguendo lavori edili (e per giustificare la presenza nell'occasione di GRANDE ARACRI Francesco cl. 1954 e di GRANDE ARACRI Paolo sul cantiere); ancora, il 15.9.2015, si attivava per l'apertura di una partita IVA 02685870350 a nome "Servizi GROPPI Castellina" per realizzare una attività di trasporto pizze prodotte dalla Pizzeria "La Qualunqueamente Mangi", gestita dalla Viesse S.r.l.s..

Nello svolgimento di tale attività VILLIRILLO non ha operato esclusivamente come professionista incaricato di una prestazione, ma ha realizzato gli input richiesti in una prospettiva finalisticamente orientata ad assecondare l'esigenza del GRANDE ARACRI di occultare ai terzi la sostanza dell'attività svolta.

Infine, in piena coerenza con le autonome risultanze del procedimento, VILLIRILLO è stato indicato come elemento a disposizione del sodalizio da GIGLIO, CORTESE e LIPEROTI.

## **Francesco MUTO, cl. 1967**

Francesco MUTO è stato condannato in esito a giudizio di primo grado (proc. AEMILIA) alla pena di come prestanome di DILETTO Alfonso, sistematicamente operante come socio occulto nelle



diverse compagini societarie a lui riconducibili (Consorzio Europa s.r.l., Immobiliare Prestigio) del tutto coerentemente con la strategia della fittizia intestazione utilizzata in modo sistematico dalla 'Ndrangheta e, in particolare, dalla consorteria emiliana.

Lo stesso MUTO è zio di DILETTO Alfonso condannato in primo grado a 14 anni e 2 mesi nell'ambito dell'indagine *Aemilia*, nonché nel mese di novembre 2016 dal GUP del Tribunale di Catanzaro alla pena di 6 anni e 4 mesi di reclusione nell'ambito del procedimento denominato *Kyterion*.

Su Francesco MUTO hanno riferito sia Salvatore MUTO che Giuseppe LIPEROTI.

Il primo ha dichiarato in data 17.11.2017, che MUTO Francesco cl. 67 era un affiliato del gruppo criminale di 'ndrangheta egemone in Emilia e che lo stesso, al di là della sua parentela con DILETTO Alfonso aveva rapporti con i GRANDE ARACRI, in particolare Nicolino, Francesco cl. 54 e i figli di quest'ultimo Salvatore cl. 79 e Paolo).

*«P.M. Dott.ssa RONCHI – Muto Francesco classe '67 di Cutro. SIG. MUTO S. – Questo è parente di Diletto Alfonso. P.M. Dott.ssa RONCHI – Sì. SIG. MUTO S. – Conosco e so che appartiene, perché faceva con i parenti quest'operazione... è anche parente di Muto Luigi detto "Rocco", detto "o cruciaro", una roba del genere. P.M. Dott.ssa RONCHI – Ma appartiene in che senso? Qual è il suo ruolo? SIG. MUTO S. – Lui, non so se ha... metteva a disposizione delle aziende nella fatturazione. Veniva ordinato da Diletto e Muto Luigi detto "Rocco". [...] P.M. Dott.ssa RONCHI – Senta, e con Grande Aracri Franco e suo figlio Salvatore ha a che fare, questo Muto Francesco?».*

Il secondo ha riconosciuto MUTO Francesco, zio di DILETTO Alfonso indicandolo come soggetto pienamente a disposizione del sodalizio emiliano e di quello cutrese e in particolare per aver messo a disposizione dei GRANDE ARACRI il suo garage a Cutro per nascondere moto e armi (<sup>142</sup>); ha riferito inoltre che questi ha rapporti con GRANDE ARACRI Salvatore, senza essere in grado di specificare quali.

Gli elementi acquisiti nel corso del procedimento hanno rafforzato il giudizio di appartenenza del MUTO al sodalizio criminale.

In particolare, in linea di continuità con quanto accaduto per il nipote DILETTO, è proseguito il suo utilizzo come formale intestatario di quote societarie nell'interesse di Salvatore GRANDE ARACRI e lo si è visto partecipare nella vicenda relativa alla Riso RONCAIA s.p.a., nel corso della quale ha presenziato a diversi incontri (il 5.8.2015, 21.9.2015, nel corso della quale riferiva l'*ambasciata* ricevuta da Salvatore GRANDE ARACRI, 29.10.2015, il 10.11.2015, alla cena organizzata a Castelbelforte). E' di tutta evidenza che, vertendosi al cospetto di incontri tenuti nell'interesse del sodalizio, ben difficilmente avrebbe potuto esservi ammesso un soggetto che non ne facesse parte.

## Claudio BOLOGNA

---

<sup>142</sup> Questa vocazione *azionista* appare confermata da un dialogo intercorso tra i fratelli CARUSO mentre si stavano recando a Voghera (v. vicenda Riso Roncaia), nel corso Albino poi riferiva a Giuseppe che insieme a Mimmo (SPAGNOLO) si sarebbe recato in un posto per prelevare denaro perché se fossero stati delegati a ciò Salvatore o Francuzzo (GRANDE ARACRI Salvatore cl. 79 e MUTO Francesco cl. 67) avrebbero potuto sparare perché ... è gente di braccio".

Va detto subito che non v'è evidenza dell'appartenenza del BOLOGNA al sodalizio criminale in oggetto. Egli, tuttavia, è indicato come 'ndranghetista da VALERIO ed è apparso rivestire una posizione di conoscenza della dinamiche criminali non soltanto interne al gruppo (come per l'appunto del c.d. affare del *Prosecco*), ma della geografia criminale calabrese, tanto da fornire consulenza a Salvatore GRANDE ARACRI in ordine alla posizione ricoperta dai contraddittori vogheresi nell'ambito della vicenda della riseria.

In virtù del suo patrimonio di conoscenze anche nel settore finanziario, risulta prezioso ausilio dell'attività di GRANDE ARACRI nella *querelle* da ultimo citata nonché nelle vicende dalla VIESSE srl.

Allo stesso deve ritenersi competa il ruolo di concorrente esterno.

I ricorrenti dubbi dottrinali sull'istituto del concorso esterno nell'associazione mafiosa non impediscono di osservare come tale figura abbia acquisito nel corso dell'elaborazione giurisprudenziale ormai ventennale una consolidata stabilità sul piano interpretativo e applicativo.

L'approdo ermeneutico è costituito dall'ormai noto arresto (Sez. Un. 12.7.2005, Mannino), secondo cui *«E' configurabile il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso nell'ipotesi di scambio elettorale politico-mafioso, in forza del quale il personaggio politico, a fronte del richiesto appoggio dell'associazione nella competizione elettorale, si impegna ad attivarsi una volta eletto a favore del sodalizio criminoso, pur senza essere organicamente inserito in esso, a condizione che: gli impegni assunti dal politico, per l'affidabilità dei protagonisti dell'accordo, per i caratteri strutturali dell'associazione, per il contesto di riferimento e per le specificità dei contenuti, abbiano il carattere della serietà e della concretezza; b) all'esito della verifica probatoria ex post della loro efficacia causale risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sé e a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell'accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali».*

In realtà, tale massima, pur declinata in termini generali, è strettamente ancorata ad uno dei settori nei quali è più frequente rinvenire zone di contiguità con le organizzazioni criminali, quelle dello scambio politico-mafioso.

In realtà, com'è ovvio, il tema del concorso esterno è trasversale ad ogni ambito, purchè destinato ad intersecarsi con la vita e l'effettività di un sodalizio criminale.

Conviene allora osservare che la fattispecie concorsuale postula un duplice requisito, il primo negativo, il secondo positivo.

In primo luogo deve escludersi in capo al concorrente esterno l'affiliazione organica al sodalizio posto che, diversamente, verrebbe ad integrarsi la fattispecie associativa *tout court*.

L'assenza di tale requisito impone dunque di constatare l'assenza di una diuturna messa a disposizione dell'indagato in favore dell'organizzazione criminale e, com'è evidente, di una *vicinanza* allo stesso.

Il secondo requisito è costituito dalla rilevanza causale del contributo - che può esaurirsi anche in un solo atto, purchè decisivo o particolarmente rilevante (Cass. Sez. II 11.6.2008, Lo Sicco) - ridondante a vantaggio dell'intero sodalizio e non di un solo aderente nella prospettiva del rafforzamento del prestigio e della forza anche economica del sodalizio.

Come ribadito dal supremo consesso, occorre che il contributo, materiale o morale, *«... abbia avuto una reale efficienza causale, sia stato condizione "necessaria" - secondo un modello unitario e indifferenziato, ispirato allo schema della condicio sine qua non proprio delle fattispecie a*

*forma libera e causalmente orientate - per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo e per la produzione dell'evento lesivo del bene giuridico protetto, che nella specie è costituito dall'integrità dell'ordine pubblico, violata dall'esistenza e dall'operatività del sodalizio e dal diffuso pericolo di attuazione dei delitti-scopo del programma criminoso» (sent. 12.7.2005, Mannino).*

In altri termini, è necessario che l'apporto del concorrente esterno sia tangibilmente apprezzabile, non essendo sufficiente né una *compiacente contiguità* o una vicinanza nei confronti del sodalizio, se questo atteggiamento interiore non sia accompagnato da condotte *«che abbiano fornito uno o più contributi suscettibili di produrre un oggettivo apporto di rafforzamento o di consolidamento sull'associazione o quanto meno su un suo particolare settore»* (Cass. Sez. II 20.4.2012, Giglio).

Ciò costituisce oggetto di dolo generico, nel senso che l'agente, pur privo dell' *affectio societatis*, deve avere consapevolezza dei metodi e dei fini dell'associazione e volontà di apportare il proprio efficace contributo (Cass. Sez. V 23.2.2018, n. 26589, Cass. Sez. II 17.5.2012, Di Bella, Cass. Sez. V 9.3.2012, Dell'Utri, che ha precisato che il dolo, si qualifica *«come diretto e non come meramente eventuale, nel senso che lo stesso può non aver rappresentato l'obiettivo unico o primario della condotta dell'imputato, ma questi deve averlo previsto, accettato e perseguito come risultato non solo possibile o probabile, bensì certo o comunque altamente probabile della medesima condotta»*).

Nel caso di specie, Claudio BOLOGNA interviene ad ampio raggio a sostegno del sodalizio criminale nella specifica vicenda della riseria e della società VIESSE, che costituiscono attività riferibili a Salvatore GRANDE ARACRI in quanto espressione del più ampio contesto organizzato nel quale opera.

### **Il trasferimento fraudolento di valori**

Il reato in questione sanziona, salvo che il fatto non costituisca più grave reato *«chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale»*.

La norma descrive la condotta materiale in termini estremamente ampi, tanto da ricomprendere qualsiasi condotta consistente nella creazione di una situazione di apparenza formale della titolarità di un bene, difforme dalla realtà sostanziale, e nel mantenimento consapevole e volontario di tale situazione, senza che sia richiesta la prova di alcuna sproporzione tra beni e capacità economica dell'indagato (Cass. Sez. V 25.10.2013, Curto). Ovviamente, tra le condotte illecite, ben può figurare la fittizia intestazione di quote o azioni societarie in favore di soggetto che rimanga di fatto estraneo alla società medesima e che risulti privo sia di capitali costitutivi sia di capacità organizzativa e gestionale (Cass. Sez. II 11.12.2013, Bernal Diaz).

Si tratta di reato istantaneo con effetti permanenti, che si consuma al momento in cui si realizza l'attribuzione fittizia (Cass. Sez. I 28.2.2013, Perdichizzi, Cass. Sez. II 24.11.2011, Ciaravola) ovvero, nel caso in cui la condotta criminosa si articoli in una pluralità di attribuzioni fittizie, nel momento in cui viene realizzata l'ultima di esse (Cass. Sez. II 5.10.2011, Ciancimino).

In ragione dell'ampiezza della condotta materiale, all'elemento soggettivo viene affidata la funzione selettiva delle condotte penalmente rilevanti, poiché l'attribuzione della fittizia titolarità

formale è finalisticamente orientata alla elusione delle disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale o alla commissione dei reati di cui agli artt. 648, 648-bis o ter c.p.

Sotto questo particolare profilo, si sottolinea che si tratta di fattispecie a concorso necessario poiché in tanto è vero che l'interponente, titolare reale dei beni o delle utilità, può trasferire i propri beni in funzione elusiva, in quanto vi sia qualcuno che si renda fittiziamente intestatario o gestore (Cass. sez. II 4.1.2012 n. 45 rv 251750), parimenti animato dal medesimo fine (in senso contrario, tuttavia Cass. Sez. II 2.7.2009, Lecce).

Se appare affatto chiara una delle proiezioni teleologiche (quella di realizzare i reati fine indicati dalla legge), l'esatta interpretazione della prima ha richiesto alcune puntualizzazioni che si riassumono di seguito.

Innanzitutto, quanto all'identificazione dell'oggetto del dolo specifico nell'elusione delle disposizioni di legge in materia di prevenzione, la norma non richiede che la condotta illecita consegua ad un procedimento prevenzionale già incardinato, essendo sufficiente che l'interessato possa presumerne l'avvio: infatti, *«le finalità di politica criminale della norma rivelano che l'oggetto giuridico del delitto in questione consiste nell'evitare la sottrazione di patrimoni anche solo potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, sicché la concreta emanazione di queste ultime (o la pendenza del relativo procedimento) non integra l'elemento materiale del reato ne' una sua condizione oggettiva di punibilità, ma può costituire mero indice sintomatico (possibile, ma non indispensabile) di eventuali finalità elusive sottese a trasferimenti fraudolenti o ad intestazioni fittizie di denaro, beni o altre utilità, che connotano il dolo specifico richiesto»* (Cass. Sez. II 14.7.2010, P.M. in proc. Di Rocco, cfr altresì Cass. Sez. I 2.3.2004, Ciarlante).

Pertanto, rileverà ai fini della finalità elusiva la sussistenza in astratto delle condizioni di legge (definite dagli artt. 16 e ss. D.L.vo 159/2011 ovvero, *ratione temporis*, 2-ter l. 575/1965) perché il procedimento prevenzionale sia promosso.

Altra considerazione riguarda i casi, intuitivamente oltremodo frequenti, nei quali il trasferimento fraudolento ha luogo in favore di prossimi congiunti. Orbene, la circostanza per cui l'art. 2-ter u.c. della l. 575/1965 prevede presunzioni d'interposizione fittizia destinate a favorire l'applicazione di misure di prevenzioni patrimoniali antimafia, non esclude la possibilità di configurare, eventualmente anche a titolo di concorso, nei confronti dei soggetti che partecipano alle operazioni di trasferimento o di intestazione fittizia, il reato di trasferimento di valori trattandosi di norme relative a situazioni aventi presupposti operativi ad effetti completamente differenti (da ultimo, Cass. Sez. VI 6.4.2014, P.M. in proc. Barresi). E' quindi destinata al fallimento l'obiezione secondo cui la presunzione di fittizietà dell'intestazione di cui all'art. 2-ter porterebbe ad escludere, per difetto di interesse, la concorrente violazione di cui all'art. 12-quinquies, dal momento che *«l'ambito di operatività del predetto art. 2-ter è squisitamente processuale, poiché la disposizione regolamenta particolari aspetti del procedimento di prevenzione per le misure patrimoniali, mentre quello dell'art. 12-quinquies è penale sostanziale, poiché la disposizione punisce con la reclusione la fittizia intestazione – comunque commessa - di un bene ad un qualsiasi soggetto terzo, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali, con la conseguenza che l'applicazione dell'una non esclude l'applicazione dell'altra»* (in questo senso Cass. Sez. II 27.10.2011, Cuscina e altro, nello stesso senso, Cass. Sez. II 1.2.2017, Galliano).

L'ampiezza del termine "utilità" consente di ricomprendervi ogni asset produttivo di qualche vantaggio economico suscettibile di poter formare oggetto di dissociazione tra formale intestatario ed effettivo titolare.

Un'ultima considerazione preliminare si impone in relazione alla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991 (ora 416-bis l. c.p.).

E' stata a più riprese affermata la compatibilità tra la fattispecie in esame e l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, in quanto l'occultamento giuridico di un'attività imprenditoriale attraverso la fittizia intestazione ad altri *«implementa la forza del sodalizio di stampo mafioso, determinando un accrescimento della sua posizione sul territorio attraverso il controllo di un'attività economica»* (Cass. Sez. VI 25.1.2012, Biondo, Cass. Sez. I 28.2.2013, Perdichizzi, Cass. Sez. II 13.2.2015, Cosentino) <sup>(143)</sup>.

Peraltro, tale principio, trova concreta puntualizzazione nell'affermazione secondo cui *«occorre che l'intestazione fittizia sia diretta allo specifico fine di agevolare l'associazione mafiosa cui è riferibile l'attività economica. Tanto presuppone, logicamente, che l'attività economica - seppur gestita, com'è inevitabile, in maniera indiretta e mediata da persone legate all'associazione (posto che l'associazione criminale non ha cittadinanza nel mondo giuridico) - sia funzionale agli interessi dell'associazione, nel senso che da essa l'associazione tragga mezzi, forza e prestigio per esercitare il proprio predominio sul territorio. Non basta, quindi, che l'attività occultata nella maniera sanzionata dall'art. 12- quinquies serva gli interessi del singolo associato, sia pure posto a livello di vertice, ma occorre che sia l'associazione nel suo insieme a beneficiare dell'intestazione fittizia, attraverso l'occultamento di un'attività che abbia carattere strategico per l'associazione, o rechi un significativo contributo alla sua esistenza o alla sua operatività»* (Cass. Sez. V 17.3.2016, Zindato). E' bene specificare che tale specifico vincolo di relazione funzione non è dato evincere in ogni episodio di fittizia intestazione.

Difatti, mentre il ricorso al trasferimento fraudolento relativo alle società di Francesco GRANDE ARACRI e, dopo di lui, di Salvatore GRANDE ARACRI appare oggettivamente inquadrabile in un disegno inteso a costituire un diaframma tra titolarità ed intestazione formale in un più generale contesto funzionale alla salvaguardia dell'organizzazione criminale (in questo caso, appare elevabile a paradigma la gestione delle discoteche), quello inerente la titolarità di carte di credito, di pagamento o di altre utilità direttamente gestite da Salvatore GRANDE ARACRI disvela invece un respiro meno ampio, parametrato essenzialmente sulle esigenze quotidiane di quest'ultimo e non consente di proiettarle nel più vasto contesto dell'interesse del sodalizio nel suo insieme.

Del capo 48) s'è già detto.

Pertanto, l'aggravante *de qua* andrà riconosciuta solo per i Capi 2), 3), 4), 6), 9), 10), 12), 13), 14), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 39), 42), 43), 46), con esclusione dei restanti Capi.

## **Esigenze cautelari e scelta delle misure**

La circostanza che si verta al cospetto anche di reati con i quali intercorre una certa distanza temporale impone, al di là della doverosa valutazione della sopravvenienza normativa costituita dalla riforma introdotta dalla l. 47/2015, la verifica della rilevanza sul piano delle esigenze cautelari del tempo trascorso dalla data del fatto.

---

<sup>143</sup> Né v'è incompatibilità tra la posizione di concorrente esterno e la contestazione dell'aggravante *de qua* (Cass. Sez. VI 6.7.2018, D'Ambrosca).

Peraltro, non va trascurato che si procede per fattispecie (il reato di cui all'art. 416-bis c.p. e i reati aggravati dall'art. 416-bis.1 c.p. ) per i quali l'art. 275 c. 3 c.p.p. – sul punto modificato dalla recente novella (art. 4) – introduce una doppia presunzione relativa: una, logicamente preliminare, concernente la sussistenza dei *pericula libertatis*, l'altra inerente l'idoneità della misura.

Difatti la disposizione ora richiamata prevede che «quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice ....., e' applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

Essa, com'è stato efficacemente rilevato «inverte gli ordinari «poli» del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha, in tal caso, un primario obbligo di dimostrazione «in positivo» della ricorrenza dei *pericula libertatis* ( in presenza dei gravi indizi di colpevolezza...) ma ha un obbligo di apprezzamento delle eventuali «ragioni di esclusione» , tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto di detta presunzione» (Cass. Sez. I 21.10.2015, il principio è stato ripreso anche da Cass. Sez. I 20.1.2016, P.M. in proc. Franco, Cass. Sez. V 28.6.2016, Leonardi, Sez. II 3.2.2017, Cocciolo) .

Non v'è dubbio che tra i potenziali fatti “neutralizzanti” l'effetto relativamente presuntivo vada annoverata la “scissione cronologica” tra fatto e suo apprezzamento in termini di reazione cautelare, il che , in altri termini, introduce il tema della rilevanza del “tempo silente”.

Secondo un primo indirizzo ermeneutico la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. può essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.. (Cass. Sez. V 11.6.2018, Trifirò, Cass. Sez. V 14.9.2017, Iannazzo, Cass. Sez. III 8.3.2016, Barra). Tale indirizzo ritiene che la presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, è superabile solo dalla prova, offerta dall'interessato, di elementi da cui desumere l'affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare, sicché, in difetto di detta prova, l'onere motivazionale incombente sul giudice deve ritenersi rispettato mediante il semplice riferimento alla mancanza di elementi positivamente valutabili nel senso di un'attenuazione delle esigenze di prevenzione (Cass. Sez. II 22.12.2016, Puca) .

A tale orientamento si contrappone quello secondo cui l'art. 275, comma 3, c.p.p. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per il che, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari anche nel caso in cui non risulti una dissociazione espressa dal sodalizio (Cass. Sez. VI 20.3.2018,, Morabito, Rv. 272919, Cass. Sez. V 13.3.2018, Gullo , Cass. Sez. VI 4.5.2017, Nocerino , Cass. Sez. III 16.1.2019, Pianta).

Il tema è, dunque, quello della rilevanza da assegnare al decorso del tempo dai fatti, specie in assenza di elementi da cui desumere la rescissione del legame con il sodalizio criminale.

E' un dato procedimentale e processuale acquisito che i GRANDE ARACRI di Brescello (RE) abbiano nel tempo seguito una collaudata strategia volta alla sistematica sottrazione alle Forze dell'Ordine ed all'Autorità Giudiziaria del patrimonio del sodalizio 'ndranghetistico egemone in Emilia, nonché delle ingenti somme provenienti dall'attività delittuosa della 'Ndrangheta e, in particolare, dalla sua articolazione territorialmente operante in Emilia, al fine di agevolare l'attività

della predetta associazione di stampo mafioso, attraverso ripetute fittizie intestazioni ed il rimpiego di somme di provenienza illecita, realizzati attraverso il contributo di compiacenti prestanome, appositamente "arruolati" per apparire formali titolari di quote societarie, in realtà di proprietà della consorteria per il tramite di loro esponenti, anche apicali, attraverso continui investimenti ed operazioni incrociate, cambiando di volta in volta i prestanome, in tal modo rivelando notevole abilità e grande velocità nei trasferimenti delle quote per rendere sempre più difficoltosa la ricostruzione ex post dei vari movimenti; è del tutto evidente che i GRANDE ARACRI di Brescello hanno la continua necessità di occultare il patrimonio di provenienza illecita della consorteria in una fase giudiziaria in cui questa ha subito diversi arresti dei suoi principali esponenti.

Ancora, non pare trascurabile indice di pervicacia criminale la circostanza che alcuni dei reati oggetto di contestazione siano stati consumati anche dopo il 28 gennaio 2015 – coincidente con l'esecuzione dell'ordinanza di applicazione di misure cautelari nel proc. Aemilia - data che costituisce un ideale spartiacque in ordine alla presa di consapevolezza del fenomeno criminale ed all'entità della reazione dell'autorità giudiziaria.

All'evidenza, quindi, anche a voler seguire l'approdo più aderente all'esigenza di attualizzazione del *periculum*, non sembrano sussistere dubbi sull'esistenza di numerosi contrassegni di continuità dell'azione illecita immanente e continuativa nel tempo.

Né può fare premio, in senso contrario l'argomento, che più volte affiora nel corso delle investigazioni, relativo ad una persecuzione giudiziaria di cui sarebbe vittima il nucleo familiare dei GRANDE ARACRI di Brescello unicamente a causa del cognome.

E' appena il caso di rilevare infatti che tale rappresentazione *pubblica* è contraddetta dall'azione *privata*, che segna una costante linea di continuità operativa funzionale al perseguimento di interessi familiari direttamente riconducibili a quelli della cosca di appartenenza.

Considerazioni non dissimili valgono per quanti risultano gravemente indiziati di reati aggravati ex art. 416-bis.1 c.p. (MUTO Antonio), benchè, in tal caso, vertendosi al cospetto di un reato non associativo, e quindi non permanente, l'esigenza indefettibile del bilanciamento dell'interesse alla prevenzione speciale e all'osservanza del principio del minor sacrificio necessario imponga, qualora la misura cautelare venga applicata a notevole distanza di tempo dai fatti cui si riferisce, l'assolvimento dell'obbligo di motivare puntualmente sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari proprio in relazione al tempo trascorso il che, detto altrimenti, implica che la presunzione menzionata, in particolare quando in contestazione sia un reato per sua natura non permanente, tenda ad affievolirsi nel caso in cui un considerevole arco temporale separi il momento di consumazione del reato da quello dell'intervento cautelare (Cass. Sez. V 13.3.2018, Gullo; cfr. altresì, Cass. Sez. V 19 luglio 2016, Cosentino, Cass. Sez. VI 4 maggio 2017, Nocerino e altri, Cass. Sez. VI 6 novembre 2017, Battaglia).

Per quanto Antonio MUTO risponda di fatti - Capi 9) e 10) - oggettivamente risalenti nel tempo, non va trascurata la circostanza che egli è stato condannato in esito a dibattimento di primo grado nel proc. Aemilia alla pena di anni 8 mesi 6 di reclusione [Capi 94), 95] e di anni 12 nel giudizio abbreviato per il Capo 1) (Art. 416-bis c.p.).

Tale dato riempie di significativo contenuto l'intervallo temporale decorso dai fatti e vale ad inquadrare il MUTO come soggetto in grado di approntare le sue capacità imprenditoriali per il buon esito di operazione di interposizioni fittizie nell'interesse del sodalizio, ciò integrando un elemento che preclude l'affievolimento del giudizio di attualità del *periculum libertatis*.

Di conseguenza, difettano le condizioni per ritenere efficacemente superata la presunzione relativa di sussistenza del *periculum libertatis* enunciato dall'art. 274 c. 1 lett. c) c.p.p.

Quanto all'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. b) c.p.p. va osservato che Salvatore e Francesco GRANDE ARACRI dispongono di conoscenze e valide relazioni con soggetti radicati all'estero come Mario TIMPANO – in particolare, è sufficiente fare riferimento alla recente vicenda ricostruita al Capo 48) - in grado di assicurare una scelta di latitanza.

Indubbia la sussistenza del *periculum libertatis* di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p. per Davide GASPARI.

Questi è stato indicato da LIPEROTI Giuseppe (p.v. int. 4.5.2018 come soggetto a disposizione della 'Ndrangheta, pur non dando certezze sulla sua formale affiliazione, e in rapporto di grande confidenza con GRANDE ARACRI; nella intercettazione in auto n. 2588 2.8.2017, ore 14.55 i commenti di GRANDE ARACRI Salvatore e da GASPARI Davide circa le dichiarazioni accusatorie rese da LIPEROTI Giuseppe a seguito della sua decisione di collaborare con la giustizia, rivelavano che anche GASPARI conosceva LIPEROTI ed importanti dettagli circa la sua appartenenza alla 'Ndrangheta, circostanza che riscontra quanto riferito da quest'ultimo nel corso dell'interrogatorio sopra riportato; GASPARI è soggetto incline all'utilizzo di modi violenti, come accaduto il 7.7.2017 nei confronti del lavoratore SCIANO Francesco che, con insistenza, si era rivolto a lui per ricevere il pagamento del lavoro svolto in Belgio; pur sapendo che le pretese del muratore erano legittime, GASPARI non ha rinunciato ad imporre la propria forza fisica ed anche forza intimidatrice, ben sapendo di poter contare sull'appoggio del sodalizio 'ndranghetistico emiliano per imporre il proprio volere; analogamente si richiama il progr. 43364 nel quale GASPARI mostra di non aver alcuna intenzione di sottrarsi ad un vero e proprio scontro fisico con il gruppo degli albanesi capeggiati da KABASHI Artem, nel momento in cui erano insorte controversie circa le somme da pagare ai GRANDE ARACRI di Brescello .

BARBERIO è da considerare soggetto a disposizione di Salvatore GRANDE ARACRI per il trasferimento fraudolento della titolarità di quote societarie, e ciò in un intervallo temporale compreso tra il 2008 e il 2017, il che vale ad attestare il mantenimento nel tempo di un' assoluta fedeltà allo scopo.

Va, poi, considerato che egli è gravato da un severo precedente per reati contro il patrimonio.

CONTE Manuel, soggetto gravemente indiziato del reato di cui al Capo 23) è personaggio dall'indole particolarmente violenta, come testimonia il severo precedente per reati commessi in minore età; egli, inoltre, è gravato da diverse denunce, che restituiscono al processo una figura incline a trasmodare in attività antiggiuridiche; al cospetto di tali evidenze è del tutto ragionevole assumere la piena operatività della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari.

In relazione alle restanti posizioni si osserva quanto segue:

- non sembra potersi predicare in capo a PASSAFARO Francesco Paolo, PASSAFARO Pietro e PASSAFARO Carmelina e PUCCI Santina una capacità criminale autonoma, tale da poter innescare una reazione cautelare. Va infatti rimarcato il carattere servente della propria attività in funzione degli interessi esclusivi di Salvatore GRANDE ARACRI, così dovendosi escludere la concreta possibilità di replica dell'azione illecita in favore di altri, senza omettere il rilievo, che pare trasparire da alcune conversazioni, che Carmelina PASSAFARO sia più indotta a subire che a condividere le azioni illecite del marito (<sup>144</sup>);

<sup>144</sup> E' quanto emerge dalla tel. 1058 (R.I.T. 455/11), in cui PASSAFARO Carmelina, pur consapevole della fittizia intestazione delle quote della MARMI NU.SA S.r.l., a fronte della imperiosa richiesta di marito di recarsi in banca, comprende subito la ragione (« Ah ... mi devi fare firmare altri debiti, ho capito!... Qua parli con la tua famiglia ed a me mi dici solo quando c'è da firmare, hai capito?»), minacciando il ritiro della propria disponibilità a fungere da prestanome («Carmelina: Non mi fare girare le palle che mi ritiro da tutto ... dalla società e da tutto hai capito?»).



- considerazioni non dissimili possono valere per PISTIS Roberto, coinvolto soltanto in via indiretta - ossia attraverso la mediazione del figlio Matteo - e dello stesso Matteo PISTIS: si tratta di soggetti incensurati, la cui disponibilità non sembra prestarsi a trascendere lo stretto rapporto intercorrente col GRANDE ARACRI e a potersi quindi predicare come spendibile *in incertam personam*;

- l'intervallo temporale tra le condotte attribuite a SASSI Devid - Capi 10), 17) - priva la richiesta del requisito dell'attualità dell'esigenza di cautela, in difetto di elementi dai quali inferire, per l'appunto, una continuità nel tempo della messa a disposizione per attività illecite, ancorché qualificabili come agevolatrici del sodalizio criminale;

- non risultano infine predicabili ricadute nel reato da parte di Mario TIMPANO, considerato anche il relativo contesto di riferimento.

La scelta delle misure è strettamente condizionata dal quadro normativo di riferimento.

Difatti, si verte al cospetto di soggetti gravemente indiziati del reato di cui al Capo 1) (GRANDE ARACRI Salvatore, GRANDE ARACRI Francesco, CARUSO Albino, CARUSO Giuseppe, LAZZARINI Giuseppe, MUTO Francesco, SPAGNOLO Domenico, STRANGIO Giuseppe, VARANO Pascal, VILLIRILLO Leonardo - per il quale l'art. 275 c. 3 c.p.p. introduce una presunzione relativa di adeguatezza del quadro cautelare, che impone il ricorso alla cautela di massimo rigore salvo che d'ufficio o su istanza di parte non siano acquisiti elementi dimostrativi della possibilità di una soddisfazione altrimenti delle esigenze cautelari riconosciute.

Nel caso di specie tale eventualità resta esclusa sia in ragione della sostanziale continuità nel tempo della condotta illecita, sia dell'assenza di dati di conoscenza suggestivi di una completa o significativa rescissione del vincolo associativo.

Considerazioni non dissimili si replicano per Antonio MUTO in ragione del duplice convergente rilievo dell'assenza di dati dimostrativi di una soluzione di continuità criminale con l'organizzazione e della condanna in primo grado medio tempore subita all'esito del processo Aemilia (31.10.2018) per il reato di cui all'art. 416-bis (anni 12 di reclusione) e per reati aggravati ex art. 416-bis.1 c.p. (anni 8 mesi 6) il che riempie di significativo contenuto la distanza (solo) temporale dagli eventi.

Quanto a BARBERIO e CONTE appare pienamente adeguata la misura cautelare degli arresti domiciliari richiesta dal Pubblico Ministero.

Anche per GASPARI appare adeguata la misura degli arresti domiciliari, avuto riguardo alla oggettiva difficoltà di ripristinare autonomamente i fondamenti dell'attività criminosa.

P.Q.M.

visti gli artt. 272 e ss. 285 c.p.p.

A P P L I C A

a GRANDE ARACRI Salvatore in relazione ai Capi 1), 2), 3), 4) - con esclusione dell'immobile venduto a Miniello Celestino Nicola e Nappa Serafina - 7), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31), 33), 34), 36), 39), 42), 43), 46), 48), ritenuta

insussistente quanto ai Capi, 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31), 33), 34), 36), 48) l'aggravante di cui all'art. 416-bis1 c.p.;

a GRANDE ARACRI Francesco in relazione ai Capi 1), 2), 3), 4) – con esclusione dell'immobile venduto a Miniello Celestino Nicola e Nappa Serafina - 6), 18), 19), 20), 21), 43), 48), ritenuta insussistente quanto al Capo 48) l'aggravante di cui all'art. 416-bis1 c.p.

a GRANDE ARACRI Paolo in relazione ai Capi 1), 2), 12), 13), 14), 20), 21);

a BOLOGNA Claudio in relazione al Capo 1) – qualificato lo stesso sotto il titolo dell'art. 110, 416-bis c.p. - e 39);

a CARUSO Albino in relazione ai Capi 1) e 39)

a CARUSO Giuseppe in relazione ai Capi 1) e 39);

a MUTO Antonio in relazione ai Capi 9), 10);

a MUTO Francesco, cl. 67 in relazione ai Capi 1), 18), 39);

a SPAGNOLO Domenico in relazione ai Capi 1) e 39);

a STRANGIO Giuseppe in relazione ai Capi 1), 39);

a VARANO Pascal in relazione ai Capi 1), 17), 18), 19), 26) ritenuta insussistente quanto al Capo 26) l'aggravante di cui all'art. 416-bis1 c.p.

a VILLIRILLO Leonardo in relazione ai Capi 1), 6);

la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, ordinando che gli stessi siano catturati e condotti in istituto di custodia per restarvi a disposizione dell'A.G.

Dispone che copia del presente provvedimento sia comunicata al direttore dell'istituto di destinazione per quanto di competenza ex art. 94 c.1-ter d.a. c.p.p.

visti gli artt. 272 e ss, 284 c.p.p.

#### A P P L I C A

a BARBERIO Gregorio in relazione ai capi 3), 12), 20), a GASPARI Davide, in relazione al Capo 48) – ritenuta insussistente l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. - e a CONTE Manuel in relazione al Capo 23) la misura cautelare degli arresti domiciliari, ordinando che gli stessi siano condotti nelle rispettive abitazioni dalle quali fa divieto di allontanarsi senza l'autorizzazione del giudice che procede.

Delega per il controllo sull'osservanza delle misure i Comandi Stazione CC competenti per territorio.

Respinge, nel resto, la richiesta.

Dispone altresì che gli ufficiali o gli agenti incaricati di eseguire l'ordinanza avvertano gli indagati della facoltà di nominare un difensore di fiducia, e, provvedano a consegnare ai destinatari copia del provvedimento unitamente a una comunicazione scritta, con cui li informano:

- a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;
- b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;
- c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;
- d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento;
- f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;
- g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza; del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione, se la misura applicata è quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre dieci giorni se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare;
- i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio, di impugnare l'ordinanza che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione o la revoca;

Provvederanno altresì a trasmettere immediatamente a questo Ufficio copia dei verbali di esecuzione della misura.


Dispone che copia della presente ordinanza sia trasmessa, in duplice copia, al Pubblico Ministero in Sede per l'esecuzione.

Manda la cancelleria per la trasmissione al Pubblico Ministero in Sede per l'esecuzione.

Bologna, li 11 giugno 2019

Il Giudice

(Alberto Zioldi)



Bologna, 11 GIU. 2019

Il Cancelliere  
Lucilla Pacini

## SOMMARIO

<b>INTRODUZIONE</b> .....	1
I collaboratori .....	42
Angelo Salvatore CORTESE .....	42
Antonio VALERIO .....	42
Giuseppe GIGLIO .....	44
Giuseppe LIPEROTI .....	45
Salvatore MUTO cl. 77 .....	45
Gli indagati - Francesco GRANDE ARACRI .....	47
Gli indagati - Salvatore GRANDE ARACRI cl. 79 .....	54
Gli indagati - SPAGNOLO Domenico .....	75
Gli indagati - STRANGIO Giuseppe .....	78
Gli indagati - Leonardo VILLIRILLO .....	81
Episodi sintomatici dell'appartenenza al contesto mafioso .....	84
<i>Il contratto di appalto tra la Pilotta S.r.l. e la EUROGRANDE Costruzioni S.r.l.</i> .....	84
<i>I rapporti tra GRANDE ARACRI di Brescello e Alfonso DILETTO (l'Indagine Idra)</i> .....	85
<i>L'affare immobiliare de Le Castella</i> .....	87
<i>L'altro viaggio di Francesco GRANDE ARACRI a Cutro (7.4.2011)</i> .....	91
<b>LE INTESTAZIONI FITTIZIE</b> .....	92
Introduzione .....	92
Capo 2) Eurogrande srl .....	94
Capo 3) Immobiliare San Francisco srl .....	95
Capo 4) - 4)-bis L'intestazione fittizia delle villette di via Breda Vignazzi .....	97
Capo 6) Immobiliare S.Maria srl .....	100
Capi 7), 9), 10) C-Project srl - Matilda srl - Monreale srl .....	105
Le discoteche Italgghisa e Los Angeles .....	105
Capi 12)- 13)- 14) - NU.SA Marmi - Marmi NU.SA. ....	114
Capo 15) - INTERFOOD s.a.s. di Michele MATTIOLO .....	121
Capo 16) Marmi NORD s.r.l.s. ....	121
Capo 22) La Magnifica s.r.l.s. e l'Arcipelago Club - I reati connessi [Capi 23)- 46)] .....	123
La VIESSE S.r.l.s. Capi 18), 19), 26), 27) .....	131
Capo 20) - La Holding s.r.l.s. ....	140
Capo 21) - Generali Edile s.r.l.s. ....	143
Capo 24) - Il Caffè Carpe Diem .....	144
Capo 32) EUROITALIA s.r.l. ....	148
Altri trasferimenti fraudolenti .....	149
Capo 25) .....	149
Capi 26), 27), 28), 29), 30) .....	151
Le carte prepagate e Postepay .....	151
Capo 30) .....	153
Il conto corrente presso la Banca Popolare della Puglia e Basilicata .....	153
Capo 31) - Intestazione fittizia del contratto di finanziamento di Roberto PISTIS .....	154
Capo 33) .....	156
L'intestazione fittizia del contratto di leasing .....	156
<b>GLI AFFARI DEL SODALIZIO</b> .....	159
Capi 35)- 36) .....	159
La vicenda della forniture di Vigna Dogarina .....	159
Le vicende della Riso Roncaia s.p.a. [Capi 37)- 39)] .....	170
Introduzione .....	170

Il finanziamento dell'A.G.E.A. e la fraudolenta richiesta di proroga dell'esecuzione della fornitura- Capo 37).....	172
La <i>protezione</i> richiesta dai RONCAIA al sodalizio emiliano.....	176
La controversia.....	178
L'operazione <i>Lex</i> .....	179
La presa in carico della vicenda da parte del sodalizio. La riunione di Nogara .....	182
Il summit di Voghera .....	187
Le dichiarazioni di Giuseppe DIMASI .....	191
Le richieste estorsive alla Riso RONCAIA srl - I trasporti fuori mercato di Giuseppe STRANGIO (e Antonio MUTO).....	193
Le richieste economiche.....	199
Consegne di riso.....	201
La cena in Castelbelforte (19.11.2015). La truffa per l'erogazione della linea di credito [Capo 38)].....	203
<b>ALTRE FATTISPECIE .....</b>	<b>212</b>
Capo 17) - L'acquisizione del credito e l'estorsione a Lorenzo Tarabusi .....	212
Capi 42- 43) L'aggressione ad una troupe televisiva di Rai 2 .....	218
Capo 47 - Marinabay.....	221
Capo 48) - Il reclutamento di manodopera per il Belgio .....	223
<b>SINTESI DEL QUADRO DI GRAVITÀ INDIZIARIA .....</b>	<b>244</b>
Il perimetro soggettivo dell'associazione .....	244
Salvatore GRANDE ARACRI.....	244
Francesco GRANDE ARACRI.....	245
Rosita GRANDE ARACRI.....	246
Paolo GRANDE ARACRI.....	246
Albino e Giuseppe CARUSO .....	246
Pascal VARANO .....	247
Giuseppe STRANGIO – Domenico SPAGNOLO .....	248
Leonardo VILLIRILLO .....	248
Francesco MUTO, cl. 1967.....	248
Claudio BOLOGNA .....	249
Il trasferimento fraudolento di valori .....	251
Esigenze cautelari e scelta delle misure .....	253



